Numero della proposta

94

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 11. Giugno 1867
dal Ministro delle Finanze

OGGETTO

Tassa sul Macinato - Tasse di Registro e Bollo.

Relatore Corsi e Capellari

Approvata nella tornata del 21. Maggio 1868.
16. Luglio

6

N° 94 e 94 B

PROGETTO DI LEGGE

RIPRODOTTO

DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(FERRARA)

nella tornata dell'11 giugno 1867

Dazio sulla macinazione dei cereali

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 21 Giugno 1868

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1 Arieti – Brigan[illegible] Uff. 6 Majorana Cel. – Dina

» 2 Cappellari – Macchi » 7 Pessina – Grattoni

» 3 Lipari – Morpurgo » 8 Lazzaro – Giacomini

» 4 Correnti – Ferracciù » 9 Cerutti – Corsi

» 5 Fossa – Greco Luigi

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Corsi

Vice-Presid. Correnti

Segretario Macchi e Dina

Relatore ———

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 21 febbraio 1868 – 94 –

11 Marzo 4 – 94. B

Approvata la Legge nella tornata del 21 Maggio 1868 col N° 94. A

4 4 16 Luglio 4 4 94 F

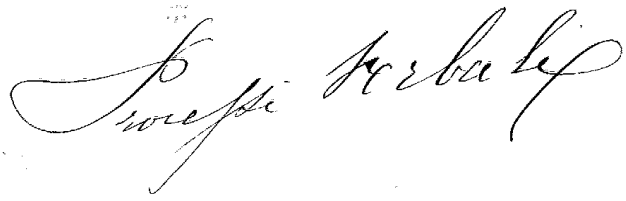
CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore	10 ant.	del	5 Luglio	nel 8 1/2 17 detto
Alle ore	10 ant.	del	6 Luglio	nel
Alle ore	8 1/2 pom.	del	10 Luglio	nel uffizii 6
Alle ore	10 ant.	del	11 detto	nel
Alle ore	12	del	12 detto	nel 15 Ore 12
Alle ore	3 pom.	del	13 do	nel 16 " ore 11
Alle ore	10 ant.	del	15 do	nel 17 " 8
Alle ore	10 ant.	del	16 do	nel 18 Giugno 68 ore 1 pom.
Alle ore	10 ant.	del	17 do	nel uffizii 1° 19 giugno 10 ant.
Alle ore	10 ant.	del	18 do	nel Riunione 1°
Alle ore	10 ant.	del	19 do	nel uffizii 1°
Alle ore	10 ant.	del	20 do	nel N 6 Febbraio alle 8 1/2 sera
Alle ore	10 ant.	del	22 do	nel
Alle ore	4 pom.	del	do do	nel
Alle ore	1 1/2 pom.	del	22 Luglio	nel Uffizii 6
Alle ore	2 pom.	del	23 Luglio	nel "
Alle ore	9 pom.	del	23 Luglio	nel "
Alle ore	4 pom.	del	24 Luglio	nel
alle ore	4 pom.	del	25	

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di fare apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, **che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.**

DOCUMENTI comunicati alla Commissione.

DATA	OGGETTO	INDICAZIONE del Commissario che ritenne i documenti	DATA della restituzione alla Segreteria



Giunto per la stampa del macinato

Riunione del 26 marzo 1868

Sono presenti gli on. Corsi, Grabow, Fossa, Giorgini, Bryant Bellini, Morpurgo, Dina, Correnti, Araldi, Coraci

Assistono alla riunione l'on. ministro della finanza e gli on. deputati Ferrara e Sella

La seduta è aperta alle ore 8 1/2 pomeridiane

Sorge discussione tra gli on. Araldi, Sella, Grabow intorno al contatore de' giri ed al modo di assicurarsi che non fatto si potrà mettere al riparo da ogni pericolo

Si discute lungamente il contro progetto da presentarsi dal ministro, che è approvato alla maggioranza di 7 voti contro 3

Si procede alla nomina del prof Relatore e risulta nominato l'on. Giorgini

La seduta è levata alle ore 11 pom.

Giunta per la legge del catasto

2ª Riunione del 27 marzo 1868

Sono presenti gli on. Araldi, Corapi, Correnti, Corsi, Briganti-Bellini, Giorgini, Jopa, Macchi, Morpurgo, Dina, Greco.

È intervenuto l'on. ministro delle finanze.

La seduta è aperta alle ore pom.

Il ministro espone le sue idee sul contatore dei giri e sul sistema dei coefficienti.

Dopo lunga discussione, a cui prendono parte gli on. Araldi, Dina, Giorgini, Jopa, Correnti, Greco, si delibera, stante l'ora tarda, di rimandare la riunione a domani.

Si delibera di chiamar nel seno della Commissione gli on. Sella e Ferrara e di invitar ~~la~~ l'on. Grattoni a voler intervenire ~~per la~~ ~~delibe~~ stante l'urgenza delle deliberazioni della Camera.

La seduta è levata alle ore 11 1/4 pom. e rimandata a domani, 28, alle ore 8 ½ sera

Commissione della legge del Macinato

Riunione del 27 marzo 1868

Sono presenti gli on. Cordi, Correnti, Corapi, Araldi, Giorgini, Briganti-Bellini, Fossa, Morpurgo, Dina, Majorana.

Intervengono l'on. ministro della finanza.

La riunione è aperta alle 12 ½

~~Scrive Ha~~ Il presidente comunica alla Commissione una lettera dell'on. Cappellari, che, per motivi di salute, rinuncia al suo ufficio di relatore della Commissione.

Araldi muove delle obbiezioni alla proposta di compromesso fatta dal ministro della finanza e fa rilevare i difetti del contatore de' giri, per cui dà la sua preferenza al misuratore del volume, proponendo una tassa unica, senza distinzione di specie de' ~~generi~~ cereali.

Stante l'ora ~~ta~~ della Camera, la riunione è rimandata alle 8 e mezzo di stasera.

(Urbinate) del 12 Mbre 1868. 10

Presenti Correnti, Gorizini,
Baldi, Morpurgo Ludovico
Corbi, Fattori.

Si discute cosa debba farsi
nella questione pregiudiziale pro-
posta alla Camera.

Domenica
del 17 Marzo 1868, ore 9 pom.

Presenti: Nina Bellini Astolfi
Giorgini Corasi Corti Correnti

Si esamina il progetto Corasi

Correnti combatte il progetto, Bellini propone la questione pregiudiziale.

Corasi difende il suo progetto, facendo però osservare come egli lo ~~pre~~ abbia presentato ~~come tale~~ per l'eventualità che la tassa del macinato a cui è contrario, fosse dalla Camera respinto.

La seduta è sciolta alle ore 10 pom.

Riverito Sig. Commendatore

Roma 12 marzo

Il medico mi proibì assolutamente di uscire di casa, quindi con mio vero rincrescimento mi è impossibile d'intervenire all'adunanza della Commissione per il Risorgimento, indetta pelle ore 8 pomeridiane di oggi.

Lunedì però verrò alla Camera a prima seduta indispensabile; frattanto raccolgo materiali per la grande discussione

Prego di porgere le mie scuse ai nostri egregi Colleghi e di aggiungere le assicurazioni della mia stima

Suo aff.mo

G. Capmartin de Colombara

Commissione per progetto di legge del macinato

Seduta del 5 luglio 1867

Si procede alla costituzione della commissione
risultarono nominati:
Presidente — Corsi
Vice presidente — Correnti
Segretari — Nicchi — Dina.

Ciascun commissario espone il mandato del proprio ufficio.

Commissari presenti 16.

Il presidente apre la discussione proponendo il quesito se la giunta debba a limitare la discussione alla tassa del macinato ovvero estendere le sue indagini al modo di colmare il disavanzo e venire al pareggio.

Questa mozione è adottata.

Correnti crede necessaria una rivista della materia tributaria

Corsi vorrebbe esporre le sue idee per vincere l'imposta

Maiorana appoggia la proposta dell'on. Correnti.

Finocchiaro propone in appoggio alla mozione Correnti che ciascuno abbia progetto da presentare, si comunichi per discutere e esaminare ad uno ad uno.

Corsi propone la nomina di due sottocommissioni, una per l'esame delle tasse erariali, l'altra per riferire sulle nuove imposte che si proponevano.

Segnali appoggia

Marchesi propone che ciascuno svolga le sue idee nella Commissione Generale prima di venire alla nomina delle sottocommissioni.

Laffara non crede che si debba costituire la seconda sottocommissione

Orsini difende la proposta Corsi:

Maiorana chiede se la Commissione non potrebbe nella sua disamina comprendere anche la questione dell'ape catastico.

Corsi fa rilevare gli inconvenienti di tale proposta

Cappellani non crederebbe restringere il mandato della Commissione facendo osservare che l'assemblea si deve rivolgere specialmente alle tasse di successione, registro e bollo.

Segnali è della stessa avviso

Orsini concorda

Laffara crede necessario di esaminare tutto il sistema tributario

Arnaldi trova che si va troppo lungi volendo discutere tutto il sistema delle imposte.

Giorgini crede che il mandato delle sottocommissioni debba essere circoscritto, ma non è d'avviso che siano necessarie tali sottocommissioni, salvo una per

Interviene subito dopo il Marcinato

Pepoli insiste perchè si passi alla proposta Correnti

Corsi propone la discussione:

1ª proposta — Le due sottocommissioni

2ª ~~quella~~ — Studiare contemporaneamente la legge del macinato; la 2ª commissione che si abbia ad occupare esclusivamente del macinato.

Pepoli propone che sia al presidente la facoltà di nominare le due sottocommissioni

Greco crede che spetti competenza a ricercar il modo di venir al pareggio.

Ferracciu crede che la commissione estenda soverchiamente il proprio mandato.

La Commissione approva

Pepoli ~~domanda~~ propone di domandare al ministro delle finanze i documenti relativi all'esazione del dopo pelle farine e sulle bevande ~~nell'anno~~ ai comuni al governo, nell'anno corso e nel primo semestre 1867

La seduta è sciolta a 12 1/2

La prossima seduta è fissata lunedì prossimo alle 10 ant.

Le due sottocommissioni sono composte come segue:

1ª per l'esame delle imposte straordinarie;

Correnti — Majorana — Capellari;

2ª per legge di macinato imposte

Bellini — Morpurgo — Pepoli e Giorgini

Commissione per l'imposta sul Maximale

Seduta 2ª dell' 8 Luglio

Presenti: Corsi — Lazzaro — Grabau —
Tervaccini — Cavalieri — Greco —
Majorana — Conaci — Sorrentino —
Burzanti — Bellini — Mauro —
Divina — Macchi — Cavaldi —
Cefalina —

Majorana — riferisce a nome della Sotto-Commissione incaricata di studiare l'imposta attuale, per trovar modo di migliorarla e rendarla più proficua al pubblico erario. Dice che migliorando il sistema di percezione delle imposte prediali e mobili, si potrebbe ottenere un risparmio di circa 20 milioni.

Cavalieri — Studiata la legge di Brezy sulle imposte per i trasporti, si trova certissimi numeri che di percezione; e soddisfacendo un bisogno a Divisione. Con questo, da altro si potrebbe ottenere un risparmio di circa 12 milioni. Alle 6 milioni di aumento si arrivano facendo delle economie governative. La stessa Generale del Demanio crede che questi stanziamenti si aumentino.

Provincia di Belluno — Atto

Provincia — riferendo il nome della Comune

per trovare in quale provincia trovasi

che si potrebbe ricorrere una pagina

sulla bevanda e sulla fabbrica come

dei vasi. Il proprietario dovrebbe dimostrare

all'ufficio com.le i vasi ove ripone il vino

che si fa bollare; all'epoca della vendemmia

ritornerebbero dimostrare quali e quanti vasi

potrebbero riempire. Così si eviterebbe la mani-

polazione del vino prodotto, ma bensì si dirige

rebbe solo al momento della vendita.

Greco di Cavalli — Cividale Udine.

Cividale — Si trova precisamente sul confine a sud

Pagina che si potrebbe ricorrere

sull'imbottato.

Conegliano — Conegliano è il più importante mercato di vino

più conosciuto e adoperato sul territorio fondiario

Conegliano, Dilizia — riferendo una pagina.

Impiegato a scrivere sul Comune presso della

Comune Prima.

Mandati e Bollo — Occorre che ogni anno due

impiegati, anche per mandato cambiano dagli

uffici e Ragioneria la Pagina per mandato e al

Comune ogni anno altri anni di Stradario

e Progressiva imposta mentre per ciò l'

ottengano quei 200 o 250 milioni che ~~non~~
chiedono di ottenere, il presidente Commissione
fa una proposizione per proporre il suo ritiro d'ufficio
~~è di loro avviso~~
proporre

Cappellini - Bertini -
Macchi - Diaz - Cavanti - Sforza - Greco parlano sul-
l'ordine della discussione; esprimono, in con-
clusione, di ritenere la proposta fatta dagli
onorevoli Cavanti: cioè: di comunicare subito dalla
Commissione la discussione sul bracciantato,
mentre le sotto-Commissioni proseguiranno
nanno i loro speciali lavori.

Per sostituire il primo membro nel
menzionato si nomina altra sotto-commis-
sione che dovrà [illegible] Gratton - Cavaldi -
Sforza.

Presenti – Corsi – Conforti – Giorgini – Corapi – Greco Cosimo – Mayorana – Brizzi – Bellini – Morpurgo – Gratoni – Marchi –

Adunanza del 16 Luglio 1864 20

Si riprende la discussione della Legge sul Macinato e sul sistema proposto dall'On. Scappellari – Ha combattuto l'Onor. Mayorana

Parlano in proposito Brizzi – Bellini, Giorgini, Greco, Gratoni.

La Commissione esamina e respinge il sistema delle denunzie.

Parlando dei meccanismi di verificazione, Gratoni osserva che due mulini furono consegnati non ve n'ha di adottabili, ad eccezione di quello di cui parlò in altra seduta il Giorgini, il quale, per ciò, non vorrebbe si dovesse fondare il [illegible] Lenci per infallibile. Dopo molte spiegazioni, il Giorgini vuole non decidersi e non potersi a giudizi ~~definitivi~~ e chiudere il problema del contatore.

Giorgini, in vista della strettezza del tempo e dell'urgenza dei bisogni deliberativi, propone che subito la commissione possa riunirsi la sera per mezzo o domani dia facoltà al ministero di fare quanto crede e meglio.

Mauri – Io l'urgenza non ci fu denunciata nel decreto ministeriale, ma dai precedenti, di cui parlerò più poco già votati molti; e per questi l'urgenza c'è in fin d'altro stato, e per quelli che sono attivi, e anche di straordinarie. Crederei fare un più adagio e bene. Ora vedo poi, per salvare noi e il nostro dovere di dare nostro appoggio, subito adoperato al ministero, che non può avere la fiducia ecc.

Bruno – appoggia il Mauri.

Cavalletti – Oggi non siamo chiamati ad occuparci di ciò. Quindi si rimetta la questione ad altro giorno. Se un avvocato, poi, si crede di provare l'urgenza di occuparsi, subito, di una proposta, vedremo il modo.

Pubblico ecc.

Sottocommissione per la tassa sul Macinato

Seduta del 10 luglio 1869

La seduta si apre alle ore 2 pom.

Grattoni espone alcune considerazioni tecniche sui contatori o misuratori del grano. Dichiara che la Sottocommissione non ha creduto applicabile il Contatore Sella e respinge il Contatore Canevaro e ne svolge le ragioni. Quanto al Contatore Giorgini annunzia che la Sottocommissione non è ancora in grado di esprimere un parere ragionato, in quanto che attende alcune altre spiegazioni dall'autore per meglio ponderare tutto ciò.

Intanto si affidano alla Sottocommissione le Carte comunicate alla Commissione dal ministero delle finanze relative ad altri disegni di Contatori.

Bruzzo-Bellini svolge le sue idee sulla tassa dell'macinato. Calcola la produzione annuale del Veneto a 30 milioni di ettolitri. Mettendo una tassa di Lire una per ettolitro, o 1.50 per ettolitro, si avrebbero una entrata di 45 milioni di cui 30 allo stato 15 ai comuni che sarebbero discaricati della spesa.

Capellari riferisce intorno ai suoi studi sui due progetti Sella e Scialoja pel Macinato e presenta un suo progetto, come base della discussione della Giunta.

Corrente fa la riserva che la lettura di tal progetto non importi l'abbandono della disamina degli altri progetti.

Sella abbandona

Capellari legge il suo progetto.
Carapezzi chiede qual somma produrrebbe la tassa stabilita come ~~Capellari~~ nel progetto del Capellari.
Capellari calcola oltre 60 milioni netto.
Lappano crede che prima di discutere la commissione deve dichiarare se accetta emendare la tassa del macino.
Giorgini osserva che per risolver la questione conviene prima far pronunciare la Camera del modo di esazione.
Correnti dice che bisogna esaminar la parte tecnica perchè dal decidere questa o quella dipende la tassa o no la tassa dipende dal risultato degli studi della commissione.
Lappano crede che la questione economica debba precedere la tecnica.
Correnti giustifica la risoluzione presa nella precedente tornata di passare a discutere la parte tecnica per risparmiar tempo.
Giorgini: il sistema delle denunzie è inapplicabile se non si tratta di tassa minima.
Capellari risponde al preopinante.
Maiorana fa osservare la grande differenza di forza dei vari mulini ed appoggia le considerazioni di Giorgini
Arnaldi crede che gli inconvenienti accennati si possano scansare.
Capellari difende le sue cifre
Orina sostiene il sistema delle denunzie, dimostrando che le conseguenze non saranno quali si prevedono.
Maiorana sostiene le sue idee
Giorgini parla contro il sistema delle denunzie
La seduta è sciolta alle ore 11 ¼. La nuova seduta è fissata al giorno 12 alle 10 ant.

Giunta per la tassa del Macinato

Seduta del 13 Luglio 1867

La seduta è aperta alle ore 9 pom.

Sono presenti gli on. Corsi, Correnti, Maurigi, Di Cesare, Capellari, Maiorana, Giorgini, Ferracciu, Bellini, Lapparo, Corapi, Araldi.

Capellari ritorna sulla sua proposta. Crede grave l'oggetto di cui, da che tutti gli altri modi di colpire non si propose presentano più difficoltà.

Correnti consente che si ritorni sopra quando non si trovi sistema migliore

Di Cesare sostiene il sistema delle denunzie e ne adduce gli argomenti.

Lapparo crede che non si debba ritornare sopra a questa deliberazione.

La proposta Correnti è accettata.

Giorgini conferma che non crede accettabile il sistema delle denunzie

Bellini esprime i suoi dubbi ed i risultati a cui ha condotto e che si possono applicare più al macinato che alle bevande.

Egli sostiene che la prima difficoltà da superare è che il produttore non abbia da anticipare la tassa cambiale all'ufficio francese delle bevande.

Propone che il produttore debba consegnare la quantità di grani produttori. Sarà grano del raccolto, egli crede che non possa incontrare ostacoli. Egli è custode della derrata. Si paga la tassa all'atto della vendita, sopra bollo a ricompagnato da una marca da bollo rappresentante il valore della tassa della quantità venduta. Alla fine dell'anno si verificherebbe se la quantità venduta corrisponde alla consegnata.

Finita questa esposizione l'on. Bellini legge il suo progetto di legge per una tassa di fabbricato sui vini, fondato sulle basi applicabili pure ai grani.

Capellari dice che la lettura di quel progetto lo dispensa dal fare delle considerazioni. Quel progetto è cagione di tali vessazioni, che non crede applicare.

Bellini dichiara di non essere stato ben compreso, giacchè lo scopo della sua proposta era appunto di non caricare delle spese. Egli fa notare che la tassa di fabbricamento era già applicata in parecchie provincie d'Italia.

Capellari replica adducendo nuovi argomenti della impossibilità di applicare la tassa.

Bellini risponde che la strada è impraticabile.

Capellari e Greco aggiungono altre considerazioni contro il sistema della tassa.

Pina dichiara che le tasse hanno la ragione costituita una maggiore spesa verrà alle loro conseguenze, giudica il sistema francese.

Arabia fa altre osservazioni

Pina domanda se non sarebbe preparar una tassa di fabbricazione ~~del~~ o di trasformazione del grano in farina, dell'uva in vino, delle olive in olio.

Bellini svolge alcune sue considerazioni sulla tassa del grano, fondata come quella dell'imbottato.

La seduta è tolta alle 10 1/2 pom.

La prossima seduta è fissata a lunedì prossimo alle 10 ant.

Riunione del 15 Luglio

Presenti: Lupi – Bellini – Cappellari – Giorgini – Conventi – Gratteri – Magiovana – Espina – Giorgini – Ubaldi – Laggravo – Maulini e Dina

Gratteri – Propugna un'imposta sulle bevande, con sistema diverso da quello voluto dal Bellini. Le sue proposte un minimum di 50 milioni.

Topa, che per motivi di famiglia non ha potuto intervenire prima d'ora alle riunioni della Commissione, ricorda il mandato del proprio ufficio, che l'imposta del macinato, qualora si dimostri inevitabile debba esser accompagnata da quella sulla rendita pubblica mediante ritenuta diretta

Giorgini spera poco che per una tassa sulle bevande si possa trovare un sistema diverso da quello di Francia. Egli crede quindi preferibile la tassa sul macinato anche alla siciliana.

Cappellari non è per l'imposta sulle bevande e ne espone le ragioni; dice che vicade sul produttore e ripete che bisogna abolire la tassa del macino sulla base

Delle Seminyre

Majorana appoggia le considerazioni dell'on. Papellani — La tassa cadrebbe in gran parte sul produttore, dall'onde dovrebbe stabilirsi sul valore e non sulla quantità. Rispetto al macinato, non credesi poter più stabilire il sistema delle grandi come in Sicilia, perchè aumentato i valori, anche il 30 % di spesa che ne verrebbe una di 50 %.

Respinta la tassa delle bevande e del macinato non resta che transattivo dall'ape esclusivo, di cui si riserva di presentar un controprogetto

Macchi tratta della questione politica in rapporto colla tassa del macinato e domanda se non crede una data di provvedere a bisogni della finanza senza urtare contro i pregiudizi delle popolazioni, ma crede che la tassa delle bevande ~~fosse~~ è preferibile a quella del macinato.

Cornaggia discute le proposte dei precedenti. Il sistema francese della tassa delle bevande ha dato risultati brillantissimi; se noi vagliamo le proposte che una ragionevole delle accennate le escludono tutte. Crede che portate le tasse a 30 e più centesimi è il più che si possa; aumentarle in ragione percentuale politica, sarebbe una ~~grande~~ ~~difficoltà~~ difficoltà grande. Prega quindi l'on. Majorana di presentare il suo progetto

Corpi presidente dà spiegazioni sulla dichiarazione della Commissione ~~di~~ rispetto alla proposta Majorana cioè di non sostituire il lavoro nella Camera.

Mairana crede che il progetto sia tale da rendere inutili nuove imposte, ma che esso deve esser discusso ora, senza aspettare che venga alla Camera, perchè ci vorrebbero parecchi giorni.

Grabau difende l'imposta sulle bevande col sistema francese. Egli spiega che nella provincia non esiste la tassa bancale di applicarsi per-facente. Risponde quindi a Capellani ed a Mairana e combatte quanto al macinato il sistema di Sicilia e crede ragionevole quello delle bevande

Di Rudinì crede che la tassa sulle bevande alla francese a come già in Germania cade sul consumo. Se la discussione avvenne il contrario per mancanza di strade e di commercio in campagna. Presenta le proposte di legge una di legge per due proposte per vino per uscire dalle presenti difficoltà.

Egli persiste per una tassa di manifattura e di fabbricazione la cui spesa sia l'ordine di 60 milioni.

Pel vino la tassa deve esser proporzionata alla forza alcoolica. Crede che si possa venire al passaggio con una tassa di patente, colla riforma delle successioni, registro e bollo, quindi stabilire la tassa diretta sulla rendita pubblica, facendo economie di 40 milioni sul bilancio

Giorgini: persiste nel sostener la tassa sul macinato. Si associa alla spiegazione dei Cambray, perchè crede che la miglior soluzione è quella tecnica. Sorge quindi la discussione sui progetti da preparare — Sorge quindi la discussione sui progetti da preparare — La Commissione si riserva di discuterli.

La seduta è tolta a 12 1/4.

La prossima seduta è fissata a domani alle 10 ant.

Commissione del macinato

Riunione del 16. Luglio

Presenti: Corsi – Correnti – Cavagnari – Depretis – Finali – Ferraris – Digny – Bembo – Branchi – Cappelleri – Majorana – Guttoni – Greco – Lazzaro –

Il Presidente – Legge la relazione del Direttore generale delle gabelle, il quale espone con cenni i dati statistici richiestigli dalla Commissione.

Depretis – Correnti – Sostengono parecchi di rinnovare la domanda di sospensione, onde si sappia che cosa si avrebbe a togliere ai Comuni togliendo loro il dazio sulle farine, onde sapere che cosa dare loro in compenso.

Majorana – Fa l'obbligazione di una sua proposta. Essa non impedisce nuove, domandasi invece l'aumento delle entrate colle riforme delle leggi sulle contabilità, sul registro e bollo, sulle successioni ecc. Si lagna l'esagerazione dei beni del Clero per 250 milioni. – Spiega poi molto dettagliatamente questa sua proposta – sul modo di sopprimere il corso forzoso dei biglietti di Banca. Vorrebbe un modo come sollevare il medio nullità, apparentemente trovandolo – Egli vede che la pasta passiva del

del silenzio che viene ritenuta come sostanziale, pure essere trattato. Nel fatto quando si eseguisce una ristrutturazione del debito pubblico, gl'interessi dei creditori vennero sempre trattati. Ciò indirettamente fu trattato con la imposta sulla ricchezza mobile, si tende di tornarlo con la ritenuta che egli viene dovuta — Il principio di non, il debito pubblico per ragione non volse a tenere ritenuta i nostri crediti. Propone non già una riduzione d'interesse, ma che si domandi ai titolari, cioè che si abilitasse il governo a differire il pagamento di un quinto d'interesse per quattro anni, e che di tutti gli stipendi si compiesse ciò in forma di mutuo che darebbe ottanto milioni l'anno. In compenso ai creditori si darebbe un buono che porterebbe interesse al 5% e sarebbe quinto in 25 anni. La compera dei beni ecclesiastici si farebbe contro titoli del debito pubblico valutati al 60%.

Giorgini — Majorana — Luzi — Lyon — Corsini.

Ritenga ragionevole in principio.

Macerata

Riunione del 17. 30

Evangelisti — Corsi — Corvesi — Cuppi — Gibugini — Legnoli — Majorana — Marchi — Fossa.

Fossa — Chiede se la Commissione entro fiducia di poter condurre a termine i suoi lavori prima della prossima della sessione.

Corvesi — Corsi — Legnoli — fanno rilevare che ad ogni modo, gli interessi della Stato impongono e pigiano che se non una legge formale, per lo meno un impegno solenne di votare farla per avere una nuova vendita, bisogna prima che la Camera si prorogh.

Quindi la seduta è sciolta per mancanza del numero legale

Riunione del 18 luglio

Presenti = Corsi = Lazzaro = Cavagnari = Degli = Fossa = Cadolini = Bargoni-Bellini = Macchi = Finocchiaro Aprile, Correnti.

Corsi — Dice d'avere scritto da ogni parte perchè qualche cosa si proponga alla Camera

Fossa — L'opposizione si faccia per questo, ma si faccia bene.

Correnti — A priori si dovrà votare la proposta della Commissione della inchiesta, perchè prima di ogni altra cosa si vedrà se l'inchiesta è opportuna: ma sarà poi necessario di vagliare in seguito gli studi da essa fatti, e quali siano i punti principali che si propone di trattare nella inchiesta stessa, e quali le materie nuovamente imponibili, e provvedere all'uopo un ordine del giorno, o come meglio si giudicherà. La probabilità vuole che la Camera si proroghi prima della metà di settembre, ed intanto la Commissione continui i suoi lavori, [illegible] preparare

per allora i nuovi progetti di legge.

Corpi vorrebbe invece che si occupasse subito di un progetto.

Covacci — Invita a esaminare il suo progetto.

Covacci — Riferisce d'urgenza.

Leggero — Giustifica nella proposta Covacci: dice non si presentano, per mancanza di soldi, un concetto lungimirante. Si pensano oggi un progetto di legge specifico e insufficiente. L'impresa da prendere, nella specie veggiono si possono migliorare. Afferma a difesa del suo provvedimento, sull'importanza della bevanda, una generale sulla produzione; quella del Corpi; l'altra di sofisticazione; quella del Longoni ecc. Annunziamo quindi alla Camera, se ci fossero ancora

Segue — Lombardi dei provvedimenti non vedendo la ~~convenienza~~ efficacia. Lo troverebbe più conveniente da parte del Governo di ~~esaminare~~ imporre una penna ~~di~~ varia materia imponibile, ma vorrebbe invitare il Governo a provvedere ad un'inchiesta sulle varie sorgenti di ricchezza pubblica onde vedere quali pertinenze siano date alle imposte ~~abbiano potuto portare~~ esistenti ~~nei~~ nei diversi settori della pubblica ricchezza. E' necessario provvedere al presente con mezzi temporanei, al futuro con

Affari esteri

Lagrange crede che la proposta Depretis di mettere in un quattro per cento la quale nell'interesse della finanza bisogna esplorare - Crede possibile presentarsi prima di aprire la discussione con un progetto concreto di legge compiuto, intanto qualche cosa bisogna fare, e meglio dei legni di vita, che niente -

Zorla. Invita la Commissione [illegible] a riunirsi, per studiare, meditando ampiamente gli emendamenti, durante la sospensione, proponga, e se proponga una modificazione quando la potrà dopo compiuto, fino studio - Invita il rappresentante a mandare al ministero certe delle rifazione delle imposte per vedere che fa, pagli, dare ne [illegible] gli opportuni provvedimenti -

Crew. Se la commissione d'inchiesta crede la sua missione finita pronunciasse ora poi vari proposte onde la Camera sia -

Presidente Biancheri - Aggiorna la seduta fissa all'esame delle varie proposte non avendo nessuno iscritto la parola -

Depretis - Invita [illegible] di proporre al Ministero

Majorana - Crede che non si possa ancora deliberare

Zorla - Crede che si debba prendere in esame tutto per alla commissione per vedere quanto fare e come ingiungere che si debbano votare - Propone di proporre il passo di 6 imposte per necessarie - Quando si potrà ottenere altro subito sulla seduta precedente ossia di una proposta alla Camera migliore concreta ed in forma concreta, ciò dopo l'esame di tutto il sistema -

Brigadiere Aielli

La scheda di nuova richiesta per l'indomani alle 10 a.m.

Giunta per la tassa del Macinato

Riunione del 19 Luglio 1865

Sono presenti gli on. Corsi, Fossa, Correnti, Capellari, Ferracciu, Corapi, Morpurgo, Giorgini, Araldi, Greco, Lazzaro, Majorana, Sepolri, Briganti-Bellini — Bellini, Dina, Macchi.

La seduta è aperta alle ore 11 ant.

Corsi ~~presenta~~ riassume le varie proposte presentate ieri

Fossa ricorda la sua di continuare i lavori durante le vacanze

Correnti dice che vorrebbe si potesse inserire nella legge dell'ape un articolo che comprenda il principio dell'imposta.

Lazzaro accetta la proposta di Fossa

Fossa fa una proposta subordinata cioè che si sospenda ogni giudizio finchè presente il presidente del Consiglio.

Correnti appoggia

Briganti Bellini propone che si voti qualche cosa di concreto prima di chiamar il presidente del Consiglio nel seno della Commissione.

Capellari sostiene una sua proposta di concedere al governo dei provvisori per lo stabilimento di tasse.

Lazzaro osserva che la Commissione deve decidere se una o due tenga di ritirare un progetto di legge e presentarlo alla Camera, perchè lo voti.

Giorgini dice che adottando una proposta che invita il governo a presentare dei progetti di legge è lo stesso che la Camera si metta la commissione abbia che vuole e non solo abbia che vuole ma cagioni veramente lunga perdita di tempo. Egli conclude che la commissione si unisca alla Camera che fra un mese o il 1° grado di proporre le sue conclusioni.

Lapparo fa la seguente proposta A

Corvetto dice che vuole fare una relazione completa sulla proposta delle finanze

Fossa risponde a Dina che la mozione pur e di Lapparo è fondata sulla necessità, che Dina stesso ha fatto una serie di proposte radicali, ciò che non si può fare in breve tempo.

Lapparo ritira la sua mozione

Fossa ~~ritira~~ propone di chiamar il presidente del Consiglio per esporgli le varie mozioni. Domande

Questa proposta è respinta.

Si ripiglia la proposta Lapparo e si mette ai voti coll'emendamento Cors M

È adottata

Capellaro legge il suo progetto di modificazioni alla Legge di registro e bollo. I

Quindi la seduta è sciolta a 12 1/2

Domani seduta alle 10 ant.

Si è deliberato di scrivere al presidente della Camera perché procuri la nota delle tasse imposte

Cappellari

Dopo l'articolo 2 del progetto di legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico

Il Governo del Re sull'avviso favorevole di una commissione composta di dei senatori e sei Deputati eletti dai rispettivi rami del Parlamento

1° Presenterà il progetto del bilancio del 1868 riducendo la spesa complessiva approvata per l'anno 1867 di almeno quaranta milioni.

2° Attuerà pel primo luglio 1868, una imposta sul macinato che non sia maggiore di £ 1.60 per quintale di frumento e di riso, e £ 0,80 per quintale degli altri cereali, delle materie leguminose e delle castagne.

3° pel primo ottobre 1869

a) tali modificazioni al decreto legislativo

14 luglio 1866 N 3121 sulle tasse di registro,
ed al decreto legislativo 14 luglio 1866
N 3122 sulle tasse di bollo, che
arrecheranno l'aumento di introito di
sedici milioni, e i necessari provvedimenti
perchè le tasse sulle concessioni governative
diano un maggior provento di quattro
milioni

6) Al più tardi pel primo gennajo 1868,
le modificazioni legislative occorrenti
per mettere il privilegio di mano regia, ren-
dere meno dispendioso più efficace ed uniforme
il sistema della percezione delle imposte
dirette ed indirette, per rendere più
semplice e spedito il sistema della contabi-
lità e dei servizi di tesoreria dello Stato,
e per riformare gli organici dei
Ministeri e degli altri rami centrali

2° Presentarsi al Parlamento entro l'anno corrente un progetto di legge sulla formazione d'un catasto sommario dei terreni uniforme per tutto il Regno.

Applicando un contatore che misuri con finezza la quantità delle materie da macinarsi o macinate o attuando il sistema della tassa sui mulini

Il Sottoscritto propone che la Commissione manifesti alla Cassiera lo stadio in cui ~~sono~~ si trovano i suoi lavori, in tanto essa si mantenga in permanenza nel mese di Agosto, e sottomette poi che alla riapertura delle Camere li presenti il suo disegno di Legge.

Lugano

Continuazione dei lavori e proposta sui progetti varii che sono presentati dalla Commissione

1877

Giunta per la tassa del Macinato.

Riunione del 20 luglio 1867

DEI DEPUTATI

Sono presenti i sig.ri Corsi, Cappellari, Sepoli, Briganti-Bolloni, Ferracciu, Araldi, Greco, Mariotta, Corapi, Dina, Correnti, Giorgini, Maglia, Fossa.

La seduta si apre alle ore 10. 50.

Il presidente legge l'ordine del giorno Correnti. RR.

Correnti difende la sua proposta e mostra la convenienza di adottarla, che la Giunta dovrà brevemente dare qualche spiegazione alla Camera venendo la discussione della parte finanziaria del progetto di legge della tassa sul macinato

Cappellari presenta la sua proposta per autorizzare il governo ad applicare certe imposte

Dina osserva che, senza discutere articolo per articolo la ~~proposta~~ proposta di legge per bollo registro e successioni sebbene ciò non da Cappellari si può ~~dire~~ approvarne la massima, con alcune modificazioni

Sepoli appoggia la stessa proposta esprimendo alcune riflessioni sul registro e sulle successioni.

Greco dice che le tasse di registro hanno portato nelle provincie meridionali un gran malcontento, ed aggiunge che non si pagano si oppone all'aumento e non alle penalità ed alla nullità degli atti.

Dina fa notare che non la gravità delle tariffe ma la moltiplicità della tassa che è cagione di così grande provento.

Corapi espone alcune riflessioni sulle tasse di registro bollo e successioni. Il rimedio pel passato erano le dispense ora sarebbe l'aumento, bisogna abbandonare questa via; ammette però le disposizioni sulle penalità.

Sepolcri difende l'emendamento della tassa di successione

Si mette ai voti la proposta della Sanzione penale colla ~~sanzione~~ nullità degli atti non registrati.

ITATU930 130

La Commissione approva ~~all'unanimità~~ a grande maggioranza

Si propone da Sepolcri e Dina che nelle successioni non si deducano le passività.

Parlano su questo argomento Morpurgo, Sepolcri, Greco, Bonacci.

Morpurgo propone il temperamento che la liquidazione del patrimonio entro l'anno dalla morte del padre sia fatta dall'erede. ~~con~~

La Commissione approva alla maggioranza di 8 contro 4.

Si passa alla discussione sull'ammontare delle tasse di registro e bollo.

La Commissione approva

~~Passa interrogazione dichiarando contrario alla non adozione delle passività dalle eredità~~

Sepolcri propone: gli atti non registrati alla promulgazione della Legge si registrino nel termine di un anno, esonerando la multa.

Si aggiunge che si dia facoltà al governo udito il Consiglio di Stato, di farla pagar a rate

Si approva

La seduta si scioglie a 12 ¼

Seduta lunedì prossimo alle 10.

12

19

RR.

Considerando, che giunta ormai al 20. d'agosto, non è sperabile nè sarebbe desiderabile che la Camera intraprenda un'altra minuta discussione di leggi, le quali attraggano e ritardino l'applicazione di complicate imposte:

Considerato, che la Commissione incaricata d'esaminare il progetto di legge per l'imposta sul Macino, ha dedotta tutta la questione finanziaria, ed ha esaminati i varj modi d'imposta, e i varj sistemi per l'applicazione d'una grande imposta sulle bevande e sulla macinazione; ma non ha potuto, e non può in pochi giorni maturare un compiuto progetto di legge per le imposte nuove;

Considerato che intanto fu presa per istare la legge sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico, la quale pone a disposizione del governo l'ultima risorsa economica della nazione:

Considerato che se questa ultima risorsa venisse impiegata per un'operazione di credito nelle condizioni attuali finanziarie, e senza la certezza che sarà provveduto con sicuro aumento d'entrate ai bisogni dei bilanci negli anni venturi,

il saggio del nuovo prestito da farsi sarebbe imposto ai corsi ottenuti da' nostri titoli pubblici, e quindi ~~tutta~~ ci fornirebbe almeno 1,300 milioni nominali per fare i 600. milioni effettivi; questi occorrono per saldare il debito dei bilanci del 1867. e 1868.

Considerato, che, bisognato tutto il capitale cavato dalla ~~imposizione~~ dell'asse ecclesiastico per far fronte al saldo del debito arretrato, non sarebbe più ammissibile un nuovo prestito, essendo impossibile portare subito gli aumenti delle attività di 200. milioni, che occorrono pel ~~1869~~ pareggio nel 1869.

Considerato, che importa però sopratutto assicurare ~~per~~ i fondi e i nuovi cespiti e prestiti, che si procedano immediatamente alla stabilimento di nuove imposte, e che nessun ~~dubbio~~ ritardo si elevera a questo proposito in seno del Parlamento.

Propone

che la Commissione esprima alla Camera l'esito de' suoi studj e le sue conclusioni,

1.° Sulla necessità di pensare subito a supplire al manco di 256. mm. circa, che si verifica

sul conto del bilancio normale, come ora è stabilito.

2. Sulla necessità di non ricorrere nuovamente al credito sotto qualsiasi forma, senza prima creare una proporzionatamente nuova rendita annua proporzionata almeno ai nuovi impegni assunti dallo stato.

3. Sulla convenienza di stanziare, mediante una legge, il principio di proporzione per tutte le tasse e sul macino, in modo che le due nuove tasse, tenuto conto anche delle perdite sulle tasse suddette ora abbiano, gettino almeno 80 milioni all'anno.

4. Sulla riserva di sottoporre alla ratifica ed approvazione del Parlamento le leggi d'imposta, che vorrebbero, anche nelle parti regolamentare, compilate e promulgate dal potere esecutivo. S'intende, che il concetto esecutivo delle leggi d'imposta venga fissato dalla Commissione e dalla Camera, e che al Governo non siano affidate che le disposizioni di applicazione e di regolazione

Il dì 22 luglio 1869
ore 4 pom.

Presenti Cappellari, Corsepi Dini
Bellini, Ferrucci Morpurgo Corsen
e Corsi Giorgini

Cappellari legge una relazione sul
lavoro di maturato durante il corso
mese delle denunzie

Dopo di che si discute se convenga intraprender
la discussione del progetto, mentre mancano
alcuni dei Commissari che avevano già preso
parte alla discussione precedente, che diede per
risultato una deliberazione provvisoria
contraria al sistema delle denunzie, e si
determinò di convocare la Commissione
domani alle ore 2 pom.

Morpurgo riferisce sulla ~~tabella~~ degli studi fatti dalla
Sotto Commissione per l'esame di riforma
della tassa e legge con un progetto per una
tassa personale, da cui si prenderebbe di ritrarre
una somma di circa 45 milioni.

Dina fa osservare che non si è già votato
alla Camera il progetto di una tassa di famiglia
a beneficio dei Comuni, in cui fu già presentata
ed ritirata la reazione;

Corsi dice che bisogna ricercare quale sia il numero
delle persone che possono pagare, perchè tale
tassa difficilmente fu riscossa.

La seduta è sciolta alle 11 1/4 pomeridiane

Giunta del Macinato

Riunione del 23 luglio 1867

Sono presenti gli on. Corsi, Cappellari, Correnti, Ferracciu, Corapi, Mariotti, Arnaldi, Morpurgo, Macchi, Dina, Fossa.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pom.

Mariotti espone alcune obbiezioni al progetto dell'on. Cappellari della tassa del macinato per mezzo delle denunzie.

Cappellari risponde che nel calcolo del proponente c'è una esagerazione che mena all'assurdo, però fuorchè ieri sera non erano presenti alla discussione tutti i commissari, e perciò oggi egli vuole udire la sua relazione nella quale si contiene la confutazione degli argomenti addotti dal preopinante.

Replica il Giorgini dichiarando non essere confutati gli argomenti già addotti contro il sistema delle denunzie.

Replica Macchi e propone un sistema misto di denunzie e di contributo di ripartizione.

Replica Mariotti respingendo il sistema proposto e mantenendo



Adunanza del 24 Luglio 1867

Presenti Corsi, Bellini, Morpurgo ~~Bellini~~, Arabbi, Ferracciu, Corapi Correnti, Greco, Cappellari - Giorgini, Dina.

Cappellari legge la compilazione del progetto di legge sul macinato che vuolsi ingenerare approvato;

Correnti osserva che non più opportuno alla Camera il macino, onde coordinare questa tassa col complesso della riforma di finanze, con una esposizione completa di tutto un sistema.

Dina conviene col preopinante che bisogna prescrivere una base di proposte per restringere in termini non inquietanti il disavanzo, aggiungendo che bisognerebbe pure autorizzar la nomina di una Commissione straordinaria di Senatori e Deputati, nominati a scrutinio segreto, la quale vada rivedale tasse, proponga le nuove, faccia le riforme organiche, da promulgarsi per decreto reale.

Sorge una discussione su di ciò fra Giorgini, Corsi, Dina, Correnti.

Si delibera di procedere alla nomina dei Relatori.

Relatore per la parte generale — Cappellari

Relatore per macinato — Cappellari

Spirito non Morgengo, dichiara che, se fosse stato presente, avrebbe votato contro il macinato.

Giorgini deposita negli atti della Commissione un suo progetto sulla tassa delle bevande.

Ordine del Giorno
pel Consiglio

Fatti diversi
Bilancio
Lupia sulle Bevande
Giorgini Bellini
Progetto Lucaioli
Progetto Mezzetti

2.10 — 1.
10.28 2.
25 50 3
50 100 10.
100 in su 20

3 Milardi

Art. 1°

A contare dal 1° Giugno 1868 è istituita a benefizio dello Stato una tassa sui vini.

Art. 2°

Questa tassa sarà pagata

1° al trasporto dei vini (diritto di spedizione)

2° all'ingresso nei comuni che hanno una popolazione agglomerata superiore alle 4000 anime (diritto d'entrata)

3° allo spaccio al minuto (diritto di rivendita.

Diritto di Spedizione

Art. 3°

Ogni partita di vino che si trasporti da un luogo ad un altro, dovrà essere accompagnata da una ricevuta, polizza, o bulletta di Spedizione da esibirsi ad ogni richiesta delle agenzie delle regie. In mancanza di questo recapito la derrata insieme con vasi e mezzi di trasporto sarà confiscata.

Art. 4°

La bulletta di Spedizione sarà rilasciata a richiesta del proprietario contro il pagamento del dazio prescritto nelle

Tariffa annessa alla presente legge.

Art. 5.°

Quando il destinatario sia un semplice consumatore, ~~qualunque sia la somma~~ il dazio di cui all'articolo precedente dovrà essere soddisfatto al distacco della bulletta. Quando all'opposto il destinatario sia la persona stessa che fa la spedizione, la quale intenda di trasferire la merce da un luogo di deposito ad un altro, o un compratore che acquisti affine di rivendere, il mittente, o per esso il destinatario, ~~dietro richiesta~~ viene semplicemente addebitato dell'importo del dazio, mediante cauzione colla quale si obbliga ad

eseguirne il versamento
[illegible] mano a mano che [illegible]
[illegible] merce viene consegnata alla
[illegible]
consumazione;
[illegible]

6.°

Il produttore è immune dalla formalità
della bulletta per la spedizione dei vini
al proprio indirizzo nel comune di produ-
zione e nei comuni limitrofi. Un [illegible]
panare sottoscritto dal produttore terrà luo-
go della bulletta

Diritto di entrata

7.°

Il diritto di entrata, che si percepisce
all'ingresso dei comuni doggetti, è regolato
sulla doppia base della popolazione del
comune, e della classe della provincia

secondo la tariffa annessa alla presente legge. 5.0

Art. 8°.

Questo dazio sarà soddisfatto nei comuni chiusi al passaggio delle merci dove essi esistano avanti agli uffici di barriera, e nei comuni aperti, all'ufficio centrale delle dazie già prima della spedizione al domicilio del destinatario, se questi sia un semplice consumatore, ~~o rivenditore autorizzato~~.

In ogni altro caso il destinatario è ammesso a prestare cauzione per il pagamento del dazio, che dovrà pagarsi integralmente ~~a rate~~ mano a mano ~~che~~ in ragione delle vendite.

Art. 9°.

I Vini che non fanno che tran-
sitare i comuni soggetti sono esen-
ti dal diritto di entrata, sopra cau-
zione, o deposito che si eseguisce all'
ingresso nel comune, e si restituisce
all'uscita.

Diritto di rivendita

Art. 10.

Lo smercio al minuto è soggetto a
un dazio ad valorem del 16 %

Si riguarda come smercio al minuto
la vendita d'ogni quantità inferiore
ai 50 litri in fusti, e ai 25 in bottiglie

questo dazio è ridotto al 5/6 in favore dei proprietari che spacciano al minuto i loro prodotti nel Comune di produzione.

Art. 11.

I locali destinati al deposito e allo smercio dei vini sono sottoposti alla sorveglianza delle regie.

Quanto ai magazzini nei quali si deposita il vino destinato a essere venduto all'ingrosso, questa sorveglianza sarà diretta a impedire le immissioni clandestine, e alla regolare verifica

zione degli atti, onde assicurare il paga-
mento delle somme dovute a tenore delle
relative cauzioni.

Quanto alle rivendite nessuna operazio-
ne tendente ad attivare la qualità di ri-
petta avere seguito che alla presenza
delli agenti delle regie. I prezzi di ven-
dita per ciascheduna qualità saranno
convenuti coi detti agenti, e notati in
una tabella, che dovrà rimanere affis-
sa nei locali destinati alla vendita.

Art. 12.

Alle città che hanno una popolazio-
ne superiore alle 4000 anime sarà

permesso redimersi dal diritto
di rivendita con un aumento
equivalente del dazio d'entrata.

Art. 13.

Potranno inoltre i singoli rivenditori
in tutto o in parte
liberarsi dalle molestie delle visite, mer-
diante un abbonamento da rinnovarsi
d'anno in anno, ed obbligandosi a pa-
gare una somma fissa sulla totalità
della merce, nel qual caso il rivendi-
tore sarebbe esente da ogni specie di
ricerche, ed assumendo colla
stessa di un prezzo medio applica-

bile alla totalità della vendita, senza distinzione di qualità, nel qual caso non resterebbe soggetto alla sorveglianza della regia, che per la verificazione delle quantità entrate od uscite.

Art. 14.

I Vini destinati all'esportazione sono tenuti da ogni dazio. Eguale non è per il loro movimento all'interno, come per le transazioni commerciali di cui possono essere oggetto di un intera franchigia.

Firenze 27 Luglio 1867
ore 8 1/2 di sera

Presenti Depoli, Corapi, Bellini
Conti, Mayrum, Morpurgo,
Cappellari, Greco, Gallone, Giorgini
Corsetti, Dina
Pattoni debitamente sottoscritto
presente avrebbe votato contro la
proposta del Ministero

Depoli sulla discussione sulla
tassa sul macinato - Giorgini
dice che avrebbe formulato il progetto
sulla Camera, ma offre di leggerlo.
Depoli fa osservazione d'ordine circa di
stare alle proposte più estreme di
seguire lavori urgenti - Lavagnini
interpella se siano deliberate dal
Consiglio; Depoli risponde che
vi sono delle proposte - Lavagnini
domanda la comunicazione

Greco fa notare che in seguito al discorso del presidente del Consiglio nell'adunanza tornata della Camera, le discussioni della Commissione si potrebbero interrompere, perchè la discussione delle proposte della Commissione non potrebbe farsi dalla Camera, non essendo ancora giunte a maturità.
Conformano le idee del proponente gli onorevoli Corsi e Correnti. Anche Gallone crede che la Commissione non deve tanto badare alle

cose delle dalla presidente del Consiglio, ma al loro
dovere tanto più che non si sa che cosa delibererà
la Camera. Quanto al macinato propone che
la Relazione sia comunicata ai Commissari
perchè ci facciano le loro osservazioni, prima che sia distribuita alla Camera
— Rispose perchè si discuta l'imposta sulla bevanda e
si faccia in modo di distribuire la Relazione
sulle due imposte alla Camera, perchè questa
decida a quale debbe dar la preferenza.
Sepolri domanda che riguardo alla tassa del macinato
si delaba discutere il modo di salvaguardare gli interessi
dei Comuni e Correnti risponde che ciò è giusto
essendo evidente che la stessa considerazione
si applica alla tassa delle bevande.
Cappellari osserva che non è tolta ai Comuni la
facoltà di sovrimporre le tasse, qualora le
credessero possibile, e che nel progetto di legge
si autorizzano i Comuni a mettere una tassa
di consumo ad integrazione, qualora l'imbottato
diventasse una tassa dello Stato.
Sorge quindi una discussione ~~sulla parte~~
~~parte e proposte di Comuni e altri~~ sugli interessi dei
Comuni e sul modo ~~di dare~~ l'ordine della discussione
delle tasse.
Si delibera che non giovi dire ragguaglio della
tassa dell'imbottato come è proibito in Francia.
La Adunanza si scioglie alle 10 3/4.

Commissione della Camera dei Deputati per l'esame del progetto di Legge sul Lazio del Gravinato.

XXI. Adunanza
il dì 28. Luglio 1867. a ore 9. di sera.

Sono presenti i Signori: Depretis, Grattoni, Monpurgo, Bellini, Giorgini, Correnti, Cordova, Cappellari, Ferraccini.

Si delibera 1.° che siano nominati altri relatori per studiare più accuratamente le tasse più discusse, e le condizioni nelle quali si troverebbero i Comuni togliendone loro alcune e riferire in apposite relazioni. 2.° Che le relazioni vengano inviate alla Segreteria della Camera al più presto ed entro l'Agosto onde siano composte e le bozze mandate ai singoli componenti la Commissione. 3.° Che il presidente tasti che le bozze di tutte le commissioni

saranno distribuite, adunque la Commissione, ma non prima del Settembre p. v. Che i lavori dei singoli Commissari debbano riguardarsi come Studi sui quali dovrà discutere la Commissione p. 5° Che una copia della presente Deliberazione sia comunicata a tutti i componenti la Commissione.

I Commissari già nominati e quelli che si nominano nella presente Adunanza sono.

Tassa delle Farine — Coppedaro
Bollo e Registro — Corsi.
Tassa di Famiglia — Morpurgo.
Tassa delle Bevande — Giorgini.
Tasse di Produzione — Bellini
Pensioni — Dina.
Finanze Comunali — Pepoli.

Si unisce all'onorevole Grattoni di uno Studio volto a determinare come il Governo possa valersi delle Industrie Nazionali.

L'Onorevole Pepoli invita il Presidente a provvedere

(c

per mezzo della Segreteria
i Bilanci Consuntivi del
Regno per gli esercizi del 1865.
e Preventivi del 1866.
Dopo di che l'adunanza è sciolta.

Il Presidente

Commissione del Macinato 61

Riunione del 22 Novembre ore 1 pom.

Presenti = Corsi – Cavalletti – Majorana –
Mongruzzo – Arnaldi – Borgatti –
Pellini – Sina – Macchi

Il Sig. Mongruzzo legge il suo rapporto
sulla pagina di famiglia, o di registrazione
personale, e dice che essa meri-
ta la preferenza su tutte le altre.

Ord. 1° Dec. 1867.

Intervengono i Sigg.
Pellini B. Pepoli G. Borgatti
Majorana – Arnaldi – Corsi
Cavalletto

Si comunica nuovamente la
in numero maggiore del Mi-
nistero e medesimo.

Commissione del Macinato

Riunione dell' 8 dicembre alle ore 11 ant.

Presenti — Corsi — Cappellari — Correnti — Araldi — Sessina — Ferraccin — Macchi — Dina.

Sono assenti giustificati Corapi — Giorgini — Morpurgo.

~~La seduta è aperta~~

La seduta è aperta a mezzodì.

Dopo una lunga conversazione sui lavori della Commissione, è dato incarico all'on. Araldi di intendersi cogli altri componenti la sottocommissione pel contatore meccanico per fare una relazione sui vari contatori presentabili.

Si fissa una nuova seduta pel 15 corrente a mezzodì.

Commiss.ne del macinato

Riunione del 16 Dec.re 67 a mezzodì

Eseguiti = Borgatti - Bellini = Giorgini -
Negroana - Lazzero - Arnaldi -
Delfina - Dina - Macchi - Fossa.

I suddetti deputati stettero ad aspettare
i loro colleghi fino al tocco. Dopo il quale,
dovendosi essi recarsi alla seduta pubblica, e
non trovandosi in numero per deliberare, si
sciolse l'adunanza.

Si rimanda l'adunanza al 16 X.bre

Adunanza del 16 Dbre 1867.

Presenti - Cortese - Lazzaro - Cappellaro
Arnaldi - Bellini - Dina ~~Bracchi~~
Corradi - Giorgini - Macchi
Fossa - Negroana

La commissione delibera che in futuro
le sue deliberazioni saranno valide
coll'intervento di sei membri presenti
Giorgini legge il progetto di tassa sui
vini.

Adunanza del 17 detto

Presenti - Marburger, Lazzaro, Bellini: restati ad attendere
fino alle ore 4. non trovandosi in numero deliberò
l'adunanza

Giunta del progetto di legge
del Macinato

Riunione del 12 gennaio 1868

Presenti gli on. Corsi, Correnti, Cappellari, Lazzaro, Majorana, Ferracciu, Bellini Brizanti, Giorgini, Morpurgo, Diva

La seduta si apre all'1 ½ pom.

Il presidente Corsi riferisce intorno ad un abboccamento avuto col ministro della finanza sui lavori della Commissione.

Dopo breve discussione si delibera di invitare l'on. ministro della finanza ad intervenire nel Se[illegible] della Commissione per vedere se possibile l'intendersi intorno a progetti di imposta.

Si passa quindi alla discussione della riforma della tassa di bollo e di registro e di successione.

Si respinge la tassa di circolazione sui valori negoziabili alla borsa, come rendita pubblica, azioni, obbligazioni, ecc.

Si porta ad un per cento la tassa delle successioni dirette, non esclusa la legittima.

La seduta è sciolta alle ore tre

Commissione del progetto di legge del macinato

Riunione del 15 Gennaio 1868

Sono presenti i Sig. Cordi, Conforti, Cappellari, Ferracciu, Giorgini, Bezzani, Bellini, Macchi, Dina, Morgurgo, Lazzaro, Majorana.

La seduta è aperta alle ore 11 ant. con intervento del Sig. Ministro della finanza

L'on. Ministro espone che la situazione finanziaria richiede pronti provvedimenti per mandarli ad effetto nel 1869 e dichiara che è disposto colla Commissione quanto al macinato ed alla riforma della legge di bollo e registro, però solo in massima, esprimendo il desiderio di venire ad un accordo

Il presidente espone lo stato dei lavori della Commissione

Cappellari fa l'esposizione storica delle discussioni della Commissione rispetto al macinato e alla tassa del registro

Giorgini dice che ora trattandosi di un progetto nuovo di macinato, non è più il caso di discutere il precedente ed invita il ministro a far conoscere il suo

Macchi domanda di allargar la discussione ed esaminare tutte le proposte per trovar modo di aver una somma di 150 milioni

Dina prega l'on. ministro di voler far conoscere le sue idee sul macinato.

Lazzaro chiede al ministro se accetta la tassa diretta della ricchezza mobile anche per le rendite dello stato, mediante ritenuta.

Il ministro dà le richieste spiegazioni, dichiara che sarebbe disposto di accettare in massima il progetto Cappellari fu emendato, riservandosi di presentar degli emendamenti quanto alla tassa della rendita, dice che le condizioni sfavorevoli del credito non gli consentono di adottar delle disposizioni che lo aggraverebbero.

Sorge una discussione fra vari membri
sul modo migliore di metterci d'accordo
quanto alla legge del bollini e l'on.
Ministro dichiara di ritirare i punti di
dissenso fra i due progetti, la Commissione
si incarica di esaminarli sotto forma di emendamento
o di progetto unico

Si passa al progetto per le modificazioni alle leggi
della tassa di registro, bollo e successioni.

L'on. ministro dà un cenno del unico progetto che
presenterebbe da cui spererebbe di ottenere un aumento
di entrata di 15 milioni. Esso comunica il progetto stesso
alla Commissione.

L'adunanza è/ciolta a mezzo di

Giunta pel progetto di legge
della tassa sul Macinato

Riunione del 27 Gennaio 1866

Sono presenti gli on. Correnti, Cappellari, Ferracciù, Matteucci Morpurgo, Corapi, Bellini, Dina, Corsi, Macchi, Lazzaro.

La seduta è aperta alle ore 8 3/4 pom.

Ricomincia la discussione sulla riforma delle tasse di registro e bollo:

Art. 1° Si delibera di portare il moltiplo a 140, considerando come la perequazione fondiaria sia ancor imperfetta.

2° adottato. 3° id. 4° id. 5° id. 6° id. 7° id.

art. 8 parte 2ª della tariffa — votate le modificazioni salvo quelle riguardanti i diritti di successione riservando di deliberare per la detrazione dei debiti.

Art. 9° respinto art. 10 adottato

art. 12 adott. art. 13 id. art. 14 id. art. 15 id.

art. 16 id.

La seduta è ciolta alle ore 11.

Giunta per la tassa del macinato

Riunione del 30 Gennaio 1866

Sono presenti gli on. Corsi, Correnti, Cappellari, Corapi, Giorgini, Bellini, Ferracciu, Dina.

L'on. Morpurgo si scusa per lettera di non poter intervenire dovendo allontanarsi da Firenze.

La seduta è aperta alle ore 9 p. m.

Cappellari dà ragguaglio della comunicazione fatta dal ministro della finanza intorno alla proposta di legge sul macinato che si va studiando dalla Commissione e fa rilevare la differenze dei due progetti.

Si delibera che il presidente scriva una circolare ai membri della Commissione, e citandoli ad intervenire alla riunione di lunedì sera prossima, alle 8 ½ p. m., avvertendo che i presenti delibereranno per affrettare una conclusione.

La seduta è sciolta alle ore 10 —

Giunta per il progetto di Legge del Macinato

Riunione del 4 febbraio 1868

Sono presenti gli on. Corsi, Correnti, Corapi, Araldi, Jacini, Giorgini, Morpurgo, Majorana, Ferracciù, Bellini, Cappellari, Dina, Macchi

La seduta è aperta alle ore 8 3/4 pom.

L'on. Sipoli ha scritto che essendo indisposto di salute probabilmente non potrebbe intervenire alla riunione.

Cappellari riferisce intorno alle comunicazioni avute dal ministro della finanza intorno alla tassa del macinato, e fa rilevare le principali discrepanze del progetto ministeriale da quello sulla discussione nel seno della Commissione, le quali sono:

1° Natura della tassa;
2° Tariffa;
3° Sistema di riscossione.

Jacini domanda se la Commissione è disposta a proporre anche la tassa di merluzzo unita alla rendita pubblica, mediante ritenuta diretta, e subordina il suo voto a questa risoluzione.

Dina appoggia la proposta dell'on. Jacini e ne adduce le ragioni.

Giorgini fa la questione pregiudiziale, domandando che la discussione sia rimandata dopo quella della tassa del macinato.

Dopo una discussione tra gli on. Cappellari, Giorgini e Majorana, la Commissione respinge la tassa della macinazione sui generi industriali come 2 voti, ecc.

Papa dichiara di non aver difficoltà a rimandar la discussione ad altra sera, per la ristrettezza del debito pubblico.

Si passa alla tariffa della tassa del macinato

Posta in voto se debba attenersi anco a generi non cereali la commissione attuale dovendo limitarsi a questi ultimi

Posta in deliberazione la questione della tassa e presumere alla votazione la commissione attuale

Che sul frumento e riso debba stabilirsi la tassa di lire due il quintale

Sul grano turco ed altre derrate la tassa di lira una il quintale.

Si delibera pure di ~~proporre~~ mantenere il tassa di consumo sulle farine nelle città murate, senza mutare l'attuale legislazione.

Si discute poscia sul metodo di esazione, ma l'ora essendo tarda, si rimanda la continuazione della discussione a domani sera alle ore 8 1/2 pm

La seduta si scioglie alle ore 11.

Adunanza del 5 Feb 1868.

Presenti Bellini, Dini, Festa, Corsi, Majorana, Morpurgo, Corsi, Fratti, Cappellari, Correnti, Gurgini

La seduta è aperta alle ore 9 pom.

Si riapre la discussione sul modo di esazione, la cui continuazione è rimandata a domani a sera.

La riunione si separa alle ore 11 pom.

Commissione della tassa del Macinato

Riunione dell' 6 febbraio 1868

Sono presenti gli on. Corsi, Cappellari, Corapi, Bellini, Jacini, Morpurgo, Macchi, Sina.

La riunione s'apre alle ore 9 pom.

Si comincia la discussione sulla ritenuta diretta della tassa di ricchezza pubblica per le rendite dello Stato.

Jacini propone l'aumento della tariffa della tassa sulla ricchezza mobile e la sua riforma, in un colla ritenuta diretta sulle cedole del debito pubblico. Esso domanda che sia fissata la tariffa a 10 per cento

Macchi combatte la ritenuta sul debito pubblico

Sina sostiene l'opportunità della ritenuta, combattendo le ragioni addotte dall'on. Macchi; si dichiara contrario all'aumento della tariffa della ricchezza mobile, dichiarando che egli è credo doversi col tempo ~~sop~~ sopprimere i cent. addizionali; ed esprimendo l'avviso che convenga piuttosto una tassa locativa o mobiliare ed una tassa di fabbricato.

Bellini combatte la ritenuta e proporrebbe che non si pagasse che ~~sugli~~ sugli interessi all'estero in oro; ma conviene col preopinante che la ritenuta si paga senza inconvenienti gravi; delibererà quando sia il coronamento dell'edificio.

Morpurgo legge un passo dell'opera di Leguina sulla tassa sul consumo.

Jacini sostiene la propria proposta

Cappellari combatte l'aumento della tariffa della tassa della ricchezza mobile e sostiene la ritenuta.

La discussione è rimandata a Mercoledì sera, 12 corr, ore 8 1/2 pom.

La seduta è levata alle ore 11 pom.

Commissione del Macinato

Seduta del 6 febbraio 1869 (ore 8½ ant.)

Presenti: Corsi – Correnti – Finali – Giorgini – Minghetti – Fossa – Pelloux – Capellari – Mezzanotte – Ferracciù – Macchi – Rivalta – Sella

Si dispensa dalla lettura di una petizione del municipio di Biacesi sul progetto del ripristino del dazio di consumo. La Giunta decide che si rimandi alla Commissione delle petizioni.

Prosegue la discussione sul sistema di ripartizione della tassa del macinato, dopo di che si procede alla votazione:

1.° Se si ammetta il sistema di stabilir la tassa sulla base delle denunzie, dando facoltà al governo di servirsi di altri mezzi (se ne riparlerà)

Adottato

2.° Se si escluda la ripartizione diretta.

Esclusa

3.° Se si escluda il sistema degli appalti

Esclusa

4.° Se si escludano le convenzioni coi comuni

Esclusa

5° Se il Governo possa rimuover la tassa sulla
vale del ~~contratto~~ di un congegno meccanico, ex secondo
la proposta Cappelleri
Accettata.

L'ora essendo tarda la riunione si scioglie
(ore 11) aggiornandosi a Sabbiata a sera
~~tutte~~ 8 corr.e alle 8 1/2.

Commissione del macinato

Riunione del 15 feb. 1868.

Presenti = Corsi – Giorgini – Gravagni – Corbetta – Morpurgo – Mayr – Mayrana – Fossa – Cappellari – Dina – Macchi – Correnti.

La seduta si apre alle ore 9 pom.

Si fa un lungo discorso intorno a ciò: se si dovesse presentare subito quello rapporto che si aveva, come sarebbe quello sul macino e sul registro e bollo, oppure attendere finchè si abbia fatto uno studio complessivo su tutto il sistema d'imposte. Ma non si venne ad alcuna deliberazione in proposito.

Mette a voti la proposta di adottare la tassa sul macinato in un con la ritenuta sulla rendita pubblica per la tassa di ricchezza mobile. È adottata alla maggioranza di 6 voti contro 5

L'on. Gravagni dichiara che adotta la tassa del macinato ma non la ritenuta sulla rendita.

Si mette a voti la ritenuta sulla rendita. È ammessa

Si mette a voti la tassa sul macinato È ammessa

La seduta è sciolta alle ore 11 pom.

Si rimanda la riunione a lunedì 17 corr. alle ore 8 ½ pom.

Processo verbale – Seduta della Commissione pel dazio sulla macinazione dei cereali

Sera del 17 Febbrajo

Il deputato Cappellari dà lettura degli articoli che compongono la legge e Osservazioni

Art. 2 — Si discute ritorno alla tassa che colpiva le miscele dei cereali – Dall' onor. Fossa si propugna la proposta di tener conto delle miscele e tassarle a seconda della povertà della farina – È approvata la proposta di non far parola di miscele e tener parola solo di frumento, per degli altri grani – ~~È tolto~~ Non è fatta parola della farina di riso –

Art. 3 — Si contempla il caso d'importazione di pane e paste – e si modifica analogamente l'articolo. – Così pure si propone una misura transattoria per le materie esportate nei primi tempi, le quali domanderanno la restituzione d'un dazio che non hanno pagato – e si risponde che ~~non~~ sarà tenuto conto nel Regolamento approvato con Decreto

Art. 5 — Si propone che la licenza debba durare 2 anni – si contrappone la necessità della vigilanza, la ingiustizia delle licenze annuali – si ritiene la licenza annuale –

Art. 6 — Si ~~offerta~~ che adottare un sistema come quello della ricchezza mobile, specialmente per ciò che riguarda le commissioni – Commissioni di cittadini per una tassa d'esclusiva ritenuta governativa val gano frodi sicure, che non saranno rimediate certo dalle Commissioni provinciali. Propone pertanto che si compongano le Commissioni con altri elementi — ~~Ciò~~ fa svanire, si oppone, il vantaggio di utilizzare un elemento che esiste, sebbene è certo che le deduzioni non saranno col sistema proposto –, né rimedierà il fatto che nella Commissione d'appello prevale l'elemento governativo. — Si ~~propone~~: che il governo potrà delegare nella commissione un membro che ~~abbia~~ ~~cognizioni speciali~~ patrocini gl'interessi dello Stato

Qui la discussione rimane sospesa, rimandandosi la votazione su quest'articolo alla prossima seduta

Commissione per la legge del macinato

Riunione del 18 febbraio 1868

Sono presenti gli on. Cosi, Corapi, Correnti, Cappellari, Briganti-Bellini, Fossa, Giorgini, Laggaro, Dina, [illegible]

La riunione è aperta alle ore 9 pom.

Continua la discussione degli articoli della legge del macinato

All'art. 6 relativo alla formazione delle commissioni locali l'aggiunge la facoltà al governo di nominali impiegato suo delegato

7 È accordata facoltà al contribuente di pagare il dazio in natura

Indi vengono adottati gli articoli 8 a 20

La riunione è sciolta alle ore 11 pom. e rimandata a domattina alle ore 11 ant.

Commissione per la legge del Macinato

59

Riunione del 19 febbraio 1868

Sono presenti gli on. Corsi, Corapi, Cappellari, Fenzacchi, Fossa, Giorgini, Dina, Brganti-Bellucci

La seduta è aperta a mezzodì.

Continua la discussione degli articoli del progetto di legge del macinato, ~~la cui~~ i quali vengono tutti approvati.

La seduta è ~~tolta~~ levata all' 1 1/2 pom.

Commissione per la legge
del Macinato
Riunione del 21 febbraio 1868

Sono presenti gli on. Corsi, Correnti, Cappellari della Colomba, Briganti-Bellini, Ferracciù, Lazzaro, Dina, Sola, Mauri.

La seduta è aperta all'1 e mezzo pomeridiane

Si riprende la discussione degli articoli di riforma della legge di tassa di bollo, registro e successione.

È accettata di nuovo la massima che i debiti non abbiano ad esser dedotti dalla massa della successione.

La seduta è tolta alle ore 3 pom.

Commissione del Macinato

Riunione dell' 11 Marzo 1868.

Presenti: Corsi – Correnti – Lovaglio – Bellini – Avitabile – Giorgini – Mongruzzo – Macchi – Lazzaro.

Il Corsi annuncia la malattia del relatore, e invita la Commissione a nominarne un altro.

Correnti domanda la ragionevolezza d'aver posto in discussione il macinato isolatamente; e non come ultimo ed indispensabile complemento di un sistema che valga a mettere in equilibrio il bilancio. Aggiunge che il voto provocato sul macinato, che fu rigettato, venne dato sempre in via subordinata e condizionata; onde è che ognuno dei membri della Commissione è libero e padrone di dare in Parlamento il voto che crederà migliore.

Anche Giorgini parla nel medesimo senso.

Lo stesso fanno Macchi e Lazzaro.

Mongruzzo osserva come l'inchiesta per categorizzazione da lui formulata non venne discussa.

Si decide che, per la malattia del relatore, quest'oggi si proceda la discussione a togliere dall'ordine del giorno la legge sul macinato.

Corsi dà lettura del rapporto sul registro e bollo

Provvedimenti finanziari

95

Dacchè gli Uffizj della Camera
dettero incarico ai rispettivi Com-
missari di non devenire alla
imposta sul macinato, finchè più
tosto trovasi altro espediente di
ristorare le finanze —
Dacchè disaminata gta tassa sot-
to ogni aspetto, si rende difficil-
mente attuabile nei governi Cisalpini, e de-
rebbe in ricavato assai meno di quel-
che vuolsi proporzionare il bilancio
dello Stato
Dacchè neanco si riconosce utile
in più delle finanze a rincarire
la legge sul registro, avendo ora-
mai l'esperienza addimostrato
che quella legge, se diminuir più

proficua, all'incontro sarebbe invece di
venir tempestata nella tariffa —
Dacchè alla gravezza del male
forza sovvenire con un compenso
di omedi; sommetto alla Commissione
le seguenti proposte, e rispettando
qualunque deliberazione possa prendere
di me, chiederei che in ogni caso
si stampino come contro-progetto ap
posso alla relazione della legge sul
macinato, e delle modificazioni da
fosi alla stessa sul registro e bollo

1° Per un quinquennio, a far tempo
dal 1° gennajo 1869, le sovraimposte
provinciali e comunali sulla Tassa
fabbricati e mobile verranno esatte

integralmente dallo Stato. (1) 96

2° L'aliquota della tassa sulla ricchezza mobile si eleverà dall'8 al 10 %

La tassa si esigerà sulla rendita del debito pubblico a mezzo di ri-

(1) M.C. La sovraimposta, giusta la esposizione finanziaria dell'ex ministro Ferrara, ammontano: 112 milioni —

3: Dalla stessa epoca 1° gennajo 1869 il dazio-consumo governativo, e la tassa sulle vetture e sui domestici passeranno ai Comuni.

4: Le provincie provvederanno alla loro amministrazione ratizzando sui comuni il loro bilancio passivo, proporzionalmente al numero degli abitanti, ed alla rendita stabile e mobile.

5: I comuni sosterranno i pesi della loro amministrazione, riscuotendo il dazio-consumo e la tassa sulle vet-

ture e ai domestici fino al limite
in che più esigua attualmente il Tesoro.
Il tutto senza pregiudizio dalla altra
tassa, che possano imporre giusta la legge,
e con facoltà ancora di imporne una
tassa sulla macinazione dei cereali: pur
che non eccedano le 1 L. ad ettolitro
pel grano e pel riso, e di L. 0.50
gli altri cereali.

6. È imposta una tassa personale
di L. 2 individua, da esigersi nel mese
di luglio, come la imposta fondiaria.

7. Stabilito il contingente di ogni comune
nel secondo il n° dei suoi abitanti,
verranno esclusi dalla tassa i poveri
a giudizio del Consiglio comunale.
La quota di costoro si ripartirà poi
gli agiati, che verranno classificati

in tre categorie, delle quali la prima ne porterà $\frac{5}{10}$, la seconda $\frac{3}{10}$, e la terza $\frac{2}{10}$ —

8. Le rimanenze in un'anno partite inesigibili, verranno distribuite nelli anni appresso fra le classi suddette, sol'un regresso contro coloro, che non hanno pagato —

9. In dicembre di ogni anno il governo controsegnerà 378 milioni di biglietti della Banca nazionale, che soli avranno corso forzato nel regno del 1° gennajo 1869, finchè non verranno estinti, a misura che rientrino nelle Casse dello Stato.

Con ciò rimane soddisfatto il debito verso la Banca suddetta, ed arrestato il corso obbligatorio di altri biglietti bancali —

10. La competenza di giudizi di delitti sa-
ra temporaneamente attribuita ai Pretori.
L'appello si produrrà presso il Tribu-
nale di circondario.

11. Anche temporaneamente verrà sospeso
il giurì, tranne pei reati politici e di
stampa.
La rimessione passerà ad una
sezione della Corte al pari di ciascu-

12. Nei giudizi civili e commerciali som-
mari presso i Tribunali e presso le Giu-
ri le comparse conclusionali dovran-
no subito intimarsi registrarsi nella
Cancelleria -

13. Una Commissione mista di 10 de-
putati ed altrettanti Senatori
d'accordo col Ministero farà il
regolamento e l'ordine della pros-

te bye -

Corrie

tassa che piomba sulla classe più misera ; e per conseguenza molto male si soffre; e se è assai difficile per la pubblica miseria esigere pochi soldi per la macina di un tomolo di genere , in qual modo si potrà esigere una tassa che forse supera del doppio la scarsa mercede della macina ? Si potrà poi pretendere che nelle più remote vallate pochi mugnai mezzo selvaggi intendono il modo come applicare il contatore, e calcolare l' ammontare della tassa? Per lo che sorgerebbero perenni quistioni fra i proprietarî de' molini , e gli Agenti del Governo , e sovente i primi sarebbero obbligati di pagare al di là di quel che hanno esatto, e che supera la rendita che percepiscono. Che se si volesse rendere così dura , e schiava questa piccola classe di proprietarî in eccezione di tutti gli altri dello Stato , essi preferiranno chiudere i molini , e piuttosto sacrificare la vendita anzichè vedersi esposti a danni maggiori. Ma certamente non è la prima volta che si è esatto un dazio sul macinato, esso regolarmente si esigeva nell' introdursi il genere macinato nei Comuni , e nei forni ove si riduceva a pane.

Per tali sommesse ragioni i proprietarî suddetti han piena fiducia nella sapienza e giustizia degli Onorevoli signori deputati , chiamati a tutelare lo Statuto , che come si è detto vuol sacro il dritto di proprietà, nè vuol permettere che una piccola classe di proprietarî sia fatta bersaglio più che le altre, e si augurano che venghi riprovato un simile progetto che li condurrebbe ad una inevitabile rovina.

N° 94

Dazio sul Macinato

1ma Sottocommissione Per l'esame delle Imposte Vigenti

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il _____

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1 Correnti Uff. 6 _____
" 2 Majorana Calato " 7 _____
" 3 Cappellari " 8 _____
" 4 _____ " 9 _____
" 5 _____

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente _____
Segretario _____
Relatore _____

PRESENTATA LA RELAZIONE

il _____

Approvata la Legge nella tornata del _____

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore 8 1/2 sera del 6 Luglio 1869 nel Gabinetto 1mo
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di fare apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, **che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.**

N° 94

Dazio sul Macinato

2ª sotto commissione per l'esame delle Nuove Imposte

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI 220

Uff. 1 Brizzolari, Val. Ant. Uff. 6 _____
" 2 Mercurago " 7 _____
" 3 Pepoli " 8 _____
" 4 Ajroldi " 9 _____
" 5 _____

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente _____

Segretario _____

Relatore _____

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il _____

PRESENTATA LA RELAZIONE

il _____

Approvata la Legge nella tornata del _____

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore 10 ant. del 7 Luglio nel Gab.° 1°
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____
Alle ore _____ del _____ nel _____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di fare apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, **che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.**

N° 94

SESSIONE 1867

PRIMA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

RIPRODOTTO

DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(FERRARA)

~~nella tornata dell'11 giugno 1867~~

Dazio sulla macinazione dei cereali

NB. A pagina 105, alle parole dell'articolo 1°: *a partire dal principio del mese consecutivo al trimestre,* debbasi sostituire le seguenti: *a partire dal 1° gennaio 1869.*

INDICE

1. Relazione Pag. 5

I. Introduzione. *ivi*

II. Cenno storico intorno al dazio del macinato 7

Esistenza della gabella sulla macinatura prima del secolo XVI. — Formalmente decretata nel secolo XVI in Toscana, vi durò fino al 1679. — In Sicilia dal 1564 fino al 1860. — In Piemonte dal 1577 fino al 171[illegible]. — Accettata in tutta l'Italia; propugnata all'estero.

III. Analisi degli antichi modi di governare il dazio sul macinato. 18

Il mugnaio agente del fisco. — Sistema della *polizza*, suoi motivi. — Sue conseguenze; limitazione dei molini; del tempo a macinare; delle ore utili alla macinazione; cautele contro i mugnai. — Infecondità della tassa, mutabilità delle forme amministrative; discredito in cui cadde.

IV. Moderno sistema adottato in Sicilia 34

Sistema del *custode pesatore*; nuove precauzioni a cui diè luogo; vantaggi ottenutisi dalla finanza. — Nuova spinta al contrabbando; vessazioni al contribuente ed al mugnaio.

V. Altri modi propostisi per meglio attivare il dazio sul macinato. 41

Inutilità delle minute riforme. — Appalti; non distruggono il bisogno di riformare il reggime. — Tassa sui molini proposta in Sicilia. — Suo vantaggio, semplificare la riscossione. — Suo difetto essenziale, differenza tra la tassa pagata dal consumatore e quella imposta al molino. — Impossibilità di imporla equamente. — Diverrebbe in tassa prediale e in termini assurdi.

VI. Esposizione del presente progetto di legge. 53

Contatore meccanico. — Conversione della tassa a ragione di peso, in tassa a numero di giri; esperimenti istituiti; conseguenze dedottene. — Pericoli del sistema; loro poca importanza. — Semplicità della riscossione; agevolezze e libertà del contribuente e del mugnaio. — Sistema transitorio, fino all'applicazione del contatore. — Dazio a pagarsi e restituirsi nella importazione e nella esportazione delle farine — Abolizione di tasse addizionali sulle farine: facoltà alle provincie ed ai comuni di stabilire una tassa sulle bevande.

VII. Esame delle obbiezioni mosse contro il dazio sul macinato. 79

Il dazio del macinato non si paga in massima parte dai poveri. — La quota proposta non è gravosa. — Errore del credere che il dazio sulle farine sia essenzialmente sproporzionato coi redditi dei cittadini. — Errore del credere che non sia diffusibile, o che non trovi compenso.

VIII. Conclusione. 102

2. Progetto di legge Pag. 105
3. Allegati 111
I. Diploma del re Lodovico di Aragona 25 settembre 1342 e capitoli annessivi intorno alla gabella della molitura . : 113
II. Leggi emanate in Firenze per la istituzione e riforma della gabella della macine 119
III. Deliberazione del Parlamento Siciliano nel 1564, che istituisce il dazio sul macinato 153
IV. Disposizioni intorno all' esazione ed accensamento del diritto di macina, adottate in Piemonte nel 1614 e nel 1619 . . . 162
V. Serie degli atti Parlamentari in Sicilia dal 1564 al 1815, che prorogarono il dazio sul macino 170
VI. Prammatica del re Carlo III del 1754 che rese generale in Sicilia l'applicazione del dazio sul macino 172
VII. Osservazioni e pareri sul reggime del macino in Sicilia, anteriori al 1842 178
VIII. Decreto ed istruzione del 1842 con cui si stabilisce il reggime del macino in Sicilia. 274
IX. Discussioni nel Parlamento siciliano del 1848 sulla abolizione o diminuzione del dazio sul macino 301
X. Prospetto delle entrate e spese per l'amministrazione del macino in Sicilia dal 1843 al 1859 352
XI. Progetti di riforme del dazio sul macino in Sicilia negli ultimi tempi del cessato Governo 353
XII. Decreto di Ferdinando II del 13 agosto 1847 per la soppressione del dazio comunale sul macino nelle provincie napoletane 385
XIII. Decreto del dittatore Garibaldi, che abolisce il dazio del macino in Sicilia, il 19 maggio 1860 388
XIV. Decreti di abolizione del macino nelle Marche e nell'Umbria. 389
XV. Relazione dell'ingegnere Perazzi intorno alle esperienze sulla macinazione delle granaglie 392
XVI. Statistica dei molini e delle macine esistenti in Italia . . 399

RELAZIONE

I.

Introduzione.

SIGNORI! — Le strettezze in cui ho trovato che le finanze italiane aggiravansi nel momento in cui ebbi per una seconda volta l'onore ed il peso di reggerle, ed in cui sventuratamente si aggirano tuttavia, furono la causa prima dalla quale nacque in me il pensiero di esaminare se mai un dazio sulla macinazione de' cereali, la cui naturale produttività non era certamente da recarsi in dubbio, dazio accettato e per lungo tempo esercitato da' nostri maggiori, non convenisse ripristinarsi nelle attuali condizioni del regno italiano, dopo e malgrado che si sia abbandonato ne' singoli paesi, dalla riunione de' quali questo regno è costituito.

Dapprima ciò non rimase nell'animo mio che allo stato di dubbio, o, se si vuole, di desiderio, ed altro impulso non ne ebbi, che quello di non lasciarmi atterrire dalla trista fama che ben sapeva di essere collegata alla memoria di siffatta imposta, sospendendo ogni mio giudizio, fino a che non mi fossi, con piena cognizione di causa, accertato che veramente qualsiasi tentativo di richiamarla alla vita sarebbe stato insano, nello interesse della finanza ed in quello del pubblico. Ma innoltrandomi sempre più a rendermi esatto conto dell'origine e de' motivi che l'avevano condannata ad una specie di universale aborrimento, io nulla ebbi a scoprire che potesse farmela reputare incapace affatto di qualunque riforma, che la conciliasse colle sane idee da cui le finanze de' tempi nostri conviene che si lascino regolare.

Io avea cominciato dal sospettare che, forse, e per lo meno in momenti eccezionali come questi in cui viviamo, potrebbe una nazione rassegnarsi a vedere discretamente tassato il suo consumo di farine; ma indi a poco, e non senza qualche sorpresa, mi trovai trascinato a concludere, che poche mutazioni di reggime bastavano, perchè la medesima imposta cangiasse tutte le sue sembianze, fino a poter divenire una tra le migliori che convenisse adottare in Italia, anche in tempi perfettamente normali.

Così è, o signori, che, malgrado ogni preoccupazione in contrario, vengo oggi a sottoporvene la proposta, con un sentimento di sicurezza ed alacrità che forse non avreste aspettato.

Ciò che di ardito possiate per avventura trovare nel mio pensiero, sarà, non ne dubito punto, perdonato alla rettitudine dell'intenzione ed alla energia del convincimento; ma egli è ben più del perdono, ciò che a voi, o signori, ho bisogno di chiedere. Io devo pregarvi di tollerare che, estendendomi quanto in simili occasioni non suolsi, vi comunichi i sommi capi di un intenso esame a cui fu sottoposto l'argomento, ed in cui credo siasi esaurita l'impassibilità e la pazienza che, in cosa di tanta portata si richiedeva.

Io non potrei, difatti, prescindere dal richiamare in primo luogo alla vostra mente i tratti che più si distinguono nella storia di questa tassa, ed analizzare il sistema secondo cui ne' tempi andati si amministrava, ed i difetti che la macchiavano.

Devo poi esaminare se, tra le modificazioni che ne furon proposte, alcuna ne rimanga la quale possa dirsi accettabile; e dal non trovarla, voi mi vedrete giustificato se oserò rassegnarvi la peculiare maniera, secondo cui potrebbesi a mio giudizio, rimetterla in piedi, senza averne a temere disturbi ed aggravi.

Dovrò finalmente accennarvi per quali motivi mi sia sembrato che le obbiezioni contro di essa elevatesi non dovevano avere altro effetto fuorchè quello che ebbero, di rendermi, cioè, sempre più animoso e pronto ad attirarvi l'attenzione ed il voto del Parlamento.

Tutto ciò mi è indispensabile; voi vorrete permetterlo; e la parsimonia di parole con cui mi studierò a raffrenarmi, vi proverà, se non altro, quant' io fossi alieno dal volere abusare l'attenzione di cui mi sarete cortesi.

Credetti finalmente che la gravità e l'importanza del-

l'argomento richiedessero la pubblicazione dei documenti che più valgono a dare un concetto delle fasi subìte da questa imposta in parecchie provincie italiane, documenti, che certo non riesciranno discari a coloro i quali s'interessano alla storia della finanza italiana.

II.

Cenno storico intorno al dazio del macinato.

Esistenza della gabella sulla macinatura prima del secolo XVI. — *Formalmente decretata nel secolo* XVI *in Toscana, vi dura sino al* 1679. — *In Sicilia dal* 1564 *sino al* 1860. — *In Piemonte dal* 1577 *sino al* 1713. — *Accettata in tutta Italia: propagata all'estero.*

Per chi non ignora come anche le imposte abbiano, può ben dirsi, una patria ed un marchio di nazionale carattere, difficile non sarà indovinare e comprendere che il pensiero di tassare la macinatura del grano ebbe a sorgere e maturarsi in un paese, nel quale la coltura e la consumazione de' cereali venivano da antichissime età ed erano state compagne di secoli assai civili. La Sicilia, *patria di Cerere* e *granaio di Roma*, già una prima volta anello di congiunzione tra la sapienza greca e la romana potenza, poi terra in cui si nascosero e germogliarono i semi del risorgimento moderno nella lunga notte del medio evo assopiti, è appunto, tra le italiane provincie, quella da cui tutta la nostra Penisola sembra avere imparato a far uso di siffatta imposta; della quale l'origine in ogni altra parte d'Italia avrebbe qualche data più o meno certa, ma solo in quell'isola si perde fra le dubbiezze de' secoli di mezzo. Per lo meno, non è improbabile che un balzello di tal natura vi si sia rinvenuto e conservato dagli Arabi, com'è indubitato che vi esistette, qual diritto della Corona, sotto i Normanni (*a*).

(*a*) Andrea d'Isernia, nel suo catalogo de'diritti demaniali esercitati in Sicilia sotto l'imperatore Federigo, che egli distinse in *nuovi* ed *antichi*, intendendo con questo secondo vocabolo quelli che si erano trovati sotto i Normanni, annovera fra essi il dazio del tumolo (misura di grano, eguale a 1|16 della salma): « *Jura vetera sunt hæc videlicet, dohana, anchoragium, scalaticum,... jus tumuli.* » E un diploma nor-

Abbiamo poi indizii abbastanza per esser convinti che, ne'dugent'anni posteriori all'epoca cui qui accenno, Firenze dapprima (*a*), e poi Milano (*b*), ne abbiano imitato l'esempio; ma il solo atto che integro ci rimanga, e nettamente spieghi le regole con cui la *gabella della molitura* si amministrava in que' tempi, non si è riuscito a scoprire che negli archivi siciliani (*c*).

Egli è un diploma del re Ludovico di Aragona, 25 settembre 1342, che, rescrivendo da Catania a Leonardo Scarano in Messina su varii quesiti da costui promossi circa al modo di governare la materia doganale e gabellaria, gliene accompagna i capitoli, fra

manno del 1168 giova a spiegare che cosa fosse il *jus tumuli*. Guglielmo I, volendo recidere in Catania gli abusi prevalsi *per prave consuetudini*, stabilì fra le altre cose che *in molendinis detur tumulus unus frumenti et mondellus unus farinæ*.

Ora, ha giustamente osservato lo storico Palmeri, « se si considera che il conte Ruggiero in tutti i suoi diplomi si dava il vanto d'esser venuto ad affrancare i Siciliani, e che a tal suo linguaggio si accordano gli storici contemporanei, non sembrerà verosimile che tante gravezze fossero state da lui per la prima volta imposte; e sarebbe più ragionevole il credere che abbia egli trovato que' pesi imposti dal Governo saraceno, ed egli altro non fece che sottoporvi anche quei saraceni che restavano nell'Isola. »

(*a*) La più antica notizia che sia rimasta sulla *gabella delle farine* in Firenze è posteriore di più che un secolo al diploma normanno del 1168, appartiene cioè al 1288, e non vi si trova che il solo nome, compreso fra molte altre. Altri cenni se ne trovano poscia per gli anni 1297, 1298, 1346, 1356, ecc., ne' libri di *Leggi e Provvisioni*, dai quali si scorge che questa tassa *vendevasi*, cioè si concedeva in appalto. Del resto, anche il Villani l'ha citata, nel noto Bilancio della Repubblica, relativo all'anno 1338.

(*b*) « Il carico della macina alle porte di Milano erasi imposto sino dall'anno 1333, come ce ne fa fede una carta dell'archivio dello spedale maggiore esaminata dal conte Giulini, tom. XI, pag. 119. » — Così P. Verri, *Storia di Milano*, c. XII.

(*c*) Qualche lume intorno a tali regole può anche attingersi da certe sentenze del 1338 e 1339, profferite dagli ufficiali deputati alle gabelle in Firenze contro le estorsioni degli esattori. Son circa 60 carte d'un libro in archivio segnato Cl. XI, Dist. II, num. 5. Ma questo documento che ha la sua importanza storica, rimane, in quanto alla speciale materia del macinato, molto al disotto del diploma siciliano di cui si parla qui sopra.

i quali quelli da osservarsi intorno alla *cabella molture* (*a*). (28)

Da allora in poi, e fino alla metà del secolo XVI, le notizie storiche si fanno più scarse. Di Firenze sappiamo che la gabella della macina fu a varie riprese soppressa, ristaurata di nuovo, e riformata (*b*). In Milano la troviamo esacerbata nel 1513 (*c*). E in generale, siccome le imposizioni si mettevano allora per breve corso di anni, è ben probabile che le stesse vicende si troverebbero dappertutto se si volesse minutamente investigare ne' pubblici archivii.

(*a*) Io devo la conoscenza di questo documento alle accurate ricerche dell'attuale direttore degli archivii siciliani, signor Isidoro Lalumia, noto per assidui ed importanti lavori sulla storia di quella parte d'Italia. Il diploma di Ludovico, sconosciuto affatto sinora, dovrà essere molto accetto a chi ami la storia delle istituzioni finanziarie. Sarà curioso il vedere sin d'allora adottato in Sicilia il metodo delle dichiarazioni e de' giuramenti in materia di dogane. Non mi pare inopportuno il pubblicarne alcune parti fra gli allegati (*Vedi* Allegato n° I), lasciando agli eruditi il farne la pubblicazione intiera.

(*b*) Soppressa nel 1352. — Ammirato, al principio del libro XI: « Noi tirando oltre, ecc., seguiteremo a narrare le cose fatte di dentro come di fuori della città, dove per metter qualche rimedio alla carestia che la travagliava fu levata la gabella che si pagava della farina, fu sospesa quella del macello... »

Abolita pure nel 1392. — « I Fiorentini, attendendo a rassettar le cose loro, provideo a leuarsi le soverchie spese da dosso... moderarono le pene per le cose proibite, e in ultimo la macina... » (Idem, pag. 834, ediz. 1647).

Accresciuta nel 1412, quando fe' parte dell' imposta straordinaria a cui si ebbe ricorso per far fronte alle spese che la temuta invasione di Ladislao re di Napoli rendea necessarie. Di questo balzello son narrati i termini con l'usata diligenza nella bell'opera del Canestrini (*Arte di Stato*, tom. I, pag. 81 e seg.), della cui continuazione si sente ogni giorno più vivo il bisogno.

L'imposta del 1412 fu soppressa nel 1414. — « Si sentirono nouelle com'egli (Ladislao), accumulata grandissima quantità di moneta a Napoli, si metteva in ordine per venirne in Toscana; dove in Firenze fu leuato la gabella della macina posta per tre anni, nonostante che non ne fosse passato che uno. » — Ammirato, ivi, pag. 970.

(*c*) Sotto il duca Massimiliano che « impose nuovi aggravi sopra ogni ruota di molino. » — Verri, tom. 3, pag. 174.

Fu alla metà del secolo XVI, che quasi allo stesso tempo il dazio sul macinato venne in gran voga, e si trovò statuito e codificato in tutta Italia, principalmente in Firenze, in Sicilia e in Piemonte.

In Toscana risorgeva per una legge del duca Cosimo I, 7 ottobre 1552, deliberata in Consiglio de' quarantotto, e già preceduta tre anni innanzi da un'altra con la quale erasi riordinato tutto il servizio degli *uffiziali di torre*, che si appellavano pure uffiziali dei molini ed erano incaricati di presiedere al regolamento dell'annona. La legge di ottobre istituiva una gabella su tutte le farine, graduata da soldi 3. 4 sino a soldo 1. 4, lo staio, secondo le diverse specie, scendendo dal grano alle fave, alle segale, al miglio, alla spelta, ecc. La qual tassa dovea pagarsi in tutta Toscana, eccetto Firenze, ove una più alta tariffa imponevasi a parte. La causa da cui fu suggerita era la guerra che preparavasi dagli imperiali contro lo Stato di Siena. Stabilita per soli tre anni, bisogna ben credere che il suo prodotto abbia superato la aspettazione del Governo toscano, imperocchè la vediamo prolungata per non meno che 126 anni senza interruzione. Esiste una lunga serie di atti da'quali se ne scorge continuamente rifatto e migliorato il reggime. Ora è il metodo di riscossione che si corregge, come nel 1553 quando s'introdusse la *polizza* preventiva alla macinazione; ora si provvede a'modi di assicurare le entrate in mano ai mugnai, si definiscono i loro obblighi, si minacciano pene; ora si mutano gli ufficiali, si istituiscono appositi camerlinghi o esattori, e un distinto bargello. I *capitoli* o regolamenti si trovano ristampati e ripubblicati di continuo; le prescrizioni si succedono, si sopprimono, si fan rivivere, secondo che la esperienza va suggerendo. Un aumento di tariffa, intervenuto nel 1637 sotto Ferdinando II, eccitò a resistenza il clero che, trovando con ciò offese le sue immunità, mosse lite agli esattori del fisco, e comminò censure, contro le quali il Governo oppose un solenne voto di canonisti. Finalmente, nel 1675, il Governo toscano, mostrandosi stanco di tener dietro al rito, divenuto complicatissimo, che erasi congegnato con tanta persistenza nel corso di molti anni, lo sopresse radicalmente, convenne un appalto, e abbandonò all'interesse privato degli appaltatori la cura di sorvegliare e riscuotere il pagamento del dazio, che d'allora in poi sarebbesi dovuto eseguire entro i molini, nelle mani di colui che gli appaltatori avesservi

deputato. Ma quel nuovo sistema, che ebbe principio al 1° giugno 1676 e dovea durare nove anni, fu abolito al 1° giugno 1678, con un bando che al tempo medesimo sopprimeva il dazio, sostituendogli una tassa *personale*, da riscuotersi « in que' modi e forme che parranno più facili e proporzionati per lo quieto sgravio et soddisfazione de' cari et amati sudditi e che saranno appresso dichiarati. » D'allora in poi, la gabella delle farine non rimase che in alcune comunità e come dazio all'entrata; e questo medesimo venne poi a sparire nell'ultimo secolo, quando i principii di pienissima libertà trionfarono in tutto il reggime annonario (*a*).

(*a*) Ecco la serie degli atti, a cui si può principalmente ricorrere da chi ami più minute informazioni sulle vicende della gabella delle farine in Toscana.

1549. — Legge del duca Cosimo I sugli *uffiziali di torre*. (Cantini, *Legislatura toscana*, tom. II, pag. 122-3.)

1552, 7 ottobre. — Legge del medesimo sopra la gabella delle farine. (*Vedi* Allegato n° II.)

1553, 15 marzo. — Lettera circolare che dichiara alcuni punti. Essa ha una speciale importanza perchè è il primo atto con cui siasi istituito il metodo della polizza, che poi fu sempre in vigore. (Ivi.)

1555, 14 maggio. — Partito de' luogotenenti e consiglieri sopra la gabella delle farine. Provvede alla mitigazione delle pene. (Cantini, pag. 353.)

1556, 21 agosto. — Legge sopra li camarlinghi della macina e carni. Provvede a far rendere e saldare i conti de' camarlinghi. (Ivi, tom. III, pag. 104.)

1556, 31 ottobre. — Lettera circolare che fissa le spese da imputarsi a' contravventori condannati, ecc.

1559, 2 giugno. — Si riducono a *provvisione* (stipendio) i deputati e provveditori, con divieto di partecipare alle ammende, ecc. (Ivi, tom. III, pag. 293.)

1559, 13 agosto. — Si riuniscono insieme la gabella della macina e quella delle carni.

1559, 14 settembre. — Capitoli di riforma. (Ivi, p. 317.)

1560, 28 febbraio. — Si provvede alla nomina di ragionieri.

1561, 14 ottobre. — Nuova riforma di *capitoli* e *bandi*. (Tom. IV, pag. 224, e a pag. 328 si trova il bando che compendia gli *ordini che devono osservare i mugnai intorno al macinare*.)

1564. — Istituzione di apposito bargello. (Tom. VI.)

1568, 6 aprile. — Altre provvisioni riguardo a' *notificatori* (denunzianti), loro premio, ecc. (Tom. VII.)

1576, 31 maggio. — Rinnovazione del bando intorno al modo di mettersi insieme le polizze da' mugnai, ecc. (Tom. VIII.)

Da allora in poi gli atti che s' incontrano non sono

Ben più ferma, più lunga, e più feconda di insegnamenti è stata la storia di questa tassa nel suo paese natio, in Sicilia. Non levò alcun rumore di sè, o non ben si conosce ciò che ne sia avvenuto, nell'intervallo tra la dominazione normanna e il 1564, quando per la prima volta la troviamo solennemente istituita e cominciata a codificarsi. Il Parlamento di quell'anno la introdusse in surrogazione di altri pesi decretati nel 1562 (*a*). Doveva durare soli undici anni; ma da allora in poi, e quasi regolarmente di decennio in decennio, fu prorogata da' successivi Parlamenti, tranne alcune brevi interruzioni, fra le quali è precipuamente a notarsi quella del 1648 per la sollevazione sotto il vicerè Los Veles (*b*). Da principio non era che di grani 24 per ogni salma de' cereali da macinare (18 centesimi per ettolitro se si prende per salma media la legale (*c*)).

che ripetizioni o ricompilazioni de' provvedimenti già statuiti. Diamo nell'Allegato n° II un bando del 1640, che forma un compendio delle regole allora vigenti. Si possono poi consultare anche i seguenti:

1651. — Ordine del provveditore, che regola meglio il servizio degli esattori, ed altro che rettifica la pratica delle polizze, e sostituisce commissari, vicari e podestà ai camarlinghi, ecc. (Si trovano, nella collezione de' bandi, alla Magliabechiana, tom. XV, num. 28 e 68.)

1675, 20 marzo. — Bando sopra le farine, ottenuto nel supremo magistrato. Si notifica l'appalto convenuto per anni nove. (*Coll. de' bandi*, vol. XVI, numero 62.)

1679, 28 maggio. — Bando per chi vorrà introdurre farine, ecc. È quello con cui rimase sciolto l'appalto; e vi si provvede alla gabella da riscuotere alle porte di Firenze. (Si trova in Tavanti, *Aggiunte alle leggi toscane*, tom. II, pag. 41.)

Quanto alla città di Firenze in particolare, si può vedere:

1585, 1 settembre. — Breve sunto et nota di quanto son tenuti li doganieri, altri ministri, et mugnai delle porticciuole delle mulina di San Gregorio, ecc. (*Aggiunte alle leggi toscane*, ecc., tom. I, pag. 32); e gli *Stratti* delle porte di Firenze, che si pubblicavano di tempo in tempo.

(*a*) *Vedi* Allegato n° III.

(*b*) Serie degli atti parlamentari fino al 1815. (*Vedi* Allegato n° V.)

(*c*) La salma legale era in Sicilia negli ultimi tempi di ettolitri 2. 74.

Il tumolo è il sedicesimo della salma, cioè litri 17, 13.

Il mondello è il quarto del tumolo, cioè litri 4, 28.

Ma nel 1614 la Deputazione del regno (a ciò facoltata due anni prima dal Parlamento) aggiunse una seconda tassa di tarì 4 per salma. Continuò su questa base di tarì 5. 4 (80 centesimi per ettolitro) sino al 1810; e nell'intervallo una gran lite era sorta, verso la fine del secolo XVII, tra il fisco e i baroni, i quali, approfittando di qualche dubbia parola, pretendevano sostenere che, delle due imposizioni, la prima fosse *personale*, e perciò riconoscevano di andarvi soggetti, la seconda fosse *reale*, e perciò ne dovevano esser liberi, siccome quelli che portavano sui loro patrimonii il peso del militare servizio. Ma dopo molti anni di contestazioni e cavilli, le loro istanze furono respinte, e il dazio integralmente divenne universale, in virtù d'una prammatica di Carlo III pubblicata in Sicilia nel 1754. (*Vedi* Allegato n° VI.)

Un altro incidente di quel periodo fu la istituzione del così detto *Consumo rurale*.

Secondo il sistema iniziato dal Parlamento del 1564, la somma che si voleva riscuotere veniva ripartita per contingente sui comuni dell'isola, ciascun de' quali era poi libero di variare la quota del dazio. Il contribuente non rispondeva della sua parte che alle autorità del proprio comune; e da ciò veniva che, quando il territorio comunale era troppo esteso per potersi ben custodire, le campagne, da un lato, si sottraevano assai di leggieri al pagamento del dazio, dall'altro lato si convertivano in altrettanti serbatoi di farine che poi passavano furtivamente, sia entro il proprio comune, sia pure nel territorio di altri comuni. Per ovviare a codesto inconveniente, erasi a poco a poco introdotto l'uso di venire a composizione co' proprietarii de' vasti fondi, o co' loro fittaiuoli, i quali, obbligandosi di pagare a ragion d'anno certe somme determinate, godevano facoltà di far macinare nel corso dell'anno i grani necessarii al vitto de' loro campagnuoli, senza essere costretti alle formalità della *polizza* preventiva, che erasi già statuita per tutti i consumatori. Così nacque la distinzione del dazio in *civico* e *rurale;* e nel 1710, quando una straordinaria deficienza di esazione fu sperimentata nel comune di Piazza, reputandosi che essa derivava da un falso modo di tassare quei coltivatori, vi si fecero de' nuovi regolamenti, che presero il nome d'*Istruzioni di Piazza*, e che in progresso di tempo, trovatosi di aver fatto buona prova, vennero gradatamente adottati da molte altre comunità.

Il Parlamento del 1810 raddoppiò la base del dazio portandolo ad unica quota di tarì 10. 8 per salma (lire 1, 61 per ettolitro); quello del 1815, la innalzò a tarì 12. 16 (lire 2 per ettolitro); e finalmente il re Ferdinando nel 1817 la spinse a tarì 13. 12 (lire 2, 12 per ettolitro).

La dominazione borbonica, sotto la quale non poche riforme legislative e finanziarie si vennero poco a poco compiendo da quell'epoca in poi, si preoccupò grandemente del macino, che era il più cospicuo ramo della finanza siciliana.

Molti lavori si fecero sin dal 1826, e poi dal 1832 in avanti, per regolare tutta la parte del *consumo rurale*, che aveva dato luogo a disordini gravi. Questa parte era molto difficile a sistemarsi, gl'inconvenienti sorgevano da tutti i lati, variavano le proposte, le autorità titubavano. Si giunse così fino al 1838, in cui i primi passi di una riforma s'erano appena dati, allorchè se ne videro le enormi conseguenze che dovevano derivarne. Indi è che si tornò a studiare la materia, e si potè finalmente arrivare ad un nuovo sistema, che segna l'ultima èra del dazio sul macino in Sicilia, e che è contenuto nel decreto e nelle istruzioni del 1842 (*a*).

Il reggime stabilitosi allora era destinato a guarentigia de' contribuenti; quanto allo erario, esso convenne un apppalto, *interessato a regìa*, per il corso di anni 6, scorsi i quali la rivoluzione del 1848 fece di fatto sospendere l'esazione del macino.

Nella breve durata del Parlamento rivoluzionario, il Ministero chiedeva di ripristinarlo; la discussione fu lunga e viva, le opinioni varie, la maggioranza decise di riscuoterlo per metà (*b*).

Ma ristaurato il dominio borbonico, il macino fu uno tra i primi rami di servizio che si pensasse a riordinare. L'erario lo riprese in sue mani, rimise in vigore il sistema del 1842, consolidò ed ingrandì la amministrazione, ne trasse somme non dispregevoli (*c*); ed era già occupato a studiare il modo di arrecarvi

(*a*) *Vedi* Allegati n° VII e VIII.
(*b*) *Vedi* Allegato n° IX.
(*c*) *Vedi* Allegato n° X.

ulteriori riforme (*a*), allorchè la Dittatura sopravvenuta si affrettò ad abolirlo.

Un'altra storia seguìta, per il dazio sul macinato, si trova negli Stati di Casa Savoia.

Cominciò nel 1577 come esercizio del diritto di *moltura* ne' molini ducali di Fossano; ma ben presto nel 1614 Carlo Emanuele I ne fece un mezzo di « provvedere alla spesa occorrente per il mantenimento della soldatesca, colla minor gravezza e col manco incomodo del paese, » e lo presentava come « partito più facile nel quale concorreva la giustizia distributiva; » ed era dichiarato che dovea durare soltanto finchè durasse il bisogno di mantenere la soldatesca. Ma l'anno dopo si trova già *abolito ed annullato*, per convertirsi in un testatico personale; benchè nel 1616, dichiarandolo soltanto *sospeso*, il Duca lo ripristinò. Nel 1619 si tentò indarno di darlo in appalto. Si abolisce di nuovo nel 1621, e di nuovo rivive nel 1622. Un editto del 1624 notifica al pubblico l'*accensamento* già stipulatone per 4 anni; scorsi i quali, Carlo Emanuele, abbisognando di provvedere alle spese militari, determina di porre in vendita il reddito della macina. Poco dopo, malgrado le vendite fatte, esso ritorna alla finanza, che promette di rimborsare i capitali ottenutine. Nel 1635 si dà per contingente ai comuni, con permesso di convertirlo in *fuocaggio*, cioè testatico per famiglie. Risorge nel 1691 in tutto lo Stato (eccetto Torino) colle antiche forme e tariffe, e nello stesso anno si abbandona di nuovo, convertendolo in tassa diretta sopra i molini. Poi nel 1692 è di nuovo un mero testatico; nel 1701 torna ad assumere la forma di mera tassa sul macinato, ma finalmente, 12 anni appresso, cade del tutto, in mezzo alle grazie largite da Vittorio Amedeo a' suoi popoli (*b*).

Rimase qua e là qualche balzello confuso nel prezzo della macinatura, come proprietà di privati o corpi morali: ma le regie patenti del 27 novembre 1823 abolivano i dazii di qualunque specie, posseduti da' comuni e pe' quali non si sarebbe chiesta la sovrana approva-

(*a*) *Vedi* Allegato n° XIII.

(*b*) Gli atti di cui questa storia si compone sono stati riuniti, colla solita diligenza, nella pregiata raccolta del Duboin. Mi limito a riportarne due all'Allegato n° IV.

zione avanti il 1° luglio 1824, potendosi solamente *in caso di vera necessità* confermare o stabilire i diritti di *macina*.

È poi nota la legge del 1854. La carestia, da cui tutta Europa era allora travagliata, indusse il Parlamento subalpino a provvedimenti straordinarii per favorire l'immissione de' cereali. Furono allora aboliti tutti i dazii di entrata, e al tempo medesimo fu vietato ai comuni d'imporre verun dazio di consumo e di macina sui generi anzidetti, sopprimendoli in que' comuni ove ancora esistessero. E tutti ricordiamo che in quella occasione varii municipii si dolsero; tra i quali Genova e Savona, che, nonostante il caro del pane, chiedevano istantemente, ciò che le Camere non potevano senza disdirsi accordare, cioè il permesso di continuare a riscuotere tasse di consumo e di macinazione sui cereali.

Le medesime vicende si potrebbero all'incirca riferire a tutte le altre parti d'Italia. Per il corso di due secoli, a contare dalla seconda metà del cinquecento, il dazio sulla macinazione parve un capo di pubblico reddito, a cui nessun Governo italiano sapeva rinunziare: Milano, Parma, Genova e la Liguria, gli Stati del papa, l'ebbero tutti, e quest'ultimi, come ognun sa, fino alla recente abolizione decretata per l'Umbria dal commissario straordinario (*a*), ed ordinata anche nelle Marche dopo che già era stata promulgata nell'Umbria. Solo in Napoli non appartenne alla finanza (se pure per un momento nol fu nel secolo XV e nel XVII) (*b*); ma,

(*a*) *Vedi* Allegato n° XIV.

(*b*) Il Bianchini, parlando della legge di Ferdinando I (29 ottobre 1471) che egli riguarda come una *manifestazione di ottime intenzioni* di riforma, dice:

«.... le gravi necessità dello Stato stringevano le università al pagamento di dazi, i quali non potevano in altro modo provvedersi che a forza di gabelle, sull'olio, sulle carni, sugli animali ed in ispezialità sul macinato del grano, peso che riescì sin d'allora gravoso, siccome di poi si è sempre sperimentato nell'avvenire.» (Storia delle finanze di Napoli, l. 4°, c. 4°, pag. 84 del vol. 2°.)

1645 e 1648: «Oltre gli innumerevoli dazi di che veniva, nella produzione e nel trasporto, ad esser gravato il grano, fu di proposito stabilita sulla sua farina una gabella che giunse a grani 35 a tomolo; ma nell'anno appresso fu ridotta a metà. Anche sull'orzo e l'avena fu pagato in prima un carlino e poi due per ogni tomolo.» Idem, vol. 3°, lib. 5°, c. 3°, p. 379.)

rimastovi come comunale, nel 1826 vi si aggiunse una parte fiscale di cui i comuni rispondevano alla finanza; e questa medesima venne soppressa nell'agosto del 1847, quando l'avvicinarsi de'mutamenti dell'anno seguente facea sentire al Governo di Ferdinando II il bisogno di antivenirli con delle popolari misure (*a*). (28)

Dall'Italia, in tempi diversi, si propagò dapprima in Ginevra, poi nella Germania e in Olanda, ove si può vedere dalle discussioni parlamentari che il numero de' suoi partigiani, anche in questi ultimi tempi, non si trovò così scarso, come di ordinario si suol supporlo (*b*).

Checchè, per altro, ne sia, parmi non potersi recare in dubbio che questa tassa, nata in Italia, vi conta molti secoli di esistenza; e tra i difetti che le si possono per avventura imputare, non si vorrà, spero, ripetere ciò che incautamente da qualcuno si è detto, l'esser cioè una *imitazione dallo straniero*, nè quello di costituire una novità incompatibile con l'indole e le abitudini del popolo italiano.

Il vederla, è ben vero, dappertutto crollata, o per naturale decrepitezza, o per atto di coraggiosa riforma, è certamente un fatto di cui si dee tener conto. Può esso venire da difetti inerenti alla natura medesima della tassa, o alla maniera in cui fu governata; può essere transitorio o permanente, capace di riforma o incapace. Primachè l'animo mi fosse bastato ad annunciare il pensiero di richiamarla in vita, come mezzo di venire in soccorso alle attuali angustie della finanza italiana, io ho dovuto propormi seriamente il quesito delle vere cagioni che l'han condannata al discredito. Ingrato ed arido studio è quello in cui mi fu forza di penetrare a tal uopo; e costretto come sono di riferirne alla Camera i risultati, vivamente desidero di poterli abbastanza compendiare e ordinare per renderli, il più che si possa, tollerabili alla sua attenzione.

(*a*) *Vedi* Allegato n° XII.

(*b*) Io credo potermi dispensare da ogni ragguaglio storico intorno al dazio sul macinato fuori d'Italia, bastandomi il ricordare quelli che se ne possono attingere nelle due recenti opere del Rau, e dello Esquirou de Parieu.

III.

Analisi degli antichi modi di governare il dazio sul macinato.

Il mugnaio agente del fisco. — Sistema della polizza; *sue conseguenze. — Limitazione dei mulini, del tempo a macinare, delle ore utili alla macinazione; cautele contro i mugnai. — Infecondità della tassa, mutabilità delle forme amministrative; discredito in cui cadde.*

Concedere ampia fede alla dichiarazione del contribuente, è senza dubbio il più civile e meno esoso fra i modi di esigere un'imposta qualunque; ma appunto per ciò esso non potrebbe spiegare in pratica la sua piena efficacia, se non dove si supponesse un sì alto grado di civiltà, che nessun popolo al mondo raggiunse mai fino adesso, nè per lunghi secoli ancora probabilmente raggiungerà.

Si è potuto talvolta usare di codesto metodo; ma nelle tasse dirette, ove la materia imponibile è vaga od occulta, e al fisco non risponde che la persona del contribuente, e l'imposta è da riscuotersi in quote più o men rilevanti. Nelle tasse indirette, nelle dogane, nelle gabelle sul minuto consumo, la cosa imponibile si palpa; e il dazio, per la sterminata moltiplicità e frequenza degli atti ai quali si applichi, vien suddiviso in molte e talvolta minime frazioni; la materia risponde per l'uomo, e ciò che essa rivela alla prova della bilancia e del metro, merita sempre quella fiducia di cui la parola del contribuente è degna di raro. Ciò è troppo ovvio perchè mi sia uopo di estendermi a dimostrarlo; nè avvi, ch'io sappia, esempio alcuno a potersi addurre, per lasciar credere che il metodo delle mere dichiarazioni, senza riscontri e verificazioni reali, siasi mai reputato opportuno a riscuotere dazii indiretti, principalmente su cose di primo e quotidiano bisogno.

La verificazione della materia tassabile, in fatto di macinatura, consiste nel misurare o pesare il grano da macinarsi o la farina che ne risulti; e l'atto in cui la materia diviene tassabile si compie in luoghi molti, sperperati, lontani spesso dai centri di umana abitazione, cioè nei molini, che così rappresentano, nel dazio sul macinato, ciò che per altri è la piazza pub-

blica, il mercato, la via, la barriera, il confine. Il che importa che il Fisco avrà bisogno, in primo luogo, di molti agenti locali che possano assumere l'ufficio di verificare e riscuotere, poi di mezzi acconci a sorvegliare la condotta medesima dei suoi agenti, dalla cui fedeltà tutto il prodotto del dazio dovrà necessariamente dipendere.

Nei primi tempi, l'agente del fisco non fu che il mugnaio. In Sicilia, non si sa che appositi uffiziali della finanza esistessero per la riscossione del *jus tumuli* nell'èra normanna; e si può forse arguire che non ne esistessero punto, dalle parole con cui si esprime il diploma del re Guglielmo: « *in molendinis* detur tumulus unus frumenti et mondellus farinæ. » In Toscana, la prima legge del duca Cosimo (8 ottobre 1552) altro non disse, fuorchè la gabella si dovesse pagare « dai padroni delle farine ai mugnai; » e tutte le precauzioni escogitatesi, per premunirsi contro l'infedeltà di quest'ultimi, consistevano: in una cassetta « serrata a chiave, » nella quale il mugnaio doveva alla presenza del contribuente riporre il ricevuto danaro; più in una « persona designata che sapesse scrivere » per prender nota dei pagamenti; e finalmente nel doversi quel danaro « cauare dallo esattore, presente il mugnaio e un testimonio, per rimettersi al Camarlingo. » Era questo un reggime alquanto patriarcale, nè poteva aver più durata che quella di pochi mesi. Fu ripristinato bensì, da parte del fisco, nel 1675; ma allora erasi convenuto lo appalto che fu preludio alla abolizione del dazio, e perciò il fisco non aveva più interesse a premunirsi contro le frodi possibili e ne lasciava la cura ai suoi pubblicani: « il prezzo della macinatura (il dazio), allora fu detto, solito a pagarsi ai Camarlinghi delle polizze, si paghi volta per volta entro il molino a chi sarà deputato dagli appaltatori o subappaltatori. »

E ciò serve a convincerci che soltanto a due punti estremi, all'inizio ed alla decadenza della tassa, può essere adoperato questo fiduciario modo di riscuoterla. Potrà ben convenire allorchè la sua estensione sia assai limitata, e per esempio se si tratti di domandarla in nome e ad utilità, o d'un signore feudale, o d'un privato appaltatore, o d'un municipio al più; ma nol potrà certamente se si tratti d'un reame, la cui finanza faccia un sol corpo, e debbasi dall'unica mano del suo Governo amministrare e dirigere. Allora le

opportunità di delinquere divengono numerose; e la schiera degli agenti (mugnai od altri qualsiensi) si fa troppo grande, perchè si sperino in tutti loro le necessarie guarentigie di buona morale, e perchè si possa non sentire il bisogno di artifizii acconci a sindacare il loro operato.

Appena che il fisco si metta per questa via, dovrà avvedersi che non si può moltiplicare agenti sopra agenti, senza un continuo ricadere nello stesso disordine o incorrere in gravissime spese; e che il miglior partito sarà quello di limitarsi alla sorveglianza generica, alla perpetua minaccia di sorprese eventuali ed impreviste, che arrestino le farine uscite dai molini e vi possano scoprire le traccie della gabella violata.

Ciò implica già il bisogno di accompagnare alla farina la prova scritta del pagamento eseguito, e però d'imporre al delegato del fisco l'obbligo di compilare e rilasciare alle parti un tal documento.

Ma fin qui si otterrebbe ben poco. Due maniere di frodi rimangono, possibili sempre allo agente. Egli può, rendendosi complice del contrabbandiere, da un lato falsare l'attestazione del pagamento, e dall'altro quella della quantità: può attestare una somma di dazio pagato, più alta di quella che veramente siasi soddisfatta, e farla così figurare come adeguata alla quantità di farina che tragitti dal molino al domicilio del contribuente; può, in vece, attestare una quantità di grano macinatosi, conforme al pagamento eseguito, mentre sarà stata maggiore.

Egli è dall'intento di evitare questa doppia maniera di colpevole connivenza che nacque il sistema, tutto speciale, di reggere il dazio sul macinato.

Si comprenderà quanto fosse difficile scoprire la frode che potea derivare da falsa enunciazione d'una somma di dazio pagata, quand'essa esattamente rispondeva alla quantità della farina sorpresa, se si rifletta che occorreva ogni volta un raffronto co' registri di entrata, depositati in mani ed uffizii lontani dal luogo della sorpresa, operazione lunga, imbarazzante, solo opportuna e possibile in casi di grave sospetto, ma impossibile a praticarsi con quella frequenza che pur è necessaria per intimorire il contribuente, e scoraggiare la pratica del contrabbando minuto ed abituale. Il sistema della *polizza* ha troncato dalla sua radice questa grave difficoltà.

Il contribuente fu tenuto a manifestare, davanti un

pubblico uffiziale, la quantità del grano da macinare, pagarne al tempo medesimo il dazio, e ricevere da lui una *polizza* o *bolletta* la quale, testificando l'esecuzione d'un siffatto dovere, assicurasse l'incolumità di quel grano e quella farina che, muniti d'una tal prova, si sarebbero dai sorveglianti fiscali arrestati; ed all'incontro svelasse, in mancanza d'un tal documento, l'intenzione del contrabbando.

La polizza fu, a quanto pare, inventata dalla sagacità fiorentina. Nel marzo del 1553, cinque mesi appena dopo la prima legge di Cosimo, troviamo imposto l'obbligo di *leuare la polizza o licentia prima di mettere il grano al molino;* nè vi è punto da poter sospettare che quest'obbligo per lo innanzi esistesse (*a*). Fu poi generalmente e costantemente imitata. In Piemonte pochi giorni dopo imposto il *diritto del grano,* ai 19 luglio del 1614, i delegati del Duca si affrettarono a prescrivere che chi volesse macinare qualunque sorta di vettovaglie dovesse farne prima « giusta e reale *consegna,* nelle mani dell'esattore (*b*), che sarebbe stato deputato in cadauna città, luogo, o fiscaggio, e pagare allo stesso il diritto stabilito, riportandone *gratis* la bolletta... » In Sicilia, la polizza fu tanto collegata al dazio del *macino,* che, nel linguaggio comune, col volgere del tempo, *polizza* fu chiamato lo stesso dazio; e la legislazione moderna l'ha confermata.

Lo scopo di questo artifizio, ognun lo vede. Si è voluto rapire allo agente locale ogni arbitrio nella attestazione della somma pagatasi. Siccome, infatti, la polizza emana da un uffizio superiore e diverso, ed è in questo, non più nel molino, che il pagamento si fa, così nè il mugnaio, nè un altro agente qualsiasi, è chiamato a risponderne; egli diviene passivo, per questa parte; non ha più il dovere di ricevere danaro in

(*a*) La lettera circolare che istituiva la polizza fu convertita in legge del 9 dicembre dello stesso anno con deliberazione del Consiglio de'Quarantotto. Che il sistema fosse affatto nuovo, apertamente si vede, tanto nella lettera, che parla di somme arretrate « avanti che s'introducesse il modo delle polizze, » quanto nella legge, in cui è detto: « volendo riformare in meglio... e confermare per legge il modo di macinare con polizza già introdotto con sua lettera et dei magnifici consiglieri... »

(*b*) È noto che nel linguaggio amministrativo del Piemonte, la parola *consegna* sta per *dichiarazione,*

pagamento del dazio, di riporlo, di darne nota; non può dichiarare un pagamento a capriccio, nè può diversamente dal vero riportarlo sopra il registro di entrata, ch'ei più non tiene.

Si comprende adunque che il legislatore abbia sempre attribuito un alto interesse all'osservanza di questa fondamentale prescrizione.

Egli ha voluto assicurare da un lato la genuinità della polizza, e dall'altro punire la sua mancanza. La polizza dovett'esser munita d'una autenticità incontestabile, partendo dall'unica mano dell'*esattore, ricevitore, camarlingo*, ecc., ed ordinandone più copie staccate da un registro a matrice, anzichè permettere che alcuna ne fosse foggiata dall'agente subalterno (*a*). Le pene poi furono profuse senza ritegno. Il grano che si sorprendeva sfornito di polizza entro un molino, pa-

(*a*) La polizza in doppia copia sembra esser nata un po' tardi. In Toscana non ci fu mai veramente; solo, nel 1561 (leg. 14 ott.) vi si aggiunse un così detto *riscontro*, destinato a staccarsene dopo la macinazione, e ad accompagnare la farina. In Piemonte l'editto del 1634 prescrisse di ritirare *due bollette*, per *conservarne* una e lasciare l'altra al mugnaio. In Sicilia, nella riforma del 1842, si vollero *due bollette*, oltre alla matrice.

La polizza poi fu, come oggi direbbesi, *personale*.

Nella legislazione piemontese, vi si scriveva rigorosamente il nome e cognome del consegnante (19 luglio 1614), ed egli era tenuto a conservarla, perchè poteva essere chiamato ad esibire tutte quelle che avesse *levate* nel corso di un anno o sei mesi. Nella Toscana il nome era pure voluto, ed ai mugnai aggiungevasi che « non possano prestare le polizze... pena 25 scudi d'oro in oro... e due tratti di fune... e due anni di confino in galera... e privazione dell'esercitio in perpetuo » (1553). La pena è ridotta a 10 scudi nel 1561. E un secolo appresso si legge: « Avendo considerato che molte persone non vanno da loro a macinare ai molini, ma si servono de' mugnai e lor portarechi, consegnando a essi il grano e le polize, e che alcuni hanno preteso non esser tenuti a pena alcuna quando i mugnai si son serviti, per macinare i loro grani e riportarli le farine, di polize delle quali sia stato spirato il solito termine... dichiara e vuole che anche tutti quelli che mandano a macinare per qualsivoglia modo... sieno obbligati a farsi riportare le farine avanti che spiri il tempo delle polize sotto le medesime pene come se avessero macinato senza poliza. » (Bando del 1665, nella aggiunta alle leggi toscane, t. 1°

gava di multa 10 *scudi d'oro in oro*, seguita da due tratti di fune per la prima volta; con aggiunta di due anni di *confino in galea* per la seconda; e quanto poi alla terza, con « quella maggior pena che parrà... *etiam corporale circa mortem* » (*a*). Nel Piemonte perdevansi « le vettovaglie trovate in frode, » e pagavasi il quadruplo del diritto; e quanto al mugnaio, 25 scudi di multa, o in difetto di essi « un tratto di corda per cadauna volta, ed altra, ai delegati arbitraria » (*b*). E la confisca e la multa son conservate nella moderna legislazione siciliana, la quale, quanto ai tratti di fune, si è limitata a sostituirvi la pena del carcere (*c*). La vigilanza del fisco e le pene non si limitarono ai soli molini, in Toscana; ma a prevenire ogni pretesto, una ammenda speciale di 20 scudi, coi soliti due tratti di fune, fu minacciata al mugnaio, se si trovava del grano sfornito di polizza e riposto a distanza minore di 20 braccia dal molino, ed al proprietario del grano, qualora la distanza fosse tra le 20 e le 50 braccia.

Allontanato il pericolo di questa prima specie d'infedeltà nell'agente del fisco, rimaneva quella dello attestare una quantità di grano conforme alla somma del dazio pagatosi, ma inferiore alla quantità macinatasi realmente. La qual pratica era molto a temersi, essendo assai difficile lo scoprirvi la complicità dello agente locale. Perchè il fatto di una esuberanza rinvenuta nella farina in tragitto, proverebbe bensì che una

pag. 169.) Si noti inoltre, quanto al Piemonte, che per maggiore autenticità le polizze dovevano « sotto pena di falso essere stampate dallo stampatore camerale Luigi Pizzamiglio » (18 feb. 1619); ciò che, di fatto, si praticava anche in Firenze, ove tutto usciva dalla stamperia della gabella.

(*a*) Leg. 9 dic. 1553. Con un bando poi del 1559 la pena fu graduata nel seguente modo:

Per una quantità di grano inferiore a tre staia, sc. 4 di oro in oro; per 3 a 6 staia, sc. 8 e un tratto di fune; per 6 staia e più, sc. 20 e due tratti. (V. Cantina, t. III, pag. 317.)

(*b*) 19 lug. 1614. Ma nelle istruzioni del 1618 non si parla che della sola confisca dei grani.

(*c*) « Allorchè nei mulini si trovassero grani senza la prescritta bolletta... i mugnai saran condannati alla multa di duc. 50 sino a 200, ed alla prigionia di uno a sei mesi. » (Istruz. del 1842, art. 21.)

Nel trasportare la farina, la mancanza della bolletta produrrà la confisca del grano, quella dei mezzi di trasporto, e la multa di duc. 15 (art. 14).

frode dal contribuente siasi tentata, ma non rivela se in un molino o in un altro si sia commessa, nè che l'uno o l'altro agente fiscale ne sia stato colpevole. Questi adunque, potendo così bene lasciare a tutto rischio del contribuente le conseguenze del contrabbando, godeva una specie d'impunità, e ben volentieri dovea venire ad accordi segreti, per prender parte in quel dazio che fosse possibile di frodare all'erario, nascondendo le quantità macinate in eccesso delle quantità sdaziate. Ecco un pericolo che si comprese assai bene, e di cui l'esperienza non tardò a rivelare sempre meglio l'estensione.

Una serie di precauzioni ne nacque, che io sento il bisogno di enumerare per sommi capi, giacchè costituiscono un sistema peculiare alla tassa del macinato, e giacchè molti mi concederanno, suppongo, che in esso si asconde tutto il segreto dell'avversione da cui questa tassa si trovò poi tanto in mala voce nel mondo. E:

1° Si misero dei limiti alla scelta dei molini, quasi che si fosse voluto avere un mugnaio responsabile, sin dal primo momento in cui veniva manifestata l'intenzione di macinare.

Si esclusero da principio i molini fuori lo Stato (*a*), che poi furono ammessi con ispeciale licenza; e nella Sicilia, perchè isola, codesta proibizione venne rappresentata dal dazio doganale, che si rendette applicabile alla circolazione interna delle farine, specialmente per le provenienze da Palermo e Messina. (Istr. art. 17.)

Anche pei molini entro lo Stato, due restrizioni si son volute. Da un lato si è talvolta obbligato il contribuente a dichiarare con anticipazione quello in cui intendesse portare il suo grano (*b*); dall'altro lato, si

(*a*) In Piemonte il divieto assoluto fu dato con l'editto del 19 luglio 1614; e allora si aggiunse che per le farine estere da introdursi nello Stato occorreva la consegna, il pagamento e il ritiro della bolletta. Quattro anni appresso, si permise la macinatura fuori Stato, ma previa licenza in iscritto della Camera dei conti. (Ed. 13 ott. 1618, art. 3, confermato dall'art. 9 dell'ed. 18 febb. 1619.)

(*b*) Così fu in Piemonte sopratutto. Ma nella Sicilia ultimamente quest'obbligo è stato soppresso; anzi la legge ha voluto di proposito dichiarare che « il conduttore, ricevuta la bolletta, possa recarsi in quel mo-

sono esclusi, poi di nuovo permessi, ed in Sicilia esclusi di nuovo, tutti quelli che, a giudizio del fisco, riuscissero difficili a sorvegliarsi. Così in Toscana si vietò il macinare in *molini a secco*, ma si promisero regole con l'osservanza delle quali sarebbe stato lecito il farlo in appresso; e difatti nel 1553, anche senz'altre regole speciali, fu conceduta libera facoltà di macinare a qualsivoglia molino, *etiam a secco*. Ma nelle Istruzioni siciliane del 1842 troviamo per massima generale che non si ammettono fuorchè molini ad acqua, a vapore ed a vento; i così detti *centimoli* a mano ed amovibili furono *proibiti*, tranne che fossero recintati. » Sono anche, soggiunge la legge, *proibiti* tutti gli altri strumenti di qualsiasi forma e denominazione, atti a macinare o sfarinare il frumento, orzo, granone, impiegando qualunque forza motrice. In conseguenza la macinazione in flagranza o quasi flagranza con tal mezzo, o il rinvenimento di mulinelli, centimoli, o strumenti di qualsiasi forma e denominazione, inservienti a sfarinare i sopracitati cereali, verrà pu- (28)

lino che gli aggrada, rimanendo libera la circolazione dei cereali prima della macinazione. » (Artic. 7.)

Eranvi, per altro, entro lo Stato i molini *foresti* in Piemonte. E i delegati vi misero l'occhio addosso; e « volendo ovviare alle frodi ed abusi che commettevansi con la comodità dei molini foresti che restavan sempre aperti ed in libertà di chi volesse servirsene, ingiungevano di ...far mettere a tutti i molini foresti... una bona e sufficiente serratura, differente da quelle che già vi fossero, e rimetterne le chiavi all'esattore del luogo... per tenerle presso di sè, acciò che non potessero entrare in detti molini meno i molinari o patroni o accensatori di questi... »

La restrizione in Piemonte fu anche applicata tra comune e comune. Chi volea macinare fuori del luogo di sua abitazione era tenuto a far la consegna nel luogo dove voleva macinare, ma pagando il diritto nel luogo di abitazione; e dovea, sotto pena di secondo pagamento, esibire la ricevuta del dazio all'esattore del luogo in cui macinava, e rientrare nel suo comune fra 8 giorni (18 febb. 1619, art. 6.)

In Toscana lo stesso divieto era imposto dalla legge del 1552; ma in quella del 1553 si permise la macinatura fuori Stato « pagando la polizza da rilasciarsi al rettore o uffiziale più propinquo ai confini, che infilzate le manderà... a mese... al provveditore delle gabelle; e le farine da riportarsi entro 5 giorni, mostrandole al rettore... pena 10 scudi e due tratti di fune. »

nita colla multa di ducati 15 a 60, e con la prigionia da uno a tre mesi, oltre la confisca degli oggetti atti a sfarinare. » (Istruz., art. 27 e 30.)

2° Si è limitato il tempo durante il quale la polizza possa essere valevole. Lo troviamo mutabile nel Piemonte, giacchè si determinava volta per volta nella polizza stessa quel tanto che fosse « meramente necessario per condurre li grani dalle case sino ai molini » (27 marzo 1691). In Toscana si cominciò dall'accordare 8 giorni, che poi si ridussero a 5 *(a)*. Modernamente in Sicilia il fisco si è mostrato assai generoso per accordare due settimane.

3° Si son limitate le ore; e questo trovato è moderno. Il lavoro e il tragitto di nottetempo non si trova vietato nelle prescrizioni piemontesi o toscane *(b)*; ma le Istruzioni siciliane del 1842 portano espressamente che: « È vietata l'entrata del grano e l'uscita delle farine prima di spuntare il sole e dopochè sarà tramontato; » multa di 50 a 200 ducati a carico del mugnaio, confisca a carico del conduttore.

4° Il legislatore ha determinato al mugnaio de' modi speciali di cautelare l'atto della macinazione, nei quali credeva trovare una malleveria della sua fedeltà.

I bandi fiorentini sono ricchi di siffatte prescrizioni che io compendierò alla meglio. Fino al 1561, il solo obbligo del mugnaio consisteva nello « infilzare le polizze in un aghetto o di quoio o di cordicina rinforzata. » Ma in quell'anno si aggiunse di numerarle progressivamente « per lettere compitate » ripetendo lo stesso numero, ma solamente « per abbaco, » sul sacco; cosicchè nel macinare potesse « osservarsi l'ordine dei numeri, cioè spedire le macinature di chi arriva di mano in mano... » *(c)*. In quell'anno medesimo si aggiunse alla polizza il *riscontro* che, staccato da essa, davasi al contribuente « per portarsi sempre con la farina » *(d)*, e che durante la macinazione col-

(a) Ma per quei grani che i mugnai medesimi avessero a macinare per conto proprio, il termine fu ristretto a due giorni (1553).

(b) Nella forma delle polizze che s'introdusse in marzo 1662, il tempo della macinatura era indicato con tre distinzioni: avanti mezzogiorno, dopo mezzogiorno, *di notte*.

(c) Ordine del 1561, articoli 4, 5, 7. — Cantina, vol. 4, pag. 328.

(d) Legge 14 ottobre.

locavasi *a bocca di sacco*. Inoltre, la provvisione che nel 1626 fissò alla polizza un termine di 5 giorni, vi fece imprimere cinque *colonnette* destinate ad indicare e giorno ed ora della macinazione: il che facevasi dal mugnaio tagliando, da principio, la colonnetta corrispondente; poi (1662) « fregando e cancellando con inchiostro le colonette rimaste; » e poi ancora, un anno appresso, tornando al sistema del 1626, per le difficoltà che nascevano « dall'ignoranza dei mugnai » (*a*).

Anche in Piemonte l'obbligo di consegnare la bolletta al mugnaio era sacramentale (19 luglio 1614). Le Istruzioni poi del 15 aprile 1701 volevano che « il molinaro, ricevuta la bolletta, dovesse lacerarla in parte, e subito infilzarla, e quindi conservarla per 6 mesi al meno. » Invece delle colonnette ideate in Firenze, si prescrisse che nelle bollette le qualità dei grani fossero designate ciascuna da una grossa lettera *A*, *B*, ecc., e che le rispettive quantità venissero dal mugnaio segnate con delle linee orizzontali, indicanti il numero di sacchi o di emine; pena 40 scudi d'oro per ogni bolletta non lacerata o non infilzata.

5° Le prescrizioni più rigide riguardano i grani di conto privato dei mugnai; e due punti, intorno a ciò, furono peculiarmente presi di mira.

Eravi in primo luogo la parte che il mugnaio e la sua famiglia dovevano consumare per proprio vitto; e per questa, fu data loro licenza di macinarla senza polizza, assoggettandoli bensì in contraccambio alla *gabella delle bocche*, cioè ad un testatico di 2 lire (*b*). Eranvi poi le *mulende* o *bozzolature*, cioè quel grano che il mugnaio riceveva in prezzo della macinazione, e che ordinariamente diveniva per esso un soggetto di vendita, o traffico qual si fosse. Per questo, fu statuito il principio che si dovesse, onde macinarle, pagare la gabella comune a tutti. Ma era l'unica quantità di grano sodo che si potesse lasciare esistere nel molino, a condizione bensì di tenersene apposito conto, riponendolo in un cassone (che fu detto *arca* in Piemonte

(*a*) Vedasi Tavanti, t. 2, pag. 8, ed. 11.

(*b*) Leg. 1552 e 1553. — La statistica, o descrizione *delle bocche*, fu ordinato rinnovarsi ogni anno, dandone nota e sicurtà (Leg. 14 sett. 1559; ordini dei mugnai 1561); e il modo pratico di far la nota dei molini in ogni giurisdizione con la descrizione delle bocche tassabili trovasi per disteso in una lettera circolare del 14 dicembre 1582. (Tavanti, t. 1°, p. 30.)

e *granaio* in Sicilia), da cui si sarebbe cavato di tempo in tempo, dopo averne levato la polizza in tutta regola. L'argomento delle mulende ricorre spessissimo nelle leggi toscane, e mostra quanto desse da pensare ai legislatori. In Piemonte (1614), si ordinò di rifare le chiavi dell'*arca;* e la multa di 100 scudi, coi suoi tratti di corda, fu minacciata nell'ordine stesso che provvedeva agli abusi dei molini *foresti.*

6° Dopo ciò pervenivasi al punto in cui, consegnata al contribuente la sua farina e il documento da cui doveva essere accompagnata, non altro obbligo rimaneva al mugnaio che quello di prestarsi alle operazioni di riscontro, recando o esibendo le polizze all'uffiziale incaricato di operarne i conteggi, e che ebbe, secondo i luoghi ed i tempi, diversi nomi e doveri (*a*).

Questo è il complesso delle precauzioni ideatesi, finchè il fisco altro agente non ebbe entro i molini, che il mugnaio medesimo. E in tutto quel corso di tempo, che d'altronde abbraccia l'intera storia dell'imposta sul macinato sino alle recenti riforme operate in Sicilia, il mugnaio fu il perno di questa non ultima parte della finanza. Era in mano ai mugnai la produttività della tassa, e non dobbiamo quindi meravigliarci a vedere che tutte contro di loro le batterie del legislatore si sieno rivolte e dirizzate. La loro complicità nelle contravvenzioni si presumeva per massima; e non è a dirsi che le leggi usassero intorno a ciò la menoma reticenza. « Gli è quasi impossibile, diceva quella del 1553, di far fraude alle dette gabelle, senza l'opera et l'aiuto dei mugnai, et corrigendo loro e' vien corretto ogniuno; » e ad ogni passo, in tutta la serie delle leggi toscane, si vedon citate « le molte fraudi che giornalmente si sforzano di commettere i mugnai. » Quindi, un sistema di sollecita vigilanza contro di loro; quindi la raccomandazione ai Rettori, Camarlinghi, ecc. di « tenere spie per tutto et mandare spesso e' bargelli et le famiglie loro a scrutare e' modi di ciascuno. » Una visita trimestrale fu a tal uopo ordinata per regola in tutti i molini (1559); e pene gravissime si minacciarono se mai avessero osato di « dar mancie a visitatori et loro garzoni, bargelli, famigli, ecc. » Vi

(*a*) Per la Toscana vedasi soprattutto, oltre alle leggi generali citate, il Bando del 31 maggio 1576.

era anzi un fatto che da sè solo basterebbe a far comprendere quanto il mugnaio fosse detestabile agli occhi del legislatore. Allorchè nel 1555 si ebbe pietà dei contribuenti e si volle aprir l'adito a mitigare le loro pene dandone facoltà ai rettori, si soggiunse solennemente: « Purchè non usino tale autorità et arbitrio in benefitio de' mugnai, perchè quanto a essi mugnai vuole che debbino osservare il rigore delle leggi... atteso che son causa di fare trasgredire gli altri... (*a*) »

E bisogna ben credere che tutto codesto rigore non ebbe gli effetti desiderati; perchè ottant'anni appresso troviamo la legge del 1637, nella quale sembrò indispensabile aggiungere a tutte le pene già statuite contro i mugnai la confiscazione « della roba e delle bestie. » Nè il legislatore sentivasi assicurato contro le loro manovre, finchè non li ebbe vincolati con le più strane dichiarazioni d'incompatibilità di mestiere: proibiva dapprima di cumularsi in una persona medesima « l'esercitio di mugnaio e fornaio; » poi quello di farinaiuolo e mugnaio, di oste e mugnaio; poi non volle che siffatti mestieri si ripartissero tra padre e figlio, tra fratello e fratello; e mai non permise che l'industria del macinare si esercitasse, senza solide malleverie, da donne o minori (*b*). Ma insieme alle molestie e minaccie, si prodigavano le carezze che li adescassero a prender le parti del fisco. Il mugnaio ebbe conferita in parte quella specie di carattere sacro che si accordava, non solo ai membri del clero, ma anche a certi mestieri prediletti in quei tempi, come per esempio ai lavoranti di zecche; fu dispensato dall'obbligo di dare alloggio ai soldati; non potevasi arrestare per causa di debiti, senza speciale permesso dell'uffizio delle farine; era liberato dalle « rassegne, fuorchè generali; » non poteva esser costretto ad esercitare le magistrature municipali; andava esente da « tutte le opere e servitù da imporsi agli uomini del suo comune » (*c*).

(*a*) Partito dei molti magnifici signori luogotenente et consigliere soprà la gabella delle farine, 14 maggio 1555. — È nel Cantina, t. 2°, p. 353.

(*b*) L'incompatibilità si mantenne in Sicilia, ma in termini assai più ristretti. « È vietato nell'interno dei molini di far pane, pasta, e di manipolare in qualunque modo le farine. » Multa da duc. 50 a 200. (Art. 22, 23.)

(*c*) Bando del 2 giugno 1559. Cantina, t. 3°, p. 293.

Ad onta di tutto ciò, chi abbia la pazienza di scorrere la serie degli atti che formano l'antica legislazione del macinato, non tarderà ad avvedersi come da ogni lor pagina traspaia l'eterno circolo vizioso in cui essa aggiravasi. L'imposta era ingannevole: da un lato lusingava i Governi promettendo una riscossione copiosa, agevole, non dura ai popoli; da un altro ciò che essa rendeva stava troppo al disotto delle nutrite speranze.

È negli atti dei principi di Casa di Savoia, che principalmente gli elogi teoretici della tassa sul macinato si leggono. Sin dal primordio vi fu riguardata come una di quelle che « colla minor gravezza e col manco incomodo del paese » si potessero riscuotere, e nelle quali « più concorreva la giustizia distributiva » (*a*); due anni appresso vi si scorgeva una di « quelle cose universali che più facilmente si sostengono e tollerano, non solo per l'uguaglianza tanto da tutti desiderata ed al mantenimento degli Stati necessaria, ma anco perchè, essendo il peso fra molti diviso, resta più sopportabile, e l'esazione dei carichi più facile » (*b*). Di nuovo nel 1618, riprendendosi dallo Stato il diritto di macina ceduto ai comuni, veniva dichiarato « carico universale, più tollerabile, e conforme alla giustizia distributiva. » Quando lo stesso principe Carlo Emanuele I la sospendeva nel 1621, mostrava apertamente di abbandonare a malincuore un diritto « da cui dovesse il patrimonio dello Stato ricevere beneficio di partita annuale assai egregia. » Ancora, rimettendola in vigore nel 1624, tornava a chiamarla « carico uguale ed insensibile, al quale concorrono anche i forestieri. » E in fine Vittorio Amedeo II, quasi un secolo dopo, ripristinava « l'imposto della macina, » appunto perchè potea « ripartirsi con giusta eguaglianza, talchè men grave e più pronto e facile nella riscossione sarebbe riuscito » (*c*).

Consimili espressioni si troverebbero in copia nelle leggi degli altri paesi italiani; e non mi asterrei dal raccorle se fossero di bisogno per dimostrare quale alta reputazione teoreticamente godesse la gabella del macinato, in tutto quel corso di tempo nel quale generalmente si praticò. Tuttavia, due fatti abbiamo che

(*a*) 6 luglio 1614.
(*b*) 4 luglio 1616.
(*c*) Ed. del 14 aprile 1701.

ci possono all'incontro convincere delle continue delusioni a cui quei Governi si vedevano condannati, e contro i quali affannavansi ad opporre rimedii.

Uno è l'incostanza degli ordinamenti amministrativi; l'altro gli sforzi che di continuo si fecero per mutare la forma finanziaria della tassa.

Il primo è notabile soprattutto in Toscana.

Il rettore e i suoi camarlinghi colà creati da principio, non si ressero che sei anni. Furono sostituiti da deputati e provveditori, e da un triumvirato di riformatori, a cui si assegnarono stipendii fissi e si tolse ogni partecipazione alle multe (*a*). Poco dopo, la gabella delle carni e quella della *macine* si vollero fortificate insieme, riunendole sotto unica mano (*b*). Poco dopo ancora si aggiunsero i *ragionieri* (*c*). Nel 1651, spunta una nuova gerarchia di commissarii, vicarii, podestà, ecc. (*d*). Ma tutto indarno sempre; così sembra almeno, perchè i provvedimenti, gl'impulsi, le minaccie, le regole nuove, si succedono di continuo, e rivelano al certo, che, o la gabella tornava sempre infeconda per l'erario pubblico, o che in una così complicata struttura le malversazioni erano grosse e frequenti.

L'incostanza della forma finanziaria si distingue invece nel Piemonte, come ho in parte accennato di sopra. Là si incominciò dal volere che i comuni, quasi altrettanti agenti del fisco, prendessero su di sè il peso di riscuotere la tassa e versarne i proventi nel regio erario. Appena scorsi sei mesi, ecco mandati giù tutti gli ordinamenti decretatisi con tanta cura, e la tassa del macinato si dichiara *abolita* ed *annullata*, ma in vece sua si domandano *due scudi d'oro per cadauna persona*; ed ordinavasi all'uopo che fra otto giorni ogni abitante degli Stati « *consegnasse* al deputato del suo domicilio se stesso ed il numero delle persone che teneva a suo carico, di qualsivoglia età, ed esprimendo la professione ed esercizio di ciascuno, avvertendo che i padri restavan tenuti per i figli, i patroni per i servitori, i tutori e curatori per i pupilli e adulti. » Sedici mesi ancora, e il dazio riappare, ad interesse diretto della finanza; e dopo un anno, vien di nuovo ceduto ai

(*a*) Bando del 2 giugno 1559. — Cantina, t. 3, p. 293.
(*b*) 13 agosto 1559. Ivi, p. 312.
(*c*) 28 febbraio 1560.
(*d*) 6 marzo. Ord. del provv. — Collezione gen. dei bandi, t. XV, num. 65.

comuni, obbligandoli ad una determinata contribuzione per mantenimento della cavalleria; il che del resto non vive che pochi mesi. Qui, un primo tentativo di appalto, che non riesce, se non l'anno appresso; ma l'appalto medesimo non basta, e il fisco domanda una anticipazione ai comuni, e permette che il diritto di macina si possa convertire in un *cotizzo* di tre *sacchi per bocca*. Così ripristinavasi dal medio evo il pagamento in derrate; se non che, nell'aprile dello stesso anno 1620, lo Stato riprende l'esazione per conto suo, e rivuole il pagamento in danaro « come più facile e di manco spesa, danno ed incomodo ai popoli ed al duca. » Sopravviene una abolizione nel 1621, ed una ripristinazione nel 1624. Indi, e nello stesso anno, ancora un appalto per un quadriennio, durante il quale succede nuova cessione ai comuni, a cui si impongono in contraccambio altre contribuzioni fisse. Più singolare è poi la vendita del 1628. Il duca, « abbisognando di provvedere alle spese militari, » determina di procedere alla alienazione del reddito della macina. Vuole che siano preferite come compratori le comunità, permette che i privati compratori riscuotessero il dazio dai comuni o direttamente dai consumatori; e la vendita avviene difatti in favore dei comuni, alla ragione dell'8 per cento, con patto di ricompra, il quale trovasi esercitato dopo 5 anni, ma senza alcuna restituzione del prezzo, e solamente liberando i comuni da altri pagamenti che allora facevano per mantenimento delle milizie.

Nè qui si termina. Ritornato il dazio a conto della finanza, comincia una nuova serie di regolamenti *sul diritto della moltura*, ne'quali l'antica tendenza si spiega, di convertirlo in testatico. Si domandano dunque fra otto giorni da'privati tutte le bollette che avean levate per la *moltura de'loro grani*; dal loro esame si deduce che tutti avevan frodato; e per rimedio si sostituisce al macinato il *fuocaggio*, cioè un testatico a ragione di famiglia. Così si continua per più di un mezzo secolo, dimostrazione evidente dell'unico caso in cui il macinato potea sostenersi per lungo tempo, quando cioè si fosse mutato del tutto, prendendo fino la più odiosa fra tutte le forme.

Giunti al 1691, quando l'antica forma viene risuscitata, eccola convertita ancora in imposta diretta sopra i mulini; ma non dura che un anno, per far luogo di nuovo al « pagamento di lira una da farsi da tutti li

maggiori di anni sei. » Nove anni passano così. Di (28)
nuovo riappare la macina nella sua purità; ma a patto che il suo prodotto equivalesse al consumo di *tre sacchi per bocca*; ed a fine di assicurarsene, si eleggono *controllori*, *invigilatori* ambulanti, i quali devono « stare in giro notte e giorno, » visitare le case dei contribuenti per la recognizione delle bollette levate, e si aggiunge che, « risultando non essersi consegnata o macinata la quantità annua di tre sacchi per ciascuna bocca maggiore di anni 5, o di un sacco e mezzo per ciascuna di anni tre compiti sino ad anni 5, saranno cotali contribuenti obbligati a pagare il residuo del diritto di macina.

Il semplice ricordare tutte codeste vicende tanto nell'ordinamento amministrativo, quanto nella forma medesima della tassa, basta per dimostrarci che, rosa da qualche vizio intrinseco, riusciva sempre ribelle agli sforzi del fisco, e che l'ultimo frutto di questi sforzi doveva esser quello di renderla sterilmente oppressiva. I Governi medesimi se ne avvidero, e più o men tardi, ne fecero la preziosa confessione. Carlo Emanuele lo disse quando ne decretava la prima abolizione, che l'anno dopo fu detta *sospensione*: parlò egli allora di « grande sentimento dei popoli, massime de' poveri, travagliati per l'inosservanza degli ordini, or da giudici e delegati con processure e condanne, or da cavalcatori con estorsioni e composizioni, or da commissari con spese soverchie ed eccessive. » Ma i governanti toscani lo ripeterono anch'essi molti anni dopo, quando tentavano di rinvenire nella forma dell'appalto un estremo rimedio; perchè, sebbene parlassero ancora di molti « abusi introdotti da alcuni mugnai e fornai, *di cattivo operato* con l'inosservanza degli ordini, » pure aggiungevano che provvedimenti occorressero per la quiete dei popoli « a causa di altri abusi, contro i mugnai, fornai, ed altre persone *di buona mente*, dalla perfidia degli sbirri, de' bargelli e dei garzoni dei visitatori, sotto coperta dell'osservanza di alcuni di essi ordini, che per essere alquanto difficili nella esecuzione sono stati finora *motivo di molti aggravi...* »

Così la solenne condanna dell'antico dazio sul macinato esce dalle labbra medesime di que' Governi che più la predilessero, che vi trovarono una delle più eque e feconde sorgenti di pubblico reddito, che esaurirono le loro forze a ben regolarla, e che nondimeno dovettero sempre vedersi in faccia al molesto bivio di sperì-

(82) mentarla poco fruttifera per se stessi, o altamente molesta pe' popoli. Il che deve avere la sua prepotente cagione; e noi, a distanza di più che un secolo, siam forse, meglio di loro, in grado di indovinarla. Perchè io credo, potersi agevolmente inferire dalla rapida esposizione che ho fatta ove stesse il difetto fondamentale. La riscossione era definitivamente appoggiata sulla fedeltà del mugnaio, il quale non era, in ultima analisi, che un tacito agente del fisco, ma irresponsabile, e posto intanto in una atmosfera di corruzione. Sistema assurdo. Nessuna delle precauzioni che ho enumerate poteva efficacemente impedire i suoi segreti accordi col contribuente, nessuna potea fornire la prova univoca delle sue frodi; l'apparato delle pene, minacciategli contro, rimaneva lettera morta per lui, ma si risolveva intanto in odiose vessazioni de' consumatori. La tassa riusciva infeconda; e per tutto rimedio, i Governi, affannandosi a rinforzare la lor vigilanza, la rendevano insopportabile. I suoi giorni eran dunque contati; dovea successivamente sparire da tutti i paesi che si erano tanto ingegnati di mantenerla, o dovea riformarsi: disparve in tutta l'Italia superiore, si tentò di riformarla in Sicilia.

IV.

Moderno sistema adottato in Sicilia.

Sistema del custode pesatore; *nuove precauzioni a cui die' luogo; vantaggi ottenutisi dalla finanza. — Nuova spinta al contrabbando; vessazioni al contribuente ed al mugnaio.*

In Sicilia tutto il grosso dell'antico sistema fu conservato; e un elemento nuovo venne introdotto, che portò seco la modificazione di alcuni punti, l'aggiunta di altri.

Questo elemento consiste nella presenza di un verificatore locale entro il molino. Il mugnaio fu restituito al naturale suo ufficio di lavoratore privato; lungi dall'essere tutore e mallevadore de' pubblici interessi, ne divenne, dirò così, l'avversario; e, prescrittagli una condotta misurata da regole inesorabili, fu invigilato e frenato dal *custode pesatore*, l'uomo emanato direttamente dalla pubblica autorità, e ad essa sola soggetto.

Ciò che una tale innovazione importasse, ognun lo vede. Quel genere di frode che consisteva nella simulazione delle quantità sdaziate, e che era stato fino allora impossibile ad evitarsi, non fu, è pur vero, distrutto, ma divenne assai malagevole. Una intelligenza fraudolenta, tra contribuente, mugnaio e custode, rimase sempre possibile; ma non era ostacolo di poco momento la necessità di chiamarvi a parte un individuo rivestito di carattere ufficiale, stipendiato, tendente a far pompa di zelo per migliorare il suo stato, o esposto al pericolo di barattare per un tenue e precario lucro il gran vantaggio d'una sussistenza assicurata. Fu allora che l'artificio della sorpresa eventuale acquistò molta efficacia. Finchè si ebbe da fare con un mugnaio, la sua complicità ne' contrabbandi non si poteva presumere, o sulla mera presunzione non era lecito di punirla; sostituito il custode al mugnaio, i principii della giustizia cedettero il luogo a quelli della fiducia, il fisco ebbe la mano libera, e si fe' ora temere ed ubbidire dal suo subalterno, quanto prima era stato zimbello dell'indipendente mugnaio.

È necessario bensì osservare che questo fiscale progresso fece sorgere il bisogno d'un rinforzo di cautele. Si dovette primieramente imporre la pesatura dei grani appena entrati al molino. La doppia polizza presentavasi al custode, il quale, dopo averla trascritta sul suo registro, passava a verificare il peso enunciatovi, e scriverlo in lettere. Trovandolo in regola, restituiva la doppia bolletta al conduttore del grano, che la consegnava insieme ad esso al mugnaio; e questi era tenuto di conservarla attaccata al sacco, fino a che, la macinazione eseguita, una delle gemelle, munita di un *visto uscire* da parte del custode, venisse destinata ad accompagnare la farina, mentre l'altra rimaneva al mugnaio.

Il sistema delle pene fu in conseguenza modificato. Se il grano risultava inferiore alla quantità indicatane nella polizza, nessuna restituzione di dazio veniva accordata; se vi era un eccesso non superiore al 30 per cento, non dovevasi che pagare il dazio sulla differenza; al di là di un tal limite, confiscazione del grano, multa di 15 ducati, ed a sicurtà della multa il sequestro dei mezzi di trasporto. La stessa multa si minacciava al mugnaio che non curasse di separare le bollette gemelle o conservare la terza. La mancanza di data, o del *visto uscire*, implicava confisca del grano. Confisca

e multa, per la farina sorpresa senza bolletta; e finalmente se trovata in eccesso, si sarebbe trattata con le regole stesse che eran prescritte per le esuberanze del grano.

Nulla ebbesi ad innovare intorno al punto delle mulende: il sistema siciliano fu copiato a capello dal fiorentino (*a*).

Era in vece ben naturale che le restrizioni relative ai molini crescessero; perchè, comunque i doveri del custode si fossero definiti, la sua responsabilità era vana, e la legge si sarebbe impunemente violata, se piena libertà di condizioni locali si fosse lasciata al mugnaio. Ho già notata la proibizione dei molini a secco, e quella del lavoro notturno. Fu inoltre vietato qualunque edificio attiguo al molino; non fu permesso lasciarvi che unica porta; se n'ebbero a munire di solide e fitte inferriate le finestre; fu vietato che si chiudessero mai le stanze di abitazione aggregatevi; si permise di farle aprire ad ogni richiesta senza legali formalità, e scassinarle occorrendo; fu infine ordinato che si serrasse a più chiavi ogni molino in cui per una causa qualunque la macinazione dovesse arrestarsi.

Per quanto, negli ultimi tempi della dominazione borbonica, si fosse cominciato a volere riprovare il sistema del 1842, e si fossero già disegnati varii modi di riformarlo, è sempre innegabile che lo scopo precipuo a cui si era mirato nello istituirlo, lo scopo di migliorarne l'entrata finanziaria, rapidamente e assai felicemente si ottenne. Il dazio sul macino nel 1842 trovavasi in parte dato ad affitti speciali (*arrendamenti*), in parte accollato ai comuni; si riscuoteva a doppio titolo, per conto della finanza, e per conto dei comuni,

(*a*) Tutta la parte di grano destinato a pagar la mulenda, mettevasi fuor di conto nella verificazione del peso. Poi soggiunge la legge, « dovrà l'anzidetta mulenda... riporsi in un granaio a cassa con due chiavi; ed allorchè il mugnaio vorrà ridurre in farina la mulenda o parte di essa, dovrà provvedersi della corrispondente polizza... In tal caso la macinazione dovrà eseguirsi tra 24 ore, rimanendo, dopo questo tempo, perduto il dazio pagato, e senza effetto la polizza spedita. Il regio custode pesatore noterà nel registro, a fianco ad ogni polizza trascritta, la quantità di mulenda... e la macinazione eseguita. » (Istruzione del 1842, articoli 8, 18, 19.)

e fruttava in tutto un'entrata di circa 5,700,000 lire (ducati 1,348,161). Unificatasi la base, che fino allora era stata diversa ne'varii comuni, e decretato il nuovo sistema, si diede a *regìa interessata*, nella quale gli appaltatori non esitarono ad assicurare un'entrata ferma di lire 7,700,000 (ducati 1,820,000), oltre a'guadagni eventuali da ripartirsi. Dopo la breve interruzione del 1848, l'amministrazione del dazio rimase a tutto carico del Governo, e le entrate in quel periodo crebbero costantemente sino alla somma di circa 16 milioni di lire (ducati 3,600,000) (*a*). Eransi dunque più che triplicate; e come nè la popolazione nè la prosperità del paese rivelarono in quel breve giro di anni un incremento di grande importanza, così non è ad un consumo cresciuto che possiamo menomamente attribuire il progresso fiscale del dazio, ma dobbiamo per necessità concepirlo come effetto spontaneo del mutato sistema.

Tuttavia, si potrebbe egli dire che il sistema siciliano abbia tutti risoluti i problemi di questa tassa? Io sono assai lontano dall'affermarlo.

Dirò innanzi tutto, che lo stesso intento finanziario vi rimase incompiuto. Primieramente, eravi una forte spesa di riscossione: più che due milioni di lire su 16, proporzione che, per quanto si possa scusare ricorrendo al destino comune delle tasse sul minuto consumo, costituisce sempre quella non lieve esacerbazione di carico sui contribuenti, senza profitto del fisco, che le buone teorie finanziarie riprovano sempre nel reggime delle pubbliche imposte. Poi, malgrado le tante previdenze e cautele che il legislatore aveva così sagacemente escogitate, non si dubita punto che il contrabbando esercitavasi in grandi proporzioni.

La manovra a cui potevasi impunemente ricorrere, per poco che si ottenesse la connivenza del custode, era quella di far servire più volte una sola e medesima polizza di accompagnamento alle farine. Furono di frequente osservate grandi oscillazioni nel prodotto del dazio, in qualche distretto, a brevissimi intervalli di tempo, senza che alcuna sensibile mutazione di accidenti economici le potesse spiegare; e dall'altro lato, no-

(*a*) Vedasi Allegato n° X. In queste somme è sempre esclusa la parte di Palermo, di Messina, e delle isolette adiacenti.

tavasi che appena l'autorità raddoppiava il rigore della sorveglianza ne' luoghi sospetti, la riscossione ad un tratto si rialzava. Era inoltre già nota l'estrema corruzione in cui una buona parte degli impiegati s'era a piene vele lanciata; non dubitavasi punto della loro complicità, e in un documento ufficiale del 1858 io trovo che non tenevasi esagerato lo asserire che, per lo meno, la finanza rimanesse abitualmente frodata di un 25 per cento, cioè di 4 milioni di lire all'incirca! Questo era dunque il brutto lato di quel rimedio medesimo che aveva migliorato di tanto il sistema. Il custode pesatore, sostituito al mugnaio come agente del fisco, sarebbe stato una eccellente riforma finchè si fosse circoscritta a pochi molini; ma quando si ebbe a cercare migliaia di custodi, l'amministrazione si trovò nella dura necessità di raccattarli fra gli ultimi ordini sociali; ed uomini che, per miseria, per educazione, per abitudini, non potevano meritare la più lieve fiducia, furono soventi coloro alle cui mani si trovò raccomandata la riscossione, quelli la cui firma, il cui silenzio, bastava per assicurare l'impunità del contrabbando.

Ma quel ch'è peggio, non si può non riconoscere che, se tutte non son da accettarsi le esagerazioni postesi in giro circa all'indole vessativa del dazio, pure è vero che le formalità, i divieti, le restrizioni, crebbero a dismisura, e la tassa sarebbe divenuta intollerabile affatto se il compenso de' frodolenti guadagni non l'avesse addolcita.

Un tempo prezioso perdeva il contribuente, per domandare ed ottenere la polizza presso il ricevitore del comune; altro ne consumava aspettando che il custode venisse ad aprire il molino; indi era da attendere la pesatura del grano e la verificazione della bolletta; le quali formalità divenivano poi cento volte più lunghe e moleste, se in quel frattempo un ispettore, un impiegato superiore appariva, ad istituire i suoi accurati esami e riscontri sull'operato del custode. Tutto ciò non doveva essere incominciato prima che il sole sorgesse sull'orizzonte, e doveva esser compiuto al tramonto. Non era quindi raro il caso che per una manciata di grano da macinarsi, l'intiera giornata del povero consumatore si dovesse sciupare. La farina poi non rimaneva già libera dopo che, adempiuti con tutta religione siffatti riti, usciva dal molino; ma eranvi ancora quelli della sorpresa, nella quale la menoma trascuranza del conduttore, il menomo dubbio concepi-

tosi da un *commesso a cavallo*, trascinava a nuove verificazioni, e quindi sequestri, viaggi al comune, ripesature.

Ciò sarebbe stato già molto, se non si fosse aggiunta quella parte di immoralità degli agenti ufficiali, che si sfogava contro del povero. Io non mi farò organo di tutte le enormità che comunemente se ne raccontano; ma posso da un documento ufficiale attingere il fatto, che uno de' custodi, negli ultimi tempi, era stato destituito per essersi nettamente riconosciuto che egli, nel maneggio della stadera, sapea così bene far figurare un eccesso di grano, da avere ridotto i contribuenti a pagargli abitualmente un tributo anzichè subire le molestie d'una contravvenzione falsamente supposta!

Vien poi la parte del mugnaio, che, sebbene spogliato dal suo antico carattere, non perciò rientrava nel libero esercizio della propria industria, ma cadde invece in uno stato che nel secolo nostro può ben meritare il titolo di schiavitù. Ho detto già quali fossero i suoi doveri, e le pene che la legge gli minacciava. Perchè non potesse sottrarsene mai, fu forza vietargli di dormire entro il molino, di cui non avea nè anco le chiavi; era dunque costretto, per dar principio al suo lavoro quotidiano, di attendere che il custode aprisse il molino, e di far sosta la sera appena che l'ora del tramonto scoccasse. Il noto *granaio* delle mulende chiudevasi anch'esso a chiave, e il mugnaio, che pur ne era proprietario eminentemente legittimo, non potea farne uso se non quando il ricevitore, depositario delle chiavi, potesse recarsi al molino per vederlo aprire in sua presenza, o tutt'al più quando potesse a ciò destinare un suo delegato.

Gli ordini, poi che giunsero quasi alla crudeltà concernevano il lavoro di notte. Esso, come ho già detto, era per massima generale vietato; ma occorreva talvolta, anche per urgenti bisogni della popolazione, di averlo a permettere. Ora, in tal caso, il mugnaio restava inesorabilmente serrato entro il suo molino, solo, diviso dalla famiglia, in una deserta campagna, senza una voce che gli ricordasse l'esistenza dell'umano consorzio, senza un aiuto possibile quando, come avvenne talora, l'incendio, l'alluvione, l'assalto di un male improvviso, venisse a sorprenderlo. Più tardi, io lo so, fu permesso ai mugnai, in caso di pericolo, scassinare le porte o sconnettere i tegoli; ma ciò, ognun lo vede, che potea forse bastare per l'incendio o l'alluvione,

era un derisorio rimedio offertogli nel caso d'un improvviso malore della persona.

Io ho notato che, nell'antico modo di amministrare il dazio sulla macinatura, il fisco trovavasi sempre davanti al bivio d'una sparuta riscossione, o una sensibile oppressione de' popoli. Parmi ora vedere che l'ultimo effetto del sistema siciliano abbia spiegato una gagliarda tendenza ad inasprire l'uno e l'altro disordine insieme. Si può ben supporre che, ne' primi anni, quando le prime intelligenze si potevano combinare alla spicciolata fra qualche contribuente e qualche custode, la pratica del contrabbando riuscisse molto proficua ai pochi che le si davano. Ma ben presto si divulgò, come naturalmente doveva. La corruzione negli impiegati divenne talmente comune, che a ciascuno di essi era quasi impossibile il resistere all'esempio altrui senza esporsi a dileggi, persecuzioni e pericoli. Ma appunto perchè erasi già fatto quasi di ragion pubblica, il contrabbando non potevasi più esercitare, che largheggiando verso le molte persone le quali, interessatevi, l'avrebber protetto, e, rendutegli avverse, l'avrebbero denunziato. I mugnai inoltre, a misura che i fitti dei loro molini spiravano, subivano la pressione dei proprietari che, elevando le loro pretensioni, vennero a partecipare in questa nuova sorgente di lucri, sotto sembianza, apparentemente legittima, di una rendita aumentatasi. Infine, la sfera delle complicità, di grado in grado estendendosi, guadagnava impiegati d'un ordine elevato.

Cosicchè per il complesso di tutte codeste cagioni, con l'andare del tempo, l'impunità non poteva essere assicurata che a costo di sacrifizi maggiori; il valore del contrabbando (mi si permetta l'espressione) da un giorno all'altro si rincarava, e delle somme che si frodavano alla finanza, una porzione sempre più debole era quella che rimaneva a beneficio del contribuente. Indi è che le molestie del sistema cominciarono a sembrare prive di alcun compenso; e mentre il fisco mostravasi irrequieto per la incompiuta produttività della tassa, il pubblico cominciava a dar segni d'impazienza. L'intento del 1842 era dunque fallito, e lo stesso Governo borbonico, come ho già detto, andava già in traccia di qualche nuovo sistema (a), quando appunto la Dittatura del 1860 decretò l'abolizione del macino senza stare a discutere se fosse uopo di investigare un modo di surrogarlo.

(a) *Vedi* Allegato n° XI.

V.

Altri modi propostisi per meglio attuare il dazio sul macinato.

Inutilità delle minute riforme. — Appalti; non distruggono il bisogno di riformare il reggime. — Tassa sui molini proposta in Sicilia. — Suo vantaggio, semplificare la riscossione. — Suo difetto essenziale, differenze tra la tassa pagata dal consumatore e quella imposta al molino. — Impossibilità di imporla equamente. — Diverrebbe una tassa prediale, e in termini assurdi.

Fra gli espedienti che si son messi avanti per render possibile e duraturo il dazio sul macinato, molti non si riducono che a minute riforme de' sistemi già noti e provati.

Io non sento alcun bisogno di passarle a rassegna, perchè, dopo quanto ho avuto l'onore di esporre alla Camera, la suppongo, com'io sono, convinta che qui le basi medesime del sistema difettano, e le parziali correzioni rischiano di sempre più peggiorarlo.

Di rimedi un po' radicali abbiamo una prima specie che si può recisamente escludere, non essendo che una mera permutazione d'imposta: tali furono quelle tasse testatiche e quel *focaggio*, che ripetute volte in Piemonte si videro sostituire all'abolizione o sospensione della tassa sul macinato, divenuta sterile ovvero odiosa. Non è al certo vietato il discuterle, per quel che abbiano di buono o tristo in sè come imposte, ma esaminarle come succedanee al macinato sarebbe fuor di proposito.

Gli appalti accordati con individui e compagnie private, e gli *accolli* imposti a' comuni, non sono che un modo precario di eludere per un momento, non di sciorre, la quistione. Da se soli, codesti metodi potranno riuscire efficaci quand'altro non s'abbia in mira che il far danaro; ma ove si ricerchi ciò che fra nazioni civili è soltanto lecito di volere, la massima produttività dell'imposta col minimo disturbo del cittadino, l'appalto e l'accollo non ci dispenseranno dalla necessità di provvedere al buon reggime del dazio, anzi

l'accresceranno. Perchè egli è appunto allora che una nuova complicazione sopraggiunge, quando tra il cittadino ed il fisco s'insinui un interesse intermedio, o un'autorità subalterna, a generare una serie di nuove relazioni, che la legge non può lasciare nell'ombra, senza correre il rischio di enormemente aggravare sul pubblico il peso della sua tassa.

E infatti, egli è appunto nel momento di addivenire a contrattazioni di tal natura, e specialmente agli appalti, che i Governi han sempre sentito la necessità di rendere più esplicite e definite le regole della riscossione, ed aumentarle di numero o intensità. È in un bando del 1676, la prima volta che siasi ricorso ad un appalto in Toscana (*a*), che noi troviamo meglio riassunti gli obblighi de' mugnai e quelli de' contribuenti, insieme a nuove provvidenze per assicurare da un lato l'interesse degli appaltatori, e custodire dall'altro i cittadini contro il pericolo de' loro soprusi (*b*). Lo stesso si può osservare nella legislazione piemontese, e sopratutto nell'editto per lo *accensamento* tentatosi nel 1618. In Sicilia pure, ove l'uso degli appalti parziali un tempo fu molto in voga, si soleva ripetere

(*a*) Se non si vuol tener conto delle tante *vendite* che si trovan citate per l'epoca repubblicana.

(*b*) Nell'interesse degli appaltatori:

« Possin gli appaltatori licenziare et eleggere i mugnai a loro arbitrio senza pregiudizio de' padroni, et tenere ne' mulini guardie e sbirri o altre persone che assistino per il loro interesse della macinatura... Possino far serrare qualche mulino di quelli che macinano una parte dell'anno accordando i padroni, con che non sia di grave incomodo a popoli... »

« Non sia lecito senza licenza degli appaltatori fabbricare mulini, ecc.

« Assegneranno ad ogni comune i rispettivi mulini... »

Nel medesimo bando era provveduto in favore de' contribuenti, che « non dovessero (gli appaltatori) fare perquisizioni o dare altra vessazione, ecc. » Nell'anno seguente poi abbiamo una lettera circolare perchè si presti attenzione ai ricorsi de' poveri, nel computo della tassa di bocche, ecc... e non si permettano soprusi da parte degli appaltatori; e viene in fine, nel 1688, lo scioglimento dell'appalto, e la conversione del macino in una *tassa personale*, appunto perchè « erasi presentito che nell'appalto ultimamente introdotto seguino vari disordini... » (Aggiunte alle leggi toscane, vol. 2°, pagina 41.)

per disteso la serie degli obblighi addossati agli appaltatori, nuovi se ne aggiungevano a quando a quando, ed alcuni se ne abrogavano. Non v'è dunque da lusingarsi che col solo stipulare un contratto o emendare un decreto di accollo a' comuni, le difficoltà dell'imposta rimangono annichilate; siffatte convenzioni, per ben riuscire dallo aspetto dell'entrata finanziaria, o suppongono già sciolto il problema del buon reggime, o non servono che ad accelerare la caduta del dazio, aggiungendo alla sua naturale gravezza tutta l'odiosità proverbialmente legata alle persone de' pubblicani.

Tra i tentativi con cui si è cercato di mascherare l'imposta sulla macinazione, uno se ne vide in Piemonte, che io ho già accennato, e che ora conviene di ricordare più esattamente, quello, cioè, di convertirla in una tassa diretta, sopra i molini. Ne fu fatto il saggio nel 1691, sotto Vittorio Amedeo II, quattro mesi dopo che erasi messo a nuovo il sistema già noto, mutandone la tariffa. Dicevasi in quello editto che, a superare le difficoltà incontratesi nell'attuazione della imposta, e rendere più facile e copiosa la riscossione, sopprimendosi tutte le prescrizioni in vigore, si ordinava che: « sopra tutti li molini, ruote, ed ordegni d'acqua, atti a macinare qualsivoglia vittovaglia, si pagasse *altrettanto quanto era il reddito* che esigevasi da' padroni de' suddetti molini, ruote, ed ordegni, e nella specie, cioè in denaro o genere, secondo che da essi esigevasi. » Restavano mallevadori del pagamento « i molinari, affittaiuoli, amministratori ed operai, ed anche affetti i molini, ruote ed ordegni, » sotto pena ai padroni di pagare del proprio in caso di mancato o ritardato pagamento, che doveva farsi dai mugnai di mese in mese. E per liquidare il reddito rispettivo si obbligavano tutti, proprietari, fittaiuoli, mugnai, ecc., a dichiararlo fra otto giorni, « presentando le capitolazioni, i libri ed altre scritture. » Ma questo nuovo ordinamento non visse un anno: al 27 maggio del 1692 lo troviamo abrogato, e il *diritto di moltura* vien convertito in un testatico di una lira per capo.

Siccome, in fondo ad esso, qualche giusto concetto senza dubbio vi era, non dobbiamo sorprenderci se a 170 anni di distanza si trova rimessa in campo la medesima idea. Ella è infatti il perno intorno al quale aggiravansi le riforme ultimamente propostesi nella Sicilia, poco prima che sopravvenissero la rivoluzione e

la dittatura del 1860. Il Governo locale dell'Isola aveva fatto in quel tempo al Ministero residente in Napoli una larga esposizione de' disordini generatisi dal sistema del 1842, e fortemente insisteva perchè si modificasse appunto in modo da convertirlo in una tassa che l'erario avrebbe riscossa direttamente sugli esercenti la macinazione, e di cui costoro si sarebbero rivalsi sui consumatori. Trattavasi, in quanto a questi, di dichiararli affatto liberi da ogni rito e restrizione, tanto sull'atto del macinare quanto sul trasporto delle farine; eglino a null'altro sarebbero stati tenuti che a pagare il dazio entro il molino, in ragion precisa delle quantità; ma invece di lasciarlo riscuotere, come anticamente, da' mugnai per conto della finanza, si volevano pattuire tanti parziali appalti, da concedersi a pubblico incanto, sia per singoli molini, sia per gruppi di molini, sia ancora per comuni o distretti. Obbligato verso l'erario non sarebbe stato che l'appaltatore; al quale, bensì, lo Stato accordava talune delle solite malleverie, come il non permettersi la macinazione fuorchè ne' molini appaltati, nè la costruzione di nuovi molini se non per « rilevante pubblica utilità e previo compenso agli appaltatori ; » e il diritto inoltre di assumere per conto proprio l'esercizio del molino appaltato, obbligando in tal caso il mugnaio o il proprietario a cederne l'affitto per una somma « corrispondente alle molende presunte nella cifra dell'appalto, » depurate di un 40 per cento per le spese necessarie ne' molini ad acqua ed a vento, di un 75 per cento ne' centimoli.

Se il corso degli studi allora incominciati su tal materia non fosse stato, come fu, interrotto dalla brusca abolizione del dazio, forse i termini del progetto si sarebbero modificati; ma è molto probabile che l'idea fondamentale di far cadere l'imposta sopra il molino, abolire la polizza, con essa sopprimere tutti i vincoli che ne erano necessario corredo, e togliere ogni immediato contatto tra il fisco e il contribuente; quest'idea, io dico, o questo desiderio, di poter conciliare la sicurtà della riscossione con la libertà de' movimenti privati, senza un grosso esercito di pubblici uffiziali e senza un'enorme somma di spese, si sarebbe portata innanzi, ed avrebbe oggidì costituito una terza fase storica dell'imposta sul macinato, intorno alla quale avremmo già le lezioni dell'esperienza. In lor difetto, io non saprei sorvolare la necessità di esprimere il mio giudizio sul merito intrinseco del sistema. Gli effetti

che credo ne sarebbero derivati, i suoi vizii fondamentali, servono a spiegare da quali preoccupazioni io mi son mosso respingendo senza esitare questa diretta tassazione di molini, che pure, dovrò confessarlo, mantiene ancora i suoi partigiani, e dal 1860 in poi più che una volta videsi riproporre.

Si notino primieramente i vantaggi che essa sembrerebbe promettere, e che tanto concorrono a farla vagheggiare. Non vi è punto dubbio che, da tutti gli aspetti ogni cosa parrebbe semplificata. Da parte del fisco: una buona entrata, stabilita *a priori*, in ragione dell'importanza d'ogni molino, pagabile a poche riprese, da esercenti ben pochi di numero, in vece che a minime frazioni e da milioni di consumatori; e nessun bisogno di esterna custodia, nessuna lotta col contrabbando, nessuna sistematica ostilità a mugnai, proprietari, o esercenti, nè la schiera infinita di sorveglia-tori. Dal lato poi della società, un'amplissima libertà di muoversi, di macinare, di consumare, e solo l'obbligo di pagare, al momento che riesca di meno incomodo, nell'esatta proporzione dalla legge voluta, il tributo indispensabile alla sociale esistenza. Ecco il lato splendido del sistema, la fonte delle sue illusioni. Tutto ciò è lusinghiero a pensarsi, è degno di desiderarsi; ma nella pratica realità delle cose, io non dubito di affermarlo, sarebbe destinato a sparire senza neppur lasciarci ombra alcuna di sè.

La consecuzione di codesti vantaggi è intimamente legata ad un'ipotesi preliminare: bisogna supporre che l'annua quota, imposta a ciascun molino, sia esattamente eguale alla somma delle piccole quote di dazio che durante l'anno vengono in esso pagate da' macinanti: se una differenza s'immagini fra le due somme, in più od in meno, gli effetti saranno tali da sconcertare e capovolgere le più belle speranze che se ne possano concepire.

Si noti, infatti, che tassare preventivamente i molini importa, in altre parole, diversificare l'aliquota fondamentale del dazio, dal punto di vista dell'esercente. Costretto egli a pagare una somma fissa, per farsene compensare da' consumatori, tanto più o tanto meno dovrebbe riscuotere sopra ogni ettolitro di macinato, quanto meno o più sia il numero degli ettolitri di grano che vengano versati nella sua tramoggia. Il molino so-

prattassato non sarà indenne, se non quando possa dal canto suo soprattassare i consumatori, costringendoli a pagargli, sia a mero titolo di dazio, sia a titolo di mercede o mulenda, qualche cosa più di ciò che volentieri si accetti in quegli altri molini su cui la quota imposta riesca eguale od inferiore alla somma delle singole quote esatte su' macinati. Ciò posto, è agevole indovinare che cosa necessariamente avverrà in ambi i casi di disquilibrio.

Se l'imposta è eccessiva, l'esercente spiegherà una tendenza ad elevare le sue pretensioni; e se in alcuni casi può farlo, gli è impossibile in altri. Lo può, quando non abbia concorrenza a temere, quando l'opera sua sia indispensabile nel territorio alla cui sussistenza il suo molino provvede, quando la popolazione sia soggetta a subire la legge dell'unico suo molino, anzichè incontrare i disagi e le spese occorrenti per rivolgersi a lontani mugnai. Nol può nel caso opposto, se è cinto da competitori men gravemente tassati, o anche se la popolazione è misera assai per rinunziare ad una farina troppo costosa, e contentarsi di un grano triturato, come quello di cui gli antichi eroi si pascevano, in mezzo a due pietre. Nella prima supposizione la salvezza del mugnaio non sarà ottenuta che a spese, a pura perdita, di consumatori i quali, rassegnandosi a pagare un balzello superiore a quanto la legge voleva, compenseranno all'esercente la perdita che la legge gli avrà imposta. Nella seconda, questa perdita è irreparabile; e indipendentemente dalle sofferenze a cui i consumatori possano riuscir condannati, il mugnaio sarebbe esposto a vedersi strappare dal fisco la miglior parte dei suoi guadagni, la mercede del suo lavoro, l'interesse o la sorte de' suoi capitali.

Seguiamolo col pensiero negli sforzi ch'ei tenterà per sottrarsi alle conseguenze di codesta iattura. Io vedo bene de' casi in cui l'esercente risponda con un aumento d'industria alla ingiustizia del fisco. Moltiplicherà le sue macine, ne muterà la struttura, correggerà il livello della sua gora, accrescerà la forza motrice, acquisterà infine una maggior potenza di lavoro attenuandone il costo, e potrà in un ribasso sul prezzo della molitura riacquistare il valore rapitogli sotto forma d'imposta. Ma chi osa mai concepire che ciò sia sempre, o solo frequentemente, possibile, in tutte le circostanze locali, e in tutte le condizioni economiche, sotto cui l'industria della macinazione si esercita? Io

ignoro se essa sia veramente la più difficile a migliorarsi, ma niuno ignora di certo che in pratica è una delle più sperperate, una in cui le condizioni d'ogni progresso dipendono assai più dal generale e grande incremento della civiltà che dall'energia delle forze proprie; è forse l'industria più ribelle o più ingrata a' benefizii del capitale; è quella che più si è fatta decrepita restando sempre in uno stato d'infanzia, salvo là dove grandi mezzi di comunicazione e di civiltà, permettano che distesamente si applichi il principio della divisione del lavoro. Bisogna dunque andar cauti nello sperare che l'efficacia d'una tassa ingiusta possa, nel caso de' mulini, come qualche volta per altri casi è avvenuto nel mondo, agire a modo di spinta verso un industriale progresso; in vece, s'avrebbe grandemente a temere il regresso. Si vedrebbe deteriorato il lavoro, fin dove l'inferiorità del prodotto si possa risolvere in risparmio di spese; si vedrrebbe abbandonare il mestiere, e chiudersi il molino così maltrattato dal fisco. Da tutti i lati, qualunque forma rivesta, l'eccesso dell'imposta non tarderà a divenire un danno sensibile a tutti gli sguardi: o dalla esasperazione del dazio, o dalla rovina dell'esercente, o dalla popolazione affamata e tumultuante, sbucherà fuori il fatto, il disordine, che è sempre compagno obbligato dell'ingiustizia.

Se poi, all'inverso, l'errore consistesse nel tassare un molino per una somma inferiore a quella che gli toccava di contribuire, allora vi sarebbe in esso una tendenza a largheggiare nelle mulende, con intento di adescare i macinanti, e soppiantare la voga de' molini men favoriti dal fisco. Ma questo effetto, di cui forse incautamente taluno sarebbe inchinevole a rallegrarsi come propizio a' consumatori, in primo luogo non avverrà se non in quanto la concorrenza il permetta. Mancherà, giusto dove sarebbe scusabile il desiderarlo, ne' piccoli comuni rurali, o dovunque l'industria del produrre farine porti un qualche tarlo di monopolio; e tutte le volte che manchi, egli è evidente che la somma imposta in meno sull'esercente non sarà punto goduta dal pubblico; sarà una somma, perduta bensì dalla finanza, contribuita da'consumatori, ma a solo fine di regalarla gratuitamente a un mugnaio. Nè questo effetto si cambia in sostanza, qualora il mugnaio, costretto di ribassare il prezzo della macinatura, arrivi ad appropriarsi il mercato e rapire agli emuli suoi il concorso degli avventori; allora non si farà che mutare soltanto i

nomi e le parti. Il pubblico godrà il beneficio del ribasso; nel molino privilegiato non vi sarà nè guadagno nè perdita sul conto del dazio, vi sarà quello che possa mai derivare da un lavoro cresciuto; ma tanto questo, quanto la somma del beneficio goduto da' macinanti, andranno a ripiombare, con un peso forse moltiplicato, sui molini tassati in eccesso, su quelli i quali, tenuti, come sono, a pagare integralmente la propria quota, vedano tuttavia abbandonarsi dagli avventori, e venir meno ogni mezzo di riprendere sopra del pubblico il tributo che la finanza ebbe già preso sopra di loro.

Così, in ambe le ipotesi, sia che l'imposta vada al disopra del giusto segno, sia che resti al disotto, la sua conseguenza economica dovrà forzatamente oscillare fra la rovina degli esercenti e la tortura de' consumatori. E siccome l'errore nella tassazione, dovendo accadere, necessariamente dovrà supporsi accaduto in ambi i sensi ne' vari molini e territorii; così possiamo prevedere il poco tempo che ci vorrà perchè il paese ne rimanga su tutti i punti turbato, ora da gente che si riconosca vittima dell'altrui monopolio, ora da gente che riesca senza pietà taglieggiata.

Io ho già notato che il mugnaio era l'essere maledetto dall'antico sistema; ma la vecchia legislazione, vituperandolo e minacciandolo sempre, mancava di forze e coraggio per poterlo efficacemente colpire. Nel sistema di cui parliamo, il legislatore, professando alto rispetto alla proprietà, ed emancipazione del lavoro, si troverebbe suo malgrado condotto a sperare dalla sistematica violazione dell'una, o dalla oppressione dell'altro, quel tanto che l'efficacia del sistema gli farà credere di avere assicurato al tesoro; e vi sarebbe trascinato dalla naturale necessità delle leggi economiche, forza ben più prepotente che quella di qualsiasi rigore di leggi umane. Ho detto poi che la molestia e la vessazione fu sempre l'effetto ultimo dell'antico sistema; ma allora l'unico ed aperto nemico del pubblico era lo Stato, a cui le pubbliche necessità, la guerra, le esigenze di un comune servigio, la forza stessa di cui disponeva, facevano perdonare talvolta le durezze esercitate sul povero: oggi, invece, lo Stato si occulterebbe, ed involando agli occhi della popolazione l'intimo rapporto in cui la quota di dazio richiesta ai consumatori si trovi colla tassa aggravata sull'esercente, e contemperando a differenti proporzioni il peso imposto su più mulini, si farebbe col-

pevole di aver generato ognidove que' sospetti di mo- (28)
nopolio, quegli odii di casta, quelle invidie di privilegii, in una parola quel caos che i vecchi sistemi finanziari avevan creato nei bassi tempi, e che il reggime delle finanze moderne si è fatto una legge di eliminare.

L'origine da cui questi deplorabili effetti si svolgono sta, come si vede, nella discrepanza tra il dazio presunto e il dazio realmente dovuto. E sventuratamente, è cosa impossibile che il fisco indovini, su dati attinti al *passato*, o incerti e non bastevoli all'uopo, la somma e il valore delle macinazioni *future*. Che (se il potesse) sparirebbero tutte le conseguenze funeste da noi prevedute, non è a dubitare; ma nè può il fisco disporre di elementi abbastanza sicuri e solidi per istituire il suo calcolo, nè, quando li avesse, il suo calcolo, quantunque vero si fosse relativamente al fatto trascorso, resterebbe vero del pari in riguardo al futuro. Si è veduto a quale arbitrio il Governo di Vittorio Amedeo abbia dovuto ricorrere per troncare il nodo di una sì ardua difficoltà: decise di proprio giudizio, assunse per inconcusso, che la rendita o il fitto del molino rappresentava a capello la somma delle mulende che vi si sarebbero nell'anno seguente riscosse. Certamente, la rendita, presa a lunghissimi cicli di anni, e presa come una larga media, può ben dare un concetto vago della ordinaria produttività d'un molino, o del suo *valsente*, come avrebbero detto gli antichi legislatori toscani; ma definire la rendita d'uno stabile, all'infuori de' pochissimi casi in cui si abbia il soccorso di strumenti e registri in piena regola, sarebbe problema così difficile, che è bastato esso solo a discreditare la grand'opera de' migliori catasti conosciuti nel mondo; e definire, poi, la rendita di un molino, in cui gli elementi che concorrono a costituirla son così numerosi ad un tempo, e d'un'indole così diversificata e mutabile, sarebbe impresa di tanta audacia, che io non so chi mai osi promettere di ben riuscirvi. Lascio a voi, signori, l'imaginare quali e quanti esami di documenti, e fatti, e testimoni, e circostanze materiali, quali doglianze, declamazioni e litigi, bisognerebbe affrontare prima di giungere a stabilire con serena coscienza ciò che abbia fruttato di rendita vera un molino, e lascio a voi giudicare se codest'opera, immensa già per un sol molino, non debba spaventare e confondere la più fervida mente di un finanziere se si tratti di volerla eseguire su tutto

un regno come l'Italia, in cui si contano più che 40 mila molini. Supponiamola, nondimeno, compiuta con qualche aiuto simile a quello che si ebbe in Sicilia, ove per via di accurate osservazioni e conteggi erasi già dimostrato quanti grani, per una serie di anni, si fossero macinati in ciascun molino dell'isola; supponiamo che altri mezzi esistano per ottenere la medesima cognizione intorno ai molini di tutta Italia; a che mai ciò gioverebbe?

Sarebbe una preziosa statistica, se si vuole, un documento opportuno a studiare alcune fra le condizioni economiche del paese; ma in quanto allo scopo finanziario per cui fu ricercata, ognun vede che non avrebbe la più lieve efficacia a resecare la causa da cui prevediamo dover discendere i disordini inerenti ad una tassa diretta sopra i molini. Pari a tutte le cifre statistiche, sarebbe vera per un sol giorno, e falsa il domani. Da quel tanto che un molino abbia dato, non si potrebbe che molto all'ingrosso, arguire ciò che ora darà, ciò che a noi occorrerebbe appunto sapere, per isfuggire al disordine da temersi ove un minimo errore commettasi nel giudicarne *a priori*. Non si confonda il caso del macinato con quello di altre imposte personali e dirette, nelle quali la tassazione può, senza ingiustizia nè gravi inconvenienti, riferirsi alla base di un fatto passato. Nell'imposta, per esempio, sui redditi, si è potuto far pagare al contribuente ciò che egli non aveva ancora pagato sulle entrate da lui godute in un anno già scorso; così fu sistematicamente preordinata l'*income-tax* in Inghilterra, e così in parte avvenne fra noi per un semestre del 1864. Ciò si comprende, e non contiene alcuna ingiustizia, perchè la materia imponibile, la ricchezza da tassarsi, in tal caso è già nata e acquisita, e se il fisco ritardi di un anno a riscuotervi il suo, è questo un favore di più che al contribuente si usi. Ma in fatto di macinato la materia imponibile non è ancor nata quando il fisco pretende determinarla e tassarla; e poichè nessuna legge esiste che abbia la forza di rendere infallibile il suo vaticinio, egli sarà dunque condannato a sbagli infiniti, e da' suoi sbagli sorgeranno inevitabilmente le disuguaglianze di quote, la posizione privilegiata per gli uni, il sacrifizio degli altri, la mancanza di giusta proporzione per tutti, e quindi le perturbazioni economiche che abbiam lamentate.

Vorrebbesi forse ideare un sistema di periodica cor-

rezione delle quote assegnate a'diversi molini? Ma anche codesto rimedio, e in gran parte per la cagione medesima, tornerebbe ribelle ad ogni miglior volontà. Gli elementi su cui la correzione si possa fondare, se non sono della stessa specie ed egualmente imperfetti che quelli su cui la prima tassazione siasi istituita, sarebbero dunque il fatto medesimo della macinatura in ciascun anno eseguita. Ora, tenere ad esatto riscontro la macinatura eseguita implica uno sterminato sistema di strettissima sorveglianza, che ci farebbe ricadere in tutta la complicazione dell'antico reggime; e per ciò solo è da respingersi, essendo evidente che, se possibile fosse e proficuo lo adoperarlo, cesserebbe ogni bisogno di convertire in tassa sopra i molini il dazio del macinato: la custodia e il conteggio a cui si voglia ricorrere per rettificare di anno in anno la presuntiva produttività del molino, potrebbe molto meglio adoprarsi per riscuoter, senz'altro, il dazio dovuto sulla quantità realmente macinata nel corso dell'anno. Non si può dunque ripromettersi alcuna precisione quando si parla di correzioni posteriori, si allude soltanto a delle cifre approssimanti, le quali non debbon condurre che sempre al medesimo effetto di stabilire delle quote presunte. Ma, io lo ripeto, nella presunzione sta tutto il tarlo del sistema; la presunzione è ciò che lo rende vizioso sin dalla origine, facendone un'imposta illogica e capricciosa, collocata cioè sopra un valore non ancora creatosi, che non è certo se nascerà, e che, venendo alla luce in proporzioni diverse da quelle che furono prevedute dal fisco, scompiglierà l'economia del paese.

In sostanza, tassare i molini, ne'termini in cui si è proposto di farlo, non sarebbe già riformare, ma più veramente snaturare il dazio sul macino, per mezzo di una operazione simile a quella dei nostri padri che lo convertivano spesso in un mero testatico, e con questo di più, che oggi si tenderebbe a farne un'imposta *prediale*, smodatamente eccessiva. È una di quelle illusioni in cui non di rado si cade da coloro i quali non hanno abbastanza apprezzato l'inesorabile necessità di proporzionare le tasse alla capienza della materia su cui si vogliano collocare. Io non sarei sorpreso ad udire che alcuno vi scorgesse una mera quistione di forma, supponendo che sia indifferente in finanza il riscuotere da una mano o dall'altra tutto ciò che si vo-

glia riscuotere in generale dal pubblico. L'errore è di vecchia data nel mondo, e, contrastato quanto si voglia, risorge sempre con nuove sembianze mantellate sotto nuove parole. Certo, se il carico delle imposte si potesse, come la pressione sopra un punto di un liquido, diffondere in tutti gli ordini sociali, per virtù di un ordine del Governo che lo decreti, io non vedrei ostacolo alcuno a tassare i molini, coll'animo d'incarare la farina ed il pane, come v'era una volta quella scuola economica che credeva equo, opportuno, e proficuo il concentrare sopra la terra tutte le esazioni del fisco, e come si è sempre tornato a mettere in campo il progetto dell'imposta unica. Ma non dipende dal capriccio della pubblica autorità, nè dal desiderio dell'individuo tassato, il far sì che l'imposta si ripercuota sui suoi concittadini, dipende da un complesso di accidenti economici, che nel seno della società si svolgono e si rimutano di continuo, e che la forza individuale non basta a creare o distruggere.

Ora, la tassa che trovi ostacoli a propagarsi dall'individuo che la porta su coloro che nominalmente non son chiamati a pagarla, rigurgita e si concentra sopra di lui. Come, aggravando la terra, non sempre si riesce ad incarare il grano, il lino, o la canapa, così sarebbe mal fondata fidanza il supporre di aver colpito il consumo delle farine col solo imporre un aggravio sulla proprietà o sull'esercizio del molino da cui vengan fuori. E appunto codesta incertezza in cui viviamo sull'ultima *incidenza* delle imposte è la cagione che ci costringe, non solo a variarne e moltiplicarne le basi, ma a rispettare una discreta misura tra la quota fondamentale della tassa e il valore della cosa tassata. Noi possiamo levare un'alta somma di imposte ripartendole su più cose o più atti, in giusta proporzione; ma se volessimo far gravitare la stessa somma sopra un solo di codesti capi imponibili, per la falsa persuasione che questo peso naturalmente si diffonderà da se stesso su tutta quanta la società, ci troveremmo delusi, non riusciremmo che ad aggravare il capo imponibile che avremmo prescelto, non faremmo che annichilarlo.

Il consumo delle farine, colpito nell'atto della macinazione, può rendere al fisco, senza che alcuna perturazion e di gran rilievo ne nasca, più milioni, che pur sarebbero impossibili ad ottenersi da un' imposta diretta sopra i molini, salvochè i consumatori della farina sieno inevitabilmente costretti di ripagare all'eser-

cente il dazio da lui anticipato. Ma dalle riflessioni che vi ho sottoposte, o signori, mi sembra abbastanza evidente che noi non avremmo la sicurezza e la potenza di rendere indeclinabile questa ripercussione forzata, e tutto anzi concorre a farci temere che in moltissimi casi possa non avvenire. È dunque, se si vuole, permesso rinunziare la pingue entrata che un dazio sul macinato promette; ma il tentativo di raccogliere una egual somma sotto forma di tassa sopra i molini, sarebbe voler creare un apposito ramo d'imposta prediale, la cui enormezza toccherebbe i confini della sua assurdità.

VI.

Esposizione del presente progetto di legge.

Contatore meccanico. — Conversione della tassa a ragione di peso, in tassa a numero di giri; esperimenti istituiti; conseguenze dedottene. — Pericoli del sistema; loro poca importanza. — Semplicità della riscossione; agevolezze e libertà del contribuente e del mugnaio. — Sistema transitorio, sino all'applicazione del contatore. — Dazio a pagarsi e restituirsi nella importazione e nella esportazione delle farine. — Abolizione di tasse addizionali sulle farine; facoltà alle provincie ed ai comuni di stabilire una tassa sulle bevande.

L'esperienza e i pensieri che son venuto esponendovi mi hanno man mano condotto ad esaminare se l'imposta sul macinato sia veramente dannabile ad un eterno obblio, e fosse disperata l'impresa di porre a profitto le utilità finanziarie che essa promette, senza accettare o subire le imperfezioni ed i mali da cui fu sin qui deturpata.

I termini del mio problema, erano, come ognun vede, assai definiti; la storia medesima delle sue vicende li aveva indicati. Partendo dal principio rigoroso che il dazio debba contribuirsi in esatte proporzioni del consumo di farine, è indispensabile, e in tutte le legislazioni sulla materia è stata riconosciuta, la regola di doversi singolarmente verificare le quantità di grano che vengano macinate.

Ma abbiamo veduto come da una tal massima siasi generata la serie dei falsi provvedimenti che rendettero

impopolare la tassa. Non potendosi da principio assegnare a ciascun molino un apposito delegato del fisco, si fece assegno sulla fedeltà dei mugnai. Sospettata la fedeltà de' mugnai, si escogitarono de' mezzi per infrenarli; ne nacque dapprima la polizza, poi tutto il complesso dei vincoli imposti attorno al molino, e delle restrizioni a cui furono assoggettate le mosse del contribuente. Falliti siffatti artifizii, si è dovuto piegare alla necessità di destinare appositi custodi in tutti i molini, e così rendere smodatamente costosa l'amministrazione del dazio. Ma questo metodo, anch'esso, ha deluso in parte le speranze di sicura e copiosa riscossione, senza punto troncare tutto ciò che eravi di soverchiamente oneroso, dall'aspetto del pubblico. Io dunque aveva due punti fissi, in mezzo ai quali sentiva che ogni sforzo di nuova riforma si dovesse aggirare: conservare inesorabilmente il principio della verificazione diretta e reale; evitare ogni sorta di discipline oppressive; e la soluzione del quesito, in tali termini circoscritto, veniva tutta a dipendere dalla scelta del modo in cui sarebbe stato possibile sorvegliare e accertare le quantità macinate.

Non ho titubato a respingere il sistema dei custodi locali. Quand'anche il fatto della Sicilia non bastasse a porne in dubbio l'utilità, io mi doveva sempre arrestare avanti al bisogno di evocare 40 mila e più impiegati nuovi, col corredo di uffiziali d'un ordine superiore, evidentemente indispensabile per congegnare quella gerarchia, senza di cui non si saprebbe comprendere che tanta massa di agenti infimi adempia con discreta regolarità il suo dovere. A me sarebbe già parso sconsigliato partito il prender le mosse dallo inscrivere un sì grosso capo di spesa sul bilancio passivo della nazione; ma di gran lunga più grave e decisiva mi parve la difficoltà dello avere a raccogliere tanta copia di persone le quali, mentre dovevano rassegnarsi a un tenore di vita non certamente lusinghiero ed ameno, e mediante retribuzioni intorno alle quali l'erario, atteso il gran numero e l'umiltà dell'ufficio, non potea largheggiare, offerissero poi guarentigie di abbastanza delicata morale, per resistere agli incentivi di corruzione, che naturalmente son da supporsi innumerevoli nella solitudine delle campagne e lungi dalla immediata sorveglianza de' capi.

Il custode che serviva al mio fine, doveva essere tem-

prato a ben altre prove; la sua assiduità doveva riuscire istancabile di giorno e di notte, in tutti i momenti in cui la macina lavorasse; bisognava che egli non avesse legami di sorta con mugnai e consumatori; doveva esser sordo a qualsiasi voce di seduzione; non doveva retribuirsi in danaro, doveva esser privo di potenza e volontà di mentire: in breve, non poteva esser preso nella sfera degli uomini, ed è così che io mi sono indotto a cercarlo nel seno della bruta materia.

Tutti sanno come, tra le ingegnose invenzioni della moderna meccanica, si abbiano alcuni strumenti, destinati a seguire e indicare il numero di volte per cui un dato atto siasi ripetuto, o una quantità di materia siasi sotto un dato aspetto modificata. Queste macchinette hanno avuto lo scopo di risparmiare all'uomo una delle più noiose operazioni di cui sia bisogno nell'esercizio delle industrie, e fornire un mezzo semplice e sicuro di esercitare la sorveglianza sui lavoratori subalterni. Così, vi ha l'odometro che conta i passi dell'uomo o le rivoluzioni della ruota di una vettura; vi sono ordegni che indicano quanti colpi di stantuffo si sieno dati in una macchina a vapore, o quanti pezzi di moneta sieno usciti da un bilanciere; e con metodi analoghi si è arrivato a registrare meccanicamente la lunghezza dei tessuti che si svolgano sotto la mano di un operaio, la quantità del gaz che si bruci nel becco d'una lucerna, il numero dei fogli che si stampino da un torchio meccanico.

L'amministrazione finanziaria in Inghilterra è stata la prima a profittare di simili invenzioni, facendone uso come mezzo di conoscere la quantità di liquori spiritosi cavati dalle botti, e soggetti a dazio, o anche per misurare la quantità di liquido contenuto in un dato recipiente. Io ho dimandato a me stesso, se non si poteva in Italia imitare l'esempio, adattando alle macine alcuno di codesti congegni, e per mezzo di essi determinare il dazio dovuto, conformemente alla base che la legge avesse stabilita. Una serie di pratici esperimenti ho fatto a tal uopo eseguire, sotto la direzione d'un distinto e coscienzioso ingegnere, che fa oggi parte dell'amministrazione delle finanze.

Fu mestieri in primo luogo esaminare la quistione tecnica, se, cioè, un misuratore meccanico si potesse applicare ai molini. Si sperava che ve ne fosse alcuno fra gli istrumenti già noti, atto a misurare *diretta-*

mente la quantità di farina, venuta fuori da una macina, o la *quantità di grano* immesso nella macina. Ma quando io intrapresi i miei studii, e feci istituire esperienze, quest'argomento non aveva ancora, che io sappia, occupata l'attenzione dei meccanici. Non è certo difficile immaginare apparati, per cui un effetto di questo genere si conseguisca, ed infatti non appena corse voce della presentazione di un progetto di legge per la tassa sulla macinazione in base alle risultanze di un apparato meccanico, le proposte di misuratori della farina emessa, o del grano immesso nella macina non mancarono.

Ma ad apparati di questo genere mancava anzitutto la sanzione dell'esperienza. Inoltre la spesa diventava cospicua, imperocchè, oltre al contatore che determina il numero di volte in cui una data quantità di grano o di farina entra od esce dalla macina, era necessaria un'appendice che compisse una data frazione di giro ogni volta che la determinata quantità di grano o farina venisse a transitare. Finalmente molte e costose precauzioni sarebbero necessarie, per accertare che tutto il grano entrato, tutta la farina proveniente dalla macina, transita effettivamente attraverso l'apparato misuratore.

Indi è che per ora abbandonai il pensiero di far costruire apparati di questo genere, e di istituire sopra i varii sistemi che si potevano immaginare i numerosi esperimenti necessari. Rimanevano dunque i semplici misuratori del moto, i *contatori* propriamente detti; e ben presto si riconobbe che nulla opponevasi ad applicare uno di questi in maniera, da potersi ad ogni istante riconoscere il numero delle rivoluzioni eseguitesi da una macina, a contare da zero fino a più milioni di giri.

Ma una volta questo estremo accertato, non era meno difficile il problema di determinare il rapporto tra il numero delle rivoluzioni eseguite e il loro utile effetto, ossia la quantità di grano macinatosi. Se si fosse potuto ritenere per costante ed universale il rapporto, egli è evidente che la base del dazio, ordinariamente fatta consistere nella quantità della farina o del grano, si sarebbe senz'altro tradotta in quantità di giri della macina. V'erano, in verità, delle regole secondo cui coloro che più hanno studiato dal lato tecnico la materia della macinazione, ci avrebbero facoltati ad attribuire un'assoluta costanza a siffatto rapporto; e,

per esempio, potevasi, secondo l'opinione di qualche scrittore, pretendere che, essendovi un limite di celerità in più od in meno, al disopra o al disotto del quale la macinatura diviene o cattiva o impossibile, l'ottenere una maggiore o minore quantità di farina da un dato numero di rivoluzioni verrebbe a dipendere dal diametro della macina, o da un altro coefficiente qualsiasi, facile a verificarsi e tradursi in regola abbastanza semplice, per potersi adattare all'uso dell'amministrazione finanziaria. Ma questo e più altri principii, un po' leggermente asseriti, mi parvero soggetti a dei dubbii; e quindi io volli, prima di fissare il mio giudizio, che espressamente si fossero verificati gli effetti delle variazioni che potevano incontrarsi nelle diverse specie di macine e di granaglie, nonchè nella varietà delle circostanze sotto cui possano lavorare. (28)

Tale fu il campo su cui soprattutto si aggirarono gli esperimenti; i quali, protratti per un tempo non breve, si possono ora vedere compendiati, nella accurata relazione dell'accennato ingegnere Perazzi, che io testualmente credo dovere allegare qui in fine e sulla quale appoggio le riflessioni e le conseguenze che or ora dirò (*a*).

A primo aspetto, i resultamenti del suo lavoro non parevano propizii al nostro intento.

Vedrà la Camera che, in parità di circostanze, la quantità di farina prodotta da 100 giri di macina, può variare: come da 1 a 5, secondo che varii la specie del cereale macinato; da 1 a 1 $^1/_2$ all'incirca, secondo che varii la qualità di una stessa specie, o quella della farina che si voglia ottenere, o la quantità della forza motrice, o la dimensione della macina.

Verificare e determinare, per ogni singola macina, quali di codesti accidenti, e fin dove, vi concorressero, sarebbe stata, almeno in principio, operazione troppo lunga e delicata. Contentarci di una media approssimativa, importava che il mugnaio avrebbe dovuto soddisfare al fisco il dazio proporzionatamente alle rivoluzioni eseguite dalla macina; e intanto il contribuente avrebbe soddisfatto al mugnaio una somma di dazio fondata sulla reale quantità di farina, indipendentemente dal presunto rapporto tra il movimento della macina e il suo prodotto in farina.

Così la tassa si sarebbe costituita a doppia base:

(*a*) *Vedi* Allegato n° XV.

peso della farina, in riguardo al contribuente; quantità di movimento, in riguardo al mugnaio. Una sarebbe stata la somma dal mugnaio riscossa, un'altra quella che il mugnaio avrebbe pagata al fisco; e noi saremmo ricaduti in tutti gl'inconvenienti che ho procurato di esporvi come attribuibili al sistema della tassa diretta sopra i molini; inconvenienti che, se tollerabili fossero, mi avrebbero indotto piuttosto a preferire quest'ultima come più semplice a concepirsi ed effettuarsi.

Non è certo che io voglia asserire che, la tassazione colla unica base del peso del grano o della farina, sia incompatibile colle indicazioni del contatore. Supponiamo che si visiti ogni settimana o due una macina munita di contatore, e che si prenda nota della quantità di grano che si macina e della quantità di farina che si produce per ogni cento giri del contatore. Secondo le diverse stagioni dell'anno varia, e talvolta notevolmente, la forza motrice, e quindi varierà il prodotto della macina per egual numero di giri del contatore. Varierà col variare della durezza del grano macinato, della qualità di farina che si vuole ottenere, dello stato della macina, e simili. Ma quando si paragoni il prodotto medio che si ottiene per cento giri del contatore in un dato mese, col prodotto medio degli altri mesi, si troverà, che il divario diventa assai minore che non paragonando fra loro i prodotti per cento giri del contatore che si osservarono nelle varie settimane. Ove poi le osservazioni si continuassero per un anno, si troverebbe, che il prodotto medio dato dalla macina per cento giri del contatore, differirebbe di pochissimo o nulla dal prodotto medio dell' anno susseguente, e pressochè costante diventerebbe questo rapporto tra la quantità di grano macinato o di farina ottenuta, ed il numero di giri della macina anche per gli anni consecutivi. Ben s'intende infatti come le oscillazioni che in un anno si manifestano nelle condizioni della forza motrice, della macina, della durezza del grano e simili con molta analogia, se non con perfetta identità si ripetano negli anni seguenti. Certamente poi si avrebbero risultati medii anche più costanti quando si abbracciasse un certo periodo di anni, nel quale scomparirebbero quasi intieramente gli effetti delle vicissitudini metereologiche, e rimarrebbero soltanto le lente trasformazioni delle culture e degli approvigionamenti.

Quando si conoscesse questo prodotto medio, che, per una data macina, è attribuibile al centinaio di giri

del contatore, e che risulta dalle osservazioni continuate durante un anno o più, e quando il privato pagasse la tassa al mugnaio in ragione di peso del grano ed il mugnaio pagasse al Governo in ragione del numero dei giri del contatore, certamente succederebbe ancora che, per una data macinazione e per un dato numero di giri del contatore, il contribuente pagherebbe al mugnaio più o meno di quello che questi pagherebbe al Governo. Ma durante tutto l'anno il mugnaio si troverebbe ad aver pagato al Governo presso a poco quanto ricevette dai contribuenti, e ciascuno di questi avrebbe sempre pagato in ragione costante della quantità di grano da lui fatta macinare.

Ma se a questo risultato si può giungere, prendendo nota durante lungo tempo del prodotto di ciascuna macina in ragione dei suoi giri, non è possibile il pervenirci a *priori* con formole generali, e neppure con esperienze fatte sovra un piccol numero di macine. Ed è perciò che non volendo ora preoccuparmi delle modificazioni che possa e debba nell'avvenire subire la tassa sulla macinazione, considererò per il momento come impossibile lo stabilirla sopra una doppia base, del peso del cereale pel contribuente, e del numero dei giri della macina per il mugnaio.

Io dunque non ho voluto arrestarmi davanti alla prima apparenza. Ho esaminato, in primo luogo, se la necessità d'una doppia base era indispensabile nel sistema dei contatori; poi, qual fosse tra le due basi quella da preferire.

Perchè contribuente e mugnaio pagassero sopra una sola ed identica tariffa, non vi erano che due vie.

La prima consisteva nello imporre il dazio in ragione del peso; e questa (se non si volessero ripristinare i vieti metodi del dazio sul macinato) avrebbe richiesto la condizione di possedersi un mezzo pronto ed univoco per conoscere in ogni macina, posta sotto le sue circostanze peculiari, la quantità di farina producibile con un dato numero di giri: condizione per ora impossibile ad ottenersi; mi son convinto che dovevasi abbandonarne il pensiero.

La seconda consisteva nell'imporre, non propriamente la quantità di farina prodotta, ma l'azione del macinare, l'esercizio, per così dire, di questa industria. Ciò avrebbe evidentemente unificato la base del dazio. Imperocchè, se il dazio, che il contribuente debba pagare

al mugnaio, si può regolare sulla quantità del movimento, e sulla medesima quantità si può determinare la somma dovuta dal mugnaio all'erario, lo stesso strumento servirà all'uno ed all'altro, ed ogni discrepanza fra le due contribuzioni si elimina. La cosa era, materialmente, possibile, precisa e sicura. Economicamente, e da un punto di vista teoretico, nulla v'era da opporre, perchè non è nè nuovo nè assurdo imporre un dazio sopra di un *atto* anzichè sopra un *oggetto*. Restava solamente a vedere se questa grande e, dirò anche, inattesa semplificazione che ne nasceva, poteva avere inconvenienti di gran rilievo nelle sue pratiche conseguenze.

Il carico imposto all'atto della macinazione può, di certo, avere un qualche effetto economico sulla industria medesima del macinare; ma la sua azione, in grandissima parte, si esercita veramente su ciò che è lo scopo immediato del macinare, voglio dire sulla farina. Quindi, era sulla farina che dovevamo investigare quali fossero le conseguenze de'mutabili prodotti d'una macina, a parità di rivoluzioni.

E intorno a ciò io incontrava due generi di variazioni: l'una dipendeva dalle diverse specie di cereali che si potessero sottoporre all'azione d'una stessa macina; l'altra, invece, dipendeva dal diverso prodotto, che diverse macine, o un differente complesso di circostanze in una macina, può dare, sopra una medesima specie di cereali.

Quanto alla prima, che pur pareva di presentare risultanze di maggior momento, io non trovai che fosse il caso di preoccuparcene. Ed ecco perchè.

La differenza, veramente sensibile, si manifestava nella quantità del prodotto. Cento giri di macina, in uno stesso molino, davano 105 decagrammi di farina trattandosi del grano di Odessa, e ne dava 505 se si trattava di macinarvi fave: nel rapporto di 1 a 5. Ma non dalle sole quantità, bensì dalla ragion composta delle quantità e del valore, l'importanza d'un dazio si dee desumere. Or io ho potuto ben presto convincermi che il dazio, posto a ragion di giri, non presenta, sulle varie specie di cereali, se non quelle oscillazioni che inevitabilmente bisogna ammettere e tollerare, qualunque sia la base di dazio che si prescelga; e che, per esempio, nel caso nostro, tanto vale, in ultima analisi,

il tassare a ragion di giri di macina, quanto il tassare a ragion di peso. E perchè se ne convinca parimente la Camera, mi sia permesso di esporle talune cifre.

Supponendo un dazio di quattro centesimi di lira per cento giri di macina, ove si macini grano ed altri cereali, ma che sia solo di due centesimi e mezzo per cento giri ove si macini granone o meliga sia pura che commista a segala avena ed altre simili biade, si giungerebbe alle seguenti resultanze:

Specie di cereali sperimentati	PER CENTO GIRI DELLA MACINA			Proporzione fra il dazio ed il valore della farina	VALORE PER QUINTALE	
	Quantità di farina prodotta	Valore della farina prodotta	Dazio		di cereale	di farina
Grano	Chilogrammi	Lire	Centesimi	Per cento	Lire	Lire
Piemonte	1,52	0,44	4	9,1	23 63	29 »
Odessa	1,05	0,32	4	10,2	24 70	30 40
Tangarok	1,14	0,40	4	10,0	27 65	34 65
Barletta	1,31	0,43	4	9,3	26 68	32 85
Media	1,25	0,40	4	10,0	25 53	31 72
Fave	5,05	1,09	4	3,7	17 »	21 62
Veccie	4,24	0,88	4	4,5	15 80	20 73
Media	4,65	0,99	4	4,0	16 40	21 17
Meliga	1,33	0,28	2,5	8,9	17 80	21 »
Segala	1,08	0,26	2,5	9,6	18 10	25 »
Avena	2,12	0,42	2,5	6,0	18 10	20 »

Si può anzitutto osservare come, anche considerando tutti i cereali compresi nella sovrascritta tabella, i limiti estremi che, nella quantità di farina macinata, per cento giri andavano da chil. 1,05 a chil. 5,05, vale a dire da 1 a 4,8 non vanno più nel valore della farina prodotta che da chil. 0,26 a chil. 1,09 vale a dire da 1 a 4,2.

Ma se ci limitiamo a considerare quel che succede

nel grano, troviamo che il grano stesso, come la farina, non variano meno di valore di quel che varii la proporzione fra il dazio commisurato al numero di giri della macina ed il valore della farina prodotta. Infatti, mentre la proporzione fra il dazio ed il valore della farina varierebbe da 9,1 per cento a 10,2 per cento, cioè da 1 a 1,12, il valore del grano varierebbe da lire 23,63 a 27,65, cioè da 1 a 1,17, ed il valore della farina varierebbe da lire 29 a 34,65, cioè da 1 a 1,12.

Attribuendo lo stesso dazio di quattro centesimi per cento giri della macina, quando si elaborino le veccie oppure le fave ed altre materie leguminacee, si trova che il rapporto fra il dazio ed il valore della farina dal 10 per cento calerebbe al 4 per cento. Qui infatti la minore durezza della scorza, e la maggior quantità macinata per lo stesso numero di giri, non è compensata dal minor valore del legume o della farina. Ma quando io considero per una parte la poca importanza di queste macinazioni, ed osservo per l'altra parte che il dazio in ragione del valore della farina prodotta riesce proporzionatamente minore di ciò che avrebbe luogo per il grano, non vedo ragione perchè il legislatore debba preoccuparsi di questo caso. Potrebbe discutersi, se la macinazione di questa fatta di cereali debba tassarsi; ed infatti non era tassata in Sicilia. Non vi sarà quindi inconveniente di sorta in ciò che essa sia tassata, ma in ragione di valore ad una tariffa inferiore di quella che si adotterebbe pel grano.

Io mi sono invece dovuto preoccupare di quel che avviene pel granone o meliga, la quale, come è noto, entra per molto nell'alimentazione specialmente delle classi meno agiate.

In Sicilia essa era tassata in ragione di peso nè più nè meno come il grano. Siccome i valori medii del grano e della meliga sarebbero giusta la nostra tabella di lire 25,53 e 17,80, così ne nasce, che una tassa, eguale per eguali quantità di grano e di meliga, corrisponderebbe ad una tassa in ragione di valore, la quale mentre sarebbe di 1 pel grano, sarebbe invece di 1,44 per la meliga.

Non sarebbe diversa la disparità di trattamento che si farebbe alla meliga, tassandola in ragione del numero di giri che fa la macina, e adottando la stessa tariffa che si adotta pel grano. Infatti i valori medii della farina prodotta ogni cento giri della macina sono pel grano e la meliga giusta la nostra tabella di lire 0,40

e 0,28, cioè variano da 1 a 1,43 vale a dire quasi esattamente come succede ne' valori dei cereali stessi.

Ma ei mi parrebbe di procedere al rovescio di quel che si debbe fare, se vi proponessi una tariffa, relativamente al valore, assai più elevata per il cereale che è esclusivamente destinato al consumo delle classi più povere.

A ciò si aggiunge ancora che, ne' molini meno perfezionati, diminuisce anche relativamente al grano la proporzione di meliga che si riesce a macinare per ogni cento giri della macina: L'ingegnere Perazzi in un molino campestre non ebbe per cento giri della macina che il valore di lire 0,16 dalla meliga, mentre ebbe 0,37 dal grano.

Se si adottasse per cento giri di macina, intenta a macinare meliga, un dazio di centesimi 2,5 si sarebbe ottenuto nel molino di Collegno una tassa che, in ragione di valore, sarebbe stata di 8, 5 per cento invece del 10 per cento che corrisponderebbe al grano. E, se si tien conto del minor prodotto in meliga dato dai molini campestri, si troverà ragionevole il dazio proposto.

La segala, l'avena e simili non si sogliono macinare sole, e per lo più si macinano associate alla meliga. Non ci sarebbe quindi ragione per fare a queste miscele un trattamento diverso da quello che si fa alla meliga, tanto più che giusta il quadro precitato il dazio non eccederebbe il 10 per cento, anzi per taluna di queste biade starebbe notevolmente al disotto. Ma in tutti i casi il divario sarebbe ancora minore che per i legumi, per i quali abbiamo già dimostrato non esservi inconveniente nello attribuire loro un dazio relativo minore di quello del grano.

Per certo, desiderando io che il progetto di legge, che ho l'onore di presentarvi, sia informato a principii della più grande libertà possibile per i contribuenti e per i mugnai, torna fastidioso il fare differenze di dazio secondo che si macina questo o quel cereale. Ma considerando che, per macinare la meliga, vuolsi apparecchiare la macina in modo affatto diverso di quel che si debbe fare per il grano, tanto che nei molini, ove sono più macine, sono sempre le stesse macine destinate alla elaborazione della meliga, mi è sembrato, che non vi fosse inconveniente pratico molto notevole nell'ammettere questa distinzione di dazio fra la meliga e le altre granaglie: distinzione che era per altra parte richiesta dalla più stretta giustizia.

In tutti i casi col dazio in ragione del numero dei giri, ed ammessa quella distinzione fra la meliga e le altre granaglie che io propongo, ne consegue per lo appunto che, quando si prescinda da materie con ad esempio le leguminose, poco adoprate, le quali riescirebbero un po' meno gravate, le variazioni che si hanno col sistema del contatore nella misura della tassa rispetto al valore, non sono maggiori delle variazioni che si hanno nel valore dei cereali o delle farine stesse. Ne consegue insomma che, posta la tassa in base al numero dei giri delle macine nel modo che noi proponiamo, non si hanno, per ciò che riguarda la natura dei cereali, inconvenienti o variazioni maggiori di quelli che si avrebbero, quando la tassa fosse stabilita, come suol farsi per ogni dazio di consumo, in ragione del peso dei cereali stessi.

Passo ora ad esaminare il secondo genere di variazioni, quello, cioè, di diverse quantità di farina, prodotte da uno stesso numero di giri, per effetto di differenti circostanze concomitanti nella macinazione.

Considerando attentamente le esperienze riferite nella citata relazione Perazzi, agevolmente se ne inferirà che gli accidenti sotto cui può generarsi codesto fenomeno, si riducono a tre capi precipui:

1° Può crescere il prodotto della farina, quando si voglia soffrire che ne sia deteriorata la qualità. Così vediamo che il grano dava chilogrammi 1,52 in farina di primissimo fiore, chilogrammi 2,22 in macinatura corrente.

2° Può crescere il prodotto, quando la superficie delle macine, la qualità della pietra, la congegnatura del molino, in generale si accostino più alla condizione de' più perfezionati molini che si conoscano. Così, della stessa farina, si ottiene come 1,27 da un molino ordinario, e come 2,22 da un molino perfezionato.

3° Finalmente può crescere in ragione della forza motrice. Se a tutta forza si ha un prodotto come 2,22, se ne avrà un secondo come 1,48 lavorando a 3/4 di forza, o un altro come 1,14 lavorando a mezza forza.

Tutto ciò, ben s'intende, entro certi limiti in più o in meno, che non si possono sorpassare.

Ora, la prima di queste tre ipotesi, non forma obbiezione al sistema del dazio per numero di giri, imperocchè il dazio cresce col crescere della perfezione e quindi del valore della farina. Quantità cresciuta a

patto di deteriorare la qualità, significa attenuazione (28)
di valore della farina, da un lato, e abbassamento di dazio da un altro lato.

Qualche esitazione può sorgere dalla seconda ipotesi, nella quale la farina si troverebbe tanto meno aggravata dal dazio, quanto meglio fosse congegnato il molino, e meno rozzo il suo modo di lavorare. Il quale effetto dev'essere considerato sotto due riguardi: per ciò che in generale l'economia della società può risentirne; e per ciò che peculiarmente ne possa venire all'una o all'altra classe di consumatori.

Per la società, non vi è luogo a levarne lamento alcuno. Ne nascerebbe uno stimolo, una specie di involontario favore dalla legge procurato, senza averne una esplicita intenzione, a'progressi dell'arte di macinare. Il perfezionamento de' molini diverrebbe per i contribuenti un mezzo di alleviare le loro farine da una parte del dazio; e tanto basta perchè nei molini la cui difettosa struttura non offra l'egual vantaggio, si tenda universalmente ad imitare l'esempio, a riformarli in modo da stare a pari co'loro competitori. Ora, possiam noi dolerci d'un tale effetto? Nessun peculiare motivo, io credo, saprebbesi addurre perchè nell'industria del mugnaio non debba bramarsi quel miglioramento di metodi, quel perfezionamento di lavoro, quella attenuazione di costo, che è legge e scopo di ogni ramo di produzione; e nessun motivo per cui codesto progresso, che pur si reputa salutare quando venga dal sapere, dalle invenzioni, dalla applicazione di macchine, dall'abbondanza del capitale, finisca di esserlo se promana dall'azione di una data imposta. Certo, io non dirò che mai convenga istituire apposite tasse per lo scopo di eccitare i talenti e l'attività; è questo un reggime a'tempi nostri già caduto, e, a buon diritto, in profondo discredito, soprattutto per l'abuso che se ne fece in materia di dogane. Ma è altrettanto inconcusso che, quando un dazio, oltre al naturale suo peso, arresta, difficulta, l'esercizio pieno e progressivo delle industrie umane, diviene, sol per ciò, riprovevole: così era la *taglia*, quando imponevasi in ragione degli strumenti agrari posseduti dal contribuente, così il dazio che incarava enormemente la carta o il carbone, così quello che costringeva gl'Inglesi ad adoprare il cattivo legno del Canadà ove sarebbe stato mestieri di lavorare su quello del Baltico, ecc. E, per le stesse ragioni, in senso inverso, l'imposta che, limitandosi ad adempire il suo

ufficio finanziario, lungi dal nuocere ad un'industria, ne promuova il progresso, sarà solo perciò degna di maggiore fiducia e di migliore accoglienza. Così tutti gli economisti concordemente han pensato; nè si ha cosa che raccomandino tanto, quanto il preferire, a parità di bisogno e di effetto finanziario, quelle tasse che riuniscano in sè una buona efficacia industriale, intellettuale, o morale.

Ma qui, si dirà, è interessato ed offeso il sacro principio dell'uguaglianza di tutti in faccia al fisco. Vi saranno, pei contribuenti, diverse quote di dazio, secondo che essi portino a macinare i loro grani in molini diversamente perfezionati; e da quest'unico fatto, da questo fatto che sembra promanare dal fisco, dipenderà che il valor di costo della farina sia maggiore o minore.

La difficoltà non è priva di forza. Tuttavia, non mi è parso che abbia tanta estensione quanto a prima giunta si crederebbe, nè che si appoggi sopra una esatta premessa.

Ho detto che, dovunque più molini esistano in concorrenza, l'equilibrio dovrà ristaurarsi ben presto, per effetto de' miglioramenti che ne' men progrediti sarà d' uopo introdurre. Non dobbiamo, dunque, menomamente temere che la quota del dazio riesca diversificata nel territorio delle grandi città, de' comuni più popolosi. Potrà solo accadere che nelle campagne rimote, ne' luoghi più lontani da' centri di civiltà, la macinatura, restringendosi a soddisfare poche richieste, non abbia potenza di migliorarsi; per lo che, i consumatori, costretti a vedere immutabili gli antichi loro molini, dovranno integralmente pagare il dazio dalla legge fissato, nè sarà lor dato di godere quella implicita alleviazione che a' congegni migliori vien conceduta.

Benchè in termini così limitati, questo effetto potrà bene avverarsi talvolta; e, senza dubbio, quand' esso accada, la conseguenza sarà che in due diversi luoghi, due farine eguali, abbiano a sopportare due ragioni di tassa non esattamente eguali. La differenza non oscillerà di certo da 1 a 1 1[2, quanto potrebbe il prodotto della macina tecnicamente variare: molti motivi si oppongono a lasciarla permanentemente andare fin là, ma qualunque essa sia, noi dobbiamo ammetterne l' esistenza possibile; ed io mi son dimandato se questo germe d' ineguaglianza bastasse per infirmare la bontà

della tassa; e dopo matura riflessione, ho creduto di potermi francamente decidere per la negativa.

Sarebbe, mi sembra, uno strano modo d' intendere l' eguaglianza fiscale de' cittadini, quello secondo cui s'abbiano a porre in calcolo le conseguenze di un dazio, nascenti da cosa che non sia il dazio stesso. Esaminando le imposizioni di qualunque specie, si vedrà costantemente che, per quanto mai rigorose vi sieno serbate le condizioni dell'eguaglianza, esse son sempre necessariamente soggette a rimanere sturbate e deluse da certi fatti estranei al fisco, quand'anche sieno da parte della società, inevitabili. Il legislatore non può risponderne. Suo preciso ed unico dovere è quello di applicare una sola e medesima quota di tassa a quanti si trovino nelle medesime circostanze che la tassa si propone colpire, è il non ammettere eccezioni e favori di persone o di caste. Quando il legislatore ha salvato, in questa sfera del suo dovere, il principio dell'eguaglianza, tutto ciò che avvenga al difuori, tutti i modi più o meno aspri in cui la tassa agisca sugli uomini, tutte le discrepanze di aggravio che potranno mai risultarne, non sono il fatto suo, la sua colpa; ai cittadini, alla società, alla capacità economica degli uomini, tocca, impedirli o modificarli. Così va intesa, così si è praticata, così è unicamente possibile, l'uguaglianza fiscale; non fu mai preteso che vada fino a volere la parità degli effetti posteriori. La legge impone una medesima tassa su tutte le terre di eguale capacità produttiva; può ella impedire che le vicende della popolazione, la solerzia del coltivatore, le oscillazioni del commercio, rendano più lieve in un luogo, più grave in un altro, la tassa decretata in termini pari per tutti? La legge impone un dazio sulla esportazione delle granaglie, un altro su quella delle sete, e lo impone a tutto il paese: non avverrà forse inevitabilmente che il primo aggravi i produttori delle provincie meridionali lasciando in pace quelli del nord, o che il secondo graviti principalmente su questi, tornando insensibile ai primi? Le cause di siffatte varianti nell' incidenza delle imposte son così numerose, che sarebbe superiore all' umana capacità il prevederle, e che, ove mai alcune se ne prevedano, ciò non torrebbe che altre, da altri punti infiniti, ne sorgano.

Nel dazio stesso del macinato, se, per amore dell'uguaglianza, si preferisse la base del peso a quella de'giri, si crederebbe forse avere evitato che il dazio

affligga diversamente due farine consimili? Quand'altro non siavi, ognuno intende che, come da un luogo all'altro il valore primitivo del grano è diverso, così diversa sarà la proporzione per cui la stessa quota di dazio farà parte integrante del valore delle farine.

Un legislatore che pretendesse di spingere fino a tal punto l'uguaglianza in mezzo a tante cagioni di diversità, dovrebbe ad ogni palmo di territorio applicare una peculiare quota di imposta, e dovrebbe ad ogni fatto individuale, ad ogni ora del giorno, rimutare la quota prestabilita; cosicchè, per giungere all'imposizione che si possa reputare più giusta e più eguale per tutti, occorrerebbe adottare la più difforme tariffa e la più incostante. Il legislatore s'inganna assai grossamente, se tanto sa esagerarsi la sua potenza. Egli, il suo decreto, la sua tariffa, son sempre qualcosa la cui efficacia deve rimanere molto al disotto che le leggi della natura. Ora, nè anche alle leggi della natura, nè anche ai fenomeni inesorabili e ciechi del mondo economico, fu data mai la virtù di parificare su tutti gli uomini, o su tutte le condizioni sociali, i propri effetti.

È nell'ordine della natura che l'uomo spinto dai suoi bisogni lavori; che lavorando si arricchisca, consumi, ed accumuli; e questa legge, universale e prepotente più di quanto possa mai immaginarsi una tariffa o un decreto della autorità sociale, non opera punto con egual misura su tutti, ma genera l'industrioso e il poltrone, il ricco ed il povero. È pure nell'ordine della natura che un complesso di principii inesorabili determini il prezzo di una derrata; ma niuno oserà tacciare d'ingiustizia o d'ineguaglianza i principii del prezzo, perchè esso largamente riesce a rimunerare chi sappia produrre a basso costo, e rovini il produttore sconsigliato o ignorante. Chi dunque potrebbe mai pretendere dal fisco un effetto che la natura medesima è impotente a generare? Io son convinto che qualunque sforzo avessi tentato per conseguire il fine di rendere esattamente proporzionale al peso e al valore della farina il dazio imposto sull'azione del macinare, sarebbe stato inefficace, avrebbe sorpassato i limiti entro cui si è sempre inteso restringere l'equità in materia d'imposte, e che mi sarei lasciato condurre ad adottare delle forme assai strane, per non dirle ridicole. Ciò era tanto più da evitarsi, in quanto che, come ho notato, l'ultimo effetto di questa tenue disuguaglianza deve in fin dei

conti, ridondare a beneficio comune della società, ad incremento d'un ramo d'industria.

Come in ogni genere di sociale progresso, si potrà anche qui sospettare che qualche male si produca in un punto o in un altro, e qualche vittima rimanga sul campo; tutti, se ciò avvenisse, ne saremmo dolenti, e il fisco non meno che ogni altro; ma esso non potrebbe sentirne il più lieve rimorso, perchè la cagione non sarebbe nella sua tariffa, ma in quella scarsezza di bocche consumatrici, in quel difetto d'istruzione, in quella ritrosia di capitali, in quel complesso di circostanze anti-economiche, per le quali, in un dato punto del territorio nazionale non si senta, o rimanga insoddisfatto, il bisogno di perfezionare i molini.

Una parte di codeste riflessioni vagliano ancora a dileguare le perplessità che potrebbero sorgere dalla terza ipotesi, quella in cui si prevedono le variazioni di prodotto per variazione di forza motrice.

Ognun sa che, qualunque sia la forza da cui venga animata la macina, essa va sempre soggetta a de'mutamenti, talora cagionati da motivi estranei all'umana volontà come nei molini ad acqua, talora volontari come nei molini a vapore, a forza d'animali, o a braccia d'uomo. Siccome l'applicazione d'una maggiore quantità di forza motrice porta, secondo abbiamo detto, una maggior quantità di farina a parità di movimento; così è chiaro che la quota del dazio non sarà sempre eguale, ma minore o maggiore secondo che più o meno forza siasi applicata alla macina.

Da ciò due disuguaglianze possibili: una tra molino e molino, o, se anche si voglia, tra macina e macina; l'altra fra due macinature, eseguite in tempi diversi, nello stesso molino.

Ma se alcuno credesse che questa apparente differenza di quota sia qualche cosa di più che il modo in cui generalmente i dazi pesano sulle cose tassate, mi permetterei di supporre che egli non abbia riflettuto abbastanza intorno alla loro azione.

Noi siamo avvezzi a considerare il peso del dazio dal suo aspetto materiale, e lo giudichiamo costante tutte le volte che una data *quantità di danaro* si paghi sopra una data *quantità di derrate*. Ma niuno ignora che questa è illusione; o per dir meglio, è un modo elittico di esprimere un altro rapporto, se non rigorosamente esatto, per lo meno assai più prossimo al vero.

Quantità di danaro e quantità di derrate son due elementi incommensurabili finchè non vi si metta per mezzo un terzo elemento comune, il valore; e però la quota di un dazio non può esprimersi alquanto bene, se non per via del rapporto in cui il valore del danaro da essa indicato si trovi col valore della derrata su cui il dazio sia posto. Così essendo, riuscirà evidente che la costanza del dazio non dipende dalla costanza della sua somma materiale, ma da quella del rapporto tra i due valori. Un *soldo* pagato sopra una *libbra* di farina rappresenta un peso maggiore o minore, secondo che cresca o decresca il valore del soldo comparativamente a quello della farina, e secondo che questo decresca o cresca comparativamente al primo.

All'incontro, la tassa più mutabile in apparenza potrà riuscire sostanzialmente immutata, se variazioni eguali in senso inverso avvengano nei valori. Non è dunque ben fondata la credenza e l'asserzione che il dazio sul macinato sarebbe sempre lo stesso quando fosse stabilito in ragion di peso; perchè allora rimarrebbe sempre soggetto alle possibili e quotidiane oscillazioni del valore della farina. Ed al contrario sotto il sistema del dazio a ragione di giri, può bene accadere, e frequentemente accadrà che, quantunque si venga a pagare qualche cosa di più o di meno in soddisfacimento della tassa, il suo peso reale non si sarà punto alterato. Non è dunque sicuro che la diversificazione della quota, di cui qui si tratta, risolvasi veramente in reale diversificazione di dazio; ma se ciò fosse provato, nulla vi sarebbe di peculiare e d'insolito; sarebbe una obbiezione da potersi opporre a qualunque imposta, sarebbe il fatto che ad ogni istante si compie; e tutta la differenza si limita alle parole: giacchè nel caso ordinario, le tasse mutan di peso senza che alcun lo dica o che alcun fatto ce lo ricordi; e nel caso del dazio a giri di macina, v'è un fatto che ci ricorda la possibilità del mutamento di dazio, senza per altro provare che debba davvero accadere.

Ciò affievolisce di molto l'obbiezione che io, con la terza ipotesi, mi proponeva; ma non è tutto.

Le differenze di dazio, derivanti da diversa quantità di forza motrice, non sarebbero mai un fatto volontario. Quando l'aumento della forza motrice non costa un aumento di spesa, il mugnaio non può avere interesse ad eseguire in due tempi la macinatura che si possa eseguire in un solo, senza scapito della propria

mercede, o anche col vantaggio di partecipare a quella quota di dazio che il contribuente venga a risparmiare. Se l'aumento della forza costa, il contribuente non può pretenderlo, se non a prezzo dibattuto, e il suo risparmio sul dazio verrà attenuato di altrettanto, riducendosi a quel minimo residuo che possa trovarsi fra il dazio risparmiato e il dippiù di forza comprato. E in tutti i casi ne'quali si possa volontariamente accrescere o diminuire la forza, il mugnaio non sarà libero, dovrà seguire l'esempio altrui, sottoporsi al giogo della concorrenza. Non sembra, adunque, che dobbiamo preoccuparci di un fatto in cui il capriccio o la malvagia volontà non hanno ragion di esistere, o hanno dei contrappesi così naturali ed inevitabili. Solo nelle circostanze eccezionali, in molini isolati, e lontani da ogni concorrenza, o nelle stagioni di siccità, potrà avvenire che, macinandosi a scarsa forza, il contribuente paghi il pieno dazio, e soffra che la libbra della sua farina costi qualche centesimo più di quello che in più propizi luoghi e momenti riesca; ma allora il fatto è necessario, estraneo alla legge, figlio di cause esterne alla sfera del dazio; e saremmo di nuovo alle condizioni previste nella seconda ipotesi, ci troveremmo ad una di quelle disuguaglianze che il legislatore non può evitare, non è tenuto di prevedere.

Del resto, anche in tal caso, non vi son punto a temere conseguenze di gran rilievo. Mugnai, contribuenti, competitori, tutte le specie d'interessi naturalmente cospireranno perchè la macinazione avvenga, sempre e dappertutto, col massimo della forza di cui si possa disporre. Se questo massimo non è costante, costanti neppur saranno le cause da cui volta per volta venga esso determinato. Nel corso, dunque, dell'anno il contribuente si troverà del pari a godere tutto il beneficio della maggiore velocità e il danno della maggiore lentezza; l'effetto finale sarà una media cifra di dazio che, in via di compensi, ristauri quell'equilibrio che, contemplando casi isolati, ci parrebbe potersi smarrire.

A tutto ciò io credo dovere aggiungere che una segreta speranza in me rimane di giungere a qualche più scrupolosa perequazione del dazio, a misura che l'amministrazione avrà praticamente potuto osservare i modi in cui il meccanismo dei contatori agirà sul prodotto della farina. Non è punto impossibile, come dicevo in principio di questo capitolo, che, a forza di esperienze più larghe e più ripetute, si giungano a

scoprire e determinare i coefficienti per mezzo dei quali, con un effetto mediamente esatto, il moto della macina possa con tutta sicurezza tradursi in quantità di farine. Questi coefficienti non si hanno nè possono avere finchè il dazio sul macinato ed i contatori non siano per qualche tempo applicati in tutto il regno, ed allora occasionalmente, alle ispezioni che gli agenti del fisco dovran fare a' molini per riscuotere il dazio dovuto, tornerà agevole ed utile il determinarli.

Le difficoltà che io ora ho discusse non hanno in realtà una sensibile importanza, se non si ami espressamente di esagerarle; pure, in fatto di tasse, mirare all'estrema perfezione de'metodi non può mai dirsi soverchio. Io son sicuro che, fatte le prime prove, l'amministrazione verrà ben presto a capo di eliminare ogni più piccolo attrito, e costituire il sistema de' *contatori* in tali condizioni, da poterci, nello interesse della finanza come in quello del pubblico, rallegrare dello averlo adottato.

Esposto il principio fondamentale del nuovo sistema, mi si permettano ora alcuni cenni intorno alle particolarità di cui ho dovuto corredarne il progetto, ed ai vantaggi che esso offre.

Io spero che la Camera riconosca oramai come non potrebbesi maggiormente semplificare l'amministrazione di un dazio, che, al pari di questo, ebbe sempre a desumere la sua impopolarità dalla non ordinaria complicazione de' metodi, a cui fu forza ricorrere per assicurarne la riscossione. Qui tutto il grande apparato degli antichi sistemi vedesi affatto scomparso ne' pochi articoli in cui il mio progetto consiste.

Il fisco non è più in contatto col contribuente, non ha da sorvegliarne le mosse, non gli domanda dichiarazioni, non gl'impone bollette e polizze, non pesa i grani e le farine, non conteggia nè pur con lui. L'esercente del molino s' incarica di riscuotere a piccole somme, come farebbe un cassiere, e riversarle di tempo in tempo nel tesoro dello Stato. La sua fedeltà rimane forzata: non dipende dalla sua mora e; uno strumento muto ed inesorabile tien nota esatta delle rivoluzioni che egli imprima alla macina, e delle somme che egli abbia ricevute in deposito. Pochi ispettori che vadano di tanto in tanto a verificare i contatori meccanici, e stabilire il debito periodico dello esercente, son tutto ciò che occorra per amministrare un cespite di tanta

importanza pecuniaria, e, quel ch'è più, per ottenere (28)
che nessuna discrepanza passi tra il dazio soddisfatto dal contribuente e quello a cui il tesoro pretenda.

Questa semplicità di modi poteva spingersi ancora ad un più alto punto, se tutti i molini dello Stato fossero costituiti in quella grandiosità, in cui se ne presentano alcuni, amministrati per conto di ricche compagnie, e costrutti secondo i migliori modelli: in tal caso le verificazioni si sarebbero potute stabilire a più larghi periodi, ed avrebbero avuto d'altronde il loro riscontro ne' libri sociali. Ma pur troppo il più gran numero de' molini sono assai lontani da siffatte condizioni, e non potrebbero in conseguenza i loro esercenti ispirare la stessa fiducia. Ecco perchè ho creduto di non doversi prescindere da qualche precauzione tendente ad assicurare il fedele riversamento delle somme accumulatesi in mano a loro; sebbene anche in ciò io abbia voluto procedere con una estrema riserbatezza. Potevansi imporre severe regole. Si poteva rendere frequentissima, quotidiana anche la verificazione del contatore e l'effettuazione del pagamento, ovvero domandare una sicurtà per tutti indistintamente i molini; ma in ciò avrei veduto un aggravio che, statuito uniformemente, per alcuni casi sarebbe tornato inutile, e per altri non sarebbe stato bastevole. Ho dunque creduto che conveniva variare i periodi dei versamenti da molino e molino, secondo le circostanze locali, o secondo le guarentigie di solvibilità che ciascun di loro fosse in grado di consentire, e mi è sembrato che la cura di determinare tutto ciò ne'singoli casi stava bene affidata alla discrezione del potere esecutivo, anzichè ridursi a principio assoluto di legge (articolo 24, n° 2). Quest'è l'unico punto di cui al Governo toccherà di preoccuparsi alquanto; il rimanente, perciò che riguarda i molini a contatore, come dal contesto del progetto si scorge, una volta che il contatore sarà applicato, gli darà tanto poco pensiero, che si stenterebbe a riconoscervi qualche cosa di simile alla amministrazione di un dazio di questa natura.

Ma egli è sopratutto dall'aspetto de'contribuenti che il nuovo sistema mi sembra raccomandarsi.

E in primo luogo per la facilità del conteggio. Abolite le polizze e le stadere, il contribuente non deve che mirare il contatore, prender nota del numero da cui cominci la sua macinatura, confrontarlo con quello in cui finisca, e conteggiare col suo mugnaio le centi-

naia di giri eseguitisi: tutto ciò agevolmente si compie senza dubbi e contrasti, e, quel che è più, senza inutile consumo di tempo.

Vantaggio più prezioso ancora per la povera classe è quello che io propongo di assicurarle nell' articolo 4, e che gli antichi sistemi non permettevano, il pagamento in derrata. Niuno ignora che con una aliquota dello stesso grano portato al molino, si suol soddisfare in molti luoghi la mercede della macinatura, e niuno ignora altresì che un grave incomodo le popolazioni povere risentivano dal sistema della polizza, appunto per la necessità in cui le metteva di soddisfare il dazio in danaro contante. Non si potrebbe sicuramente volersi che la finanza riscuota in grano, come non si potrebbe nè anco rendere obbligatorio questo modo di pagamento da farsi al mugnaio, che poi fosse tenuto a convertirlo in danaro; ma la legge, non facendone un obbligo, ed accordando uno sconto del 2 per 100 a beneficio del mugnaio, permette che esso, mescendo insieme il suo diritto di molenda ed il dazio, possa ridurre il tutto ad unica aliquota del grano macinato, e riceverla, e specularvi per conto proprio, senza che il contadino sia costretto, come prima avveniva di sovente, a rivendere in piazza quella porzione di granaglie che occorra per soddisfare il dazio in contanti.

La facoltà di macinare in qualsiasi momento, la pienissima libertà di trasportare i grani e le farine, come se nessuna imposizione vi gravitasse, è conseguenza spontanea del sistema de' contatori: e nondimeno io vi propongo di sanzionarla con disposizioni apposite (articoli 16, 17 e 18), soprattutto perchè non si abbia a temere di vederla menomamente inceppata nel periodo di transizione di cui or ora dirò.

Ho dubitato alcun poco se il nuovo metodo possa anche permettere l'uso di qualsivoglia genere di molini, o se convenisse, come prima facevasi, vietarne alcuni.

Ve ne sono costantemente di quelli il cui abuso minaccierebbe un danno non lieve all'erario; ma ve ne sono ancora tra essi di quelli a cui si ricorre, non con l'intento di frodare il tesoro, ma per la ristrettezza dei mezzi e per risparmiare il prezzo della macinatura. Il divieto è un modo assai facile di provvedere all'interesse del fisco; ma la libertà privata, e soprattutto quella del povero, costituisce un interesse maggiore che quello del fisco. Deciso dunque contro le consuete proi-

bizioni in massa, propongo in primo luogo di stabilire per regola, che l'applicazione del contatore sia obbligatoria in tutte le macine che possano sopportarlo in virtù della loro costruzione, e per la sufficiente importanza del loro prodotto. Quando tale sia il caso, non trovo esorbitante e capricciosa la regola, che se lo stato di deterioramento nel molino sia tale da non permettere l'applicazione, ne rimanga impedito l'uso: prescrizione senza la quale la cattiva volontà degli esercenti basterebbe a paralizzare la legge (articolo 7).

All'infuori di questo caso, rimangono que' molini in cui il contatore riesca naturalmente impossibile; e son di due specie. Gli uni, piccolissimi, e mossi a braccio, servono ad uso puramente domestico; gli altri sono ad uso di traffico, mossi alle volte dal braccio umano, alle volte ancora dagli animali. Entrambi potrebbero, in verità, divenire sorgente di grave abuso, se rimanessero in pienissima libertà di esercizio; ma senza troppo aggravare la classe povera per via di un divieto assoluto, io ho pensato e propongo di raffrenarli con una tassa graduata in maniera che riesca poco sensibile a quelli di infima classe, e con ragionevole gradazione s'innalzi per gli altri (articolo 13).

Tale è il sistema in cui io credo che possa trovarsi la più soddisfacente soluzione di un problema agitato indarno per secoli, quello cioè di porre a profitto nell'interesse del pubblico una delle più feconde imposte che mai si possano immaginare, conciliandola con tanta libertà ne' cittadini, con tanta semplicità nelle forme e con tanta parsimonia di spese, che non avrebbe certamente esempio in tutta la storia delle pubbliche finanze. La Camera comprenderà che per potermi risolvere a venirle innanzi con un progetto, il quale tanto si scosta dalle abitudini finanziarie, tutta occorreva in me la forza di un'intima convinzione.

L'intenso studio che si è fatto intorno ai metodi antichi per iscoprirvi le vere cagioni della mala prova che la gabella del macinato avea fatta ogni dove, i pratici esperimenti ai quali fu sottoposta l'invenzione del contatore e la sua applicabilità nei molini, mi han mostrato che qui, come in ogni cosa, gli elementi dell'umano sapere s'aiutano tutti a vicenda, e che toccava a un progresso della meccanica il render possibile un perfezionamento di metodo finanziario.

A maggior conforto soggiungerò che quando io ebbi

compiuto il mio concetto sulla possibilità di ricorrere a questo novello metodo, mi sono accorto, non senza grata sorpresa, che un pensiero analogo al mio era spontaneamente nato in Sicilia negli ultimi tempi della applicazione della tassa. Anche colà, gli studi che si facevano allora con l'intento di riformare il sistema aveau fatto sentire il bisogno d'uno strumento meccanico (*a*). Le prime prove non riuscirono soddisfacenti, il che probabilmente fu dovuto all'essersi cercato un misuratore delle farine o de' grani, anzichè un contatore de' giri.

È quasi superfluo lo aggiungere apposite spiegazioni intorno a' motivi, che han dettato gli articoli 8 al 12 del progetto. Se nessuna urgenza ci spingesse, le disposizioni che esse contengono non sarebbero punto necessarie. Il tempo che inevitabilmente occorre per ottenere il gran numero di contatori abbisognevoli, e sopratutto per ottenerli di una costruzione così esatta e solida da porla al sicuro dal pericolo di frequenti guasti, ci pone nel bivio di rimandare a qualche distanza l'esecuzione completa della nuova tassa, o di cominciare dallo eseguirla in parte secondo il nuovo sistema, sottoponendo intanto ad un metodo provvisorio quella porzione di molini, ai quali non si possa prontamente applicare il contatore. L'erario, per isventura, non sarebbe in grado di tanto dilazionare il momento in cui debba cominciare a trar profitto da questa sorgente di pubbliche entrate. Io dunque non ho creduto di dover titubare a proporvi un sistema transitorio per quei molini che non sieno e finchè nol saranno, forniti di contatore meccanico; ed ho procurato che codesto sistema fosse il più semplice che si era da scegliere fra le regole antiche.

Ho in primo luogo procurato di tradurre, quanto meno inesattamente si potesse, il dazio stabilito a giri di macina in dazio stabilito a peso, e ne ho fatto la tabella unita al progetto. Trattandosi di un esercizio che avrà una durata brevissima, ho creduto che nessuno inconveniente vi sarebbe a lasciarlo, su tal base, riscuotere dagli stessi esercenti de' molini accordando loro il solito sconto del 2 per cento. Nondimeno, per togliere al Governo gl'impacci di una am-

(*a*) Vedi Allegato n° XI.

ministrazione troppo minuta, vi propongo di facoltarlo a convenire con gli esercenti una somma fissa, da pagarsi allo Stato come equivalente del dazio che eglino riscuoteranno dai consumatori; ed in mancanza di siffatte convenzioni, a contrarre appalti colle amministrazioni comunali o con persone terze, che assumano per conto proprio la sorveglianza e la riscossione (articoli 9 e 10). Egli è soltanto nel caso in cui manchi affatto la composizione coll'esercente e l'appalto con terze persone, che il Governo provvederebbe per mezzo di appositi collettori del dazio; e allora, come nel caso dell'appalto, imporrebbe agli esercenti quegli obblighi e quelle formalità, che sieno necessarie per rendere il miglior conto possibile delle percezioni ottenutesi (articoli 11 e 12), salva sempre restando in favore de' contribuenti quella piena libertà di azione che vien consecrata negli articoli 16 e 17.

Finalmente, la Camera comprenderà che per fare equilibrio al nuovo carico imposto sulla macinazione nell'interno del paese, è indispensabile imporre sulle farine, che vengan di fuori, un dazio equivalente e perciò conforme alla tabella sopra citata, come si legge nell'articolo 14.

E parimente, ad evitare che la tassa imposta sui consumatori divenga nocevole all'esercizio dell'industria e del commercio, ho dovuto proporvi che eguali somme, diminuite di un contingente spettante alle spese di riscossione, vengano dal tesoro restituite alle farine che si esportino per l'estero, tutte le volte bensì che ne sia bene accertata l'origine meramente nazionale, o nazionalizzata (art. 15), in modo da impedire le frodi, che senza siffatte precauzioni si potrebbero agevolmente commettere.

In tutti i casi il libero cabotaggio da un porto all'altro del regno sarebbe guarentito dall'articolo 18.

La necessità della dichiarazione delle macine ed altri apparati di macinazione di cui all'articolo 19 è troppo evidente perchè si debbano spendere parole per dimostrarla.

In altro progetto di legge, che in questa tornata stessa ho l'onore di presentarvi, in quello cioè che è relativo alla tassa sulla ricchezza mobile, io vi propongo che lo Stato avochi a sè il prodotto, cui attualmente i comuni e le provincie conseguono dai cen-

tesimi addizionali sulla tassa per i redditi di ricchezza mobile, e ceda ai comuni il provento del dazio di consumo sulle bevande e sulle carni. È conforme ai buoni principii di finanza che quel Governo che, il quale intende lasciare molte libertà ai comuni ed alle provincie, e si propone di intrecciare e complicare il meno possibile le varie specie di amministrazioni, riserbi a sè taluni grandi cespiti di entrata, ed altri ne lasci ai comuni ed alle provincie. Fedele a questo generale concetto, e perchè non sia troppo sopraccaricato il costo del pane io vi propongo all'articolo 23 di togliere ogni altro balzello addizionale sulle farine, e di lasciare invece ai comuni ed alle provincie un altro cespite di entrata, cioè la tassa sulla fabbricazione delle bevande e degli spiritosi.

Da parecchi, e sin nello stesso Parlamento, è stato detto talvolta che lo Stato avrebbe potuto trovare nella tassa sulla fabbricazione delle bevande un provento atto a migliorare notevolmente la condizione delle finanze. Ed io non ho mancato di meditare lungamente sulla medesima. Ma ho dovuto convincermi, che la difficoltà di riscuoterla per conto dello Stato, è incomparabilmente più grande che non per la tassa sulle farine. Mi basterebbe ricordare come invece dei 40 mila molini, di cui forse neppure 30 mila hanno per la finanza una qualche importanza, si abbiano invece in Italia parecchie centinaia di migliaia di fabbricanti di bevande, poichè fra i tre milioni di proprietarii di fondi, molti sono quelli che posseggono vigne e fabbricano vino: mi basterebbe notare come, mentre la farina si fabbrica equabilmente lungo tutto l'anno, le bevande e gli spiriti si fabbrichino in Italia quasi intieramente in pochissimi giorni, perchè la Camera intenda immediatamente le enormi difficoltà, che incontrebbe la riscossione di una tassa sulle bevande per conto dello Stato.

D'altra parte molte sono le spese, cui, le leggi di scentramento dal Parlamento adottate assoggettano le provincie ed i comuni, perchè non si debba lasciare a loro disposizione qualche cospicua entrata. Tutte le esigenze sarebbero, a mio giudizio, soddisfatte, attribuendo allo Stato il dazio sulle farine, ed alle provincie ed ai comuni la tassa sulle bevande.

VII.

Esame delle obbiezioni mosse contro il dazio sul macinato.

Il dazio del macinato non si paga in massima parte dai poveri. — La quota proposta non è gravosa. — Errore del credere che il dazio sulle farine sia essenzialmente sproporzionato coi redditi dei cittadini. — Errore del credere che non sia diffusibile, o che non trovi compenso.

Tutte le obbiezioni elevatesi contro la tassa delle farine hanno un solo significato e tendono a generare uno stesso timore, nonostante la varietà degli aspetti da cui si presentino. La tassa, si è detto, sarà tutta, o quasi, a carico della povera gente; è alle famiglie più misere che noi andiamo a chiedere tanta parte delle somme di cui difetta il Tesoro; noi tendiamo direttamente a renderla sempre più misera, a creare nuovi favori in pro delle classi doviziose.

Lungamente questo dubbio mi è pesato sull'animo, sopratutto perchè l'insistenza con cui fu annunciato, e le autorità da cui partiva, eran tali, da generare gravissime apprensioni a chiunque della propria infallibilità non soglia ciecamente presumere. Non era, come spesso avviene, un pregiudizio volgare, una voce di piazza, ciò che io aveva da vincere; era la parola di uomini illuminati, di scrittori insigni; e la Camera agevolmente comprenderà se io abbia saputo risparmiare a me stesso la pena delle intense e prolungate riflessioni occorrenti per combattere il timore che io divideva dapprima colla massima parte degli oppositori, e che mai, finchè dileguato non fosse, non mi avrebbe lasciato convertire in progetto di legge il mio primitivo pensiero.

In oggi io oso senza la menoma esitazione affermare che questo dubbio, da qualunque lato si volga, sarebbe privo di base; e sento il bisogno di esporre rapidamente alla Camera come mai nella mia mente una tal convinzione sia pervenuta a formarsi.

Il primo fra i modi di attribuire al dazio sul macinato un'indole peculiarmente avversa ai poveri, sta nello asserire che quasi tutta la massa del suo prodotto verrà direttamente e materialmente pagata da loro. E voler prelevare qualche centinaio di milioni sugli in-

fimi ordini sociali, quando noi sappiamo quanto sieno lontane da questa cifra le somme che si giunga a raccogliere per mezzo di tasse che immediatamente colpiscano le classi agiate, certo è qualche cosa che, a prima giunta, fa meraviglia e terrore.

Da quanto appresso dovrò sottoporre all'attenzione della Camera, si può forse dedurre che, anche dato per vero il fatto materiale della immediata incidenza dell'imposta, rimarrebbe sempre da esaminare fino a qual punto essa costituisca un peso reale e veramente confinato ne' poveri; ma egli è l'assunto in se stesso che parmi innanzi tutto doversi da noi correggere.

Ciò che precipuamente lo ha accreditato è il sapersi che le povere classi sono le più numerose. Poichè si suppone, d'altronde, che il consumo delle farine è uguale in ogni membro della società, si è confusamente dedotto che una *debolissima* frazione sarebbe quella che possa venire contribuita da' ricchi sulla gabella delle farine, la quale può in conseguenza considerarsi come un balzello destinato quasi completamente ad opprimere il povero.

Ma qui io ho rinvenuto due esagerazioni palpabili.

In primo luogo, codesta *debolissima* frazione, se si vorrà calcolare nel modo più generoso e meno incerto, dovrà estimarsi almeno per una metà; e noi abbiamo un elemento assai plausibile su cui formarne un concetto, esaminando i dati, che ci sono somministrati dall'applicazione della tassa sulla ricchezza mobile. Vi si trova infatti che la parte della popolazione su cui cade, ovvero come capi di famiglia è da esaminarsi se debba cadere, questa tassa, si ripartisce come segue:

1° Indigenti dichiarati tali dall'amministrazione comunale	1,365,341
2° Contribuenti con reddito *imponibile* proveniente da ricchezza mobile non superiore a lire 250	2,434,822
3° Contribuenti con reddito *imponibile* di ricchezza mobile superiore a lire 250 .	1,218,008
Totale . .	5,018,171

Per un calcolo approssimativo si può ritenere, che le condizioni della famiglia seguano quelle delle persone come sopra classificate, le quali vi appartengano, e si può quindi ritenere la popolazione del regno ripartita in condizioni come quelle di dette persone.

Onde si conclude anzitutto che gli indigenti non

sono che poco più del quarto (0,27 per 0/0) della po- (28)
polazione.

Si può quindi con ragione osservare che chi ha meno di lire 250 di reddito *imponibile*, non può dirsi in condizione agiata. Però vuolsi rammentare che, nella seconda categoria sovraindicata, figurano tutti i proprietarii di stabili i quali non hanno redditi mobiliari superiori a lire 250. Vi sono in Italia oltre a tre milioni di proprietarii di stabili, e non è certo esagerazione il supporre che dei 2,400,000 contribuenti che non hanno un reddito *imponibile* di ricchezza mobile superiore a 250 lire forse 1,200,000 siano possessori di altri redditi fondiari.

Indi è che ai 1,300,000 indigenti aggiungendo i 1,200,000 di contribuenti di ricchezza mobile che rimangono in condizione meno agiata, si ha un totale di 2,500,000 persone in condizione meno agiata, vale a dire la metà del numero totale di 5 milioni sopra considerato.

Siamo quindi in diritto di concludere che una buona metà del dazio sul macinato non può in alcun modo dirsi caricato sulla buona gente.

E non è tutto. La gabella delle farine non è così tassativamente imposta al povero, come si è amato supporre. Perchè la si paghi, bisogna esser già in tali condizioni da avere una specie di rappresentanza propria e non dipendente, nel seno della società; eppure, quella massa di gente che qui mettiamo fra i poveri, si compone quasi tutta d'individui nutriti a spese di altri, ai quali incombe l'obbligo di soddisfare il dazio sulle farine, sia direttamente nell'atto della macinazione, sia indirettamente sul prezzo del pane. Una gran parte dei domestici nelle grandi città, e moltissimi fra i campagnuoli, quelli precipuamente che lavorano alla grande coltura in Lombardia, e nelle provincie meridionali, sono in siffatta condizione. E tale era, come abbiamo veduto, la ragione su cui fondavasi in Sicilia il sistema del *consumo rurale*, che costituiva una ragguardevole porzione del dazio sul macino. Se il numero di tutte codeste persone, che materialmente e necessariamente verranno ad essere sollevate dall'obbligo di pagare il dazio, si sottrae dalla massa de' poveri che abbiamo supposta, parmi poterne inferire che appena un quarto può dirsi gravitare sulle infime classi; e mentre è piaciuto con tanta franchezza asserire che esso è imaginato a tutto danno della mi-

seria, noi saremo di gran lunga più veri dichiarando di istituirlo a maggior danno della ricchezza.

Tolta appena di mezzo l'esagerazione del dazio in massa, noi incontriamo quella della quota individuale considerata relativamente alle sostanze di cui il povero possa disporre.

Io in generale ho creduto che, in fatto di *pane* (oggetto di cui precipuamente era d'uopo preoccuparci trattandosi della povera gente), l'imposta sarebbe riuscita discreta se, in riguardo al valore delle *farine*, essa non fosse andata al di là di quel dieci per cento, che una esperienza costante, e l'opinione comune dei finanzieri, han sempre tenuto come limite tollerabile e innocuo in ogni maniera di tasse sopra i consumi. Non mi è al certo possibile, definire rigorosamente la somma secondo cui codesto rapporto si tradurrebbe dal valore delle farine in quello del pane. Questo, è come ognun sa, un problema, i cui elementi variano troppo, perchè la soluzione ne sia costante (*a*). Il peso e il valore del pane, ottenuto da un dato peso e valore di farina, dipendono dalla qualità di quest'ultima in primo luogo, poi da' luoghi, dalle stagioni, dalla specie del pane, da' metodi di manipolarlo e di cuocerlo, e variano entro confini assai larghi. Ma se, per tenerci al sicuro da ogni grave errore, si vorrà assumere che avvi sempre nella panificazione l'aumento di un quarto o di un terzo del primitivo valore della farina, il dazio, fondato sulla base del 10 0/0 di questa, sarebbe sempre inferiore a un 8 0/0 del pane.

Questa cifra mi sembra che nulla avrebbe di spaventevole, e che non giustifichi punto le espressioni con cui si è amato di condannare il dazio, prima di averlo ammesso a difesa.

Non era veramente un'ardua impresa l'istituire de' calcoli capaci di condurre a tutte le più singolari deduzioni che mai il bisogno della polemica facesse desiderare. Ingrossando il consumo ipotetico dell'individuo, portando a sei o sette le bocche d'ogni famiglia

(*a*) Ciò è largamente dimostrato nella *Relazione* sulla *Tassa del pane a Torino* (1851), una delle non poche e preziose monografie, che ci furon lasciate dal mio illustre e venerato maestro, il senatore CARLO F. GIULIO, troppo presto rapito alla patria e alla scienza!

povera, supponendo una quota fondamentale di dazio che io medesimo non aveva ancora proposta nè studiata, non si dubitò di asserire che trattavasi di far gravitare sopra ogni persona qualche cosa di simile a 40 lire per anno; cosicchè la famiglia del povero (che al tempo medesimo veniva supposta oziosa tutta, ed improduttiva) sarebbesi condannata a lasciare 222 lire in favore del fisco, che è quanto dire a mutare in tributo la miglior parte del fondo destinato alla sua sussistenza.

Ma io non credo che la Camera sentirà il bisogno di veder confutati calcoli di tal genere, e vedermi scolpato da intenzioni sì strane. Egli è evidente che ben altri sarebbero i termini entro cui si aggira il dazio che io intendo proporre, perchè assai sarebbe se venisse a rappresentare qualcosa più di un centesimo sopra ogni libbra di pane. Ora, è soverchio il dire che tutta la schiera de' consumatori pe' quali il titolo di poveri qui non può convenire, non saprebbe neanco accorgersi di pagarla; ma nella ipotesi più trista, nel caso di un uomo condannato a nutrirsi di mero pane, non ammesso mai a gustare latticinii, vegetabili, carni, è costretto a spendervi 80 o 100 lire all'anno; in questa supposizione affatto immaginaria, ciò che gli si verrebbe a richiedere sta tra 6 e 8 lire per anno, che, supponendo al triplo di quella somma il prodotto annuo del suo lavoro, si traduce in meno del 3 per cento sul reddito.

Ciò che principalmente si è fatto giuocare, io lo so, son le bocche componenti la cifra media d'una famiglia; ma si è dimenticato che la famiglia del povero è sempre laboriosa per modo che, se fornisce da un lato un aumento di contribuzione al fisco, porta dall'altro un aumento di reddito in casa; e si è poscia dissimulato che, quando si venga al caso rarissimo di famiglie troppo numerose e affatto sterili di produzione economica, allora non è più con un contribuente che si abbia da fare, sarà bene col mendicante a cui, se il fisco domanda per mera forma il pagamento del dazio, la società rende, sotto sembianza di soccorso legale o privato, quei sollievi che possano mitigare la sventura che lo comprime.

Eccoci ora ad una terza obbiezione, sulla quale la vostra benevola attenzione mi è ben più necessaria, perchè non posso evitare di metter piede nel campo di

considerazioni economiche, nelle quali il mondo ha veduto di frequente smarrire intelligenze così elevate e nudrite a questo ramo dell'umano sapere, come al certo la mia non pretende di essere reputata.

Il vizio intrinseco, fondamentale, che si attribuisce generalmente ad una imposta sulla macinazione è il non riuscire proporzionata con le fortune dei contribuenti. Ma per dimostrarlo, si parte da due punti diversi, ed anzi contraddittorii. Taluni la credono ingiusta, perchè disuguale fra contribuente e contribuente; altri invece ritengono che essa si paghi in somma eguale da tutti, ed è appunto per ciò che la dichiarano ingiusta.

I primi dicono che il povero, più che il ricco, consuma la materia tassata. — « Le persone civili si nutrono principalmente di carni, di latticinii, di pesci, di erbaggi; il pane è un dippiù, e ne fanno relativamente pochissimo uso, e tanto minore quanto più si sale nelle classi sociali. » — « Se pel cittadino agiato il pane non entra che in limitata proporzione ne' cibi che può imbandirsi, il povero in vece deve cercarvi tutto il suo sostentamento, *partecipando così per una quota molto maggiore al pagamento dell'imposta.* » — Tale è il concetto da cui prendon le mosse alcuni fra i suoi avversarii, e che ho udito moltissime volte a ripetere in parole presso che identiche.

I secondi, all'incontro, partono dalla supposizione che, essendo le farine « sostanze indispensabili alla vita animale d'ogni individuo, son consumate *in misura quasi eguale* da ogni cittadino; » e siccome il dazio è imposto « in ragione della quantità di farine che si consumino, » così viene contribuito « *in egual somma da tutti.* » Ed anche questa è credenza molto comune. È anzi il concetto in virtù del quale, fra i titoli odiosi che si son voluti accumulare sulla tassa del macinato, le parole *testatico*, *capitazione*, poterono farsi figurare con molta apparente efficacia.

A me in verità è sembrato, che queste asserzioni fondamentali erano erronee entrambe. Imperocchè la disuguaglianza di consumo, mentr' è troppo esagerata per potersi letteralmente accettare, sarebbe poi vera entro certi confini, e ciò basterebbe per rendere del pari erronea l'ipotesi dell'eguaglianza.

Infatti, la diversità di consumo, tra povero e ricco contribuente, sarebbe di certo assai rilevante, se dovesse tutta risultare dalle quantità di *pane*, rispettiva-

mente consumate; ma, così valutandola, si verrebbe a dimenticare che qui, non di un dazio sul *pane* noi parliamo, si tratta bensì d'un dazio sulla macinazione dei *cereali;* e che le farine, indipendentemente da quelle che si riducono in pane, si consumano in quantità assai ragguardevole da tutte le classi non povere. Ognun sa che, sotto forma di paste, biscotti e pasticcerie, son divenute un soggetto di grande industria e commercio, che fu trovato ben degno di figurare nelle moderne Esposizioni. Noi non abbiamo in Italia de' dati abbastanza sicuri per avventurare un giudizio preciso sulla lor quantità; ma, per esempio, in Parigi, si calcola che 225 chilogrammi di granaglie, consumate per ogni testa ed anno, si decompongono in 165 chilogrammi che si convertono in pane, e 60 che si convertono in paste e biscotti. Saremmo già prossimi al rapporto di 1 a 3. Eppure i Francesi non son divoratori di pastumi quanto gl' Italiani, particolarmente quelli del mezzodì. Nelle nostre provincie meridionali, l'uso delle paste comincia immediatamente ove finisce la pretta indigenza, si estende su tutto il medio ceto (che è la gran maggioranza della nazione), e sale fino alle classi più eminenti, nelle quali poi si aggiunge tutta la varietà di capricci con cui l'arte culinaria sa far servire le farine come mezzo di stuzzicare il gusto de' ricchi. Io concederei dunque dal canto mio che la quantità di pane, mangiata quotidianamente da un povero, sia maggiore di quella che entri nel pranzo dell'uomo ricco; ma non saprei convincermi parimente che tutto il consumo delle farine, operato dal ricco, si restringa al pane di cui direttamente si cibi. Nelle classi mezzane, non sarebbe difficile rinvenire che esse in mille altri modi pareggiano quel tanto che usino in meno sotto sembianza di pane; e se dovessimo di esse sole parlare, affermerei ben volontieri che la discrepanza supposta sia impossibile a comprovarsi. Non è però men vero che una porzione delle paste comuni entra nelle abitudini alimentarie della povera gente, e che, salendo man mano verso le classi più elevate, una certa gradazione decrescente, nello insieme della quantità di farine, probabilmente si troverebbe; gradazione, non certo così spiccata come si è amato di presentarla, ma sensibile assai per potere infirmare l'assunto primo di coloro che prendono a base la parità dei consumi.

Fortunatamente, non avvi il più lieve bisogno di spingerci molto addentro su questo punto di fatto, che

la mancanza di dati statistici renderebbe difficile a rischiararsi in modo soddisfacente. Se io mal non mi appongo, la quistione è tanto oziosa, che stento a comprendere come mai si sia sentito un così vivo bisogno di fortificarsi sull'una o sull'altra di quelle due asserzioni.

Lo scopo a cui, piantando una tal premessa, miravasi, era quello di argomentarne, come già ho accennato, che il dazio sulle farine non serba una esatta proporzione colle sostanze de' cittadini. Chi dice che esso non si paga da tutti egualmente, non intende, spero, lamentare la diversità della somma assoluta, giacchè non è mai stato un dazio nel mondo che si pagasse in somme eguali, ed anzi la parità del pagamento è da tutti tenuta come un difetto, è la gran colpa che pesa sopra il testatico; intende dunque dolersi di ciò, che la somma pagata sarebbe maggiore in chi poco possiede, minore negli uomini facoltosi. Chi dice poi che il dazio è ingiusto perchè pagato in egual somma da tutti, denunzia sostanzialmente lo stesso difetto; indipendentemente da ogni discrepanza di somma assoluta, accusa l' importanza relativa del dazio, la sproporzione che ne nasce tra esso e il reddito del contribuente. Pagato in somma eguale da tutti, sarà maggiore relativamente allo scarso reddito del povero, insensibile per l' uomo dovizioso; sarà una tassa progressiva in senso inverso, in ragione della miseria. — Ecco dunque l'idea comune a tutti i nostri contraddittori. Il fatto ipotetico da cui partono non forma che una differenza di gradazione: l' iniquità attribuita al dazio, sarà alquanto maggiore o minore, secondochè si ami supporre disparità o parità di consumo; ma in ambi i casi, ciò che gli s' intende imputare è la sua sproporzione co' redditi. Molti avranno probabilmente veduto una tabella pubblicatasi quattro mesi or sono, con cui l'obbiezione veniva confortata da un esempio pratico. Imaginavasi che il dazio riuscisse a 22 lire per testa; e la tabella era diretta a mostrare che 22 lire, pagate da chi avesse un reddito di 50 mila lire, sarebbero appena centesimi 4,40 per 100 lire di reddito; e scendendo via via, si andava a trovare che le stesse 22 lire, pagate da chi avesse soltanto 300 lire di reddito, farebbero lire 7,33 per 100. Dal che deriva, o almeno può supporsi di derivare, che in tal caso il povero pagherebbe una tassa 1665 volte maggiore, di quella che si paghi dal ricco.

Confesserò candidamente alla Camera che la mostruosità d'un simile effetto anche in me generava dapprima qualche perplessità, e mi avrebbe distolto dal mio proposito, se, studiandovi entro accuratamente, non avessi potuto convincermi che non mancavano equivoci e illusioni in siffatta maniera di presentare l' obbiezione. Mi sia ora permesso di svolgere brevemente la serie de' pensieri pe' quali io mi trovai condotto a tenerla come insussistente.

Io non poteva certamente recare in dubbio la verità del calcolo: una semplice regola del tre mi convinceva che 22 lire stanno a 300 come 7,33 a 100, e che le stesse 22 lire stanno a lire 50,000 come 0,040 a 100. Fin qui, non io, ma ogni trattato elementare di aritmetica, dava piena ragione agli avversarii del dazio.

Ponendomi poscia ad esaminare se ciò bastava perchè il dazio divenisse intrinsecamente e singolarmente iniquo, io trassi, non dirò un conforto, ma una prima avvertenza, dal sovvenirmi che mi trovava a fronte di una argomentazione non punto nuova. Era nè più nè meno di ciò che fu detto fin da quando si cominciarono a criticare i dazii di consumo, e che poi fu largamente abusato dal socialismo moderno, soprattutto contro il dazio del sale e contro quello delle bevande. Ciò che ora io trovava di nuovo, si era che, laddove codesta progressività in senso inverso de' redditi erasi già attribuita a tutti i dazii di consumo, oggi in Italia restavano tutti purgati da una tal macchia, che si serbava soltanto a'due dazii sul sale e sulle farine. Io sapeva, in generale, che gli uomini i quali consacrarono la loro vita a meditare sui fenomeni dell' ordine economico non avevano mai accordato una grande importanza all' accusa di cui si tratta; ma in tutta la scuola degli economisti ortodossi, se si trova bensì qualcuno che dava da questo lato la mano alle velleità socialistiche, non pare ci sia chi abbia seriamente analizzato l' obbiezione.

Abbandonato dunque alle mie povere forze, ho chiesto primieramente a me stesso, che cosa vi fosse di vero nel principio, che l' imposta debba essere *proporzionale al reddito.*

Io osservava in tutto il mondo contemporaneo, e in tutta la storia delle imposte, che tutte, all'infuori di una, sono, dirò così, *speciali*, hanno un proprio *fondo imponibile*, cioè la cosa, l' atto, l' ente qualunque su

cui si pagano, ed è soltanto con esso che s'intende doversi proporzionare l'imposta finchè si consideri isolatamente. Questo fondo è sempre una parte bensì del patrimonio de' cittadini, non ne è il tutto; avvi una seconda porzione di patrimonio, non soggetta alla medesima imposta, un fondo che può dirsi libero, relativamente ad essa. La prediale, ad esempio, ha per fondo imponibile la rendita di beni stabili; e la colpisce senza toccare un atomo a' profitti del commercio, a' proventi delle professioni, alle mercedi degli operai. Lo stesso, in altro senso, si troverà per l'imposta mobiliare, per la patente, per la dogana, per la tassa sui negozianti, per tutte insomma, compreso quella del macinato, la quale ha per *fondo imponibile* il valore della farina da consumarsi, e per fondo *libero* tutto il rimanente dei valori che, insieme al primo, costituiscono il patrimonio del cittadino consumatore. Una sola tassa, come ho detto, sfuggirebbe a questa legge comune: l'imposta che fosse *unica;* ed anzi ne sfugge soltanto, quando sia collocata sul *complesso de' redditi*; giacchè è evidente che se si collochi, come fu talvolta proposto, sulla sola terra, o sulla casa d' abitazione, o sul pane, ecc., colpirà necessariamente una sola parte del patrimonio, e ne lascierà sempre *libera* un'altra. Anzi taluni dovrebbero pretendere che questa tassa *unica* fosse stabilita sul complesso de' *redditi e godimenti* di ciascun contribuente, potendovi essere de' capitali i quali, se non danno reddito nel comun senso della parola, son tuttavia causa di godimenti e soddisfazioni a chi li possiede, le quali, a seconda di qualche scuola, non si dovrebbero esentare da' dazii.

Convinto di questa che oserò chiamare innegabile verità, io mi vidi tratto, poco dopo, a riconoscere che la proporzione desiderata dagli avversarii del dazio sul macinato,

1° non esiste per nessuna imposta,

2° non potrebbe ottenersi,

3° non si è mai voluta da alcuna scuola di economisti.

Non esiste. — La condizione unica e prima, a cui ogni imposta debba e possa rispondere, è l'essere proporzionata col proprio fondo imponibile. Così nella prediale, tutto ciò che si richiede consiste nel pagarsi da ogni contribuente quel tanto che corrisponda ad una data aliquota della *rendita*, che il suo podere o la sua casa gli frutti; che, in altri termini, se il possessore di

una *rendita* come 100 è chiamato a contribuire una tassa come 10, il possessore di una *rendita* come 1000 dovrà esser tenuto a contribuire come 100. Non si è mai udito che si voglia, oltracciò, la proporzione con tutto il reddito del contribuente. Egli può avere una rendita prediale come 100, e poi un reddito mercantile per più milioni; niuno certamente dirà che, *a titolo di tassa prediale*, sia tenuto a pagare, non solo le 10 lire corrispondenti alla rendita, ma ancora la decima parte di tutti i suoi milioni. Così è per tutte l'imposte. Tutte si proporzionano al proprio fondo imponibile; nessuna io ne conosco che sia tenuta a rispondere degli effetti che mai derivino da qualsivoglia combinazione de' due fondi, *imponibile* e *libero*. (28)

Non potrebbe ottenersi. — Per una ragione tanto strettamente matematica, quanto può dirsi la regola del tre su cui gli avversarii si appoggiavano. Infatti, parmi evidente che, se la tassa si deve proporzionare col fondo *imponibile;* se menomamente non tocca il *libero;* se il reddito d'ogni contribuente si compone di entrambi; se i redditi differiscono tra di loro; sarà matematicamente necessario che una somma proporzionale al fondo imponibile riesca fuori proporzione in riguardo al reddito intiero. Il disquilibrio non deriva, come gli avversarii han supposto, da alcun difetto inerente alla tassa; nasce soltanto dal trovarsi nel reddito una prima parte tassata (in esatta ragione proporzionale), ed una seconda parte libera affatto, ma disuguale ne' diversi contribuenti.

E qui, per meglio vedere la vanità della doppia base ideata dagli avversarii, non sarà superfluo il notare che la sproporzione tra l'imposta ed il reddito non dipende punto dall'essere eguali o diverse le somme di dazio individualmente pagate. L'ipotesi che il dazio delle farine si paghi in somma eguale da tutti, fa naturalmente supporre alle menti incaute che, appunto e solo per ciò, egli riesce progressivo in senso inverso del reddito. Ma non si riflette che la causa della progressività sta altrove, nel fondo *libero;* che, se questo fosse eguale in tutti, com'è l'imponibile, la lamentata sproporzione sparirebbe di un tratto. All'incontro, se il fondo imponibile è disuguale, non per ciò la tassa riuscirà proporzionata co'redditi. Infatti, supponghiamo una serie di cinque contribuenti ad un'imposta, rigorosamente proporzionata coll'imponibile, per esempio

un'imposta del 10 per cento sui beni stabili; si vedrà, nella tabella seguente, come, facendo crescere in loro il fondo libero, si andrà precisamente al medesimo effetto che gli avversarii credevano doversi esclusivamente imputare all'indole propria del dazio sul macinato.

Terra imponibile	Tassa a 10 p. cento	Fondo *libero*	Reddito totale	Rapporto tra il reddito e la tassa
100	10	0	100	10 » p. cento
110	11	10	120	9, 16 —
120	12	100	220	5, 45 —
130	13	1000	1130	1, 15 —
140	14	50000	50140	0, 02 —

Qui, come ognun vede, abbiamo de'beni stabili, gradatamente rappresentati da 100, 110, 120, 130, 140. La tassa sulla rendita prediale è graduata perciò, e si rappresenta co' valori 10, 11, 12, 13, 14. Ma i contribuenti, oltre alla terra, hanno altre porzioni di patrimonio, e i loro redditi complessivi risultano come 100, 120, 220, 1130, 50140. La tassa è esattamente regolata alla ragione del 10 per cento sulla rendita prediale; ma se ora si calcola come stia verso il reddito, troviamo che essa è 10 per cento in un caso; 9,16 in un altro, 5,45 nel terzo; 1,15 nel quarto; e finalmente si riduce a 2 centesimi per cento lire, quando il contribuente possiede come 140 in terre, e come 50,000 in tutt'altri valori.

Adunque, la parità o disparità delle somme pagate da'contribuenti è cosa affatto estranea alla sproporzione co'redditi. Voi qui vedete possessori di beni, aventi rendite disuguali, paganti disuguali somme d'imposta; eppure vi si trova la medesima sproporzione, nel rapporto tra la tassa ed il reddito. Voi potrete imaginare che i consumatori delle farine contribuiscano, in ragione di differenti consumi, *diverse* somme di dazio sul macinato; e si troverebbe la medesima sproporzione. Potrebbesi imaginare una società in cui i beni stabili, o qualunque altro fondo imponibile, sieno ripartiti in rate perfettamente pari, paghino una medesima somma come nel dazio sul macinato; e vi trovereste ancora la medesima sproporzione. E sempre e in tutte le imposte si troverà, come effetto puramente aritmetico di un

principio combinato ad un fatto; il principio, logico e santo, che ogni imposta proceda in ragion diretta del proprio fondo imponibile; il fatto, eterno ed indestruttibile, che il patrimonio degli individui non è uno e costante per tutti.

Le quali riflessioni verranno sempre meglio chiarite per poco che si rifletta a quale assurdo si andrebbe se si volesse che ogni singola imposta si proporzioni col reddito. Bisognerebbe niente meno che mutarne la quota fondamentale, da un individuo all'altro. Vogliasi, per esempio, che la tassa prediale riesca all'*un per cento del patrimonio:* la conseguenza sarà, che tutti coloro, i quali abbiano *eguali* rendite territoriali, paghino tuttavia *diverse* quote d'imposta, secondo i diversi lor patrimonii. Con una terra come 10 lire e un patrimonio come 100, si pagherebbe una lira di tassa; ma con la *medesima terra* ed un patrimonio come 200, 300, 400, ecc., la tassa prediale sarebbe 2, 3, 4 lire. E così sopra un solo e medesimo valore 10 in forma di terra, il fisco richiederebbe una lira all'individuo A; 2, 3, 4 lire agli individui B, C, D. Si avrebbe al certo la proporzione di cui i nostri avversari si sono invaghiti, ma si avrebbe a patto di distruggere quell'altro rapporto che tutto il mondo rigorosamente richiede, la proporzione col fondo imponibile. Ora, io non saprei fare ad alcuno il torto di supporlo tanto aberrato, da aver voluto propugnare la bontà di un sistema nel quale le tasse diventerebbero una taglia così capricciosa e varia, così impossibile ad attuarsi, così difforme ed iniqua, e nondimeno inaugurata appunto in nome del sacro principio dell'equità.

Ma finalmente, io ho dovuto convincermi che la teoria della proporzione coi redditi, tanto generalmente invocata, non fu mai un assioma della scienza economica, è piuttosto una semplice invenzione, improvvisata come un espediente opportuno al bisogno dell'odierna polemica. Qualcuno aveva udito che, tra le massime da Adamo Smith assegnate alle buone imposte, e dai suoi successori adottate e ripetute, v'è questa di dover essere proporzionali al reddito dei contribuenti; e credette, per un deplorabile equivoco, che si parlasse di *ogni singola* imposta, quando in verità si parlava di tutto il complesso dei pesi gravitanti sopra il paese. Se è mai possibile di carpire qualche frase inesatta nelle opere de' sommi economisti,

non bisogna abusarne in modo da sorpassare così il loro pensiero, da tradire le loro evidenti intenzioni. Ciò a cui solo e tutti aspirarono non è, non può essere, ciò che lor si fa dire oggi in Italia; non pensarono mai di volere che la proporzione coi redditi si conservi in ogni singola tassa, non avrebbero potuto volerlo senza cadere nell'assurdità che io notava testè; vollero che il *complesso* delle pubbliche gravezze rapisse a'cittadini una eguale aliquota de'loro redditi rispettivi. E, giusto per conseguire un tal fine, si son posti avanti i due sistemi ipoteticamente possibili: o fondere in una tutte le tasse, e trovare l'imposta *unica* che riesca proporzionale a'redditi; o moltiplicare i capi imponibili, per modo che tutte le parti del patrimonio cadano sotto la mano del fisco, paghino altrettante tasse, la somma delle quali equivalga all'imposta unica e proporzionale ai redditi.

L'uno e l'altro sistema hanno incontrato le loro grandi difficoltà; il problema ancora si studia, e forse un giorno si scioglierà; ma nessuno aveva mai sospettato, che la soluzione stesse dove gli avversarii sono andati a cercarla. E dirò anzi che, quando si sono scagliate contro il testatico, la taglia, o altri balzelli simili, le amare parole che ora vediamo raccogliere e riversare sopra il dazio delle farine, non s'intendea voler dire che quei balzelli avessero in sè un vizio matematicamente intrinseco, per modo di doverli escludere qualunque fosse il sistema in mezzo a cui figurassero; ma s'intendeva di riprovarli, o perchè erano inaugurati col carattere d'imposta presso che unica, o perchè non erano abbastanza contrappesati da altre gravezze che colpissero i beni *liberi*.

Dopo queste riflessioni la Camera mi vorrà, spero, permettere di rimanere sicuro nella mia opinione quanto ordinariamente non soglio. Io trovo che gli avversari dell'imposta sulle farine si son collocati sopra un terreno del tutto falso.

L'hanno accusata d'un vizio peculiare che essa non ha, o che ha come qualsiasi migliore imposta; anzi hanno chiamato suo vizio ciò che è il carattere normale di tutte le tasse; hanno dissimulato che la giustizia lo vuole, l'aritmetica lo produce, e la suprema delle ingiustizie sarebbe il pretendere che non sia. Logicamente si sarebbe potuto discutere se convenga in Italia l'abolizione di tutte le imposte attuali, e l'inaugurazione dell'imposta *unica* sopra il reddito. Anche am-

mettendo il sistema della moltiplicità, noi potremmo accettare la sfida di chi si accingesse a provare che nel nostro paese la classe povera si trovi aggravata, e favorita la ricca, per modo che un'imposta sulle farine si riduca a rendere sempre più mostruoso il privilegio del ricco. Quando la discussione si fosse agitata su questo campo, gli avversari, qualunque fosse il torto loro nel merito, avrebbero sempre fatto prova di ben comprendere il nodo, i veri termini del problema. Ma quanto alla progressività in senso inverso, io non saprei vedervi che un palpabile malinteso.

In ultimo luogo, gli oppositori han trovato nel dazio delle farine il capitale difetto della mancanza di elasticità. Qualunque ne sia la gravezza, assoluta o relativa, si suppone che esso rimane inchiodato là dove il fisco lo esiga. Non v'ha sollievo o compenso a sperare per l'uomo alle cui forze riesca oneroso; e nella maggior parte de'casi, la famiglia del povero ne resterà desolata.

Fin qui, o signori, io ho implicitamente ammesso che la mente umana possa ben misurare la gravità d' un' imposta, mercè la semplice ispezione della somma apparentemente pagata dalla persona chiamata dal fisco a contribuirvi. Ma in finanza, vi è ancora un gran problema da sciogliere: su chi ricada definitivamente una data imposta. Problema da cui tutti promanano gl'imbarazzi del legislatore in fatto di pubbliche contribuzioni, essendo evidente che nulla sarebbe così agevole e semplice come lo scegliere e collocare le tasse, se fossimo certi delle persone su cui vadano a ripiombare, dopo averle in un modo o in altro riscosse.

Eccomi dunque trascinato, anch' io, in mezzo alla gran lite della *incidenza* delle imposte, per formarmi un meno incerto giudizio intorno alla portata economica che la ripristinazione del dazio sul macinato avrebbe avuta in Italia. E qui, costretto come sono, di rivelare alla Camera le regole da cui mi son lasciato guidare, mi guarderò dal venirle innanzi con qualche cosa che sappia di dissertazione accademica, ma non potrei sorpassare un rapido cenno dell'opinione che io porto intorno ad un argomento di tanta importanza insieme e tanto intricato.

Se nelle dottrine degli economisti avessimo un testo a cui si possa inappellabilmente ricorrere, io, appog-

giandomi su di esso, avrei creduto di compiere tutto il dovere che incomba ad un ministro delle finanze. Ma niuno ignora come questa parte della scienza economica sia stata fin oggi indomita agli sforzi mirabili de' suoi illustri cultori. Non solamente è stato loro impossibile il darci una formula generale, capace di venir piegata ad ogni singolo caso e servire di guida ad ogni atto del finanziere; ma un affliggente spettacolo di discordia ci si presenta nei loro modi di analizzare l'incidenza di ciascuna imposta, una massa di dubbietà senza fine, dalle quali la sola cosa che si giunga a sapere è forse la certezza di nulla saperne. Tutto, in ogni caso qualsiasi, sarebbe possibile di affermare, invocando le parole dell'una o dell'altra scuola. Quando si è udito che nell'imposta territoriale v'è tanta buona ragione per crederla tutta a peso del proprietario, quanto per dichiararla diretta ad affliggere il coltivatore, o impoverire il consumatore; quando si sa dimostrare, egualmente bene, che la tassa delle patenti sta a carico del patentato o del compratore di sue merci e servigi, o del capitalista, o fino del coltivatore del suolo; quando lo stesso ondeggiamento di opinioni, le stesse contese, la varietà medesima di giudizi, si incontrano a proposito delle dogane, delle gabelle, delle assise, delle imposizioni personali; niuno potrà da me, non economista di professione, richiedere una sentenza sicura intorno all'ultima incidenza del dazio sul macinato, come niuno dovrebbe maravigliarsi se nessuna fede m' ispiri la franchezza di coloro i quali lestamente lo condannarono, come tutto confinato nell'individuo da cui materialmente si paghi.

Nondimeno, la Camera ha pieno diritto di domandarmi se egli è in uno scetticismo così desolante, che io attingo il coraggio di proporre un dazio sulle farine; ed io ho il dovere di dirle che tanta diversità di teoriche e scuole non è bastata a rendermi privo di ogni convinzione; perchè, se nelle opere degli economisti mancano ancora le formole assolute e generiche, vi è poi dovizia di preziose osservazioni e studi sagaci, da cui talune verità inconcusse risorgono, più che bastevoli a me per rassodarmi nel mio proposito.

Una prima verità definitivamente acquistata si è, che non avvi imposta la quale non porti seco la tendenza, più o meno energica, e più o meno attuabile, a riversarsi da colui che la paga su chi lo avvicini. È questa una necessità indeclinabile, perchè effetto della coesistenza, dello stato sociale, del cambio. L'imposta,

a primo tratto, costituisce una perdita per il contribuente, un capo di spesa, un elemento del costo di produzione; e però non vi ha legge umana che possa nell'uomo estinguere il bisogno e il desiderio di riprendere sui suoi compagni, compratori, venditori, consumatori, capitalisti, qualunque fosse il titolo per cui vengano a contatto con lui, ciò che il fisco gli abbia involato. Su questo punto non avvi diversità di pareri in mezzo agli economisti. Si è potuto combattere sul modo, su' limiti e sul tempo in cui, per un caso o per l'altro, l'espansione dell'imposta si operi; ma non si è mai dubitato nè che la tendenza ad espandersi non esista in tutte, nè che praticamente non si effettui nella massima parte de' casi. — Il qual fenomeno che, considerato in esempii isolati, G. B. Say avea chiamato *ripercussione*, paragonandolo al doppio movimento del cannone che esploda, negli ultimi tempi si è contemplato, come dovevasi, in termini assai più generali. Con un vocabolo molto felice, si è chiamato *diffusione*, parola tolta in imprestito dalla fisica e dalle innumerevoli riflessioni della luce; la quale, cominciando dal raggiare in linea retta, si riflette da una cosa sull'altra, empie di sè l'atmosfera, si lascia assorbire fino dalle cose che non sieno esposte alla sua radiazione diretta, e si dice allora *diffusa*. Con un paragone non meno opportuno, la massa sociale è stata, quanto all'azione dell'imposta, assomigliata alla terra, in riguardo al fluido elettrico; che si svolge da un punto, e dopo aver generato fenomeni più o meno diversi, rientra e riposa nel suo gran serbatoio, la terra, come l'imposta, dopo aver toccato in modi diversi gli uomini e le loro produzioni, rientra, sotto la forma di servizi pubblici, nel seno della società da cui venne fuori.

Verità altrettanto inconcussa si è che la diffusione delle imposte non si opera costantemente in unico modo. Talora è il contribuente che, esacerbando il prezzo del suo prodotto, perviene a riprenderla in tutto od in parte sul suo compratore; talora il consumatore, astenendosi da un consumo, lascia sul venditore il carico di soddisfare alla domanda del fisco; talora questo carico si risolve in una restrizione di prodotto, che dissecca una sorgente di reddito, e talora, in vece, l'imposta, servendo di stimolo ad una nuova attività, non viene definitivamente pagata che per mezzo di un travaglio maggiore; talora un solo di codesti effetti determina l'incidenza finale, e talora ne

occorre una lunga serie; talora la diffusione si opera entro il perimetro d'un paese, e talora, passando da popolo a popolo, fa il giro del mondo.

E se a me fosse lecito introdurre un mio pensiero per entro a verità scoperte ed analizzate dagli economisti più insigni, io aggiungerei che, quando ogni altro mezzo visibile manchi di diffondere il peso dell'imposta, la sua tendenza sarà costretta a spiegarsi sotto la maschera dei rapporti secondo cui i valori delle cose si accordano; essendo, a senso mio, incomprensibile che una spesa, un elemento qualunque di scapito, avvenga in un capo di umana ricchezza, senza che le capacità produttive, sentendosi squilibrate in quel punto, si affrettino a ricollocarsi nel loro giusto equilibrio. Il che ci porterebbe a credere che la forza naturale delle cose, senza bisogno di alcun artificio, porta che le imposte di qualsivoglia natura, una volta che abbiano potuto penetrare e sussistere nel corpo sociale, non possano mai mantenervisi in istato di disequilibrio reale. La loro cifra potrà ben figurare per difettosa e smodata, il suo rapporto col reddito del contribuente potrà sembrare inesatto ed iniquo; ma se l'imposta attecchisce, si dovrà forzatamente supporre che un'incidenza, diversa dalle esterne sembianze, sia sopravvenuta a ripartirne occultamente il carico in esatta proporzione con le capacità produttive, che è quanto dire co' redditi.

Io non andrò fino ad affermare con una celebre Accademia, che da ciò risulti un pieno arbitrio nel fisco di taglieggiare, senza criterio, qualunque specie di ricchezza che gli cada sotto la mano. Ogni capo imponibile ha le proprie condizioni di esistenza e fecondità, che il fisco è tenuto di studiare ed avere in rispetto, se non vuol correre il rischio di estinguerlo e vedersi sfuggire così la fonte delle sue entrate. È questa, anzi, la precipua ragione per cui, come ho di sopra avvertito, io non saprei accettare il pensiero di convertire il dazio sulle farine in tassa diretta sopra i molini. Ma quando il legislatore siasi da una parte ristretto ad una cifra di dazio discretamente moderata, e dall'altra parte abbia salvato il principio della esatta proporzione tra l'oggetto tassato e l'imposta, il suo còmpito si troverà in gran parte adempiuto. Sarà, è vero, lodevole ogni sforzo che egli aggiunga, perchè, colla varietà dei capi imponibili, o col restringerli in pochi o in un solo, pervenga a colpire la varietà delle umane ricchezze, e

si avvicini il più che si possa a quella proporzione (28)
tra il carico ed il reddito, che era il voto di Smith, ed è il perpetuo *desideratum* dell'arte finanziaria; ma noi non dobbiamo accarezzare l'illusione che l'arte dell'uomo di Stato possa in ciò eguagliare e supplire le forze intime dell'ordine economico e sociale. È alle leggi proprie di queste forze, che il rigoroso proporzionamento delle tasse rimane affidato; esse riesciranno feconde, stabili e giuste, se nulla alla loro diffusione si opponga; ma se enormi sbagli di scelta, di quota, di metodo, fan sorgere attriti e contrasti capaci di contrariare la loro espansività, si vedranno ben presto languire, o per mancanza di vita propria, o perchè i popoli, stanchi di sopportarle, arrivino a disgravarsene.

Questa è, o signori, l'ultima conclusione a cui io son pervenuto, studiandomi d'indovinare, in tutta coscienza, quanto fosse vero il pericolo che il dazio del macinato debba alla fine desolare la povera gente. Un sì deplorabile effetto io, senza dubbio, lo temerei, se si pretendesse elevare la cifra del dazio ad un segno incompatibile col valore del pane. Ma un dazio di mero consumo, in termini così moderati com'io credo di averlo proposto, spoglio com'è di qualunque effetto secondario, che non accorda privilegi ed eccezioni, non attacca alcun elemento di attività industriale, non genera viziose abitudini, non tende a sconcertare l'armonia del commercio, nè turbare le leggi o l'andamento della circolazione e de' cambi; un dazio, dico, che nulla presenta di quelle cause estrinseche per le quali s'ingorga e si arresta talvolta l'espansività delle imposte, io non comprendo perchè mai, dopo esser da noi stabilito in proporzione numericamente esatta col suo capo imponibile, non debba poscia godere di tutti gli espedienti che l'ordine sociale fornisce, affinchè in ultima analisi si trovi da se medesimo sostanzialmente ripartito a seconda delle capacità produttive. Si dica pure, se vuolsi, che le sei lire per anno con le quali esso verrà a gravitare sull'individuo povero riescano alquanto onerose e superiori alle forze del contribuente: qual'è mai, io ho domandato a me stesso, la singolare fatalità che non permetta, a favore di questo dazio, uno qualunque de' mezzi con cui nella sfera economica le piccole irregolarità d'un'imposta vengono corrette all'insaputa del fisco? Perchè mai quella natura che diffonde in tanti modi diversi la prediale o la patente, la do-

gana o la privativa, la taglia o la lotteria, sarà poi inesorabile od impotente tostochè si tratti di eliminare, attenuare, contrappesare in un modo qualsiasi, l'aggravio che l'imposta collocata sulle farine possa per avventura addossare peculiarmente sul povero? Da qualunque aspetto che io lo consideri, il contribuente a un dazio sul macinato ha cento vie per le quali la possibilità di rifarsene gli si schiuda. Nella sua qualità di consumatore, una piccolissima attenuazione nel prezzo del grano gli basta, perchè si rinfranchi della somma a pagare sulla farina; una lieve inflessione nelle abitudini della sua vita gli basta, per istornare da un consumo vano e pernicioso quel tanto di più che gli occorra, onde non esser costretto a scemare la quantità del suo cibo precipuo; una insensibile vicenda del mercato gli basta, perchè il prezzo si abbassi in qualcuna delle altre derrate che insieme al pane compivano il suo alimento cotidiano. Nella qualità di produttore, egli ha merci o lavoro da vendere; chi dunque avrà forza abbastanza per impedire che qualche cosa riacquisti a spese de' suoi compratori, del suo proprietario, o del suo capitalista? E infine, nella qualità di essere umano, quale altra legge sarà così prepotente, da non permettere che un maggior grado di intelligenza e di alacrità lo spinga ad accrescere il valore del suo prodotto, la fecondità del suo braccio? Un solo di simili espedienti risponderebbe all'intento; ma io non vedo perchè non debba sperarsi che tutti al tempo stesso cospirino a compensare, con de' vantaggi non aspettati o non avvertiti, quell'eccesso di onere, che la gabella delle farine per avventura possa far mai gravitare sulle fortune più misere.

A strapparci dall'animo codesto conforto, si è preteso di sostenere che il dazio, non avrà la più lieve efficacia a generare un qualche aumento nelle mercedi della povera gente operosa. Ma l'asserzione potrebbe ancora esser vera, e, come si vede, resterebbe incompiuta, lasciando desiderare che si dimostri, inoltre, perchè mai, quando il povero non trovi in una mercede cresciuta il compenso che va cercando, nol troverebbe in alcuno de' mille altri modi con cui l'armonia delle attitudini economiche tende sempre a reintegrarsi. Nondimeno sarebbe poi menomamente provata l'assoluta impotenza di veder migliorata di qualche poco la retribuzione del lavoro, allorchè una necessità sociale conduca ad imporre una tassa sul lavorante? La mi-

glior prova, anzi la sola, che mi sia toccato di udirne si è, la « tirannica prepotenza del capitale; » idea che circa 20 anni addietro ebbe pure la sua fortuna, ma che oggi, defunta e sepolta sotto le barricate di giugno, non mi parrebbe potersi risuscitare, se non quando si volesse dar segno di non avere per nulla seguìto le belle analisi con cui gli economisti moderni, rendendo un eminente servigio alle società incivilite, in questo intervallo di tempo han rifatto la teoria del modo in cui la ricchezza si ripartisce, e mirabilmente chiarito come le relazioni tra il capitale e il lavoro non risultino da prepotenti capricci, ma vadan soggetti a leggi inesorabili, e reciprocamente benefiche.

Io già non assevero dal canto mio, nè ho punto bisogno di asseverare, che, tassando il pane del contadino, ne debba per necessità derivare un aumento materiale del suo salario: il lavoro, come ogni cosa, è soggetto alle leggi generali del cambio, le quali agiscono in una sfera di elementi infiniti, fra cui la determinazione e l'atto del fisco probabilmente non sono che il meno efficace di tutti. Ma appunto l'alto concetto che di queste leggi mi formo non consente nè anco che, dal canto altrui, si possano così impiccolire, da ridurle tutte all'angusta forma, di un capitale tiranno e spietato; quasichè la vitalità di questo, che non è nè primo nè unico, elemento, della produzione economica, non dipenda dalla sua equa consociazione al lavoro; e quasichè non fosse dalla ragione e dalla esperienza largamente provato che il capitale subisce il giogo della mercede tante volte, o forse ancora più spesso di quanto avviene che la mercede rimanga oppressa dal capitale. Gli antichi scrittori professavano anzi il principio che le necessità della vita costituissero un limite, al disotto del quale sarebbe impossibile che la mercede discenda; non mi appoggerò sulla loro parola, sapendo bene quanto vi fosse di equivoco in siffatta dottrina, e come sia caduta in discredito; ma Voi, signori, non ignorate che altre, più fresche e legittime, la scienza moderna ne riconosce, tra le quali io mi permetto di ricordare il principio che le imposte ritenute per più *diffusibili* son quelle appunto che cadono sulle cose di primo bisogno: e a questo titolo, niuno avrebbe tanta forza di modificare la cifra delle mercedi, quanta può averne la tassa che, per primo suo effetto, mira ad incarare il primo elemento dell'umana nutrizione.

Finalmente, io ho già esposto il modo in cui vorrei preordinarla; e da esso mi sembrano anticipatamente dileguate due altre opposizioni mossele contro, quella, cioè, delle grandi spese che costerebbe il riscuoterla, e quella delle vessazioni che implicherebbe. Null'altro, per quanto io vi abbia pensato, rimane a potersi addurre, a fin di provare che l'imposta sul macinato sia di un genere peculiarmente riprovevole, eccezionalmente malvagio. Può, io lo comprendo, ancora accusarsi, ma di difetti non suoi; la qual cosa ci chiamerebbe sul campo di discussioni che qui mi sembra inopportuno di svolgere, ma che non lascierò di accennare, perchè la Camera sommariamente conosca pure i motivi dai quali mi sono indotto a non crederle di tanta importanza, da dovermi menomamente arrestare nel mio disegno.

La migliore in sè, fra tutte le imposte, può tuttavia divenire una delle più viziose, per due relative cagioni: o perchè non faccia armonia con tutto il sistema fiscale del paese, o perchè non sia necessaria.

Io ho molto insistito sulla condizione a cui ogni imposta *speciale* debba adempire, la proporzionalità col proprio fondo *imponibile*. La Camera, me ne lusingo, non mi avrà fatto il torto di credere che io la supponga come l'unica indispensabile, perchè le tasse non riescano ingiuste e oppressive. Questa condizione ne implica un' altra, quando si tratti, come generalmente si tratta, di un sistema ordinato non sul principio dell'imposta *unica*, ma sulla moltiplicità de'fondi imposti; suppone che ciascheduna delle materie tassate sia scelta in modo, da colpire quella merce, quel consumo, quell'atto, che rimanevano *liberi* dall'azione di altre tasse: sola maniera di affliggere le varie parti del reddito e sempre più avvicinarsi al principio della proporzionalità generale. E questa condizione è appunto quella di cui difetta il *testatico*, quand'esso, chiedendo una medesima somma ad ogni individuo senza tener conto delle loro diverse sostanze, non sia congiunto ad altre imposizioni che gradatamente aggravino le ricchezze maggiori lasciando libere le minori; come appunto non l'era quello de' tempi feudali, come invece, nella Francia moderna, quella che chiamasi tassa *personale* lo è. Il dazio sul macinato, si sa, è stato appunto detto *testatico* da coloro che lo ritengono come contribuito in egual somma da tutti. Purgato quanto si voglia da

ogni macchia peculiare a se stesso, potrebbe essere inopportuno per questo solo, che la parte di reddito da esso lasciata *libera*, non si trovi convenientemente imposta d'altronde.

Non si è mancato di accennare a quest'altro aspetto della questione, benchè io non conosca che siasi avuta la cura di confortarlo con la menoma prova. Se, dal canto mio, i mezzi mi mancano per poter calcolare a soldo e danaro ciò che all'erario italiano contribuiscano le classi mezzane e le ricche, la vostra coscienza, o signori, vi dica se egli è presso noi che l'ingrato titolo di *tetratico feudale* potevasi attribuire ad una imposizione sulle farine; se sia savio il dichiarare immuni e privilegiate le classi men povere, dalle quali in massima parte promana ciò che il Tesoro raccoglie dall'imposta sulle terre e sui fabbricati, da quella della ricchezza mobile, da quella delle successioni, da quella del bollo e registro. Voi avete veduto che anche dal ceto medio ed alto noi contiamo ottenere una buona metà della nuova tassa. Non avrete, nè anco, dimenticato che, appunto per porre le classi più povere al coverto da ogni pericolo di duplicazione di aggravio, è stato mio intendimento che l'esenzione dalla tassa sulla ricchezza mobile si estendesse a tutti coloro i cui redditi non sorpassino le lire 250, in vece di limitarla a' soli individui dichiarati indigenti. Riunendo dunque ogni cosa, io troverei meravigliosamente arrischiata l'asserzione, che essa sopravverrebbe a commettere una grave ingiustizia verso de' poveri, accordando uno scandaloso privilegio in beneficio de' ricchi. Ma foss'anco così! Si dovrebbe logicamente dedurne, non la sua iniquità, bensì il bisogno di riformare, moltiplicare, esacerbare tutte le altre imposizioni; la questione del macinato si ecclisserebbe, comincierebbe quella di tutto il nostro sistema daziario; il quale, fino a prova contraria, io non saprei non considerare parto ben degno delle rispettabili intelligenze che gradatamente lo sanzionarono.

E credo, per altro, che un giudizio non molto dal mio dissimile, se ne porta dagli avversarii stessi; imperocchè, davanti alla necessità di schiudere qualche nuova fonte di pubblico reddito, non mi è toccato di udire che, in luogo di un dazio sulle farine, si ponga innanzi qualche altra tassa che attacchi direttamente gli ordini più ricchi, ed abbia l'aspetto di lasciare immuni i più poveri. Tutto ciò che io abbia udito pro-

porre si riduce ad invocare l'introduzione del principio di *progressività* nelle tasse attuali. Ora, ho io bisogno di esporre ad un Parlamento italiano i motivi che non mi permetterebbero mai di transigere con la progressività in materia d'imposte? Non si è mai sinora arrivato a dimostrare che praticamente la progressione riesca più feconda della semplice e mite proporzione; non so concepire come mai in Italia un centinaio di milioni si speri dal solo stabilire una scala ascendente nelle imposte attuali; ma senza ingolfarmi in calcoli di tal sorta, io dirò francamente alla Camera, ciò che essa conosce di certo, ciò che le autorità più competenti han pensato, ciò che il socialismo non ebbe mai la potenza di smentire, su tal gravissima questione. La progressività in materia di dazii è cosa che, nè si lascia giustificare in principio, nè merita di essere amata in fatto. Quel germe di equità che qualcuno vi intravvide era un calcolo erroneo; era la confusione, che ho già cercato di svelare qui sopra, tra il fondo imponibile e il reddito del contribuente. Nella pratica poi, le imposte progressive ci porrebbero sempre davanti a un fatale dilemma: ordinate sopra modesta scala, frutteranno sì poco, da non potere ripagare affatto, con una meschina utilità pecuniaria, l'immenso danno di una violata giustizia; ordinate in ragione assai rapida, arrivano, con celerità anche maggiore, a toccare il segno oltre il quale non v'è imposta che sia tollerabile; si convertono in pretta confisca, e mettono in fuga i capitali, e paralizzano l'attività industriale. O, dunque, si deve aspettarne una sorprendente sterilità; o bisogna che si mutino in un sistema di audace spoliazione; e comunque si vogliano, in tutti i casi non vi posson promettere che onta e rimorso in chi abbia osato introdurle, dolori e pesi più aspri nel popolo su cui se ne sia saggiato l'esperimento.

VIII.

CONCLUSIONE.

Scartate dalla quistione le mezze idee con le quali potevasi inorpellarla, rimettiamola, o signori, sul suo vero punto vitale, su quello in cui ogni discussione in fatto di dazii dovrebbe aver principio e fine, la necessità di levarlo. La quota, il metodo, la forma dell'imposta, son problemi di grande importanza, è veris-

simo, ma non vengono mai in prima riga; importano molto più alla buona applicazione ed alla fecondità dell'imposta, di quel che possano infirmarne o provarne la giustizia. L'esposizione che io oggi stesso vi ho fatta intorno allo stato delle finanze, mi esenta dal dovere di dimostrarvi quanto la somma, che aspirerei ad attirare nel pubblico erario per mezzo di questa tassa, sia indispensabile a'pubblici bisogni da cui siamo incalzati. Mi esenta ancora dal dovere di dimostrarvi come sia ristretto il campo delle economie, nel quale è già entrato da buona pezza il Governo, nel quale è risoluto a procedere alacremente. Languire in uno stato di disavanzo perpetuo e sempre più peggiorare la nostra condizione, o chiedere nuovi sagrifizi alle popolazioni: ecco, senza ambagi nè illusioni, l'alternativa fra cui dovrà fatalmente aggirarsi chiunque abbia l'abnegazione di prestare le proprie forze al più difficile tra gli uffici che il paese possa oggi affidare ad un suo cittadino. Io avrei disperato di riuscirvi, se un raggio di salute non mi fosse parso discendere dalla introduzione d'un'imposta, che le tradizioni nazionali raccomandavano, che si prestava a de'metodi nuovi e più conformi alle nuove idee finanziarie, che non ha rivali per la sua estensione, che è la più diffusibile, che, mite in sè, sminuzzolata in moltissime rate, uniforme nel metodo di amministrarla, economica nelle spese, potrebbe nondimeno colmare una parte cospicua del vuoto che il nostro bilancio presenta.

Ma essa portava seco un gran tarlo: venuta altra volta in odio, avea l'aspetto d'un ingrato balzello, potea divenire e divenne il soggetto di avversioni più o meno spontanee, e minacciava di uccidere chi avesse osato di nominarla. Ebbene, o signori, tra me e il paese, tra la popolarità del mio nome e la salvezza d'Italia, la mia scelta non poteva esser dubbia nè lenta. Forte delle più salde convinzioni, ho avuto, come vedete, il coraggio d'invocare sull' ingrato balzello le deliberazioni del Parlamento; ed ho in me la coscienza di avere così prestato alla patria il più arduo fra i servigi che dal mio posto le si potesse, qualunque l'esito ne sarà, sia che i miei pensieri non trovino grazia dinanzi all'alto vostro giudizio, o che, parendovi retti, riescano fortunati abbastanza, per infondere anche in voi il coraggio di decretare la legge che vi propongo.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Art. 1.

A partire dal principio del mese consecutivo al trimestre, in cui sarà pubblicata la presente legge, sarà dovuto sulla macinazione dei cereali un dazio regolato secondo le disposizioni seguenti:

1° — *Macine fornite di contatore meccanico.*

Art. 2.

In tutti i molini, alle cui macine siasi applicato a cura e spese dello Stato uno strumento o *contatore meccanico*, atto ad indicare il numero dei giri eseguitisi da ogni macina nell'atto della macinazione, il dazio sarà dovuto alla ragione di quattro centesimi di lira per ogni centinaio compiuto di giri.

Il dazio sarà ridotto a due centesimi e mezzo per quelle macine, le quali dalle parti interessate siasi dichiarato, e dal Governo riconosciuto, essere per un determinato tempo esclusivamente addette alla macinazione di granone o meliga pura o mista a biada.

Art. 3.

Il dazio dovrà soddisfarsi dal proprietario della farina alla persona che presieda all'esercizio del molino e che in tal qualità di esercente sarà stata riconosciuta dal Governo.

Art. 4.

Il dazio potrà essere soddisfatto anche in derrate, qualora per libero accordo l'esercente del molino vi consenta.

Art. 5.

Alle epoche e nei modi da stabilirsi per regolamento, un agente della finanza verificherà sul contatore meccanico il numero totale dei giri compiutisi fra le due ultime verificazioni consecutive.

Calcolata secondo l'articolo 2 la somma del dazio dovuta sul predetto numero di giri, e dedottone il due per cento, il residuo sarà addebitato all'esercente, che dovrà farne il pagamento in danaro nella cassa dello Stato.

Art. 6.

L'applicazione del contatore meccanico è obbligatoria per tutte le macine, salvochè la costruzione della macina non la renda possibile, o la insignificanza del prodotto non la renda conveniente.

Art. 7.

Gli esercenti sono tenuti a mettere le loro macine in condizione che vi si possa applicare il contatore, ogni qualvolta a termini dell'articolo precedente questa applicazione sia stata riconosciuta possibile e conveniente. Quando vi si rifiutino, potranno le macine stesse essere poste fuori d'esercizio.

2° — *Macine non per anco fornite di contatore.*

Art. 8.

In quei molini alle cui macine non trovisi applicato il contatore meccanico, e finchè non vi venga applicato, il dazio sarà dovuto a ragion di peso del cereale da macinarsi secondo la tariffa annessa alla presente legge.

Gli esercenti dei mulini lo riscuoteranno in danaro, o in derrate com'è detto all'articolo 4; e dedottone il due per cento in lor beneficio, ne risponderanno allo Stato, in uno dei modi che saran detti qui appresso.

Art. 9.

Il Governo potrà convenire cogli esercenti dei molini una somma fissa da pagarsi allo Stato come equivalente del dazio riscosso o dovuto sulle macinazioni eseguite.

Art. 10.

In mancanza di convenzione coll'esercente, il Governo potrà convenire appalti, sia per comuni, sia per gruppi di comuni, o colle amministrazioni comunali, o con privati, che vogliano assumere il carico di sorvegliare per conto proprio la riscossione del dazio nei molini anzidetti e pagarne a somme fisse un equivalente allo Stato.

Art. 11.

In mancanza di convenzione coll'esercente, ed in mancanza, o non convenienza dell'appalto, il Governo

avrà facoltà di destinare entro i molini appositi collettori del dazio per conto diretto della finanza.

Art. 12.

Nei casi previsti agli articoli 10 e 11, l'esercente del molino sarà tenuto di render conto del dazio riscosso, e a tal uopo uniformarsi a tutte le prescrizioni, registrazioni e verificazioni che saranno con apposito regolamento determinate.

3° — *Macine cui non si può applicare contatore.*

Art. 13.

I molinelli ed altri apparati di macinazione, cui l'autorità finanziaria non riconosca possibile o conveniente di applicare un contatore meccanico, potranno liberamente esercitarsi, pagando un'annua tassa che sarà convenuta coll'esercente a termini dell'articolo 9; ed in caso di disaccordo, sarà determinata da una Commissione di tre membri nominati l'uno dal Governo, l'altro dall'esercente ed il terzo dal pretore.

4° — *Movimento delle farine.*

Art. 14.

Le farine importate dall'estero per terra o per mare pagheranno al passaggio della linea doganale, od alla entrata nelle città franche il dazio stabilito nella tariffa annessa alla presente legge.

Art. 15.

Le farine esportate dai confini del regno per i punti della linea doganale che verranno designati godranno della restituzione del dazio stabilito nella tabella sotto deduzione del dieci per cento, e semprechè siasi fatto constare nei modi da stabilirsi che le farine da esportarsi furono prodotte da macinazione eseguita nel regno, od hanno già pagato il dazio di importazione venendo dall'estero.

Art. 16.

Sarà pienamente libera l'entrata e l'uscita dei cereali e delle farine nei molini forniti di contatore meccanico.

In quelli che ne siano privi, il Governo potrà stabilire le prescrizioni necessarie per assicurare la riscossione del dazio senza inceppare la circolazione.

I delegati dell'autorità finanziaria avranno però sempre diritto di entrare nei locali addetti alla maci-

nazione industriale e farvi le verificazioni stabilite dal regolamento: essi potranno anche adire le autorità giudiziarie per le visite domiciliari, che possano occorrere nel caso di macinazione domestica in contravvenzione alla legge.

Art. 17.

Fuori dei molini la circolazione dei cereali e delle farine non potrà assoggettarsi a visite o restrizioni di sorta tanto da parte degli agenti finanziari, quanto degli appaltatori, di cui all'articolo 10.

Art. 18.

Il cabotaggio delle farine fra un porto e l'altro del regno non sarà assoggettato che alle restrizioni in vigore pel cabotaggio delle altre merci nazionali o nazionalizzate.

5° — *Dichiarazione dei molini od apparati di macinazione.*

Art. 19.

Chiunque esercita molini, o possiede apparati per la macinazione dei cereali, sarà tenuto di dichiararli all'autorità finanziaria un mese prima di porli in attività.

Per tale dichiarazione è concesso il termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge trattandosi dei molini od apparati di macinazione in attività all'epoca della pubblicazione stessa.

6° — *Multe.*

Art. 20.

Il contravventore all'articolo 19, e l'esercente del molino, che adopererà macine poste fuori di esercizio giusta l'articolo 7, ovvero produrrà guasti nei contatori, ne altererà le indicazioni, o non darà tosto conto all'amministrazione finanziaria dei guasti che per cause da lui indipendenti vi si producessero, sarà sottoposto ad una multa fissa di lire 500 per ciascuna macina, o di lire 100 per ciascun apparato di macinazione di cui all'articolo 13, e pagherà inoltre dal doppio al quadruplo del dazio corrispondente alla macinazione eseguita anteriormente alla dichiarazione, o sottratta alle indicazioni del contatore.

Chi macinerà altre granaglie nelle macine od apparati di macinazione dichiarate per meliga come all'ar-

ticolo 2 sarà soggetto ad una multa fissa metà della precedente, e pagherà inoltre dal doppio al quadruplo della differenza di dazio spettante alla granaglia macinata.

Art. 21.

Saranno sottoposti a multa da lire 50 a lire 500 gli esercenti di molini o possessori di apparati di macinazione che rifiutassero ai delegati dell'amministrazione finanziaria l'entrata o la facoltà di fare le prescritte verificazioni nei locali ove sono le macine od apparati di macinazione.

Art. 22.

Durante il primo anno susseguente all'applicazione di questa legge le multe di cui nei due precedenti articoli saranno ridotte di metà.

7° — *Abolizione di ogni sovratassa sulle farine: facoltà ai comuni ed alle provincie di una tassa di fabbricazione sul vino e sugli spiriti.*

Art. 23.

È vietata la riscossione di ogni altra tassa di fabbricazione, circolazione od introduzione delle farine per conto dei comuni e delle provincie.

È invece fatta facoltà ai comuni ed alle provincie dietro autorizzazione del ministro delle finanze, e dopo sentito il Consiglio di Stato, di stabilire una tassa di fabbricazione sulle bevande o sugli spiriti, che non ecceda il dieci per cento del valore.

8° — *Disposizioni generali.*

Art. 24.

Il Governo ha facoltà:

1° Di far costruire ed applicare i contatori meccanici a licitazioni private, ed è per tale oggetto stanziata una somma di 6 milioni nel bilancio passivo straordinario del Ministero delle finanze, di cui tre milioni nel bilancio del 1866 e tre in quello del 1867.

2° Di richiedere dagli esercenti i molini una cauzione corrispondente alla tassa che si presume dovuta per ogni quindicina.

3° Di provvedere per decreto reale a quanto occorra alla esecuzione della presente legge.

Tariffa dei dazi.

Specie di granaglia	Dazio sul quintale di cereale da macinarsi	Dazio sul quintale di farina importata dall'estero
	Lire	Lire
Grano	2 50	3 »
Meliga e biade . . .	1 70	2 »
Fave, ceci, veccia, fagiuoli	0 80	1 »

ALLEGATI

per venditores necne petis intencionem nostre curie tibi exinde declarari.

Et petis sollemniter tibi per curiam nostram iniungi si ad procurandum cabellam moliture ac salium districtus dicte civitatis Messane te habes et debes pro parte nostre curie immisceri cum in litteris commissionis sive de magistratu dictorum officiorum per nostram curiam tibi factis de dirictu moliture predicte mentio nulla fiat.

Et maiestati nostre humiliter supplicasti qualiter ad premissa te gerere habeas tibi exinde nostre maiestatis beneplacitum reparari. Tua supplicacione benigne admissa, habito per nostram curiam super hiis, plena cum deliberacione consilio, per eamdem curiam est provisum quod ad premissa te geras in forma et modo inferius declaratis. Primo super requisicionem et habicionem sacramentorum et fideiussionum predictarum quod illas in omnem eventum habeas et requiras in forma et modo pro te prudentius habitis et detentis ut scribis, nemine inde excluso. Secundo herrorem dicti capituli corrigentis in eo declaracio per curiam nostram datur quod dirictus dicte cabelle in casu solucionis ipsius iuxta formam dicti capituli faciende solvatur per venditores rerum et mercium predictarum cuiusque nacionis status et condicionis existant, nemine inde excluso, quemadmodum in aliis casibus mutata sint forma solucionis dirictus prefati, eo quod Januenses et Catalani de rebus et mercibus emptis et venditis per eos intra regnum nulla debent libertate gaudere, iuxta formas privilegiorum ab olim eis per Illustres Reges Sicilie predecessores nostros felicis recordii factorum. Tercio et ultimo tibi committimus et mandamus ut cabellam seu dirictum moliture predicte in casalibus et locis districtus dicte civitatis Messane, illis videlicet quibus cabella ipsa anno elapso decime Ind. procurata et exercita extitit, ad opus et pro parte nostre curie exerceas et facias procurari, concedens illam ad cabellam seu increденciam prout tibi melius pro curie nostre comodis videbitur expedire sub capitulis tamen per curiam nostram editis super modo exercicii cabelle prefate que tibi sub sigillo Illustris domini Regis Genitoris nostri bone memorie defectu proprii fore providimus assignanda cuius dirictus seu cabelle pecuniam ad opus et pro parte nostre curie teneas et conserves demum in serviciis tarsianatus nostri dicte civitatis Messane per nostram curiam deputanda

et parte cui vel quibus curia nostra mandaverit pro parte nostre curie assignanda.

Propter quod fidelitati tue mandamus quatenus forma dicte provisionis diligenter attenta illam toto tui exercicii tempore quatenus declaratur semper observes et facias inviolabiliter observari. Datum Cathanie sub consueto sigillo serenissimi domini regis Petri etc. XXV° septembris Xj° indict.

Seguono i capitoli.

Super molitura.

Capitula edita per regiam curiam super modo percepcionis dirictus cabelle moliture imposite per curiam pro defensione regni et expensis aliis occasione instantis guerre per eandem curiam, necnon faciendis in civitatibus terris et locis Sicilie tam demanii Regii quam Ecclesiarum comitum et baronum civitate Messane et urbe Panormi inde dumtaxat exceptis in quibus cabella salis ad racionem de tarinis sex per salmam per eandem curiam imposita est, ex qua maiores proventus et redditus que ex dicta cabella moliture sperantur haberi, toto anno undecime indicionis et ab inde in antea donec huiusmodi guerre necessitas dictam curiam cohartaverit durantur assignata Leonardo de Scarano de Messana militi sub sigillo Regie maiestatis.

Cabella predicte moliture consistit in iuribus et proventibus infrascriptis ac exerceri procurari et percipi habet et debet in dictis civitatibus terris et locis Sicilie per cabellotos seu credencerios et exercitores ipsi dicto anno undecime indicionis ad opus et pro parte eiusdem curie modo et forma subscriptis

Videlicet

Quod pro quolibet Thumino frumenti molendi tam in molendinis quam centimulis denarii quatuor per cabellotos seu credencerios aut exercitores cabelle predicte aut molendinarios et centimularios loco eorum ad electionem et voluntatem ipsorum et prout eis pro Regia curia diversorum locorum disposicione pensata, melius et comodius videbitur expedire racione dirictus dicte cabelle pro parte eiusdem curie requirantur.

Item pro quolibet Thumino germani et ordei molendi in dictis molendinis et centimulis sicut super denarii quatuor similiter racione dirictus cabelle huiusmodi exigantur.

Item quod cabelloti seu credencerii aut exercitores cabelle predicte toto tempore exercitii eorum iura redditus et proventus dicte cabelle integre ad raciones iam dictas percipiant a debitoribus eorundem et de hiis non minuant seu minui faciant aut permittant, vel de hiis inde cum aliquibus in dannum curie aliquatenus paciscantur.

Item si forte in iuribus aut proventibus dicte cabelle per aliquas potentes personas alique violencie inferrentur, cabelloti dicte cabelle quos negocium ipsum tanget de violenciis ipsis infra mensem unum a die illate violencie in antea numerandum Regiam curiam seu dictum militem aut substitutos suo nomine in locis ubi cabelloti ipsi dictam cabellam exercent pro parte curie studeant informare qualiter curia ipsa seu dicti eius ufficiales de huiusmodi violenciis informati illatores violenciarum ipsarum ad solvendum ius proinde debitum eidem curie debita cohercione compellant, vel in huiusmodi debite compulsionis defectu pecunia contingens pro iure ipso de summa locacionis dicte cabelle per ipsam curiam deducatur, constito prius ipsi curie infra dictum mensem de violenciis supradictis.

Item pro qualibet salma frumenti ordei et germani molendi in molendinis et centimulis supradictis ad opus prelatorum et Ecclesiasticarum personarum ius seu dirictus inde contingens in forma premissa per molendinarios seu centimularios supradictos Regie curie persolvatur, ipsique molendinarii et centimularii de iure huiusmodi moliture eis competente ad electionem et voluntatem eorum tamquam patroni reddituum molendinorum et centimulorum ipsorum conveniant cum eisdem.

Item quod cuilibet ex habitatoribus illius civitatis seu terre in qua molendina seu centimula sint sufficientia et in numero competenti non liceat deferre frumentum eorum ad molendum in molendinis civitatum terrarum et locorum vicinorum extra fines et terminos prescriptarum terrarum, ne dirictus cabelle huiusmodi ob talem commissionem seu commercium aliquatenus minuatur, nisi ob defectum molendinorum de antiqua consuetudine eorum frumentum ad molendum in molendinis locorum vicinorum deferre fuerint assueti, in quo casu solvatur dirictus ipse in molendinis ubi frumentum ipsum moli contigerit et non in dicta terra unde venerit vel consumetur.

Item si forte in aliqua dictarum civitatum et terra-

rum non essent molendina seu centimula sufficiencia, seu in numero competenti et propterea cives et habitatores ipsarum assueti sint deferre frumentum ordeum seu germanum eorum in molendinis et centimulis locorum vicinorum consuetudo ipsa civibus et habitatoribus ipsis inviolabiliter observetur dummodo dirictus dicte propterea nullatenus minuatur seu defraudetur ut supra.

Item quod a contribucione et solucione iuris seu dirictus dicte cabelle Regia curia seu persona aliqua uniuscumque status gradus et condicionis existat, nullatenus eximantur.

Item si forte contigerit aliquem seu aliquos inveniri dirictum dicte cabelle defraudare seu subtrahere aut usurpare licitum sit dicto militi vel substitutis loco sui super exercicio iuris predicti aut cabelloto seu credencerio vel exercitori dicte cabelle pro parte curie condennare et punire videlicet: molendinarios seu centimularios, sic inveniendos ad solucionem certe competentis pene et deferentis frumentum ad molendum prima vice ad amissionem frumenti seu farine et secunda animalium frumentum seu farinam ipsam portancium, de quibus pena et amissione frumenti et animalium ut est dictum in singulis civitatibus terris et locis predictis per banni emissionem sepius emittendi informacio et castigacio plena fiat cuius pene et capcionis frumenti et animalium predictorum una medietas Regie curie et reliqua cabellotorum dicte cabelle quos negocium ipsum tanget commodis acquiratur.

Item licitum sit tam dicto militi et substitutis suo nomine in terris et locis iurisdictionis sibi decrete quam particularibus cabellotis cabelle predicte si voluerint et pro utiliori commodo curie eis videbitur ad composicionem et concordiam venire cum molendinariis et centimulariis de solucione dirictus cabelle predicte prout inde ad invicem melius poterunt conveniri, ita tamen quod in casu quo cabelloti ipsi per additus ab exercicio cabelle predicte amoverentur successoribus eorum de eo tantum quod ipsos inde percepisse et habuisse constaret respondere et satisfacere teneantur iuxta formam composicionis predicte dictique etiam successores electionem habeant observandi vel infringendi composicionem predictam factam per predecessores eorum prout eis melius videbitur expedire.

Et quod si dictus miles vel substituti suo nomine aut dicti cabelloti seu credencerii dirictus prefati eli-

gentur pro commodo curie venire ad concordiam cum molendinariis seu patronis molendinorum et centimulorum ipsorum de solucione dirictus prefati debitam et condignam persone ipse concordiam ipsam neglexerint volentes taliter dirictum huiusmodi usurpare dicti officiales curie licenciam habeant et plenariam facultatem adhibitis secum iuratis seu iudicibus terrarum et locorum huiusmodi taxare molendina et centimula ipsa ad solvendum per edogmadam certum quod racione cabelle predicte iustum et conveniens consideracione habita ad quantitatem frumenti quod in quolibet molendinorum seu centimulorum huiusmodi posset qualibet edogmada sive mense moliri et nichilominus, si post factam taxacionem prefatam aliquod molendinorum seu centimulorum ipsorum cessaverit occasione aliqua, a molendo, taxacio sua pro tempore vacaverit per solidum et libram reliquis imponatur.

Datum Cathanie sub consueto sigillo serenissimi principis domini domni Petri secundi illustris regis Sicilie bone memorie reverendi et karissimi patris nostri defectu proprii nondum facti. Anno dominice incarnacionis MCCCXLij XXV° septembris Xj indicionis.

ALLEGATO N° II.

Leggi emanate in Firenze per la istituzione e riforma della gabella della macine.

Legge prima dello illustrissimo, et eccellentissimo signore, il signor duca di Fiorenza, sopra la gabella delle farine passata nel suo Consiglio de XXXXVIII.

el dì VII. d'ottobre MDLII.

Considerando l'illustrissimo et eccellentissimo signore il signor duca di Firenze la grandezza delle guerre che per il passato hanno trauagliato et continuamente trauagliono non solamente, i mari, et terre lontane, ma ancora quelle d'Italia, et di Toscana. Donde possono ragioneuolmente temere tutti quelli che tengono stati in questa prouincia che le possino ancora perturbare con qualche occasione di tempo le cose loro, et parendole uffitio di principe prudente et amatore de suoi popoli che simili danni et pericoli si tenghino più discosto da suoi confini che sia possibile. Et hauendo sua eccellentia illustrissima, per questa cagione con graue sua spesa per infino a hora fortificate molte terre, et luoghi del suo Stato, così di terra come di mare per renderle sicure dalli assalti delli eserciti, et armate inimiche, et maxime delli infedeli, et scorgendosi alla giornata per i medesimi fini esser necessario di fortificare dell'altre nuoe per maggior sicurtà et difesa sua, et delli prefati suoi popoli, et conoscendo di più per i medesimi rispetti in ogni motiuo di guerra essere di bisogno senza indugio, o dilatione alcuna fare molte prouisioni di soldati, et di infinite altre cose atte non solamente a render sicuro lo Stato suo, ma ancora a torre l'animo, et l'ardire a li aduersarii che li volessino nuocere, et trauagliare la quiete di questo suo Dominio. Ne si potendo ciò fare senza buona et presta prouisione di denari, quali si dicono essere i nerui delle guerre, et delle imprese, ell'ha però sua eccellentia insieme con li suoi magnifici consiglieri, et col Consiglio et parere di più saui, et prudenti cittadini nello infrascritto modo proueduto.

Che per virtù della presente prouisione, et al soprascritto effetto ei s'intenda essere, et sia ordinato che per l'aduenire durante il tempo d'anni tre prossimi futuri da hoggi di tutte le farine che si faranno di grani, castagne, marroni, et d'altre biade infrascritte fuori della sua dilettissima ducal città di Firenze in qual si voglia parte, o luogo del resto del suo amplissimo, et felice stato, si debbino pagare le infrascritte gabelle oltre a tutte l'altre che sotto nome di gabelle o sotto nome di grauezze o sotto altro vocabulo se ne paghino alle communità particolari, o a altri luoghi o in denari, in grani, in biade, o in farine o in qual si voglia altra cosa, saluo quello che di sotto dirà delle farine che si metteranno in Firenze, le quali gabelle se ne debbino pagare in quei luoghi et tempi, et a quelle persone, et sotto quelle pene, et in quel modo et forma, et come di sotto si dichiarerà et son queste cioè:

De la farina del grano si paghino di gabella soldi 3 denari 4 de lo staio.

De la farina delle faue, vecci, segale, segalati, cicerchie, fagiuoli, ceci, lenti, mochi, et rubiglie, piselli et castagne si paghino soldi 2 denari 4 dello staio.

De la farina del miglio, panico, orzo, scandella, et farro, soldi 1 denari 8 dello staio.

Della farina della saggina et della spelda soldi 1 denari 4 dello staio.

Et della farina che si farà di più mescugli per euitare le frauli se ne paghi la gabella come se la fosse fatta tutta della cosa di più valuta che si conterrà in tal mescuglio.

Le quali gabelle si debbin pagare pe' padroni delle farine, o per chi altri per loro le farà fare a' mugnai proprii che macineranno i grani, et cose soprascritte, o a chi per loro a riceuer le sarà deputato, et per essi mugnai, o per chi da loro a tale uffitio si deputerà si debbin riceuere et mettere nelle infrascritte cassette, che come di sotto, se ne ordineranno auanti che a patroni, o a altri per loro, le si restituischino, le quali cose si debbin tutte inuiolabilmente osseruare sotto le infrascritte pene da imporsi per chi di sotto e si ordinerà così a patroni di esse farine, o a chi per loro le riceuerà, come a mugnai o a loro ministri et garzoni che per essi le restituiranno in caso che se transgredischino, o alcuno d'essi transgredisca, o manchi dell'osseruantia del disposto, et ordinato di sopra, per li quali ministri et garzoni ella vuole che, i mugnai pre-

detti sieno delle soprascritte inosseruanze et transgressioni obligati senza attenderne, o ammetterne escusatione alcuna, et vuole che tali pene si debbino applicare et distribuire come di sotto parimente ei s'ordinerà. (28)

In oltre ell'ha deliberato, che i prelibati mugnai che faranno le dette, o delle dette farine siano obligati tenere giornalmente diligenti conti di tutti quei grani, biade, et mescugli che macineranno, et de nomi dei padroni per chi egli macineranno, et di chi li porterà a le mulina et delle gabelle che se ne pagheranno, in un libro perciò per li infrascritti esactori, et ministri da ordinarsi alle spese della sua Camera Ducale, dichiarando che il disposto et ordinato di sopra, s'intenda per quelli mugnai che sapranno scriuere, o che haranno chi scriua per loro, ma quanto a quelli che non sapranno scriuere et non haranno chi scriua per loro, la vuole che ei basti che tenghino i conti prefati in quelle taglie, et con quei riscontri che si giudicheranno atti a dimostrarne, sempre che bisogni, la verita del fatto et a potere hauere certezza di quello che si sarà macinato, et di quello che se ne sarà pagato di gabella sotto le infrascritte pene, se e ne mancheranno, da imporsi, da applicarsi, et da distribuirsi come di sotto.

Oltre a i quali conti da tenersi pei prenarrati mugnai (come di sopra) ella ha di più deliberato, et vuole che le soprascritte farine si scriuino ancora in un campione generale da crearsi, et ordinarsi pei Magnifici Signori luogotenente, et consiglieri, a le spese pure della Camera sua, et da tenersi per quella persona sufficiente, et pratica che sappia ben scriuere, che come di sotto per le Signorie loro, e si deputera, et con quell'ordine di potere auere di tutto notitia che per essi e se ne dara.

Et ha di piu ordinato che i prelibati mugnai sieno obligati tenere in qualunche mulino una cassetta capace di potere riceuere tutta la prenarrata gabella d'ordinaruisi per li infrascritti esattori alle spese della Camera detta.

Et vuole che la prefatta cassetta si serri con due chiaui, et che una se ne tenga per l'essattore, o uero ministro della gabella che si deputerà in quella prouincia doue sarà il mulino, et l'altra per quella persona, alla quale pel rettor del luogo la si consegnerà, se bene in caso di necessità, e la consegnasse al proprio mugnaio che riscoterà la gabella prefata.

Et vuole in oltre che in tal cassetta e predetti mugnai sien tenuti mettere tutti i denari della prenarrata gabella che per loro se ne riscoteranno, et che e ve gli debbin mettere alla presentia di quei che gli pagheranno incontinente che per loro e si riceueranno, non mancando però di notar prima, o nel soprascritto libro, o ne le taglie prefate tutto quello che di sopra quanto ai conti predetti da tenersi per loro, e ne statuito et ordinato. Et ha deliberato che le dette cassette, libri et taglie si tenghino per i soprascritti mugnai ne luoghi prenarrati a lor pericolo, rischio et fortuna, tal che lo effetto sia che mancandoui di poi i denari che vi saranno entrati in tutto, o in parte, o perdendosi per qualsiuoglia modo alcuna de le dette cassette e sieno obligati a conseruarne senza danno la Camera sua Ducale, potendo et douendo, ancora di tali perdite esser castigati ad arbitrio del magistrato de la Grascia, o de gl' infrascritti rettori in caso che ei si truoui che per lor dolo, o colpa le si sieno, o li denari di quelle in tutto o in parte perduti.

Et ha ancora ordinato che di esse cassette e non si possin mai cauare i denari se non pe' detti essattori, o uero ministri de le prouincie rispettiuamente, e quali ancora non ne li possin trarre senza la presenza de' mugnai, et senza la presenza ancora almeno d'un testimone chi soscriuino, come di sotto. Et parimente non ne li possin trarre se e non scriueranno di lor mano nei libretti proprii che a tale effetto si terranno per essi a le loro spese la quantità che volta per volta e ne verranno traendo, et se etiam e non faranno soscriuere le partite di tali tratte che se ne faranno per essi essattori da prelibati mugnai, et testimoni che rispettiuamente vi saranno interuenuti, o da altri per loro in caso che e non sappino scriuere, ne le quali scritture et soscrittioni si esprimono le quantità che volta per volta le se ne trarranno pe' soprascritti essattori respettiuamente. Et ha dichiarato che li mugnai possino soscriuere per loro et pe' testimoni che non sapessino scriuere, et così e converso possino soscriuere i testimoni pei mugnai che non saperanno scriuere, pur che chi soscriuerà specifichi espressamente il nome suo et di colui per il quale ei sottoscriuerà, et i nomi dei padri et delle casate loro, et ha deliberato, et vuole che i soprascritti essattori sian tenuti rimettere al più lungo ogni mese al Camarlingo, o uero depositario generale della gabella prefata da eleggersi, et deputarsi come di

sotto tutto quello che delle prelibate cassette e traranno, come di sopra e si dice, sotto la pena di scudi dieci per ciascuno che ne mancherà, et per ciascuna volta, da esserne sottoposti, et da applicarsi, et distribuirsi tal pena come di sotto, et questo s'intenda statuito, disposto e ordinato quanto a le farine che si faranno di fuori comprendendo tra le mulina di fuora le mulina della porticciuola del prato Ognissanti.

Ma quanto a le farine che si faranno in Firenze, ciò quanto alle mulina di San Gregorio, ella vuole che le se ne paghino le infrascritte gabelle, cioè:

Se le saranno farine di grano schietto se ne paghino computatui dentro la prima gabella soldi 4 per staio.

Se di faue, vecci, segale, di segalati, cicerchie, faginoli, ceci, lenti, rubigle, piselli et castagne soldi 2, denari 8 per staio.

Se di miglio, orzo, panico, scandella, o farro se ne paghino soldi 2 per staio.

Se di saggina, o di spelda, se ne paghi soldi 1 denari 4 per staio.

Et se elle saranno di mescugli di grano, et di biade, se ne paghi la gabella, come se le fossero tutte di grano, et essendo di mescugli di più biade, se ne paghi la gabella, come se le fossero tutte della spetie di più valuta che vi sia mescolata et vuole che tali gabelle se ne paghino in quel luogo, et in quel modo, et forma, et come elle se ne sono paghate insino al presente dì, ma secondo la soprascritta tariffa.

La quale Eccellentia a ancora ordinato che delle farine d'ogni sorte che per l'auuenire si trarranno di Firenze, si paghi di gabella per l'uscita la metà meno di quella gabella che si pagha delle farine che si fanno nella citta predetta.

Et aciocche e non occorra che una gabella si pagasse due volte, ell'ha statuito, che per l'auuenire delle farine macinate nello Stato, cioè fuora della città di Firenze, che entreranno alla giornata in essa città, et non se ne paghi a le porte per metterle dentro più che denari otto dello staio, se le saranno di grano, o di mescuglio di grano, et di biada atteso che a i mugnai che le haranno fatte ne saranno stati pagati innanzi di soldi 3 denari 4 per staio, come di sopra, e ne disposto, et ordinato, et se elle saranno di biada semplice, o di mescugli di più biade, e non se ne paghin più che denari 4 per qualunque staio.

Et perche egli e conveniente che i mugnai paghino

ancora essi la gabella delle farine che e faranno per uso delle persone, et delle famiglie proprie, et sarebbe impossibile riueder loro i conti, ell'ha però ordinato.

Che per ogni bocca di essi mugnai computate le piccole con le grande, intendendosi per bocca poi che egl'haranno finiti tre anni, si paghi ogni anno di gabella per ciascuna persona a ragione di staia XII di farina di grano da dichiararsi le bocche di quelli per li uffitiali di grascia presane prima con diligentia vera informatione, a quali mugnai ella non vuole che ei sia lecito fare ne loro mulini propri, o condotti farine per vendere di sorte alcuna senza licentia in scriptis che sia appresso di loro del piu propinquo rettore che segga vicino a essi mulini rispettiuamente, o del più propinquo uffitiale in caso che vi segga solo l'uffitiale, et non il rettore, la quale licentia sia del dì medesimo che e la faranno, o del precedente giorno al più lungo, et contenga in se espressamente la quantita per la quale ei l'haranno ottenuta, et in oltre ella non vuole che ei sia lecito ad alcuno, comperare tali, et di tali farine se e non vede prima la soprascritta licentia, sotto pena a chi contrafara, o manchera dell'osservanza del presente ordine di scudi dua d'oro di lire 7 per scudo per qualunche staio delle perdite delle farine che e faranno, o che si compreranno, et delle bestie in su le quale elle si porteranno, o dei grani, et biade, delle quali essi mugnai le faranno, quando e non l'hauessino ancora interamente finite, et di piu sotto quella pena arbitraria, et corporale che parra al iusto et retto arbitrio, di chi li hara a giudicare, et che e ne sieno tutti sottoposti, et che la pena pecuniaria, et la perdita delle farine, grani, et bestie si distribuisca, come di sotto se gia i comperatori non accusassero i uenditori, o i uenditori i comperatori, ne quali casi ella uole che a quelli che accusseranno li altri, si intenda rimessa ogni pena, ne la quale e fossero per tali conti incorsi, et che ei partecipino il terzo della pena pecuniaria di quelli che ei notificheranno, et d'ogni perdita di robbe che per essi notificatisi perderanno in uirtu di tali notificationi, et sia loro tenuta la cosa omninamente secreta. Et ha dichiarato che in tutti i soprascritti casi, ne quali e si fa mentione dello staio della farina e si intenda, et intendere si debba tale staio alla misura fiorentina, cioè di libre 55 di farina l'uno.

Item ell'ha statuito, et uuole che per alcuno che habiti nel suo felice Stato, e no si possa andare a maci-

nare fuora di esso Stato, ne in esso Stato a mulini a secco, et che tali mulini a secco non si possino exercitare, ne in Firenze, ne fuor di Firenze, se no in quel modo, et forma, et in quelli tempi, et con quelle licentie, et riscontri che per altra deliberatione se ne ordineranno per i prefati magnifici signori luogotenente, et consiglieri in una uolta, o più secondo che e giudicheranno conuenirsene per ogni rispetto.

In oltre ell'ha deliberato che per le signorie loro si deputino quanto prima far si potra quelli essattori et i ministri di tal gabella per esigerla fuora della predetta sua dilettissima ducale città di Firenze, et quella persona ancora che hara a tenere il soprascritto campione et un Camarlingo, o uero depositario generale, al quale gl'essattori prefati rimettino i danari che traranno delle soprascritte cassette come di sopra, e ne disposto et ordinato. Et tutti i predetti di quella eta, et qualita, et con quelli obligbi di dare malleuadori, et con quelli uffitii salarii, et altri utili che a le signorie loro parranno, et liberamente piaceranno, da douere entrare in uffitio in quei giorni che le dichiareranno.

Ai quali signori luogotenente, et consiglieri, le dette elettioni, et le soprascritte dichiarationi da farsi, ella rimette et vuole che facendosi per loro elle vaglino, et tenghino, come se da la prefata S. Excellentia illustrissima elle fussin fatte in tutto et per tutto.

Preterea considerando l'excellentia sua illustrissima: che nel praticare il presente modo di esigere la soprascritta gabella elle ci potrebbono accadere nuoue considerationi ell'ha però proueduto:

Che ei sia sempre in potesta de prefati magnifici signori, luogotenente, et consiglieri di mutare il modo soprascritto di esigerla ogni volta che intra li prelibati tre anni, e giudicheranno esser bene di douerlo mutare. Et vuole che tutto quello che a fine di tal mutatione per le signorie loro e si ordinerà, vaglia, et tenga, et si debba inuiolabilmente per ciascuno osseruare, come se e fosse ordinato, et fatto da lei propria in tutto et per tutto, pur che elle non alterino l'impositione della soprascritta gabella delle farine de prenarrati grani, et biade in alcun modo.

Et perche ell'ha considerato che tal sorte di gabella, o vero di grauezza tocchera vniuersalmente cosi a poueri come a meglio stanti, et riguardando con l'occhio della pieta quelli che ne hanno maggior bisogno,

et uolendogli in qualche parte solleuare da carichi loro ell'ha però per special gratia et benefitio che ella fa a poueri prenarrati deliberato:

Che per l'auuenire durante il tempo de soprascritti tre anni la s'intenda essere, et sia tolta et annullata la grauezza delle teste, che infino a qui e stata consueta risquotersi in tutto el suo Stato felice. Et vuole che ella non si risquota più in alcun modo durante il soprascritto termine, saluo che da quelli che di gia infino in questo giorno per il corso del tempo ne fossero venuti debitori, da quali ella vuole che la si debba risquotere solamente per quella rata che e ne fossero di gia corsi i tempi et non per più, ne per maggior somma in alcun modo. Et ha statuito che e si intenda essere et sia ancora annullato l'arbitrio del contado, et che ei non si risquota più saluo che per il tempo passato corso infino nel presente giorno.

In oltre ell'ha ordinato che le pene delle soprascritte trasgressioni et inosseruantie sieno per la prima volta e rifacimenti delle vere gabelle.

Item le perdite delle farine, o uero de grani et biade che si faranno, o che si porteranno a le mulina, et le perdite delle bestie et robbe, che sopra di esse per tal conto si troueranno, et i pagamenti di scudi dieci d'oro in oro italiani per qualunque transgressione et per la seconda uolta, intendendo tal seconda uolta, da poi che i transgressori, et li inosseruanti saranno stati per tali conti una uolta condennati.

Sia oltre à la pena ordinata di sopra una pena afflittiua di corpo, et la priuatione per a tempo delli esercitii di essi respettiuamente da imporsi loro ad arbitrio di quel magistrato, o rettore che gl'harà à giudicare, et per la terza uolta e gl'accaderà che tante uolte transgredischino, o manchino, sia la pena pecuniaria e afflittiva di corpo soprascritta et la priuatione delli esercitii loro in perpetuo intendendosi la terza uolta come di sopra de la seconda ei si dice, et che di tali pene pecuniarie, et delle perdite delle cose soprascritte il terzo ne sia dello accusatore, inuentore, o uero notificatore palese, o secreto, et che ogn'uno ne possa essere accusatore, etiam li esattori, li vffitiali, famiglie, messi, et cauallari de magistrati, et de rettori, et i bargelli, et famiglie loro, et sia loro tenuto secreto, et il terzo di quel magistrato o vero rettore che condannerà, et risquotera le condennagioni, et siano delli vffitii, ma delle persone loro, et il resto sia del detto fisco, et

Camera Ducale, la quale impositione, et distributione di pena ella uuole douere hauere luogo in quei casi, ne i quali di sopra, non apparisca dichiarata pena alcuna. Ma doue la pena si troui di sopra dichiarata ella uuole che non opstante il presente capitolo quella si debba attendere et osservare in tutto et per tutto, delle quali transgressioni et inosseruanze ella uuole che ne sien tutti sottoposti à li suoi uffitiali di Grascia, et a'rettori del prenarrato suo Stato felice che habbino la iurisditione nel criminale tra quali ella uuole che ell'habbi luogo la preuentione et che e se ne possa sempre infra tre anni conoscere da il dì delle commesse transgressioni, et delle inosseruantie respettiuamente.

La quale gabella ella uuole che ella si paghi, et che ella si debba pagare, come di sopra, per ogni, et qualunche persona così della prelibata sua dilettissima ducal citta di Firenze, come del resto del suo amplissimo, et felice Stato, et per quelle persone ancora che in esso Stato habitino, o habiteranno, et sieno di che stati, gradi, conditioni, et prerogatiue elle si voglino, e bene elle fossero esenti, immuni, o priuelegiate: Et che la presente prouisione comprenda, et comprendere si intenda specialmente, et espresse, etiam la città, contado, distretto, et montagna di-Pistoia, et le persone, et cose di detti luoghi, et qualunque altra citta, terra, et luogo del prenarrato suo Stato felice, et le persone, et cose di essi etiam che elle sien tali che per comprenderle e sia necessario farsene nella presente speciale et espressa mentione.

Non opstanti quali si voglin leggi, statuti, ordini prouisioni, o reformationi che il contrario, o altrimenti disponessino, priuilegii, esentioni, capitolationi, et immunità etiam precisi, et penali, et con giuramento firmate, opstacoli, et repugnantie d'ogni sorte alle quali, et à ciascuna di esse si intenda essere, et sia specialmente, et espresse per questa volta, tanto derogata.

Ego Sebastianus de Guidis de Volaterris coadiutor officialis reformat. Illustriss. et Excellentiss. D. Ducis Floren. de mandato subscripsi.

Legge seconda dell'illustrissimo et eccellentissimo, signore, il signor duca di Fiorenza sopra la gabella della macine passata nel suo Consiglio de XLVIII el dì IX di decembre MDLIII, et pubblicata in Fiorenza el dì XI del medesimo.

RUBRICHE DELLA SECONDA LEGGE DELLA MACINE

Chi ua manda o porta a macinare fuori di Firenze quanto sia tenuto osseruare. — Quanto tempo durino le licentie, o uer polize. — Passati otto giorni la licentia o uer poliza non ual piu et bisogna pagarne di nuovo la gabella. — Chi portera mandera o macinera senza poliza incorre nelle pene. — Chi portera a macinare sia tenuto relaxare le polize. — Li mugnai possono tenere ne loro mulini grano et biade senza poliza per uso delle famiglie loro pur che l'habbino scripto al libro. — Li foristieri son obligati come li paesani. — Chi ua manda o porta a macinare alle mulina di S. Gregorio del Prato o di S. Niccolo di Firenze quello che e tenuto pagare. — Chi macinera alle mulina a secco e tenuto osseruare il medesimo ordine che all'altre mulina. — Quello che e tenuto osseruare chi porta a macinare fuori dello Stato. — Li rectori sono obligati riceuere le polize da quelli che portano a macinare fuori dello Stato, et infilzarle et rimetterle ogni mese. — Le farine facte fuori dello Stato si debbeno rimettere in fra cinque giorni con certo ordine. — La gabella del grano si debbe pagare per ogni staio che si porta a ragione di libbre 55 lo staio et della biada secondo che sara dichiarato. — Che della fragnitura si paghi la gabella come della macinatura. — Modo del deputare i camarlinghi generali. — Il camarlingho generale sia anchora camarlingho particulare nella podestaria doue habita o parte di essa. — Li camarlinghi generali possono o in certi casi substituire. — Quanto sono obligati fare li rectori circa alla deputatione de camarlinghi particulari. — Il general proueditore puo mutare i camarlinghi per utilita della gabella et per altre cause. — Oblighi de camarlinghi generali. — Il generale proueditore puo prorogare il tempo a camarlinghi a rimettere li denari per qualche giusto impedimento. — Oblighi de camarlinghi particulari. — Expressione de luoghi o ver iurisdictioni in ciascuna delle quali si debbe eleggiere un camarlingho generale. — Expressione delle cinque podesterie sotto poste alla cura del proueditore. — Del salario de camarlinghi generali. — Del salario o ver prouisione de camarlinghi particulari. — Per chi et come si debbeno pagare le spese di detta gabella. — Che li mugnai non possino riceuere ne ritenere laltrui grano e biade non gabellato o ver senza poliza la qual sieno tenuti subito infilzare. — Debbeno li mugnai portare ogni mese le polize al rectore. — Li rectori sono obligati rimettere le polize in Firenze infra certo tempo. — Che li mugnai non possino vendere prestare o accomodare le polize sotto graue pena. — Che li mugnai sieno tenuti pesare la roba subito che la riceuono nel mulino et advertire di non ne accettare piu che porti la gabella pagata. — Che li mu-

guai non possino andare a levare le polize o ver licentie per altri. — Che li mugnai debbino leuare le polize et pagare la gabella volta per volta che vorranno fare farine per vendere. — Che li mugnai sieno tenuti pagare le taxe delle bocche ogni quattro mesi. — Che li mugnai sieno obligati tenere conto al libro delle farine che faranno per vendere. — Che li detti mugnai sieno obligati scriuere al detto libro i loro grani o biade subito che il metteranno ne loro mulini et le molende al meno ogni 15 di una volta delle quali non possono disporre senza licentia. — Che chi fa il mugnaio non possa fare il fornaio et così per il contrario et che il padre figliuoli fratelli non possino fare ambi detti exercitii. — Che i padroni o conductori de mulini et i mugnai fornai o farinaiuoli non possino essere camarlinghi della gabella. — Della pena de transgressori doue non fussi determinata. — Per chi si possa conoscere contra li transgressori de presenti ordini et fra quanto tempo se ne possa conoscere. — Dell'applicatione delle pene. — Chi si sentira grauato dalle sententie de rectori di fuori circa le condennationi che li fussino facte per uigore della presente legge se ne possa appellare al generale proueditore di detta gabella. — Che per le pene pecuniarie il padre sia tenuto per il figliuolo il capo di casa per tutta la famiglia, et il padrone per il garzone. — Che i mugnai sieno obligati tenere la stadera. — Che il generale proueditore et li rectori rexpectiuamente siano tenuti chiamare i camarlinghi et mugnai et ricordare quali sieno gl'offitii loro. — Che il proueditore et li rectori sieno tenuti inuigilare che non si commettino fraude. — Che la presente legge preuaglia alla prima in quanto le fussi contraria. — Che il proueditore solo, o insieme con li deputati possa dichiarare la presente legge. (28)

Volendo l'Illustrissimo et Eccellentissimo signore il signor Duca di Firenze, riformare in meglio le cose della sua gabella della farina già per prouisione ordinate in fin d'ottobre 1552 et col correggere in parte la detta prouisione, confermare et stabilire per legge, el modo del macinare con polize, che se ne introdusse per le sue lettere, et delli suoi magnifici Consiglieri ne mesi di decembre, et di gennaio proximi passati, et che se' praticato sempre da quel tempo in qua, infino nel presente dì, et ridurre insieme, et in un compendio solo, el detto et ogni altro decreto, che se ne sia dall'hora in qua fatto, infino in questo giorno, ò per bandi, ò per altre lettere, ò per edicti publici, ò in altri modi tanto per S. Ecc. Illustrissima insieme colli sua magnifici Consiglieri quanto per qual'si voglia de'sua magistrati, offitii, officiali, et ministri, che ne hanno per tempi tenuta la cura, et maxime pel suo proueditore della gabella prefata, che non si truoui per la presente prouisione corretto, et tutto in buona forma comporre, per obuiare a infiniti danni che tutto el giorno si fanno, in pregiudicio di essa gabella, et

conseguentemente della sua Camera Ducale et in diminution del danaio che sen'harebbe a trarre, el quale è attributo alla protectione, custodia, et deffensione della sua dilettissima ducal città di Firenze, et delli sua cittadini et popoli fidelissimi, et generalmente di tutto el suo amplissimo et potente Stato. Et in oltre volendo tor via ogni difficultà et dubio che se ne sia in sino à hoggi nato, sopra la interpretatione delle dispositioni predette, et rendere le cose tanto facili et aperte, che chi le harà a osseruare, non ne dubiti più nel reste del tempo che ella debbe durare, ell'ha però la prefata S. Eccellenza insieme colli sua magnifici Consiglieri, et col parere di più saui et prudenti cittadini nell'infrascritto modo statuito.

Che tutte quelle persone, sieno di che stato, grado, ò conditione elle si voglino, etiam che le sieno forestiere di fuori del dominio dell'Eccellenza Sua. Eccette quelle che fussino exenti o priuilegiate da tal gabella per gratia di S. Illust. et Eccel. Sig. che da qui innanzi vorranno mandare, ò portare al mulino per macinare ò per fare macinare, grano, ò biada, fuora della citta di Firenze. Ma nello Stato dell'Eccellenza Sua Illustriss. intendendosi per biada etiam le castagne, e marroni, el farro, et e legumi, sieno obligate ottenere polize di licentie in stampa, che habbino anchora l'altre qualità infrascritte, di poter ciò fare, da qualchuno di que camarlinghi, che come di sotto si deputeranno, ò da quelli che in luogho loro saranno respettivamente per e tempi substituiti, di quelle somme di grani, ò biade, che e uorranno mandare, ò portare al mulino, et non si possa mandare o portare al ditto mulino maggior numero di staia o di libre ne minor numero di staia che conterra la ditta licentia.

Le quali licentie s'intendin' durare insino in otto giorni continui, dal dì che respettiuamente elle saranno ottenute, et non più.

Talche l'effetto sia, che chi passati e detti otto giorni, mandera, ò portera à macinare, ò macinera, ò fara macinare, ò riterra ne mulini, grani, o biade in virtù delle prenarrate polize, s'intenda tali cose fare senza licentia, e sien'tenute à essi camarlinghi, o a loro substitutti, all'hora pagarne di tali grani, o biade, quella gabella, che per la detta legge se ne truoua imposta, et ordinata. Et che senza tali polize et pagamento di gabella, nissuno possa per l'aduenire macinare, o fare macinare, ne mandare, o portare al mu-

lino fuori di essa città, benche nello Stato predetto, ne mettere, ne ricevere ne tenere ne mulini, ne nelle case di essi mulini, in modo alcuno, ne sotto alcun quesito colore, grani, o biade per macinarle, o per farle macinare, saluo quello che di sotto si dira de mugnai, quanto al vitto loro, et delle loro famiglie.

Et che quelle persone che contrafaranno, mancheranno dell'osseruantia del disposto et ordinato di sopra, s'intendino subito incorrere, et che le incorrino, in pena di scudi dieci d'oro in oro italiani, et di tratti dua di fune per ciascuna, per la prima volta, et per la seconda volta incorrino in pena pur di scudi dieci d'oro, et di due tratti di fune, et di più di due anni di confino in galea, et per la terza, et qualunche altra volta, incorrino in quella maggior pena, etiam corporale citra mortem, che parrà al giusto et recto arbitrio di chi ne sarà judice. Et intendasi la seconda, terza, et altra volta, secondo la dispositione della già detta legge, et che fatti tali pagamenti, et riceuute le soprascritte polize di licentie, elle possono mandare, o portare a macinare, et possino macinare, o far macinare, fuor di Firenze, delle biade, o grani sottoscritti respettiuamente, à quelle mulina che verrà lor bene, etiam che le sieno mulina à secco, et mettere, et riceuere, et tenere, tali robe in esse mulina, et case di esse mulina, à loro beneplacito, senza alcuno loro preiudicio, o danno.

Purche elle relassino tali polize à que' mugnai, che haranno à macinare, o che macineranno, o faranno macinar loro, o à lor ministri, à gharzoni, per farne quel tanto che di sotto e se n'ordinerà.

Salvo et eccetto nondimeno, che e' sia lecito à mugnai tenere nelle mulina loro proprie, o condotte, quel grano, o biada che e' vorranno pel vitto loro, et delle lor famiglie, senza le dette polize, et senza alchun pagamento di gabella, atteso che e sono obligati paghar le tasse delle bocche loro, et delle prefate lor famiglie come di sotto e ne aparisce disposto et ordinato, purche tal grano, o biada si scriua per loro, o si facci scriuere subito che essi mettano tali robe, nelli infrascritti loro libri, o uero quaderni ne quali e debbino scriuere, o far scriuere, che e ritenghono tal' grano, o biada pel vitto loro, et delle dette loro famiglie, et che altrimenti e non ve ne possin' tenere in alchun' modo, sotto la pena soprascritta, da esserne sottoposti, et da distribuirsi tal pena come di sotto. Et vuole che le pre-

dette cose s'intendino, et intendere si debbino, per quelli, che come di sopra e s'è detto, anderanno, o manderanno à macinare, o che macineranno, o faranno macinare fuor di Firenze, ma nondimeno nello stato predetto, etiam che e sieno forestieri di fuora del dominio prefato come di sopra e s'è detto.

E quali forestieri ella vuole, che ne prenarrati casi, e sieno oblighati al disposto, et ordinato di sopra, come e paesani in tutto, et per tutto.

Ma quelli che vorranno portare, o mandare à macinare, o à fare macinare delle cose predette respettivamente, alle mulina di S. Gregorio di Firenze, o della Porticinola del Prato Ognissanti, o della porta à S. Niccolò pur di Firenze, lo posson liberamente fare, senza ottenerne polize di licentie, purche del macinato e ne paghino la gabella della deta legge ordinata, auanti che e ne traghino le farine, et che eui mandino, o vi portino le robe, o delle robe prefate. Le quali robe eui debbi portare per le vie nuouamente ordinateui, atteso che egli è impossibile, che andandoui per le prefate vie, eui commettino fraude, quanto alla gabella in alchun' modo, el qual benefitio di portare, o mandare à macinare alle dette mulina, senza le polize, si concede loro, se, et in caso che di quello che eui macineranno, o vi faranno macinare, e ne paghino quella gabella che n'è ordinata per la legge prefata, auanti che e ne traghino le farine che eui haranno fatte fare, et non altrimenti in alchun' modo, sotto la medesima pena, a quelli che vi porteranno, o manderanno à macinare per altre vie, o che non vi pagheranno la soprascritta gabella, che ne apparisce ordinata, contro a quelle persone, che portano, o mandano à macinare, o che fanno macinare, o macinano, alle mulina di fuora senza polize: et senza e paghamenti della gabella prefata, le quali persone che vorranno macinare o fare macinare in Firenze.

Ella non vuole però che elle possino mandare, o portare à macinare, o à far macinare alle mulina, o mulinella a secco, della prefata citta, senza l'osservantia dell'ordine, delle soprascritte polize, come di sopra delle mulina, o mulinella a secco di fuora di Firenze e n'apparisce disposto, et ordinato.

Et ha anchora ordinato, che quelli che voranno mandare, o portare a macinare o a fare macinare fuori dello Stato predetto, lo possino liberamente fare, purche e n'obtenghino le soprascritte polize di licentie, et che e ne paghino le prefate gabelle come gl'altri, et

che e relassino tali polize, al Rettore, o officiale più propinquo a confini, che n'habbi iurisditione nel criminale, o nel ciuile, et che tale iurisditione vi si eserciti per l'Eccell. sua Illustriss.

Il qual rectore, ouer officiale ella vuole che e sia tenuto accettarle, et infilzarle, come sono tenuti fare e mugnai, che riceuono simili polize, secondo l'ordine infrascritto, ma in vna filza apparte, et che e sia obbligato mandare tal filza alla fine del mese o al più lungho intra e primi quattro giorni del subsequente mese, insieme coll'altre polize al general proueditore della detta gabella qui di Firenze, sotto quelle pene, sotto le quali e rectori del ciuile son tenuti mandare a' l' detto proueditore come di sotto le polize che son loro portate o mandate da mugnai. E quali paesani ella vuole che e sieno tenuti rimettere nel detto Stato le farine cosi macinate, intra cinque giorni dal dì che e ne l'haranno tratte, o ne le trarranno, et mostrarle a quel rectore, o vero officiale. Al quale egl'haranno lasciate le polize, et far' tali rimesse in sulle dette polize notare dal rectore ouero officiale prefato, sotto pena di scudi dieci, et di tratti due di fune per ogni volta che e ne mancheranno.

Et di più ha dichiarato, per tor via vn' dubbio della prima legge, che in tutti e soprascritti casi, lo staio del grano che sara a macinare, et a molendare, s'intenda douere essere di libre cinquantacinque in ogni luogho, al peso fiorentino, et doue e fussi maggiore, o minore, s'intenda all'aduenante del fiorentino secondo lo schandiglio fattone, o da farsene, et lo staio della biada di quel peso, et misura, che si trouerra dichiarata per il detto suo proueditore della predetta gabella della farina, da trarsi da tali grani, et biade, le bozzolature, poi che tutto sara pesato, et non prima. Talche l'effetto sia, che le libre cinquantacinque di grano, s'intendino di grano non bozzolato, et del bozzolato quel meno che importa la bozzolatura, et il medesimo s'osserui nelle biade, colla soprascritta dichiaratione che di proximo se ne fatta nel grano.

Et che el disposto et ordinato di sopra, quanto al macinare, s'intenda auere et che egli habbi luogo, in chi portera o mandera a infragnere, o infragnera, o fara infragnere, faue, o altre simili cose in tutto et per tutto.

Inoltre perche e sarebbe frustatorio et inutile, l'hauer disposto, et ordinato il di sopra, s'e non si deputassino et qui nella citta, et fuora nel resto dello Stato

predetto, quelli camarlinghi, che in tali luoghi sono necessarii per riceuerui la soprascritta gabella, et per darui per polize le soprascritte licentie. Ell'ha pero deliberato

Che in ciaschuna delle infrascritte iurisditioni del criminale, et delle annexe, si deputi, et deputar si debba, per li Mag. sig. L. T. et consiglieri, o pel general proueditore della detta gabella, insieme colli deputati, vn camarlingho generale iurisditione, per iurisditione in caso che e non vi sieno di già deputati, ma essendoui deputati, vi si confermino per loro lauttorita, obligo, et officio infrascritti.

El qual camarlingho cosi deputato, o uero confermato s'intenda essere, et sia camarlingho generale di quella tal'iurisditione. Per la quale e sarà deputato, ò confermato, et delli annexi, et anchora camarlingho particulare di quella potesteria, dove risederà il rettore di tal iurisditione del criminale con la sua corte, nel qual luogo e debba anchor esso camarlingho habitare, salvo il camarlingho generale del vicariato del Valdarno di sopra, el qual possa habitare in Fighine, o dove pel detto proueditore et deputati altra volta si dichiarerà o se ne truoui infino à qui dichiarato, et saluo el camarlingho generale del vicariato di Mugello, che habita nel Borgho à S. Lorenzo, el qual camarlingho generale sia anchora camarlingho particolare di tutta la posterìa dove egl'habita, o habiterà per l'advenire, come di sopra esè detto, se gia in tal potesteria, o parte di essa, e non paressi da deputare, o non si deputassi altri camarlinghi particolari. Nel qual caso e sia camarlingho particulare di que luoghi di tal' potesteria, che non haranno altri camarlinghi particulari.

Elqual camarlingho generale s'intenda sempre deputato, con facultà di poter substituire qualchuno in luogho suo ne casi d'absentia, o d'infirmità, o d'altro iusto, et legittimo impedimento, ma con dichiaratione che esso camarlingho principale, et li suoi malleuadori, sieno sempre, et in ogni caso tenuti alle pene, et a ogni altra cosa per le osseruantie, manchamenti, et transgressioni, de substituti da loro, la qual deputatione fatta, el sopra scritto rectore, che à quella tal'iurisditione del criminale sara proposto, sia tenuto fare, et far fare, quel tanto che respettiuamente appresso e si dirà, in caso che e non si truoui insino a qui fatto cioè:

Debba el prefato rectore fare eleggere da quella comunita, doue e fara la soprascritta residentia, et vi

rendera anchora ragione nel ciuile, che sara quella doue egl'habitera con la sua corte, come di sopra e se detto, due de principali, et più qualificati huomini che vi si troueranno, e quali possa verisimilmente pensare, che eui sieno per dimorare quasi di continuo, et che da poi che e saranno così eletti, egli chiami dauanti a se, et operi che gli accettino, et con loro chiami anchora el predetto generale camarlingho et congreghati che e saranno tutt'aquattro, e deputi, insieme con essi nel resto della prelibata iurisditione del criminale, et ne luoghi che à quella saranno come di sotto annexi, et etiam nella prefata sua iurisditione del ciuile, nella quale e s'intende deputato anchora camarlingho particulare. Il general camarlingho sopra scritto, in caso che uene sia di bisogno, quel numero di camarlinghi particulari, che per comodita de populi, oltre a'l generale soprascritto gli parranno esserui necessari, o conuenirsi per darui le soprascritte licentie nel modo predetto et per riceuerui la gabella prefata, potendone deputare vno per podesteria, o per comune, et in più comuni vno, secondo che à tutt'aquattro insieme e parrà che le distantie di essi comuni per commodita de populi ne ricerchino. Ma se tali electioni, et deputationi si trouassino di gia fatte, ella vuole che e le possin confermare, anzi che le s'intendi al tutto confermate in virtù della presente legge.

Con protesta al detto general proueditore, di potere da se, o insieme colli deputati ogni cosa in tutto, o in parte cessare, annullare, et ridurre in migliore forma, ogni volta che e paia loro che e si conuengha per beneficio, della gia detta gabella, et per commodo de populi, o per altro ragionevole respetto. Douendosi per esso proueditor, o solo, o insieme co'deputati, far gli schambi a quelli che auanti la soprascritta reformatione si casseranno, quanto prima sara lor possibile et a quelli anchora che mancheranno di exercitare li offitii loro, ne casi di morti, o di lunghe absentie, o d'altri simili impedimenti, con far dare a detti schambii ydonei malleuadori come di sotto de principali e s'ordinera.

Sieno anchora gli ufficii, et oblighi di detti camarlinghi generali di dare ydonee cautioni per vno, o più malleuadori che satisfaccino al soprascritto rettore del criminale, o al proueditore prenarrato, di rimettere al camarlingho generale di essa gabella, che exercita l'officio in Firenze, quello, et quanto, et a quel tempo che di sotto e si dichiarera, in caso che di gia e non le

habbin date, et diuenire, o mandare alla giornata qui in Firenze, per tante polize di stampa al detto general proueditore di essa gabella, quante bastino loro à starne sempre forniti, non solo pe bisogni de loro camarlingati ma pe bisogni anchora de loro camarlinghi particolari, per darne loro tante, quante e ne domanderanno, in caso che evadino, o mandino per esse, et di ricevere da loro tutti e denari che e piglieranno per conto di tal gabella, ogni volta che glieli porteranno, et non glieli portando a tempi debiti, di far loro intendere che glieli mandino, et non glieli mandando, di farnegli grauare, et di farne loro sempre poliza di riceuuta, et di far polize di licentie di potere andare, ò mandare à macinare, a tutti quelli che ne domanderanno loro, et che ne pagheranno le debite gabelle, et sia anchora l'officio loro di soscriuere tali polize di loro proprie mani, con scriuerui drento e nomi di quelli à chi e le faranno, et perche somme, et in che giorno, et donde e saranno, et di che luoghi essi saranno camarlinghi, et di rimettere al camarlingo generale di essa gabella qui di Firenze ogni mese al più lungho, al lor ristio, e pericolo, tutto quello che sarà alle lor mani peruenuto de denari et altre cose di essa gabella.

El qual tempo si possa loro pel general proueditore proroghare, à suo arbitrio, ne casi di iusti impedimenti, et maxime à quelli, che habitano ne luoghi alpestri, et che sieno impediti da fiumi di rimettere ogni mese, et di tenere conto di tutte le polize che e riceveranno dal proueditore prelibato et di quelli a chi ele consegneranno, et di quante, et quando ele consegneranno, et di che sorte, et de denari che per conto de loro offitii e riceueranno, et da chi, et quando, con scrivere e nomi proprii di chi gli pagera et de padri, et delle casate loro, et diciochè e ne faranno, in un libro perciò da ordinarsi per essi alle loro spese, et di rendere buon conto delle loro administrationi, a sindici che di tempo in tempo a sindicarli si troveranno deputati, ogni volta che e ne saranno ricerchi dal detto general proueditore, della gabella, e di rimettere ogni resto di denari che saranno alle lor mani pervenuti, al general camarlingho sottoscritto et di far delle polize che al tempo de sindicati auanzeranno loro, quel tanto che parra al detto proueditore, e soprattutto sieno gli uffitii et oblighi de detti camarlinghi generali di far quel tanto che di tempo in tempo sarà lor comesso, imposto, comandato o ordinato, dal prefato general proueditore

della gabella predetta qui di Firenze, et maxime di (28)
riscuotere le tasse da mugnai di quello che e macinano pel vitto loro, et delle famiglie loro, se dal prelibato proueditore e sara lor commesso, alla cura del qual proueditore la detta exactione s'intenda commessa, da potersi però seruire esso proueditore, in fare risquotere tali tasse, non solo dell'opere de detti camarlinghi generali, ma delli officii de soprascritti rectori del dominio, et dell'opere de camarlinghi particulari, secondo che gli verra bene. et in quel modo, et forma, et come egl'ha usato di fare per li tempi insino nel presente dì.

Et li officii et obblighi de detti camarlinghi particulari, sieno, et esser s'intendino, di pigliare da detti camarlinghi generali, quel numero di polize che il loro general camarlingho giudichera conuenirsi dar loro, pel bisogno del dare le soprascritte licentie, secondo che insino a qui esè osseruato.

Et sieno anchora gli offitii et obblighi de prefati camarlinghi di farne a prelibati camarlinghi generali polize di riceuute di loro mano, et di fare le dette polize di licentie a chi le domandera loro, col pagamento della detta gabella, et di sottoscriuere anchora essi di loro proprie mani, le polize prefate et d'inserirui drento e nomi di coloro a' quali elle concederanno, et de padri, et delle casate loro, et donde e' saranno, et di che luoghi essi saranno camarlinghi, le quali polize Ella non vuole che e faccino a mugnai che uadino per esse per altri in alchuno modo, ma sì bene quando ui anderanno per i conti loro proprii. Et sieno anchora gli officii, et obblighi de detti camarlinghi particulari, di risquotere ne luoghi predetti la soprascritta gabella, et di tenere vno quaderno ben legato per ciascuno alle loro spese et di notarui drento volta per volta, tutte le licentie di macinare che respettiuamente e daranno, et tutte le gabelle che ene risquoteranno, et da chi, et quanto, et in che tempo, sotto pena di scudi dua d'oro in oro d'Italia, per ogni partita che di scriuerui egl' ommetteranno, et di rimettere ogni mese a soprascritti camarlinghi generali, ò al più lungho per tutto el quarto dì del seguente mese, tutto quello che alle loro mani peruerra, per conto di tal gabella, insieme colle spese, danni, et interessi, in caso che ui incorrino.

El qual tempo si possa loro prorogare pel generale Proueditore a suo arbitrio, ne casi di giusti impedimenti, come di sopra e si dice del proroghare il tempo

al rimettere a camarlinghi generali in tutto et per tutto. Et di darne ydonei malleuadori, da approuarsi per i detti rettori, insieme con gli altri tre soprascritti, o dal detto generale proueditore, sotto pena del quarto più se di rimettere a detti tempi e' mancheranno.

Le quali iurisditioni, colli annexi essendouene, nelle quali per i sottoscritti magnifici luoghi tenenti, et consiglieri, ò per il prefato generale proueditore s' hanno a deputare, ò di gia son deputati, e detti camarlinghi generali, et per il rettore insieme col camarlingho generale, et con li duoi altri o pel general proueditore sottoscritto s' hanno a eleggere e camarlinghi particulari son queste, cioè:

La citta di Pisa con li suoi borghi et sobborghi et capitanato.

La citta di Pistoia, con tutto il suo contado et distretto, eccetta la montagna.

La citta d'Arezzo, et suo borghi, et sobborghi, camperie, et cortine, et con tutto il suo capitanato.

La citta di Volterra, con tutti et suo borghi, sobborghi, pendici, et capitanato.

La citta di Chortona con tutto il suo capitanato et Valliano.

La citta del borgho a S. Sepolcro, con tutto il suo capitanato, et con sestino, et sua podesteria.

La Terra di Prato, con tutta la sua potesteria, et colla potesteria di Carmignano, et Montemurlo.

El vicariato di S. Giouanni, con tutte le sue appartenentie, eccetta la potesteria di Grieue del Pont'asieue, et la potesteria del Galluzzo.

El vicariato di Mugello parimente con tutte le sue appartenentie, eccetta la potesteria di Campi, in quanto le sottoposta nel ciuile al detto potesta di Prato et eceta la podesteria di Fiesole et di Sesto.

El vicariato di Certaldo pur colle sue appartenentie, eccetta la podesteria del Galluzzo.

El vicariato del Valdarno di sotto, similmente con tutte le sue pertinentie.

La terra di Pietra Santa colla Vicheria, et vicinanze, et con tutto il suo capitanato.

La terra di Montepulciano con tutto il suo capitanato eccetto Valliano.

La terra di San Gimignano con tutta la sua potesteria.

La terra di Colle con tutta la sua potesteria.

La terra di Castiglion Fiorentino, con tutta la sua potesteria.

Castrocharo, con tutta la Romagna.

Bagno, con tutto il suo capitanato, et col vicariato di Sorbano.

Fiuizano, con tutto il suo capitanato.

Castiglion del Terzieri, con tutto il suo capitanato, et con Bagnone.

La Montagna di Pistoia, con tutto il suo capitanato.

Il vicariato di Vicopisano, con tutte le sua pertinentie.

Il vicariato di Lari parimente con tutte le sua pertinentie.

Il vicariato d'Anghiari col vicariato di Monterchi, et coll'altre sua pertinentie.

Il vicariato de Casentino con tutte le sua pertinentie.

Il vicariato della Pieue a Santo Stefano, pur con tutte le sua pertinentie.

Il vicariato di Fierenzuola, etiam con le sua pertinentie.

Bargha con tutta la sua potesteria.

Campiglia con tutto il suo capitanato.

Liuorno con tutto il suo capitanato.

Foiano con la potesteria sua.

Dichiarando espressamente, che le soprascritte cinque potesterie, cioè, Fiesole, Campi, Pont'a Sieve, Grieve, et Galluzzo, le quali come di sopra e sè detto non sono comprese, quanto à questa gabella, nel loro vicariati, habbino à conoscere solo proueditore della detta gabella, et il suo camarlingho, in tutti e casi, ne quali s'elle fussin'ne vicariati comprese, elle harebbono à conoscere il proueditore, e vicari, et camarlinghi generali, et li due deputati respettiuamente, quanto à ogni caso, causa, et effetto. E quali proueditore et camarlingho, quanto alle dette potesterie, et ciascuno, in quello che si con fa al suo ufficio si intendino essere et sieno in luogo di vicarii, et de generali, et delli duo da deputarsi come di sopra, e si dice respettiuamente, le quali iurisditioni, et annexi, et e quali camarlinghatichi, cosi particulari, come generali, et e luoghi delle loro residentie, si possino alla giornata mutare, una et più volte, et riordinare per il prefato proueditore colli adiuncti, secondo che e si iudicherà essere opportuno, per benefitio della detta gabella, et per comodità de popoli.

In oltre perche ogni fatica merita premio. Però ell'ha ordinato, che e camarlinghi generali, debbino hauere di salario per conto de loro camarlinghati generali, quel tanto che e nè e stato dichiarato, o che se ne dichiarerà pel detto general'proueditore della gabella prefata, insieme colli duoi deputati, sopre le cose di essa gabella.

A quali tre ella vuole che la s'intenda data piena authorità di far tali dichiarationi et quelle mutare una volta et più, secondo che e conosceranno conuenirsi per beneficio di essa gabella.

Et che li particulari habbino et havere debbino pe loro salarii, danari sei per lira, di tutto quello che gli haranno rischosso, et rimesso, et che e risquoteranno tempo per tempo della detta gabella, et che e rimetteranno a' prenarrati loro camarlinghi generali, o al general camarlingho della detta gabella qui di Firenze, da pagharsi loro pe detti Camarlinghi, à chi egl' haranno rimesso il danaio, ò a chi lo rimetteranno, volta per volta che e lo rimetteranno. Et quel più et meno che pe prefati magnifici signori luogotenenti et consiglieri, o pel detto general proueditore, et deputati, alla giornata e si dichiarera conuenirsi loro camarlingho per camarlingo secondo e guadagni, meriti, fatiche, et oblighi di ciascuno.

Pel qual camarlingho generale qui di Firenze, ella vuole che le si paghino tutte le spese che occorreranno farsi per conto di tal gabella, per stantiamento della pratica secreta di S. Eccel. Illust. coll'interuenimento del detto proueditore et del procurator fiscale. Et aduertendo che gl'è quasi impossibile di far fraude alla detta gabella senza l'opera et aiuto de mugnai, et che corregendo loro, e uien'correcto ogniuno, ell' ha pero deliberato:

Che e prefati mugnai non possino riceuere, ne tenere i grani, o biade d'alcuno, etiam forestiere di fuori del dominio, ne loro mulini, ne in essi macinare o farne macinare a persona, senza le soprascritte polize di licentie, et che subito che l' haranno riceuute, e sien' tenuti infilzarle in uno aghetto, o di quoio, o di cordicina rinforzata per ciò da ordinarsi per loro, et li conseruarle insino a tanto che e le presentino al lor' Rectore della iurisditione del ciuile.

Al qual rectore ella vuole che e sieno obligati consegnarle tutte ogni mese, o almeno ne primi quattro giorni del subsequente mese.

Et il detto rectore sia tenuto riceuerle, et rimetterle infra altri quindici giorni all'hora proximi futuri al general proueditore della detta gabella qui di Firenze, affine che e ne possa far fare gli opportuni, et necessarii rischontri dalli ministri suoi.

Li quali mugnai ella non vuole, che e possin' rendere, ne prestare, o altrimenti concedere a persona, le soprascritte, o delle sottoscritte polize, sotto pena di scudi venticinque d'oro in oro italiani, et di due tratti di fune, et di due anni di confino in galea, se ene renderanno, presteranno, o altrimenti concederanno, per ogni volta che con tali modi e contrafaranno, et d'esser priui delli exercitii loro in perpetuo, se e contrafaranno alla presente dispositione più d'una volta.

Et non vuole ancora, che in uirtù di tali polize, e possin ritenere ne mulini più grano o biada, che se ne contenghino le polize delle licentie, se non per tanto tempo, che e possino ogni cosa commodamente pesare. Dovendo tali robe pesare incontinente chele si possono ne mulini, ne che essi possono macinare più a persona, sotto la medesima pena che nè ordinata di sopra, contro a chi macina senza le polize, se gia la somma che eui riterranno, o vi macineranno di più, non sarà tanta piccola che e si possa credere, che la sia proceduta per errore, et che però e non sia da tenerne conto, come sarebbe exempli gratia, se la fussi insino in due libre più per staio, macinandosene uno staio, per volta. Ma macinandosene da uno staio in su, infino a staia dieci, à un tratto e non si guardi in tal caso in libre quattro et de staia dieci insino in un' moggio pur' in un tratto, e non si guardi in libre otto et da un moggio in su, arriui il grano, o la biada che si porterà, ò manderà al mulino per macinarla in uno tratto, à che somma le si voglia, e non si guardi in un' quarto di grano, o di biada per volta.

Item la non uole, che e mugnai uadino à camarlinghi per le polize delle licentie per altri, ma sibene, che e possino fare la portarecha, secondo il solito, ogni volta che chi vorrà fare macinare ne presenterà loro le polize delle licentie, et non prima, ne altrimenti in alcuno modo.

Et a statuito quanto a detti mugnai, che uolendo loro macinare grano, o biade per uenderne le farine, e sieno tenuti andare per le polize, et paghare le gabelle come gli altri, et far scriuere in dette polize, che e uoglino tali robe macinare per uendere le farine, senza le

quali polize, ella non uole, che all'effetto predetto, e possino macinare in modo alcuno, ne etiam in uirtu di esse passati che saranno giorni duoi dal dì che e l'haranno riceuute sotto la medesima pena che se ne impone a gl'altri che macinano, o fanno macinare senza le polize, non si intendendo del grano, o biada che e macineranno pel uicto loro, et delle lor famiglie. Del qual grano, o biada ella non uole, che e sien' tenuti paghare gabella alchuna, rispetto alla tassa delle lire dua per boccha, che ene paghano ogni anno, come di sopra e si dice, in uirtu della prenarrata legge.

La qual tassa ella uole che e sien' tenuti paghare ogni quattro mesi per ratha, et che giustificando d'hauerne paghata la ghabella la gli sia admessa in conto della prelibata tassa, che apparira descritta in su e loro libricciuoli, o di mano d'uno de gl' offitiali del rectore, ò del camarlingho.

Oltre alla qual'osseruantia del disposto et ordinato circa le dette polizze, ella vuole di più: Che e sieno obbligati tenere conto di tutto il detto grano, o biada, che e macineranno, o faranno macinare, per uendere in un libro percio da ordinarsi loro pel detto proueditore, qui della gabella della farina di Firenze alle lor spese, o per quel ministro suo al quale e ne darà la cura l'auctorità, ouer commissione, e che debbino in tali libri scriuere, o far scriuere, a chi di poi e venderanno, le farine, et doue, et in che giorno, et donde le saranno le persone, alle quali elle venderanno. Notandosi ogni cosa, co'tali demonstrationi, che hauendosene di loro certa notitia, le si possino ritrouare. Et che e non debino mettere, riceuere, ne tenere ne loro mulini proprii ò condotti, grani, o biade, di lor proprietà, se gia quando, o cuegli metteranno, et non gli noteranno, o non gli faranno notare tutti subito in detti loro quaderni eccetti, e grani, le biade, et le farine che e guadagneranno giornalmente di molende, le quali tutte la vuole che e basti e vegli notino, o faccino notare ogni quindici dì al piu lungho, in una partita, solo volta per volta, non potendo però disporre di tali bozzolature fuori del uicto delle famiglie loro senza licentia del loro rettore del ciuile, o del loro camarlingho particulare, la qual licentia si debba scriuere, o far scriuere per loro nel detto libro, pel uicto loro non ne possino anchora disporre, se prima e non le scriueranno, o non le faranno scrivere ne detti quaderni.

In oltre la prefata Sua Eccellenza ha ordinato che

chi fa, o farà l'esercitio del mugnaio, non possa fare l'exercitio del fornaio, et cosi, exaduerso, che chi farà l'esercitio del fornaio, non possa fare quello del mugnaio, in un medesimo tempo in alchun modo. Et ha ordinato di più che e padri, et e figliuoli, non possino fare in un medesimo tempo l'esercitio del mugnaio, et del fornaio, ma possino fra tutti fare un solo de detti esercitii a loro beneplacito, con dichiaratione che le predette cose s'intendino pe mugnai che macineranno fuor della città di Firenze. E quali ella non vuole che e possin fare l'esercitio del fornaio ne in Firenze, ne fuor di Firenze, et non solo loro, ma etiam e figliuoli e padri, et e fratelli loro non lo possin fare, et non per quelli che fanno, ò faranno l'exercitio del mugnaio in essa città di Firenze alle mulina del prato Ogni Santi, o di San Gregorio, o della porta a San Niccolo. E quali ella non vuole, ne intende, che sieno prohibiti fare anchora l'esercitio del fornaio, ne loro, ne e lor padri, ne e lor figliuoli ne e lor fratelli, atteso, che e non possono, volendo, commettere fraude co' detti exercitii in preiuditio della prefata gabella. Et dichiarò anchora che la gabella si paghi del grano, et della biada che si portera alle mulina, alla ragione soprascritta et non della farina, da poi che ella sarà macinata, non obstante la prenarrata legge.

Et non vuole anchora che e camarlinghi così generali, come particulari, et e loro substituti possino essere mugnai, fornai, ne farinaiuoli, ne padroni, ne conduttori d'alchun mulino, sotto pena à chi contrafarà di scudi dua d'oro in oro italiani, per ogni volta che e saranno trouati in fallo in alchuno di detti exercitii, da esserne sottoposti, et da distribuirsi tal pena come di sopra.

Preterea perche di sopra e non si dichiara in molti casi, in che pene incorrino li inosseruanti, ò transgressori della presente legge, ne à quale magistrato, o iudice, o rettore gl'inosseruati habbino à esserne sottoposti. Ell'ha però ordinato,

Che in que' casi, ne quali delle transgressioni, manchamenti, et inosseruantie non apparisce di sopra pena determinata, le s'intenda imposta la pena di scudi dieci simili, et li due tratti di fune per ciaschuno transgressore, et per ciaschuna transgressione, inosseruantia, o manchamento, et quel più, o meno che parrà al iusto, et recto arbitrio di chi ne sarà iudice insino alla galea inclusiue.

Delle quali transgressioni, inosseruantie, et manchamenti, ella vuole, che e ne sieno tutti sottoposti al detto proueditore, commettinsi e falli in qual' si voglia luogho, et à soprascritti rectori che exercitino le principali iurisditioni del criminale, per que falli che si commettono intra e termini delle loro iurisditioni. Tra quali proueditore, et rectori, ella vuole che ell'habbi luogho la preuentione, et che se ne possa sempre tra tre anni conoscere, et che e rectori, et officiali, et lor ministri, ne sieno sottoposti à conseruadori della legge.

Et che delle pene pecuniarie il quarto ne sia di chi condannarà, et farà paghare la pena al fischo, et Camera Ducale, el quarto dell'accusatore, ouerò notificatore, palese, o secreto, et ogniuno ne possa essere notificatore, et si e li tenuto secreto, et il resto del detto suo fischo, et Camera Ducale.

Et vuole che ciascuno che si sentirà grauato dalle sententie de detti rectori, quanto à casi predetti se ne possa intra dieci dì appellare al detto general proueditore della prefatta gabella qui di Firenze, el qual proueditore s'intenda essere, et sia di tali appelli iudice competente, et gli debba intra vn' mese per sententia spedire. Dalle sententie del quale, ella non vuole che in detti casi, et cause, e si possa appellare, ma vuole, che appellandosi, tali appellationi, non si admettino, anzi vuole che alle sua sententie, in essi casi, et cause e si debba stare, ogni appellatione, et reclamatione al tutto cessante.

Et vuole che quanto alle pene pecuniarie, in tutti e casi soprascritti, el padre sia tenuto pel figliuolo, el capo di casa per tutta la famiglia, et il padrone pel garzone.

Et che tutti e mugnai sieno obbligati tenere di continuo nelle lor' mulina vna statera, che pesi almeno libre 200 sotto pena se' e saranno trouati sanz'essa, di scudi dua d'oro in oro italiani per qualunche volta e saranno trouati mancharne, da esserne sottoposti, et da distribuirsi tal pena come di sopra.

Et perche Sua Eccellenza Illustrissima desidera piu presto la conseruatione delle persone con la osseruantia delle leggi, che col transgredire, o manchare, o non osseruare, e rei, le pene de' falli loro. Ell'ha però statuito,

Che da hoggi a' tutto il mese di maggio proximo futuro, e di poi ogn'anno in detto mese, il detto proue-

ditore da se solo, et li soprascritti rectori congreghati (25)
insieme co' camarlinghi generali, et con li due aggiunti nelle loro iurisdittioni respettiuamente, sieno obbligati chiamare à loro tutti e camarlinghi particulari, et tutti e mugnai che respettiuamente sono, o saranno sottoposti quanto alla detta gabella à gouerni, et à reggimenti loro, et quando egl'haranno innanzi, e siano tenuti ricordare loro quali sieno gli offitii, et li obblighi loro, et instruirli, et admonirli di sorte, che e sappino come e s'habbino ne loro exercitii à gouernare, talche l'effecto sia, che volendo satisfare à quello che sarà di loro obligho, e lo possino fare, senza pena, et senza alcun loro preiudicio, o danno. Sotto pena à detti proueditori, rectori, et aggiunti, se e mancheranno di far'tale officio oltre al numero di quattro cosi mugnai, come camarlinghi, cioè, oltre al numero di quattro d'ogni sorte di scudi 50 d'oro in oro italiani, et sienne sottoposti à detti conseruatori delle legge. Et possasene intra un' anno conoscere, da applicarsi, et distribuirsi la pena come di sopra. Ma quando, insino in quattro d'ogni sorte e manchassino di tal' officio, s'intenda tal manchamento occorso per errore, et ne restino al tutto schusati in virtù della presente legge.

Postremo, affine che chi non si vorrà abstenere dal transgredire, et vorra in ogni modo mancare dell'osseruantia della presente prouisione, e n'abstengha per timore della pena, o non se ne abstenendo, e ne sia seuerissimamente punito, ell'ha però ordinato

Che non solo il prefato proueditore, ma i rettori anchora dello Stato predetto, sieno tenuti per il debito delli offitii loro, in vigilare, che quanto alla detta gabella, le non si commettino fraudi, ne transgressioni alchune, col tenere spie per tutto, et mandare spesso e bargelli, et le famiglie loro à scrutare e modi di ciascuno, et trouando alchuni in fallo, sieno obligati punirli, et condennarli, secondo la forma de presenti ordini.

Et perche la moltiplicatione delle legge generarebbe confusione, maxime se l'inutili, non si cancellassino. El-l'ha pero deliberato, et vuole

Che la presente prouisione preuaglia alla prenarrata prima legge in tutte quelle parti, et capituli che ella si trouerra contrariarle. Nelle quali parti ella vuole che la detta prima legge s'intenda cassa, et annullata in virtù della presente, maxime in que' capituli, in margine de'quali e si trouerra scritto che e sien' cassi,

et parimenti s'intendin' casse et annullate le prenarrate lettere. In virtu delle quali e s'è praticato piu mesi il presente modo delle polize, et ogn'altra lettera, et ogn'altro edicto, decreto, et ogn'altra dispositione, che sopra tal' materia si truoui insin' à qui emanata, sopra la gabella predetta, sia da chi ella si voglia proceduta, saluo che la prima legge la quale Ella vuole che in quelle parti, nelle quali ella non sia contraria alla presente, ella resti nella sua valedità.

Riservando nondimeno la facoltà al soprascrito proueditore, solo, o insieme colli deputati, di potere la presente, et la prima legge dichiarare, in tutti que' modi, che gli verrà, o che verrà lor bene, et per bandi, et per edicti pubblici, per beneficio di essa gabella, et per chiara intelligentia de populi, et vuole che tali dichiarationi da farsi, et le di già fatte per esso proueditore solo, o insieme colli prefati aggiunti si debbono inuiolabilmente osseruare, et mandare a effetto, in tutto, et per tutto, come se le si facessino, o fussin' fatte per la Eccellenza Sua, in tutto, et per tutto, sotto le prenarrate pene, da imporsi, et da distribuirsi, come di sopra.

La quale Eccellenza ha deliberato, et vuole, che la presente prouisione comprehenda, et comprehendere s'intenda, non solo la sua dilectissima ducal città di Fiorenza, ma tutto el resto del su amplissimo, et felice Stato, et nominatamente la citta, contado, distretto, et montagna di Pistoia, et qualunche altra citta, et luogho, che per comprehenderla, o comprehenderlo, e fussi necessario farsene nella presente, speciale et expressa mentione.

Non opstanti quale si voglion' leggi, statuti, ordini: prouisioni, o reformationi, privilegii, exemptioni, immunità, pacti, et capitolationi, etiam con iuramento fermate, che altrimenti, ò el contrario disponessino, obstaculi, et repugnantie d'ogni sorte. Alle quali tutte dispositioni, s'intenda essere, et sia, quanto all'effetto predetto della presente gabella, saluo il disopra, specialmente, et expresse derogato, etc.

Bandito per me Domenicho Barlachi banditore, questo dì 11 *di decembre MDLIII.*

Ordini, che devono osservare li mugnai, et altre particolari persone intorno al macinare.

1° Sono obbligati li mugnai, e quelli, che vogliono esercitare tal'arte, a'fare ciascun'anno per tutto il mese di gennaio, vn quadernuccio per il loro mulino, dare in nota le loro bocche, con darne la solita sicurtà, per il pagamento della tassa, e quelli che mancassero di farlo, e fussero trouati esercitare tale arte cadono in pena di scudi dieci, e tratti dua di corda.

Per ciascuna boccha sopra tre anni, che mancassero di dare nota, quando fanno detto quadernuccio incorrono in pena di scudi dua.

2° Deuono scriuere, o far scriuere in detto loro libro tutti li grani, biade, e farine, che guadagneranno giornalmente di molende, li quali basta, che sieno notate ogni quindici giorni al più lungo, in vna partita sola quando le cauano dal cassone, non potendo però disporne fuori del vitto loro, e della lor famiglia, senza licenza del Rettore, ò del Camarlingo particolare, la quale licenza si deue scriuere, ò fare scriuere per loro in detto libro. E per vitto loro non ne possono ancora disporre, se prima non le scrioueranno, ò non le faranno scriuere in detto quadernuccio sotto pena dell'arbitrio.

3° Non possono macinare ad alcuno, ò grano, ò biada senza le debite polize, quale deuono subito mettere in vna filza pesato, però la roba, et aggiustatola al douere, ne' possono tenere le dette polize fuori di essa filza, mentre che hauranno di esse le robbe nel mulino, sotto pena dell'arbitrio.

4° Possono li mugnai tenere nelli loro molini, e nelle loro case quel grano, ò biade, che vorranno per vitto loro, e delle loro famiglie, senza le dette polize, e senza alcuno pagamento di gabella, atteso che sono obligati pagare la tassa delle bocche loro, e delle lor famiglie, purche tal grano, o biada sia scritto per loro, e fatto scriuere subito, che ve lo mettono, ne'lor libri, ne' quali deuono scriuere o far scriuere, che vi tengono tali robe per vitto loro, e delle lor famiglie, et altrimenti non ve ne possono tenere, sotto pena, come se macinassero senza poliza.

5° E volendo detti mugnai macinar grano, ò biada per vendere le farine, sono tenuti farne le polize, e pagarne la gabella come fanno gli altri particolari, facendo scriuere in esse polize come vogliono tal robe maci-

nare per vender le farine, quali polize deono durare solamente giorni due, e non più. E sono tenuti, et obbligati ancora scriuere, e far scriuere puntualmente à chi venderanno le farine, e mancandone incorrino in pena come fanno l'altre particolari persone, che fanno macinare senza poliza. Non s'intendendo del grano ò biade, che macineranno per vitto loro, e delle lor famiglie, perche di già son tassati. E chi comprerà farine da mugnai senza vedere, che ne habbi fatto la poliza, incorre in pena di scudi due d'oro per ogni staio, e della perdita delle farine, e bestie sulle quali si porteranno, o lor valuta.

6° Similmente sono obbligati scriuere, e far scriuere in detto quadernuccio tutti li grani, e biade, che venderanno, tanto quello che haueranno ricolto, come di quello, che haueranno guadagnato di bozzolature, con specificare la quantità e qualità, scriuendo della partita il giorno, mese, et anno, et a chi haueranno venduto tal robe, e mancandone incorrano in pena dell'arbitrio.

7° Non posson portare, riceuere, tenere, nè macinare ne'lor mulini, grani, o biade che di essi non habbin prima riceuuto le polize della medesima quantità, e qualità di robe, ch'essi porteranno, riceueranno, terranno, macineranno in detti lor mulini, e tenendouene, portandouene, e riceuendouene senza le debite polize sino alla somma di staia tre di grano, o biada in giù, incorrino in pena di scudi quattro, e da staia tre fino a staia sei caschino in pena di scudi otto e tratti uno di corda, e da staia sei in sù per ogni somma incorrono in pena di scudi venti, e tratti dua di fune, per la prima volta, e per la seconda incorrono in pena di confino, d'anni due di galera; e per la terza, e qualunque altra volta incorrono in quelle maggiori pene, etiam corporali citra mortem, che parranno al retto arbitrio di chi ne sarà giudice. E li padroni delli grani, o biade, che faranno macinare alli detti mugnai senza poliza incorrono in pena per ciascuno staio di grano scudi due, e per ciascuno staio di biade scudi uno.

8° Non possono andare alli Camarlinghi à fare, e leuar polize per altri, che per loro stessi bisognandogliene, sotto pena di scudi dieci, e tratti due di corda, et alli Camarlinghi che le concedessino scudi 20 e tratti dua di fune e cattura.

9° Non è permesso loro, che possin cauare della filza

delle polize che sono obligati tenere, ne lor mulini polize di sorte alcuna per accomodarle ad altri, o macinare con esse più di una volta sotto pena di scudi 25 e tratti dua di fune.

10. Sono obligati, subito che haueranno macinato quella quantità di roba che contengono le polize, tagliare della filza il riscontro de' macinanti, e renderlo alli padroni d'esse robe tagliato dalla macinetta, il dì che gliene renderanno, in numero, che sarà stata macinata detta roba, cioè se il primo, taglisi il primo, se il secondo il secondo, se il terzo, il terzo, e così si segua fino all'ultimo numero tagliato, che habbi la prima volta il segno, o primo, o secondo che sia, tiri un frego, o segno con inchiostro a tutti gli altri numeri sino all'ultimo, sì che l'effetto sia, che non se ne possino seruire più, con rendere alli padroni di esse robe le polize di riscontro, e quando riportano loro stessi, o rimandano per li loro garzoni, o portarecchi farine macinate, deuono hauere con dette farine le dette polize di riscontro, e senza esse non possono riportare o rimandare le dette robe e mancandone incorrino nelle medesime pene, come se hauessero macinato senza poliza, sì come nella stessa pena incorrono quelli padroni di esse robe, quando le riceuessero senza farsi rendere detto riscontro delle polize.

11. Sono tenuti, et obligati tenere del continuo in detti lor mulini una stadera grossa per poter pesare le robe, che saranno portate a macinare et essendo trouati senza detta stadera incorrino in pena di scudi due.

12. Deuono tenere del continuo in detti lor mulini il quadernuccio, acciò li Visitatori et altri Ministri, quando vanno alli lor mulini possino riscontrarli, e vedere quello, che li faccia bisogno, e non gl'hauendo nel mulino son obbligati dir loro, doue sia detto quadernuccio, acciò essi Visitatori e Guardie possino andare in quel luogo a farne riscontro, et essendo trouati in dolo incorrino in pena di scudi 10, e tratti dua di fune.

13. Non possono tenere uicino alli lor mulini a braccia venti grano, o biada d'alcuna sorte, che si sia scaricata in terra, e tenendouene qualsiuoglia somma incorrano in pena di scudi dieci, e tratti dua di fune. Si come incorrano in pena di scudi dua per ciascuno staio di grano, e ducati uno per ciascuno staio di biada, tutte quelle persone particolari, che si auuicineranno a qualsiuoglia mulino a braccia 50 grano, o biade, senza hauere con esse robe le polize.

14. Non possono riceuere grano mescolato con biada per macinarlo, se non con poliza, che sia tutta di grano. È ben uero che possan riceuer il grano separato dalla biada con le polize per quella quantità di grano che à portato à macinare e le polize per quella quantità di biada che similmente è portata a macinare, purchè sieno in differenti sacchi, e separatamente, et il mescuglio poi gl'è permesso poterlo fare nel mulino senza alcun suo pregiudizio, ma essendo portato il grano in un sol sacco, mescolato con la biada, in questo caso, deuono hauere la poliza tutta di grano e macinandone incorrono in pena come se hauessero macinato senza poliza per quella parte, che importa alla gabella per la differenza, che è dalle polize di biada a quelle di grano.

15. Non gl'è permesso, nè possono tenere nella filza delle lor polize, polize di alcuna sorte, senza che di esse non habbino la roba nel mulino, si come non possono tener grano, nè biada nel mulino senza le polize, contrafacendo incorrono nelle medesime pene come se macinassero senza poliza.

16. Sono tenuti portare ogni fine del mese, o al più lungo alli quattro dell'altro mese al Rettore, doue sono sottoposti il mazzo delle polize di riscontro, e mancandone incorrino in pena di scudi due per ciascheduna volta.

17. Le polize con le quali deuono macinare, tanto di grano come di biade, non son buone, e di esse non si possono seruire se non per tanti giorni quanti segni saranno nelle polize, che di tempo in tempo verranno dispensate dai Camarlinghi, compreso il giorno che sono state fatte e quando macinassero con esse polize passati li suddetti tempi incorrono nelle medesime pene, come se macinassero senza poliza e nelle medesime pene incorrano ancora li padroni di esse polize.

18. Possono macinare per ciascuno staio di grano fino in libbre 55. Vecce libbre 60. Faue libbre 58. Mocchi e Cicerche libbre 56. Segale e Miglio libbre 54. Castagne e Scandella libbre 52. Orzo e Saggina libbre 48 della qual quantità di libbre se ne deue cauare la loro solita bozzolatura. E macinandone sopra le dette libbre con poliza per uno staio solamente più quantità, che non è detto di sopra rispettiuamente s'intende macinarsi a danno della gabella.

19. Auuertino, che delle fave se ne deue fare le polize, tanto per frangere quanto per macinare, e che non possono macinare riso, se non con poliza come se

fosse grano, ne meno possano macinare senza poliza, seme di lino, etiam per fare olio, che deue pagare di gabella soldi uno per sacco.

20. Non possono dare alli padroni dei lor mulini farine di castagne, o d'altra roba tolte di molenda dalli macinanti senza fargliene fare prima la poliza sotto pena di scudi dieci, e tratti dua di fune.

21. Doue s'usa molendare con le coppole, deuano pigliare la molenda con le coppole sigilate, et a misura rasa, pena l'arbitrio.

22. Quando sono trovati con grano o biade o farine senza poliza, e non voglian manifestare alli visitatori, o altri inventori i veri padroni di esse robe, o farine, oltre alla pena, che viene imposta a essi mugnai incorrano ancora nella pena nelli detti macinanti, e correlativi padroni della roba.

23. Non possano dar mancie, premio, o qualsiuoglia altra cosa, ancorchè minima sotto qualsiuoglia colore ai visitatori, e lor garzoni, bargelli, famigli, et altri esecutori di giustizia sotto pena di scudi 20 per ciascuno, e ciascuna volta, et a chi riceuerà pena scudi 25, tratti due di fune, e perdita dell'ufizio et è lecito a ciascuna persona notificare tal trasgresione, nel qual caso il notificatore resta libero da ogni pena, e guadagna il 4 libero della pena pecuniaria non ostante qualsiuoglia grazia fatta da S. A. S.

24. Li padri, fratelli, figliuoli, non possano fare in un medesimo tempo l'esercizio del mugnaio, e del fornaio, e del farinaiolo, e dell'oste, nè meno possano essere Camarlinghi pena l'arbitrio.

25. Donne, e minori non possano esercitare il mugnaio ma non hauendo altri possano esercitare i lor mulini propri, dando sicurtà conforme alla legge.

26. Li mugnai di Calci non si possano accostare a braccia dugento vicino a Caprona doue risiede il Camarlingo delle polize per inuitare i macinanti a lor mulini pena scudi 4 applicati alli sbirri che ne faranno catura e scudi dieci applicati a questa gabella.

27. Quelli del fiume d'Arne dal ponte a Buriano in sù, e quelli delle Chiane non possono andare in luogo a incontrarli et inuitarli, ma deuono stare ai lor mulini, e macinare a quelli che vi vanno volontariamente, pena scudi 10 per ciascuno, e per ciascuna volta.

28. Sono obligati tenere attaccato il presente ordine in una tauoletta nella stanza del mulino, doue si

macina, acciò che ciascuna persona che entri nel mulino lo possa vedere, e leggere sotto pena di scudi 10.

Notificando a ciascuno, che se ne terrà deligente conto, e che li trasgressori saranno seuerissimamente gastigati.

TOMMASO CORDELLI
Cancelliere.

MDCXXXX.

ALLEGATO N° III.

Deliberazione del Parlamento Siciliano nel 1564, che istituisce il dazio sul macino.

Nell'anno 7ª ind. 1564 a 2 del mese di luglio. Nella città di Messina, e nel Sacro Regio Palazzo di detta città, sotto il Governo dell'Eccellentissimo signor Don Giovanne de la Cerda vicerè in questo regno di Sicilia, dopo la qui sotto sua proposta da esso fatta in presenza di tutti li tre Bracci rappresentanti tutto il detto regno, fu da essi concluso il seguente Parlamento Ordinario.

Pues a todos es notorio no cessar las necessidades de su magestad, y que este fidelissimo reyno la sirve siempre con obra y voluntad, no me alargara agora en muchas raçones para pedirle que agase no en solo certificar, que la necessidad, y gastos, que en su defença haçe requieren, que sea servido como en su real nombre lopido y por que de parte de algunas universidades hesido informado, que sienten grave peso de las gabellas, que en el Parlamento passado se impusieron, y que querian comutarlas paresciendo que de ablar en ella resultera satisfacion publica, y servicio del Rey nuestro Senor, podrase tractar del negocio, para el bien, del qual me hallare tam prompto, como siempre.

La qual proposta intesa, et considerata per essi tre Bracchij, et con opportune examine discussa, si risponde a V. E. che fu per loro collegialmente congregati accordato, votato et concluso, ringratiando prima et humilmente baciando le mani a Sua Maestà dell'amore et affettione, che continuamente ha demonstrato verso questo suo fidelissimo regno, non solamente d'esser ben retto, et governato in pacifico et tranquillo stato, ma essere ancora per Sua Cattolica Majestà preservato da tutti imminenti pericoli, invasioni, et danni che di qualsivoglia essercito et armata de inimici havesse potuto ricevere, per questo per detti tre Bracchij rappresentanti tutto questo fidelissimo regno, è stato determinato, votato, et concluso doverse offerire e donare a Sua Maestà, et in suo nome a Vostra Excellentia florini tricentomilia, delli quali Sua Catholica Majestà et in suo nome V. E. in faccia quello che li sarà ben

visto, da pagare nel tempo et forma infrascripti, cioè in lo termino di anni tre, incominciando la prima paga da pagarse in lo primo del mese di settembre della ottava ind. prossima ventura, la seconda standa in lo primo del mese di marzo di detto anno, et cossì dapoi ogni sei mesi una paga consequentemente, talchè nel fine del mese di febraro dell'anno decima ind. prossima d'advenire siano integramente pagati tutti li detti tricentomilia florini, cioè florini centoventicincomilia per li terri del Bracchio militare, altri florini centovinticincomilia per li citati et terre del Bracchio Demaniale et altri florini cinquantamilia che è la sesta parte a complimento di detti florini trecentomilia paghirà il Bracchio Ecclesiastico; perchè si have accordato et concluso per detti tre Bracchij, che nel presente donativo et servitio, et altri, che si hanno fatto in lo presente Parlamento per detto regno, detto Bracchio Ecclesiastico habbia a contribuire solamente nella sesta parte et non altra nè possa domandare altro disgravio, nè innovare cosa alcuna della presente forma nemine tamen exempto, con quelle preserve di già expressate nel precedente Parlamento dell'anno 10ª ind. 1537.

Eodem.

Di più detto giorno havendosi per detti tre Bracchij fatta reflessione sopra quanto da V. E. fu imposto circa l'informatione havuta del grave peso sentono alcune università del Regno dell'imposictione delle gabelle, che nel Parlamento passato se imposiro, si risponde a V. E. chè fu per loro collegialmente congregati nelli soliti et consueti lochi, accordato, votato, et concluso, nessuno delli detti tre Bracchij discrepante, attentochè manifestamente se ha visto, che detti gabelli erano assai dannosi, et in particolare di grave peso, et difficultosa exigentia, chè quelli penitus si abolissero, et annullassiro, come per tenor de lo presente atto se intendano et siano aboliti, cassi, extinti, irriti et nulli dal primo di maggio prossimo passato omni futuro tempore, come se mai li ditti gabelli di pili, et merci, et seta fussiru stati imposti e cossì ancora lo atto de la impositione di essi gabelli celebrato, fato in la felici città di Palermo, s'intenda, et sia casso, extinto, irrito, et nullo, come se mai fosse stato fatto: verum, chè quanto a le nationi, città et persone secolari, le quali hanno pretenduto exemptione de le dette gabelle, non si intenda fatta innovatione nè commutatione alcuna

delle dette gabelle, ma la Regia Corte et dette nationi, Città et persone restino in loro ragione, che erano innante lo presente atto, et non altrimente, nè in altro modo: precedenti li patti, condittioni, et clausoli infrascritti, cioè, che si qualunque persona particulare, o Università per detta causa havesse pagato detti gabelli, da detto primo giorno di maggio, inclusivi, li possano ripetere senz' altra dilactione, contradictione, nè mandato, et a maggior cautela V. E. ordinirà siano expedite le lettere, che non si paghino dette gabelle, lo exatto dal primo di maggio innanti se ritorni, e li exacturi et depositarij statim quelle debbiano integramente, et effettive restituire ad ogni uno pagato haverà, et quando li personi, che havessero pagata detta gabella non comparissero innante la prima paga de lo detto donativo, etiam quella somma, che non se ne restituisse, debbia restare in benefitio delli citati, terri et lochi onde si troverà pagata detta somma in subsidio della detta prima paga del detto donativo, et vivendo da poi l'Università la debbia restituire alla persona, che non havesse comparso in detto tempo: ben vero che in quanto a quello, che sarrà stato exatto, et depositato tanto per conto della gabella del pilo, merci et seta dal detto primo di maggio exclusivi inddietro, de la quale la Deputatione non se ne haverà imborzata, sia lecito et se possa exigere planamente, et senza mezzo de commissarij, ma delli offitiali delli proprii Terri essendo bisogno, et non si intendano detti debitori di detti gabelli, ne d'altri dependenti da loro incursi in contraventione nè pena alcuna, nè tampoco haver molestia da Corte et precedenti li cosi premissi la annullactioni, et abolimento di detti gabelli, ut supra, s'intenda devenuto a la presente infrascripta oblatione, et offerta, et non altrimente, nè in altro modo, pro ut infra, che in cambio de li dette gabelle levate, si habbia et debbia imponere, come se impone per lo presente atto per il detto regno con li clausuli, condittioni, et patti sottoscritti, et non altrimente, nè in altro modo, una gabella sopra ogni tummino du formento se consumerà, et macinerà in ogni città, terra, et locc del detto regno et loro territorij, et non di quelli che extrahirà, per anni undici, da correre, et da contarsi dal primo di settembre dell'anno 7ª ind. prossima da venire innante a ragione di denari novi per ogni tummino di formento che si macinirà, da pagarsi nemine exempto, per ogni uno, tanto privilegiato, come non privilegiato, cossi citadino, co-

mè forastiero, exceptuati quelli religiosi, li quali non sono stati soliti contribuire in li regij donativi ordinarij et extraordinarij, la quale gabella imposta si offerisci et prometti, che ascendirà alla somma di scudi centomilia per anno durante detto termino di anni undici, benche dette due gabelle levati non possano ascendere in gran parte detta somma, nè havevano da durare più che anni otto et mesi, essendo stati exatti per anno uno et mesi, et lo exatto del detto tempo si offerisci ancora a S. M. tutto per far fare a quella maggior servitio, li quali scudi centomilia habbiano, et debbiano essere franchi, et effective, exceptuate le città et terre che al presente sono franche, et che non vada la ratha loro in danno di S. M., per li quali scudi centomilia si haverà da fare et mandare per li deputati del regno lo ripartimento di quello, che tocchirà per ratha ad ogni uno delle dette città terre et lochi del detto regno, et in caso che la detta gabella di denari novi per tummino non fosse sufficiente alla detta somma a loro toccanti delli detti scudi centomilia, ogni volta ogn'una di essi città, terre, et luochi debbia assupplire a la integra sua ratha, conforme al detto ripartimento, imponendo, et augumentando per loro consiglio uno, o più piccioli oltra li detti denari novi, et solamente quando la detta gabella avanzasse la detta sua ratha di ciascheduno di essi città et terre, quello, che avanzasse lo habbia da convertere in benefitio d'esse Università, come infra se dirà, et havuto detto ripartimento subbito habbiano tenere al modo solito loro consiglio per ciascheduna di esse città, et terre, in lo quale habbiano de trattarse volessiro stare alla presente gabella imposta, o per maggior loro comodità, et beneficio volessiro permutare la detta gabella de denari novi per ogni tummino in altra gabella, o gabelle, come è detto, o con altra forma, modo, et expediente possano, et possa ognuna di esse permutarla in altri gabelle o gabella, o con altro modo et expediente che al loro conseglio parerà, purchè sij tale, che non possa, nè debbia directè, nec indirectè interessare le altre città, et terre del regno, ma sia sopra le cose toccanti a la propria città, et terra, et suo territorio, et non delle cose che si extrahino, dummodo, che non si possa fare per taxa, et taxiandose dette gabelle siano, ut infra, o vero lassare la sopradetta gabella delli denari novi, per tummino de farina, tante volte la possano variare et mutare, quante volte li sarà commodo con il detto conseglio, senza ha-

verse de domandare altra licenza, nè confirmattione di quello a lo illustrissimo Vicerè, nè d'altri superiori, li quali gabelle non si possano imponere sopra le cose dove ce fossiro gabelle regie senza licentia di V. E. nè manco se possano imponere dette gabelle imponende sino sopra le cose comestibili, et putabili, che per uso loro si consumiranno in li proprii città, terre et lochi, et loro territorij, et che non se ne habbia da pagare alla extrattione cosa alcuna, con questo, che detta gabella, o gabelle, se imponeranno sempre che accadirà, habbia da valere ogn'anno la somma, et quantità, che tocchirà, et doverà paghare per sua ratha delli detti scudi centomilia ad ognuna di esse città, terre, et lochi, conforme al repartimento preditto, da pagarsi la detta ratha di ogni una delle dette città et terre in due paghi, cioè ogni sei mesi una paga, la prima allo primo del mese di marzo, la seconda all'ultimo d'agosto d'ogni anno durante detti anni undici, li quali incomenceranno, come di sopra è detto, a correre dal primo di settembre ottava ind. prossima ventura innante, la quale ratha ad essi tangenti, li gabelloti siano tenuti pagare lo prezzo di dette gabelle in li citati et terre del Regno undi accattiranno ditti gabelle, et li iurati di quelle siano tenuti mandar la ratha delli detti denari a loro toccanti del detto donativo alli banchi di questa nobile città di Messina, seu tabula o banchi della felice città di Palermo et d'altri città e terre del Regno, cossì come hanno soluto mandare li bandi de li donativi ordinarij, la quale somma, ut supra, depositanda, si habbia a depositare a nome delli deputati del presente donativo, con condittione, che li habbiano da convertire justa la forma de la conclusione del presente Parlamento, et quello che di dette gabelle imponende avanzerà alla ratha toccante ad ogn'una de li Università, se habbia et debbia convertere in loro benefitio, cioè in la satisfactione de li regij colletti, et in expignoractioni del loro patrimonio, la quale gabella imposta, o altre imponende in ogni loco se debbia bandiare per jorni sei ogni giorno, o innanti per li lochi soliti, et consueti di omni una di essi città, et terre, con signarci lo giorno che si haverà da mettere a la candela, et il giorno dedicato, perchè sia giorno di domenica, se habbia, et debbia per li giorati con lo intervento del capitano, et secreto vendere alla candela et liberare a lo ultimo offerente con condittione, che li personi, a cui saranno liberati li detti gabelli, siano

tenuti dare con effetto idonea pleggeria di depositare lo prezzo di esse gabelle, come si è detto di sopra, et che detti jurati siano obligati far prestar la pleggeria, altrimente siano obligati de proprio etiam alli giornati di commissarij, et in caso che per li detti città, e terre del Regno, seu alcuni di loro per la ratha a loro toccante de li detti centomilia scudi imponesse o imponessero altre gabelle del modo è detto di sopra, ipso facto, et ipso jure non sia, et non siano obligati a la detta gabella imposta di denari novi per tummino sopra li formenti che si maciniranno, justa il modo che di sopra è detto, imo statim, et incontinenti cassata, et se intenda per non imposta la gabella predetta, et non possano ullo modo unquam tempore essere constrette a la soluptione di detta gabella, come se mai fosse stata imposta, et non altrimente, nè in altro modo, et con questa previa protestactione, et pacto precedente si intenda imposta la detta gabella di denari novi del modo è detto di sopra, et non altrimente, nè in altro modo.

La qual oblactione, et gabella di denari novi imposta, o imponenda in loco di quella, nel modo et forma è detto di sopra, si intenda et intendano imposte per il sopradetto tempo de anni undici, et non ultra, quali elapsi, ipso jure, et ipso facto, nulla alia requisita licentia, si intendano extinti, et penitus aboliti, come se mai fossero stati imposti, et non altrimente nè in altro modo.

Alla soluptione et pagamento delli quali gabelle imposte o imponende sia, et si intenda esso regno ipso jure, ipsoque facto, absque ministerio dominorum, nec superioris mandato libero, immune, et exempto omni futuro tempore, e tanto alli citati, terre et lochi, quanto a li particolari sia licito resistiri, et repugnari a non pagare più, e non se intendano per detta repugnantia, seu resistentia incurriri a disobedientia nè contraventione alcuna del servitio di S. M. ma siamo reputati per obedientissimi, et non contradittori del detto servitio, et in futurum non si possi trahiri in consequenza, nè produrre al detto Regno prejuditio, et che la detta gabella, seu gabelle di novo imposte per la somma di detti scudi centomilia durante detto termino di anni undici, ut supra, si debbiano exigere per li deputati del Regno, de li quali se debbia servire S. M. per detti anni undici de scudi cinquantamilia ogn'anno in erogarsi a lo soldo de milli fanti, et sti-

pendio di dette galere di quelle ha tenere per guarnittione, et difensione di questo Regno, et non altrimente, nè in altro modo, et quella somma di più, che avanzerà, che sarriano altri scudi cinquantamilia, li deputati li habbiano da convertire nel recattito di tanta rendita, et quelle, che la Regia Corte paga sopra le secretie del Regno, con condittione, che li frutti delli detti renditi, che si riscattiranno, se ni debbiano per li medesimi deputati recaptare ancora rendita per detto spatio d'anni undici, et che essi deputati a modo alcuno, nè per cagione veruna possano, nè debbiano permettere nè consentire, che li detti denari si habbiano da spendere ad altro effetto, che di ricattare renditi, del modo, che di sopra è detto, et che li deputati li detti denari erogando in altro effetto, che all'opo predetto, siano tenuti de proprio.

Con patto, et condittione ancora, che passati, et compliti li ditti undici anni, la sopradetta gabella, o gabelli, ora per quel tempo, et in quel tempo per ora si intendano et siano extinti, tolti, et aboliti, ut supra, per qualsivoglia cagione, et necessità, benchè urgentissima, in tutto nè in parte si possano prorogare, nè imporre de novo, non obstante che tutti li tre Bracchij del Regno, o la maggior parte di quelli ci concurressiro, o consentissiro, et quando detti scudi cinquantamilia in tutto o in parte non se expendissiro, o paghassiro per il soldo delle dette diece galere et mille fanti, quello manco che si expendirà, li detti deputati li habbiano a convertire in recaptito de renditi sopra li secretii, tutti li quali renditi, che si recaptiranno, passati li ditti undici anni sopradetti, habbiano, et debbiano da servire al soldo delli detti milli fanti et diece galere in loco delli cinquantamilia scudi che si estinguano, et non se pagano più passati li detti anni undici, nel modo che di sopra è detto, li quali renditi la Regia Corte non possa, nè voglia in modo alcuno, nè per raggione alcuna vendere, alienare, impegnare, nè cedere, ma quelli in ogni tempo stiano, et debbiano stare et servire a lo effetto sudetto de pagare li fanti e le galere, et non in altro modo, nè in altra manera.

Et perchè li detti cinquantamilia scudi non bastano per la paga et soldo delli milli fanti et diece galere ordinarii di quelle, che S. M. ha de tenere per guarnitione et defensione di questo Regno, si supplica S. M. sia servita, che li cinquantamilia scudi l'anno che lo Regno sole pagare del donativo ordinario, se hab-

biano et debbiano da convertere in subsidio, et ajuto, colli altri cinquantamilia scudi, che si hanno d'exigere per li deputati, come sopra, per la paga et soldo delli ditti milli fanti, et dieci galere, li quali scudi cinquantamilia da exigersi per detti deputati per detto effetto non possano, nè debbiano spendere, nè convertere in altro, che nel sopradetto effetto.

Et essendo il Regno remanso contento de fare questo servitio a S. M., perchè li galere et soldati effettive al suo tempo siano pagate, et hoggi molti citati et terre di esso Regno sono stati gravati di havere a dare letti, et prestare danari per soccorso de detti soldati non essendo giusto, che il Regno sia di ciò gravato di più, publicato lo atto del presente donativo dal primo di settembre innanti, in lo quale giorno incomenzerà detto donativo delli detti scudi centomilia, esso Regno non habbia, nè possa più essere costretto a dare letti, nè prestare denari per soccorso delli soldati, et che da ora innante se intenda libero, et scarrico de simili travaglio, et li offitiali non li dando, nè facendo prestare, nè dare, non siano incursi in pena alcuna, nè habbiano molestia.

Et con la preservactione, condittione et patti preditti, et infrascritti, et altri contenti nel predetto atto, essi tre Bracchij unanimiter et collegialiter congregati innanti Vostra Eccellenza rappresentante la persona di S. M. fanno la presente oblactione, et offerta, la quale in nessun modo se intenda fatta per donativo, nè per conto di quello, nè in conto alcuno se possa trahere in consequenza, anzi si intenda fatta per li ragioni et respecti predicti, et con questi previi protestactioni et patti, clausuli, condittioni et cauthele, li quali si intendano recensiti et repetiti in ogni parola del presente atto, Vostra Excellenza da parte di S. M. li havi acceptato et accepta, jurando tacto pectore ad Sacra Dei quatuor evangelia di observare, et fare observare, et rathificari di S. M. fra termino di mesi sei il presente atto, e tutti patti, clausuli, condittioni et preservattioni in quello contenti.

Unde ut in futurum appareat factus est praesens actus oblactionis, publicatus, et publice stipulatus per me Petrum Severino pro officio protonotarii.

Di più detto giorno appare atto d'abbilitactione in regnicolo in persona del mag. Antonio Gorrea, e come tale sia capace di poter ricevere qualsivoglia offitio, et benefitio in detto Regno.

Di più detto giorno si fece atto preservativo per il (23)
Braccio Ecclesiastico, con quelle preserve contente et expressate nel precedente atto fatto nel Parlamento dell'anno decima Ind. 1537.

Di più detto giorno si fece atto preservativo per la nobile città di Messina, con quelle preserve nel precedente atto fatto nel Parlamento dell'anno decima Ind. 1537.

ALLEGATO N° IV.

Disposizioni intorno all'esazione ed all'accensamento del diritto di macina adottate in Piemonte nel 1614 e 1619.

Ordine dei Delegati di S. A., col quale si prescrivono le regole occorrenti per l'esazione dei diritti imposti sulle biade che si macinano e sulle carni macellate.

Li Delegati di S. A. S. sopra l'essequtione dell'Editto generale concernente lo dritto del grano e carni, e li due per cento.

Volendo noi prouedere alli abusi che si potrebbero commettere in danno del dritto sopra li grani e vettouaglie che si mandano a macinare, e carni che si vendono e smaltiscono in questi Stati Ducali di qua dai monti; Mandiamo e commandiamo per le presenti che ogni persona di qualsiuoglia stato, grado e conditione, qual vorrà mandare o portare grano, formento, barbariato, segla et qualsisia altra sorte di vettouaglie a macinare, debba auanti che portarlo o mandarlo farne giusta e reale consegna nelle mani dell'essattore, qual sarà da noi deputato in caduna città o luogo o finaggio, et per esso pagar lo dritto stabilito nell'Ordine di S. A. delli sei corrente, cioè fiorini due per ogni sacco di formento, e grossi dieciotto per ogni sacco d'altre vettouaglie: e riportarne la bolletta, qual contenga il giorno, mese et anno, il nome e cognome del consignante, la quantità e qualità del grano consignato, il danaro pagato et il molino oue s'hauerà da portare, la quale bolletta vogliamo sia rimessa al molinaro d'esso molino, qual la conseruerà per poterne far fede sempre che ne sarà richiesto, et esse bollette vogliamo et commandiamo che siino spedite senza alcuna sorte di pagamenti, sotto le pene alli detti essattori imposte. Inhibiamo ad ogni persona, come sopra di portar o mandar di dette vettouaglie a macinar fuori di questi Stati con bolletta, nè senza, et similmente d'introdur in questi Stati farine in poca, nè in grande quantità, prima di hauerla consignata, per essa pagato il suddetto dritto et riportatone la conueniente bolletta. Com-

mandiamo parimente a tutti li macellari, sì pubblici, che priuati et altri particolari che vorranno ammazzare o far ammazzar buoi, manzi, vacche, vitelli, agnelli, capretti, porci et altri simili animali, sì per vendere che per uso proprio, che debba ognuno consignarli al detto essattore o a chi attenderà per lui, pesarli et pagar il dritto di due quarti per liura auanti che spezzarli, sotto pena a quelli che hauessero frodato, tanto in non consignare e pagare che in hauer consignato meno del giusto, o mandato a moler fuori di questi Stati o introdotto farine forastiere senza consegna e pagamento, della perdita delle vettouaglie e bestie trouate in frode, et del quadruplo; et quanto alli molinari che hauessero accettato grani nel molino senza bolletta di scudi venticinque, ouero di un tratto di corda in difetto di questi per caduna volta et altra a noi arbitraria; auertendo li patroni dei molini a deputar molinari idonei et responsali. Dichiarando che in sussidio di ragione essi patroni saranno tenuti per li molinari.

Ordinando alli Sindici e Consiglieri dei luoghi di sopraintender con diligenza, in modo che l'essattione non venghi frodata, acciò si possi compir alla mente dell'Ordine di S. A., et che li essattori non commettino alcun abuso, et scoprendoli in fraude ce ne auiseranno subito per poterli castigare per quanto ognuno stima di satisfar al debito dell'officio suo; et acciocchè veruno possi pretendere legittima scusa d'ignoranza,

Mandiamo et commandiamo che le presenti sian stampate, pubblicate et affisse in tutte le città, terre e luoghi delli Stati Ducali, conforme al solito degli Editti generali; Dichiarando che tale pubblicatione sarà valida come se ad ognuno fossero personalmente inthimate, et che alle copie stampate si debba prestar tanta fede, come all'originale, perchè così conuiene al seruitio di S. A., et per far fede habbiamo concedute le presenti.

Dat. in Torino li diecinoue di luglio mille seicento quattordici.

Per gli illustrissimi signori Delegati suddetti.

PELLERINO.

Provvedimenti della Camera Ducale dei conti, coi quali si stabiliscono le condizioni ed i patti dell'accensamento del dritto di macina e le regole e norme da osservarsi nell'esazione di questa imposta.

La Camera Ducale, etc.

Capitoli, patti, conditioni et dichiarationi, sotto quali si concederà l'accensamento del dritto della macina.

Primieramente l'accensamento del suddetto dritto si concederà per tre anni, comminciando al primo d'aprile prossimo, e finiendi l'ultimo di marzo mille seicento ventidue, et la censa, per quale sarà detto dritto deliberato s'intenderà unita e repartita in dodeci quartieri d'essi tre anni proportionabilmente, et in fine d'ogni quartiere la duodecima parte, et ciò non ostante s'intenderà essere un solo accensamento;

2° L'accensatore potrà e dourà scuoder, o far scuoder il dritto della macina di tutti li grani, formenti, barbariati e segale, che si vorranno macinare a qualsiuogli molino in tutte le città, terre e luoghi dei Stati di S. A. di qua da' monti e colli, escluse le terre della Val di Stura soprana, conforme all'ordine della detta Altezza delli due del prossime passato ottobre per li stessi essattori già per noi deputati, o altri che ad esso accensatore parrà di deputare, purchè sieno persone da bene;

3° Dichiarando che al pagamento dello stesso dritto saranno similmente sottoposti et obbligati li grani delle molture di qualsiuogli molino, ancorchè si molessero tali grani nelli medemi molini, oue saranno stati guadagnati, et li molinari non potranno molere detti grani di molture prima d'hauerne fatto la consegna, pagato il dritto e rapportatone bolletta come sopra, et infra si contiene, acciò non si commette frode, nè abuso;

4° Et se bene nel sopradesignato Ordine si sia stabilito che l'essatione d'esso dritto si douesse far in denari, tuttauia l'Altezza Sua per maggior comodità dei popoli ha risoluto si debba far in grano a ragione di due coppi per ogni sacco d'emine cinque, che è una vigesima parte del sacco. Perciò l'accensatore dourà essiger, o far essiger per detto dritto coppi due delli stessi grani che si vorranno macinare per ogni sacco d'emine cinque, et per il più o manco a rata. Al cui effetto sarà

obbligato di tener, o far tener in caduno molino o luogo nel quale farà fare l'essatione, tre qualità di misure, cioè una di capacità di due coppi che seruirà per il pagamento del sacco, altra di due quinti di coppo per l'emina, e l'altra d'un quinto pure di coppo per la mezza emina. Quali misure non si potranno usare saluo siano prima riconosciute, aggiustate e marcate, conforme all'Ordine dei pesi e misure per uno delli aggiustatori per noi ammessi; nè potranno tali misure seruir ad altro uso, et s'essigerà detto dritto a misura randata senza malitia nè abuso, et gli essattori auuertiranno a non grauar in ciò li consignanti;

5° Et in tanto et fino che comincierà a correr l'accensamento generale, o prouinciale, o particolare di caduna terra, s'ordina che si continui a scuoder detto dritto a danari, conforme al suddetto Ordine delli due di ottobre 1618;

6° L'accensatore sarà obbligato a far tenere libri di bollette in caduna città, terra e luogo, e far fare l'essatione in quella parte di caduno di essi luoghi, che sarà più comoda, e far in detti libri descriuere tutte le consegne, che si faranno de' grani da macinare, il giorno, mese et anno, il nome, cognome et abitatione del consignante, la qualità e quantità de' grani consignati al molino; al quale douranno macinarsi, et la quantità e qualità del grano pagato per esso dritto, acciò che in fine dell'anno si possi col mezo de tali libri scoprire chi haurà fraudato il dritto, tanto per interesse dell'accensatore, che del fisco per le pene incorse, et proüedere conforme a giustitia, et gli essattori douranno rimetter alli consignanti le debite bollette da loro sottoscritte, che contenghino il medemo che conterrà il loro libro, dal quale si leueranno esse bollette, quali libri l'accensatore non potrà fargli stampare da altri, che dallo stampatore ducale e camerale Luigi Pizzamiglio, sotto pena del falso;

7° Dichiarando nondimeno, che nelle città, terre e luoghi, ne' quali, si tiene de' grani, li volenti macinare saranno tenuti a far pesare loro grani, e per essi pagare detto dritto a ragione della vigesima, detratte però per il peso del sacco liure cinque per ogni sacco;

8° Alcuno non potrà far molere suoi grani fuori del luogo, o finaggio di sua abitazione prima di hauerli consegnati, pagato il dritto, e rapportatone la bolletta dall'essattore del luogo d'essa sua abitatione;

9° Et occorrendo che alcuni facci moler grani esi-

stenti fuori delli fini del luogo oue habita per introdur poi, e consumar le farine in esso luogo di sua abitatione, sarà tenuto consignar detti grani, tanto in quel luogo oue vorrà macinarli, che nel luogo oue habita, et si condurrà la farina per suo uso, et in esso luogo dell'habitatione solamente pagar il dritto della macina, rapportando però al luogo, ove saranno stati macinati, attestatione dell'essattore d'esso luogo dell' habitatione del ritorno fra giorni otto sotto pena di pagar anco nel luogo oue haurà macinato. Qual attestatione dett'essattore sarà obbligato farla prontamente senz'alcuna sorte di pagamento sotto pena di scudi dieci d'oro per caduno, et caduna volta;

10. Non sarà lecito ad alcuno di portare, condurre, o mandare suoi grani, cioè formenti, barbariati, o segale a macinare, saluo l'habbi prima consignati, pagato il dritto, e rapportatone bolletta come sopra, la quale dourà rimetter al molinaro, dal quale vorrà farli macinare, nè li molinari potranno macinar alcuni grani, meno accettarli ne'molini senza la bolletta, sotto pena di scudi dieci d'oro per caduno molinaro contraffaciente, e per ogni volta, et altra arbitraria, et li patroni saranno tenuti per li molinari, et li molinari per li seruitori loro almeno ciuilmente;

11. Tutti li grani, formenti, barbariati, e segale, che si trouaranno introdotti nelli molini per macinare senza bolletta s'intenderanno confiscati, e perduti, eccettuati però li grani delle molture, che si trouaranno nelle arche;

12. L'accensatore non potrà pretender pagamento d'esso dritto per li grani de' forastieri, quali saranno macinati a molini di questi Stati con permissione però nostra, quali dourà dall'accensatore osseruarsi, saluandogli però la ragione, che competerebbe al signor Patrimoniale, in caso d'innoseruanza delle conditioni, che saranno contenute in tali permissioni;

13. Quelli che con permissione nostra vorranno mandar a macinare loro grani a molini de' Stati forastieri, saranno tenuti a pagar il sudetto dritto, osseruare gl'ordini, e capitoli della tratta et le conditioni che si trouaranno apposte in tali permissioni, oltre, e contra la forma de' qual s'inhibisce ad ogni suddito, et habitatore de' Stati di Sua Altezza di far macinare grani a molini d'altrui Stati sotto l'infrascritta pena;

14. Ogn'uno che vorrà introdurre da Stati forastieri in questi farine di formento, barbariato, o segale, o d'altre granaglie misturate con queste, sarà tenuto alla

prima posta nell'entrare di questi Stati di quelle consignare fedelmente, pagarne detto dritto, e rapportarne bolletta;

15. Si prohibisce espressamente all'accensatore di far alcun accordo per conto del sudetto dritto con alcune Comunità, ma lo farà scuodere dalli molenti nel modo sudetto;

16. In conformità dell'ordine di S. A. sopradesignato, si dichiarano esenti dalla consegna, e pagamento del sudetto dritto le faue, et ogni altra sorta de' marzaschi, saluo fossero mescolati con formento, barbariato, o segale, nel qual caso saranno tenuti li volenti molere farne la consegna, e pagamento, e rapportarne bolletta come sopra s'è detto de' grani;

17. L'accensatore, e suoi essattori nell'essatione del predetto dritto, non potranno eccedere la tassa sopra fatta, et eccedendola o contrauenendo ad alcuno delli sudetti capitoli incorreranno la pena di scudi vinticinque per ogn'uno, e caduna volta applicandola per un terzo all'interessato, altro all'inuentore, et il resto al fisco di S. A. all'arbitrio della quale si riserua ogni maggior pena, che s'hauesse a dar alli delinquenti;

18. Tutti gli altri, che contraueranno alli presenti capitoli, o ad alcuni d'essi incorreranno nella pena della perdita delli grani, o farine, il cui dritto si sarà frodato, e di scudi dieci d'oro per caduno, et ogni volta applicanda per un terzo all'accensatore, et il resto come sopra;

19. Occorrendo che qualche regolatore, essattore, pesatore, molinaro, o altro commettesse abuso, frode o maluersatione in pregiuditio, o danno dell'accensatore, raccorrendo da noi gli prouederemo prontamente d'opportuno, e conueniente rimedio per l'intiera consecutione del dritto;

20. Si riseruano all'accensatore li casi di peste, e guerra nelli Stati di S. A. solamente, per quali (occorrendo) se gli farà il debito ristoro, conforme alla dispositione della ragione commune, denonciando però fra cinque giorni a noi il caso doppo sarà occorso, ne S. A. sarà tenuta a qualsiuogli altro caso;

21. Si concede all'accensatore, et a suoi essattori, regolatori et agenti il porto delle armi permesse all'accensatore della tratta senza incorso di pena, non ostante ogni ordine fatto, e da farsi in contrario, a quale S. A. derroga;

22. Saranno concedute allo stesso accensatore, e

suoi subcondutori, et agenti tutte le speditioni necessarie, e dipendenti dal detto dritto senza pagamento di sigillo, ne signatura;

23. Tutte le differenze e liti, che nasceranno per conto d'esso dritto, e da quello dependenti tanto essendo l'accensatore, e suoi subcondutori, essattori, regolatori, et agenti, attori, come rei, non si trattaranno, e decideranno auanti altro giudice o magistrato, che auanti noi;

24. L'accensatore sarà obbligato di far tener nota delle inuentioni, condanne, accordi, e compositioni che si faranno per le pene contenute nelli presenti capitoli, et essigere la parte a S. A. spettante, per darne conto al signor patrimoniale, e pagamento di quartiere in quartiere al signor tesoriere generale di S. A.;

25. L'accensatore sarà obbligato prestar auanti noi idonea sigortà, con sufficienti approbationi fra 15 giorni doppo il deliberamento per l'osseruanza del contratto, e per l'ammontare della censa di un quartiere, e non dandola si metterà di nuouo l'accensamento del sudetto dritto all'incanto a suo costo, resigo e pericolo, et inoltre incorrerà nella pena di scudi mille applicanda al fisco di S. A. o sarà in facoltà del signor patrimoniale di repigliare l'accensamento a conto suo, se bono li parrà all'arbitrio suo, senza però recedere dalli anteriori licitatori;

26. Quello che farà partito sopra tutta l'impresa accettato da noi nel primo giorno degl'incanti, guadagnarà per una volta sola scudi ducento da bianchi quindici l'uno conforme alla crida publicata;

27. E non facendosi l'accensamento generale, si faranno gli accensamenti separati prouincia per prouincia, come si vedranno distinte nel compartimento che sarà con li presenti capitoli publicato, et affisso alla porta del palazzo di nostra ressidenza, et ciò sotto li medemi presenti capitoli, e per il tempo soura espresso;

28. Et in questo caso quelli che faranno partiti da noi accettati nel 1° giorno degl'incanti d'essi accensamenti separati guadagneranno scudi 10 simili alli sudetti per caduna prouincia, conforme similmente alla crida sudetta;

29. Dichiarando, che restandoui qualche prouincia d'accensare, in tal caso si faranno gli accensamenti di cadun luogo separatamente, et in questo caso l'accensatore sarà tenuto alla prestatione della sigortà come

sopra per tutta la censa, oltre l'osservanza del contratto; (28)

30. Dichiarando insieme, che l'oblationi si douranno far in grano, cioè un terzo formento, altro terzo barbariato, et l'altro segale, et a sacchi d'emine cinque l'uno, il quale barbariato, sarà metà formento, e l'altra metà segale, da pagarsi e consignarsi nelle mani del monitioniero generale Bordiga, o suoi agenti nelli luoghi delle tappe già stabilite per l'essatione delli due per cento;

Oue si faccino gli accensamenti delle prouincie, e luoghi separatamente, si dichiara, che quelli pendenti sarà in facoltà di S. A. di far accensamento generale di tutta l'impresa, sempre che gli ne sia presentato partito, senza che il signor patrimoniale sia tenuto ad alcuni danni, ne ristori, et in tal caso gli accensatori prouinciali, e delle terre particolari saranno obbligati a pagar la censa a rata di tempo solamente.

Dato in Torino il tredici di marzo mille seicento diecinoue.

Per l'illustrissima
Ducale Camera de' conti sudetta
FACIOTTO.

ALLEGATO N° V.

Serie degli atti parlamentari in Sicilia dal 1564 al 1815 che prorogarono il dazio sul macino.

Numero d'ordine	DATA dell'atto parlamentare	OGGETTO
1	19 aprile 3ª indizione, 1575	Proroga di altri 10 anni
2	17 maggio 13ª indizione, 1585	Proroga di altri 10 anni
3	14 maggio 7ª indizione, 1594	Proroga sino al 1605
4	27 aprile 1ª indizione, 1603	Proroga di altri 10 anni
5	10 agosto 10ª indizione, 1612	Proroga di altri 10 anni
6	12 luglio 4ª indizione, 1621	Proroga di altri 10 anni
7	13 maggio 13ª indizione, 1630	Proroga di altri 10 anni
8	23 marzo 7ª indizione, 1639	Proroga di anni 9
9	10 ottobre 2ª indizione, 1648	Proroga di anni 9
10	12 giugno 7ª indizione, 1654	Proroga di anni 3
11	9 luglio 14ª indizione, 1661	Proroga di altri anni 9
12	4 febbraio 9ª indizione, 1671	Proroga di altri anni 9
13	9 dicembre 4ª indizione, 1680	Proroga di altri anni 9
14	26 giugno 13ª indizione, 1690	Proroga di anni 9
15	26 maggio 6ª indizione, 1698	Proroga di anni 9
16	21 maggio 10ª indizione, 1702	Proroga di anni 9
17	18 febbraio 15ª indizione, 1707	Proroga di anni 9
18	4 marzo 7ª indizione, 1714	Proroga di anni 9

Numero d'ordine	DATA dell'atto parlamentare	OGGETTO
19	25 ottobre 14ª indizione, 1720	Proroga di anni 9
20	26 giugno 6ª indizione, 1728	Proroga di anni 9
21	7 luglio 10ª indizione, 1732	Proroga di anni 9
22	19 aprile 1ª indizione, 1738	Proroga di anni 9
23	aprile 9ª indizione, 1746	Proroga di anni 9
24	19 agosto 13ª indizione, 1750	Proroga di anni 9
25	30 marzo 2ª indizione, 1754	Proroga di anni 9
26	4 marzo 10ª indizione, 1762	Proroga di anni 9
27	22 giugno 3ª indizione, 1770	Proroga di anni 9
28	5 aprile 11ª indizione, 1778	Proroga di anni 9
29	6 luglio 1786	Proroga di anni 9
30	30 agosto 13ª indizione, 1794	Proroga di anni 9
31	24 marzo 5ª indizione, 1802	Proroga di anni 9
32	 13ª indizione, 1810	Proroga di altri anni 9
33	maggio 1815	Relativamente all'imposta sul macinato: « Tarì due e grana « otto sulla macina, « tanto civica che rurale, e per ogni salma « legale di frumento, « orzo, e granone, al« l'infuori Palermo, e « del suo così detto ter« ritorio, che per la rata « entrante nel periodo « di mesi tre e giorni « quindici a tutto ago« sto 1815 si valuta per « la somma di once ven« tottomila . 28,000.

ALLEGATO N° VI.

Prammatica del re Carlo III del 1754 che rese generale in Sicilia l'applicazione del dazio sul macino.

Carolus (Dei gratia) *Rex utriusque Siciliæ Hierusalem, etc. Infans Hispaniarum, dux Parmæ, Placentiæ, Castri, etc. Magnus Hæreditarius Etruriæ Princeps, etc.*

Præsidens, et Generalis Capitaneus in hoc Siciliæ Regno, Reverendissimis, Reverendis, ac Venerabilibus in Christo Patribus, Archiepiscopis, Episcopis, Abbatibus, Prioribus, eorumque Vicariis, et Locumtenentibus, aliisque Officialibus, et Personis Ecclesiasticis: nec non Ill. Sp., et Mag. Nobilibus Regni ejusdem Magistro Iustitiario, Præsidibus, Regiorum Tribunalium, Iudicibus M. R. C., Magistris Rationalibus, Thesaurario, et Conservatori Regii Patrimonii, Advocatis quoque, et Procuratoribus Fiscalibus: nec non Principibus, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Vicecomitibus, et Baronibus, ac etiam Vicariis Generalibus, Armorum Capitaneis, Senatibus, Iuratis, Iudicibus, et quibuscumque aliis Officialibus, et Personis Regni prædicti majoribus, et minoribus, quocumque officio, titulo, autoritate, potestate, vel dignitate fungentibus, constitutis, et constituendis, tam præsentibus, quam futuris Consiliariis, et fid. Reg. dil. salutem. Restò servita la Maestà del nostro Augustissimo Monarca con suo Real Biglietto emanato per la sua Real Segreteria di Stato per la via di azienda in data del 20 dell'or passato mese di agosto 1754 ordinare, e prescrivere lo che siegue:

Eccellentissimo Signore. Ho rassegnato al Re la diffusa consulta di codesto tribunale del real patrimonio del 4 del prossimo passato mese di luglio, contenente, dopo il maturo essame fatto, intese pienamente le ragioni fiscali, e quelle ancora prodottesi dagli esteri sottoposti alla bonatenenza degli ecclesiastici, e dai cittadini Palermitani, la determinazione: Che così la gabella di tarì uno, e grana quattro, stabilita nel Parlamento dell'anno 1564, sovra ogni salma di frumento che si macina, e consuma, e la quale per un positivo abbaglio dice essere stata solita riscuotersi a tarì uno,

grana tre, e piccioli tre; come l'altra delli tarì quattro imposta colle stesse parole, e senz'alcuna differenza dalla Diputazione del regno nell'anno 1614 in virtù, ed in essecuzione del Parlamento dell'anno 1612 ad oggetto di pagarsi il donativo delli trecento mila scudi annui allora dal regno offerti, debbasi indistintamente sodisfare da tutti gl'individui del regno, sieno esteri, siano abitatori di quel luogo, ove macinano, e consumano, siano cittadini Palermitani, Baroni, o altre persone privilegiate, senza la minore eccezione, e perciò eseguirsi appuntino l'atto fatto in forza di prammatica nel 1692 dal Governo, a relazione del Consiglio Patrimoniale, e gli appuntamenti dal medesimo disposti nell'anno 1741, e 1742, anzichè crede necessario per la pace, quiete, e tranquillità del regno, e per togliere la fucina di tante liti, che hanno stancati gli magistrati, affinchè, non ostante qualli vogliano sentenze, transazioni, ed accordi, per così convenire alla giustizia, ed al serviggio di S. M., si stabilisca per prammatica sanzione, da esseguirsi inviolabilmente per tutto il regno, di doversi la riferita gabella del tarì cinque, e grana quattro di sovra menzionati, sodisfare a quella Università baronale, e demaniale, nel cui territorio si fa l'effettivo consumo del pane; e se si pretendesse non essere il feudo, o luogo dove si fa il consumo del territorio, ma nel territorio, debba anche ivi pagarsi; e quando veramente non fusse nè in territorio, nè del territorio, ma stasse da per se il feudo, debba pagarsi all'Università più vicina, o demaniale, o baronale. E che tutti gli gabelloti, inquilini, e coloni di qualsivoglia stato, origine, e condizione che sieno, o di baroni, o di chiese, o d'ecclesiastici anche regolari, opere pie, o di cittadini Palermitani, padri di dodici figli, e qualsivogliano altri privileggiati, o in persona, o ne' beni, debbano senza eccezzione alcuna pagare la riferita gabella delli tarì cinque, e grana quattro per salma, colla distinzione però, che essendo forastieri, pagar dovessero la sola riferita gabella di tarì cinque, e grana quattro sovra ogni salma di formento, a tenor della sua imposizione; ma se sono cittadini, e domiciliati in quell'Università, sodisfar debbano la gabella del macino, non solo nella succennata somma di tarì cinque, e grana quattro, ma in quella somma che si ritrova nella rispettiva sua Università imposta.

Ho anche sommesso alla Sovrana reale intelligenza la rappresentanza de'20 marzo del corrente anno delli

passati deputati del Regno, e le Consulte delli Maestri Razionali D. Francesco Paladino, e D. Antonio Sandoval, principe di Castel Reale, e del conservadore del regno D. Luca Antonio de Laredo, che il defonto duca di Laviefuille trasmise con sua lettera de'19 dello scorso mese di luglio, nelle quali esponendo a minuto le ragioni, su di cui ogn'un di loro si fonda, sostengono non dovere la gabella suddetta sussistere.

Ed avendo S. M. maturamente considerato un così importante affare, giudica ben fondati gli motivi, che hanno persuaso il tribunale del real patrimonio alla summentovata determinazione, che dice aver fatto con piena cognizione di causa, intese le ragioni di tutti quei, che ponno avervi interesse, non essendo da controvertirsi che la gabella del macino imposta nell'anno 1614, abbia la stessa indole, e natura di quella del 1564, che non si niega essere personale, e di doversi esiggere secondo la numerazione delle anime, mentre l'una e l'altra è stata surrogata in vece delle abolite gabelle, e colle stesse circostanze in ambe le imposizioni, se ne ordina l'esigenza da farsi generalmente senza eccezione di persone, a riserva degli padri di dodici figli, e degli ecclesiastici, maggiormentecchè non si paga sopra il prodotto, o estrazione de'frumenti delli feudatari, degli ecclesiastici, e delli cittadini di Palermo, ma quando và a macinarsi il formento per consumarsi, in manieracchè la pagano quei che mangiano, ancorchè sieno miserabili, e non possedono beni. Inoltre è degno di riflessione, che nel suo nascere, e dopo lunghissimo tempo non solo la gabella del tarì uno, e grana quattro, ma anche questa del tarì quattro, non fu ripartita sovra le facoltà rivelate, ma fu pagata dalle persone, che facevano il consumo; e se dall'anno 1652 in poi si è fatto il riparto, e si sono gravate le Università a pagare questo donativo in somma di scudi 261,781, su dicchè resta anche dal riflettere se devono dedursi gli scudi 38,219, impiegati in ricattito delle soggiogazioni, ma anche perchè col Parlamento del 1636 non fu abolita la gabella delli riferiti tarì quattro sovra la macina, ma solo si disse, che si assegni la somma di scudi 181,781, per pagarsi l'annualità alli creditori della Corte, senza parlarsi de'capitali, all'estinzione delli quali per gli precedenti Parlamenti, era stato destinato quel donativo di scudi trecentomila, il quale non fu perpetuo per quel Parlamento del 1636; ma per il precedente del 1635, e fino

che si complisse il ricattito delle soggiogazioni dovute dalla Corte, e dalla Città di Palermo per li prestiti fatti.

Uniformandosi per tanto la Maestà Sua alla determinazione, e Consulta del Tribunale del real patrimonio, ch'è venuta anche accompagnata col parere del defonto vicerè duca di Laviefuille; mi comanda incaricare a V. E. di dare gli ordini opportuni, acciò per la pace, e quiete del regno tutto, e per estinguere le liti, e perchè così conviene al reale serviggio, ed è corrispondente alla giustizia, senza più attendersi le sentenze sin'ora in qualunque maniera proferite, transazioni, accordi, dispacci, quali intendere debbansi dall'intutto derogati, si stabilisca per prammatica sanzione, nella forma accostumata, da pubblicarsi in tutto il regno, che così la gabella del tarì uno, e grana quattro imposta nel 1564, come l'altra di tarì quattro imposta nel 1614, sovra ogni salma di formento alla generale, che si macina e si consuma; e che tutti e due compongono li tarì cinque, e grana quattro per salma, si debbano indistintamente esiggere da ogni ceto di persone, a riserva delli padri di dodici figli, e degli ecclesiastici per essi e per le persone designate nelli stabilimenti, e reali ordini per la riforma della franchiggia degli ecclesiastici emanati; e che tutti gli gabelloti, inquilini, coloni, ed agricoltori di qualsivoglia stato, origine, e condizione, che sieno, debbano indistintamente pagare le riferite gabelle a ciascheduna Università, nel di cui territorio arbitriano, e tengono feudi in gabella, o inquilinaggio, ancorchè questi fussero feudi, o altri fondi privilegiati, che godessero franchiggia reale, o personale sieno di baroni, sieno di chiese, o di ecclesiastici anche regolari, opere pie, cittadini Palermitani, padri di dodici figli, e qualsivoglia altri privilegiati in persona, o ne'beni; con che se fussero cittadini, o abitanti domiciliati nell'Università, pagar dovessero le riferite gabelle del macino non solo a misura delle di loro imposizioni, ma anche a quella maggior somma, che per altri pesi si ritroverà dalla rispettiva Università disposta; quale gabella in tutto di tarì cinque e grana quattro dovrà pagarsi a quella Università baronale, o demaniale nel di cui territorio si fa l'effettivo arbitrio e consumo del pane, e debba ciò osservarsi tanto se le persone, che faranno il consumo fussero cittadini, come forastieri, e non solo se il prodotto fusse del territorio, dove si fa il consumo, ma anche di fuori, ed eziandio, che

il luogo, o il territorio, dove si fa il consumo, si pretendesse non essere del territorio, ma nel territorio; e là dove il luogo o feudo, dove si fa il consumo non fussero in alcun territorio, ma stasse da per sè, che si debba pagare all'Università più vicina a detto luogo, feudo, territorio, o arbitrio, tanto se sia baronale, quanto demaniale. Napoli 20 agosto 1754.

E dovendo noi in seguito di detto real comando esseguire quanto la Maestà Sua si è servita prescriverci, abbiamo col voto, e parere del Sacro Regio Conseglio divenuto alla formazione della presente prammatica sanzione, e legge da osservarsi, ed esseguirsi in perpetuum, et cunctis futuris temporibus. Per la quale si stabilisce, che per la pace, e quiete del regno tutto, e per estinguere le liti, e perchè così conviene al real servigio, ed è corrispondente alla giustizia, senza più attendersi le sentenze sinora in qualunque maniera proferite, transazioni, accordi, dispacci, quali intender debbansi dell'intutto derogati, che così la gabella del tarì uno, e grana quattro imposta nel 1564, come l'altra di tarì quattro imposta nel 1614 sopra ogni salma di formento alla generale che si macina e si consuma, e che tutte e due compongono li tarì cinque e grana quattro per salma, si debbano indistintamente esigere da ogni ceto di persone, a riserva delli padri di dodici figli, e degli ecclesiastici per essi, e per le persone designate nelli stabilimenti e Reali ordini per la riforma delle franchigie degli ecclesiastici emanati.

Dippiù in vista della presente prammatica viene stabilito, che tutti li gabelloti, inquilini, coloni, ed agricoltori di qualsivoglia stato, origine, e condizione, che siano, debbano indistintamente pagare le riferite gabelle a ciascheduna Università, nel di cui territorio arbitriano, e tengano feudi in gabella, o inquilinaggio, ancorchè questi fussero feudi, o altri fondi privileggiati, che godessero franchigia reale, o personale, siano di baroni, siano di chiese, o di ecclesiastici anche regolari, opere pie, cittadini Palermitani, padri di dodici figli, e qualsivogliano altri privileggiati in persona, o ne'beni. Con che se fussero cittadini, o abitanti domiciliati nell'Università pagar dovessero le riferite gabelle del macino non solo a misura delle di loro imposizioni, ma anche quella maggior somma, che per altri pesi si ritroverà dalla rispettiva Università disposta.

Quale gabella in tutto di tarì cinque, e grana quattro

dovrà pagarsi a quella Università baronale, o demaniale, nel di cui territorio si fa l'effettivo arbitrio, e consumo del pane; e debba ciò osservarsi tanto se le persone, che faranno il consumo fussero cittadini, come forastieri, e non solo se il prodotto fusse del territorio dove si fa il consumo, ma anche di fuori, ed eziandio, che il luogo, o il territorio dove si fa il consumo, si pretendesse non essere del territorio, ma nel territorio; e laddove il luogo, o feudo, dove si fa il consumo non fussero in alcun territorio, ma stasse da per sè, che si debba pagare all'Università più vicina a detto luogo, feudo, territorio, o arbitrio, tanto se sia baronale, quanto demaniale. (28)

E perchè vogliamo, che tutto quello, che si contiene in questa prammatica si osservi inviolabilmente, ad unguem, e senza contradizione alcuna. Pertanto anche vogliamo, e determiniamo col voto, e parere del Sacro Regio Conseglio che s'abbj da osservare inviolabilmente da qualsisia persona tutto quello, che in virtù di questa prammatica si è statuito, non ostante qualsivoglia legge, prammatica, capitoli di regno, lettere reali, sentenze, dispacci, transazioni, accordi, quali tutti Sua Maestà ha derogato, e noi col voto sudetto del Sacro Regio Conseglio abbiamo per derogati nella migliore e più valida forma, dispensando al tutto de plenitudine potestatis legibus soluta; cossì convenendo al buon serviggio di Sua Maestà, e beneficio pubblico di questo regno. Dat. Panormi die 30 novembris 1754.

D. JOSEPH DE GRIMAU.

(Seguono le altre firme.)

ALLEGATO N° VII.

Osservazioni e pareri sul reggime del macino in Sicilia, anteriori al 1842.

Parere del Direttore Generale dei Dazii indiretti al Luogotenente Generale in Sicilia.

Palermo, 1° settembre 1826.

Eccellenza, uno dei più importanti rami che compongono la parte attiva dello stato discusso generale di questi reali dominii è il dazio sul macino de'frumenti, orzi e granoni. Il medesimo trasse la sua rimota origine dal Parlamento del 1564, che lo sostituì ad alcuni pesi imposti nel 1562; e venne successivamente per gradi portato all'attuale meta di tarì tredici,e grana dodici per ogni salma di misura legale. Questo dazio riguardato sotto lo aspetto della sua primitiva imposizione, ha tutti i caratteri che lo classificano fra quelli di consumazione, e ne offre i corrispondenti vantaggi, tanto si consideri astrattamente, che in relazione delle particolari circostanze della Sicilia. Dappoichè poggiando l'imposta sulla giornaliera consumazione di generi di primo alimento assoggetta indistintamente alla contribuzione tutte le classi della società, e mentre da una parte ritrae pingui prodotti, più che ogni altro pubblico dazio di consumazione, non molesta gran fatto i contribuenti, che ne risentono il peso in piccole rate, ed a misura del bisogno di consumare. Questo generico vantaggio si riporta con più grand'effetto nella Sicilia, i di cui popoli hanno già gradatamente contratto sin da circa due secoli e mezzo l'abituazione di corrispondere lo enunciato dazio. E sebbene l'attuale sua meta possa reputarsi senza equa proporzione al valore del genere, oggidì molto inferiore a quello che esisteva nell'epoca in cui il dazio sul macino fu alzato a tarì tredici e grana dodici per salma, pure tale è la forza dell'abitudine contratta che non si è risentito per questo riguardo grave disturbo.

Quantunque il dazio sul macino fosse stato imposto nel suo primo nascere per far fronte a' pesi del Governo, pure l'amministrazione non fu affidata ai suoi agenti, ma sì bene alle municipalità, fra le quali la

massa del dazio venne ripartita per contingenti in proporzione del numero degli abitanti. Quindi le medesime stabilirono rispettivamente quei metodi di percezione che più crederono atti ad ischivar la frode, ed a rendere l'intera somma dell'assegnamento fatto dalla deputazione del regno. Si comprende bene, come lo stabilimento dei cennati metodi non essendo stato retto da regole generali, sia risultato difforme in tutti i comuni, secondo, che varie furono le opinioni degli uomini, e come in conseguenza il dazio perdendo ben tosto il naturale suo carattere d'imposta generale, acquistò tutte quelle proprietà, che appartengono ai dazi civici. Per ridurre la idea della cosa a più semplice espressione il Parlamento impose una prestazione annuale ai comuni, siccome diede ai medesimi la facoltà di esigere il dazio sul macino in una somma generalmente determinata.

Uno dei principali sfregi, che si sia recato alla purità della primitiva imposizione, e che ne abbia rovesciato la sua naturale costituzione consiste nell'essersi distinto il sistema di percezione tra consumo civico e consumo rurale, cioè la consumazione che si faceva dentro la città, e quella, che richiesta dall'agricoltura e dalla pastorizia, esercitavasi nell'estensione delle campagne del territorio. Fra quanti metodi rispetto al consumo rurale si fossero conosciuti, maggiormente prevalsero quelli prescelti dalla municipalità di Piazza, e pubblicati nel 1710 in forma d'istruzioni. Esse sono fondate sopra calcoli di una doppia presunzione: di bisogno di uomini che hanno le campagne per la coltivazione, e di bisogno di sussistenza che ha un uomo per lavorare nell'agricoltura, e nella pastorizia. Ipoteticamente stabilite queste due quantità, ne nacque una tariffa di dazio corrispondente ad ogni specie di coltivazione e ad ogni uomo dedito alla sola pastorizia.

Ciò, che in Piazza venne metodizzato colle dette istruzioni, nella massima parte degli altri comuni fu soggetto a de' sistemi tutti diversi fra di loro, ed introdotti dall'uso, i quali col progresso del tempo si chiamarono patrie costumanze.

Istituite le cariche dei già soppressi gran Camerari, l'amministrazione del dazio sul macino, siccome ogni altro ramo di rendita pubblica, venne ai medesimi direttamente affidata, e quindi le municipalità non ne presero ulteriore ingerenza.

Fu quello il momento in cui potè conoscersi la gene-

rale difformità de' metodi di percezione tutti imbarazzanti, arbitrari, vessatori, e come espressamente architettati, per operare contro la natura della imposta e per esercitare un illimitato dispotismo sulla classe de' contribuenti.

Pare, che il Parlamento del 1815 sia stato penetrato della mostruosità, che presentava la forma dell'amministrazione di questo dazio, poichè ne' suoi decreti si legge la seguente avvertenza:

« *NB.* — Per la esigenza del macino rurale avranno « luogo unicamente le regole prescritte dalle istruzioni « del 1710, così dette di Piazza, senza attendersi a « verun uso, o costumanza, o altro in contrario, in « proporzione però alla imposizione attuale. »

L'esercizio degli arrendamenti, i quali si trovavano stabiliti, fece argine all'esecuzione del decreto parlamentario, e quindi le cennate istruzioni furono soltanto adottate in quei comuni ove il dazio era sottoposto all'amministrazione economica. Forse non altra che questa fu la ragione per cui ne' successivi stati discussi, da Sua Maestà sanzionati, è stato sempre prescritto di doversi esigere il dazio sul macino secondo le istruzioni medesime, o secondo le particolari costumanza. Egli è certo però che le conosciute difformità sussistono, e che anzi feconde di abusi son divenute, perchè manca una legge, che abbia forza di reprimerli. Io non devo per questo affaticarmi a descrivere i disordini che avvengono da una pluralità di sistemi ignoti, e sommamente difficili ad indagarsi quando l'amministrazione debbe esercitare la sua azione sulle differenze, che si agitano fra gli arrendatari e i contribuenti.

La Sicilia tutta è debitrice alle sollecitudini ed alla tutela, che ha riportato nel periodo del saggio Governo dell'Eccellenza Vostra, e piena di soddisfazione ha veduto con quanta celerità sono stati distrutti infiniti abusi, che attentavano al benessere dei sudditi di Sua Maestà (D. G.). Attesa la indefinita conferma, che l'ottimo sovrano, quasi presagendo i voti de' suoi popoli si degnò di ordinare della luminosa carica di suo Luogotenente Generale nella rispettabile persona dell'Eccellenza Vostra la Sicilia stessa ripone la più costante fiducia che vedrà ben tosto riordinati tutti i rami affidati alla provvidenza del Governo, dal che promana la felicità individuale e generale.

Nel ramo finanziere l'amministrazione del macino occupando il primo luogo, tanto perchè offre una ren-

dita equivalente quasi al terzo della parte attiva dello stato discusso generale, quanto perchè questo dazio colpisce direttamente tutte le classi della società, e tutti gl'individui di ogni classe, io non pongo in dubbio che all'Eccellenza Vostra non sia sfuggito di occuparsi ben anche del riordinamento di questa amministrazione provvisoriamente riunita agli altri rami di questa direzione generale. Sopra quest'idea, eseguendo io il dovere di amministratore, mi propongo di mettere in veduta i sommi difetti del ramo del macino, perchè Vostra Eccellenza ponderando col suo alto discernimento le mie rispettose osservazioni possa tenerle in quella considerazione, che giudichi. Nel far ciò stimo inutile di venire al dettaglio degl' inconvenienti, che scaturiscono dalla diversità delle forme di percezione, e soltanto credo limitarmi ai perniciosi effetti derivati in danno del tesoro e de' contribuenti dall'essersi voluto alterare la natura del più generale ed utile fra i dazi di consumazione col distinguere i metodi di percezione del consumo civico, da quelli del consumo rurale.

Il secondo è un dazio sommamente ingiusto ed ineguale. Come sopra ho detto, le istruzioni di Piazza stabiliscono una tariffa generale per le terre a seminerio, pei vigneti, pei giardini, ecc.; e niuna differenza di dazio ammettono a riguardo della più fertile, o più sterile qualità delle terre.

È incontrastabile che, potendo esigere la coltivazione di un fondo maggiore travaglio di quel che sia necessario in un altro fondo di eguale estensione, o per la diversa condizione del suolo, o per la minore industria dei lavoratori, maggiore debba parimente essere la consumazione.

Quindi l'applicazione di una eguale tariffa produce indispensabilmente un eccesso di dazio per quel fondo, che avrà avuto un minor bisogno di coltivazione, ed all'incontro una minorazione di dazio sopra l'altro, che ha ricercato il travaglio di un maggior numero di uomini. Questa disuguaglianza, che fa perdere ogni traccia di naturali caratteri di un dazio di consumazione, qual è quello del macino, è capace di alterare il valore delle terre, nè potrebbe supplirsi con una graduale tariffa, quand'anche una conoscenza precisa si avesse di tutte le differenti classi delle terre della Sicilia, e della loro specifica coltivazione, giacchè questa è sempre instabile per le speculazioni, che si fanno a misura della mag-

giore o minore concorrenza, o della maggiore o minore ricerca de' prodotti della terra.

In secondo luogo il consumo rurale colpisce direttamente la proprietà ed opera in divergenza del consumo civico. Questo segue la sua naturale costituzione essendo puramente un dazio di consumazione che si paga a misura del bisogno giornaliero di consumare; l'altro, non senza gravissimo disturbo del contribuente e dell'industria agricola, pagasi a periodi determinati dal proprietario del fondo.

Egli ne'calcoli che fa alla fine dell'anno deve necessariamente aggiungere alle spese naturali della tenuta economia quelle del consumo rurale, le quali in risultato agiscono in detrazione della rendita, e quindi del valore del fondo. Se questo si troverà dato in fitto allora è indubitato che il fittaiuolo abbia offerto in pensione una somma con tanto di meno quanto è il dazio sul consumo rurale. Quindi, anche in questo secondo caso, il valore del fondo soffre una minorazione.

Sembra dunque non potersi revocare in dubbio che il consumo rurale sia un dazio attaccato alle proprietà, e che quindi per gli effetti che produce si debba reputare una contribuzione diretta dovuta in ragione composta dell'estensione del suolo e della specie della coltivazione.

In terzo luogo il consumo civico ed il consumo rurale non potendo avere una esatta linea di demarcazione, quasi sempre ne avviene, o che i diritti regi sieno frodati, o i contribuenti soggetti ad un doppio pagamento di dazio.

Premetto l'idea che gli uomini di lavoro alcuni hanno ordinariamente il loro domicilio nell'abitato, e che ne partono la mattina e vi ritornano la sera, altri meno travagliatori ed industriosi si rimangono nei fondi che coltivano. Rispetto ai primi è cosa ordinaria e naturale, che nella necessità in cui sono di provvedere il pane alle famiglie rispettive si provvedano anch'essi del pane nel paese sul quale si è pagato il dazio col sistema della polizza, non curando che il proprietario o il fittaiuolo del fondo sia nell'obbligo di pagare il consumo rurale, e che perciò ne avvenga doppia contribuzione. Se a questo riguardo si volesse usare qualche indulgenza, come in alcuni luoghi è costume di esentare dal detto consumo rurale i piccoli fondi infra l'ambito di tre miglia dall'abitato, allora ne viene interessata la percezione, giacchè i coloni, i

quali non sono domiciliati nel paese, si provvederebbero ne' vicini fondi soggetti a consumo rurale. Ella è dunque conseguenza necessaria che il rigore sottopone a doppio pagamento di dazio, e che l'indulgenza nuoce la percezione.

In quarto luogo il consumo rurale si paga con ritardo, ed a periodi determinati, ove di quatrimestre in quatrimestre, ove di semestre in semestre, ed ove finalmente di anno in anno, come particolarmente risulta dalle istruzioni di Piazza.

Questi modi di pagamento tolgono il maggior pregio che possa attribuirsi al dazio sul macino riguardato come nella sua primitiva imposizione, quello cioè di ritrarre una ingente massa di prodotti col minore incomodo de' contribuenti, che ne risentono il peso ad insensibili rate, secondo che han bisogno di consumare.

Sarebbero anche inconvenienti all'esecuzione del real decreto del 24 novembre 1824, se le istruzioni provvisorie de'pubblici incanti del macino non prescrivessero, che gli arrendatari di questo dazio debbano obbligarsi a fare i versamenti della pensione di mese in mese. Secondo l'articolo 15 del citato real decreto i percettori comunali sono nell'obbligo di versare i prodotti del dazio sul macino di mese in mese colla posposizione di un quatrimestre: tale posposizione si vede chiaramente essere un beneficio loro accordato dalla legge in contemplazione del versamento forzoso, cui sono obbligati, e del ritardo che possono soffrire da'morosi debitori. Quindi gli arrendatari non potendo fruire dello stesso beneficio, contraggono l'obbligazione di pagare la pensione di mese in mese, quantunque essi non abbiano il diritto di esigere nello stesso modo il consumo rurale, ma secondo il costume introdotto ne' rispettivi comuni sia di quatrimestre in quatrimestre, o di semestre in semestre, o di anno in anno. Pur nondimeno dovendo gli arrendatari rimanere in disborso delle somme, che mensualmente anticipano per la rata del consumo rurale, ne avvengono due necessarie conseguenze anche nocevoli al tesoro, che gli arrendatari medesimi mettano a calcolo nell'offerire la pensione, l'interesse che può risultare dall'anticipato pagamento, e che una minore concorrenza sperimentasi nelle licitazioni.

Finalmente il consumo rurale mentre da una parte accresce il bisogno della custodia, e le spese di perce-

zione, dall'altra parte agevola le contravvenzioni. Se non si fosse recata ingiuria alla natura dell'imposizione coll'esercizio arbitrario della sua inversione non vi sarebbe altro bisogno che di custodire i mulini ed i centimoli, dove i generi soggetti a dazio devono necessariamente essere macinati, tanto se sieno destinati alla consumazione in città, che nelle campagne.

Ma posto che i frumenti, orzi e granoni da consumarsi ne'fondi soggetti a consumo rurale si macinano in franchigia, poichè il proprietario o il colono vien soggetto al pagamento del consumo rurale, rendesi indispensabile di prendersi tutte le precauzioni necessarie ad oggetto che le farine non vengano clandestinamente introdotte e consumate ne' luoghi, nei quali non si paga consumo rurale. Nasce da ciò il bisogno di sorvegliare i mulini ed i centimoli non solo, ma tutti quei luoghi per dove può eseguirsi la furtiva introduzione delle farine. Ciò non ostante non potendo mai guardarsi permanentemente tutto l'àmbito di un territorio, le contravvenzioni sono inevitabili.

Oltre all'aumento che il metodo del consumo rurale esige delle spese di custodia, i fittaiuoli soffrono anche il positivo interesse de'diritti dovuti agli agrimensori per formare le relazioni, che servono di base alla percezione del consumo rurale, ed in cui si debbe tener conto della specie della coltivazione, a cui tutti i fondi di un territorio si sono preparati in corso dell'anno per adattarvi in seguito la corrispondente tariffa.

Io son per conchiudere che l'introdotto metodo del consumo rurale riguardato sotto qualunque veduta, lungi di presentare il menomo vantaggio, ha tolto i genuini pregi che si possono attribuire ad un dazio di pura consumazione da cui ritraggonsi masse ingenti di denaro con insensibile incomodo de' contribuenti, ha aperto mille vie alle ingiustizie, alle vessazioni ed alle frodi, ed infine ha fatto nascere un bisogno maggiore di spese, di custodia e percezione contro tutte le massime della pubblica e privata economia.

Ma potrebbe sorgere un dubbio se, generalizzandosi la percezione del dazio, come io son di avviso, secondo i sistemi in uso del consumo civico e con quelle riforme che più si credessero opportune, possa ricavarsi una rendita minore di quella che presentemente si ottiene dalla composizione del consumo civico e consumo rurale. A questo dubbio io contrappongo le seguenti osservazioni :

1° Lo stato attuale della rendita del macino, comprese le quote, gli strasatti e le pensioni, secondo la dimostrazione fattane dalla contabilità di questa direzione generale, ammonta ad onze 575,827. 25.

2° Ma attese le prodotte domande di riduzioni di quote, sulle quali S. M. si è degnata provvedere col real rescritto del 2 dello scorso agosto, non può riguardarsi l'anzidetto stato come l'effettiva rendita di cui è suscettibile il dazio sul macino, e che si debba in supplimento attendere alle somme versate nelle casse del tesoro, per quanto concerne gli accolli verso i comuni, ed a quelle degli affitti di netto, e degli strasatti.

Avendo perciò voluto conoscere qual fosse l'ammontare delle dette somme tanto per l'anno 1825, che per il primo semestre del corrente esercizio, la contabilità venne a presentarmi le due dimostrazioni che io ebbi il vantaggio di assegnare a V. E. personalmente.

Dalla prima delle accennate due dimostrazioni risulta che la rendita annuale del macino in effettivo ammonta ad onze cinquecentoquindici mille settecento settantadue, tari 15 e grani 1; la seconda dimostrazione sebbene porti una somma inferiore alla metà di quella precedente, pure la differenza proporzionale verrebbe ad essere coperta dall'esazione del consumo rurale, che in parte ha luogo nel secondo semestre.

Richiamo ora all'attenzione di V. E. che il Parlamento del 1810 fissando nello stato attivo la rendita del macino per onze trecento sessantasette mila e cinquecento, esclusa la città di Palermo e l'agro palermitano, consacrò il principio di potersi ricavare da questo dazio una somma netta di spese corrispondente alla consumazione di tumoli dodici per ogni individuo di qualunque età, sesso e condizione. Applicando questa regola alla numerazione delle anime descritta nella tavola annessa agli statuti dell'amministrazione civile per numero 1,648,955 ne risulta una rendita annuale di onze cinquecento sessantamila seicento quarantaquattro e tar 21 le quali superano lo stato effettivo dell'anno 1825 nella somma di onze 48,872. 5. 19

Or se la massima dichiarata dal Parlamento è fondata sull'esperienza, se la intera popolazione della Sicilia non è inferiore al numero delle anime indicato negli statuti dell'amministrazione civile, chè anzi vi è ragione di credere di essere maggiore, è da conchiudersi che un incremento alla rendita annuale debba avve-

nire, ove troncati una volta tanti difformi metodi, i quali han fatto cambiar di aspetto la natura del dazio, si renda comune e generale il sistema di esazione in modo da riportarsi i vantaggi in altro luogo dimostrati.

Questa innovazione reclamata dalla giustizia e dal bene della finanza e de' sudditi di S. M. non potendo procedere per gradi, ma necessariamente eseguirsi ad un tempo medesimo in tutti i comuni della Sicilia, parrebbe a primo sguardo incontrarsi un ostacolo fondato sulla esistenza degli attuali contratti di arrendamento. Questa difficoltà sembra svanire, ove si consideri che la innovazione che io propongo, farebbe venir meno nella sostanza, e nella forma il dazio presentemente dato in affitto ne' comuni. Dappoichè egli è prescrizione di legge, che ove manchi il fondo locato si scioglie di diritto il contratto, e quindi i fittaiuoli del dazio non avrebbero a mio avviso alcun adito a produrre reclami, molto più che la cosa locata avrebbe a cedere in forza di una legge ed in veduta del bene generale e particolare. Ciò non pertanto sarebbe della saggezza di V. E. d'interpellare il parere di uno, o più giurisperiti, che crederebbe all'uopo opportuni. Intanto non potendo il dazio riguardarsi, secondo il mio divisamento, come una imposta isolata per ogni comune, ma come generale per tutta la Sicilia da percepirsi esclusivamente ne' luoghi ove sono collocati i molini ed i centimoli, fa di mestieri che l'amministrazione ne sia parimente generale. e che ove si abbia in veduta di arrendare il dazio debba lo affitto per simil modo esser generale.

Ciò posto stando l'E. V. ad occuparsi dell'offerte, che si sono presentate per lo arrendamento di tutto il dazio sul macino, potrebbe allo esame delle medesime riunire, se lo giudicasse colla sua saviezza, le mie rispettose osservazioni.

IL DIRETTORE GENERALE.

A Sua Eccellenza il signor marchese delle Favare consigliere ministro di Stato, ministro segretario di Stato, luogotenente generale in Sicilia.

Parere della prima Commissione per l'esame di un progetto di legge intorno alla riforma del dazio sul macino. — 18 *settembre* 1833.

Progetto di legge per lo regio dazio pel macino note e giustificazioni.

CAPITOLO I. — *Imposizioni ed unicità del dazio.*

Art. 1. Dal primo gennaio 1834 in poi sarà pagato un dazio al regio erario con unica tariffa sopra la macinazione di ogni salma legale di frumento, orzo, o granone di qualunque specie, di qualità, o peso, ed in qualunque luogo della Sicilia.

Osservazioni. — Non si può dubitare che questo dazio è stato, e deve continuare ad essere dazio di consumo. Si è conservato come base del dazio l'atto della macinazione, perchè nella massima parte esso è il mezzo necessario al consumo di questi generi, perchè esso appresta un'idea più precisa di quel che appresterebbe la espressione generale di consumazione, o di qualunque altro atto speciale della medesima, e principalmente perchè non bisogna abbandonare il vantaggio di una abitudine di presso tre secoli senza un'evidente utilità, e col pericolo d'incorrere in variazioni ed ostacoli da non potersi prevedere.

Se si volesse amare scrupolosamente la perfezione, si potrebbe opporre che i frumenti non sono tutti di ugual peso, qualità e prodotto, che gli orzi ed il granone non sono comparabili col frumento, e non apprestano elementi nè uguali a quello, nè uguali fra loro, e che per conseguenza un dazio uguale sopra quantità disuguali importerebbe un'ingiustizia. Ma anche sopra di ciò si è stimato di nulla innovare, ed eccone la ragione. La maggior parte dei frumenti che si consumano in Sicilia per pane e paste, danno presso a poco e con piccole differenze prodotti simili. La macinazione degli orzi è molto rara. Quella del granone quasi non si conosce. Perciò la disuguaglianza del dazio non potrebbe avvenire che in pochi casi e in tenue quantità, e queste specie di disuguaglianze inseparabili dalla imperfezione naturale delle cose umane, non devono ar-

restare la sapienza del legislatore nello stabilimento di una legge generale che per tutti gli altri riguardi si conosce vantaggiosa.

In caso diverso il voler riformare questo piccolo difetto farebbe incorrere in difetti più gravi. Se si volesse far distinzione tra farina d'orzo, di granone, o di frumento e di farina di frumento di diverso peso o prodotto, la percezione si invilupperebbe in difficoltà intricatissime ed indissolubili, e sarebbe impossibile l'ottenere o che la legge non fosse delusa, o che fosse chiuso l'adito alle liti, alle oppressioni ed agli arbitrii.

Finalmente la Commissione non ha lasciato senza qualche compenso questo piccolo male necessario. Le massime fissate nel capitolo V del presente progetto implicitamente ed indirettamente favoriscono coloro che nella macinatura fanno uso di grani di poco peso e di poco prodotto.

Art. 2. Questa tariffa sarà da noi fissata in ogni anno, in vista delle circostanze con particolare decreto; per l'anno da correre dal primo gennaro a dicembre 1834, la suddetta tariffa sarà di tari..., per ogni salma legale.

Si è lasciata indefinita la tariffa del dazio perchè la Commissione crede esser suo dovere il rassegnare alla suprema provvidenza e clemenza del re che il continuarsi il dazio colla tariffa attuale di tari 13 e grani 12 a salma, nelle attuali angustissime circostanze della Sicilia sarebbe di ostacolo alle intenzioni benefiche da Sua Maestà già annunziate per far risorgere l'agricoltura, il commercio e le arti, unica fonte di ricchezza e nelle popolazioni e nelle finanze.

Questo dazio nacque nel 1564 di tari uno e grani quattro. Crebbe nel 1614 a tari cinque e grani quattro. Fu raddoppiato nel 1810 a tari 10 e grani 8. Fu accresciuto nel 1815 a tari 12 e grani 16, e finalmente montò nel 1817 allo stato presente di tari 13 e grani 12.

Sua Maestà colla sua sublime intelligenza conosce bene che la quantità attuale di questo dazio di sua natura pesante ed intrinsecamente vizioso non è più sopportabile dal valore del genere, e reclama dalla real clemenza un opportuno provvedimento.

Art. 3. Sopra la stessa macinazione dei frumenti, orzi e granoni, e sopra qualunque altra specie di consumazione de' medesimi generi non s'imporrà veruna

tassa per qualsivoglia bisogno dei comuni, e quelle che vi sono attualmente imposte per tal causa cesseranno nel momento della pubblicazione della presente legge.

Fu questa una condizione essenziale dell'imposizione del dazio sul macino fatta dalla legge 1810. Malgrado che in quell'epoca la proprietà ed il commercio di Sicilia erano in istato di floridezza, quella legge prudente ebbe di mira che mentre si raddoppiava in favor dell'erario questo dazio più gravoso ai poveri che ai ricchi, non conveniva lasciare in libertà degli amministratori municipali l'accrescerlo ancora in danno dei poveri, col farlo concorrere al sostentamento dei pesi dei comuni.

La giusta severità di questa condizione fu alterata prima dalla legge del 1815, che permise ai comuni l'imposizione di soli tari uno e grani dodici a salma sul solo consumo civico, e poi dalle istruzioni del 1819 che estesero il permesso sino a tarì tre e grani quattro.

È notabile che i compilatori delle dette istruzioni vollero imitare in Sicilia l'articolo 200 della legge di Napoli dei 12 dicembre 1816, che avea permesso un dazio sulla molitura in favore dei comuni del continente, mentre non considerarono che sulla stessa molitura nelle provincie del continente non pesava verun dazio regio, ed in Sicilia all' incontro ve n'era uno gravissimo. Così fu distrutto l'equilibrio che la legge del 1810 avea stabilito fra' pesi delle proprietà e quelli della consumazione, e si fece piombare sul ceto de'poveri la maggior parte di quelle gravezze che sono prezzo de' beni dei quali essi godono meno degli altri. L'esperienza ha mostrato che questo peso così mal diviso è superiore alle forze dei poveri, e pare che vi sia una ragione urgentissima per tornare all'esattezza della legge del 1810.

Si dirà, in contrario: abolito il dazio comunale sul macino, dove trarranno i comuni i mezzi sufficienti a sostenere i loro pesi? La risposta è facile. Dove li trovarono per le congrue fatte nel 1813 dal Tribunale del real Patrimonio per pronta ed immediata esecuzione della legge del 1810. Non vi è ragione per la quale i pesi di oggi debbano essere maggiori di quelli.

Art. 4. Il solo comune di Palermo continuando nel sistema dello strasatto riguardo alla quantità dello stesso, pagherà sulla sua amministrazione municipale al regio erario dal 1 gennaio 1834 in poi in pro-

porzione della tariffa, che sarà fissata, ed avrà diritto di riscuotere da'consumatori il dazio nei modi stabiliti dalla presente legge secondo la detta tariffa.

Le circostanze particolari della capitale non comuni alle altre popolazioni di questa parte del regno hanno sempre meritato delle eccezioni sul modo di riscuotersi i dazi. Dovendosi fuggire le novità inutili si è creduto opportuno conservare il sistema attuale. Non si è parlato delle distinzioni sottili ed irregolari fra *Agro*, *Territorio*, *Interritorio* e *Deterritorio*, perchè per altre giuste disposizioni di Sua Maestà e per li lavori che sta facendo un'altra Commissione esse debbono sparire, e non vi deve essere che unico e proporzionato territorio. È intanto da osservarsi che l'eccezione contenuta in questo articolo è più di forma che di sostanza. Gli abitanti di Palermo non pagheranno che lo stesso dazio regio che pagano tutti gli altri abitanti della Sicilia. I pesi aggiunti sulla farina per i bisogni del comune, eccettuati quelli di cui tratta l'articolo seguente, saranno aboliti.

Art. 5. Nello stesso comune di Palermo la deputazione detta di *Nuove Gabelle*, continuerà ad esigere il dazio sulla farina che fu imposto nel 1648 come fondo separatamente addetto al pagamento de' creditori della città, finchè il dazio medesimo resterà estinto nei modi ordinati dai regolamenti che lo riguardano.

Questo utilissimo istituto che per circa due secoli ha formato la sicurezza della proprietà di moltissime famiglie ed opere pubbliche, non si potrebbe alterare senza offendere la giustizia, e nuocere nel tempo stesso alla economia della città.

Art. 6. Nel comune di Messina saranno parimente conservati in vigore per ora e finchè saranno legalmente ed utilmente estinti, quei dazi sulla consumazione del frumento che si trovano destinati per fondo di pagamenti ai creditori della città.

Quantunque questi dazi sieno pesanti e meritino riforma, pure l'abolirli in questo momento sarebbe un colpo inopportuno contro la giustizia e la buona fede.

CAPITOLO II. — *Segregazione del dazio dalle amministrazioni municipali.*

Art. 7. Per l'esazione del dazio regio sulla macinazione sarà richiamato alla più stretta osservanza la regola stabilita dalla legge del 1810 ch'esso debba pervenire nelle regie casse direttamente senza imbarazzarsi e confondersi colle amministrazioni comunali.

Art. 8. Per conseguenza resta abolita quella specie di arrendamento forzato del dazio del macino a carico dei comuni, che sotto nome di accollo fu disposto come misura meramente provvisoria dall'articolo 5 del real decreto del 30 novembre 1824 nei casi di non trovarsi offerenti all'arrendamento volontario.

Art. 9. La direzione generale dei dazi indiretti, alla quale per il real decreto de' 19 aprile 1826 si trova aggregata l'amministrazione del dazio sul macino sarà per questa parte ricomposta ed organizzata sulla proposizione del direttore generale, in modo che il medesimo abbia tutti gl'impiegati che saran necessari al disimpegno delle sue incombenze.

I tre precedenti articoli sono giustificati dalle seguenti osservazioni.

Per propria instituzione sono due diversissime e straniere fra loro l'amministrazione dello Stato e quella dei comuni. Questa massima generale soffrì un'eccezione in Sicilia da Alfonso in poi. Formando i comuni demaniali uno dei tre ordini dello Stato che offerivano e pagavano i donativi, gli ufficiali municipali ebber facoltà d'imporre ed esigere tasse per pagare le contribuzioni regie e così accadde secondo le espressioni della legge che *le dirette pubbliche contribuzioni furono confuse ed imbarazzate con alieni fondi.* La legge del 1810 abolì l'eccezione. A dimanda del Parlamento la real sanzione de' 28 settembre di quell'anno soppresse gli antichi metodi di esazione dei reali donativi, vi surrogò le nuove contribuzioni ed ordinò particolarmente che i Senati e i Giurati, esclusa Palermo, per la quale si diede uno speciale provvedimento, non potessero amministrare altri dazi, che quelli stabiliti per i bisogni civili e comunitativi, che le pubbliche contribuzioni pervenissero alle casse regie direttamente, senza confondersi ed imbarazzarsi con alieni fondi, che le persone da preporsi dal re alla percezione delle con-

tribuzioni suddette avessero le qualità necessarie per meritare ed esigere rispetto, e che in tal percezione per gli efficaci provvedimenti di Sua Maestà fosse sempre combinata la facilità e la giustizia. Le due grandi mutazioni di sistema avvenute negli anni 1812 e 1817 non alterarono la separazione stabilita. E precisamente le ultime leggi sull'amministrazione civile, sebbene ai sindaci avessero dato qualche incumbenza relativa al regio erario, pure non lo fecero che nei soli termini di vigilanza personale e confermarono intanto la massima che le rendite dei comuni sono essenzialmente separate da quelle dello Stato.

Si parlò la prima volta nel 1824, di accollare ai comuni per misura straordinaria il solo ultimo quatrimestre del dazio del macino dell'anno 1823.

L'uguale misura straordinaria fu ripetuta al finire dello stesso anno nel citato articolo 5° del decreto de 30 novembre 1824, ordinandosi che al 1° gennaio 1826, il dazio del macino, ove non fosse in appalto, restasse accollato provvisoriamente ai comuni, ed i percettori lo riscuotessero dai comuni medesimi.

Per recare ad effetto questa misura furono fissate le quote per ciascun comune. I decurioni e gli uffiziali municipali furono dichiarati solidalmente e personalmente obbligati al pagamento delle dette quote, e la percezione di esse fu sottratta dalle obbligazze dei percettori.

Or dovendosi proporre una legge permanente, pare che le dette misure provvisorie fatte unicamente per l'urgenza di alcuni tempi debbano interamente cessare. I motivi di questo parere sono accennati qui appresso:

1° Non vi è ragione di recedere dalla legge del 1810 che ordinò la totale separazione dei fondi regi e delle rendite dei comuni. Sua Maestà l'ha confermata in tutte le disposizioni posteriori, essa è stata la base di tutte le organizzazioni di uffici pubblici, e le poche eccezioni fatte nel 1824 sono state date come provvidenze del momento, senza mostrare veruna intenzione di far tornare per sistema la confusione antica.

2° Egli è vero che nel sistema delle contribuzioni dirette di Napoli e di Francia, le quote sono divise ai comuni, e in queste quote prendono parte gli uffiziali municipali, ma è degno di riflettersi 1° che il nostro dazio sul macino è una cosa molto diversa da quelle contribuzioni dirette; 2° che noi presentemente abbiamo delle leggi proprie, alle quali non vi è motivo di rinun-

ziare; 3° che l'accollo presente confondendo le amministrazioni e le obbligazioni personali non rassomiglia affatto ai regolamenti delle contribuzioni dirette, le quali non esigono dagli ufficiali dei comuni altro che cooperazione e vigilanza. (28)

3° L'accollo non essendo che un contratto di appalto coattivo a carico del comune e dei suoi ufiziali, senza il loro consenso, è per se stesso ingiusto, quand'anche la quota fosse moderata, perchè non può esistere convenzione ove una delle parti non è libera di dissentire.

4° L'accollo è dannoso al regio erario, perchè in vece dei preposti di regia elezione forniti delle necessarie garanzie per meritare ed esigere rispetto, si dee valere per esattori della sua rendita di persone non instituite per questo servizio, non rimunerate delle loro fatiche, e preparate sempre a rendere inutili gli effetti della responsabilità con atti veri o simulati.

5° L'accollo è dannoso ai comuni perchè gli uffiziali municipali, i quali circoscritti fra i limiti prefissi dalle leggi del 1810 al 1817, sono un peso discreto da soffrirsi volentieri e vicendevolmente da tutti i buoni cittadini, assumendo il carattere straniero di appaltatori forzati di un dazio regio, divengono generalmente oggetto di rifiuto, e si riducono nelle sole mani di persone povere ed infedeli.

6° Queste persone pericolose e disprezzabili che nel disordine hanno molto da guadagnare, e nulla da perdere, riducono il dazio a monopolio, allontanano e perseguitano gli onesti concorrenti per l'affitto, favoriscono i contrabbandi, e corrompono la morale pubblica.

7° L'accollo altera, confonde e rovescia l'ordine stabilito dalle leggi nelle due gerarchie dell'amministrazione comunale e dell'amministrazione finanziera. Le competenze dell'una e dell'altra vengono spesso in collisione, ed una lunga serie di rescritti e ministeriali per otto anni non hanno potuto impedire che vi sia un'enorme differenza di scrittura, di conti e di procedure fra la reale tesoreria, la direzione generale e gli intendenti, differenza che produce danni considerabili all'uno ed all'altro ordine, come l'esperienza dei suddetti otto anni ha provato.

8° Tolte le quote del dazio non arrendate dalle obbliganze dei percettori, e cumulato un gran debito dai comuni accollatari, si volle riparare il disordine col reale rescritto del 2 agosto 1826, sottoponendo al-

l'esame dei conti mensuali i sindaci ed i decurionati. Questo rimedio invece di guarire il male l'ha fatto divenire più difficile a guarirsi. Esso importa una fatica insopportabile ed impraticabile, e per l'immenso numero dei conti, e per l'irregolarità meritabile della loro composizione, e per la inapplicabilità delle massime dell'amministrazione ordinaria a questa operazione di eccezione, e per la mancanza frequente di quelle proye positive di dolo o di colpa, senza le quali non si può condannare nessuno. Ciò ha prodotto un imbarazzo gravissimo e agl'intendenti ed ai Consigli, ed alla gran Corte dei Conti, ed al Governo, e frattanto in mezzo a questo imbarazzo il debito dei comuni cresce oltre ogni misura, gli amministratori infedeli o negligenti restano coperti dall'oscurità e dalla imperfezione del sistema, e l'erario perde senza speranza di recuperarla una parte delle sue migliori entrate.

9° Secondo il rapporto della precedente Commissione colla data del 22 febbraio 1831, il tesoriere portava il debito dei comuni accollatari verso la tesoreria dal 1826 al 1830, in onze 244,017, oltre delle somme da essi dovute allo stralcio per l'anno 1825. Oggi la tesoreria porta l'anzidetto debito sino ad onze 311,873, non compreso il debito del Senato di Palermo di onze 107,820, ritardato per pretesi compensi; dimodochè aggiungendosi quello che i comuni devono allo stralcio per l'accennato anno 1825, tutto il loro debito deve ammontare a circa onze 400,000. E quantunque il detto debito sia soggetto a diminuzioni per la riduzione delle quote eccessive, pure esso resterà sempre in una quantità enorme: 1° perchè l'errore delle quote non può essere nè universale, nè in somme tanto considerabili; 2° perchè per l'esame dei conti dei sindaci e dei decurionati si conosce che in molta parte l'amministrazione del dazio è stata positivamente trascurata ed irregolare, e perciò la perdita è stata effettiva. In conseguenza un debito così grave se si vuol riscuotere dai comuni forma certamente la loro distruzione, e se si vuole in favor loro gratuitamente rilasciare, forma un vuoto straordinario nello stato discusso della tesoreria, e le fa diminuire il fondo destinato a soddisfare le sue obbligazioni.

10. Non deve sgomentare la necessità di farsi dall'erario una spesa per pagare i suoi agenti diretti. Questa spesa qualunque sia sarà abbondantemente ricompensata dalla cessazione delle perdite prodotte

dall'amministrazione forzata e gratuita degli ufficiali municipali. Niuno serve bene per forza e senza compenso, e il danno che apporta un'amministrazione coattiva è sempre assai più grave della spesa di discrete e giudiziose mercedi.

11. L'accollo sotto nome di strasatto che ebbero un tempo i comuni doviziosi di Vizzini, Mistretta e Nicosia, non può oggi servire di esempio, anzi serve di prova in contrario. Quello era volontario, questo coattivo. Quello risparmiava il dazio alle popolazioni ricche, le quali pagavano il contributo col prodotto dei propri fondi. Questo lascia la popolazione soggetta al peso del dazio, e vi aggiunge i mali del coattivo metodo. Quello finì per disposizione del Governo, perchè i comuni ricchi furono impoveriti dalla mala amministrazione. Questo aggraverebbe ai comuni poveri il peso delle loro disgrazie. Resta ancora non abolito il detto accollo per Caltagirone, ma questo comune, un tempo ricchissimo, essendo oggi giunto al colmo delle sue disgrazie per la pessima amministrazione non mai fermamente riformata, sta già per soggiacere alla sorte degli altri.

Il direttore generale duca di Serradifalco conviene che per la legge del 1810 venne abolita la massima seguìta fin dai tempi di Alfonso, per la quale essendo i comuni obbligati a pagare le imposte, essi amministravano ancora parte della rendita pubblica, che mescolata e confusa era colla rendita dell'erario.

Egli osserva però, che in quanto al dazio sulla macinazione soffrì sin d'allora questa legge, eccezione nei comuni di Palermo, Caltagirone, Nicosia, ecc., i quali a guisa di strasatto continuarono a versare nelle casse regie la rispettiva quota di questa imposizione che seguendo sempre le norme generali continuò ad esser dai rispettivi magistrati comunali amministrata.

Egli osserva ugualmente che allorquando nel 1810 venne separata l'amministrazione della rendita dei comuni da quella del regio erario, ebbesi questa degl'impiegati suoi propri per amministrare e riscuotere in ogni comune la rendita. Non è ciò a dir vero sfuggito all'accorgimento dei saggi componenti di questa Commissione; ma il direttore generale non può tralasciare di osservare l'esorbitante peso che sul regio erario andrebbe a ricadere per la costituzione di soldi così numerosi, quali e per giustizia e per l'interesse medesimo

dello Stato esser dovrebbero proporzionati alle rispettive incombenze.

A dimostrare poi il danno che ha risentito l'erario dall'accollo forzoso, non ben basato sembra al direttore generale il calcolo del credito vistosissimo che vanta la tesoreria in onze 311,873 contro i comuni accollatari: 1° perchè da una tal somma, che resta sempre a liquidare, devesi prima di ogni altra togliere il debito vistosissimo della città di Palermo, la quale non a cagion d'impossibilità, ma per crediti che vanta contro il tesoro non ancora liquidati, ha corrisposto una piccola parte dello strasatto dovuto; 2° perchè è noto che le quote gravate ai comuni non vennero regolate da un precedente esame prudenziale sullo stato in cui alcuni comuni trovavansi, ma regolato sulle basi di antiche ripartizioni. Quindi ne avvenne che i comuni furono inabili a corrispondere la rata loro attribuita, e misure di tolleranza prima parziali e poi generali vennero concesse dalla sovrana clemenza. Nè siffatto risultato era stato imprevisto dal Governo, il quale appositamente mentre elevò lo stato degli accolli alla somma annuale di onze 572,088 pure avvedutamente nella parte attiva dello stato discusso fece figurare questa somma per onze 500 mila.

Or se dalle onze 500 mila si sottragga quanto per estranee cagioni deve la comune di Palermo, ne risulterà che il prodotto delle amministrazioni decurionali bilancerà la partita saggiamente fissata nello stato discusso e quindi si vedrà che quanto manca al compimento delle onze 311,873 di che vantasi creditore il real tesoro, non deve calcolarsi come perdita, ma come conseguenza necessaria di un accollo forzoso elevato al di là delle forze dei rispettivi comuni.

Per queste considerazioni dunque sembra al direttore generale svanire l'asserto danno che ha riportato il regio erario dall'accollo forzoso. Non è così però pei comuni i quali gravati di una quota esorbitante reclamano e con ragione; ma assai diverso sarebbe il caso ove le quote medesime fossero gravate in modo alle rispettive circostanze proporzionato.

Ciò non pertanto conviene il direttore generale che la separazione della rendita dello Stato sia cosa diversa e distinta da quella dei comuni, e che la separazione di queste due rendite sia conforme allo spirito del nostro istituto civile.

Nè a dimostrare il contrario invocherà l'esempio della Francia, ove non solo i dazi diretti, ma ben anco alcuni degli indiretti, come appunto il sale, sono ai comuni gravati, nè l'eccezioni medesime che presso noi stessi si sono a questo principio portate, come quelle per esempio che in mancanza de' percettori obbliga i tesorieri comunali colla responsabilità dei decurionati ad assumerne i carichi, chè mal si oppongono gli esempi alla ragione. Egli si limita soltanto, e ciò pel dovere della carica che indossa, a far considerare essere incontrastabilmente conforme alla religione del Governo che le quote si riducessero a giustizia, ma trova che l'assoluta abolizione degli accolli potrebbe riuscir dannosa al regio erario: 1° per l'incertezza della percezione; 2° per le spese di amministrazione di che andrebbe a gravarsi; 3° perchè cesserebbe l'interesse nei decurionati a promuovere gli affitti onde disgravarsi dagli accolli forzosi.

Nè a quest'ultima considerazione si vorrà apporre la tresca illecita che taluni degli amministratori decurionali fanno sulla amministrazione di questo dazio in danno dell'erario, dei comuni medesimi, imperocchè repressa verrebbe e sollecitamente punita, ove i loro conti fossero dai consigli d'intendenza, come la legge prescrive, prontamente discussi e liquidati.

CAPITOLO III. — *Metodo generale di esazione colla polizza sulla consumazione effettiva.*

Art. 10. Per regola generale, salva l'eccezione di cui si parlerà nello articolo 32, e nei seguenti, niuno potrà macinare o far macinare frumento, orzo o granone, se non pagherà il corrispondente dazio all'arrendatore o al regio amministratore in economia, stabilito in quel comune, nel cui abitato o territorio si dovrà consumare la farina, e ne ritirerà una polizza contenente il permesso della macinazione.

Questo articolo e tutti i seguenti che compongono il capitolo 3, faranno le basi di un sistema uniforme per tutte le popolazioni. Essi sono tratti dalla formola di bando in istampa, che per molti anni coll'approvazione del Governo ha servito di modello per uso della direzione generale dei D. I., ed alla quale si sono generalmente uniformati i contratti di arrendamento.

Si sono pure tenuti presenti i bandi del senato e della deputazione di nuove gabelle di Palermo da S. M. approvati.

Art. 11. La detta polizza dovrà sempre accompagnare il grano che si porta a macinare, restare appesa nel molino durante la macinatura, dividersi in due parti dopo che il grano è ridotto in farina, una parte rimanere al mugnaio, ed un'altra parte riportarsi dagli interessati insieme colla farina per loro cautela.

Art. 12. Il grano non potrà essere introdotto nei molini dopo le ore ventiquattro, e la farina non potrà essere estratta dagli stessi prima di spuntare il sole.

Art. 13. La polizza avrà la durata di soli due giorni che correranno dalla data della stessa.

Art. 14. Ciò che si è detto negli articoli precedenti dovrà valere non solo per chi voglia macinar grano nei molini del proprio territorio, ma ancora per chi voglia macinarlo in territori alieni, e riportarlo a consumare nel proprio.

Art. 15. In questo secondo caso colui che porta il grano in territorio alieno dovrà esibire la polizza del suo paese all'ufficio dell'arrendatore o del regio uffiziale del paese ove si conferisce, e dovrà farla dallo stesso contrassegnare, e i mugnai di quel territorio non potranno ricevere il grano senza trovare legata al sacco la detta polizza col contrassegno.

Art. 16. Il mugnaio nel caso anzidetto consegnando la farina dovrà ritenere la mezza polizza, e questa potrà essere richiamata dall'arrendatore o dall'uffiziale regio del luogo ove la farina si porta a consumare per farne il confronto. Se colui che ritorna colla farina dal mulino estero sarà scoperto colla polizza intera sarà riputato contravventore.

Art. 17. Sarà dovere del direttore generale il disporre che nei comuni di vasto territorio l'arrendatore o l'uffiziale regio facciano trovar pronte in un luogo lontano dall'abitato e vicino ai territori confinante persone da designarsi da lui, munite di sufficienti facoltà, per apporre alle polizze il contrassegno, di cui si è parlato all'articolo 15.

Art. 18. Non potrà entrare nel territorio di qualsivoglia comune, sia per terra, sia per mare, farina, pane, o biscotto, senza essersi prima presa la polizza e pagato il dazio nel modo stesso che si è stabilito per la farina dei mulini del territorio.

Art. 19. Le paste fabbricate in Sicilia saranno esenti di questa soggezione, perchè la loro manifattura in molti luoghi non esiste ed in altri non è ridotta a perfezione, e dove è stabilita suol essere così pubblicamente nota che non è da presumersi di non aver pagato il dazio una volta.

Intorno al collaterale articolo il direttore generale duca di Serradifalco per quella parte che riguarda le paste, ha osservato essere conveniente distinguere le duplicazioni necessarie dalle volontarie, e che a quest'ultima classe appartengono le paste, e crede che adottandosi questo articolo si sperimenterà diminuzione negli arrendamenti.

La Commissione ha contro osservato che il dazio debba corrispondersi una sola volta; che trattandosi di pasta la pubblicità colla quale si fabbrica e si espone in vendita fa legalmente presumere il pagamento del dazio, e la distinzione di consumo volontario e necessario non è sufficiente a motivare la duplicazione che verrebbe a verificarsi se si esigesse il dazio la seconda volta nel luogo di consumo; che riformandosi ciò che non è giusto non si diminuisce il dazio, ma si corregge l'abuso e si agevola la manifattura e il commercio, ha adottato l'articolo nel modo che sta proposto.

Art. 20. Quel che si è stabilito nel presente capitolo si dovrà riguardare come la base del regolamento generale. Resterà tuttavia alla prudenza del Governo di dare quelle altre disposizioni particolari che il bene dell'ammistrazione e della giustizia esige, e che non possono essere prevedute.

CAPITOLO IV. — *Condizioni e proibizioni circa i molini ed altri strumenti di macinare.*

Art. 21. Ne' molini non vi potranno essere strumenti di veruna sorta per crivellare farine o semola, nè per far pane o altra manifattura di farina, e nelle stanze contigue ai molini non potranno esister forni.

Questo articolo è tratto come i precedenti dalla formola di bando generale approvata dal Governo, la quale raccolse in forma di modello le antiche pratiche ed ordinanze diverse.

Art. 22. Sarà proibito l'uso di quegli ordigni che o sotto nome di centimoli, o sotto qualunque altro nome servono all'uso di macinare grano o colle braccia dell'uomo, o colla forza degli animali.

Art. 23. I soli centimoli che si trovano costruiti dentro l'àmbito del comune potranno essere trasportati e ridotti in uno o più recinti murati, nei soli casi in cui il Governo in veduta delle circostanze locali conoscerà che l'anzidetta provvidenza sia di necessità indispensabile, e non porti detrimento alle popolazioni.

La proibizione contenuta nell'articolo 22 e l'eccezione che si aggiunge nell'articolo 23 furono stabilite dalla prammatica del 1754 e furono rinnovate dal rescritto del 1817 e dalla ministeriale di regola del 1823. Esse sono entrambe necessarie per conciliare i riguardi dovuti alla giusta custodia del dazio ove esistono molini ad acqua, ed alla sussistenza delle popolazioni ove tali molini non esistono, o sono distanti.

CAPITOLO V. — *Modi di conoscere le contravvenzioni.*

Art. 24. Stabilita per base del dazio nell'articolo 1° la sola misura del grano che si porta a macinare, qualunque sia la qualità, la quantità ed il peso della farina che ne risulta, non vi potrà essere contravvenzione se non quando la misura del grano che si porta a macinare si scopra maggiore della misura per la quale si è pagato il dazio e si è riportata la polizza.

Nell'articolo 1° si è stabilita la base del dazio sopra la misura del grano che si macina, qualunque fosse la specie, la qualità ed il peso del medesimo. Nella nota al detto articolo primo si è osservato che questa precisamente è stata la base del dazio medesimo dal 1564 sino ad oggi, e si è mostrata la ragione di conservarla nella nuova legge. Si cadrebbe dunque in contraddizione se nel tempo stesso e nella legge medesima si adottassero quelle costumanze che il caso ha introdotte in taluni comuni, per li quali la base del dazio è stata tolta dalla misura e trasferita sul peso.

Ma servirsi del peso come segno della misura per conoscere se sulla misura vi è stata frode, è una operazione che non ripugna alla legge, ma anzi tende alla sua retta esecuzione, come legittimamente si pratica in Palermo ed in altri comuni.

Tale uso è stato osservato e può farsi osservare al (28)
solo fine di conoscere e punire la contravvenzione possibile, che è quella di immettersi in città per consumo una quantità di grano ridotto in farine maggiore della quantità del grano per la quale è stata spedita la polizza, perchè non è improbabile che uno ricerca la polizza per una salma di frumento e paga sopra la salma il dazio, e poi riporta con questa polizza in città una quantità di frumento macinato maggiore del prodotto che può dare una salma del grano di qualsivoglia peso. Sotto questo solo aspetto ed in questo caso solo la Commissione ha creduto conveniente di adottare l'esperimento del peso unicamente come prova della frode commessa nella misura.

Intese a tal fine molte persone pratiche dei negozi di campagna e degli affari frumentari, e riputatissime per opinione di probità, ha fissato come assiomi certi le tre seguenti proposizioni:

1° Una salma dei grani che servono ordinariamente alla massima parte della consumazione di Sicilia produce poco più, poco meno, una quantità di farina che pesa cantaia due e rotoli sessantasette.

2° È raro, ma è possibile, che vi sieno frumenti ogni salma dei quali produca una quantità di farina maggiore dell'ordinaria fino al peso di cantaia due, e rotoli settantanove.

3° È impossibile che una quantità di farina maggiore di cantaia due e rotoli settantanove sia il prodotto di una quantità di grano non maggiore di una salma. Stabiliti questi assiomi, le conseguenze sono state facilissime. Nel primo caso è certo non esservi contravvenzione, e perciò il padrone della farina deve essere lasciato in libertà, e, dove la giustizia lo richieda, anche risarcito de' danni ed interessi.

Nel terzo caso la contravvenzione è certa, e perciò il contravventore deve esser sottoposto al rigore della legge. Nel secondo non vi è prova nè affermativa nè negativa della contravvenzione, e perciò alla sola possibilità della frode si deve apporre un argine, che non sia pena, ma sia un mezzo di rendere la frode inutile. Tale è il pagamento del dazio sopra la quantità che eccede l'ordinario.

Art. 25. Sotto il termine di grano che si porta a macinare non va compresa quella piccola porzione di

grano che in alcuni luoghi della Sicilia si porta per pagare in genere al mugnaio il diritto di molitura.

Tali moliture saranno soggette al pagamento del dazio quando si macineranno, e per evitare in ciò le frodi dei mugnai il Governo potrà dettare gli opportuni regolamenti a proposizione del direttore generale.

Art. 26. Il suddetto confronto fra la misura del grano e la polizza non potrà farsi se non dopochè il grano suddetto sarà stato introdotto nel molino e consegnato insieme colla polizza, poichè prima di quest'operazione si deve osservare per regola generale, che il frumento si può trasportare in ogni luogo, senza star mai soggetto a molestie o ricerca veruna.

Art. 27. Quando occorre di confrontare la misura del grano che si porta a macinare colla misura scritta nella polizza che l'accompagna, la differenza non sarà considerata per contrabbando, finchè non eccede la proporzione di un mondello per ogni salma, poichè questa differenza può ben essere effetto di inesattezza non imputabile a frode.

Questa cognizione pratica si è ricavata dalla Commissione per la concorde assicurazione di varie persone perite o degne di fede.

Art. 28. Per conseguenza del principio stabilito nell'articolo 24, qualora il fittuario o l'amministratore del dazio avrà fondati sospetti che la quantità della farina che si trasporta superi quella del frumento per il quale è stata presa la polizza, in quest'unico caso potrà, coll'assistenza del proprietario e del vetturale, condurre la farina innanzi al giudice competente, secondo l'articolo 71.

Art. 29. Nel caso preveduto dall'articolo suddetto il giudice competente colla sua presenza e coll'intervento del proprietario e del portatore farà pesare la farina dal pesatore regio ed in mancanza da altra persona proba di sua elezione. Se questa risulterà del peso di cantaia due e rotoli sessantasette per ogni salma del frumento notato nella polizza, dovrà lasciar libero il proprietario o il portatore restituendo loro la farina, salvi i provvedimenti di giustizia per la condanna delle spese e dei danni ed interessi quando sia domandata.

Art. 30. Se nel detto esperimento il peso della farina risulterà maggiore della mentovata quantità di cantaia

due e rotoli sessantasette, fino a cantaia due e rotoli settantanove, allora il giudice obbligherà soltanto il proprietario o portatore della farina a pagare la rata del dazio sopra la differenza che si sarà trovata fra le cantaia due e rotoli sessantasette, ed il peso effettivo che sarà risultato dall'esperimento.

Art. 31. Se poi la mentovata farina sarà trovata di un peso superiore alle dette cantaia due e rotoli settantanove per ogni salma, per la quale è stata presa la polizza, il giudice dichiarerà esser luogo a contravvenzione, e passerà ai provvedimenti ulteriori a norma delle leggi.

CAPITOLO VI. — *Metodi di eccezione sulla consumazione presuntiva detta consumo rurale.*

Art. 32. La regola generale stabilita nell'articolo 10 di pagarsi il dazio nell'atto di riceversi la polizza permissiva della macinazione, soffrirà eccezione ove si tratta del consumo necessario alla gente che abita e lavora in campagna in quei luoghi nei quali per la vastità dei territori, o per altre circostanze locali, è attualmente in uso il metodo presuntivo che s'intende sotto il nome di *consumo rurale*. Nei detti luoghi questo metodo resterà sostituito a quello della polizza, ma bensì colle modificazioni contenute nei seguenti articoli.

Il direttore generale per la percezione del consumo rurale propose un metodo che è quello della polizza preventiva definita e della susseguente verifica, coll'obbligazione di pagare la differenza in più che dalla stessa verifica potrà risultare.

La Commissione ad uniformità di cinque voti deliberò di non adottare il proposto metodo: il direttore generale all'incontro v'insistette nell'idea che senza una limitazione di polizze rurali (conforme per altro alla ministeriale del 25 giugno 1832 ed a ciò che in moltissimi comuni della Sicilia anche preventivamente praticavasi) la percezione del regio dazio sul macino verrà a soffrire una sensibilissima diminuzione.

La Commissione al contrario ha fatto le seguenti considerazioni:

Quantunque presso di noi niuno ignori qual cosa s'intende sotto il nome di *consumo rurale*, pure facendo esso una parte importantissima in questo progetto di

legge, è necessario il fissarne brevemente l'origine e la definizione.

Come si è detto di sopra il dazio per circa tre secoli non è stato imposto che sull'atto della macinatura. Per ciò regolarmente la sua esazione dovrebbe consistere nel non permettere di macinare se non a coloro che hanno già la polizza, ossia il documento di esser pagato il dazio.

Così si praticò sino al 1710, ma in quell'anno essendosi sperimentato nel territorio di Piazza che molti coltivatori di fondi rustici contravvenivano alla legge e macinavano senza polizze si pensò di obbligar costoro al pagamento del dazio, riconoscendo e misurando le terre da loro coltivate, e calcolando la quantità del dazio suddetto sulla quantità presuntiva della farina consumata per la sussistenza degli uomini impiegati nel detto lavoro. Se ciò fosse rimasto in questi limiti non ne sarebbe nato nessun inconveniente, perchè le istruzioni di Piazza non sarebbero state che un mezzo di coazione contro i trasgressori della legge. Ma la cosa andò più oltre. Le istruzioni non si limitarono al solo territorio di Piazza, ma furono prese come una regola generale per molti altri comuni dell'isola, e quel che è più, il non prendersi polizza e il misurarsi il dazio sulla presuntiva quantità della farina già consumata, non furono più il caso particolare di un contrabbando e di una eccezione, ma divennero un metodo legittimo e comune per tutte le coltivazioni dei fondi rustici, e ne nacque la distinzione del *consumo civico* e del *consumo rurale*, intendendosi col primo il metodo naturale ed originario di esigersi il dazio per via di polizza, e col secondo il metodo nuovo di macinarsi il grano senza polizza di pagamento e di pagarsi poi il dazio dagli amministratori dei fondi in ragione del consumo supposto.

Non si può negare che questa confusione simultanea di due metodi differenti e contraddittorii è stata causa di gravi disordini e di perpetue querele. Spesso il pane medesimo che ha pagato una volta il dazio come consumo civico, s'imbatte a pagarlo un'altra volta come consumo rurale. Spesso la medesima farina che non ha pagato dazio per essere stata destinata ad uso di campagna, è furtivamente introdotta nell'abitato e non soggiace alla contribuzione nè come consumo rurale nè come civico. E più spesso ancora il sospetto solo di queste duplicazioni e contravvenzioni fa nascere de-

gli abusi, delle violenze e delle risse pericolose dall'una e dall'altra parte.

Son già 23 anni che la legge ed il Governo hanno reclamato contro questi inconvenienti, han fatto sempre delle preparazioni per evitarli, ma non li hanno ancora evitati, perchè quanto è facile il conoscere il male, altrettanto riesce malagevole il trovarne rimedio.

La legge del 1810 che elevò la tariffa di questo dazio e lo rese unico ed universale, volle che esso fosse esatto secondo le istruzioni di Piazza e le consuete forme, ma incaricò la deputazione del regno di rassegnare a Sua Maestà o delle modificazioni all'antico metodo, o un metodo nuovo per rimuovere le angherie, gli abusi e le duplicazioni.

Soppressa la deputazione del regno il regio decreto del 21 gennaio 1817 ordinò che il detto dazio fosse esatto per allora secondo le istruzioni di Piazza e le proprie costumanze, ma commise al Governo di ridurre il consumo rurale a somma fissa ed invariabile.

Questa disposizione di ridurre a somma fissa il consumo rurale fu ripetuta nei reali decreti del 1° agosto 1817, 11 novembre 1818 e 20 dicembre 1819 e fu nuovamente ordinata sotto il nome di *strasatto* per tutte le sette valli col sovrano rescritto per voti del Consiglio provinciale di Trapani dell'anno 1821. Il Governo sin d'allora s'occupò con molta attenzione a speculare i mezzi dell'ordinata riforma. L'idea di convertire il solo consumo rurale in prestazione fissa fu giustamente abbandonata perchè essa tendeva ad accrescere gli aggravi diretti sulla proprietà, che erano pur troppo pesanti e perchè altronde non era sufficiente ad estirpare tutti i disordini dell'attuale metodo di percezione del dazio, la cui causa restava fermamente nella distinzione fra rurale e civico.

Il primo progetto che fu immaginato dal Governo in maggio 1823 fu di condurre il dazio sul macino alla forma della sua primitiva istituzione del 1564 con dividerne le quote a carico de' comuni in proporzione del numero delle anime e della estensione dei territori, con abolire il metodo del consumo rurale e rendere generale ed unico quello della polizza, con lasciare in benefizio dei comuni l'eccesso del prodotto della quota e con supplire il difetto del prodotto infra la quota mediante una tassa sopra i soli benestanti.

Non essendosi ancora nulla risoluto sull'anzidetto progetto, si riunirono nel 1825 i Consigli provinciali,

ai quali la clemenza di Sua Maestà avea permesso di essere gl'interpreti dei voti del pubblico nelle materie di utilità generale.

Tutti parlarono del dazio sul macino; ma quelli di Palermo e di Catania si limitarono a domandar delle provvidenze per il metodo degli accolli sopra i comuni, e nulla domandarono di nuovo circa il consumo rurale. Quello di Messina propose un'eccezione al consumo rurale per le circostanze locali del solo distretto di Castroreale. Quelli di Siracusa, Girgenti, Trapani e Caltanisetta riconobbero ed adottarono concordemente il sistema del consumo rurale delle istruzioni di Piazza e delle consuetudini, ma ne proposero varie modificazioni e migliorazioni.

Sull'entrare dell'anno 1827 il luogotenente generale rassegnò a Sua Maestà un progetto fondato sulle basi di quello del 1823, ma riformato con varie mutazioni ed aggiunzioni che ne cambiarono la sostanza. Fu in esso proposto di cedersi ai comuni il regio dazio sul macino mediante le obbligazioni che i comuni avrebbero assunto per corrispondere all'erario l'equivalente rendita in somma certa e in tempi determinati, e di autorizzare i decurionati a poter cambiare o modificare gli attuali metodi di percezione, come essi fanno di qualunque altro ramo di amministrazione comunale, a poter anche moderare la tariffa di questo dazio, e perfino abolirlo del tutto, supplendo con altri mezzi alle obbligazioni contratte in favor dell'erario.

La Consulta di Stato di questi reali dominii incaricata di dare il suo parere sopra l'accennato progetto del luogotenente generale con rapporto del 3 ottobre 1827 mostrò le difficoltà alle quali esso soggiaceva. Disse principalmente che non conveniva spogliare il regio erario dal dazio del macino ed abbandonarlo ai comuni anche colla facoltà di mutarlo o di sopprimerlo: che questo mezzo invece di estirpare i disordini li avrebbe moltiplicati, che l'aggravare forzatamente i comuni delle dette quote ripugnava alla giustizia e rendeva inevitabile la sovversione dei patrimoni civici, che così mancava la sicurezza della percezione al regio erario, e che per conseguenza il progetto non provvedeva agl'interessi nè dell'erario, nè dei comuni, nè dei contribuenti.

Passando poi la Consulta a dire la sua opinione, stabilì per base, che per ottenersi tutti i vantaggi di questo dazio bisognava ricondurlo alla sua originaria unità,

generalizzando il metodo di esigerlo nell'atto della macinazione, comunemente detto ai *mulini*, e bisognava in oltre unirlo in unico e generale appalto per tutta la Sicilia.

Propose quindi che, abolita qualunque distinzione fra civico e rurale, il dazio si riscuotesse sulla consumazione effettiva col metodo di *percezione ai mulini*, e che l'arrendamento fosse unico, e non potendo ciò ottenersi, fosse diviso a valli, e tutto al più ad uno o più distretti.

Ma nel momento in cui questo complesso di proposizioni discordi si doveva presentare alla suprema decisione del re, il Governo di Sicilia recedette dal suo progetto, e pregò la Maestà Sua di sospendere ogni novità.

Il Consiglio dei Ministri con ministeriale decreto del 15 dicembre 1827 lodò la prudenza del Governo e fece conservare tutti i lavori fino allora disposti.

Certamente fra tante cose che si erano dette e scritte sopra il dazio del macino per diciassette anni, non ne fu mai disposizione più saggia di questa. Si vedeva chiaramente da tutti che il sistema presente era imperfetto, ma da nessuno si conosceva con eguale chiarezza qual fosse il vero mezzo di ridurlo a perfezione. Ognuno avea veduto l'affare in que' soli lati che si erano presentati alla sua immaginazione, e aveva modellato il suo progetto sopra questa sola veduta.

Per ciò abbiamo veduto essere stati proposti e combattuti vicendevolmente la commutazione del consumo rurale eventuale con una prestazione fissa, l'accollo del dazio ai comuni col metodo della polizza, e con una tassa suppletoria sui benestanti, la conservazione del metodo attuale con talune modificazioni ed eccezioni, la cessione del dazio ai comuni colla facoltà illimitata di regolarlo ed anche disfarlo, la soppressione intera del consumo rurale colla percezione generale ai molini, e finalmente l'arrendamento unico e generale per tutta l'isola.

Ora l'esperienza ha provato invincibilmente che non vi è maggior nemico del bene che l'amore del meglio, e che sarebbe errore irreparabile e fatale il distruggere il sistema attuale anche imperfetto, senza sostituire al momento un sistema la cui perfezione fosse assicurata, non da speculazioni astratte e parziali, ma dalla pratica infallibile e dalla conoscenza completa del tutto.

L'esperienza stessa la quale vale assai più di qualunque ragionamento ingegnoso, ci ha puramente convinto che nel momento presente, se si sopprimesse il consumo rurale, non vi sarebbe verun metodo da sostituirvisi senza incorrere in mali incomparabilmente peggiori o almeno senza esporre la più ricca rendita dell'erario e la pubblica quiete a pericoli, ed interessi di gravissimo peso.

Non si può trasferire sulla proprietà quello che attualmente si ricava dal consumo rurale, poichè si è veduto che la proprietà non può ricevere pesi maggiori di quelli che soffre, e quand'anche li potesse ricevere, questa commutazione non toglierebbe gl'inconvenienti che nascono dalla franchigia del consumo di campagna.

Non si può più parlare di cessione di accollo sopra i comuni. Quel che si è detto nella nota all'articolo 9 prova con evidenza, che i comuni devono essere assolutamente separati dal regio erario, e sopra a ciò deve essere richiamata a piena osservanza la legge del 1810, che proibì qualunque miscela e confusione fra gli uni e l'altro.

La generalizzazione del metodo della polizza e quello della esazione ai molini, che vale quasi lo stesso, quantunque agli occhi delle persone non informate, presenti un aspetto di semplicità e di facilità, pure non può dissimularsi che sta soggetta ad ostacoli e rischi degni di molta considerazione.

La Consulta nello addotto suo rapporto dei 3 ottobre fece giustamente osservare che i molini non si trovano talmente distribuiti per tutta la superficie dell' isola che ciascuna provincia o per lo meno ciascun distretto, e molto meno ciascun territorio comunale, possegga precisamente nel suo àmbito quel dato numero di molini proporzionato al bisogno dei suoi abitanti, e che da ciò deve avvenire che divisi gl' interessi degli appaltatori si debbano moltiplicare i metodi di corrispettiva custodia, e con essi le spese e le vessazioni.

Finalmente l'idea di un appalto universale, o di pochi appalti provinciali e distrettuali dev'essere abborrita da tutti coloro che amano il vero bene delle finanze e delle popolazioni, bene che è unico ed indiviso, e che sparisce sempre quando vi si vuole introdurre contraddizione o differenza. L' appalto generale: 1° non rimedia i mali per li quali è stato proposto, poichè la diversità delle circostanze nata dalla sproporzione fra

il sito dei molini e dei luoghi abitati produce sempre (28)
necessità di misure diverse in ogni luogo e moltiplica le vessazioni e i dispendi; 2° è di natura tale da non potere apprestare sufficiente guarentia, poichè non vi è fortuna, o proprietà che possa bene assicurare una rendita annuale di mezzo milione di onze; 3° esclude ogni beneficio di gara nella concorrenza all'asta, poichè niuno ha mezzi di mettersi in emulazione con un speculatore così potente; 4° consegna alle mani di un privato una forza immensamente superiore a quella che i privati possano comandare senza esporre a pericolo la pubblica tranquillità, o almeno la sicurezza della giustizia; 5° porta con sè in grado eminente tutti i mali che hanno sempre discreditato il Governo dei pubblicani, cioè violenze, concussioni, procedimenti illeciti, ed ogni altra specie d'iniquità, che per arricchire un finanziere impoverisce e costerna gli uomini, i quali sono sempre la sorgente e l'oggetto delle finanze. Ora, esclusi tutti gli accennati progetti di nuovi metodi da surrogarsi a quello del consumo rurale, che altro resta se non ritornare alla prima delle proposizioni suggerite dalla legge del 1810, cioè quella di conservare l'antico metodo con farvi delle modificazioni, che rimuovano le duplicazioni, gli abusi, e le angherie? Questa è stata l'opinione concorde della Commissione, ed è questo il lavoro che si contiene negli articoli seguenti:

Art. 33. Sarà lecito ai suddetti abitanti e lavoratori di campagna il consumare farina, pane e pasta di ogni specie senza pagar prima il dazio sul genere effettivo, che per loro uso si porta a macinare, o s'introduce, ma con arbitrarsi poi la quantità verisimilmente consumata, e pagarsi il dazio sulla stessa quantità, nell'epoca della raccolta, o in altri tempi secondo le costumanze.

Art. 34. Saranno soggetti indistintamente a questo dazio tutti coloro che abiteranno o lavoreranno nelle accennate campagne tanto esteri quanto paesani, di qualunque sesso, condizione ed età, e senza veruna eccezione, e lo dovranno corrispondere all'arrendatore o regio uffiziale stabilito in quel comune, nel cui territorio essi consumano.

Questa dichiarazione, che corrisponde a tutte le leggi che finora hanno regolato il dazio del macino, è neces-

saria per rimuovere l'errore volgare che il consumo rurale debba riscuotersi contro i soli esteri, e non contro i paesani.

Vi è un punto bensì, in cui i paesani dovranno essere favoriti, ma questo appartiene allo stabilimento dell'àmbito di cui si tratterà negli articoli 45 e seguenti.

Art. 35. Riuscendo difficilissimo agli arrendatori o regi uffiziali il riscuotere l'accennato dazio da ogni consumatore singolare, ed essendo corrispondente alla natura del dazio stesso, che è imposto sulla macinazione, l'esigerlo da colui che essendo capo di una industria agraria, ha la cura di far macinare il grano, per alimentare i suoi lavoratori o coloni, la mentovata contribuzione del consumo rurale dovrà esser pagata in nome de' consumatori dai fittaiuoli dei fondi rispettivi, se i fondi non sono in affitto dal proprietario che fa la coltivazione a proprio conto o per mezzo di braccia stipendiate, o per quel che si chiama inquilinaggio, o per qualunque altra specie di negozio, in cui egli fa da capo, ed ha interesse diretto nella riuscita del prodotto. In altri casi il proprietario non potrà esser molestato.

Questo articolo è importante per evitare l'abuso, che si è preteso d'introdurre in vari comuni, e specialmente nella Piana de' Greci di caricare il consumo rurale ai proprietari dei fondi, quand'anche non avessero interesse nella coltivazione degli stessi.

Ciò produrrebbe che il dazio sulla consumazione diverrebbe dazio sulla proprietà.

Art. 36. Coloro che porteranno grano ai molini per convertirlo in farina per uso del consumo rurale non potranno farlo macinare se non esibiranno al mugnaio una polizza gratuita dell'appaltatore, o del regio uffiziale del luogo, dove dee farsi la consumazione, la quale contenga il permesso di macinare grano per uso di consumo rurale senza pagare dazio, ed indichi il nome della persona per cui conto si porta il grano a macinare e quello del fondo per il cui consumo è destinata la farina, che ne dee risultare. La farina che ne risulterà non potrà esser trasportata senza l'accompagnamento della detta polizza, e se si troverà senza la polizza suddetta, o se malgrado di essere accompagnata dalla detta polizza si troverà scaricata

in un luogo diverso del fondo dichiarato nella polizza, sarà presa in contravvenzione e starà soggetta alle pene che la presente legge stabilisce per tutte le altre contravvenzioni.

Art. 37. L'arrendatore, se il dazio è affittato, o il regio uffiziale, se è in economia, non si potrà ricusare di dare le polizze gratuite mentovate nell'articolo precedente a tutti coloro che le domanderanno. Se l'appaltatore si nega, darà tali permessi l'uffiziale regio, e se si nega l'uffiziale regio, lo darà il sindaco, salvo sempre l'obbligo in chi si è negato a risarcire i danni ed interessi.

Sugli articoli 36 e 37 il Direttore generale dei D. I. osserva, che la polizza di transito, di che è parola nell'articolo 3 del Bando, e che parimente viene ricordata nell'articolo 6, ha riguardo al consumo rurale, giacchè per il civico, esistendo la polizza di sdaziamento del comune ove deve eseguirsi la consumazione, ed il visto dei luoghi pe' quali deve transitare, essa si rende assolutamente inutile e vessatoria. Non era così però in certi luoghi per il consumo rurale, e quando vari sistemi erano in uso nei diversi comuni, imperciocchè in taluni usavasi una polizza rurale illimitata, e ve n'erano ben anche di quelli in cui praticavasi di andare a molire senza polizze. Quindi è che sorgeva la necessità di una polizza di transito perchè le amministrazioni de' comuni vicini potessero vigilare le frodi.

Sin dal tempo del gran Camerario Rossi si conobbe il danno che la mancanza della polizza e ben anco la polizza illimitata recavano alla percezione del dazio, e quindi fu che questo funzionario per Piazza, i di cui sistemi servivan di norma a gran parte della Sicilia, ordinò col Bando pubblicato nel 1° settembre 1815: « Alla fine dell'indizione si liquiderà il conto sulla consumazione fatta con tali polizze di credito, e se l'importo del dazio risulterà meno di quanto ne richiede la coltura della terra si eleverà al suo giusto contingente, e se risulterà più, si pagherà in proporzione dello sgabello. » L'istesse disposizioni immaginò di applicare Serradifalco a Nicosia, allorquando per la prima volta fu assoggettata al dazio del macino; ma, piuttosto che ordinarlo, volle farne rapporto al Governo, e questo non stimò di autorizzare la limitazione delle polizze. Intanto l'intendente di Siracusa scorgendo il male, che il rilascio illimitato delle polizze rurali recava all'amministra-

zione, fu avanzato un progetto, il quale modificato in talune parti dal Direttore generale dei dazi indiretti, venne rassegnato al Governo, ed avendolo questo approvato colla ministeriale del 25 giugno 1832 venne pubblicato generalmente con circolare in istampa e forma in oggi la norma onde si regola generalmente il consumo rurale.

Esso è del tenore seguente:

« Agosto 1832 — Signore! Essendo stato approvato dal Governo con ministeriale del 25 giugno 1832 un regolamento relativo al modo pratico della esazione del consumo rurale, io le ne trascrivo il contenuto per l'adempimento di sua parte.

« Art. 1. Tutti i paesani coltivatori dei fondi soggetti al dazio rurale, potranno chiedere dall'amministrazione del dazio il permesso di molire i generi da consumarsi nei fondi suddetti. Tal permesso si rilascierà dal collettore del dazio senza pagamento di somma, e verrà annotato in un registro a fronte delle partite dei rispettivi consumatori.

« Art. 2. Nelle polizze permissive sarà indicato precisamente il fondo, nel quale il genere da molirsi si dovrà consumare.

« Art. 3. Il genere, che con siffatte polizze si molisce, non potrà per qualunque motivo introdursi in città, ma manipolarsi nel fondo ov'è destinato per consumarsi.

« Art. 4. Sarà il permesso suddetto rilasciato nel corpo intiero dell'anno colonico a seconda i bisogni dei coltivatori rispettivi, ma nell'insieme non potrà eccedere la quantità che corrisponde al dazio rurale, che sui fondi suddetti si gravita, nel qual caso saranno in dovere di corrispondere il dippiù.

« Art. 5. Che laddove voglia consumarsi in detti fondi il pane manipolato nel proprio comune, debbano i coltivatori farlo conoscere agli amministratori del dazio i quali potranno nelle occorrenze verificare l'uscita dal comune, e nell'atto del pagamento del dazio pel consumo di terzo in terzo, o alla fine dell'anno colonico si compenserà ai coltivatori l'ammontare del dazio, che si conoscerà essersi corrisposto sul pane manipolato nel comune. Mi avviserà la ricezione del presente ufficio per via del direttore provinciale.

« *Il Direttore generale*
« DUCA DI SERRADIFALCO »

Il direttore generale non trova invero che l'articolo soddisfi alla bisogna, ed anzi stima che nulla potrebbe consigliare il Governo a recedere dalla disposizione generale testè mentovata, imperocchè è cosa certa che da esso non deriva alcuna duplicazione o pagamento di dazio oltre l'effettiva consumazione rurale, ed ove rimane al coltivatore alcuna delle polizze ricevute in credito, di che non ha fatto uso, egli può sempre riconsegnarla, e così venir disgravato del pagamento. L'unico peso dunque che gl'incombe è quello soltanto di andare una volta al mese, al trimestre o sì bene all'anno, come meglio vorrà stabilirsi, e ritirare dalla cassa dell'amministrazione le polizze di credito. All'incontro senza il sistema delle polizze di credito incalcolabile è il danno che formerà alla percezione del dazio, siccome ci faremo ad osservane.

In quattro casi possono sorprendersi le contravvenzioni:

1° Nei molini per mancanza di polizza o per eccesso del genere.

2° Nelle strade del proprio territorio per mancanza di polizza, per non essere la stessa lacerata, o per eccesso del genere.

3° Nei territori vicini per le anzidette circostanze, e per la mancanza del *visto*.

4° Finalmente nell'atto d'introdursi nel comune farina non sdaziata pel consumo civico, ma destinata al rurale.

Ove dunque si voglia ammettere che la macinazione pel consumo rurale andasse esente di polizza è chiaro che in un sol caso potrebbero sorprendersi le contravvenzioni, nell'atto, cioè, d'introdursi la farina senza polizza nel comune, ed ove si rifletta che i comuni della Sicilia van quasi tutti sforniti di mura e di porte, vedesi apertamente che difficilissimo, se non impossibile, riuscirà il sorprendere le contravvenzioni, e quindi gravissimi danni ne avrà l'erario.

La Commissione insiste nei di contro articoli 36 e 37.

Capitolo VII. — *Metodo secondo le istruzioni del* 1710.

Art. 38. La base dell'arbitrio della quantità consumata secondo l'articolo 32, in quei luoghi ove siano state osservate per antica consuetudine le istruzioni del 1710 dette di Piazza, sarà secondo le dette istru-

zioni la seguente: per ogni salma legale di terra lavorata a maggese sarà pagato il dazio di consumo sopra tumoli tre, carrozzi due, quarto uno, quartiglio uno e nove decimi di frumento di misura legale.

Per ogni salma legale di terra seminata, il cui frutto è stato raccolto, sarà pagato il dazio di consumo corrispondente a tumoli cinque, quarti due, quartiglio uno, e quattro decimi di frumento di misura legale.

Per le terre date ad uso di pascolo e di mandre si esigerà il dazio a riguardo della quantità delle persone, che sono state di bisogno alla custodia degli animali ed al servizio delle mandre.

Il consumo di ogni persona sarà calcolato per un anno in salme due, bisaccia una, tumulo uno e mondelli due di misura legale, e così in proporzione per ogni mese o per ogni giorno, secondo i diversi periodi, di cui si parlerà all'articolo 41.

Per ogni migliaio di vigne sarà pagato il dazio corrispondente a tumolo uno, mondelli tre e carrozzi due della misura legale in ogni anno.

Ammesso il consumo rurale non vi è ragione di escludere assolutamente le istruzioni di Piazza, che sono lo strumento ordinario di questo metodo. In una gran parte de'comuni si eseguono pacificamente le dette istruzioni, e i decurionati non ne hanno domandato la soppressione. Ove dunque esse si praticano senza difficoltà, bisogna lasciarle come sono. Ove esse meritano modificazione e cambiamento, o supplemento di tariffa, si provvederà nell'articolo 42.

Art. 39. Negli stessi luoghi, ove sono in vigore le dette istruzioni del 1710, le diverse quantità e coltivazione delle terre, alle quali si dovrà applicare la tariffa presuntiva di consumo additata dall'articolo precedente sarà riconosciuta per mezzo di stimatori ed esperti, che ne formino relazione nei modi e nei tempi che sono soliti, o che saranno stabiliti per li regolamenti da farsi dal Governo a proposizione del direttore generale.

Il sapere ben regolare le perizie è parte più di amministrazione che di legge. Bisogna confidarlo alla prudenza e vigilanza del Governo.

Art. 40. Uno degli oggetti più importanti degli ac-

cennati regolamenti sarà quella parte che riguarda la pubblicazione degli estimi, il termine a reclamare, e la risoluzione de' reclami che dovrà chiuder l'adito a qualunque altra querela, e rendere gli estimi suddetti come titoli esecutorii.

Art. 41. Ne' luoghi medesimi sarà conservato l'uso di fissare nel corso di ogni anno i diversi periodi della consumazione de' rispettivi uomini che servono per la custodia degli animali a pascolo e per le mandre, col mezzo detto volgarmente di *puntare* e *spuntare*, col quale ogni padrone ha l'obbligo di indicare al fittaiuolo o all'uffiziale regio il numero degli uomini che esso adopera ed il tempo in cui ogni uomo comincia e finisce il suo servizio, e con ciò di determinare la durata e la quantità del consumo.

È stato oggetto di molta controversia, se l'uso di *puntare* e *spuntare* debba essere abolito o conservato. Esaminati tutti i mezzi di potervisi sostituire, si è conosciuto che l'uso presente è il minor male, poichè fa dipendere la durata e la quantità del consumo dalla libera rivelazione di coloro che lo dirigono.

Capitolo VIII. — *Metodo secondo le particolari consuetudini.*

Art. 42. In quegli altri luoghi nei quali secondo l'articolo 32 sarà in uso il metodo del consumo rurale, ma non si troveranno adottate le istruzioni di Piazza, o essendo adottate in parte, avranno sofferte variazioni in altre parti, saranno conservate le consuetudini antiche, purchè non si allontanino dal necessario principio regolatore di questa materia, cioè che il dazio si esiga sulla quantità presuntiva della consumazione, quantunque gli argomenti e le tariffe di una tale presunzione fossero diverse secondo le diverse circostanze.

Art. 43. Non saranno perciò riconosciuti come consuetudini quegli usi che sono contrari all'indicato principio, o togliendo il dazio del consumo ed imponendolo sulla superficie della terra o sulla produzione, o contravvertendolo in tassa testatica o prediale, o soggettandovi i soli esteri ed esentando i cittadini, o caricandolo sui proprietari non interessati nella coltivazione o commettendo vari altri abusi arbitrari che alterano e snaturano il dazio.

Art. 44. Essendo possibile che le tariffe attuali sulle

quali si misura il consumo presuntivo delle campagne, tanto ove sono in vigore le istruzioni di Piazza, quanto ove militano le consuetudini legittime, siano mancanti in qualche articolo, ovvero sieno sproporzionate ed ingiuste a confronto colle locali circostanze, resterà salvo al Governo il diritto di farvi delle modificazioni e dei supplementi a proposizione del direttore generale, ed in veduta di giusti reclami.

Si conviene che nelle istruzioni di Piazza e nelle consuetudini molte parti possano essere difettose, e molte altre mancano. Bisogna perciò in molti luoghi fare delle correzioni e dei supplementi, ma questo lavoro non può essere opera della legge; basta alla legge di aver fondate le basi. Tutto ciò che sarà regolamento di esecuzione dovrà dipendere dal Governo.

Capitolo IX. — *Ambito dei comuni e suoi privilegi, e limiti fondati sulla presunzione.*

Art. 45. Si dovrà presumere che si consumi il pane che ha pagato dazio colla polizza, e per conseguenza non si dovrà esigere consumo rurale in quei fondi che hanno le seguenti condizioni:

1° Che sieno infra un àmbito circolare attorno di un comune, il cui raggio dal comune medesimo alla circonferenza sia di tre miglia legali, tanto se il detto àmbito sia ristretto dentro il proprio territorio, quanto se si estenda anche sopra territori alieni.

2° Che ognuno di essi fondi non sia di misura maggiore di tre salme legali.

3° Che non vi sieno forni.

4° Che sieno coltivati dagli abitanti del comune che fa centro all'àmbito.

Quel che veramente concilia tutti i giusti riguardi e toglie tutti gl'inconvenienti fin dove è lecito sperarlo nelle instituzioni umane, che non possono mai non essere imperfette, è la legge dell'àmbito adottata come misura generale in questo e nei seguenti articoli.

Questo temperamento appoggiato sulle regole della ragionevole presunzione fu la prima volta adottato dal Consiglio delle finanze nel 1816. Fu redatto in forma più esatta dal gran camerario duca di Serradifalco nella sua risoluzione del 1819; è stato riconosciuto da

decisioni della Gran Corte de'Conti e da ministeriali del Governo. La Commissione ha procurato qui di renderlo universale e d'ingrandirlo ancora fin dove non vi è pericolo di offendere gl'interessi del regio erario. (28)

Una delle ampliazioni che giustamente vi ha fatto è stata quella di estendere il beneficio dell'àmbito anche ai fondi di tre salme, laddove il Consiglio delle finanze l'avea limitato a quei di due salme.

Art. 46. I fondi che sono parte infra, parte fuori del detto àmbito saranno riguardati come se fossero tutti dentro lo stesso, e saranno esenti dal consumo rurale, purchè abbiano le tre altre condizioni ordinate nell'articolo precedente.

Art. 47. I fondi dentro l'àmbito anche non maggiori di tre salme e privi di forno, non godranno l'esenzione del consumo rurale se saranno coltivati da persone abitanti in altri comuni diversi del comune che fa centro dell'àmbito e lontani dai fondi più di tre miglia.

Art. 48. Sotto il termine di fondi non maggiori di tre salme s'intendono solamente quelli che sono posseduti a titolo di proprietà e di utile dominio o altro legale titolo di detenzione, non già quelli che fanno parte di un fondo indiviso, e si coltivano separatamente da diverse persone in vigore di colonia parziaria o di altra convenzione personale.

Si è voluto prevedere questo inconveniente, perchè esso ha formato oggetto di decisione della Gran Corte dei conti.

Capitolo X. — *Diritti riservati avverso le presunzioni anzidette.*

Art. 49. L'esenzione del pagamento del consumo rurale conceduta nei quattro precedenti articoli ai coltivatori paesani dei piccoli fondi infra l'àmbito sotto le condizioni sopra espresse, è tutta appoggiata alla ragionevole presunzione che essi portino a consumare nei detti fondi il pane che ha soddisfatto il dazio nel paese. Ma come ogni presunzione cede alla verità così non è tolto il diritto agli arrendatori o amministratori del dazio di vigilare sopra gli anzidetti coltivatori, i quali se di altro pane che di quello del paese si avvaleranno, soggiaceranno al pagamento del consumo rurale.

Art. 50. Al contrario nei detti quattro articoli sono

stati esclusi dall'accennata franchigia i coltivatori di qualunque fondo fuori dell'àmbito, e quelli anche dei fondi infra l'àmbito maggiori di tre salme o provveduti di forni, o coltivati dagli esteri, per la presunzione egualmente ragionevole che costoro si provvedano del pane manipolato nei fondi propri, o almeno nelle masserie vicine. Quindi per lo stesso principio che la verità vince la presunzione, non essendo tolta la possibilità che anche costoro portino pane del paese, sarà ad essi ciò permesso colle necessarie cautele.

Art. 51. A tal fine ogni volta che vogliano ciò praticare dovranno presentarsi all'ufficio dell'arrendatore, o dell'uffiziale regio del luogo dove dovrà farsi il consumo, ed ivi far registrare la quantità del pane che vorranno condurre dal paese, ed il nome e l'estensione del fondo, al quale lo dovranno condurre, e riceverne gratuitamente una polizza di transito, la quale contengaspecificatamente le cose registrate.

Art. 52. Quando poi verrà il tempo del pagamento del consumo rurale dovuto sopra gli anzidetti fondi, sarà diffalcata dalla contribuzione anzidetta la rata che corrisponderà al pane del paese, il quale apparirà dalle dette polizze essere stato trasportato nei rispettivi fondi ed ivi consumato.

Art. 53. Perchè questa giusta facilitazione non divenga oggetto di frode sarà cura degli arrendatari e dei regi uffiziali il vigilare, acciocchè il pane per cui si trova spedita la polizza di transito sia con effetto portato nel fondo designato, e non ritorni al paese, e non vada in altro sito, e trovando il contrario far soggiacere gli apportatori alle pene delle contravvenzioni.

Capitolo XI. — *Amministrazione.*

Art. 54. Abolito l'accollo sui comuni come si è ordinato nell'articolo 8° dovendo il dazio sul macino essere amministrato direttamente per conto del regio erario, secondo l'articolo 9°, la prima e principale cura del direttore generale dovrà esser quella di darlo in arrendamento.

Bisogna convenire che fra tante fatiche che si son fatte per questo dazio, la più vantaggiosa è stata quella di moltiplicare gli arrendamenti, nel quale oggetto si è

segnalato lo zelo e l'accorgimento dell'attuale direttore generale.

Art. 55. Gli arrendamenti dovranno essere fatti distintamente di comune in comune. Al più nei casi di evidente utilità potrà esser permesso un arrendamento che abbracci due o tre comuni limitrofi.

Nella nota all'articolo 32 si è estesamente provato quanto sia ingiusto, dannoso ed evitabile il darsi tutto il dazio in un arrendamento universale, o anche in pochi e vasti arrendamenti.

Art. 56. Negli arrendamenti che si faranno per più anni dovrà apporsi il patto, che la pigione dovrà aumentarsi o diminuirsi a misura della variazione che sarà fatta in più o in meno nella quantità del dazio.

Art. 57. La presente legge sarà puntualmente eseguita dal giorno della pubblicazione in poi; ma nei comuni nei quali il dazio si trova arrendato, sarà eseguita dal giorno in cui l'affitto sarà per terminare, e nel corso del medesimo saranno osservate le disposizioni ed i regolamenti che al tempo del contratto erano in vigore.

Art. 58. Gli arrendamenti saranno regolati colle istruzioni dell'incanto pubblico, e con quelle altre istruzioni e disposizioni particolari che si son date e si potranno dare dal Governo per lo miglior vantaggio della giustizia e della buona economia.

Art. 59. Nei pochi luoghi e tempi nei quali mancheranno gli affitti sarà disposto un metodo di amministrazione economica il più semplice ed il più profittevole a cura del direttore generale. Il Governo non lascierà di concorrervi per la parte sua colle provvidenze opportune.

CAPITOLO XII. — *Contrabbandi e loro pene.*

Art. 60. Chiunque contravverrà alle prescrizioni della presente legge sarà dichiarato incorso nel contrabbando.

Art. 61. Chiunque sarà dichiarato incorso nel contrabbando soggiacerà alla pena di perdere il genere da molire o la farina ricavatane unitamente ai mezzi di trasporto, e pagherà in oltre la multa di onze cinque,

se il genere giudicato in contrabbando arriverà a salme due e più, e di tarì quattro a tumolo, se sarà inferiore alle salme due. Il proprietario del genere sarà solidalmente responsabile col conduttore.

Art. 62. I mugnai che saranno colpevoli di contravvenzione commessa dentro il molino saranno soggetti alla pena di una somma eguale a quella a cui soggiace il conduttore del genere. Il proprietario o il fittuario del molino che avrà preposto il mugnaio sarà solidalmente col mugnaio responsabile per questa pena.

Art. 63. Queste multe saranno aggiudicate a vantaggio dell'amministrazione generale dei dazi indiretti, e del fittaiuolo che la rappresenta, e nei casi di denunzia o d'intervento di capienti in sola terza parte a profitto del denunziante o dei capienti.

Art. 64. I custodi del macino che mancheranno ai loro doveri ommettendo di arrestare i contrabbandi o di farne redigere i corrispondenti verbali di sorpresa, saranno risponsabili di tutti i danni ed interessi verso l'amministrazione generale dei dazi indiretti o di chi la rappresenta, oltre alle pene prescritte dalle leggi in caso di dolo o colpa, alle quali potranno essere sottoposti.

CAPITOLO XIII. — *Azione competente per lo sperimento dei diritti nascenti dalla presente legge.*

Art. 65. L'azione pel pagamento del dazio, delle multe, e delle ammende per le confische; e per qualunque altro diritto emergente dalle prescrizioni della presente legge sul macino, sarà esercitata dalla generale amministrazione dei dazi indiretti o da chi la rappresenta.

Art. 66. Quest'azione sarà istituita e regolata innanzi le autorità, e nei modi e forme dalla presente legge determinate.

CAPITOLO XIV. — *Sorpresa e scoverta dei contrabbandi.*

Art. 67. Saranno autorizzati a sorprendere il contrabbando tutti gl'incaricati legalmente a custodire il dazio sul macino, siano incaricati dall'amministrazione generale dei dazi indiretti, siano dal fittuario che la rappresenta.

Art. 68. Sorpreso il contrabbando, il genere arrestato ed i mezzi di trasporto saranno condotti nella cancelleria del giudice che dovrà conoscere del contrabbando. La parte interessata potrà assistere, se vorrà, pel suo interesse. Il giudice coll'intervento del sindaco del luogo, sul rapporto de' custodi che hanno arrestato il contrabbando, farà redigere processo verbale indicante il fatto ed il luogo ove sia accaduto e tutte le circostanze che lo hanno accompagnato.

Il direttore generale non si è uniformato al collaterale articolo, ma opina che il processo verbale debba formarsi dall'agente finanziere, e che debba avere la stessa importanza dei processi verbali dei dazi indiretti, e ciò analogamente agli articoli 34, 35 e 36 della legge de' 20 dicembre 1826 pel contenzioso de' dazi indiretti, senza di che crede che gravissimo danno sarà per avvenirne alla percezione del dazio regio sul macino.

La Commissione, attesochè il processo verbale esattizzato ai termini della citata legge esige, dopochè è compilato dal ricevitore, che venga ratificato innanzi al sindaco, nell'idea di farne un titolo esecutorio adatto a far piena fede in giustizia sino alla sua iscrizione in falso, sul riflesso di evitare le lungherie e compendiare la procedura su di un dazio che la povera gente principalmente aggrava, e per le considerazioni che saranno più estesamente sviluppate nella nota all'articolo 72 nel capitolo della competenza, ha opinato concordemente adottare l'articolo con aggiungere al giudice l'assistenza del sindaco nella compilazione del verbale.

Art. 69. Il genere arrestato verrà suggellato alla presenza degl'intervegnenti nel verbale di sorpresa, che vi apporranno le loro firme, e rimarrà custodito. I mezzi di trasporto, ossiano le vetture, verranno immediatamente apprezzate e saranno consegnate alla parte interessata ove essa ne depositasse il valore: in caso diverso si consegneranno ad un terzo da destinarsi dal giudice, e resteranno a peso della parte interessata le spese di custodia e di mantenimento.

Art. 70. Il processo verbale nel precedente articolo 68 indicato verrà steso dal cancelliere, e conterrà le circostanziate dichiarazioni dei custodi, la dimanda per la condanna, indi gli articoli della presente legge che si

pretendono violati, e le repliche dello imputato, e sarà munito della firma del giudice, del sindaco, del cancelliere, de' custodi dell'imputato, e di due testimoni. Se l'imputato, i custodi e i testimoni non sapranno scrivere ne sarà fatta menzione: finalmente questo verbale conchiuderà colla citazione a comparire entro tre giorni e ne sarà rilasciata copia all'imputato presente, e se non sarà presente, gliene sarà fatta legale notificazione.

Il direttore generale ripete la suddetta osservazione per la parte che riguarda l'autorità che dee compilare il processo verbale.

La Commissione ritenendo le stesse osservazioni di sopra spiegate ha adottato l'articolo.

Art. 71. I custodi contemplati negli articoli precedenti, nel caso che la percezione del dazio resti nello interesse della generale amministrazione, saranno scelti ed autorizzati con apposita patente dal regio locale ufficiale destinato dal direttore della generale amministrazione, e nel caso di arrendamento verranno scelti dallo arrendatario, con che dovranno essere riconosciuti dal locale agente finanziere, o da chi lo rappresenti, e forniti di patente. Nell'uno e nell'altro caso la patente sarà rilasciata *gratis* e franca di diritti di registro.

Capitolo XV. — *Competenza e procedimento innanzi i giudici di prima istanza.*

Art. 72. I regi giudici di circondario ed i supplenti comunali sono destinati a conoscere e giudicare in prima istanza tutte le cause concernenti i contrabbandi, qualunque ne sia il valore. La loro rispettiva competenza verrà determinata dal luogo in cui sarà successa la sorpresa del preteso contrabbando, ai termini del verbale di sorpresa.

La Commissione nel redigere questo capitolo ha avute presenti le disposizioni legislative che hanno finora regolata la competenza in materia di contrabbando al dazio sul macino, racchiuse appunto nel real decreto degli 11 ottobre 1816, nelle circolari del 20 febbraio e 7 agosto 1826, ed in quella del 9 agosto 1827. Essa

ha osservato che l'accennato real decreto distinguendo il contrabbando in flagrante da quello che tale non è, attribuì ai segreti e pro-segreti, che allora vi erano, la competenza a conoscere del primo, e rimette la cognizione del secondo al competente giudice locale, con accordare però tanto ai segreti e pro-segreti, quanto al contravventore la facoltà di far conoscere dal tribunale dell'erario la causa del contrabbando anche in prima istanza.

Che la sovrana risoluzione partecipata colla ministeriale del 20 febbraio 1826 altro non fece se non approvare interinalmente i provvedimenti dati per la percezione del dazio sul macino, pei quali malgrado le immutazioni accadute restava ordinato continuarsi a mantenere in osservanza il regio decreto del 1816. Che la sovrana risoluzione comunicata colla ministeriale del 7 agosto anno anzidetto, venne occorrendo al dubbio promosso, se dopo la pubblicazione del Codice e la nuova organizzazione delle magistrature, il giudice competente, a cui il regio decreto delli 11 ottobre 1816 pei casi di flagranza attribuiva la conoscenza della causa del contrabbando, debba intendersi il Consiglio d'intendenza o l'autorità giudiziaria, e risolvendolo statuì, che ne'casi di non flagranza la cognizione della causa del contrabbando debba essere dell'autorità giudiziaria. Che pubblicata finalmente a'20 dicembre 1826 special legge sul contenzioso de' dazi indiretti, e sorto il dubbio se per le contravvenzioni al dazio sul macino si dovesse piatire innanzi al giudice con quella legge istituito, la Maestà del re, con sua risoluzione comunicata per via delle convenienti lettere ministeriali del 9 agosto 1827 venne ordinando, che in materia di contravvenzione al macino si lascino in osservanza le determinazioni vigenti prima dell'indicata legge del 20 dicembre 1826.

Da queste osservazioni la Commissione ha veduto risultare che la sovrana saviezza è stata sempre attenta a sottrarre il dazio sul macino dalle generali regole dei dazi indiretti, e ciò sicuramente perchè nel paterno suo cuore ha inteso il sovrano che il dazio sul macino, rincarendo il prezzo del pane, alimento comune a tutti i sudditi, ma principale e quasi unico del maggiore e più compassionevole numero di essi, viene a pagarsi, per così dire, sotto pena di morte, dove che ogni altro dazio indiretto, gravando gli oggetti di lusso e di piacere, solo dagli opulenti si soddisfa, e perciò mentre a leggi e magistrati eccezionali il Sovrano ha sottoposto

ogni altro dazio indiretto, ha disposto che quello sul macino si avvicini all'andamento degli affari comuni, ed alle autorità ordinarie resti subordinato. La Commissione quindi ha avuta tutta la ripugnanza ad adottare da una legge di eccezione il privilegio del verbale, che riguardo alla prova è stato accordato pei dazi indiretti, e tanto più non ha potuto adottarlo, in quanto che la esperienza ha avvertito che, attesa la natura della incumbenza, i custodi del macino sparsi per tutta l'estensione della Sicilia non possono meritare tanta fiducia; ha dunque fissato il modo semplice, ma cauteloso, per assodare la prova.

Mentre che questi riflessi spingono la Commissione a dover concentrare nel solo ordine giudiziario tutta la competenza a conoscere e giudicare dei contrabbandi al dazio sul macino, le si è offerto un dubbio, quello cioè di risolvere se pel contrabbando in flagrante dovevasi lasciare procedere l'autorità amministrativa corrispondente nell'attuale organizzazione finanziaria ai segreti e prosegreti designati dal regio decreto dell' 11 ottobre 1816.

Fissando essa l'attenzione su questo dubbio ha osservato che la differenza tra le due specie di contrabbando in flagrante e non flagrante, supposti dall'accennato regio decreto, consiste nell'avverarsi il primo quante volte il contrabbandiere non presenta eccezione alcuna, e verificarsi il secondo semprechè l'imputato del contrabbando produce delle eccezioni per discaricarsi della imputazione.

Or la Commissione ha considerato primieramente che, secondo ci ammaestra l'esperienza, o immaginario o rarissimo è il caso in cui il contravventore non venga allegando in sua discolpa una qualunque siasi eccezione. Secondariamente ha considerato che, ritenuta l'accennata distinzione, si vedrebbero quasi sempre i giudizi sul contrabbando incidentati da un articolo pregiudiziale diretto a fissar la qualità di notorio o di dubbio nel contrabbando per conoscersi precedentemente innanzi quale delle due autorità dovrassi procedere; ed egli è certo, che quanto più si distingue e si sottilizza in fatto di competenza, tanto più di occasione si appresta alle lungherie ed alli sutterfugi nocivi più che altrove nella materia di cui trattasi. Non ha ommesso finalmente la Commissione di considerare che se in ogni comune saravvi un'autorità giudiziaria destinata a conoscere de' contrabbandi nel proprio territorio ac-

caduti, verrà a cessare quel riflesso di pronta e vicina (28)
giustizia, pel quale forse solamente ebbe luogo la distinzione di contrabbando in flagrante e non flagrante, coll'attribuzione del primo ai segreti e prosegreti, che in ogni comune trovavansi.

Da questi riflessi indotta la Commissione, e ponendo mente alle continue incessanti querele che si fanno contro gli abusi che di giorno in giorno si commettono col pretesto della flagranza, abusi a cui il povero consumatore o non trova rimedio o l'ottiene con gravissimo stento e dispendio, per tutte queste considerazioni insomma, ha creduto dover concentrare nel solo ordine giudiziario tutta la competenza per le cause di contrabbando senza alcuna distinzione fra esse. In questa idea ha proposto i giudici circondariali, ed i supplenti comunali abilitati in Sicilia alle materie civili col decreto del 13 novembre 1821, per giudici competenti a conoscere in prima istanza tutte le cause dei contrabbandi qualunque ne sia il valore: 1° perchè è difficile che l'importare di una controversia su contrabbando al macino sorpassi il valore di onze cento, competenza organica e naturale di ogni giudice di circondario; 2° perchè l'indole della materia su cui versar possono siffatte cause è tale che merita vicina e pronta giustizia.

È sembrato poi indispensabile alla Commissione non negare alle parti in questi giudizi interessate, siano i particolari, sia la direzione generale dei dazi indiretti, l'ordinario rimedio dell'appellazione all'autorità immediatamente superiore nell' ordine gerarchico, e perciò ai tribunali civili, dai quali rilevano i rispettivi giudici circondariali. E seguendo le generali massime della inappellabilità dalle sentenze a motivo della tenuità dell'importare della lite definita, ha creduto dover sottrarre dal beneficio dell'appellazione le sentenze pronunciate sopra contrabbando non eccedente il valore di onze sei e tarì venti. Ha intanto stimato la Commissione che contro le sentenze inappellabili e contro quelle dei tribunali civili fosse accordato il ricorso alla Corte suprema di giustizia, e sulla considerazione che spesso l'importare del contrabbando è inferiore alla spesa che seco porta il ricorso, ed il rimedio si renderebbe inutile, ha dovuto proporre che questo rimedio fosse esente dal deposito della multa, e dal pagamento della messa a ruolo, che per la Corte suprema è di tarì ventiquattro.

Art. 73. Se in unione del contrabbando sarà commesso reato, questo rientrerà nelle disposizioni e nelle competenze delle leggi penali, e non trovandosi il reato connesso col contrabbando avranno contemporaneamente luogo i due procedimenti, l' uno a norma delle leggi penali, e l'altro secondo le prescrizioni della presente legge.

Art. 74. Qualora però il reato sia talmente connesso col contrabbando in guisachè la prova dell'uno sia una conseguenza dell'altro e viceversa, in questo caso non potendosi scindere l'azione, avrà primo luogo il procedimento sul reato e poscia quello sul contrabbando.

Art. 75. Il giudice dopo di avere intese le parti se saranno entrambe presenti, e valutate le prove prodotte, pronunzierà la sua sentenza al più presto possibile senza potere oltrepassare i quattro giorni, spirati i detti termini a comparire.

Art. 76. Se la parte citata non comparisce il giudice procederà in contumacia alla prolazione della sentenza. Entro il termine di ore 24 la prima spedizione di questa sentenza dovrà esser consegnata alla parte vincitrice, ed una seconda alla parte soccombente se la richiederà.

Art. 77. La parte condannata in contumacia potrà opporre la sua eccezione nello spazio di tre giorni a contare da quello in cui le sarà stata notificata la sentenza, e nell'ugual termine essa farà notificare la sua eccezione alla parte opposta.

Art. 78. La notifica dell'eccezione dovrà contenere sommariamente le ragioni della parte eccipiente. Essa conterrà ancora sotto pena di nullità la citazione a comparire al più tardi fra quattro giorni, ed in un' ora determinata per sentire la decisione.

Art. 79. La parte che si lascierà giudicare due volte in contumacia non sarà più ascoltata, ed in nessun caso e non mai si potranno ammettere le eccezioni del terzo.

Art. 80. Se la parte incolpata di contrabbando a motivo di eccesso della farina in rapporto alla quantità del genere sdaziato secondo la polizza, verrà sostenendo il non eccesso, allora il giudice, guidato dalle prescrizioni dell'articolo 29 della presente legge, definirà la controversia.

CAPITOLO XVI. — *Rimedi contro le sentenze dei primi giudici.*

Art. 81. Le sentenze pronunziate dai primi giudici potranno impugnarsi per la via dell' appellazione, quando ne saranno suscettive, e per mezzo del ricorso alla Suprema Corte di giustizia.

Art. 82. Gli appelli dalle sentenze dei regi giudici di circondario e supplenti comunali pronunciate nei giudizi contemplati dalla presente legge, saranno portati innanzi ai tribunali civili delle rispettive valli.

Art. 83. L'atto di appello sarà fatto notificare dall'appellante alla parte appellata nel termine di otto giorni a contare dalla notifica che gli sarà stata fatta della sentenza, e sarà iscritto nel ruolo.

Art. 84. L'atto col quale sarà prodotta l'appellazione dovrà contenere la citazione a comparire nel termine di otto giorni innanzi il tribunale di appello. Questo termine sarà aumentato di un giorno per ogni venti miglia.

Art. 85. La causa appellata sarà prelevata come d'urgenza, ed il tribunale sarà tenuto di pronunziare la sua decisione al più presto possibile dopo spirati i termini degli atti dei patrocinatori, purchè non ecceda il periodo di otto giorni, e nel termine di tre giorni la prima spedizione di tal decisione dovrà essere rilasciata alla parte vincitrice, ed una seconda alla parte succombente ove la richiederà.

Art. 86. Tanto in grado di appello quanto in prima istanza l'informo sarà verbale formato da semplici memorie, e quindi le cause saranno decise sommariamente.

Art. 87. Quando l'interesse della controversia definita dai primi giudici non ecceda la somma di onze sei e tarì venti, risultante dal valore riunito del genere preteso in contrabbando, dei mezzi di trasporto, e della multa, allora la sentenza sarà inappellabile.

Art. 88. Le sentenze pronunziate dai giudici di prima istanza saranno eseguite non ostante l'appello che sarà meramente devolutivo.

Art. 89. Le sentenze e le decisioni pronunziate sulle materie contemplate dalla presente legge, e nei modi dalla stessa prescritti, porteranno di dritto l'arresto personale, e saranno eseguibili realmente e personalmente.

Art. 90. Tanto contro le sentenze inappellabili pro-

nunziate dai regi giudici di circondario e dei supplenti comunali, quanto contro quelle dei tribunali civili competerà il ricorso alla Suprema Corte di giustizia, e questo ricorso sarà esente di deposito per la multa e del diritto di *messa a ruolo*. Il ricorso però contro le sentenze dei giudici di circondario o supplenti comunali competerà solamente per incompetenza, per eccesso di potere, e manifesta contravvenzione al testo della presente legge.

Art. 91. Ogni altro modo straordinario d'impugnare i giudicati sulle controversie relative alle sanzioni della presente legge, resta interdetto.

Art. 92. Il termine a produrre il ricorso alla Corte Suprema per le parti interessate sarà di 40 giorni a contare dalla notifica della decisione o della sentenza che s'intende impugnare. Elasso un tal termine l'azione pel ricorso sarà prescritta, ed il ricorso sarà dichiarato irrecettibile.

CAPITOLO XVII. — *Disposizioni generali.*

Art. 93. I processi verbali, gli atti di arresto in contrabbando, le citazioni, gli affissi, le notifiche ed atti simili negli affari relativi al dazio sul macino potranno esser fatti ed eseguiti indistintamente in tutti i giorni anco festivi.

Tutti gli atti suddetti unitamente alle sentenze e decisioni pronunziate nei giudizi contemplati dalla presente legge saranno registrati *gratis*.

Art. 94. In tutti i giudizi le spese giudiziarie verranno regolate ai termini della tariffa per le spese giudiziarie nelle materie civili, e del decreto del 5 luglio 1819, col ribasso però di un terzo.

Art. 95. È proibito espressamente ai giudici di scusare i contravventori alle prescrizioni della presente legge nelle loro intenzioni, sotto pena di restar essi responsabili dei danni ed interessi arrecati colle loro sentenze o decisioni alla generale amministrazione dei dazi indiretti, o al fittuario che la rappresenta.

Art. 96. In tutte le cause di contrabbando la legge riconosce i soli conduttori, i quali saranno perciò soggetti alle confische ed alle altre pene stabilite, senza darsi mai luogo ad intervenzione, opposizione di terzo, o reclamo di proprietà. Coloro che sarebbero interessati ad usare di simili rimedi, avranno solamente il

diritto di rivolgersi contro di quelli, ai quali avranno affidato gli animali e gli attrezzi di trasporto.

Art. 97. Se gli imputati di contrabbando fossero due o più, ed uno di essi fosse comparso nel giudizio, o vi si fosse fatto rappresentare, non competerà agli altri il rimedio dell'eccezione ossia opposizione.

Art. 98. La condanna contro più persone per uno stesso fatto di contrabbando sarà solidale per le confische ed altre pene stabilite.

Art. 99. Sul genere arrestato in contrabbando e sopra i mezzi di trasporto l'amministrazione generale dei dazi indiretti, o il fittuario che lo rappresenterà, sarà preferita a tutti i creditori per la consecuzione dei diritti delle confische e delle ammende derivanti dalle disposizioni della presente legge.

Art. 100. Pendente il giudizio sul contrabbando tanto la generale amministrazione ed il suo fittaiuolo, quanto la parte incolpata del contrabbando restano facoltate a transigere.

Art. 101. Tutte le precedenti disposizioni legislative o regolamentarie, che sono in opposizione alla presente legge, restano derogate ed abolite.

Palermo, 18 settembre 1833.

Francesco Cupane
Duca di Serradifalco
Giovanni Mancuso
Antonino Della Rovere
Domenico Scinà
Giovanni Zappulli.

Parere del Direttore Generale de' dazi indiretti sulla riforma del regio dazio sul macino per la parte rurale.

Palermo, 16 *luglio* 1838.

ECCELLENZA! Secondando V. E. le benefiche mire del re, nostro signore, dirette a portare una riforma al regio dazio sulla macinazione nella parte rurale mi ha ordinato colla ministeriale del 4 aprile num. 1795 di esporle:

1° Quale probabilmente possa essere per la finanza la conseguenza di una novità del regio dazio sulla macinazione nella parte rurale allorchè si riducesse tutta uniforme la tariffa nei vari comuni della Sicilia;

2° Quanto sia l'annuale prodotto del regio dazio medesimo per la sola parte rurale;

3° Quanto sia la somma che si percepisce dalle duplicazioni del regio dazio suddetto, su di che reclami fortissimi si avanzano dalle popolazioni.

Il soddisfare esattamente i quesiti da V. E. proposti, per quanto verrò rassegnandole, sarebbe stato impossibile. Lo adempirli per approssimazione sulle notizie ricevute, applicate a date presumibili è quello che ho tentato di fare, siccome a V. E. sarò ragionando in questo rapporto.

Ecco come esporrò colla maggior possibile precisione questo gravissimo affare.

1° Farò un cenno della storia del dazio, ciò che grandemente importa per conoscere la sua natura, le tentate riforme, e quelle di cui probabilmente è suscettibile;

2° Dirò del prodotto approssimativo della stessa imposizione per la percezione rurale;

3° Scenderò a dimostrare come sia difficile l'abolizione del rurale medesimo in qualunque modo si possa immaginare;

4° Rassegnerò quale esser dovrebbe la prima riforma cioè quella di rendere eguale la tariffa in tutti i comuni e quale conseguenza potrebbe approssimativamente risentirne la regia finanza;

5° Dirò il mezzo di far cedere la più parte delle necessarie duplicazioni del dazio rurale, e quale la perdita approssimativa congiunta colla prima;

6° Esporrò in fine quali esser dovrebbero le leggi della tariffa unica per la Sicilia, e quali quelle dirette

ad evitare le duplicazioni garentite sempre dalla polizza limitata attualmente in vigore.

Il dazio sulla macinazione dei frumenti apparve la prima volta in Sicilia a proposta del Parlamento del 1564 in surrogato ad altri dazi. Fu imposto per danari nove su di ogni tumolo di macinato, e si calcolò per la somma di scudi centomila e per la durata di anni undici. Venne dappoi confermato successivamente di tempo in tempo, e sempre è stato in vigore con isvariata tariffa sin da quella epoca. In oggi è stabilito sulle macinazioni dei frumenti, orzi e granoni, per tarì tredici e grani dodici a salma legale.

Secondo i sistemi della deputazione del regno la somma che dei donativi si proponeva doversi ritrarre, si ripartiva in quote forzose ai comuni, ed accordavasi ai giurati di ciascuna università di variare la tariffa del dazio, purchè si fosse soddisfatto il contingente. Nacque da ciò una diversa tassa in tutte le università per la imposizione del regio dazio sul macino; ma esigevasi sotto unica veduta di polizza, ossia bolletta a pagamento senza alcuna distinzione tra civico e rurale; nè dal 1564 sino al 1710 abbiamo atti da poter positivamente argomentare differenza di metodo in queste due parti di consumo, cosicchè sembra che per il lungo corso di 254 anni non si mirò che a riscuoterlo nell'atto della macinazione.

Nell'anno suddetto 1710 il vuoto sperimentato nel prodotto del dazio nel comune di Piazza fece esaminare le cause, e si riconobbe che lo sparuto introito era proveniente dacchè le farine ed il pane si trasportavano da un luogo ad un altro dei paesi vicini frodando la gabella; che molti coltivatori dei fondi rustici si esentavano dal pagamento, perchè veniva loro agevole di macinare di contravvenzione nella grandezza di quel territorio senza potersi scoprire facilmente il contrabbando.

Quindi dopo maturo consiglio si stabilì una differenza tra il consumo civico ed il rurale, e per rendere più facile la riscossione di quest'ultimo si immaginò un calcolo presuntivo di quanto sarebbesi dovuto consumare in alcune principali coltivazioni. Si stabilì per le terre a pascolo il sistema del punta e spunta, cioè quello di rilevarsi il numero dei pastori, e si lasciò ai giurati il fissare il resto sulle coltivazioni di minore importanza.

Con ciò si riparò in gran parte la trasgressione della

legge. Il traffico del contrabbando delle farine e il procurarsi il pane di frode dai paesi vicini accordandosi i consumatori delle campagne cogli esteri pubblicani non era limitato a Piazza, ma sperimentavasi ugualmente nel maggior numero dei comuni della Sicilia, e però quando in un tempo e quando in un altro, le istruzioni approvate per la città di Piazza furono prese a modello se non nella tariffa, almeno nel metodo della presuntiva consumazione.

Sorge da ciò la distinzione di consumo civico e di consumo rurale; il primo ritenne la polizza ogni volta che si macinava il frumento: il secondo, dirò così, a transazione stabiliva la tassa che su di ciascuna coltivazione doveva soddisfarsi.

Ma il consumo rurale in tal modo disposto faceva provvedere di polizze illimitate i coltivatori delle campagne, e faceva ritornare a danno del civico la eccessiva provvista delle farine che in campagna liberamente potea farsi, talchè il contrabbando era facilissimo.

Si riparò un inconveniente in Piazza e successivamente negli altri comuni. Il dazio era di consumo; quindi si accordarono tante polizze rurali quante rispondevano alle rispettive coltivazioni; e perchè maggiormente il dazio fosse tutelato, si stabilì la cordiazione ossia misura delle terre coltivate, onde conoscere se le polizze date in credito erano proporzionali o no agli uomini che eransi dovuti impiegare nelle agrarie coltivazioni, e nel caso la somministrazione era infra il presuntivo consumo, questa reggeva, ed all'incontro era libero il ricercarne di più, ma questa libertà era attaccata all'obbligo di soddisfare alla fine dell'anno colonico quel tanto che sorpassava il risultamento della cordiazione.

Nel 1815 cotesta limitazione divenne più comune, come si scorge dai bandi pubblicati circa quel tempo, e poi nel 1832, per un regolamento approvato dal Governo si estese per tutta la Sicilia, salvo Nicosia, che in oggi è stata da S. M. ancor dichiarata soggetta alla legge della limitazione delle polizze, che tanto da vicino segue la natura dei dazi di consumo, e che è così necessaria per evitar le frodi e i contrabbandi.

L'amministrazione del regio dazio sal macino data dal 1564 sino al 1810 ai giurati con libertà di variare le tariffe di esazione, tanto nella parte civica che nella rurale; gli abusi dei gabellieri di tempo in tempo introdotti; la mancanza di un regolamento generale,

produceano che il dazio stesso era diversamente condotto e regolato in ogni comune della Sicilia. (28)

La legge del 1810 da S. M. sanzionata, rese unica ed universale la tariffa del dazio per la parte civica, raccomandò di mettersi in esecuzione le istruzioni di Piazza, con doversi stabilire un metodo per rimuovere le angarie, gli abusi e le duplicazioni. Separò dai comuni questa amministrazione, come qualunque altra di regio conto, e ordinò che la pubblica contribuzione sul macino, siccome le altre appartenenti al regio erario, pervenissero alle casse regie senza confondersi coi dazi comunali. Con ciò cessarono l'anomalie per la parte civica, ma non così per la parte rurale, che non rimase sistemata, perchè un metodo generale non fu nè sanzionato, nè posto in esercizio. Il real decreto del 21 gennaio 1817 ordinò che il dazio fosse ridotto nella parte del consumo rurale a regola invariabile.

Vari posteriori rescritti prescrissero una riforma a vista dei voti dei Consigli provinciali.

Erasi ideato di stabilire il consumo a tassa permanente sui fondi, ma il Governo di S. M. giustamente abbandonò questa idea, che altro non era se non se un aumento alla fondiaria, il quale accrescea i disordini portando una gravissima inversione del dazio di consumo, una totale separazione tra civico e rurale, e togliendo al civico quella garantia che la polizza rurale mantiene.

I Consigli provinciali del 1825 nella più parte adottarono la idea di rendere generali le istruzioni di Piazza, da doversi però modificare.

Questo real Governo nel 1827 quasi mirando allo antico sistema avea proposto un totale accollo nei comuni del dazio, quanto a dire a dare agli stessi un obbligo forzoso di corrispondere il contingente, ch'era per assegnarsi, ma la Consulta di questi reali dominii, rettamente vedendo lo affare dimostrò, come lo spogliare il regio erario di una amministrazione così importante, ed abbandonarla ai comuni portava la sovversione dei patrimoni civici e mancava la sicurezza della percezione al regio erario; cosa per altro bene sperimentata, allorquando nel 1825 e 1826 lo accollo era molto esteso ai comuni di Sicilia, e recò oltre ai danni dei patrimoni civici e delle sostanze dei decurioni condannati a somme non riscotibili, la conseguenza al regio erario di avere un credito quasi da non potersi esigere di onze 400,000.

Conchiuse la Consulta che il progetto mal provvedea agl'interessi del regio erario, dei comuni e dei contribuenti.

Soggiunse poi il parere, che il ricondurre il dazio al primitivo stabilimento di una polizza generale, e procurare un appalto anche generale ed unico, era un giusto ritrovato per cessare ogni inconveniente.

In tanta differenza di proposte il Consiglio dei ministri fece sull'ultima proposizione indi avanzata da questo real Governo, conservare tutti i lavori.

I lumi intanto di una ben regolata economia di Stato, i continui reclami delle popolazioni, così per la diversità dei metodi di esigersi il consumo rurale, quanto ancora per le duplicazioni che quasi necessariamente avvengono, determinarono l'animo del Sovrano a creare appositamente una Commissione nel 1832 incaricata di compilare un progetto di riforma, il quale è attualmente sotto l'esame. La Commissione però quantunque conobbe imperfetto il sistema in vigore in riguardo alla parte rurale, pure temendo di esporre l'amministrazione del regio dazio sul macino ad interessi di gravissimo peso, nulla sostanzialmente innovò nell'attuale sistema della svariata maniera di esigere il consumo rurale, lasciando a me qual direttore generale dei dazi indiretti il proporre successivamente quelle riforme che in alcuni comuni sono dai peculiari bisogni richieste. E in quanto alle duplicazioni propose alcuni mezzi che potevano bene attenuarli.

Posto sotto lo esame della Consulta di questi reali dominii tutto il lavoro della Commissione, in quanto al consumo rurale ritornò nella opinione di abolirsi, e restituire la polizza generalmente, il che, quantunque da me da gran tempo desiderato, pure ha tanto di ostacoli, e presenta così gravi inconvenienti, che mi avveggo non potersi verificare senza imbattere in disordini più significanti degli attuali, siccome a V. E. rassegnerò in questo medesimo rapporto.

Avendo cennato rapidamente le vicende del dazio, e le opinioni diverse sulle riforme, vengo ora a soddisfare l'incarico di V. E.

Il regio dazio sulla macinazione è attualmente calcolato secondo l'ultimo piano a V. E. sottoposto col rapporto del 22 febbraio 1838 di n° 947 da circa onze 577,000. Si compone del civico e del rurale, e questo secondo è stato astrattamente da me con-

siderato per onze 96,000 circa, cioè un sesto della intera produzione, comunque dalle statistiche che in vari tempi si sono disposte, esso risulta onze 58,000 circa, siccome V. E. si compiacerà osservare dal piano n° 1 che al presente rapporto accompagno.

Questo prodotto dagli stati desunto non mi discosta dalla idea concepita di doversi per onze 96,000 circa calcolare, e ciò pei seguenti motivi:

1° Perchè le certificazioni dalle quali ho rilevato i dati parziali non riguardano l'ultima epoca della percezione, nella quale vi ha più esattezza nel depositare le relazioni ossiano perizie, che gli agrimensori presentano dimostranti i lavori agrari eseguiti, i calcoli della fatta consumazione e le tariffe del dazio; esattezza nata dagli ordini precisi da me dati.

2° Perchè quantunque si avessero gli stati ultimi, dessi non presenteranno mai il vero prodotto del rurale, mentre molte partite non vanno in relazione, e si transigono, ed inoltre quello che si riscuote per la limitazione delle polizze rurali, non mai si vuole svelare dai gabellieri, che quasi tutti procurano di non far vedere i veri introiti della gabella.

Stabilita dunque la mia opinione approssimativa sul prodotto del consumo rurale di quasi un sesto dell'intera percezione, eccomi alla disamina della sua abolizione.

Io non parlo della trasformazione in tassa prediale; questa veduta per se stessa presenta una gravezza insopportabile alla proprietà, una trasnaturazione del dazio, una mancanza di custodia pel civico. Mi fermo un poco alla sua abolizione che potrebbe avvenire o affrancando dal pagamento coloro che consumano nel coltivar le campagne, o riducendo colla polizza tutto il dazio secondo la primitiva istituzione del 1564. V. E. colla sua penetrazione conosce bene, che abolendosi del tutto il dazio rurale la perdita non sarebbe limitata allo stato che ho arbitrato per onze 96,000, ma in somma sensibilmente maggiore, perciocchè vedesi apertamente che il civico non si può più guardare, potendo ciascuno a man franca macinare ogni quantità di frumenti sia senza polizza, sia con permesso gratuito, ed ecco il come.

Sono i comuni della Sicilia per lo più senza muri, onde riesce impossibile il custodirli da vicino, quindi le ispezioni delle guardie si fanno presso i mulini, nelle strade, e nello entrare del paese. Ora abolendosi

il consumo rurale e potendo portarsi ognuno illimitatamente a macinare ai molini colla idea di essere i frumenti addetti ad uso rurale, ne avviene che la sorveglianza nei molini medesimi non può più verificarsi, nè anco aver luogo nelle vie e nelle campagne, perchè vi sarebbe la eccezione di appartenere il genere a consumo rurale; resterebbe solo la facoltà di guardare l'àmbito del comune, ma essendo i paesi aperti e senza mura, il contrabbando sarebbe facilissimo e frequente. Ciò sperimentavasi pur troppo in Nicosia sino all'anno scorso, quando non era limitata la polizza rurale, cioè di far de' depositi di farine nelle campagne, e poi di furto portarsi in città. Cotal sistema dunque darebbe una perdita al civico assai maggiore di quello che potrebbe immaginarsi.

Ma osserviamo se il suo affrancamento sarebbe giusto. Certo che no, perchè non recherebbe un uguale beneficio a tutti i sudditi, non fruendone coloro che attualmente non pagano consumo rurale, perchè pagano tutto con la polizza civica. Il numero di tali comuni ascende a circa centosettantotto, e questa classe non goderebbe alcun beneficio, siccome V. E. rileverà dal piano numero 2.

Or se ciascuno è obbligato a portare i pesi dello Stato in proporzione delle proprie facoltà, questo principio vacillerebbe in detta pubblica imposizione, che forma così gran parte della rendita del real tesoro di Sicilia, e risponde ad un terzo quasi della rendita pubblica dell'isola. Perchè dunque tutti gli agricoltori sentissero il beneficio della sovrana clemenza di S. M. sarebbe d'uopo non solamente di abolire il consumo rurale, ma tutto il dazio che si paga sulla consumazione delle farine in campagna, sia in forma civica, sia in forma rurale, e limitarsi il dazio al consumo dei soli comuni, conforme fu ordinato dal real rescritto del 27 agosto 1827 per le imposizioni comunali. Or tenendo mente tanto alla cessazione degli introiti pel dazio nelle campagne, quanto agli effetti della mancanza della custodia del civico, io credo che la perdita supererebbe le onze duecentocinquantamila annuali.

Esaminiamo ora l'affare colla veduta di ridurre il tutto ad unica imposizione civica, come lo era nella primitiva imposizione, e pria della pubblicazione delle istruzioni di Piazza. In breve io sommetto essere mio parere che si riprodurrebbero in moltissimi comuni gl'inconvenienti, che esperimentavansi pria della

pubblicazione, e generale applicazione delle istruzioni di Piazza. Sommetto pure che la benefica idea del sovrano essendo quella di recare un giovamento alla agricoltura, tale idea non verrebbe a soddisfarsi, anzi il colono in quei vasti territori, ove il consumo rurale esiste, sarebbe obbligato a fare giornalmente la polizza, mentre che in oggi la riceve a quadrimestre, o ad anno, e sarebbe ugualmente obbligato a corrispondere ogni giorno in contante quel dazio che in oggi è facoltato pagare con dilazione, e per lo più nei tempi nei quali succede la recollezione de' frutti della terra. Nè la idea, qualche volta spiegata di potersi esigere il dazio ai molini stabilendo gli affitti per Valle o in unico contratto, meriterebbe a mio parere di essere secondata pei seguenti motivi:

1° Perchè toglie ugualmente il beneficio della dilazione allo agricoltore.

2° Perchè i molini, soprattutto i centimoli, di Sicilia sono in così vasto numero, che non ammetterebbero la possibilità di custodia senza un gravissimo dispendio; nè fuori il molino allora vi si potrebbe molestare il conduttore delle farine, ove il sistema sarebbe quello di guardare esclusivamente i molini.

3° Perchè gli appaltatori in unica gabellazione, o di una intera Valle, quantunque a Valle non cesserebbe del tutto il male, non imprenderanno un così grave impegno a patti ragionevoli; anzi mirando agli effetti della novità e della riforma offrirebbero assai minorata la rendita al regio erario.

4° Finalmente lascio considerare all'E. V. se si debba per veduta di sicurezza porre nelle mani di un solo la forza necessaria a guardare il dazio in 354 comuni, nei quali si dovrebbe estendere. Per le quali cose è mio debole avviso quello di por mente più presto alla tariffa del macino rurale, oggetto del voto il più generale delle popolazioni e delle più giudiziose deliberazioni dei Consigli provinciali, anzi che alla sua abolizione, o ad una amministrazione generale o provinciale.

Per ben procedere a tale riforma mi son fatto a svolgere la materia, a confrontare alla tariffa di Piazza tutte quelle dei comuni di Sicilia, a riconoscere le effettive eccedenze colla doppia veduta, cioè per la parte della tariffa e per la parte della misura della superficie. In questo esame non sono entrati i comuni segnati nel piano di numero 2, perchè in essi non si esige con-

sumo rurale di sorta, o solamente si esige dagli esteri in somme così sparute che non se ne tiene un conto particolare, nè io credo che per tali comuni debbasi innovare il sistema colla polizza rurale, per non innovare il sistema, a cui da vari secoli si sono abituati, e perchè astrattamente parlando, l'esigere lo stesso dazio con unico metodo rende più semplice la percezione.

Bramerei che in questa circostanza potessero essere tutti i comuni di vasto territorio, siccome nol sono.

Il piano di n° 3 segna i comuni che hanno uguali le tariffe, e le misure di superficie a quelle di Piazza, e non interessa nemmeno la ideata riforma.

Non lo stesso avviene nei comuni descritti nel piano di numero 4, ove benchè si asserisce di esigersi il consumo rurale colla istruzione di Piazza, pure col fatto viene il dazio a variare per causa della misura dei terreni, cosicchè se per una salma di terre a seminerio il dazio risulta in Piazza tarì otto e grani dieci, in Castiglione, ove la corda è in metà, viene il dazio colla stessa tariffa apparente a risultare a tarì diciassette.

Ho conosciuto inoltre che in altri comuni è differente così la corda della misura, come ancora la tariffa del dazio.

Ora stabilite le differenze delle tariffe comune per comune, e le differenze della misura di superficie al confronto di quelle di Piazza; stabilito approssimativamente il prodotto del consumo rurale di ogni territorio, avrei ugualmente desiderato sapere da quali colture risulta questo parziale prodotto e quanto se ne ritrae da ciascuna coltura, onde applicarvi due analisi, una a quei che hanno diversa la misura delle terre, l'altro a quei che hanno diversa e la tariffa e la corda.

Avrei allora proceduto pei primi con questo ragionamento.

Dieci salme terre seminate in Piazza han dato il prodotto di onze 2,25 colla tariffa di tarì otto e grani dieci, per salma della corda di canne 22,6.

Dieci salme di terra seminate in Castiglione colla stessa tariffa misurata però colla corda del comune ch'è la metà di quella di Piazza ne hanno dato onze 5,20.

Dunque, se riformando la sostanza del dazio in Castiglione si riducesse la corda a quella di Piazza, che nel linguaggio del codice metrico è salma 1. 3. 3. 2,

in Castiglione vi sarebbe la perdita di metà, e a punto fisso avrei detto la perdita risulterebbe dalla riforma per dette salme, dieci onze 2,25. Così mano mano per tutti gli altri di ugual natura avrei eseguito.

E proseguendo lo stesso ragionamento per li comuni che hanno varia la tariffa e vario il dazio avrei desiderato di dire a cagion di esempio: in Cammarata si son seminate salme dieci terre sotto il dazio di tarì 20 e grani 8 per salma (perchè tanto gravata colà è la coltura). L'importare è onze 6,24. Confrontiamola con Piazza. Se le dieci salme di terre avrebbero importato colla propria tariffa onze 2,25 ma in ciò si è commesso un errore, perchè in Cammarata la corda è un quinto di più, che rappresentato in denaro è appunto tarì 21, epperò rettamente sarebbe il totale dazio in Piazza onze 3,6. Or in Cammarata è bene onze 6,24, è conseguenza che colla riforma si soffrirebbe una perdita di onze 3,9.

Per farsi cotali calcoli dunque tra le altre cose sarebbe stato necessario la quantità a punto fisso delle varie colture di ogni comune, senza di che non si sarebbe potuto stabilire alcuna cosa.

Questo dato ci manca, e per ottenerlo vi vorrebbe del tempo, e i risultamenti non sarebbero mai sicuri, perciocchè le colture non sono mai fisse, ma variabili.

Limitandomi dunque ad un calcolo approssimativo ho supplito con dato supposto a cui ho applicato tanto la misura che la tariffa.

Per avere il dato supposto che ci manca, e per averlo quanto possibilmente si può vicino alla verità, ho diviso il prodotto del consumo rurale di ogni comune in quattro uguali porzioni. Ho supposto la prima come ricavata dal maggesi, la seconda dal seminato, la terza dal pascolo, la quarta dalle colture diverse, quindi a questa divisione ho applicato le riforme delle tariffe e della corda, e sono risultati i seguenti piani:

Piano numero 4 contiene lo stato de' comuni, che hanno la tariffa di Piazza, ma varia la misura di superficie. In esso la minorazione a dati supposti è secondo la differenza della corda, cosicchè se in Ficarazzi il prodotto del consumo rurale ascende ad onze 12 aumentata la misura di un terzo verrebbe in ragione inversa a minorare il prodotto, epperò in fatto risulterebbe la perdita di onze quattro.

In tal modo passando i calcoli comune per comune

si è fatto il piano, che presenta la minorazione totale, ed approssimativa di onze 1914.

Il piano di numero 5 è quello che contiene i calcoli delle differenze tanto della tariffa che della corda. Ho notato le minorazioni dei novali, del seminerio e di qualcuna delle colture diverse, ove succede la minorazione stessa. Ho lasciato senza detrazione alcuna la colonna degli uomini a bastone perchè il dazio non poggia sulle terre, ma sul numero dei consumatori, e la tariffa a guisa di capitazione sugli uomini a bastone non porta generalmente gran differenza dalle istruzioni di Piazza.

Vi ha un'altra classe dei comuni nei quali apparentemente le tariffe pel rurale sono inferiori a quei di Piazza, ma ridotta la misura a quella di Piazza raro è il caso che vi sia qualche comune che ha la tassa in meno. Il piano di numero 6 ne dimostra il dettaglio. Ivi per esempio si vede, che per Borgetto con la riforma aumenterebbe il dazio per maggesi di un quinto, per seminerio di un quarto, ciò che in denaro importerebbe un aumento annuale di rendita in onze 3; ma egualmente onze 3 sarebbe il compenso per la elargazione della misura onde, scambievolmente distruggendosi le differenze verrebbe la rendita ad essere stazionaria. L'ultimo piano è quello di numero 7. Esso presenta i comuni dove le istruzioni di Piazza sono in vigore per le tariffe, ma una certa varietà offrono le corde rispettive in più. In questi in ragione inversa il risultamento della riforma offre un vantaggio di onze 137 annuali, perchè devono coll'uguale tariffa le misure accorciarsi.

Abbiamo dunque comuni, che per la novità non soffrono alterazioni; comuni che presentano per causa della tariffa minorazione di rendita annuale; comuni che per ragion composta e di tariffa e di corda in questa progettata riforma danno della perdita; comuni finalmente che per causa della minorata corda darebbero un piccolo vantaggio. In posizione recate tutte le somme in totale risulta una perdita di onze 5430 di rendita. Potrebbero qui sorgere delle considerazioni, e de' dubbi portanti a stabilire in maggior somme lo effetto delle ideate riforme.

Primo il sapere che il consumo rurale è per certo maggiore delle quantità riportate nei piani. Secondo il conoscere che i dati supposti non possono essere esatti, ma approssimativi, e in queste posizioni è meglio

calcolare una certa somma di più per le differenze, che (28)
nella realizzazione delle ipotesi potrebbe avvenire; differenze son queste necessarie nei piani di simile natura e non mai disgiunte dai lavori statistici, quantunque condotti da maturità maggiori e da elementi più sicuri di quei che ho potuto valermi.

Or questi dubbi svaniscono per quello che qui a V. E. verrò sommettendo.

Il regolamento di giugno 1832 prescrive, che ove la coltivazione ha di bisogno più polizze di quelle che la tariffa riformata appresta debbonsi queste pagare, e così al di là delle relazioni si ha per fermo un guadagno per talune coltivazioni, che produce un compenso sensibilissimo alle riforme. Inoltre ove la riforma non succede tutta ad un tratto, ma si va procurando di eseguirsi mano mano come scadono gli affitti non può esser lo erario nel caso di soffrire tutta la perdita qualunque essa si fosse, perchè gli aumenti sperabili in alcuni comuni, e la rettifica dei calcoli farà per certo risentire minor danno di quello che si è supposto, quando al contrario ove tutto succederà in un momento le conseguenze potrebbero essere più sensibili.

Così ho fatto, e mi è riuscito pei comuni di Salaparuta, Campofiorito, Prizzi, Salemi, senza aver avuto in riguardo alla riforma alcuna perdita.

Passo a parlare delle duplicazioni.

La duplicazione che si fa del dazio sopra un genere frumentario altrove sdaziato, può essere volontaria, o necessaria.

La prima è indeterminabile, dipendendo dalla volontà del consumatore. Se colui che parte da Monreale si vuol provvedere di una quantità di pasta da quel comune per consumarla in Palermo, qui pagherà per la sua volontà la seconda volta il dazio.

La necessaria è da supporsi per lo più in quei comuni, che non hanno proprio territorio, o che l'hanno così ristretto, che i naturali sono obbligati nello altrui coltivare piccoli fondi, dove portano il pane fatto nella propria casa. Or tali fondi fuori territorio vanno soggetti al pagamento del dazio rurale sul principio generale, che si ha diritto di riscuotere il dazio di consumo in quel luogo dove accade la consumazione, quantunque il genere abbia altrove pagato il dazio. Principio che fa evitare le frodi tra gabellieri, e gabellieri, e che fa tener fermo il diritto di ciascuna amministrazione separata dall'altra. Coloro dunque

che sono in questo caso non possono fruire del regolamento dell'*àmbito* che è insomma il seguente. Sono esenti dal consumo rurale quei poderi piccoli infra due salme senza forni, entro l'àmbito di tre miglia dal comune, e che si coltivano consumando il pane fatto nel comune medesimo. Tale regolamento fatto da me nel 1819, gran Camerario, ha servito e serve di norma nella amministrazione del regio dazio sul macino.

Or quei che hanno i poderi fuori il proprio territorio, e che portano il pane dalle loro abitazioni, perchè in dette terre non hanno forni, pagano la seconda volta il dazio nel luogo dove succede la consumazione. Era tale duplicazione una volta assai sensibile in Bonpietro. I poveri abitanti di quel comune non avevano territorio proprio, nè poco, nè molto, ed appena usciti dalle case trovavansi nella giurisdizione delle Petralie. Reclamavano dolendosi della necessaria duplicazione. Impegnavano colle loro voci il Governo a qualche temperamento, mostrando che coltivavano dessi le terre col pane fatto nella propria casa, e faceano conoscere che quel pane, che la povera famiglia produceа per se stessa, serviva di alimento ai coltivatori ai quali tornava più conveniente pagare il doppio dazio, che alzare forni, e pensare per un separato panificio per piccoli poderi.

Il real Governo, dietro miei rapporti, ordinò che per la parte del macino si calcolasse per Bonpietro una porzione di terreno sino a tre miglia di raggio, ed ivi per questo ramo di pubblica imposta si conservasse il regolamento dell'àmbito onde così levarsi dal doppio pagamento i naturali di Bonpietro. Tale misura in fatto non ha portato turbamento nelle gabellazioni di Petralia, a cui venne tolto un circolo di tre miglia di territorio, e quelle gabelle si sono mantenute senza minorazione a fronte della separazione del territorio. Lo stesso fu praticato per Campo Reale.

Per questo fatto, che io esposi alla Commissione del macino nel 1833 istituita per liberare parecchi comuni da tali duplicazioni, fu adottato il temperamento di esentare anche i fondi sino a tre salme di estensione avente le altre qualità, quantunque toccassero l'altrui territorio.

Sarà questo medesimo che io per ora proporrò a V. E. infine di questo rapporto per procedere a quella liberazione del doppio pagamento del dazio, cui at-

tualmente è soggetta l'agricoltura, e la pastorizia della nostra isola.

Esaminiamo dunque l'affare suddetto nella veduta finanziera. Qui debbo confessare che sia difficile a punto fisso stabilire questa perdita.

Già sono venuti quasi tutti i riscontri dai quali rilevasi, dove succeda, che gli esteri pagano due volte il dazio.

Non è grande il numero di questi comuni, ma dalle stesse relazioni io non potrei ben calcolare l'interesse che reca questa cessazione di duplicazioni. Alcuni agenti finanziari l'hanno stabilito con esagerazione. Alcuni hanno confessato ignorarlo. Io ho fatto, prendendo un arbitrio, il piano numero 8° ove si fa ascendere l'interesse ad onze 3106 circa.

Questo compenso parzialmente potrebbe farsi ai gabellieri dietro pubblicata la legge sulle relazioni che potranno produrre, discusse ed esaminate da una locale Commissione, e poi da me riconosciute, e ciò quante volte si volesse sul momento recare ad effetto la riforma: ma se si vorrà eseguire successivamente secondo le gabellazioni novelle, in allora riuscirebbe pure più sicura e meno sensibile.

E qui cade a proposito l'osservare che in alcuni comuni quantunque si certificassero le duplicazioni e gli effetti di essi, come nel piano che ho sommesso per approssimazione a V. E. pure in fatto i coloni si accordano, e ricevono un qualche compenso dal comune, da dove si portano il pane, e così nel fatto non essendo intera per certi paesi la duplicazione non sarà vistosa la perdita, che in effetto accadrà con la ideata riforma. Non lascio qui di sottoporre alla superiore intelligenza dell'E. V. che tanto la generale tariffa, che la cessazione delle duplicazioni portando un bene alla coltura, ed alla pastorizia porteranno insieme alla prosperità maggiore un'opulenza anche maggiore alla finanza.

Pel momento ecco in breve le perdite riunite delle due riforme:

Dall'unica tariffa	onze 5430 —
Dalla cessazione della detta duplicazione	» 3106 —
In tutto	onze 8536 —

Or per maggior sicurezza io credo aggiungere ancora per li primi anni ai calcoli suddetti altre onze 1474.

Cosicchè non può tutto al più, se mal non m'appongo, oltrepassare lo effetto della riforma le onze diecimila.

Qui è necessario che dichiari di esistere un altro caso di duplicazione, ed è quello qualche volta tentato dalla ingordigia dei pubblicani, i quali vogliono prendere in contrabbando, o per lo meno vogliono pagato il dazio da quei viaggiatori che portano il pane necessario al loro viaggio e che vengono da lontano paese per gli affari loro, i quali soffrono impedimenti per badare a togliersi tale molestia. Diverse circolari ho io disposto per arrestare questi abusi, per non impedire il nostro commercio, e per dare un freno a quei gabellieri che portano troppo oltre il rigore della esazione; ma la mancanza di un regolamento positivo non ha fatto finora cessare del tutto il disordine. Da qualche ricorso che mi giunge mi avveggo che i casi di simili pretese ci sono, e che tutte non vengono alla mia cognizione. Questo abuso potrebbe dunque eliminarsi da una legge benefica. Non è da calcolarsi la perdita di questi casi straordinari, e non posti fra gli introiti di un gabelliere di pensamento regolare, ma solo da quei pubblicani che tutto vorrebbero portare a profitto.

Sviluppato in tutti i modi l'affare del consumo rurale e duplicazione, qui vengo a proporre a V. E. tutto quello che credo idoneo stabilirsi per legge, onde portare un giovamento notevole alla pubblica prosperità della Sicilia.

« 1° Il regio dazio sulla macinazione nelle campagne « sarà riscosso o col metodo della polizza, o col me- « todo del presuntivo consumo, secondo che l'uno o « l'altro metodo è stato in vigore nei rispettivi comuni.

« 2° In quei comuni dove si esige secondo la presun- « tiva consumazione, la tariffa rurale dalle novelle ga- « bellazioni in poi del regio dazio sul macino dovrà « essere unica per tutta la Sicilia, ed unica la maniera « generale di misurare le terre, cioè la corda legale. »

Ho proposto ciò farsi colle novelle gabellazioni tanto per evitare i reclami, e le pretese esorbitanti dei gabellieri alle compensazioni, quanto ancora perchè io spero ottenere un immediato supplemento per alcuni comuni con qualche aumento e maggiormente per conoscere coll'esperienza senza dare un colpo istantaneo alla finanza, se le speranze concepite di una lieve perdita corrisponderanno ne' suoi effetti.

« 3° Per unità di dazio dovrà servire approssimati-
« vamente quella tariffa che è in vigore in Piazza, ri-
« dotta bensì al linguaggio legale del codice metrico,
« e sarà la seguente:

« Per ogni salma legale di terre novalizzate tarì 2. 15.

« Per ogni salma legale di terreno seminata a rac-
« colta tarì 4. 5.

« Per ogni migliaio di vigne, tarì 1. 1.

« Per ogni salma legale di giardini, tarì 12.

« Per ogni salma legale di altra coltivazione,
« tarì 8. 10.

« Per ogni salma di oliveti, tarì 10.

« Se avverrà che nei terreni sotto gli oliveti si faccia
« altra coltura sarà il dazio portato a tarì dodici in
« tutto.

« 4° Per ogni pastore o uomo di mandra si faranno
« i riveli, e per lo tempo che dimora nei luoghi di pa-
« scolo, e nelle mandre pagherà a ragione di anno
« tarì 24.

« Ogni contravvenzione al rivelo porterà a penale
« secondo il sistema in vigore.

« Possono i gabellieri transigere volontariamente
« coi patroni delle mandre, e coi pastori, ma lo stra-
« satto non potrà essere maggiore di tarì due e grana
« tre per ogni salma legale di pascolo. »

Avendo sommesso il regolamento per le tariffe passo a progettare all'E. V. la disposizione che io credo salutare per le duplicazioni adottata dall'ultima Commissione del macino.

« 5° Si dovrà presumere che si consumi il pane, che
« ha pagato dazio colla polizza, e per conseguenza
« non si dovrà esigere consumo rurale in quei fondi
« che hanno le seguenti condizioni:

« 1° Che siano infra un àmbito circolare attorno un
« comune il cui raggio dal comune medesimo alla cir-
« conferenza sia di tre miglia legale, tanto se il detto
« àmbito sia ristretto entro il proprio territorio, quanto
« se si estenda anche sopra territori alieni.

« 2° Che ognuno di essi fondi non sia di misura
« maggiore di tre salme legali.

« 3° Che siano coltivate dagli abitanti del comune
« che fa centro all'àmbito.

« 6° I fondi che sono parte infra, e parte fuori del
« detto àmbito, saranno riguardati, come se fossero
« tutti entro lo stesso, e saranno esenti dal consumo

« rurale purchè abbiano le tre altre condizioni ordi-
« nate nell'articolo precedente.

« 7° I fondi entro l'àmbito, anche non maggiori di
« tre salme, e privi di forno non godranno l'esenzione
« del consumo rurale se saranno coltivati da persone
« abitanti in altri comuni diversi dal comune, che
« fa centro dell'àmbito, e lontani dai fondi più di tre
« miglia.

« 8° Sotto nome di fondi non maggiori di tre salme
« si intendono solamente quei che sono posseduti a
« titolo di proprietà o altro legale titolo di detenzione,
« non già quei che fanno parte di un fondo indiviso, e
« si coltivano separatamente da diverse persone in vi-
« gore di colonia parziaria, o di altra convenzione per-
« sonale. »

NB. — Il caso dell'ultimo articolo è raro, e nei fondi indivisi si fa il pane nelle stesse terre. Se non si apponessero questi vincoli il consumo rurale soffrirebbe un colpo di molta conseguenza. È assai, alla prima riforma temuta sempre da tante autorità incaricate per lo spazio di quasi un trentennio, procedere nel modo proposto. Tuttavolta si aggiungono i seguenti articoli di eccezione.

« 9° Non è tolto il dritto ai gabellieri, o agli ammini-
« stratori del dazio di vigilare sopra i detti coltivatori,
« i quali se di altro pane si avvalessero, che di quello
« del paese, saranno soggetti al pagamento del rurale
« ed alle multe corrispondenti. Non è tolto il dritto ai
« coltivatori che hanno o terre al di là di tre miglia, o
« più di tre salme, di portare il pane del comune ma
« con questo vincolo.

« Dovranno presentarsi all'ufficio dell'arrendatore,
« o ufficiale incaricato del luogo per fare registrare la
« quantità del pane, che vorranno condurre, con l'indi-
« cazione del nome del fondo in cui dovrassi consu-
« mare, per riceverne polizza di credito per essere poi
« la somma diffalcata dalla contribuzione, allorquando
« viene il tempo di pagare il contingente del consumo
« rurale.

« Saranno soggetti i detti conduttori alla pena di
« contravvenzione, ove sarà provato che detto pane si
« destini ad altro luogo non dovendo mai ritornare al
« comune. »

È d'uopo parlare finalmente del mezzo di evitare le duplicazioni del pagamento del pane dei viaggiatori,

siano vetturali, siano di ogni altra classe, e insieme togliere qualche abuso introdotto.

L'affare è di poco momento, e facile sembrami il provvedervi.

Ecco quello che io penso:

« 1° Ogni pane rotto trovato presso qualunque con-
« duttore non va soggetto a pagamento di dazio;

« 2° Ogni quantità di pane, ancorchè non rotto, sino
« a due rotoli a testa di uomo che viaggia, ed ogni
« quantità di pasta sino ad un rotolo per testa, non van
« soggette a pagamento di dazio. Deve però il condut-
« tore dire alla sbarra, o al luogo di sgabello, che tiene
« i gabelliere lungo il transito, che porta il genere
« senza che possa ricevere molestia alcuna;

« 3° I frati che raccolgono il pane di elemosina sa-
« ranno eccettuati da questa regola, purchè abbiano
« la patente di raccorre le limosine stesse dal proprio
« superiore. »

Questa benefica misura non dovrebbe produrre niuna alterazione nella percezione della imposta.

Or tutte le proposte riforme sono in qualche modo sicure a non portare un turbamento alla finanza, perchè sono controllate e difese dalla polizza limitata del consumo rurale, la quale polizza segue da vicino la natura del dazio di consumazione, previene le frodi, perchè mantiene l'obbligo di lacerarsi dietro la macinazione eseguita, segue la stessa forma di accompagnamento col genere molito, e in sostanza effettivamente si paga quanto si consuma.

Dall'altro lato la macinazione di contrabbando viene custodita dalle relazioni. Senza questa limitazione non avrei potuto proporre tante riforme, e senza essa non sarebbe la finanza al coverto di una funesta conseguenza alle intavolate novità.

Quindi conchiudo il mio progetto col parere di doversi superiormente dichiarare:

« 1° Che resti fermo il regolamento del giugno 1832
« per la limitazione delle polizze rurali, e loro liqui-
« dazione;

« 2° Che in conseguenza dopo la macinazione la po-
« lizza rurale si laceri come la civica;

« 3° Che secondo il sistema in vigore si rilascino
« tante polizze rurali a ciascun consumatore, quante
« ne ricerca, e per tante quantità diverse per quanto
« ne domanda a suo comodo.

« 4° Che queste sieno a tallone, a parte delle civiche,

« indicanti il fondo di consumazione per venire più « agevole il contegg o nei tempi consueti. »

Avendo a Vostra Eccellenza rassegnato tutte le mie idee sopra una materia di tanta importanza, e di sì lunghe discussioni, prego Vostra Eccellenza di ponderare il tutto per sommettere alla clemenza del re, che con tanta paterna cura si è benignata volgere la sua sovrana attenzione a questa parte di pubblica gravezza, quanto coi suoi maggiori lumi stimerà confacente alle sagge mire del monarca, le quali Vostra Eccellenza più da vicino conosce.

Il Direttore Generale.

A Sua Eccellenza signor duca di Laurenzano, ministro segretario di Stato, luogotenente generale in Sicilia.

(28)

Parere della seconda Commissione sulle riforme del regio dazio sulla macinazione, 1838.

Dilucidazioni e parere della Commissione.

Art. 1. La Commissione è di parere di conservarsi l'articolo 1 come fu proposto.

Art. 2. Il regio dazio sulla macinazione, essendo corrisposto dagli agricoltori, e dalla classe più povera della Sicilia, forse in maggior proporzione delle famiglie agiate sarebbe di sommo beneficio, se la clemenza del re volesse benignarsi portarvi un alleviamento, siccome si dirà all'articolo 32, ove si tratterà del consumo rurale.

Art. 3. In vista delle sagge osservazioni spiegate nella di contro colonna, la Commissione è di avviso di dover permanere la facoltà ai comuni d'imporre sul macino, limitata però a soli grani quattro a tumolo, secondo era stabilito dalla legge degli stati discussi comunali, oggi abolita.

Ogni gravezza maggiore riuscirebbe insopportabile alla popolazione e dannosa al regio erario.

Art. 4. Il comune di Palermo ha uno strasatto col regio erario di onze 58,336 pel dazio sul macinato. Il comune poi riscuote due dazi, uno di tarì dodici col quale fa fronte quasi interamente alle onze 58,336 che paga alla tesoreria, e un altro anche di tarì dodici col prodotto del quale provvede al soddisfo delle soggiogazioni stabilito nel Consiglio municipale del 1648.

Sul primo non avvi alcuna ipoteca, ma l'introito forma parte dell'attività dello stato discusso, come nella passività vi ha la partita di esito delle onze 58,336, a favore della reale tesoreria.

La Commissione è di parere di conservarsi il primo dazio di tarì dodici a favore del comune, e insieme lo strasatto a favore dell'erario, salvo a ridursi la somma dello stesso ove piacesse alla M. S. di minorar la tariffa del regio dazio sulla macinazione in tutta la Sicilia.

Art. 5. Conservarsi ancora il secondo stante le attuali posizioni delle cose, e le ipoteche che vi gravitano, e stante il disordine che avverrebbe in caso di abolizione e il ritardo a' creditori.

Art. 6. Per le uguali ragioni dovrebbe restar fermo

il dazio comunale in Messina nel modo come attualmente si riscuote.

Art. 7 e 8. La Commissione è di accordo nella idea di dover rimanere separata l'amministrazione regia del dazio sulla macinazione da quello comunale. È pure di parere di dovere cessare gli accolli forzosi del dazio in mancanza di appalto ai comuni della Sicilia. Non opina però che vi fossero in ogni comune impiegati propri di dazi indiretti per l'amministrazione del macino, giacchè recherebbe ciò una spesa gravissima alla finanza, e nella più parte de'comuni, ove il regio dazio trovasi arrendato, riuscirebbe inutile perchè l'opera dello agente del macino ivi riducesi alla decisione di qualche contrabbando. Quindi è passata in avviso, che accadendo il caso di doversi in qualche comune amministrare il dazio per conto regio per mancanza di offerte, debbasi temporaneamente affidare l'incarico dell'amministrazione a' ricevitori de' rami e diritti diversi e a' sindaci che ne disimpegnano attualmente le funzioni in questo ramo ne' comuni non capoluoghi di circondario, stabilendo a costoro una competente rimunerazione graduale nel caso suddetto, che potrebbe essere quella del tre per cento, come la godono gli amministratori de'rami e diritti diversi pei cespiti aggregati, e ciò oltre alle spese di custodia, e colletteria, che saranno fissate da un ordine speciale del direttore generale de' dazi sudiretti comune per comune. Non potrà eccedere però la detta indennità la somma annuale di onze cento.

I detti impiegati potranno essere sostituiti, o assistiti da altri, che il direttore generale dietro gli ordini del Governo potrà collocare nelle amministrazioni per lo bene del regio servizio, e con quelle istruzioni e regolamenti che la prudenza e la posizione delle cose potranno consigliare.

Come la Commissione è ferma nell'idea di doversi risparmiare una estesa organizzazione di macino, così per la giustizia che S. M. vuol sempre conservata, è di parere di doversi assegnare a' direttori provinciali dei rami e diritti diversi i quali prestano nelle rispettivè provincie il servizio di questa interessante rendita dello Stato, una indennità a parte per questa amministrazione, tanto per occorrere a' gasti di scrittoio che in rimunerazione delle loro fatiche in questo ramo come pure una indennità per li commessi da addirsi esclusivamente a questo servizio.

Per lo addietro i commessi della direzione provinciale dei rami e diritti diversi di Palermo hanno avuto un'indennità, e con questa si è proceduto con più amore nel servizio.

È certa la Commissione che stabilite le cose nel modo proposto si otterrà un maggior bene in tale interessante ramo di pubblica amministrazione.

Art. 9. Di accordo.

Art. 10. Di accordo.

Art. 11. Di accordo. In dilucidazione però la Commissione crede di aggiungere di conservarsi ciò che attualmente è stato praticato dalla direzione generale dei dazi indiretti dietro l'approvazione del Governo, cioè: « che non possa uscire il sacco della farina dal molino « senza la mezza polizza attaccata al sacco; ma uscita « che sarà, possa il conduttore conservare la stessa « perchè non si scompagni mai il conduttore stesso « della farina per mostrare la mezza polizza ad ogni « legale ricerca.

Ciò fu fatto perchè delle volte nel viaggio poteva essere danneggiata la mezza polizza, o perduta, ove fosse stata sempre legata al sacco e soffrire il proprietario una molestia.

Art. 12. D'accordo.

Art. 13. D'accordo colla proposta della Commissione dovendo servire la polizza di due giorni per lo solo consumo civico, non potendo valere pel rurale, come allo articolo 32 si dirà.

Art. 14. Di accordo.

Art. 15. Di accordo con la prima Commissione.

La designazione de' molini, che potrebbero fare i gabellieri da dove si parte il frumento, nulla darebbe di sicurezza all'amministrazione dove va a macinarsi.

Gl'interessi degli appaltatori sono divisi, e ognuno deve guardarsi il suo. Quindi opportunamente la legge dà l'obbligo del contrassegno di quelle polizze che spediscono i vicini gabellieri del dazio, salvo la eccezione bene ed opportunamente confermata all'articolo 17.

Art. 16. Di accordo.

Art. 17. Di accordo.

Art. 18 e 19. Quantunque fosse stato pagato una volta il dazio sul pane o pasta in un comune, pure portandosi all'altrui consumo ha diritto il gabelliere di esigere il dazio e di tutelare il proprio interesse. Pure perchè l'affare abbia un limite, e non succedano vessazioni, la Commissione conferma quanto si va a

proporre dal direttore generale de' dazi indiretti sugli articoli che qui a maggior sicurezza si trascrivono.

« 1° Ogni pane rotto trovato presso qualunque con-
« duttore non va soggetto a pagamento di dazio.

« 2° Ogni quantità di pane ancorchè non rotto sino
« a due rotoli a testa di uomo che viaggia, ed ogni
« quantità di pasta sino ad un rotolo per testa non van
« soggetto a pagamento di dazio. Deve però il condut-
« tore dire alla sbarra, o al luogo di sgabello, che tiene
« il gabelliere lungo il transito, che porta il genere
« senza che possa ricevere molestia alcuna.

« 3° I frati che raccolgono il pane di elemosina sa-
« ranno eccettuati da queste regole, purchè abbiano la
« patente di raccorre le elemosime stesse dal proprio
« superiore. »

Art. 20, 21, 22 e 23. Di accordo.

Art. 24. Di accordo colle osservazioni; e così crede la Commissione doversi regolare l'articolo.

Art. 25. Si uniforma alle osservazioni. Si propone però doversi aggiungere: « dovrà il grano all'entrare al molino rimanere nel sacco o recipiente nella quantità uguale a quella sdaziata, e il diritto di molitura riporsi in una cassa a due chiavi, o in un granaio a parte custodito a due chiavi, secondo il sistema vigente. »

Art. 26 e 27. Di accordo.

Art. 28. Di accordo. Si opina però alla parola *giudice* doversi sostituire: *autorità competente*, e ciò per quello che si dirà nell'articolo del contenzioso.

Art. 29, 30 e 31. Crede la Commissione doversi adottare il sistema di Palermo posto in vigore in Partinico allorquando S. M. volle dare un regolamento stabile alla verifica delle farine di quel comune. Esso è il seguente:

« Quando il gabelliere del regio dazio sul macino, o
« i suoi agenti hanno sospetti di essere il genere in fa-
« rina oltre alla quantità sdaziata avrà luogo il peso.

« Tale verifica a peso dovrà farsi innanti l'autorità
« competente, e sarà eseguita da un perito.

« Se il peso della farina risulterà di netto, esclusi
« i recipienti, rotoli 33 per ogni due tumoli si terrà
« come legalmente sdaziato.

« Dopo 33 rotoli e sino a 36 rotoli pagherà il dazio
« senza alcuna multa e solamente sull'eccedenza.

« Al di là di rotoli 36 comincierà a pagare tarì do-
« dici di multa per ogni rotolo, e dopo i rotoli 40
« avranno luogo la contravvenzione e le pene corrispon-
« denti. »

Il conduttore o il padrone delle farine potrà essere presente alla verifica, al quale oggetto sarà invitato ad intervenire.

Art. 32. S. M. con paterna beneficenza ha mostrato il suo real animo di recare un alleviamento a' suoi popoli di Sicilia in riguardo al dazio sulla macinazione. La Commissione sente il dovere, secondando le clementi vedute del sovrano, di sommettere il suo parere e distinguere l'affare in tutti i suoi aspetti.

Sarebbe un vero bene de' popoli agricoltori l'abolire il dazio sulla macinazione pel consumo delle campagne, e limitarsi a' soli comuni nel modo stesso come fu ordinato nel real rescritto del 27 agosto 1827 per le imposizioni comunali, ma le conseguenze alla finanza sarebbero dannevoli.

Potrebbe invece recarsi una riforma al modo svariato di esigersi il consumo che si appella rurale, e ridursi ad un metodo stabile, uniforme e generale, ciò che porterà una perdita ma non vistosa.

Potrebbe insieme a tal riforma minorarsi la tariffa troppo sensibile di tarì tredici e grani dodici legali sulla macinazione di frumenti, orzi e granoni. L'abolizione del dazio sul consumo rurale o per meglio dire sulla consumazione che si fa nelle campagne sarebbe il più gran beneficio che la clemenza di Sua Maestà potrebbe accordare a' suoi sudditi in questa parte de' reali dominii, e lietissima si stimerebbe questa Commissione di poterlo proporre. Ciò non pertanto crede suo debito rassegnare le seguenti cose:

I comuni della Sicilia sono in numero di 354 dei quali numero 178 pagano il così detto consumo rurale, e numero 176 compreso Palermo la di cui prestazione ammonta alla vistosa somma di onze..... non le pagano. Non per questo però gli anzidetti comuni vanno esenti dal pagamento del dazio di macinazione per il consumo che si esegue nelle campagne de' rispettivi loro territori; perciocchè è costume in questi comuni di pagarsi con la polizza unica tutto quanto si consuma nelle campagne.

Da ciò si vede apertamente, che ove si abolisse il così detto consumo rurale ciò tornerebbe a beneficio solamente de' primi suaccennati numero 178 comuni, e quindi, affinchè tutti i comuni sentissero il beneficio della sovrana clemenza, sarebbe d'uopo non solamente di abolire il consumo rurale, ma tutto il dazio che si paga per la consumazione nelle campagne. Or secondo

il calcolo approssimativo eseguito nella direzione generale de' dazi indiretti l'attuale introito del consumo rurale ascende presso a poco ad onze 90 mila. Dal che risulta apertamente, che adottandosi la sopradetta misura dovrebbe la somma anzidetta raddoppiarsi, e quindi la minorazione che risentirebbe la percezione di questo dazio si dovrà calcolare approssimativamente per onze 180,000.

Nè questo solamente, perciocchè la Commissione ha dovuto riflettere, che per l'abolizione del consumo delle campagne più incerto e mal sicuro verrebbe a riuscire il modo di custodirlo dal che ne deriverebbe una spesa maggiore per l'aumento di custodia e un minore introito per le frodi che anderebbero a commettersi che la Commissione non può valutare, ma che giudica di somma importanza. Ma perchè quest'ultimo pensiero più chiaramente apparisca crede bene la Commissione esporre il modo pratico, come di presente si custodisce il regio dazio sulla macinazione.

Ciascheduno che ha bisogno di recarsi al molino per molire una certa quantità di grano dee munirsi della polizza, sia pel consumo civico, che pel rurale colla differenza, che le prime si rilasciano previo il pagamento del dazio ed hanno la durata di quarantotto ore, e le altre che servono al consumo rurale si rilasciano a credito, ed hanno la durata di quattro mesi e più.

La prima soverglianza si esercita dagli agenti finanzieri e da' gabellieri tostochè il frumento entra nel molino, dove se si rinviene senza la polizza è riguardato come contravvenzione.

Continua la sorveglianza nello stesso molino quando il frumento si converte in farina, ed allora si lacera la polizza restandone una metà al mugnaio, e l'altra metà attaccata al sacco della farina, senza di che si reputa questa in contravvenzione.

Continua la sorveglianza quando la farina sorte dal molino, locchè non può farsi se non di giorno, e per tutta la strada che conduce dal molino sia al comune, sia al luogo ove deve consumarsi. Nel quale tragitto i vetturali, a scanso di correre nella contravvenzione, sono obbligati a portare seco loro la mezza polizza.

Finalmente l'ultimo atto di sorveglianza si esercita sull'entrare nell'àmbito del comune.

Or dall'esposte cose risulta evidentemente che ove abolendosi il consumo delle campagne restando ognuno libero di molire senza polizza, e quindi non potendo

essere preso in contravvenzione nè nel molino, nè lungo la strada, ne risulta che la sorveglianza degli agenti finanzieri o del gabelliere si restringerebbe ad impedire la sola entrata nell'àmbito dei comuni i quali essendo per la più parte sforniti di mura renderebbero questa custodia inefficace a meno che non volesse cingersi il cordone da un largo numero di guardie.

Un altro modo si offre al pensiero della Commissione per abolirsi il consumo rurale, quello cioè, di ridurlo tutto a civico, siccome in quasi una metà de' comuni della Sicilia, compreso Palermo, si pratica; ma la Commissione ha dovuto considerare che questa misura, lungi dal riuscire benefica a que' comuni che attualmente pagano il consumo così detto rurale, tornerebbe a loro svantaggio; perciocchè i coltivatori delle campagne sarebbero obbligati a pagare in pronti contanti ciò che in oggi pagano con la dilazione di quattro o sei mesi o un anno, e più la durata della loro polizza si restringerebbe a 48 ore, cosa che riuscirebbe di gravissimo peso a que' coloni che coltivando terreni lontani dieci e dodici miglia dal comune si vedrebbero astretti a recarsi in ogni due giorni a ricercare le polizze. Nè questo inconveniente verrebbe tolto con estendere a cinque giorni la polizza, che in oggi è di due, giacchè, mentre questa Commissione osserva che questo spazio maggiore di tempo dovendosi estendere anche al civico potrebbe dar motivo a frode, e quindi a minorazione di dazio, riflette egualmente che una tale agevolazione riuscirebbe appena a scemare nella minima parte l'incomodo dei coltivatori e ciò nella proporzione di cinque giorni a quattro mesi e di sovente sino ad un anno.

Si tralascia qui d'esporre la perdita che la finanza risentirebbe, ragioni tutte che sono state largamente esposte in un rapporto del direttore generale de' dazi indiretti, che la Commissione ha letto e meditato.

Per le quali cose mentre la Commissione stessa non può tralasciare di ripetere che l'abolizione del consumo delle campagne riuscirebbe di grandissimo svantaggio agli abitanti coltivatori di quest'isola, non può dall'altro canto tralasciare di rassegnare ch'essa importerebbe per l'esposte ragioni una minorazione, che può alla percezione del regio dazio sulla macinazione approssimativamente calcolarsi per onze 250 mila.

Se però la Commissione ha dovuto rassegnare il danno che risentirebbe l'erario regio dall'abolizione

del consumo delle campagne, come i mali che recherebbero all'agricoltura il ridurre l'intiero dazio sulla macinazione a consumo civico, non crede potersi dispensare di esporre all'alto intendimento di S. M. quanto utile riuscirebbe di ridurre ad unica e stabile tariffa il consumo rurale che in oggi svariatamente si paga in Sicilia sia colle istruzioni di Piazza, sia colle patrie consuetudini, della qual cosa avendo largamente trattato il direttore generale de' dazi indiretti nel precitato suo rapporto, questa Commissione pienamente si riferisce.

Ma perchè per gli esposti ostacoli non vengano attraversate le paterne misure di beneficenza del nostro augusto sovrano in favore de' suoi sudditi, la Commissione osa rassegnare che la misura più equa, e di cui tutti ricaverebbero un eguale vantaggio, sarebbbe certamente quella di diminuire il dazio riducendolo da tarì 13.12 almeno per ora a tarì 10.8 legali, e con la stessa proporzione regolarsi ancora la tariffa del consumo rurale.

Del che goderebbe ogni classe sia agricola sia di altra industria e principalmente l'esteso numero dei pescatori e marinai, i quali quasi esclusivamente si cibano di pane.

Si è proposta la riduzione a tarì 10 e grana 8 per rispondere a grana 3 a mondello, onde sempre crescendo in parti aliquote con detta proporzione il dazio non lasci mai delle frazioni.

Questo tratto di beneficenza importerebbe allo introito del dazio circa onze 100,000 di minorazione annuale; nè questa minorazione sembra che potesse recare lo squilibrio della finanza ove si ponga mente a' vantaggi ricavati dal regio dazio sul macino, all'introito ottenuto pella nuova legge sui zolfi, alla ricadenza del debito del milione che al 1840 è per verificarsi, ed alla percezione della dogana maggiore di quella che fu nello stato discusso stabilita.

Questo è il parere della Commissione uniforme per la parte del consumo rurale a quanto erasi esposto dal rapporto sopracitato del direttore generale de' dazi indiretti.

Art. 33, 34 e 35. Avendo la Commissione adottato il regolamento proposto dal direttore generale de' dazi indiretti in riguardo al consumo rurale è di avviso di rimaner fermi ancora gli articoli 32, 33, 34 e 35 di questa proposta.

Art. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44. Dovrebbero (28)
rimanere cancellati e in vece secondo il regolamento si ammettono i seguenti:

« 1° Il regio dazio sulla macinazione nelle campagne « sarà riscosso o col metodo della polizza o col me- « todo del presuntivo consumo secondochè o l'uno o « l'altro metodo è stato in vigore ne' rispettivi comuni.

« 2° In quei comuni dove si esige secondo la pre- « suntiva consumazione, la tariffa rurale dalle novelle « gabellazioni in poi del regio dazio sul macino, dovrà « essere unica per tutta la Sicilia, ed unica la maniera « generale di misurare le terre, cioè la corda legale.

« 3° Per unità di dazio dovrà servire approssimati- « vamente quella tariffa che è in vigore in Piazza ri- « dotta bensì al linguaggio legale del codice metrico « e sarà la seguente:

« Per ogni salma legale di terre novalizzate, tarì 2.15
« Per ogni salma di terra legale e raccolta » 4. 5
« Per ogni migliaio di vigne. » 1. 1
« Per ogni salma legale di giardini » 12. »
« Per ogni salma legale di ogni altra coltivazione » 8.10
« Per ogni salma di oliveti » 10. »

« Se avverrà che ne' terreni sotto gli oliveti si faccia « altra coltura sarà il dazio portato a tarì 12 in tutto.

« 4° Per ogni pastore o uomo di mandra si faranno « i riveli, e per lo tempo che dimora ne' luoghi di pa- « scolo e nelle mandre pagherà a ragion d'anno tarì « ventiquattro. Ogni contravvenzione al rivelo porterà « la penale secondo il sistema in vigore. Possono i ga- « bellieri transigere volontariamente con i padroni delle « mandre e co' pastori, ma lo strasatto non potrà es- « sere maggiore di tarì due e grana tre per ogni salma « legale di pascolo.

« *NB.* — Saranno queste tariffe diminuite in pro- « porzione che potrà essere il dazio minorato. »

Si propone di sostituirsi il seguente articolo a quello di n° 40.

Un regolamento che il direttore generale de' dazi indiretti stabilirà, e che dovrà essere approvato dal Governo del re, indicherà il modo, i tempi e le formalità con cui dovranno adempirsi le perizie per lo consumo rurale in que' comuni ne' quali è stato uso di esigersi con metodo diverso del consumo civico.

Art. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53. Essendo stati adottati dal direttore generale de' dazi indiretti

gli articoli 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53 si confermano dalla Commissione.

La Commissione per le giuste osservazioni spiegate dal direttore generale de' dazi indiretti sul rapporto sopracitato crede doversi pure ritenere il regolamento di giugno 1832 oggi approvato da Sua Maestà, e non accordarsi a chi paga consumo rurale di provvedersi di polizze illimitate, con le quali grandemente recavasi danno alla parte civica, nè per queste vedute può uniformarsi al parere della prima Commissione, la quale richiedeva di provvedersi il colono di polizze rurali senza alcuna metà. Il dazio essendo di consumo deve anche nella parte rurale seguire per quanto è possibile le regole de' dazi di consumazione, come di presente si osserva.

Quindi propone i seguenti articoli per altro in vigore:

« 1° Tutti i paesani coltivatori di fondi soggetti al « dazio rurale potranno chiedere dall'amministrazione « del dazio il permesso di molire i generi da consu- « marsi ne' fondi suddetti. Tal permesso si rilascerà « dal collettore del dazio per via di polizza e per tanta « quantità quanto ne saranno ricercate, queste ver- « ranno annotate in un registro a fronte delle partite « de' rispettivi consumatori.

« 2° Nelle dette polizze rurali sarà indicato preci- « samente il fondo nel quale il genere da molirsi si « dovrà consumare.

« 3° Il genere che con siffatte polizze si molisse non « potrà per qualunque motivo introdursi in città, ma « manipolarsi nel fondo ove è destinato per consu- « marsi.

« 4° Sarà il permesso suddetto rilasciato nel corso « intiero dell'anno colonico a seconda il bisogno dei « coltivatori rispettivi, ma nello insieme non potrà « eccedere la quantità che corrisponde al dazio rurale, « che sui fondi suddetti si gravita. Sarà permesso bensì « di domandare di più della quota che spetta a ciascuna « coltivazione, ma questo dippiù dovrà soddisfarsi.

« 5° In conseguenza dopo la macinazione la polizza « rurale sarà lacerata come la civica.

« 6° Laddove vorrà consumarsi in detti fondi il pane « manipolato nel proprio comune dovranno i coltiva- « tori farlo conoscere agli amministratori del dazio, i « quali potranno nelle concorrenze verificare l'uscita

« dal comune, e nell'atto del pagamento del dazio pel « consumo di terzo in terzo, o alla fine dell'anno colo- « nico si compenserà a' coltivatori l'ammontare del « dazio che si conoscerà essersi corrisposto sul pane « manipolato nel comune. »

Art. 54. Di accordo. L'amministrazione tenuta dal direttore generale de' dazi indiretti mostra a pieno come ben può eseguirsi questo principio: non esistono attualmente in Sicilia che cinque comuni senza offerta e sono: Nicosia, Palazzo Adriano, Carlentini, Brolo, Piraino.

Art. 55. Di accordo.

Art. 56. Di accordo e così è fatto.

Art. 57. Di accordo.

Art. 58. Gli arrendamenti del regio dazio sul macino esser debbono regolati giusta le istruzioni attualmente adottate per l'amministrazione medesima, e che tanto profitto vi hanno recato.

Esse essendo state pella esperienza riconosciute utilissime, e in sostanza da quelle dell'incanto non distando, dovrebbero rimanere in vigore. In esse istruzioni si ammette come condizione a colui che aumenterà le offerte il premio della quinta parte dell'aumento, ciò è inteso sotto il nome di *quinti*. La Commissione crede conservarli, molto più che non sono vietati dalla legge demaniale del 1819.

La privazione di tale beneficio di quinti farebbe per sicuro cessare quella gara con cui concorrono gli speculatori siciliani allettati da tal guadagno cui da lunga età sono avvezzi.

Insiste adunque la Commissione per non togliersi i premi e i quinti che attualmente si concedono agli offerenti.

Art. 59. Come al n° 8.

Art. 60. Di accordo.

Art. 61. Di accordo, ma opina la Commissione che la pena debba infliggersi al solo conduttore.

Art. 62. Crede la Commissione doversi sostituire il seguente articolo:

« La pena sarà riscossa contro il mugnaio e in caso « egli non sia sufficiente al pagamento risponderanno « al soddisfo i diritti di molitura, sia in danaro, sia in « frumento, che potranno sempre sequestrarsi sino al « totale saldo della multa. »

Art. 63. Di accordo.

Art. 64 al 70. Di accordo.

Non vi è amministrazione sia comunale sia regia che non ha tra le facoltà esecutive de' suoi agenti la redazione de' verbali in materia di contravvenzione.

I sindaci compilano i verbali pe' dazi comunali salvo il rimedio presso i Consigli dell'intendenza.

Gli agenti de' rami e diritti diversi, delle acque e foreste, e molti altri pubblici impiegati hanno la facoltà di verbalizzare.

I segreti e pro-segreti, ed oggi gli agenti finanzieri del macino, hanno avuta questa stessa potestà, e infatto è stata utile alla finanza ed a' particolari, e spesso si evitano i giudizi, perchè le parti, o conoscendo essere il procedimento regolare, oppure componendosi all'amichevole, si evita la via contenziosa che dev'essere aperta come ultimo rimedio negli affari amministrativi.

Questa facoltà di verbalizzare in materia di macino si toglie agli agenti dell'amministrazione col progetto avanzato dalla prima Commissione, in contraddizione a tutti i principii amministrativi, alla pratica sinora tenuta, alla stessa legge del contenzioso dei dazi indiretti.

Or la Commissione attuale, tenute presenti le massime regolatrici le amministrazioni, le leggi attuali, il bisogno nel macino di una forza immediata ed esecutiva negli agenti dell'amministrazione, sommette il parere di conservarsi l'attuale sistema di verbalizzare ne' modi e forme che qui viene a proporre.

« Sorpreso il contrabbando, il genere arrestato, e i « mezzi di trasporto saranno condotti dall'agente in- « caricato dell'amministrazione. La parte interessata « potrà assistere se vorrà nel suo interesse. L'agente « sentirà i custodi sia a voce, sia in iscritto, e formerà « egli il processo verbale contenente tutte le circo- « stanze che lo hanno accompagnato. Il genere arre- « stato verrà suggellato alla presenza degl'intervenienti « nel verbale di sorpresa.

« I mezzi di trasporto, ossieno vetture, verranno im- « mediatamente apprezzate, e saranno consegnate alla « parte interessata, ov'essa ne depositasse il valore, o « ne dasse cauzione. In caso diverso si consegneranno « ad un terzo e si manterranno a spese di chi di diritto.

« Il processo verbale sarà steso dall'agente finan- « ziere e dal cancelliere, o da colui che ne farà le veci. « Conterrà i rapporti circostanziati de' custodi, gli ar- « ticoli di legge ai quali si sarà contravvenuto, le re- « pliche dell'interessato e sarà regolarmente firmato

« da' custodi se sanno scrivere, dal cancelliere, dall'im-
« putato suddetto, se sia presente, e da testimoni se ve
« ne sieno, e sarà rispettivamente giurato a termini
« della legge.

« Indi sarà sottoscritto dall'agente finanziere, s'indi-
« cheranno i nomi di coloro che non sappiano scrivere.
« Dietro di ciò pronunzierà l'agente finanziere la sua
« decisione amministrativa, e dove l'affare sarà dubbio
« o complicato con azioni penali passerà le carte al
« giudice di circondario. »

Art. 71. Di accordo; anzi crede doversi aggiungere seguendo l'attuale sistema che « tali custodi debbano « aver l'insegna e l'uniforme indicante il regio servizio « del macino. »

Articolo d'aggiungersi.

« Qualunque sia la decisione amministrativa dell'a-
« gente finanziere, la parte che soccombe al procedi-
« mento amministrativo avrà diritto in cinque giorni
« dopo la notifica della stessa, a reclamare presso il
« giudice competente, e chiedere che l'affare si tratti in
« via giudiziaria.

« Se l'affare sarà portato in via giudiziaria, l'agente
« finanziere sospenderà gli atti irreparabili che dalle
« sue facoltà esecutive potranno esercitarsi; deve però
« il ricorso al giudice essere notificato all'agente sud-
« detto nel termine di cinque giorni dopo la intima per
« atto di usciere, e il ricorrente deve depositare, o dar
« malleveria sia presso l'agente suddetto, o presso il
« giudice pel valore della multa in altri cinque giorni
« dopo la notifica del ricorso, senza di che non vi sarà
« luogo a deliberazione del giudice di circondario.

« Il capo dell'amministrazione solamente, secondo i
« casi, può prolungare questo termine, e in circostanze
« di manifesta ingiustizia sospendere e regolare i pro-
« cedimenti amministrativi del suo agente, dandone
« conto al Governo. »

Art. 72 a 79. Di accordo.

Art. 80 a 92. Di accordo con le di contro osservazioni: e quindi va bene l'articolo proposto in modificazione agli articoli 81, 90 e 91.

Il resto degli articoli sino al 92 di accordo.

Art. 93. Di accordo la rarità di casi di portarsi gli affari in via contenziosa.

Art. 94 a 101. Di accordo.

Pareri del Procuratore Generale del Re presso la Gran Corte dei Conti.

I.

Palermo, 30 gennaio 1839.

ECCELLENZA! — Il direttore generale de' dazi indiretti in esecuzione dell'articolo 12 del real decreto del 17 dicembre ultimo, circa l'abolizione del metodo di esigere il dazio sul macino, inteso sotto il nome di consumo rurale, ha formato, pubblicato e rassegnato all'E. V. le istruzione corrispondenti.

V. E. pria d'implorare sulle stesse la sovrana approvazione, si è compiaciuta di trasmettere a me con ministeriale del 7 del cadente mese spedita dal primo carico delle finanze col n° 131, una copia delle enunciate istruzioni per dire con tutta sollecitudine il mio avviso.

L'incarico, di cui V. E. mi onora, è della massima importanza. Si tratta di due oggetti interessantissimi, della sorte, cioè, di tante popolazioni, le quali, ove nella pratica esecuzione dell'enunciato decreto non si procederà con tutta la previdenza e circospezione possibile, potranno rimanere viemaggiormente oppresse, anzichè alleviate, e della rendita la più importante per l'erario e per quantità e per sicurezza.

Quindi ho fatto la più seria attenzione sopra ciascuno degli articoli delle istruzioni, mi sono applicato alle particolari circostanze delle popolazioni, per quanto si sa, e per quanto può prevedersi, e mi sono anche investito della condizione del povero colono e pastore per vedere praticamente come potranno essere da essi adempite le istruzioni dal direttore generale compilate.

Io quindi vado analizzando gli articoli delle istruzioni, e le rassegno la mia opinione cominciando il mio esame dall'articolo 4, posto in combinazione coll'articolo 20.

L'articolo 4 stabilisce il principio uniforme all'articolo 6 del decreto, cioè, che « il dazio sul macino sarà « generalmente pagato da tutti i consumatori così dei « luoghi abitati, come delle campagne al momento in « cui vorranno portare a'molini i frumenti, gli orzi e i « granoni.

« A tal uopo l'articolo 5 dispone che in ogni comune « vi sarà, come al presente è, una collettoria destinata « a ricevere i prodotti del dazio, ed a rilasciare le cor- « rispondenti bollette, ossiano polizze di sgabello. »

L'articolo 20 poi è così concepito: « Nella imposi- « zione del dazio essendo consacrato il principio, che « si paghi in quel comune, nel di cui territorio si con- « suma la farina, il pane, la pasta lavorata, ed il bi- « scotto, ne avviene che ogni qual volta tali generi ven- « gono da un territorio ad un altro trasportati per la « consumazione, devesi il dazio corrispondere alla col- « lettoria del comune, ove il genere si vuol consumare, « nè potrà allegarsi dal conduttore di essere stato il « dazio soddisfatto in altro comune nel tempo della « macinazione del grano. Accadendo questo caso il « conduttore avrà cura di munirsi della bolletta di pa- « gamento della collettoria del comune in cui dovrà « consumare. »

Ravviciniamo le disposizioni degli enunciati articoli, ed adattiamole primieramente ai poveri coloni ed ai pastori, che formano la classe più bisognosa, e più degna di protezione, e la base ed il sostegno al tempo stesso dell'agricoltura e della pastorizia.

I territori de' comuni di questa parte de' reali dominii si trovano con grande sproporzione ripartiti. È stata conosciuta questa verità. S. M., sin da più anni addietro, creò una Commissione per la rettifica delle circoscrizioni territoriali; ma nessun risultato si è avuto, nè è sperabile che si abbia presto. Esistono dei comuni che hanno de' territori che si estendono a venti e più miglia, e pochi abitanti rispetto alla loro estensione, e ve ne sono degli altri che hanno un territorio ristretto, e molti abitanti, i quali si portano in conseguenza a lavorare nel territorio vicino.

Costoro partono dal comune al quale quasi giornalmente ritornano, e vanno a coltivare il piccolo terreno seminato nel latifondo di alieno territorio preso a colonia portando seco l'alimento di un pane manipolato e sdaziato nel proprio comune. Così pratica pure il pastore, che avrà preso a fida per poco tempo in alieno territorio un pezzo di terreno, nel quale altro non trova che quel pane che si avrà portato dal comune d'onde è partito.

Ma in quale dura condizione essi si troveranno? Il pane, che avran portato dal comune, e che avrà pagato il dazio, eccolo sottoposto al dazio stesso la seconda

volta dovendosi consumare nel territorio del prossimo comune. Nè basta la pena di pagare il dazio due volte, ma dovranno percorrere moltissime miglia, dovranno nel cuore dell'inverno attraversar fiumi, ed esporsi alle tempeste, dovranno nella stagione estiva far un viaggio ancor più penoso, che tante volte non è l'opera di un giorno solo, il pastore dovrà lasciare il suo gregge, e ciò per portarsi alla collettoria del comune nel di cui territorio dovrà consumare, a pagar ivi la seconda volta il dazio, e munirsi della bolletta ossia polizza di sgabello.

Nè vale il dire, che invece di portare il pane del proprio comune, potranno portare il grano. Ciò potrà esentarli è vero dalla duplicazione, ma a maggiori inconvenienti saranno esposti. Si partiranno essi con un pugno di grano, che dovrà essere il loro alimento per due o tre giorni, dovranno inevitabilmente percorrere un lunghissimo tratto per portarsi alla collettoria del comune nel di cui territorio dovranno consumare; provveduti delle bollette, dovranno cercare il molino in cui ridurre il grano in farina; spesso lontani sono i molini; sovente la concorrenza è tale, che dovranno molto aspettare; il tempo destinato al travaglio sarà impiegato in viaggi; ed avuta la farina, e ritornati alla campagna in cui dovranno consumare, dove troveranno gli ordegni per manipolare il pane? dove il forno in cui cuocerlo?

Nè vale finalmente l'opporre, che invece del grano potranno portare dal proprio comune il denaro ed acquistare il pane in quello dentro il cui territorio dovranno consumare. Si sa che la scarsa provvisione dei piccoli coloni e dei pastori non consiste in denaro, ma nel poco frumento, nei pochi cereali che raccolgono, frutto dei loro sudori di un anno. Si sa che la mercede che ricevono i pastori ed i lavoratori consiste nella massima parte in pane e non in denaro, e che quindi impossibile diviene anche questa risorsa.

Ecco dunque, signore eccellentissimo, esposti i poveri contadini, e i poveri pastori alla durissima condizione o d'essere arrestati come contravventori, ed esposti a tutte le vessazioni di un avaro fittainolo, o di far viaggi lunghi e penosi che assorbiscono tutto il tempo che dovrebbero impiegare al travaglio, o finalmente a perire di fame.

Non deriva dal decreto del 17 dicembre 1838 l'oppressivo articolo 20 delle Istruzioni. S. M. dichiarò la

benefica intenzione di alleviare le popolazioni, di proteggere l'agricoltura, non di mettere nuovi aggravi alla condizione de'poveri coloni e de' miseri pastori. Se a tali conseguenze dovea per avventura condurre il decreto di S. M. tutti reclamerebbero che fosse restituito l'antico metodo di esazione, benchè non iscevro di abusi e d'irregolari costumanze. Sotto l'impero di quel sistema ciascuno era libero di consumare per le campagne, pagando il dazio sulla presuntiva consumazione. Il beneficio di S. M. per l'enunciato articolo 20 diverrebbe una disposizione insopportabile. Io per togliere tutte le duplicazioni e le vessazioni che derivano dalle istruzioni di cui si tratta, considero che converrebbero proporsi delle novità capaci ad urtare le une e le altre, e fondate sulla massima che il dazio è dovuto ad unico padrone, deve una sol volta riscuotersi, e che, pagato questo, libero debb'essere il luogo della consumazione. Sarebbe oggetto di esame, se il dazio potrebbe esigersi ai molini, e se l'erario in vece di affittare il dazio sul consumo dei comuni, possa affittare la percezione del dazio sui molini, o centimoli dei territori diversi; se la parte del dazio sul consumo rurale possa abolirsi, e se converrebbe conchiudere gli appalti riunendo il dazio a provincie o distretti. Ma tutto ciò esige un esame minuto e circospetto trattandosi di una materia assai delicata, capace di produrre conseguenze gravissime. (28)

Nello stato attuale però io non dissimulo che ritenuta per poco l'idea della promiscuità del consumo dannosi effetti, almeno in sul principio, dovranno sentirsene. Questa fu certamente la veduta che mosse il direttore generale a scrivere l'articolo 20. Imperocchè il dazio si affitta ai comuni. Il fittaiuolo più scaltro potrà chiamare a sè la concorrenza diminuendo, o apertamente, o clandestinamente, la tariffa del dazio. Quindi introdurrà nei territori di altri comuni il pane, la farina e la pasta. In questi mancherà la percezione del dazio, mancheranno gli arrendieri, l'erario potrà, almeno in sul principio e finchè tutto andrà a bilanciarsi, soffrirne interessi considerabili, e dico l'erario, perchè sebbene l'articolo 8 del decreto dichiari responsabile l'amministrazione comunale verso la tesoreria generale della integrità della quota attribuita allo intero comune, pure è da riflettere che lo stato della massima parte de' comuni è tale che resterà, è vero, all'erario un credito contro i comuni, ma un credito inesigibile.

In questa alternativa finchè non potrà adottarsi nella percezione del dazio una generale riforma più conforme alle intenzioni del legislatore, che dettò il decreto del 17 dicembre 1838, locchè è desiderabile che possa effettuarsi al più presto possibile, conviene ricorrere a de' temperamenti capaci, se non altro, ad evitare gl'inconvenienti di maggior rilievo, i quali, come già si è veduto, particolarmente vanno a carico de' poveri coloni e de' pastori.

Bisogna star fermi nella massima, che una volta si deve riscuotere il dazio, e bisogna ugualmente tener per costante, che i contadini ed i pastori che partendo dal proprio comune andranno a coltivare o pascere nel territorio del prossimo comune portano seco il pane che devono consumare, il quale ha già sofferto il pagamento del dazio nel comune in cui fu manipolato e d'onde si è partito. Quindi, per quanto attualmente le circostanze il comportino, bisogna evitare che il pane, andandosi a consumare nel territorio alieno, possa esser sottoposto al dazio la seconda volta. Ma perchè una tale massima non degeneri in abusi contro l'erario, conviene che si sottoponga a delle giuste e regolari limitazioni. Conviene stabilirsi che il pane, che dal comune vicino si trasporta al fondo del prossimo territorio, serva per nutrimento dei contadini e dei pastori, e non per farne traffico o commercio; che il pane non ecceda la quantità discreta che serve pel consumo di due o tre giorni del lavoratore o del pastore; che il detto pane abbia sofferto il dazio nel comune d'onde è partito, e che coloro che lo trasportano sono i coltivatori di alieno territorio.

La stessa misura conviene prescrivere pe' viaggiatori che per loro mantenimento nel tempo del viaggio trasportano, o pane o pasta.

Quindi io sono di parere che debba cancellarsi dalle istruzioni l'articolo 20 e si debba al medesimo sostituire l'articolo seguente.

« Non è soggetto ad un secondo dazio il pane che i « coltivatori ed i pastori andando a coltivare il terri- « torio del vicino comune porteranno per proprio uso, « e il pane e la pasta che i viaggiatori porteranno seco « per proprio mantenimento durante il viaggio.

« Ciò però sotto le seguenti espresse condizioni.

« 1° Che ad esclusione de' coltivatori l'alieno vicino « territorio, dei pastori e dei viaggiatori, niun altro « possa introdurre nello altrui territorio pane o pasta.

« 2° Che il pane non potrà eccedere il peso di rotoli « tre a persona, dovrà essere rotto, e la pasta non « possa essere maggiore di rotolo uno a persona.

« 3° Che tanto i coltivatori e i pastori, quanto i viag- « giatori debbano ad ogni richiesta mostrare di essere « stati sdaziati il pane e la pasta che trasportano e « che consumano, con uno attestato del fittajuolo, o del- « l'amministrazione del comune, dal quale si partono. »

Questo mio progetto potrà portare una diminuzione all'attuale percezione del dazio. Ma è da considerare 1° ch'essa non potrà essere che assai lieve, e se da una parte il comune dovrà supplire il *deficit* della quota, dall'altra un vantaggio ne ritraggono i comunali; 2° che non si perde se non la somma che si è esatta finora per le duplicazioni del dazio, quella parte, cioè, alla di cui esazione ripugna la ragione e la giustizia, che tanto danno reca all'agricoltura, e che il decreto di Sua Maestà non suppone.

Io passo a trattare degli altri articoli delle istruzioni.

L'articolo 5 dispone che in ogni comune dovrà esservi una collettoria destinata a ricevere i prodotti del dazio, ed a rilasciare le corrispondenti bollette, ossiano polizze di sgabello.

Io osservo che l'obbligare i consumatori del territorio vasto di un comune a portarsi continuamente nel comune stesso per provvedersi della bolletta, e per pagare il dazio potrà riuscire assai grave e quindi, per alleviarli nell'esecuzione dell'obbligo impostogli, aggiungerei per i comuni di vasto territorio di doversi stabilire delle altre collettorie in luoghi centrali dipendenti dalle collettorie del comune, e ciò ove si credesse necessario da' rispettivi decurionati e dagl' intendenti.

Aggiungerei egualmente che i fittaiuoli del dazio sul macino possono transigere co' borghesi, co' capi massari, ed altri, sulla somma da corrispondere per consumo, e sul modo del pagamento. Tali transazioni si dovranno intender fatte però nell' interesse dei fittaiuoli, ed improduttivi di consuetudini o costumanze.

Quindi in tal guisa ho creduto di dover modificare l'articolo 5.

L'articolo 10 ravvicinato all'articolo 13 presenta una evidente pubblicazione, che ad ogni modo deve regolarsi.

L'articolo 10 prescrive che « nessuno potrà entrare « con frumento, orzo o granone ne' mulini se prima « non si provveda della corrispondente bolletta di pa-

« gamento, e non mai il genere potrà essere in quan-
« tità maggiore di quella dichiarata in essa. »

Tale disposizione non lascia alcun dubbio che all'entrare il genere nel molino avrà soddisfatto il dazio corrispondente all'intera sua quantità.

L'articolo 13 poi suppone che del genere che si entra al molino, se ne lasci una parte al mugnaio per diritto di *molenda* e questa parte che ha già pagato il dazio si sottopone ad un dazio novello.

Imperocchè si prescrive nel ripetuto articolo 13 « che quante volte fosse in uso di pagarsi la molenda « a' mugnai in frumento, questa dovrà riporsi in un « granaio a due chiavi, delle quali una resterà in potere « del mugnaio, e l'altra presso il fittaiuolo del dazio, « o persona da lui incaricata, ovvero presso l'agente « dell'amministrazione nel caso in cui il dazio non fosse « arrendato, » e ciò per evitare che i mugnai possano estrarre, ridotto in farina, il grano che avranno esatto per molenda.

Io dunque all'articolo 10 ho creduto fare eccezione per la parte del grano destinato a pagare il diritto di molitura.

Ho riflettuto inoltre sullo stesso articolo 13 che la molenda, ossia il diritto di molitura, è la rendita del padrone del molino e non conviene che rimanga talmente inceppata quando il padrone non possa far libero uso della cosa propria, come avverrebbe rimanendo presso il fittaiuolo del dazio o sua persona incaricata, o presso l'agente dell'amministrazione, una delle chiavi della cassa e del granaio, dovendosi per estrarre il grano richiedere la chiave che esiste nel comune presso il fittaiuolo, o presso l'amministrazione, che può essere molto meglio distante dal molino. Io pertanto aggiungerei al detto articolo che tanto il fittaiuolo, quanto l'amministrazione in caso d'economia, dovessero sollecitamente prestarsi ad ogni richiesta del padrone o del fittaiuolo del molino per estrarre dal granaio o dalla cassa il frumento raccolto per diritto di molitura.

Pur degno di qualche emenda e di qualche dichiarazione mi sembra l'articolo 17.

Esso parla del trasporto e della verifica delle farine, e dispone che ove in questo trasporto la bolletta non si esibisce, o la quantità della farina fosse maggiore di quella segnata nella bolletta, vi sarà luogo a contravvenzioni punibile secondo le disposizioni in vigore.

Io devo fare osservare alla E. V. che nelle bollette non si trova segnata che la quantità del grano secondo l'articolo 10, che come diversa è la qualità del grano, così è diversa la quantità della farina che se ne ritrae. Si sa che vi sono de' grani che per ogni due tumoli rendono 30 rotoli circa di farina, e de' grani che ne rendono più di rotoli 35. In tale varietà di risultati chi giudicherà se la farina corrisponda al grano? Forse gli avidi appaltatori ed i loro custodi che alle operazioni più lecite tentano di dar l'aspetto di contravvenzione per ritrarre un guadagno maggiore? Vede bene l'E. V. che restando come si trova scritto l'articolo 17, in ogni passo vi sarà un'apparente contravvenzione. Gl'innocenti consumatori potranno rimanere vittima de' custodi del dazio.

È necessario quindi che si dia una latitudine, che si stabilisca una limitazione, e questa io ho voluto aggiungere all'articolo 17 sulle notizie che ho ricercato dalle persone pratiche della materia.

L'articolo 21 sembra a me che sia contrario alle disposizioni del regio decreto del 17 dicembre e che bisogna esser chiarito.

Il detto decreto due cose prescrive, la diminuzione della imposizione da tarì 13 e 12 a salma a tarì 9 e 12, e l'abolizione del metodo di esazione del consumo rurale.

La prima di tali disposizioni deve avere immediatamente effetto dal 1° gennaio 1839, secondo l'articolo 1° del decreto. La seconda da nuovi affitti in poi, secondo l'articolo 7.

L'articolo 21 intanto riunendo le suddette due disposizioni nella espressione di articoli precedenti pare che rimetta a nuovi appalti la diminuzione del dazio e l'abolizione del metodo del consumo rurale, quindi una migliore dichiarazione ho creduto di doversi portare all'articolo summentovato.

L'articolo 24 chiama forza pubblica i custodi del dazio anche nel tempo ch'esso è in affitto.

Io credo conveniente che tali custodi siano muniti delle patenti, come il detto articolo dispone, per evitare che de' mali intenzionati possano mutuarsi il nome, ed il carattere de' custodi del dazio; ma non possono riguardarsi come forza pubblica in tutta l'estensione del senso potendo solo i detti custodi arrestare i contravventori nei casi di esimenza o violenza di contravventori nelle contravvenzioni sorprese in flagranza.

Quindi questo articolo ho creduto emendare col dire, invece di *questa classe di forza pubblica, questa classe di custodi.*

Finalmente io devo interessare l'E. V. sull'articolo 26 delle Istruzioni, col quale si prescrive di riunirsi in uno o più luoghi tutti i centimoli sparsi per le campagne. Molti sono i comuni in cui mancano dei molini ad acqua. Quindi bisogna ricorrere a centimoli, ed alle altre macchine, che moliscono colla forza degli uomini e degli animali. Questi ne' comuni è giusto, per altro, e conseguenza delle leggi antiche e moderne, che sieno riuniti in unico recinto. Gravi conseguenze però produrrà se in un unico luogo vorranno riunirsi tutti i centimoli, e le altre macchine sparse per le campagne. Estesi sono i territori di alcuni comuni, che mancano di molini, e che vi provvedono coi centimoli. Se queste macchine in campagna si riuniranno in unico sito a quali viaggi lunghi saranno esposti i consumatori per aver ridotti in farina i loro grani? Sinora nessuna restrizione ha ricevuto questo articolo. Ciascuno per le campagne è stato libero di molire, quindi più sensibile sarà la novità a' consumatori ed a' padroni di tali macchine. Considero che in quanto a' molini ad acqua non si è ordinato, nè può ordinarsi la riunione in unico luogo. Il fittaiuolo del dazio ha cura di custodire i molini. Pei territori intanto che ne mancano, alla disgrazia naturale alla quale sono soggetti, si aggiungerà quella di non poter tenere in luoghi comodi le macchine che vi suppliscono? Io convengo che i centimoli non si possono facilmente custodire come i molini, convengo pure come tali macchine non possono molire la quantità dei grani che moliscono i molini ad acqua, e che più numerosi saranno i centimoli sparsi ne' territori. Convengo in fine che l'articolo anzidetto ordinando la riunione in uno o più luoghi par che provveda all'inconveniente da me avvertito, ma io desidererei una maggiore latitudine. Quindi disporrei che tutti coloro che nelle proprie case in campagna avranno tali macchine dovessero farne il rivelo sotto le più severe pene di contravvenzione agli occultatori, e che secondo la loro situazione, più o meno difficile a custodirsi, i decurionati e gl'intendenti, d'accordo col direttore generale, potessero ordinare quali debbono trasportarsi in altro recinto, e quali rimanere nel luogo in cui si troveranno.

In tal guisa ho io concepito l'articolo 26.

Io presento all'E. V. qui annesso un foglio, nel

quale si trovano scritti gli articoli, che ho creduto degni di regolazione secondo le idee sopra annunziate, affinchè V. E. possa col suo alto intendimento giudicare se meritano o no la superiore approvazione.

Mi protesto però che malgrado lo studio apposto dal direttore generale nelle Istruzioni, e non ostante le mie meditate regolazioni non si han certamente potuto prevenire tutte le difficoltà, che nella pratica esecuzione andranno ad incontrarsi in una materia cotanto delicata ed interessante, e per la quale l'esperienza secolare ci ha fatto conoscere come vari regolamenti sono riusciti inutili a togliere i danni e le inconvenienze che derivano dalla percezione del consumo rurale.

Ma secondo i dubbi che mano mano saranno nell'esecuzione elevati potrà la saggezza del Governo provvedervi. Avverrà forse, e lo spero, sotto il dominio del glorioso re Ferdinando II che ci governa, un momento più prospero per sopprimersi interamente il dazio rurale anzidetto, il quale finchè sussisterà darà sempre ragione di abusi e d'inconvenienti dannosi all'agricoltura ed alla pastorizia.

Il procuratore generale del re
D. Cumìa.

II.

Regolazioni che si crede di doversi apportare alle istruzioni del 20 *dicembre* 1838 *per l'abolizione de metodo di esazione del dazio sul macino per lo consumo delle campagne.*

« Art. 5. In ogni comune vi sarà all'uopo, come al « presente è, una collettoria destinata a ricevere i pro- « dotti del dazio, ed a rilasciare le corrispondenti bol- « lette ossiano polizze di sgabello. »

Altre collettorie dipendenti da quelle de' comuni e delegazioni delle stesse saranno pure stabilite nei luoghi più opportuni di campagna ove sulla proposizione de' rispettivi decurionati gl'intendenti posti di accordo col direttore generale il credessero necessario e conveniente.

Sarà lecito a' fittaiuoli del dazio di transigere coi borghesi, co' capi massari ed altri agricoltori sulla somma da corrispondere pel consumo loro e delle

ciurme e sul modo del pagamento. Le transazioni s'intenderanno sempre fatte nell'interesse de' fittaiuoli, ed improduttive di consuetudini o costumanze.

« Art. 10. Nessuno potrà entrare con frumento, orzo, « o granone ne' molini se pria non si provvede della « corrispondente bolletta di pagamento, e non mai il « genere potrà essere in quantità maggiore di quella di- « chiarata in essa, » esclusa soltanto la parte del grano che secondo la costumanza potrà essere destinato a pagare il diritto del mugnaio, inteso sotto il nome di *molenda* della quale si parlerà all'articolo 13. « Quindi « il conduttore giunto appena al molino dovrà conse- « gnare al mugnaio tanto il genere, quanto la doppia « bolletta, la quale secondo il consueto verrà legata « al sacco. »

« Art. 13. Quante volte fosse in uso di pagarsi la « molenda ai mugnai in frumento — la quale secondo « l'articolo 10 è stata esclusa dal pagamento del dazio « e della bolletta — appena entrato il frumento al « molino, la parte di esso destinata per molenda dovrà « secondo le disposizioni in vigore riporsi in un gra- « naio, o in cassa a due chiavi, delle quali una re- « sterà in potere del mugnaio, e l'altra presso il « fittaiuolo del dazio, o di lui persona incaricata, « ovvero presso l'agente dell'amministrazione, nel caso « in cui il dazio non si fosse arrendato. » Tanto il fittaiuolo, quanto l'amministrazione dovranno prestarsi sollecitamente ad ogni menoma richiesta del mugnaio ad approntare la seconda chiave affine di estrarre il grano dalla cassa o dal granaio.

Volendosi tal frumento ridurre in farina pagherà il corrispondente dazio.

« Art. 17. Ove in questo trasporto la bolletta non si « esibisse, o la quantità della farina fosse maggiore di « quella segnata nella bolletta vi sarà luogo a con- « travvenzione punibile secondo le disposizioni in vi- « gore. » La corrispondenza della quantità del grano indicato nella bolletta al peso della farina, sarà nella latitudine da trenta sino a trentasei rotoli per ogni due tumoli, cosicchè non potrà essere dichiarata contravvenzione, se non quando il peso della farina supererà i rotoli trentasei per ogni due tumoli del grano indicato nella bolletta.

Art. 20. Tolto, e si sostituisce.

Non è soggetto a secondo dazio il pane che i piccoli coltivatori o pastori andando a coltivare, o pascere

nel territorio del vicino comune porteranno per proprio uso, e il pane e la pasta che i viaggiatori recheranno per loro nutrimento nel tempo del viaggio sotto le seguenti limitazioni però: (28)

1° Che ad esclusione de' piccoli coltivatori l'alieno vicino territorio, i pastori ed i viaggiatori niun altro possa introdurre pane, pasta, biscotto nel territorio d'altrui comune.

2° Che il pane debba essere rotto, nè potrà eccedere il peso di rotoli tre ad uomo, nè la pasta di rotolo uno.

3° Che tanto i contadini e i pastori quanto i viaggiatori debbono ad ogni richiesta mostrare di essere stato il pane, la pasta, il biscotto che trasportino sdaziati con un attestato del fittaiuolo o dell'amministrazione del comune d'onde sono partiti.

« Art. 21. Le disposizioni degli articoli precedenti « *escluso l'articolo* 1° avranno effetto.... »

Art. 24. Alle parole *classe di forza pubblica* potrebbe sostituirsi la parola *classe de' custodi.*

« Art. 26. Attesa l'abolizione de'metodi del consumo « rurale,rendendosi essenzialmente necessaria la stretta « vigilanza sui centimoli, è indispensabile che quelli « sparsi nelle campagne siano ridotti in luoghi sicuri « e di facile custodia. » A tal uopo entro il termine di un mese sotto pena di aver chiuso per sempre il centimolo, tutti coloro che avranno tali macchine che muliscano colla forza degli uomini e degli animali, sia che sieno attaccate alle loro case di campagna, sia che non lo sieno, dovranno farne il rivelo al sindaco del comune. Gl'intendenti, intesi i decurionati rispettivi, di accordo col direttore generale, secondo la situazione de' detti centimoli più o meno difficili a custodirsi, determineranno quali potranno rimanere sul luogo in cui si trovano, quali dovranno altrove trasportarsi, designando il luogo nel quale si potranno collocare su la doppia veduta della custodia del dazio, e del comodo de' consumatori.

Tali centimoli o i recinti di essi ove molti saranno riuniti in un sol luogo, saranno considerati come molini ad acqua e staranno soggetti a tutte le regole, che per essi sono in vigore. »

Palermo, 29 gennaio 1839.

CUMIA.

ALLEGATO N° VIII.

Decreto ed istruzione del 1842 con cui si stabilisce il reggime del macino in Sicilia.

Napoli, 27 luglio 1842.

Ferdinando II per la grazia di Dio re del regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme, ecc., duca di Parma, Piacenza, Castro, ecc., ecc., gran principe ereditario di Toscana, ecc., ecc., ecc.

La separazione di tante amministrazioni per la esazione del macino in Sicilia quanti sono i comuni, rendendo inefficace qualunque provvedimento governativo diretto a diminuire nella riscossione del dazio le vessazioni forse più pesanti ai contribuenti del dazio stesso;

La differenza che vi è tra comune e comune nella imposizione del macino comunale non permettendo alcuna utile modificazione del sistema attuale senza eguagliare la tariffa della percezione in tutti i comuni dell'isola;

Considerando che la prima modificazione, ottenuta l'uguaglianza della tariffa, dovrebbe essere la invariabilità della misura nel rapporto tra la quantità del frumento, orzo e granone prima e dopo la macinazione;

Considerando che adottandosi la base del peso in vece della misura di capacità, finirebbero molte occasioni di multe e contravvenzioni;

Considerando d'altra parte che convenga per quanto è possibile portare nelle ultime suddivisioni del peso la corrispondenza con la più piccola moneta in commercio;

Osservato che ciò potrebbe ottenersi soltanto riunendo il dazio regio di grana novantasei a salma col massimo permesso ai comuni di grana trentadue a salma cioè un ducato e grana ventotto a salma, e quindi nel rapporto esclusivo al peso senza tenersi conto delle frazioni, grana cinquanta a quintale, od un tornese a rotolo;

Considerando poi che un quarto di tal dazio riunito appartenga ai comuni, e che dove si esige sul macinato, col prodotto che rimarrebbe libero a' comuni stessi sia

della giustizia far disgravare quei dazi che gravitano più sulla povera gente;

Finalmente volendo che il dazio sia custodito ai molini in modo che resti libera la circolazione tra comune e comune, e nessuna multa e vessazione debba soffrirsi per passare dal territorio dell'uno in quello dell'altro;

Avendo anche considerato essere vessatoria la tassa su' negozianti, sborsanti e cambisti; e volendo semplificare la contabilità pubblica e facilitare il commercio;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato delle finanze,

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue:

Art. I. Per tutti i comuni di Sicilia dal primo gennaio 1843 riunendosi in unica amministrazione il macino regio e comunale, sarà riscosso l'unico dazio di un grano siciliano, ossia un tornese a rotolo sulla macinazione del frumento, orzo e granone.

Il dazio una volta pagato, rimanendo abolita ogni distinzione di territorio, sarà libero a chiunque recarsi col pane, biscotto e pasta dove gli aggrada, salvo le eccezioni contenute nel seguente articolo.

Art. II. I comuni di Palermo e Messina per le circostanze della loro particolare amministrazione, e l'isola di Lipari per la sua posizione, fino a nuove sovrane disposizioni rimangono sottoposti agli attuali regolamenti.

Art. III. La tavola annessa al presente decreto dimostra la somma che annualmente deve essere corrisposta a ciascun comune, come equivalente del massimo macino comunale calcolato sul piede attuale della percezione.

La tesoreria generale pagherà la detta somma bimestralmente da gennaio 1843 in avanti, come stra satto, e gl'intendenti prepareranno da ora le proposizioni pe'dazi che ne'comuni della rispettiva provincia dovranno essere disgravati.

Art. IV. Sarà prelevato in favore della real tesoreria sulla quota generale dovuta ai comuni la somma di ducati trentacinquemila quattrocento per la tassa sui negozianti, sborsanti e cambisti che dal primo gennaio 1843 rimane abolita.

Art. V. Dalla stessa epoca del primo gennaio 1843 il

dazio regio sulla carne dei comuni capoluoghi di provincie rimane ceduto a' comuni, e la somma attuale de'corrispondenti arrendamenti, per semplificare sempre più l'amministrazione sarà definitivamente dedotta e prelevata in favore della Tesoreria generale nel fissarsi giusta l'articolo precedente la quota del macino proprio ad essi comuni spettante.

Art. VI. Per la esecuzione delle determinazioni contenute nel presente decreto, tutti i particolari arrendamenti del macino regio e comunale, tranne pe' comuni di Palermo, Messina e Lipari, avranno termine al 31 dicembre 1842.

Art. VII. I nostri ministri segretari di Stato delle finanze e degli affari interni, ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

FERDINANDO.

Il ministro segretario di Stato delle finanze
FERRI.

Il Consigliere ministro di Stato presidente interino del Consiglio de'Ministri
MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Napoli, 27 luglio 1842.

Ferdinando II per la grazia di Dio re del regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme. ecc., duca di Parma, Piacenza, Castro, ecc., ecc., gran principe ereditario di Toscana, ecc., ecc., ecc.

Veduto il nostro decreto di questo stesso giorno intorno alla riunione del dazio regio e comunale sul macino nei nostri reali dominii oltre il Faro ;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato,

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue:

Art. I. Il piano organico e le istruzioni per la riscossione del dazio sul macino in Sicilia annessi al presente decreto sono approvati.

Art. II. Il nostro ministro segretario di Stato delle finanze ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

FERDINANDO.

Il ministro segretario di Stato delle finanze
FERRI.

Il consigliere ministro di Stato presidente interino del Consiglio dei ministri
MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Piano organico dell'amministrazione del macino.

Art. I. L'amministrazione generale del macino continuerà a far parte della direzione generale dei dazi indiretti, ed il ripartimento particolare pel macino, conservando gl'impiegati che vi si trovano addetti, sarà composto come segue:

Di un capo di ripartimento;
Di due uffiziali di prima classe;
Di due uffiziali di seconda classe;
Di due commessi di prima classe;
Di cinque commessi di seconda classe;
Di sei commessi di terza classe;
Di sei soprannumeri;
Di un usciere;
Di un barandiere.

Art. II. Le sette direzioni provinciali dei rami e diritti diversi continueranno a rimanere incaricate sotto gli ordini del direttore generale dei dazi indiretti pel servizio della esazione sul macino. Ad ogni una delle stesse però sarà aggiunto un commesso di terza classe in considerazione dell'aumento di servizio che risulta pel nuovo metodo di esazione.

Art. III. Il servizio per l'amministrazione del dazio sul macino nelle varie comuni della Sicilia sarà distinto in servizio sedentaneo, servizio attivo e servizio misto.

Il servizio sedentaneo si comporrà di 345 ricevitori, cioè:

15 di prima classe;
240 di seconda classe;
90 di terza classe.

Le classi dei ricevitori si stabiliscono secondo la maggiore o minore percezione delle comuni ove saranno destinati.

Il servizio attivo si compone:

Di un ispettore generale;

Di 24 ispettori verificatori distrettuali, cioè:

8 di prima classe;

8 di seconda classe;

8 di terza classe.

Il servizio misto si compone di:

Numero 1700 custodi pesatori, cioè:

» 200 di prima classe;

» 700 di seconda classe;

» 800 di terza classe.

Art. IV. I soldi degl'impiegati suddetti che si dovranno pagare dal ramo del macino sono i seguenti:

Al capo del ripartimento del macino annui	ducati 720
Ogni uffiziale di prima classe, dei quali uno contabile	» 480
Ognuno degli uffiziali di seconda classe	» 360
Ognuno dei commessi di prima classe .	» 240
Ognuno dei commessi di seconda classe	» 180
Ognuno dei commessi di terza classe .	144
Ad ogni soprannumero	72
All'usciere	» 144
Al barandiere	» 108

Ai ricevitori sarà accordato l'uno per cento sulla percezione, purchè per quelli di prima classe non ecceda ducati 144 annui, per quelli di seconda non sia minore di ducati 72 annui, e per quelli di terza classe non minore di ducati 36 annui.

All'ispettore generale	» 960
Ad ogni ispettore verificatore distrettuale di prima classe	600
Ad ognuno detti di seconda classe	540
Ad ognuno detti di terza classe . . .	480
Ad ogni custode pesatore di prima classe	» 144
Ad ogni custode pesatore di seconda classe	108
Ad ogni custode pesatore di terza classe	72

Art. V. Al ripartimento dell'amministrazione generale del macino in Palermo saranno accordati ducati 400 annui per le spese di scrittoio.

Art. VI. I direttori provinciali, i ricevitori del ma-

cino ed i custodi pesatori non avranno diritto a pretendere spese d'ufficio o di giro, e nemmeno gl'ispettori distrettuali, essendosi contemplate queste spese ne' soldi loro assegnati.

Al solo ispettor generale sarà accordata un'indennità diaria di ducati 2,40 quando si troverà in giro.

Art. VII. Tutti gl'impiegati del servizio sedentaneo, attivo e misto saranno nominati o proposti dall'amministrazione generale, ed approvati dal luogotenente generale. — Per ora saranno considerati tutti provvisori, e come tali nello stesso modo revocabili *ad nutum*.

Art. VIII. L'ispettore generale ed i direttori provinciali (questi ultimi nel territorio della propria provincia) potranno traslocare e sospendere provvisoriamente i custodi pesatori, ma dovranno darne parte all'amministrazione generale.

Gl'ispettori verificatori potranno solamente sospendere i custodi pesatori, e far rapporto per le altre opportune risoluzioni.

L'autorità che avrà traslocato o sospeso, potrà provvisoriamente provvedere al rimpiazzo sino alle definitive superiori risoluzioni.

Art. IX. L'amministrazione generale si occuperà sollecitamente della formazione di un regolamento pratico del servizio per tutti gl'impiegati dell'amministrazione del macino.

Tale regolamento sarà approvato dal luogotenente generale.

Art. X. I direttori provinciali sono i capi dell'amministrazione nella respettiva provincia. Corrisponderanno per tutti gli affari col direttore generale, e da lui dipenderanno gl'impiegati della provincia.

Art. XI. Esamineranno i conti de' ricevitori, e ne faranno il confronto co' rapporti dei custodi pesatori sotto la loro dipendenza, trasmessi dagl'ispettori verificatori distrettuali. Formeranno tutti gli stati da rimettersi alla Direzione generale, e cureranno che i ricevitori versino regolarmente le somme introitate. Finalmente progetteranno al direttore generale quanto crederanno convenevole per il bene del servizio, rimanendo responsabili di tutti gli abusi e pratiche contrarie alle leggi, vigileranno sulla condotta degl'impiegati e saranno responsabili di ogni ritardo nella esecuzione delle leggi e degli ordini superiori.

Art. XII. L'ispettor generale allorchè sarà in giro

avrà tutti i poteri dello stesso direttor generale di cui resta alla immediazione. Egli distribuirà il servizio nei distretti e ne' molini e sarà facoltato a traslocare, sospendere e rimpiazzare provvisoriamente gl'impiegati del servizio attivo e misto del macino. In giro, oltre al disimpegno degl'incarichi particolari, che gli verranno superiormente affidati, si occuperà di verificare se dai direttori provinciali, ispettori verificatori distrettuali, ricevitori, e ne' molini il servizio si esegue con attività e zelo e se i registri sono tenuti in regola, e le istruzioni e regolamenti sono puntualmente adempiuti. Curerà di scoprire gli abusi e le contravvenzioni che si possono commettere, a quale effetto è autorizzato a prendere gli opportuni schiarimenti dalle autorità locali, che non si potranno rifiutare a' di lui inviti. Finalmente sommetterà al direttore generale con rapporti ragionati tutto ciò che troverà convenevole di eseguirsi per lo accerto della percezione del dazio sul macino.

Art. XIII. Gl'ispettori verificatori distrettuali dovranno visitare i molini, almeno due volte al mese inopinatamente. Esamineranno i registri de'custodi pesatori, e li visteranno se li trovano regolari, altrimenti noteranno le loro osservazioni. Esamineranno pure i registri di cassa tenuti da'ricevitori, e li visteranno. Rimetteranno al direttore provinciale, col quale corrisponderanno in officio, i rapporti mensili della macinazione avvenuta in ciascun molino. Finalmente si occuperanno d scoprire le frodi e di sorprendere le macchine ed istrumenti atti a macinare, proibiti dalle leggi pel macino.

Art. XIV. I ricevitori del macino potranno essere scelti tra i percettori ed esattori, aumentando la loro cauzione in ragione dell'aumento subìto dalla base del dazio sul macino. In caso che non sieno percettori o esattori la cauzione dovrà essere per intero sulla proporzione di un decimo dell' introito annuale.

Art. XV. I ricevitori sono i capi del servizio del macino nel proprio comune e territorio, dipendendo dal direttore provinciale, e dall'ispettore verificatore distrettuale, co'quali avranno la corrispondenza in officio.

Art. XVI. I ricevitori terranno i registri di cassa secondo i modelli che verranno formati dall'amministrazione generale, e rilasceranno ai contribuenti le polizze o bollette a pagamento ad ogni richiesta, senza verun ritardo, notandole nel registro di cassa. Verseranno non più tardi di dieci giorni tutte le somme introitate. Ri-

tireranno da' molini di loro dipendenza tutte le terze bollette, e ritenendo quelle da loro rilasciate, trasmetteranno le altre a' respettivi ricevitori. (28)

Invieranno ogni mese al direttore provinciale l'estratto di cassa documentato con le bollette a pagamento, e co'ricevi delle respettive casse regie ove avranno fatto i versamenti.

Faranno ancora pervenire ogni dieci giorni alla direzione generale un rapporto degl'introiti e versamenti fatti nella decade.

Art. XVII. I ricevitori del macino compileranno i processi verbali per i contrabbandi e contravvenzioni a norma delle leggi per la riscossione del dazio sul macino.

Art. XVIII. I custodi pesatori sotto la dipendenza dei ricevitori e degli ispettori verificatori distrettuali saranno destinati uno per ciascuno, o più molini.

Art. XIX. Essi sotto la loro responsabilità verificheranno il peso de' grani destinati a molirsi; noteranno sul registro loro affidato le bollette; invigileranno che nel molino non si eseguano contravvenzioni. Insomma sono responsabili di quanto per loro vien prescritto nelle istruzioni per la riscossione del dazio sul macino.

Art. XX. Rimetteranno al respettivo ricevitore le terze bollette ogni sera, e faranno ogni mese allo ispettore distrettuale un rapporto indicante il totale della quantità di grani macinati e dazio pagato, distinti per ricevitorie.

L'approvo
FERDINANDO.

Il ministro segretario di Stato delle finanze
FERRI.

Il consigliere ministro di Stato presidente interino del Consiglio de'ministri
MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Istruzioni per la riscossione del dazio sul macino in esecuzione del regio decreto 27 luglio 1842.

Art. I. Per effetto del real decreto del 27 luglio 1842 non essendovi più distinzione tra dazio regio e comunale sulla macinazione de' frumenti, orzi e granoni, ed abolita la misura per la riscossione del dazio medesimo, i contribuenti pagheranno generalmente grana 50 napolitane, pari a tarì 5 siciliani per ogni cantaio lordo siciliano di frumento, orzo e granone di qualunque specie, e qualità, e comunque preparati.

Art. II. Le comuni di Palermo, Messina e l'isola di Lipari sono eccettuate dal prescritto nell'articolo precedente, e si regoleranno per ora nell'esazione del dazio sul macino co' regolamenti che sono per le medesime attualmente in vigore.

Art. III. Il dazio sul macino sarà generalmente pagato da tutti i consumatori prima di macinare i frumenti, gli orzi ed i granoni.

Art. IV. In ogni comune sarà all'uopo stabilita una ricevitoria destinata ad esigere il dazio, ed a rilasciare le corrispondenti bollette, ossiano polizze di pagamento.

Ove circostanze particolari richieggano di stabilire la ricevitoria vicino i molini piuttosto che nel comune più prossimo, l'amministrazione generale, inteso l'intendente, ne farà la proposta al luogotenente generale per l'approvazione.

Art. V. Ciascun ricevitore sarà provveduto di registro a matrice con triplice bolletta, che gli saranno forniti dall'amministrazione generale, e di un registro di cassa formato secondo verrà prescritto nel regolamento pratico di servizio. La forma delle polizze, o bollette a pagamento è quella indicata nel modello qui annesso. Sarà pure provveduta la ricevitoria di una bilancia, o di una stadera. Ove vi fosse regia nel regolamento di servizio sarà aumentato il numero delle bollette, e determinato quant'altro è necessario pel controllo proprio della regia.

Art. VI. In conseguenza degli articoli precedenti, colui che vorrà condurre al molino il frumento, l'orzo, o il granone per macinarlo, si presenterà al ricevitore, gli dichiarerà a voce il peso lordo di frumento, orzo, o granone che vorrà macinare, e pagherà il dazio corrispondente liquidato ai termini dell'articolo I. Il rice-

vitore scriverà sulla triplice bolletta: 1° il nome del comune; 2° il numero progressivo del registro delle bollette, e di quello di cassa; 3° la data; 4° il nome del conduttore; finalmente in lettere, ed in cifre la quantità e lo ammontare del dazio, firmando le due gemelle che consegnerà al conduttore, lasciando la prima come matrice.

Il contribuente potrà pesare i grani prima della dichiarazione con la bilancia, o stadera della ricevitoria. Questa operazione però è volontaria, e non obbligatoria pel contribuente.

Art. VII. Il conduttore ricevuta la polizza, avrà 15 giorni liberi per recarsi in quel molino che gli aggrada, rimanendo, come presentemente è libera la circolazione dei sopracitati cereali prima della macinazione. Giunto però al molino, che avrà volontariamente scelto per effettuare la macinazione, presenterà la polizza a due gemelle al regio custode pesatore, il quale dopo averla trascritta sul registro, passerà alla verifica del peso, che scriverà in lettere in piedi della bolletta, e vi noterà il numero d'ordine del molino, la comune cui il medesimo appartiene, la data, e vi apporrà la sua firma.

Art. VIII. Se la quantità verificata non si trovasse uguale a quella indicata nella bolletta saranno prese le seguenti misure escludendo soltanto la parte del grano, che secondo la costumanza potrà essere destinata a pagare il diritto del mugnaio, conosciuto sotto il nome di molenda, e di cui si parlerà all'articolo XVIII.

Art. IX. Se nella verifica del peso (esclusa sempre la parte destinata per diritto di molenda) si trova una quantità maggiore, che non oltrepassi il 30 per cento, l'eccesso sarà sottoposto al pagamento del semplice dazio, che il conduttore dovrà immediatamente pagare al custode pesatore. Se l'eccesso oltrepassa il 30 per cento, il genere sarà interamente confiscato, e il conduttore pagherà una multa di ducati 15. Il conduttore in questo caso non potrà allegare l'ignoranza del peso effettivo, perchè in conformità dell'articolo VI egli ha la facoltà di pesare i grani nella ricevitoria prima della dichiarazione.

Art. X. Trovandosi un eccesso di quantità nella verifica sino al 30 per cento inclusive, il regio custode pesatore indicherà questa circostanza in dorso della polizza notando il corrispondente dazio, e ne farà menzione nel registro alla corrispondente categoria. Se l'eccesso

oltrepassa il 30 per cento indicherà in iscritto questa circostanza in dorso della doppia bolletta, riterrà tutto il genere, ed i mezzi di trasporto per cautela della multa, e trasmetterà, o porterà il tutto, non più tardi di ore 24 al ricevitore più vicino per la compilazione del corrispondente verbale. — Il ricevitore compilerà il processo verbale nelle ore 24 da contarsi dal momento che avrà ricevuto il grano, i mezzi di trasporto e la bolletta trasmessagli dal regio custode pesatore. Il contravventore però potrà ricuperare i mezzi di trasporto, dando una cauzione benvista al ricevitore per la multa.

Art. XI. Se nella verifica del peso, la quantità del grano si trovasse minore di quella indicata nella polizza, il conduttore non avrà diritto alla restituzione del dazio corrispondente alla mancanza del peso. Non si avrà nemmeno diritto alla restituzione del dazio, tanto se il genere non si voglia più macinare, quanto se il genere non si debba macinare, perchè portato al molino dopo quindici giorni rilasciata la polizza giusta il prescritto nell'articolo VII.

Art. XII. Allorchè la quantità verificata corrisponde, o è minore di quella indicata nella bolletta, o pure eccede di una quantità che non oltrepassa il 30 per cento; pel quale eccesso si sarà pagato il dazio giusta l'articolo IX, il custode pesatore restituirà la doppia bolletta al conduttore, il quale la consegnerà insieme col genere al mugnaio. Questi avrà l'obbligo di conservarla attaccata al sacco, o ad una corda, che unisca i diversi sacchi della stessa partita sino al momento della macinazione. Passata alla macinazione, la bolletta, come attualmente, sarà tenuta in luogo visibile.

Art. XIII. Allorchè il grano è già stato ridotto in farina, il mugnaio separerà le due gemelle, ritenendo presso di sè la terza, e consegnando la seconda al conduttore.

Questi nell'atto di trasportare fuori del molino la farina presenterà al custode pesatore la sua bolletta per apporvi il *visto uscire*, con l'indicazione del giorno dell'uscita.

La mancanza del *visto uscire*, e della data dell'uscita darà diritto alla confisca del genere, malgrado che si contesti di aver pagato il dazio e di essersi verificato il peso, ed il regio custode pesatore verrà destituito.

Art. XIV. Il conduttore nel trasportare la farina dovrà custodire gelosamente la polizza sino all'arrivo nel luogo, ove deve farne uso, onde esibirla essendone richie-

stò agl'impiegati all'uopo autorizzati, i quali potranno verificare il peso nel molino più vicino seguitando la strada, o nella prima ricevitoria che s'incontra.

La mancanza della bolletta produrrà la confisca del genere, quella dei mezzi di trasporto e la multa di ducati quindici.

Art. XV. Se il conduttore esibisce la bolletta, ma la quantità della farina è maggiore del peso indicato nella stessa, si adotteranno per le penali le regole prescritte nell'articolo 9° e seguenti.

Art. XVI. La circolazione del pane, pasta e biscotto è libera senza distinzione del territorio e paese, eccettuati Palermo, Messina e Lipari.

Art. XVII. Tutte le farine, paste, pane e biscotto di frumento, orzo e granone provenienti da Palermo e Messina per via di terra, o provenienti per la via di mare da qualunque punto, sia estero o del regno, saranno sempre considerati come provenienti dall'estero, e soggetti al pagamento del dazio di un tornese napolitano per ogni rotolo siciliano, peso lordo. I suddetti generi per via di mare non potranno immettersi se non nei punti del littorale, dove si trovano stabilite le dogane, i di cui impiegati non ne permetteranno lo sbarco, se non dopo che sonosi assicurati di aver soddisfatto il dazio summentovato.

Art. XVIII. Quantevolte fosse in uso di pagarsi al mugnaio il diritto di molenda in grano, il quale, secondo l'articolo 8° non è compreso nella polizza, atteso il divieto a' mugnai di tener grani ne' molini, dovrà l'anzidetta molenda immediatamente fatta la verifica del peso, riporsi in un granaio a cassa con due chiavi, delle quali una resterà in potere del mugnaio, e l'altra presso il ricevitore.

Allorchè il mugnaio vorrà ridurre in farina la molenda, o parte di essa, dovrà provvedersi della corrispondente polizza, nella quale, dietro la dichiarazione verbale del mugnaio, o di persona da lui delegata, s'indicherà la circostanza, che i grani sono la molenda. In tal caso la macinazione dovrà eseguirsi tra le ventiquattro ore rimanendo dopo questo tempo perduto il dazio pagato, e senza effetto la polizza spedita.

Art. XIX. Il regio custode pesatore noterà nel registro, e nell'apposita categoria a fianco ad ogni polizza trascritta la quantità di molenda. Nello stesso modo allorchè parte, o tutta della stessa sarà ridotta in farina la segnerà nel registro nella corrispondente cate-

goria , e ciò oltre le formalità prescritte per le polizze a pagamento nell'articolo 7° e seguenti:

Art. XX. Il mugnaio consegnerà ogni sera al regio custode pesatore le terze bollette, che avrà riunite nella giornata, ritirandone ricevo, e facendosene menzione nel registro nella categoria delle osservazioni. Il regio custode pesatore poi le consegnerà al ricevitore, e questi ne rilascerà ricevo.

Art. XXI. Allorchè ne' molini si trovassero grani senza la prescritta bolletta, o che i mugnai li avessero ricevuti senzachè la verifica fosse stata eseguita dal rispettivo regio custode pesatore, o non curassero di separare le bollette gemelle, appena eseguita la macinazione, o conservata la terza sino alla consegna prescritta nell'articolo precedente, saranno prese le seguenti misure.

Nel primo caso i mugnai saranno condannati alla multa di ducati 50 sino a 200 ed alla prigionia da uno a sei mesi.

Nel secondo caso alla multa di ducati 25 sino a ducati 100, ed alla prigionia da uno a tre mesi.

Nel terzo caso sia, che non l'avessero separata sia, che non l'avessero conservata per renderne conto, alla multa di ducati 15.

Art. XXII. È vietato nell'interno dei molini di far pane, pasta, e di manipolare in qualunque modo le farine.

È vietato parimente l'entrata del grano, e l'uscita delle farine prima di spuntare il sole, e dopochè sarà tramontato.

Art. XXIII. La trasgressione di una, o più delle prescrizioni del precedente articolo sarà punita colla multa da ducati 50 sino a ducati 200 a carico del mugnaio, e con la confisca del genere a carico del conduttore, laddove si avverasse la inosservanza dell'orario prescritto per l'entrata dei grani, e l'uscita delle farine.

Art. XXIV. Nei casi contemplati in queste Istruzioni, ove ai contravventori vengono inflitte delle multe, o si sequestrino i generi, ed i mezzi di trasporto, non vi è luogo ad intervenzioni, reclami di proprietà, ed opposizione di terzo.

Art. XXV. Nel caso che i contravventori fossero minori, o servi saranno risponsabili del di loro fatto le persone che tali sono reputate dalle leggi vigenti, e precisamente dagli articoli 1336 e 1338 del Codice, parte prima.

Art. XXVI. Gl'impiegati del macino, allorchè si conoscerà di essere anch'essi colpevoli nelle contravvenzioni saranno destituiti, e ciò oltre alle pene alle quali secondo i casi, potranno venire condannati da' magistrati competenti.

Art. XXVII. Per i molini ad acqua, a vapore, ed a vento saranno operate le seguenti prescrizioni:

1° I molini suddetti non possono essere attaccati ad altri edifizi o case di abitazione.

2° Debbono avere unica porta, e le finestre debbono essere custodite con grate di ferro.

3° Debbono essere soggetti alle visite, ed ispezione delle persone legittimamente incaricate per la percezione del dazio sul macino.

4° Le stanze interne aggregate a' molini si considerano come continuazione de' molini stessi, talmentechè non vi sia bisogno dello intervento dell'uffiziale della polizia giudiziaria per l'esecuzione delle visite, ed ispezioni.

5° A tale oggetto le stanze del medesimo debbono rimanere sempre aperte, e trovandosi chiuse, potranno, presente il padrone, o chi vi è in vece, e senza lo intervento dell'uffiziale di polizia, scassinarsi.

Art. XXVIII. I recinti dei centimoli, o i centimoli, che si permetterà dal Governo rimanere isolati, saranno trattati, come molini ad acqua, e per conseguenza sottoposti alle prescrizioni dell'articolo precedente.

Art. XXIX. Per tutti i centimoli sia che agiscano con la forza degli uomini, sia che agiscano con quella degli animali, e che sin oggi non si trovano ancora recintati, in seguito del prescritto nelle anteriori Istruzioni, gl'intendenti nel termine improrogabile di due mesi dovranno inoltrare all'amministrazione generale del macino il progetto di recintazione, onde dalla medesima si possa presentare al luogotenente generale con motivato rapporto per le analoghe risoluzioni.

Art. XXX. I centimoli a mano, ed amovibili restano proibiti, tranne che fossero recintati. Sono anche proibiti tutti gli altri strumenti di qualsiasi forma, e denominazione atti a macinare, o sfarinare il frumento, orzo e granone impiegando qualunque forza motrice.

In conseguenza la macinazione in flagranza, o quasi flagranza con tal mezzo, o il rinvenimento di molinelli centimoli, o strumenti di qualsiasi forma e denominazione inservienti a sfarinare i sopracitati cereali verrà punita colla multa di ducati 15 a ducati 60, e colla

prigionia da uno a tre mesi, oltre la confisca degli oggetti a sfarinare.

Art. XXXI. Siccome in Sicilia vi sono molti molini, che in alcuni mesi dell'anno per mancanza di acqua rimangono inattivi, i medesimi dovranno rimanere chiusi con due chiavi durante il tempo della loro inattività, delle quali chiavi una rimarrà presso il proprietario, o fittaiuolo, e l'altra presso il ricevitore del macino, il quale sarà responsabile di qualunque furtiva macinazione, che si potrebbe eseguire durante questo tempo per mezzo delle acque prodotte da impreveduta pioggia maliziosamente a tale uopo raccolte, o dal deviamento di quelle destinate all'agricoltura.

Ne' casi però di doversi eseguire riparazioni di un incendio, di un tremuoto, o altro caso straordinario, il ricevitore si recherà sul luogo per compilare un verbale contestante la circostanza, e permetterà, che si apra il molino, rimanendo egli risponsabile della furtiva macinazione che si potrebbe effettuare.

Art. XXXII. In conseguenza dell'articolo precedente la amministrazione generale del macino nella statistica dei molini, che dovrà formare nel più breve tempo possibile, noterà pure il tempo della durata abituale de' molini.

XXXIII. Gl'ispettori verificatori distrettuali, e qualunque altro impiegato a tale uopo riconosciuto dall'amministrazione generale del macino possono e debbono verificare il peso dei grani e delle farine dentro i molini, e trovandosi uno eccesso o la mancanza della bolletta, o la trasgressione a qualunque delle prescritte formalità, si puniranno i contravventori secondo i casi analoghi contemplati in queste Istruzioni.

Art. XXXIV. La ripartizione delle multe e contrabbandi tolto il dazio e le spese si farà nel seguente modo: una terza parte al denunziante, se vi è. Il nome del denunziante si potrà tacere nel processo verbale, se così desidera, salvo a farsi nota soltanto all'amministrazione generale, il rimanente anderà a beneficio dei capienti. Sono capienti, o considerati tali coloro che avranno scoperta ed insiememente sorpresa la frode ed il ricevitore compilatore del verbale. La qualità dei capienti deve risultare dal processo verbale. I mugnai potranno anch'essi essere capienti se concorreranno a scoprire e sorprendere la frode.

Art. XXXV. La legge del 20 dicembre 1826 sul contenzioso dei dazi indiretti è applicabile al contenzioso

dell'amministrazione del macino colla dichiarazione che tutti i giudici di circondario ed i loro supplenti pei comuni non capoluoghi di circondario sono giudici di prima istanza pel contenzioso del macinò nel territorio della rispettiva giurisdizione.

Art. XXXVI. Tutte le istruzioni, regolamenti e particolari disposizioni precedentemente emanate rimangono abolite salvo che non si richiamassero espressamente in vigore in queste istruzioni.

Num... Comune di... N° di Cassa... A... del mese di... Anno 18... ha dichiarato voler molire Cant. Cant.	AMMINISTRAZIONE DEL MACINO	Num... Comune di... N° di Cassa... A... del mese di... Anno 18... ha dichiarato voler molire Cant. Cant.	AMMINISTRAZIONE DEL MACINO	Num... Comune di... N° di Cassa... A... del mese di... Anno 18... ha dichiarato voler molire Cant. Cant.	
dazio pagato D. Il Ricevitore —		dazio pagato D Il Ricevitore —		dazio pagato D. Il Ricevitore —	
		A del mese di Anno 18 N° verificato nel molino N° di Cant. Il regio Custode pesatore —		A del mese di Anno 18 N° verificato nel molino N° di Cant. Il regio Custode pesatore —	

DIETRO DELLA POLIZZA

Dazio per eccesso di Rotoli Ducati D. Visto uscire A del mese di anno 18 Il regio Custode pesatore Osservazioni		Dazio per eccesso di Rotoli Ducati D. Visto uscire A del mese di anno 18 Il regio Custode pesatore Osservazioni		Dazio per eccesso di Rotoli Ducati D. Visto uscire A del mese di anno 18 Il regio Custode pesatore Osservazioni	

L'approvo — FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato delle finanze FEBBI.

Il Consigliere Ministro di Stato Presid. interino del Cons. de' Ministri MARCHESE DI PIETRACATELLA.

Dimostrazione dello stato del dazio sul macino in Sicilia distinto per comune di cui si fa parola nell'articolo 3° del decreto del 27 luglio 1842.

Provincie	Distretti	Comuni	Stato attuale del dazio regio in: arrendamento	Stato attuale del dazio regio in: accollo	Massimo del dazio comunale secondo il decreto sulla base del terzo del dazio regio	Importare: del dazio sulla carne	Importare: della tassa dei negozianti	resta a pagarsi dalla tesoreria ad ogni comune sopra il massimo secondo il decreto	Osservazioni
PALERMO	PALERMO	Palermo	»	»	»	47402 64 0	4595 95 0	»	La somma aggregata di ducati 47,402 64 e di ducati 4595 95, cioè ducati 51,998 59 deve aggiungersi all' assento presso l'arrendiere dei dazi civici di Palermo per pagarsi alle ordinarie scadenze di cinque in cinque giorni, e completare il dodicesimo per la fine di ogni mese, come si sta praticando pei ducati 174,993 pari alle onze 58,331 del precedente strasatto pel dazio regio sul macino di Palermo.
		Boccadifalco	1789 20 0	»	596 40 0	»	46 98 0	549 42 0	
		Bagheria, Casteldaccia, Solanto	7925 76 0	»	2641 92 0	»	208 11 0	2433 81 0	
		Ficarazzi	1544 0 0	»	514 66 0	»	40 54 0	474 12 0	
		Marineo	3912 0 0	»	1304 0 0	»	102 72 0	1201 28 0	
		Misilmeri	4818 0 0	»	1606 0 0	»	126 51 0	1479 49 0	
		Belmonte	1154 0 0	»	384 67 0	»	30 30 0	354 37 0	
		Ogliastro	1149 60 0	»	383 20 0	»	30 19 0	353 01 0	
		Morreale	9996 03 0	»	332 01 0	»	262 48 0	3069 53 0	
		Parco	2145 0 0	»	715 0 0	»	56 32 0	658 68 0	
		Carini	6943 81 7	»	2314 61 0	»	182 33 0	2132 28 0	
		Cinisi	3018 0 0	»	1006 0 0	»	79 25 0	926 75 0	
		Favarotta, Terrasini	3096 59 6	»	1032 20 0	»	81 31 0	950 89 0	
		Capaci	1959 41 0	»	652 14 0	»	51 37 0	600 77 0	
		Torretta	1867 0 0	»	622 33 0	»	49 02 0	573 31 0	
		Partenico e Valguarnera	9800 08 0	»	3266 69 0	»	257 83 0	3009 36 0	
		Balestrate	916 20 0	»	305 40 0	»	24 08 0	281 32 0	
		Borgetto	»	3721 92 0	1240 64 0	»	97 73 0	1142 91 0	
		Giardinelli	»	426 0 0	142 0 0	»	11 18 0	130 82 0	
		Montelepre	2301 0 0	»	767 0 0	»	60 42 0	706 58 0	
		Piana	8700 0 0	»	2900 0 0	»	228 45 0	2671 55 0	
		Santa Cristina	390 0 0	»	130 0 0	»	10 24 0	119 76 0	
		San Giuseppe	3227 68 0	»	1075 89 0	»	84 75 0	991 14 0	
			76650 37 3	4147 92 0	26932 76 0	»	2121 61 0	24811 15 0	
	CORLEONE	Corleone	9265 35 8	»	3088 45 0	»	243 28 0	2845 16 0	
		Bisacquino	4959 0 0	»	1653 0 0	»	130 21 0	1522 79 0	
		Campofiorito	849 60 0	»	283 20 0	»	22 31 0	260 89 0	
		Contessa	2142 0 0	»	714 0 0	»	56 24 0	657 76 0	
		Chiusa	3959 80 0	»	1319 93 0	»	103 98 0	1215 95 0	
		Giuliana	1932 0 0	»	644 0 0	»	50 73 0	593 27 0	
		San Carlo	379 20 0	»	126 40 0	»	9 96 0	116 44 0	
		Prizzi	4568 0 5	»	1522 67 0	»	119 94 0	1402 73 0	
		Palazzo Adriano	»	4087 20 0	1362 40 0	»	107 32 0	1255 08 0	
			28054 96 3	4087 20 0	10714 05 0	»	843 98 0	9870 07 0	
	TERMINI	Termini	11295 0 0	»	3765 0 0	»	296 58 0	3468 42 0	
		Altavilla	1332 0 0	»	444 0 0	»	34 98 0	409 02 0	
		Trabia	1584 64 0	»	528 21 0	»	41 61 0	486 60 0	
		Caccamo	5027 95 0	»	1675 98 0	»	132 02 0	1543 96 0	
		Cerda	1441 30 0	»	480 43 0	»	37 85 0	442 58 0	
		Villaura	52 0 0	»	17 33 0	»	1 37 0	15 96 0	
		Sciara	1035 20 0	»	345 07 0	»	27 18 0	317 89 0	
		Montemaggiore	3398 58 1	»	1132 86 0	»	99 24 0	1043 62 0	
		Aliminuso	418 80 0	»	139 60 0	»	10 99 0	128 61 0	
		Caltavuturo	2646 0 0	»	882 0 0	»	69 48 0	812 52 0	
		Sclafani	»	1729 16 0	576 39 0	»	45 40 0	530 99 0	

Segue *Dimostrazione dello stato del dazio sul macino in Sicilia distinto per comune di cui si fa parola nell'articolo 3° del decreto del 27 luglio* 1842.

Provincie	Distretti	Comuni	Stato attuale del dazio regio in arrendamento	Stato attuale del dazio regio in accollo	Massimo del dazio comunale secondo il decreto sulla base del terzo del dazio regio	Importare del dazio sulla carne	Importare della tassa dei negozianti	Resta a pagarsi dalla tesoreria ad ogni comune sopra il massimo secondo il decreto	Osservazioni
PALERMO	TERMINI	Alia	2386 0 0	»	795 33 0	»	62 65 0	732 68 0	
		Roccapalumba	997 90 5	»	332 64 0	»	26 20 0	306 44 0	
		Vicari	2761 69 0	»	920 56 0	»	72 52 0	848 04 0	
		Castel Normando	2168 0 0	»	722 67 0	»	56 72 0	665 95 0	
		Lercara	1737 0 0	»	579 0 0	»	45 61 0	533 39 0	
		Castronuovo	»	3363 67 0	1121 22 0	»	88 32 0	1032 90 0	
		Mezzoiuso	3508 96 0	»	1169 65 0	»	92 14 0	1077 51 0	
		Diana	446 60 0	»	148 87 0	»	11 72 0	137 15 0	
		Godrano	421 50 0	»	140 50 0	»	11 07 0	129 43 0	
		Villafrate	1212 0 0	»	404 0 0	»	31 82 0	372 18 0	
		Ciminna	2985 32 0	»	995 11 0	»	78 39 0	916 72 0	
		Baucina	1143 0 0	»	381 0 0	»	30 01 0	350 99 0	
		Ventimiglia	1812 0 0	»	604 0 0	»	47 58 0	556 42 0	
			49811 44 6	5092 83 0	18301 42 0	»	1441 45 0	16859 97 0	
	CEFALU'	Cefalù	5910 0 0	»	1970 0 0	»	155 18 0	1814 82 0	
		Campofelice	636 59 0	»	212 20 0	»	16 79 0	195 41 0	
		Lascari e Gratteri	1746 66 0	»	582 22 0	»	45 86 0	536 36 0	
		Collesano	2790 0 0	»	930 0 0	»	73 26 0	856 74 0	
		Isnello	1470 20 0	»	490 07 0	»	38 60 0	451 47 0	
		Polizzi	3713 10 0	»	1237 70 0	»	97 50 0	1140 20 0	
		Scillato	401 20 0	»	133 73 0	»	10 53 0	123 20 0	
		Petralia Soprana	3020 0 0	»	1006 67 0	»	79 30 0	927 37 0	
		Petralia Sottana	4920 0 0	»	1640 0 0	»	129 19 0	1510 81 0	
		Alimena	2128 80 0	»	709 60 0	»	55 89 0	653 71 0	
		Buonpietro	661 76 0	»	220 58 0	»	17 38 0	203 20 0	
		Gangi	8896 86 0	»	2965 62 0	»	233 61 0	2732 01 0	
		Geraci	2938 92 0	»	979 64 0	»	77 17 0	902 47 0	
		Castelbuono	4624 60 0	»	1541 53 0	»	121 43 0	1420 10 0	
		Santo Mauro	3519 80 0	»	1173 27 0	»	92 43 0	1080 84 0	
		Pollina	»	1324 20 5	441 40 0	»	34 77 0	406 63 0	
			47378 49 0	1324 20 5	16284 23 0	»	1278 89 0	14955 34 0	
MESSINA	MESSINA	Messina	»	»	»	26810 70 0	1892 57 0	»	Le due somme di ducati 1892 57 formanti ducati 26810 e ducati 28703 27 fatta compensazione per la concorrente quantità coi ducati 18000 di lordo che la comune esige dall'erario sulla serie delle cause diverse, pel rimanente sarà fatto assento a favore della tesoreria generale sul cespite o cespiti del comune che l'intendente indicherà e sarà accettato dalla tesoreria.
		Lipari	»	»	»	»	37 26 0	»	

Segue *Dimostrazione dello stato del dazio sul macino in Sicilia distinto per comune di cui si fa parola nell'articolo 3° del decreto del 27 luglio* 1842.

Provincie	Distretti	Comuni	Stato attuale del dazio regio in arrendamento	Stato attuale del dazio regio in accollo	Massimo del dazio comunale secondo il decreto sulla base del terzo del dazio regio	Importare del dazio sulla carne	Importare della tassa dei negozianti	Resta a pagarsi dalla tesoreria ad ogni comune sopra il massimo secondo il decreto	Osservazioni
MESSINA	MESSINA	Santo Stefano di Briga	758 0 0	»	252 67 0	»	19 90 0	232 77 0	
		Bavuso	469 12 0	»	156 37 0	»	12 32 0	144 05 0	
		Calvaruso	514 87 5	»	171 62 0	»	13 52 0	158 10 0	
		Milazzo	5849 79 0	»	1949 93 0	»	153 60 0	1796 33 0	
		Monforte	1574 40 0	»	524 80 0	»	41 34 0	483 46 0	
		San Pietro Monforte	2052 60 0	»	684 20 0	»	53 89 0	630 31 0	
		Spadafora San Pietro	»	222 65 5	74 22 0	»	5 84 0	68 38 0	
		Condrò	350 65 0	»	116 88 0	»	9 21 0	107 67 0	
		Santa Lucia	3486 0 0	»	1162 0 0	»	91 53 0	1070 47 0	
		Gualtieri	982 56 0	»	327 52 0	»	25 80 0	301 72 0	
		Sicaminò	128 35 0	»	42 78 0	»	3 37 0	39 41 0	
		Rametta	1306 48 0	»	435 49 0	»	34 31 0	401 18 0	
		Rocca	1003 12 5	»	334 38 0	»	26 34 0	308 04 0	
		Saponara	1582 60 0	»	527 54 0	»	41 55 0	485 99 0	
		Spadafora di San Martino	1047 0 0	»	349 0 0	»	27 49 0	321 51 0	
		Valdina	193 0 0	»	64 33 0	»	5 07 0	59 26 0	
		Venetico	417 62 5	»	139 21 0	»	10 97 0	128 24 0	
		Alì	738 0 0	»	246 0 0	»	19 38 0	226 62 0	
		Fiumedinisi	1132 80 0	»	377 60 0	»	29 74 0	347 86 0	
		Guidomandri	228 0 0	»	76 0 0	»	5 99 0	70 01 0	
		Itala	»	815 38 5	271 80 0	»	21 41 0	250 39 0	
		Mandanice	»	334 80 0	111 60 0	»	8 79 0	102 81 0	
		Pagliara	339 88 0	»	113 29 0	»	8 92 0	104 37 0	
		Roccalumera	645 47 6	»	215 16 0	»	16 95 0	198 21 0	
		Scaletta	»	879 39 0	293 13 0	»	23 09 0	270 04 0	
			24800 33 1	2252 23 0	9017 52 0	»	710 32 0	8307 20 0	
	CASTROREALE	Castroreale	3287 60 0	»	1095 87 0	»	86 32 0	1009 55 0	
		Novara	3500 90 0	»	1166 96 0	»	91 93 0	1075 03 0	
		Casalnuovo	694 38 0	»	231 46 0	»	18 23 0	213 23 0	
		Barcellona, Merì, Pozzo di Gotto	6765 0 0	»	2255 0 0	»	177 63 0	2077 37 0	
		Montalbano	2643 40 0	»	881 13 0	»	69 41 0	811 72 0	
		Furnari	876 70 5	»	292 24 0	»	23 02 0	269 22 0	
		Mazzarrà	447 0 0	»	149 0 0	»	11 74 0	137 26 0	
		Tripi	1795 01 6	»	598 34 0	»	47 13 0	551 21 0	
		Francavilla	1651 68 0	»	650 56 0	»	51 23 0	599 33 0	
		Gaggi	149 0 0	»	49 67 0	»	3 91 0	45 76 0	
		Motta camastra	»	720 42 0	240 14 0	»	18 92 0	221 22 0	
		Malvagna	310 0 0	»	105 33 0	»	8 14 0	95 19 0	
		Moio	102 0 0	»	34 0 0	»	2 68 0	31 32 0	
		Roccella	»	1246 70 0	415 57 0	»	32 73 0	382 84 0	
		SantaDomenica	300 71 0	»	100 24 0	»	7 89 0	92 35 0	
		Taormina	1951 0 0	»	650 33 0	»	51 23 0	599 10 0	
		Graniti	590 04 0	»	196 68 0	»	15 49 0	181 19 0	
		Gallodoro	234 0 0	»	78 0 0	»	6 14 0	71 86 0	
		Motta	342 0 0	»	114 0 0	»	8 98 0	105 02 0	
		Mongiuffi Melia	360 0 0	»	120 0 0	»	9 45 0	110 55 0	
		Savoca	943 76 5	»	314 59 0	»	24 78 0	289 81 0	
		Caselvecchio	646 40 0	»	215 47 0	»	16 97 0	198 50 0	

Segue *Dimostrazione dello stato del dazio sul macino in Sicilia distinto per comune di cui si fa parola nell'articolo 3° del decreto del 27 luglio* 1842.

Provincie	Distretti	Comuni	Stato attuale del dazio regio in arrendamento	Stato attuale del dazio regio in accollo	Massimo del dazio comunale secondo il decreto sulla base del terzo del dazio regio	Importare del dazio sulla carne	Importare della tassa dei negozianti	Resta a pagarsi dalla tesoreria ad ogni comune sopra il massimo secondo il decreto	Osservazioni
MESSINA	CASTROREALE	Limina	420 48 0	»	140 16 0	»	11 04 0	129 12 0	
		Leocadi	70 93 5	»	23 64 0	»	1 86 0	21 78 0	
		Forza d'Agrò	633 40 0	»	211 13 0	»	16 63 0	194 50 0	
		Roccafiorita	84 0 0	»	28 0 0	»	2 21 0	25 79 0	
			29099 41 1	1967 12 0	10355 51 0	»	815 69 0	9559 82 0	
	PATTI	Patti	5690 10 2	»	1230 03 0	»	96 90 0	1133 13 0	
		Gioiusa	»	1236 60 0	412 20 0	»	32 47 0	379 73 0	
		Librizzi	630 60 0	»	210 20 0	»	16 56 0	193 64 0	
		Montagna	662 40 0	»	220 80 0	»	17 40 0	203 40 0	
		Oliveri	486 0 0	»	162 0 0	»	12 76 0	149 24 0	
		Sorrentino	85 0 0	»	28 33 0	»	2 25 0	26 10 0	
		Sant' Angelo di Brolo	1122 0 0	»	374 0 0	»	29 46 0	344 54 0	
		Brolo	125 36 5	»	41 79 0	»	3 29 0	38 50 0	
		Ficarra	704 0 0	»	234 67 0	»	18 49 0	216 18 0	
		Martini	110 20 0	»	36 73 0	»	2 89 0	33 84 0	
		Pirano	648 0 0	»	216 0 0	»	17 01 0	198 99 0	
		Sinagra	547 0 0	»	115 67 0	»	9 11 0	106 56 0	
		Raccuia	557 19 5	»	185 73 0	»	14 63 0	171 10 0	
		San Pietro sopra Patti	1196 0 0	»	398 67 0	»	31 40 0	367 27 0	
		Ucria	1008 0 0	»	336 0 0	»	26 46 0	309 54 0	
		Tortorici	3012 0 0	»	1004 0 0	»	79 08 0	924 92 0	
		Castania	482 0 0	»	160 67 0	»	12 65 0	148 02 0	
		Fioresta	231 60 0	»	77 20 0	»	6 06 0	71 14 0	
		Galati	558 0 0	»	186 0 0	»	14 66 0	171 34 0	
		Longi	334 59 0	»	111 53 0	»	8 78 0	102 75 0	
		Naso	2160 0 0	»	720 0 0	»	56 71 0	663 29 0	
		Capri	150 0 0	»	50 0 0	»	3 93 0	46 07 0	
		Frazzanò	318 0 0	»	106 0 0	»	8 35 0	97 65 0	
		Mirto	336 0 0	»	112 0 0	»	8 82 0	103 18 0	
		San Salvatore	280 0 0	»	93 33 0	»	7 35 0	85 98 0	
		Militello	1940 0 0	»	646 67 0	»	50 94 0	595 73 0	
		Alcara li fusi	»	1440 0 0	480 0 0	»	37 81 0	442 19 0	
		San Marco	804 52 0	»	268 17 0	»	21 12 0	247 05 0	
			21978 57 2	2676 60 0	8218 39 0	»	647 32 0	7571 07 0	
	MISTRETTA	Mistretta	7200 0 0	»	2400 0 0	»	189 05 0	2210 95 0	
		Castelluccio	559 06 0	»	186 35 0	»	14 67 0	171 68 0	
		Raitano	659 60 0	»	219 87 0	»	17 32 0	202 55 0	
		Capizzi	1385 0 0	»	461 0 0	»	36 31 0	424 69 0	
		Cesarò	1878 25 5	»	626 08 0	»	49 31 0	576 77 0	
		San Teodoro	630 0 0	»	210 0 0	»	16 54 0	193 46 0	
		San Frattello	4504 10 0	»	1501 37 0	»	118 26 0	1385 11 0	
		Santo Stefano di Mistretta	2381 99 0	»	794 0 0	»	62 52 0	731 48 0	
		Caronia	3165 64 0	»	1055 21 0	»	83 12 0	972 09 0	
		Motta d' Affermo	1067 86 0	»	355 95 0	»	28 03 0	327 92 0	
		Pettineo	1072 15 5	»	357 39 0	»	28 15 0	329 24 0	
		Tusa	1769 64 0	»	589 88 0	»	46 46 0	543 42 0	
			26271 30 0	»	8757 10 0	»	689 74 0	8067 36 0	

Segue *Dimostrazione dello stato del dazio sul macino in Sicilia distinto per comune di cui si fa parola nell'articolo 3° del decreto del 27 luglio 1842.*

Provincie	Distretti	Comuni	Stato attuale del dazio regio in: arrendamento	Stato attuale del dazio regio in: accollo	Massimo del dazio comunale secondo il decreto sulla base del terzo del dazio regio	Importare: del dazio sulla carne	Importare: della tassa dei negozianti	Resta a pagarsi dalla tesoreria ad ogni comune sopra il massimo secondo il decreto	Osservazioni
CATANIA	CATANIA	Catania	57770 55 5	»	12590 12 0	15192 74 0	991 77 0	»	Il di contro comune compensando l'importare del dazio sulla carne e della tassa de' negozianti col massimo del dazio del macino comunale risulta debitore in ducati 1594 e grani 39. Più si avverte che il dazio regio si è ridotto nel presente piano dalla base di tarì 13, 12, a tarì 9, 12.
		Misterbianco	2380 67 0	»	793 56 0	»	62 52 0	751 24 0	
		Mottasant'Anastasia	1531 40 0	»	443 80 0	»	34 96 0	408 84 0	
		Paternò	»	8764 94 0	2921 65 0	»	230 15 0	2691 50 0	
		Adernò	6135 84 0	»	2045 28 0	»	161 11 0	1884 17 0	
		Biancavilla	5663 0 0	»	1887 67 0	»	148 70 0	1738 97 0	
		Belpasso	4557 64 0	»	1519 21 0	»	119 67 0	1399 54 0	
		Nicolosi	1582 26 4	»	460 75 0	»	36 29 0	424 46 0	
		San Pietro Clarenza	223 40 0	»	74 46 0	»	5 86 0	68 60 0	
		Mascalucia	978 0 0	»	326 0 0	»	25 68 0	300 32 0	
		Camporotondo	»	201 0 0	67 0 0	»	5 28 0	61 72 0	
		Gravina	454 94 0	»	144 98 0	»	11 42 0	133 56 0	
		Massa Annunziata	48 0 0	»	16 0 0	»	1 26 0	14 74 0	
		Sant' Agata li Battiati	189 80 0	»	63 27 0	»	4 98 0	58 29 0	
		San Giovanni la Punta	660 35 0	»	220 12 0	»	17 33 0	202 79 0	
		Trappeto	66 0 0	»	22 0 0	»	1 73 0	20 27 0	
		San Gregorio	642 64 8	»	214 21 0	»	16 87 0	197 34 0	
		San Giovanni di Galerno	»	322 0 0	107 33 0	»	8 45 0	98 88 0	
		Tremestieri	386 40 0	»	128 80 0	»	10 14 0	118 66 0	
		Tre castagne	1406 70 0	»	468 90 0	»	36 93 0	431 97 0	
		Pedara	1479 60 0	»	493 20 0	»	38 85 0	454 35 0	
		Viagrande	1578 47 5	»	526 16 0	»	41 44 0	484 72 0	
		ZafaranaEtnea	457 65 0	»	145 88 0	»	11 49 0	134 39 0	
		Bronti	8497 20 0	»	2832 40 0	»	223 13 0	2609 27 0	
		Maletto	1088 42 5	»	362 81 0	»	28 57 0	334 24 0	
			77338 75 5	9287 94 0	28875 56 0	15192 74 0	2274 38 0	15002 83 0	
	ACI REALE	Aci Reale	11328 35 9	»	3776 12 0	»	297 45 0	3478 67 0	
		Mascali	14462 27 0	»	4820 76 0	»	379 74 0	4441 02 0	
		Aci Sant' Antonio	1934 60 7	»	644 87 0	»	50 79 0	594 08 0	
		Aci San Filippo	2368 88 0	»	789 62 0	»	62 20 0	727 42 0	
		Aci Buonaccorso	451 0 0	»	150 33 0	»	11 84 0	138 49 0	
		Aci Castello	485 84 5	»	161 95 0	»	12 75 0	149 20 0	
		Aci Trezza	403 90 5	»	134 63 0	»	10 60 0	124 03 0	
		Linguaglossa	2065 80 0	»	688 60 0	»	54 24 0	634 36 0	
		Castiglione	2120 40 0	»	706 80 0	»	55 67 0	651 13 0	
		Calatabiano	1180 16 0	»	393 39 0	»	31 24 0	362 15 0	
		Fiumefreddo	846 60 0	»	282 20 0	»	22 23 0	259 97 0	
		Piedimonte / San Basilio	1828 40 0	»	609 47 0	»	48 0 0	561 47 0	
		Randazzo	4720 0 0	»	1573 33 0	»	123 93 0	1449 40 0	
			44196 22 6	»	14732 07 0	»	1160 68 0	13571 39 0	

Segue *Dimostrazione dello stato del dazio sul macino in Sicilia distinto per comune di cui si fa parola nell'articolo 3° del decreto del 27 luglio 1842.*

Provincie	Distretti	Comuni	Stato attuale del dazio regio in arrendamento	Stato attuale del dazio regio in accollo	Massimo del dazio comunale secondo il decreto sulla base del terzo del dazio regio	Importare del dazio sulla carne	Importare della tassa dei negozianti	Resta a pagarsi dalla tesoreria ad ogni comune sopra il massimo secondo il decreto	Osservazioni
CATANIA	NICOSIA	Nicosia	6725 0 0	»	2241 67 0	»	176 58 0	2065 09 0	
		Sperlinga	1174 02 5	»	391 34 0	»	30 82 0	360 52 0	
		Villadoro	»	279 0 5	93 0 0	»	7 52 0	85 68 0	
		Leonforte	6516 0 0	»	2172 0 0	»	171 09 0	2000 91 0	
		Asaro	2941 0 0	»	980 35 0	»	77 22 0	903 11 0	
		Nissoria	1406 10 0	»	468 70 0	»	56 92 0	431 78 0	
		San Filippo di Argiro	3960 0 0	»	1320 0 0	»	103 98 0	1216 02 0	
		Centorbi	2799 80 0	»	933 27 0	»	75 51 0	859 76 0	
		Regalbuto	5235 86 0	»	1745 29 0	»	137 48 0	1607 81 0	
		Carcaci	215 40 0	»	71 80 0	»	5 65 0	66 15 0	
		Catenanuova	489 20 0	»	163 07 0	»	12 84 0	150 23 0	
		Troina	6064 09 0	»	2021 56 0	»	159 23 0	1862 15 0	
		Cerami	2248 12 0	»	749 57 0	»	59 05 0	690 34 0	
		Gagliano	1891 06 0	»	630 35 0	»	49 65 0	580 70 0	
			41665 63 5	279 0 0	13981 55 0	»	1101 52 0	12880 23 0	
	CALTAGIRONE	Caltagirone	19745 88 7	»	6581 96 0	»	518 48 0	6063 48 0	Si avverte che il dazio regio attualmente in strasatto si è ridotto nel presente piano dalla base di tarì 13, 12 a quella di tarì 9, 12.
		Vizzini	6995 03 5	»	2331 01 0	»	183 62 0	2147 39 0	
		Licodia	3695 40 0	»	1231 80 0	»	97 03 0	1134 77 0	
		Grammichele	4952 0 0	»	1650 67 0	»	130 02 0	1520 65 0	
		Militello	5804 0 0	»	1934 66 0	»	152 40 0	1782 26 0	
		Palagonia	2488 50 0	»	829 50 0	»	65 34 0	764 16 0	
		Mineo	6788 48 0	»	2262 83 0	»	178 25 0	2084 58 0	
		Rammacca	981 0 0	»	327 0 0	»	25 75 0	301 25 0	
		Raddusa	380 0 0	»	126 67 0	»	9 97 0	116 70 0	
		Mirabella	1098 0 0	»	662 0 0	»	52 14 0	609 86 0	
		San Michele	1438 40 0	»	479 36 0	»	37 77 0	441 69 0	
		San Cono	512 40 0	»	170 80 0	»	13 45 0	157 35 0	
			55765 10 2	»	18588 36 0	»	1464 22 0	17124 14 0	
NOTO	NOTO	Noto	12970 0 0	»	4323 33 0	»	340 56 0	3982 77 0	
		Avola	6825 50 0	»	2275 17 0	»	179 22 0	2095 95 0	
		Pachino	1863 0 0	»	621 0 0	»	48 91 0	572 09 0	
		Rosolini	2964 01 0	»	988 0 0	»	77 82 0	910 18 0	
		Palazzolo	6300 0 0	»	2100 0 0	»	165 42 0	1934 58 0	
		Buscemi	1812 66 0	»	604 22 0	»	47 57 0	556 65 0	
		Buccheri	2985 88 0	»	995 29 0	»	78 40 0	916 89 0	
		Ferla	2331 81 2	»	777 27 0	»	61 22 0	716 05 0	
		Cassaro	1464 84 0	»	488 28 0	»	38 46 0	449 82 0	
			39517 70 2	»	13172 56 0	»	1037 58 0	12154 98 0	
	SIRACUSA	Siracusa, Belvedere, Priolo	13581 0 0	»	4527 0 0	5870 0 0	556 60 0	300 40 0	
		Sortino	4290 0 0	»	1430 0 0	»	112 64 0	1317 36 0	
		Melilli	3008 29 5	»	1002 76 0	»	78 99 0	923 77 0	
		Floridia	3096 0 0	»	1032 0 0	»	81 29 0	950 71 0	
		S. Paolo Solar.	1150 27 5	»	383 42 0	»	30 20 0	353 22 0	
		Bagni Canicattì	2318 10 0	»	772 70 0	»	60 86 0	711 84 0	

Segue *Dimostrazione dello stato del dazio sul macino in Sicilia distinto per comune di cui si fa parola nell'articolo 3° del decreto del 27 luglio 1842.*

Provincio	Distretti	Comuni	Stato attuale del dazio regio in arrendamento	Stato attuale del dazio regio in accollo	Massimo del dazio comunale secondo il decreto sulla base del terzo del dazio regio	Importare del dazio sulla carne	Importare della tassa dei negozianti	Resta a pagarsi dalla tesoreria ad ogni comune sopra il massimo secondo il decreto	Osservazioni
NOTO	SIRACUSA	Scordia	3720 0 0	»	1240 0 0	»	97 67 0	1142 33 0	
		Francofonte	2906 93 5	»	968 98 0	»	76 33 0	892 65 0	
		Lentini	8215 47 2	»	2738 49 0	»	215 72 0	2522 77 0	
		Carlentini	2271 20 0	»	757 07 0	»	59 63 0	697 44 0	
		Agosta	7054 12 0	»	2351 37 0	»	185 22 0	2166 15 0	
		Villasmundo	»	290 48 0	96 83 0	»	7 62 0	89 21 0	
			51611 59 5	290 48 0	17300 62 0	5870 0 0	1362 77 0	12067 85 0	
	MODICA	Modica	15996 0 0	»	5332 0 0	»	420 02 0	4911 98 0	
		Ragusa	12192 0 0	»	4064 0 0	»	320 13 0	3745 87 0	
		Scicli	7240 0 0	»	2415 33 0	»	190 10 0	2225 25 0	
		Santa Croce	1728 0 0	»	576 0 0	»	45 37 0	530 63 0	
		Spaccaforno	5843 0 0	»	1281 0 0	»	100 90 0	1180 10 0	
		Vittoria	8493 98 0	»	2831 35 0	»	223 03 0	2608 30 0	
		Biscari	2136 0 0	»	712 0 0	»	56 08 0	655 92 0	
		Comiso	8117 0 0	»	2705 67 0	»	213 14 0	2492 53 0	
		Chiaramonte	4116 75 0	»	1372 25 0	»	108 07 0	1264 18 0	
		Monterosso	2600 50 0	»	866 83 0	»	68 28 0	798 55 0	
		Giarratana	2072 31 5	»	690 77 0	»	54 40 0	636 37 0	
			68535 54 5	»	22845 18 0	»	1799 52 0	21045 66 0	
CALTANISETTA	CALTANISETTA	Caltanisetta	16080 0 0	»	5360 0 0	2175 0 0	422 22 0	2762 78 0	
		San Cataldo	6172 97 0	»	2057 66 0	»	162 09 0	1895 57 0	
		Santa Caterina	3770 82 5	»	1256 94 0	»	99 01 0	1157 93 0	
		Resuttano	1282 0 0	»	427 33 0	»	33 66 0	393 67 0	
		Villalba	1557 80 0	»	519 27 0	»	40 90 0	478 37 0	
		Vallelunga	2759 40 0	»	919 80 0	»	72 45 0	847 35 0	
		Marianopoli	599 85 5	»	199 95 0	»	15 75 0	184 20 0	
		Mussomeli	3979 0 0	»	1993 0 0	»	156 99 0	1836 01 0	
		Acquaviva	734 40 0	»	244 80 0	»	19 28 0	225 52 0	
		Sutera	2316 76 0	»	772 25 0	»	60 83 0	711 42 0	
		Campofranco	1558 40 0	»	519 47 0	»	40 92 0	478 55 0	
		Serradifalco	5485 20 0	»	1161 75 0	»	91 51 0	1070 22 0	
		Montedoro	636 0 0	»	212 0 0	»	16 70 0	195 30 0	
		Bonpensiere	404 0 0	»	134 67 0	»	10 60 0	124 07 0	
		Sommatino	2674 0 0	»	891 35 0	»	70 21 0	821 12 0	
		Delia	1769 0 0	»	589 67 0	»	46 45 0	543 22 0	
			51779 61 0	»	17259 87 0	2175 0 0	1359 57 0	15725 30 0	
	PIAZZA	Piazza	10129 75 5	»	3376 58 0	»	265 98 0	3110 60 0	
		Castrogiovanni	9000 0 0	»	3000 0 0	»	236 32 0	2763 68 0	
		Calascibetta	2636 49 5	»	878 83 0	»	69 22 0	809 61 0	
		Villarosa e Priolo	2343 0 0	»	781 0 0	»	61 52 0	719 48 0	
		Pietraperzia	6387 62 0	»	2129 21 0	»	167 72 0	1961 49 0	
		Barrafranca	4133 04 0	»	1377 68 0	»	108 52 0	1269 16 0	
		Aidone	3665 64 5	»	1221 88 0	»	96 25 0	1125 63 0	
		Valguarnera Caropepe	4260 0 0	»	1420 0 0	»	111 85 0	1308 15 0	
			42555 55 5	»	14185 18 0	»	1117 58 0	13067 80 0	

Segue *Dimostrazione dello stato del dazio sul macino in Sicilia distinto per comune di cui si fa parola nell'articolo 3° del decreto del 27 luglio* 1842.

Provincie	Distretti	Comuni	Stato attuale del dazio regio in arrendamento	Stato attuale del dazio regio in accollo	Massimo del dazio comunale secondo il decreto sulla base del terzo del dazio regio	Importare del dazio sulla carne	Importare della tassa dei negozianti	Resta a pagarsi dalla tesoreria ad ogni comune sopra il massimo secondo il decreto	Osservazioni
CALTANISETTA	TERRANOVA	Terranova	9661 94 2	»	3220 65 0	»	253 70 0	2966 95 0	
		Niscemi	4923 60 0	»	1641 20 0	»	129 28 0	1511 92 0	
		Mazzarino	9194 59 6	»	3064 86 0	»	241 45 0	2823 43 0	
		Riesi	7136 34 4	»	2378 78 0	»	187 38 0	2191 40 0	
		Butera	5632 51 5	»	1877 50 0	»	147 89 0	1729 61 0	
			56548 99 7	»	12182 99 0	»	959 68 0	11223 31 0	
GIRGENTI	GIRGENTI	Girgenti	12812 72 0	»	4270 90 0	4830 0 0	536 43 0	»	I di contro comuni compensandosi l'importare del dazio sulla carne, e della tassa de' negozianti col massimo del dazio del macino comunale risultano debitori in ducati 895 53.
		Montaperto							
		Siculiana	2769 0 0	»	923 0 0	»	72 70 0	850 30 0	
		Realmonte	950 0 0	»	316 67 0	»	24 95 0	291 72 0	
		Cattolica	5888 57 0	»	1296 12 0	»	102 10 0	1194 02 0	
		Montallegro	1090 07 5	»	363 36 0	»	28 62 0	334 74 0	
		Raffadali	2790 0 0	»	930 0 0	»	73 26 0	856 74 0	
		Joppolo	525 0 0	»	175 0 0	»	13 78 0	161 22 0	
		Sant'Elisabetta	591 0 0	»	197 0 0	»	15 51 0	181 49 0	
		Sant'Angelo Maxaro	1000 20 0	»	333 40 0	»	26 26 0	307 14 0	
		Aragona	3653 62 0	»	1217 87 0	»	95 93 0	1121 94 0	
		Comitini	»	972 0 0	324 0 0	»	25 52 0	298 48 0	
		Grotte	5050 60 0	»	1010 20 0	»	79 58 0	930 62 0	
		Recalmuto	5361 80 0	»	1787 27 0	»	140 79 0	1646 48 0	
		Canicattì	7560 0 0	»	2520 0 0	»	198 50 0	2321 50 0	
		Naro	»	7984 69 0	3261 56 0	»	256 92 0	3004 64 0	
		Castrofilippo	1074 84 0	»	358 28 0	»	28 82 0	330 06 0	
		Palma	6611 54 0	»	2203 78 0	»	173 60 0	2030 18 0	
		Camastra	684 0 0	»	228 0 0	»	17 96 0	210 04 0	
		Favara	6694 80 0	»	2231 60 0	»	175 79 0	2055 81 0	
		Licata e Bifara	9294 0 0	»	3908 0 0	»	244 04 0	2853 96 0	
		Ravanusa	4216 0 0	»	1405 34 0	»	110 70 0	1294 64 0	
		Campobello di Licata	3116 94 0	»	1038 98 0	»	81 24 0	957 14 0	
			77714 30 5	10756 69 0	29490 33 0	4830 0 0	2323 0 0	23252 86 0	
	BIVONA	Bivona	2264 0 0	»	754 67 0	»	59 45 0	695 22 0	
		Alessandria	2877 20 0	»	959 07 0	»	75 25 0	883 82 0	
		Cianciana	52 0 0	»	820 97 0	»	64 37 0	756 60 0	
		San Ferdinando	2462 90 0	»	17 33 0	»	1 36 0	15 97 0	
		Santo Stefano di Bivona	2599 0 0	»	799 67 0	»	62 99 0	736 68 0	
		Cammarata e San Giovanni	4560 0 0	»	1520 0 0	»	119 75 0	1400 27 0	
		Casteltermini	3619 0 0	»	1206 33 0	»	95 05 0	1111 30 0	
		San Biaggio	1398 0 0	»	466 0 0	»	36 71 0	429 29 0	
		Burgio	2838 82 0	»	946 27 0	»	74 54 0	871 73 0	
		Calamonaci	599 20 0	»	199 73 0	»	15 73 0	184 0 0	
		Lucca	1341 52 0	»	447 10 0	»	35 22 0	411 88 0	
		Ribera	4674 0 0	»	1558 0 0	»	122 73 0	1435 27 0	
		Villafranca	»	2056 0 0	685 34 0	»	53 98 0	631 36 0	
			29085 44 0	2056 0 0	10380 48 0	»	817 09 0	9563 39 0	

Segue *Dimostrazione dello stato del dazio sul macino in Sicilia distinto per comune di cui si fa parola nell'articolo 3° del decreto del 27 luglio 1842.*

Provincie	Distretti	Comuni	Stato attuale del dazio regio in arrendamento	Stato attuale del dazio regio in accollo	Massimo del dazio comunale secondo il decreto sulla base del terzo del dazio regio	Importare del dazio sulla carne	Importare della tassa dei negozianti	Resta a pagarsi dalla tesoreria ad ogni comune sopra il massimo secondo il decreto	Osservazioni
GIRGENTI	SCIACCA	Sciacca	10053 0 0	»	3351 0 0	»	263 97 0	3087 03 0	
		Memfi	5790 0 0	»	1930 0 0	»	152 03 0	1777 97 0	
		S. Margherita	3903 0 0	»	1301 0 0	»	102 48 0	1198 52 0	
		Montevago	2076 59 0	»	692 20 0	»	54 52 0	637 68 0	
		Sambuca	5020 0 0	»	1673 33 0	»	131 81 0	1541 52 0	
		Caltabellotta	4067 69 5	»	1355 90 0	»	106 81 0	1249 09 0	
		Sant'Anna	»	455 71 5	151 90 0	»	11 96 0	139 94 0	
			50910 28 5	455 71 5	10455 33 0	»	823 58 0	9631 75 0	
TRAPANI	TRAPANI	Trapani	16755 0 0	»	5585 0 0	4409 04 0	439 95 0	756 01 0	
		Paceco	1199 60 0	»	399 87 0	»	31 49 0	168 38 0	
		San Lorenzo	351 0 0	»	117 0 0	»	9 21 0	107 79 0	
		Monte San Giuliano	5080 0 0	»	1693 33 0	»	133 39 0	1559 94 0	
		Marsala	15075 0 0	»	5025 0 0	»	395 84 0	4629 16 0	
			58460 60 0	»	12820 20 0	4409 04 0	1009 88 0	7401 28 0	
	MAZZARA	Mazzara	6604 94 0	»	2201 64 0	»	173 43 0	2028 21 0	
		Campobello	2526 0 0	»	842 0 0	»	66 32 0	775 68 0	
		Castelvetrano	13054 06 5	»	4351 35 0	»	342 77 0	4008 58 0	
		Salemi	7605 0 0	»	2535 0 0	»	199 69 0	2335 31 0	
		Partanna	7383 68 0	»	2461 23 0	»	193 88 0	2267 35 0	
		Santa Ninfa	1696 47 0	»	565 49 0	»	44 54 0	520 95 0	
			38870 15 5	»	12956 71 0	»	1020 63 0	11936 08 0	
	ALCAMO	Alcamo	8835 09 5	»	2945 03 0	»	231 99 0	2713 04 0	
		Camporeale	742 0 0	»	247 33 0	»	19 48 0	227 85 0	
		Castellammare	5441 40 0	»	1813 80 0	»	142 88 0	1670 92 0	
		Calatafimi	4460 0 0	»	1486 67 0	»	117 11 0	1369 56 0	
		Vita	1380 40 0	»	460 13 0	»	36 24 0	423 89 0	
		Gibellina	1888 35 0	»	629 45 0	»	49 58 0	579 87 0	
		Salaparuta	2448 91 5	»	816 30 0	»	64 30 0	752 0 0	
		Poggioreale	1232 47 0	»	410 83 0	»	32 36 0	378 47 0	
			26428 63 0	»	8809 54 0	»	693 94 0	8115 60 0	

Segue *Dimostrazione dello stato del dazio sul macino in Sicilia distinto per comune di cui si fa parola nell'articolo 3° del decreto del 27 luglio 1842.*

Distretti	Stato attuale del dazio regio in		Massimo del dazio comunale secondo il decreto sulla base del terzo del dazio regio	Importare		Resta a pagarsi dalla tesoreria ad ogni comune sopra il massimo secondo il decreto	Osservazioni
	arrendamento	accollo		del dazio sulla carne	della tassa dei negozianti		
COROLLARIO PER DISTRETTO.							
Palermo	76650 57 3	4147 92 0	26932 76 0	»	2121 61 0	24811 15 0	
Corleone	28054 96 5	4087 20 0	10714 05 0	»	843 98 0	9870 07 0	
Termini	49811 44 6	5092 83 0	18501 42 0	»	1441 45 0	16859 97 0	
Cefalù	47378 40 0	1324 20 5	16234 23 0	»	1278 89 0	14955 34 0	
Sommano	201895 27 2	14652 15 5	72182 46 0	»	5685 93 0	66496 53 0	
Messina	24800 33 1	2252 23 0	9017 52 5	»	710 32 0	8307 20 0	
Castroreale	29099 41 1	1967 12 0	10355 51 0	»	815 69 0	9539 82 0	
Patti	21978 57 2	2676 60 0	8218 39 0	»	647 32 0	7571 07 0	
Mistretta	26271 30 0	»	8757 10 0	»	689 74 0	8067 36 0	
Sommano	102149 61 4	6895 95 0	36348 52 0	»	2863 07 0	33485 45 0	
Catania	77338 75 5	9287 94 0	28875 56 0	13192 74 0	2274 38 0	15002 83 0	
Aci Reale	44196 22 6	»	14752 07 0	»	1100 68 0	13571 39 0	
Nicosia	41665 65 5	279 0 0	13951 55 0	»	1101 32 0	12880 23 0	
Caltagirone	55765 10 2	»	18588 36 0	»	1464 22 0	17154 14 0	
Sommano	218965 73 8	9566 94 0	76177 54 0	13192 74 0	6000 60 0	58578 59 0	
Noto	39517 70 2	»	13172 56 0	»	1037 58 0	12134 98 0	
Siracusa	51611 39 5	290 48 0	17500 62 0	3870 0 0	1362 77 0	12067 85 0	
Modica	68535 54 0	»	22845 18 0	»	1799 52 0	21045 66 0	
Sommano	159664 64 2	290 48 0	53518 36 0	3870 0 0	4199 87 0	45248 49 0	
Caltanisetta	51779 61 0	»	17259 87 0	2175 0 0	1359 57 0	13725 30 0	
Piazza	42555 55 5	»	14185 18 0	»	1117 38 0	13067 80 0	
Terranova	36548 99 7	»	12182 99 0	»	959 68 0	11223 31 0	
Sommano	130884 16 2	»	43628 04 0	2175 0 0	3436 63 0	38016 41 0	
Girgenti	77714 30 5	10756 69 0	29490 33 0	4850 0 0	2323 0 0	23232 86 0	
Bivona	29085 44 0	2056 0 0	10380 48 0	»	817 09 0	9565 39 0	
Sciacca	50910 28 5	455 71 5	10455 33 0	»	823 58 0	9631 75 0	
Sommano	137710 03 0	13268 40 5	50326 14 0	4850 0 0	3963 67 0	42428 0 0	
Trapani	38460 60 0	»	12820 20 0	4409 0 0	1009 88 0	7401 28 0	
Mazzara	38870 15 5	»	12956 71 0	»	1020 63 0	11936 08 0	
Alcamo	26428 63 0	»	8809 54 0	»	693 94 0	8115 60 0	
Sommano	103759 38 5	»	34586 45 0	4409 0 0	2724 45 0	27452 96 0	

Segue *Dimostrazione dello stato del dazio sul macino in Sicilia distinto per comune di cui si fa parola nell'articolo 3° del decreto del 27 luglio* 1842.

Provincie	Stato attuale del dazio regio in		Massimo del dazio comunale secondo il decreto sulla base del terzo del dazio regio	Importare		Resta a pagarsi dalla tesoreria ad ogni comune sopra il massimo secondo il decreto	Osservazioni
	arrendamento	accollo		del dazio sulla carne	della tassa dei negozianti		
COROLLARIO PER PROVINCIA.							
Palermo	201895 27 2	14652 15 5	72182 46 0	»	5685 93 0	66496 53 0	
Messina	102149 61 4	6895 95 0	56348 52 0	»	2863 07 0	53485 45 0	
Catania	218965 73 8	9566 94 0	76177 54 0	15192 74 0	6000 60 0	58578 59 0	
Noto	159664 64 2	290 48 0	55318 56 0	3870 0 0	4199 87 0	45248 49 0	
Caltanisetta	130884 16 2	»	46238 04 0	2175 0 0	5436 63 0	38016 41 0	
Girgenti	137710 03 0	13268 40 5	50526 14 0	4850 0 0	3936 67 0	42428 0 0	
Trapani	105759 58 5	»	34586 45 0	4409 04 0	2724 45 0	27452 96 0	
Totale	1055028 84 5	44675 93 0	366567 51 0	28476 78 0	28874 22 0	311706 45 0	
Si uniscano per li comuni eccettuati: Palermo	174993 0 0	»	»	47402 64 0	4595 95 0	»	
Messina	72049 0 9	»	»	26810 70 0	4892 57 0	»	
Lipari	1418 0 0	»	»	»	37 26 0	»	
Totale	1303488 84 5	44673 93 0	366567 51 0	102690 12 0	55400 0 0	311706 45 0	

BILANCIO

Importo del dazio sulla carne	Duc.	28476 78 0
Id. della tassa de' negozianti	»	28874 22 0
Resta a pagarsi dalla tesoreria ad ogni comune	»	311706 43 0
Sommano	Duc.	369057 43 0
Si deducono le partite che rimangono dovute dai comuni: Catania Duc. 1594 39 0; Girgenti » 895 53 0		2489 92 0
Sono li sopradetti	Duc.	366567 51 0

L'approvo — FERDINANDO.

Il Ministro Segretario di Stato delle finanze
Ferri.

Il Consigliere Ministro di Stato Presid. interino del Cons. de' Ministri
Marchese di Pietracatella.

Per certificato conforme

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Marchese di Pietracatella.

Per copia conforme

L'uffiziale capo del terzo ripartimento del Ministero e R. Segreteria di Stato delle finanze
Mauro Luigi Rotondo.

V° *Il Ministro Segretario di Stato delle finanze*
Ferri.

ALLEGATO N° IX.

Discussioni nel Parlamento siciliano del 1848 sulla abolizione o diminuzione del dazio sul macino.

CAMERA DEI COMUNI

Tornata del 14 *aprile* 1848 (*ore* 3 *pomeridiane*)

PRESIDENZA DEL SIGNOR MARCHESE DI TORREARSA.

.

Si passa alla discussione sul dazio del macino.

Si legge l'articolo del progetto.

« Il dazio sul macino resta ridotto a metà, ragionato però sul peso netto.

« Il ministro delle finanze presenterà alla Camera un progetto di regolamento per l'amministrazione del detto dazio, che abbia per fine la rimozione delle vessazioni finora sperimentate nell'applicazione de' metodi di custodia, e di percezione sostenuta dalle Istruzioni de'27 luglio 1842, e la diminuzione possibile del numero e de'soldi degl'impiegati, che non appartengono alla classe dei sorvegliatori a piedi od a cavallo, ed a quella dei custodi pesatori, pe' quali i soldati attuali saranno provvisoriamente e sino alla formazione dello Stato Discusso conservati. »

— *Il ministro della finanza:* Prima che cominci la discussione sopra uno de' tre cespiti ove fondasi la vita dello Stato, rammento che la cifra del dazio sul macino montava a seicentomila onze, e che se si volesse sopprimere, dovrebbe da altro lato supplirsi una somma cotanto ingente.

Si metta questa osservazione come un peso nella bilancia per la discussione presente.

— Il signor *La Farina:* La quistione è certo gravissima e vitale. Il dazio sul macino ci condurrà a discussione lunga e complicata come quella sulla fondiaria. Abbiamo sul banco della Presidenza gran numero di mozioni come ieri l'altro: esse sono segno dell'esistenza di molte opinioni nella Camera; onde noi vedremo rinnovare i medesimi fenomeni che ieri l'altro vedemmo. Fortunatamente una idea comune predomina nella più

parte di queste mozioni, l'abolizione del dazio sul macino.

Il ministro delle finanze prima rammentava alla Camera una cifra, una cifra che darebbe molto da meditare per poter essere in altri modi compensata, la cifra di onze 600,000. Se non m'inganno questa è la somma dell'intero dazio: nel progetto non parlasi che di metà di dazio; adunque noi non dobbiamo tenere presente che la cifra di onze 300,000.

Si rammenterà la Camera che alloraquando trattavasi del dazio fondiario, io ebbi l'onore di presentarle una mozione la quale, anzichè scemare, accresceva in qualche modo la cifra dell'incasso, e la mozione fu all'unanimità accettata, onde servisse anco quest'altro sacrifizio a dare i mezzi perchè la nostra gloriosa rivoluzione fosse condotta a compimento. Oggi però la quistione è più grave. Trattavasi allora di un dazio, il quale non pesa indirettamente sulle masse; oggi trattasi di un dazio il quale direttamente pesa su di esse. La Camera converrà con me che in tempo di rivoluzione ogni legge, senza perdere il suo carattere speciale, assume un carattere politico. Il dazio sul macino se si esamina come quistione finanziera dee anco esaminarsi come quistione politica. Le rivoluzioni si compiono per gli alti e spirituali bisogni dell'anima non meno che per bisogni materiali. Quanto le nazioni sono più colte e civili, tanto più quelli prevalgono su questi. Noi abbiamo avuto la rivoluzione perchè agli uomini intelligenti era confiscato e torturato il pensiero, e perchè il popolo mancava di pane. Noi abbiamo già in gran parte provveduto a quelli; noi nulla abbiamo ancora potuto fare per questo. Noi dobbiamo con un decreto mostrare che pensiamo, che ci occupiamo e che amiamo il popolo; e l'abolizione di questo dazio impopolare sarà per noi un grande atto politico, il quale servirà a dar forza alla rivoluzione, ad una rivoluzione che non è ancora compiuta. (*Applausi*) Signori, l'atto di ieri sera è un grande atto di sovranità popolare; e noi che qui siediamo per volere del popolo, abbiamo oggi più che ne' giorni trascorsi il dovere di soddisfare alla volontà di questo popolo sovrano. (*Grandi applausi*)

Io son persuaso, o signori, che trattandosi di cose finanziere i calcoli della mente debbono prevalere in gran parte sugli impulsi del cuore; e certo se il ministro delle finanze, della cui amicizia mi onoro e che

da lungo tempo intimamente conosco, avesse dato ascolto al suo cuore, egli, pria di me avrebbe chiesta da voi l'abolizione del dazio il più iniquo e più antipopolare che abbiamo. Non è dunque a questionare sulla utilità dell'abolizione, ma solamente sul mezzo di supplire sgravando questo gran popolo che lavora, suda, combatte, e rade volte chiede un compenso. Io credo che la Sicilia abbia molti mezzi per provvedere ai bisogni della sua finanza. Noi abbiamo un sistema daziario che pesa tutto sui poveri, e poco o punto sui ricchi. Io non verrò oggi a proporvi una completa riforma daziaria, opera che ha bisogno di lunga e profonda meditazione, ma vi chiedo un atto che prepari l'addentellato a questo avvenire, nel quale i pesi maggiori graviteranno sui ricchi e andranno gradatamente a divenir lievi quanto più si avvicineranno alle classi povere. La abolizione dello iniquo dazio sul pane sarebbe un primo passo. Io so bene, che ridotto a metà è molto lieve; ma in questa abolizione io vedo una promessa che si dà al popolo, la promessa che vogliamo rinnegare il tristo retaggio che lasciò a noi la caduta tirannide. Io spero che la maggioranza della Camera, tralasciando una lunga ed inutile discussione, voglia decretare l'abolizione dell'abborrito dazio, e seriamente occuparsi del modo di supplirvi. (*Grandi e prolungati applausi*)

La Sicilia, o signori, ha grandi mezzi: l'oro rigurgita nelle casse dei ricchi, le chiese rigurgitano di vane ed inutili argenterie, quelle chiese nelle quali si adora il Cristo che spirò, non su di una croce d'oro, ma su di una povera croce di legno... (*Applausi*) Signori, rammentiamoci del popolo, provvediamo ai suoi bisogni, ai bisogni del suo pane, della sua sussistenza! (*Applausi prolungati*)

— Dopo di avere il ministro delle finanze difeso il progetto sulla continuazione del dazio sulla macina dei grani, il rappresentante barone Ventura così arringò:

« Signori, la questione che viene a trattarsi è di alta importanza: essa, se molto interessa alla finanza, è di gravissimo rilievo pe'contribuenti. Trattasi di un dazio il più odioso, il più vessatorio, il più abbominevole in Sicilia, di cui non vi è persona che ardentemente non reclami l'abolizione. Sono io d'accordo col ministro, che l'esigenza di questo dazio è vantaggiosa alla finanza, mentre, a preferenza di ogni altro balzello, è l'unico che

in ogni giorno apprestar gli potrebbe certe e continue somme onde supplire alle urgenze dello Stato. Ma egli con la sua ben nota giustizia dovrà meco convenire, che si tratta di un dazio il più ingiusto, che gravita principalmente sulla classe degli indigenti, come quella che più di ogni altra si ciba di solo pane, qual necessario elemento al sostegno della vita. Quel povero contadino che nei comuni dopo di aversi a grande stento procacciato poca quantità di frumento, è costretto ritrovare il denaro per pagare il dazio onde ridurlo in farina, e soggettarsi nei molini alle più insoffribili vessazioni per ottenere la molitura con pagare barbaramente anche il dazio sul peso della bisaccia in cui si trasporta il frumento e della corda che la cinge; quel povero che privo di danaro per la molitura, è costretto sovente in vece di pane satollarsi dello stesso frumento bollito triturato nel proprio tugurio con duro macigno. Debbe pure il signor ministro meco convenire che questo povero contadino, qualunque si fosse il metodo di esigenza che sarà adottato, non potrebbe scansare le dure vessazioni, gli stenti, le angarie che sarà costretto soffrire. Io qui mi astengo, o signori, dal dipingervi quasi in un quadro le crudeli violenze, le barbare misure, che vili e rapaci pubblicani introdussero sin dal 1843 in tutti i comuni di Sicilia, onde assicurare nei molini la riscossione di questo dazio ed impedire ogni possibile contravvenzione: violenze in tutti i modi protette dalla tirannide di un Governo dispotico, sempre sordo a' clamori ed alle lacrime di un popolo oppresso: violenze, io dico, sostenute dal rapace ministro Santangelo, con esilii, con carcerazioni, con multe eccessive, con la perdita degli animali da trasporto anche per mezzo degli agenti della polizia. Punto non ignorasi, che queste violenze molto contribuirono ad eccitare nei comuni dell'isola l'attuale memorabile rivoluzione; ed ogni cittadino al suo scoppio, si credette lieto in essersi esentato dal dazio sul macino. Come dunque egli vorrà oggi nuovamente soggettarvisi di buon animo? L'attuale crisi politica non permette in verità ripristinarsi questo dazio tanto odioso: sarebbe ciò lo stesso che distrarre gli animi dalla rivoluzione: si accenderebbero civili discordie, e gravi conseguenze potrebbero risultarne; dappoichè, o signori, non dobbiamo illuderci, le masse nella società sono altrettante macchine che agiscono sull'impulso di un pronto interesse che loro si presenta: questa idea mirabilmente

le muove; sono per lo più loro ignoti i principii di politica libertà. Sembra dunque necessario mantenere fervido tale impulso. — Ma riduciamoci al concreto: trattasi adesso di un provvisorio provvedimento da aver luogo per soli quattro mesi: cioè da maggio ad agosto; mentre da settembre in poi sarà votato il novello stato delle finanze. Or nello stato discusso dal 1846 che serve attualmente di norma, il dazio sul macino secondo l'arrendamento fattone dal cessato Governo è riportato per onze 607,114: debbono da queste dedursi onze 102,000 di spese di esigenza secondo i coacervi di amministrazione; restano quindi di netto onze 505,114. Il discalo in metà proposto dal ministro darebbe la somma di onze 253,557, delle quali il terzo da riscuotersi da maggio ad agosto ammonterebbe ad onze 84,185 20. L'attuale quistione adunque si versa su di questa tenue somma, la di cui esigenza sarebbe anche incerta e difficile al ministro; sia per la contraddizione che incontrerebbe in alcuni comuni, sia per doversi pria ristorare i molini e tutte le opere di custodia ovunque distrutte dal popolo; sia per doversi con grave spesa ripristinare l'amministrazione, i metodi di esigenze e la ristampa di tutti i libri, dei piani e delle licenze. A tutto ciò si aggiunga che sinora tutte le popolazioni sul dubbio della quistione che sta agitandosi, si sono provvedute di immensa quantità di farina; lo che renderebbe elusoria la fruttificazione del dazio che si vorrà ripristinare; e quanto potrebbe riscuotersi ricadrebbe esclusivamente sul povero e sull'indigente. Or se richiedesi dal signor ministro questa somma di onze 84,185 20 per le attuali urgenze, gli si appresti ben volentieri, anche senza mettere a calcolo per ora i vistosi introiti ricaduti allo erario nazionale, e la rilevante minorativa degli esiti che si sono verificati per la separazione da Napoli. Ma si adottino altri mezzi plausibili a potersi supplire che non ne mancano: si ripristini il dazio sulla carne, su i negozianti ed altri cespiti che gravitano sulle persone agiate. — Io quindi insisto sulla mia emenda di abolirsi il dazio sul macino; ed in ogni caso l'importare del terzo da maggio ad agosto ammontante ad onze 84,185 20 trattandosi di un dazio personale di consumo, si ripartissero a tutti i comuni di Sicilia a tenore della rispettiva popolazione notata nella statistica del 1844, con lasciar libero ai medesimi il modo

(28)

di riscuotere il proprio contingente, con doverne mensilmente eseguire all'erario il versamento. »

— Il signor *Nicosia*: Signori, la mozione dello egregio ministro delle finanze ha doppio scopo, riattivare la percezione della rendita pubblica a sostegno dei pesi dello Stato, alleggiarne, per quanto le urgenze in cui versiamo il permettono, la enormità del peso in beneficio dei contribuenti; fini santissimi, che sempre più raffermano la giusta opinione che si ha del senno e del patriottismo del suo autore.

Pure delle specialità è d'uopo tener in considerazione, affinchè un'eco di approvazione universale risponda al decreto della Camera, e la sua facile e sicura esecuzione tornando ad utile della cosa pubblica, eviti imbarazzi al Ministero.

Voglio parlare della ripristinazione del dazio sul macino. Nessuno ignora quanto generalmente è odiato questo balzello, e per lo eccesso dell'imposta, e la valutazione dell'imponibile, e pe' modi di percezione, per i soprusi, le esorbitanze, gli eccessi degli incaricati della sorveglianza.

In particolare lo trovarono incomportabile quelle popolazioni, delle quali non per singolo, ma del patrimonio comunale soddisfaceasi la quota corrispondente all'erario, sino all'installazione della fatalissima regìa. In questo caso si trovò il comune di Nicosia, ch'io rappresento. Ivi ogni ingegnosa speculazione facevasi per sottrarsi all'oppressiva imposta, ma non si tardò ad ostruirne tutte le vie che pur sempre tentavansi, onde frequenti furon gli scontri, ed i fatti d'arme tra i satelliti regio-pubblicani ed i cittidini.

Com'è notorio collo inalberarsi dello stendardo tricolore il primo sollievo che si cercò pressochè da per tutto, fu di sgravarsi di ciò che più gravemente pesava. Ed in Nicosia, or che calmata la effervescenza, qualcuno cui la necessità della causa comune ha fatto muovere verbo di ristabilimento di quell'imposta, è stato obbligato a mutar consiglio.

In questa disposizione d'animo è facile il presentare, come potrebbe essere accolto un decreto, che ritorna anco in parte, un dazio riguardato come la più orribile tortura ideata dal dispotismo.

Sarà dunque necessità impiegar la forza per riuscire. Io lascio alla saviezza della Camera il considerare se prudenza il consiglia.

La necessità intanto di provvedere alla passività dello Stato è sentita universalmente e non ci essendo permesso nell'attualità scegliere il meglio, è d'uopo studiar il minor male eliminando il maggiore.

Io adunque tralasciando ridire quanto quel dazio fosse di nocumento all'agricoltura ed al commercio di un'agricola nazione, prego la Camera prendere in considerazione se convenga:

Abolire il peso daziario sul macino, o almeno per quei soli comuni, cui sino al 1829 e 1842 trovasi il dazio sul macino accollato al patrimonio civico, come si erano Caltagirone e Nicosia; ripristinarsi il medesimo sistema, lasciando alle autorità municipali il mezzo di provvedere colle attuali o altre risorse al bisogno.

— Il signor *Drago*: Signori, quando parlasi sulla felicità dei popoli non si parla abbastanza giammai, e quando l'uomo si studia di sgravarli di catene e di rendere comportevoli i loro balzelli, le menti felici dei pensatori non dovrebbero menomamente stancarsi. Destinati come siamo a soddisfare l'uno e l'altro desiderio, io mi reputo bène avventuroso nel dover proporre alla saggezza della Camera i miei concepimenti, che se non avranno la fortuna di persuadervi, potranno pel buon volere e pel sentimento che l'ispira meritare il vostro compatimento. Voi conoscete per prova che l'amor proprio non m'illude e che i miei giudizi son sempre un appello alla vostra ragione: però quand'anche vorreste riprovarli, mi starà sempre a cuore la stessa sofferenza di ascoltarli.

Una grave discussione agita le menti di tutti quanti qui sediamo, e se non m'inganno, nel momento in cui parlo, fa forse palpitare quei popoli che ci hanno raccomandato la loro prosperità. Parlovi del macino, e della parziale riattivazione di esso che il ministro non ha guari vi ha proposta come necessaria. Io penso che questo abborrito balzello dovrebbe scomparire dai registri della nostra finanza, come nel 12 gennaio 1848 scompariva dai comuni e dai loro territori. Una voce di abbominazione precorreva alla voce di libertà, ed i popoli pria di vestire la insegna consolatrice, dono prezioso delle italiche contrade, abbattevano le stadere esecrate, e ne sperperavano i feroci custodi, e correvano alla libera macinazione come un cervo assetato alla limpida fonte. La plebe che forma la maggior parte di noi e che ci ha sollevato nei rischi e nei peri-

gli della rivoluzione, sentiva la voce dell'imperioso bisogno anche prima di respirar l'aura ravvivatrice della vicina libertà; il richiamarla alle abborrite abitudini sarebbe ben doloroso pei miseri, disadatto ai tempi in cui viviamo, poco decoroso per noi. Nè questo è tutto: se i dazi son la vita dello Stato, se il loro imperioso bisogno ci astringe ai più generosi sacrifizi, è per lo meno necessario che questi non riescano nè inutili nè illusori. Ora il dazio sul macino che vorrebbe ripristinarsi in metà non basterebbe nè anco al sostegno delle spese necessarie pell'amministrazione, tra perchè durante il breve tempo della provvisorietà, si durerebbe fatica ad esigerlo pacatamente e con distribuitiva uguaglianza, e tra perchè forse pei rumori che van percorrendo l'isola prima del nostro decreto, e poveri e ricchi si son già premuniti con abbondevoli provvisioni di farine, lo che basterebbe a screditare qualunque calcolo preventivo che potrebbe farsi sull'ordinaria percezione di quel tributo. Voi dunque nel rimettere un dazio esecrato non provvedereste ai bisogni dello Stato, non rendereste più ricco l'erario della nazione, ed ove nè la necessità nè la utilità consigliano le imposte, i popoli l'avrebbero a malincuore e maledirebbero la nostra missione.

Ma la deficienza di una rendita che provveda tutti i bisogni è forse tale quale ci si annunzia?

Io lascio questa quistione di fatto all'onorevole rappresentante signor La-Farina che si farà mio compagno in questa mozione, ed egli forse vi giustificherà che dopo il nostro decreto sulla temporanea ripristinazione della fondiaria, forse noi non dovremmo molto arrossire della nostra povertà.

Ma senza che io prevenga quella utile disquisizione debbo per l'onore della verità assumere al cospetto di tutti un fatto certo ed inconcusso, ascoltatelo e giudicatene.

Allorchè il ministro della finanza vi presentava il suo progetto, l'alba avventurosa del 13 aprile non apriva colle sue dita di rose le porte d'oriente, i vostri voti non aveano pronunziato quel *decadimento*, che le grida di tutta la nazione vi ridomandavano, ed al quale rispose l'eco di tutta l'isola come alla prima respirazione di vita e di verace indipendenza. Che se allora noi vedemmo davvero caderci dalle mani le abborrite catene, vedemmo del pari scorrer tra noi una vena d'inaspettata ricchezza. Or questi nuovi risparmi

che ci apportava l'esistenza di un potere, han sicuramente di gran lunga menomato l'infelicità della nostra condizione. Ragioni son queste che poggiando sopra fatti inconcussi e conosciuti, e che accennano a nuove risorse, dovrebbero farvi concorrere al partito che io metto sull'abolizione del dazio sul macino.

Ma se i vostri voti dalle mie speranze discordano, se sarà indispensabile che quel dazio ritorni a stanziare tra noi, soffrite che io potessi presentarvelo il meno che si può increscevole e mostruoso.

Dopo la cifra degli introiti che vi appresterà la fondiaria, che io non reputo minore nella totalità in onze novantamila, distribuitene il resto a tutti i comuni con adequata proporzione sulle loro popolazioni, caricatele di questo contributo che, ove la ragion non m'inganna, non sarebbe nè importevole nè disgustoso, e lasciate a loro libera elezione i modi come provvedere al soddisfo di quella tangente; così seconderete le simpatie dei popoli; se vi hanno tra essi degli uomini che possano ricondursi alle dolorose usanze del cessato governo, ed allora vedrete ripristinato il macino, ma per loro libera e spontanea volontà; ma se non sono ancora in taluni altri rimarginate le piaghe che fan sangue, tuttavia per la pressura di quella gravezza, dessi ricorreranno a qualunque mezzo di provvedimento, purchè i loro occhi non s'incontrino nè colle abborrite stadere, nè coi loro efferatissimi ministri; così scanserete il malcontento dei popoli, ed i vostri decreti vi attireranno le loro benedizioni. (*Si battono le mani*)

— Il signor *Grasso:* Signori, non è mio proposito venir qui dimostrando l'indole oppressiva di questo dazio sul macino. È una questa di quelle verità che vuol esser solo accennata, non mai dimostrata, tanta è la sua evidenza. Io ristringerei tutto ciò che si può dire al proposito in due parole: questo dazio difetta di tutti i requisiti che possono rendere meno insoffribile un dazio: è una imposizione nientemeno, che pesa tutta o presso che tutta sul povero, nulla o quasi nulla sul ricco.

Ma i bisogni dello Stato sono grandi, e da ieri in qua si può dire divenuti immensi. La finanza è sprovveduta, e non ha modo altro per supplire ad una parte delle tante urgenze che un dazio sul macino.

E sia pure, dico io, e sia data questa legge. Ma vi ha una legge più imperiosa, quella della condizione naturale inalterabile dei luoghi, che rende, non che

impraticabile, impossibile la esistenza di questa tassa.

Signori, in tutti i comuni del distretto di Trapani, e più di tutti in quel di Monte San Giuliano, ch'io ho l'onore di rappresentare in questa Camera, non sono affatto molini ad acqua.

Ciò ha prodotto la introduzione dei molinelli a mano all'oggetto della macinazione. Posso dir francamente, non esser casa in quella città, non esser tugurio, capanna nel territorio, che non fosse un molinello; anzi esser questa una particolare industria della povera gente di quei luoghi d'onde sostenta in gran parte la misera vita.

Or ditemi come mai potrete riscuotere, e più, custodir questo dazio ivi? Di quanti agenti avrà bisogno la finanza, qual necessaria spesa all'uopo? Se negli ultimi tempi del caduto dispotismo che intiera la tassa del macino riscuoteasi, il risultato di essa non era sufficiente per compensare la finanza della spesa dei suoi agenti, che sarebbe a dire ora che la ragione non richiede altrimenti che metà di quella cifra? Che si otterrà dunque? Non l'oggetto della finanza, ma il suo danno insieme all'oppressione del popolo!

E di vero adibirete il sistema della polizza? Ma come pretendere che quest'obbligo potesse essere eseguito da tutti quegli abitanti essendo che tutti tengono un molino nella propria casa? E per ciò ottenere non dovreste voi autorizzare una perenne visita domiciliare? Stabilirete il sistema della ricintazione? Ira di Dio! ma bisognerebbe allora ricintare tutto intiero un distretto ed i suoi abitanti.

Signori, vi dico cosa fortissima. Il cessato Governo, qualunque fosse stato il sistema che avesse adibito pel macino, ne escluse sempre il Monte San Giuliano; lo escluse anche dalle istruzioni di Piazza che adibito avea per quei comuni che non aveano molini ad acqua, limitandosi lasciargliene in accollo la rata a contribuire.

Ora, che farà la nazione? aggraverà la mano sopra quelle popolazioni, più che il dispotismo non avesse saputo farlo?

E fino a ciò che ho detto è stata considerata astrattamente la cosa; ma guardiamo un poco l'attualità, lo stato in cui per avventura ci troviamo.

Signori, leviamo le illusioni: sapete voi per qual sentimento si fosser quelle popolazioni mosse ad abbracciare con tanto entusiasmo la nostra rivoluzione? sa-

pete davvero perchè avessero armato il braccio a sostenerla? Per iscuotere una volta per sempre questo giogo del macino. Il pane è tutto, è il mondo intero per la misera gente. Io sarò un cattivo profeta; ma se le condizioni delle cose attuali avessero a continuare non dico a progredire, ho innanti agli occhi una mano del buon popolo. (*Movimento nella Camera, e un grido*: Non s'insulti il popolo!)

No, io non insulto la buona popolazione quando dico ch'essa abborre il dazio sul macino, che anche per questo ha armato ella la mano per la rivoluzione.

A buoni conti, ecco qual'è la mia mozione, qual l'ho deposta sul tappeto della Camera:

« Che si abolisca il dazio sul macino. »

E, se per occorrere alle urgenze della finanza, non fosse altro che un dazio sul macino ad imporsi, in allora per lo minor dei mali che sia stabilito dalla finanza il tangente che a questo oggetto dovrà rispondere il mio comune, che sia dato in accollo al municipio di esso per supplirvi con quegli altri mezzi che saranno creduti più convenienti alle possibilità della popolazione.

Signori, la capitazione, la stessa capitazione sarebbe un dazio dolcissimo in paragone del dazio sul macino!

— Il signor *La Rosa*: Montesquieu lasciò scritto un profondo pensiero. Le gravezze maggiori, egli disse, sono compatibili presso un popolo libero, non mai sotto un Governo assoluto. Il primo godendosi del benefizio inestimabile della libertà, non vi ha sacrifizio che non comporti; il secondo maledicendo la propria esistenza, nè anco alza gli occhi al sole che l'illumina, nè il tiranno si fiderebbe di gravarlo senza compromettere la propria esistenza. Confrontate l'uomo delle lande russe o della reggenza di Tunisi con l'abitatore della Gran Bretagna; quivi e lari e fuochi ed aria e luce e in tutto il popolano è tassato, ma questo popolano porta per gloriosa divisa *Iddio ed il mio diritto*. Il Russo ed il Tunisino giacciono nella polvere.

Nel modo frattanto come si è parlato in questa Camera si vorrebbe far credere, che la nostra rivoluzione altro non importi, altro significato non abbia se non la franchigia dei dazi. Eh! Signori, in vece di dire al popolo: tu non paghi, in vece di dirgli la rivoluzione si è fatta per i dazi, sarebbe meglio dire a questo popolo: gravi pericoli minacciano la rivoluzione, gran-

dissimi bisogni ha lo Stato. Questo è il punto di vincere o di morire, e non dubitate che questo nobile linguaggio avrà un'eco in questo popolo generoso. Tutto, tutto, sostanza e vita è unito alla lotta che ci minaccia; sia che verremo attaccati in casa propria, sia che bisogna passare lo stretto, noi lo faremo consacrando a questa causa nobilissima sino all'ultimo uomo ed all'ultimo obolo. Coloro che mi han preceduto, io lo ripeto, non han temuto frattanto di avanzare, che la rivoluzione si è fatta dal popolo per non pagare il dazio sul macino; non han temuto di avanzare che il popolo Siciliano non avrebbe fatta la rivoluzione, ove avesse sospettato che si pagherebbero i dazi, precisamente il macino. Così dicendo, voi impicciolite, voi degradate la rivoluzione, voi calunniate questo popolo magnanimo, a cui null'altro fu promesso che libertà, che alcun'insegna non ebbe e non avrà se non quella d'una intiera abnegazione, ed il merito di sacrificare se stesso per mostrarsi degno della rivoluzione di gennaro.

Io credo, signori, di avere fatto omaggio ai veri sentimenti di questa Camera, giustificando il nostro popolo di sì invereconde imputazioni, e scendo al fondo della quistione.

Il ministro della finanza vi presenta un *deficit*, che voi non avete negato, siete inoltre di accordo che bisogna supplirsi. Per riuscire in questo difficile incarico, messo da parte il macino, alcuni degli onorevoli deputati che prima di me han parlato in questo recinto, propongono di sostituirvi cinque o sei dazi differenti tra i quali la tassa dei mercanti; altri e sono il maggior numero, propongono che il *deficit* fosse ripartito ai comuni, e che fosse lecito alle amministrazioni locali dividere per come loro piacesse il rispettivo contingente sulla base numerica delle popolazioni, ed imporre a tal uopo le tasse che crederebbero. La Camera ha bastante senno per conoscere, che sostituire cinque o sei dazi ad un solo, senza per altro conoscere se cuoprono o pur no la somma che si reclama e tra questi la tassa dei mercanti così abborrita, così iniqua, che l'assolutismo stesso non si fidò di conservarla, sarebbe un rimedio assai peggiore del male, ed altronde non risponderebbe ai bisogni imperiosi del momento: rispondo adunque all'altro sistema che vorrebbe accollare ai comuni il rispettivo contingente del *deficit*, locchè vuol dire sobbarcare questi poveri co-

muni della Sicilia ad essere gravati, non mai dal Parlamento, che altro non potrebbe adottare se non che principii e misure generali, ma a tanti sistemi differenti per quanti comuni esistono, a sostituire ad un dazio un catalogo di balzelli inaudito, e mentre voi volete garantire il popolano dal macino, l'assoggetterete forse al testatico, all'odioso ruolo di transazione, al macino stesso, che vi fa tanto spavento, perchè credetemi, signori, i comuni ricorrerebbero sempre a questo rimedio: malgrado le tante querimonie che io ho inteso in questo recinto, voi assoggetterete la Sicilia ad un passivo enorme per le esigenze di questi svariati dazi, e forse forse darete opportunità e posto ad un sistema di monopolio e di spogliazione, che mi fa un vero spavento. Voi frattanto, stando al vostro sistema, siete tranquilli e sui pericoli dello Stato e su quelli del popolo, e tutta la vostra suscettibilità si risente alla parola *macino*, il macino vi fa terrore come se si parlasse del cholera. Io frattanto, signori, vengo da un comune e da una linea, che ha fatto e farà ogni maniera di sagrifizi per la rivoluzione, e che ha pagato e pagherà il macino anche per lo intiero se la patria lo esige. Voi volete levare il dazio sul macino anche ridotto a metà per sostituirvi nuovi balzelli. Eh! Signori, credo che la politica e la sperienza dovrebbero consigliarvi altrimenti. Il dazio sul macino introdotto sotto il re Martino conta secoli di esistenza: esso formò sempre la riserba nei casi di estremo bisogno: è tradizionale, incarnato alle nostre consuetudini, non figura nel consumo plateario, perchè un carlino a tumolo non può alterare la cifra venale del pane, il proprietario non l'avverte. In fatto di dazi la consuetudine è tutto. (28)

Figuratevi che si vorrebbe introdurre in Sicilia il dazio sul sale, e viceversa il dazio sul macino nel continente; questa novità porterebbe un'avversione, una antipatia insuperabile, dato anche che il popolo vi guadagnasse. Se voi inoltre levate ora il dazio sul macino, vi priverete d'una grande risorsa, perchè verrà, credetemi, un tempo e non passerà molto, che la necessità vi obbligherebbe a rimetterlo, ed allora sì che il popolo, sciolto una volta di quell'antichissima consuetudine, si ricuserà a ritornarvi.

Per eccitare sempre più l'antipatia della Camera a questo dazio, molti dei suoi onorevoli membri han parlato di angarie, di soprusi, che riguardano non il dazio stesso, ma il modo di esigerlo. Ed in questo sono pie-

namente d'accordo. Io vorrei che il ministro delle finanze si occupasse bentosto di un sistema semplice di esazione, vorrei che il dazio si esigesse sul netto: finalmente io debbo dire tutta l'opinione mia in questa Camera, non secondo i principii di popolarità alla quale io non aspiro, ma secondo della mia coscienza, dei bisogni urgentissimi dello Stato, del mandato che ho ricevuto dai miei committenti, e conchiudo che il dazio sul macino ha i suoi vizi, i suoi inconvenienti, come tutti i dazi, come tutti i sistemi che è dato all'uomo di escogitare; ma che nel pericolo attuale che ci travaglia il primo dovere è quello di soccorrere lo Stato, e che tra tutti i mezzi che si propongono, tra i pessimi sistemi che si mettono avanti, il solo dazio sul macino colle cennate modifiche debba preferirsi come più tollerabile ed opportuno per la Sicilia.

— Il signor *Battaglia* fa osservare, che i popoli resteranno contentissimi udendo il dazio del macino esser ridotto a metà. Che lo Stato abbisogna di denaro, che i bisogni incalzano, e nel momento attuale altro mezzo non vi è onde la finanza introitar tantosto denaro, che ricorrere all'imposizione del macino.

Successero molte discussioni quando il signor Emerico Amari disse alla Camera di discuter da legislatori scevri d'ogni passione, ed esser perciò conveniente che la discussione s'aggiorni.

La Camera vi consente.

Tornata del 15 *aprile* 1848 (*ore* 2 3/4 *pom.*)

PRESIDENZA DEL SIGNOR MARCHESE DI TORREARSA.

.

— Il presidente invita la Camera a proseguire la discussione sul macino.

— Il signor *Paternostro:* Signori, la discussione sul macino è di così grave importanza e per se stessa e per le opinioni che si sono di già pronunziate, che io dovrei astenermene non avendo potenti l'ingegno e la parola. Dovrei ancora astenermene poichè dirò cosa da non incontrare le simpatie di molti e dentro e fuori la Camera. Ma son cittadino di libera terra, e posso e voglio dir franca la mia opinione non temendo d'affrontare l'altrui.

Che la finanza, poichè son venute meno le entrate, e maggiori spese ha sofferte, e soffrir dovrà tuttavia a sostenere l'indipendenza siciliana, sia in positivo bisogno non è dubbio: nè è dubbio tampoco che la cifra chiesta dal ministro debba apprestarsi.

Io che appartengo alla Commissione del progetto vagheggiai con tutti gli altri l'abolizione del macino potendo supplire altrimenti la cifra.

Il ministro che assisteva ai nostri lavori non mancò di apprestarci dilucidazioni e sullo stato discusso e su tutt'altro che gli fu ricercato. La Commissione vagò lungamente su i mezzi di pronto rimpiazzo; ma riuscito per ora inutile ogni tentativo, bisognò scrivere la conservazione del macino in metà.

Non si parli delle cifre presentate dal signor Vaina perchè esse sono in parte immaginarie.

Protesto che l'articolo *impiegati* si presentò a maggioranza; e la minoranza alla quale appartenni non ebbe mai opinione di abbattere onesti cittadini perchè intendenti o controllori o altro che si voglia: e quando si gridò *polizia* si parlava di birri, d'ispettori, commissari e prefetto, e non d'impiegati ad uffici della polizia, sia al Ministero, sia alla Prefettura.

Gli uomini onesti deggion dappertutto rispettarsi.

Non so dunque che farà la Camera: non so se possa sul risparmio di quelle cifre contarsi.

Si parla di risparmio di soldo di luogotenente ed altri alti impiegati. Ma dimenticheremo noi di avere un presidente del Governo, di aver sei ministri, il Ministero di guerra e marina, e quello degli affari esteri e commercio, nuovi del tutto, ed uffiziali, e soldati, e la guerra? Il signor Ventura volea si trovasse il supplimento ad un quadrimestre. Ciò è assurdo. Domando: quali saranno i bisogni dello Stato? quanto tempo durerà la guerra? come provvederete dopo il quadrimestre? rimetterete il macino?

Non c'illudiamo: se ora il macino si toglie, non lo potrete rimetter mai più.

Questa verità non ha bisogno di dimostrazioni.

Si dice: spenderete molto per aver poco.

Signori, a cose estreme, estremi rimedi. Quando le rivoluzioni voglian compirsi, si dee esser generosi e grandi: e per giungere al fine non bisogna assottigliarsi su i mezzi. Ricordo che nei primi giorni della rivoluzione per aver mille braccia ne pagavamo diecimila, per aver dieci squadre davamo per cento squadre il

danaro. Sia qualsivoglia lo spesato sul macino, siano grandi gl'inconvenienti di contrabbando, dia pochissimo il dazio: per questo poco ma pronto giornaliero e continuo bisogna passar di sopra a tutt'altro.

Nè il dazio sul macino gravita sul popolo minuto solamente; anch'io sono stato nel regno, e so e conosco che i proprietari più che altri ne soffrono perchè essi han cura di distribuir pane ai coloni. Mi guardi Dio dall'attaccare le opinioni; ma desidero che ogni uomo nel discutere le questioni si emancipi da particolari interessi.

Perchè spargere lo spavento per questo dazio quando in molti paesi ancor si paga in metà? Domandatene alle provincie di Catania, Caltanissetta e Siracusa, domandatene ad altri comuni della provincia di Palermo. Togliete le angarie, ed il popolo rispetterà il vostro decreto. Togliete le restrizioni e tutte le violenze d'un sistema tirannico, ed il popolo pagherà volonteroso.

Quand'io parlando sulla fondiaria spargea qualche dubbio di malcontento del popolo, quando prognosticava inconvenienti.... io forse calunniava di buona fede un popolo generoso, ch'è pronto più di noi ai sacrifizi. Signori, a molti dei miei elettori che di fondiaria mi avevan sempre parlato, ho detto che tutto in questo punto dee sacrificarsi alla patria, ed essi mi han risposto *si paghi*. Misilmeri estremamente gravato di fondiaria per l'immoralità di un controllore che rovinò quella comune, è pronta a tutto pagare, purchè si provveda ai bisogni di Sicilia rigenerata.

Ammiro la filantropia di molti membri della Camera che vogliono abolito il dazio sul macino. Ma la vera filantropia in questo punto è il soccorrere allo Stato, compire la rivoluzione, disperdere fin la memoria del tiranno che infamemente ci oppresse. Signori, non vi spaventate del popolo. Esso è docile, è generoso, è divino, esso rispetterà i nostri decreti, quando noi saremo gli apostoli della verità. Non vi spaventate del popolo! Io stesso, se il bisogno lo esige, correrò nel regno, mi getterò in mezzo al popolo, mi farò difensore del vostro decreto, mostrerò i bisogni di Sicilia, ed il popolo, ne son sicuro, griderà, si paghino i pesi e la Sicilia si salvi.

— Il barone *D'Ondes-Reggio*: signori, ella è questa faccenda importante in se stessa, ed importantissima divenuta per la contenzione dell'animo e la valentia dei molti oratori che hanno parlato, e di molti che parleranno, ed in opposte sentenze. Indubitato è che non

solo il dazio sul macino del frumento, ma qualunque altro che si levi è un male; imperocchè è una detrazione delle sostanze del popolo; ma è un male necessario: imperocchè senza de' dazi una società civile non può mantenersi nelle condizioni attuali d'incivilimento. Il dazio sul macino del frumento è fuori dubbio gravoso quanto altri mai, e di molti è più gravoso, ma nel nostro paese è di presente indispensabile, non può supplirsi prontamente da altri, e se alcuno potrebbe rimpiazzarlo sarebbe tale che più molesto tornerebbe. Siamo in guerra, Messina sta con un esercito nemico, avvegnachè scoraggiato dentro la formidabile Cittadella; l'altro ieri noi abbiamo solennemente dichiarato decaduti dal trono di Sicilia Ferdinando Borbone e la sua dinastia: se siamo stati giusti in pronunziare il giudizio, è d'uopo che fossimo forti per fare che sia eseguito: per sopperire le straordinarie bisogne abbiamo deliberato un prestito di mezzo milione di onze, ma onde meglio dare provvedimento alle stesse straordinarie bisogne, ed alle ordinarie, le quali ben ristorate e rinvigorite ristorano ed invigoriscono quelle, dazi pronti e sicuri sono necessari. Tre generazioni di dazi principali noi abbiamo avuto, la fondiaria, il macino, i doganali; abbiamo avuto de' secondari come il registro, ed il lotto. Or il lotto attualmente dà pochissimo, in appresso è d'abolirsi; poichè è vergognoso, è una frode legale; il registro attualmente dà pochissimo, perchè gli affari giudiziari sono scarsi, non c'è probabilità che questi in breve aumenteranno; i dazi doganali attualmente non danno quasi nulla, ed in appresso dovranno abolirsi; perciocchè il progresso della scienza economica e l'universale incivilimento in questo riguardo spinto avanti dall'inclita Inghilterra coll'abolizione della legge de' cereali esigono imperiosamente che i commerci tra le varie nazioni del mondo fossero liberi. La confederazione italiana poi, che ci auguriamo immantinente sarà statuita, tra noi e gli altri popoli nostri fratelli avrà a condizione massima di reciproco amore e di reciproci benefizi liberissimo ogni commercio. Non ci rimangono dunque che due dazi la fondiaria ed il macino almeno nel tempo presente ed in un tempo prossimo, come dazi di alti introiti e presti. Come sarà mai possibile togliere via il macino, e sostentare colla sola fondiaria lo Stato ed in mezzo a fortunosissimi eventi? Ma si oppone da taluni che il popolo ne muoverà alti lamenti, che a lui sembrerà niuno vantaggio ricavare

dalla vindicata libertà. Signori, nulladimeno che indispensabile io veggo il dazio sul macino, pure sé mai si dovesse disporre per intero come l'abbattuta tirannia lo riscuoteva e con quello corteo di vessazioni e di soprusi incredibili e che lo rendevano intollerabile e detestatissimo, oh io assai sarei pensieroso nel deliberarne l'imposizione! ma il dazio si propone per metà di come si era, e col peso di netto che vuol dire con il dieci per cento di meno, laonde il dazio si riduce al sessanta meno per cento, senza che con modi d'esazione che al certo non più molesti noi sanzioneremo. Or io dimando presentando il decreto su tale dazio al popolo, e dicendogli: popolo generoso di Sicilia, eccoti il primo frutto materiale della conquistata libertà, a meno di metà ridotto il macino e mutate le maniere inique onde insopportabile ti gravava; tutto non si è potuto abolire, poichè i bisogni del civile consorzio sono molti ed urgenti, e la libertà che si è conquistata si deve consolidare. Crederete mai che questo popolo che ha sparso il suo sangue per la santa causa, sarà ora ritroso, sarà lagnoso per pagare un dazio già di molto diminuito ed affrancato di mille molestie, e per la stessa causa santa? Io tengo molto buona opinione del nostro popolo. Oltrechè non è vero mai, come s'assevera con improntitudine, che il dazio del macino si paga sempre e tutto dalla porzione del popolo che è più bisognosa; se questa mangia più delle altre, meglio civanzate, del pane, le altre mangiano pure e pane e paste; ma poi questo dazio come tutti gli altri, segue la legge della offerta e della ricerca del prodotto imposto, di maniera che gravita più sopra i produttori, se l'offerta è maggiore della ricerca, gravita più sopra i consumatori se la ricerca è maggiore dell'offerta.

Ma io finalmente sarei pronto ad annuire all'abolizione di questo dazio ove un surrogato mi s'indicasse. Signori, niuno finora di quegli onorevoli rappresentanti che l'oppugnano, ha saputo proporne con aggiustatezza alcuno, e dei progetti vaghi hanno taluni soltanto cennato; e tra quelli il più vagheggiato e perchè una volta esistente, è stato il dazio detto dei negozianti. Or esso sarebbe il peggiore tra' pessimi perchè un testatico arbitrario, e che sul povero tutto sarebbe per gravitare. Per propria esperienza di dieci anni posso assicurare che tale dazio dalle Commissioni comunali non s'imponeva che sopra il venditore di fabbe, sopra il venditore di fichi d'India, sopra il vetticale di fimo, ed i capitalisti

ed i negozianti manifesti ne erano risparmiati: per dieci anni in vari comuni facendo io parte delle Commissioni fui necessitato a lottare con acrità affinchè meno iniquamente fosse attribuito ma assai volte, lottai invano; le Commissioni composte degli uomini agiati dei comuni ne affrancavano se stessi, e ne affrancavano i loro parenti, ed amici, agiati similmente.

Dare di piglio a nuovi dazi sarebbe assai imprudente, potrebbesi sembrare che frutto primo della rivoluzione sarebbero pesi maggiori; al contrario mantenendo e diminuito di assai un dazio, che è per quattro secoli tradizionale tra noi, un benefizio viensi a mostrare come primo frutto della rivoluzione. Riflettete di più, che se una volta ed ora tosto che è sorta la libertà, abolite questo dazio, poi non potrete mai più ritornarlo senza immenso malcontento del popolo; poichè il popolo allora giudicherebbe che il dispotismo sarebbe tornato; i peggiori legislatori sono coloro che non ispingono gli occhi innanzi a prevedere gli eventi futuri.

Ma, o signori, volete voi un novello dazio e che molto potrebbe rendere? eccolo, io ve lo propongo; l'*income-tax* d'Inghilterra, ossia la tassa sopra le rendite. Pitt dal 1798 al 1815 onde far fronte a quella celebre tempesta di guerre e d'infortuni in parte inevitabile ed in parte procacciata da malo consiglio la levò; Huskisson e Parnell l'accreditarono; Peel la ripristinò nelle congiunture difficili del 1842 ed ancora si continua; essa è tassa sulle rendite di qualunque specie immobiliare e mobiliare, d'industria di professione, di carica civile o militare, e secondo l'ultima cifra è del 2 e 11/12 per cento. Ma, signori, sapete quali sono le basi su cui si esige? su d'unica base e certa, il giuramento d'ogni inglese; lo volete voi esigere presso di noi sul giuramento d'ogni individuo? Dopo trentatrè anni di dispotismo nefandamente corruttore ciò sarebbe mai ottenibile tra di noi! E se volete ricorrere ad altre basi, cioè a quelle che non dipendono dalla volontà di ognuno, a quali lungherie, a quali vessazioni non sarebbe d'uopo metter le mani? Affine di potersi con agevolezza e con spesa minore, e con minore dispiacenza de' contribuenti riscuotersi il macino, io faccio la seguente proposta, la quale intanto non reputo ottima, nè insisto perchè fosse adottata, ma prego la Camera di tenerla in considerazione: dare il dazio sul macino ad appalti parziali, ai proprietari de' molini o loro fittaiuoli, e mettere dei collettori in quelli, di cui i proprietari o i fittaiuoli

ricuserebbero gli appalti; così i consumatori pagherebbero insieme alla molitura il dazio che quasi colla molitura si confonderebbe, ed assai ricerche, ed assai pubblicani si risparmierebbero: base dell'appalto d'ogni molino sarebbe la rendita del medesimo per cinque anni calcolata. Replico, di questa proposta altro non chieggo se non che si consideri, e se non per mettersi in pratica di presente, per mettersi, se sarà di mestieri, in appresso. Conchiudo però votando pel dazio sul macino secondo la Commissione ha proposto, come peso indispensabile allo Stato, e perchè sono sicuro che il popolo di Sicilia non solo tollerare questo, ma cento altri è sempre pronto, trattandosi di mantenere e prosperare la libertà che ha conquistato.

— Il deputato signor *Previtera:* Signori, premetto un fatto costante e certo, che nella mia patria Catania e nel perimetro del di lei territorio il dazio del macino ribassato alla metà si è esatto e si esige regolarmente, e senza inconveniente; uscendo però da questo perimetro, gli abitatori dell'Etna agricoli e vignaiuoli non vi soggiacciono con la medesima alacrità. Se poi vi volgete dalla parte di ponente, voi trovate Caltagirone città agricola situata nell'interno dell'isola ed abitata da numerosa popolazione, voi in tutti i tempi la trovate recalcitrante al pagamento di un tale dazio, nè per tutto, nè per parte. Avete, signori, inteso i rappresentanti di quel popolo, che vi accertano del malcontento dello stesso, se per poco voi vi poteste determinare a rimettere il dazio in metà.

Premessi questi fatti, io discuto la quistione, che quest'avversione in Caltagirone ed in tutti altri paesi dell'isola, nasce dall'ingiustizia, che questo dazio in se stesso contiene. Si tratta nientemeno che di levare un boccone di pane a quel misero agricoltore che suda sopra la terra per alimentarsi, ed a cui per premio dei suoi sudori non tocca se non il solo annerito pezzo di pane. Imponendo questa metà di dazio, che importa al dir del ministro onze 300,000, voi levate trecentomila once di pane al misero e faticato agricoltore.

Vi si è detto, che da secoli è abituato il miserabile a soggiacere a questo peso, quindi non è buona regola non conservare le abitudini del popolo. Rispondo a questa osservazione: che le abitudini dei popoli si conservano quando sono loro utili, conformi ai loro costumi, non però quando sono state oppressive, ingiuste. Se per poco fosse vero questo principio, si potrebbe dire che

un popolo abituato alla servitù, non potrebbe ne dovrebbe essere giammai richiamato alla sua libertà; i diritti dell'uomo sono imprescrittibili alla di lui miglioramento. (28)

Discutendo poi l'attuale quistione, se mai il dazio di cui è parola debba abolirsi per intero o per metà, due idee si combattono tra di loro. La prima è quella, che sorregge il progetto del ministro delle finanze, di ripristinarsi il dazio macino: vi si dice, i bisogni dello Stato sono imperiosissimi; se voi togliete dell'intutto il dazio sul macino, voi levate al ministro i mezzi, come potere occorrere ai bisogni dello Stato. Noi conveniamo sopra questo principio, anzi diremo che i mezzi di apprestarsi al ministro delle finanze non sono nelle presenti congiunture mai abbastanza sufficienti.

Contro questa opinione sta una grande verità politica. Voi avete fatta la rivoluzione sopra il consentimento universale. Le masse del popolo vi hanno giovato grandemente. I nemici non sono stati sbigottiti se non da queste grandi masse che sono concorse con le armi nelle grandi città. A noi conviene tenere queste massime strettamente ligate alla rivoluzione. Non altrimenti ciò potrete conseguire, se non disgravandole di questo peso da loro detestato ed abborrito: questa idea vi ha presentato il deputato signor La-Farina, ed io la credo prevalente, qualunque sieno i bisogni che il ministro vi espone. A questi si potrà riparare con le nostre risorse; ma sopra l'affezione delle masse noi dobbiamo farci forti. Noi non abbiamo nè marina, nè armata regolare. Dalle sole masse noi dobbiamo aspettare la resistenza a quei che crederebbero di aggredirci.

A questa potente ragione noi dobbiamo assegnarne un'altra di un ordine secondario, è vero, ma egualmente indipendente.

Da quanto voi venite di raccogliere dai detti deputati, voi avete conosciuto che vi sono popolazioni, le quali soddisfano la metà del macino senza difficoltà, altre però vi si oppongono non senza timore anche di resistenza; voi dunque non potrete esigere il dazio nè con facilità nè con prontezza. Se poi le stesse si determinassero alla resistenza, allora voi avreste dato una legge che non avete forze da farla rispettare: quale più triste e scandaloso esempio per i popoli che debbono ubbidirvi?

Ascoltate una terza ragione. Il dazio esatto in metà importerebbe onze trecentomille e rotti, un terzo si

consuma per le spese. Qual diligente padre di famiglia per conseguire due terzi soltanto ne vorrebbe fare iattura di un terzo?

Io quindi conchiuderei, che il macino fosse dello intutto abolito. Quante volte ciò non potesse succedere per far fronte ai bisogni dello Stato, io opinerei se fosse possibile, che si trovasse un metodo da conservare nelle grandi città il dazio del macino in metà; il popolo che non paga direttamente questo dazio, non ne apprende la gravità del peso, e che restasse abolito nei paesi agricoli. Soggiungerei, che quanto manca di questo balzello si contribuisse al ministro delle finanze con uno di quegli espedienti che si potrebbe rinvenire, onde liberare il popolo di questo grave peso.

— Il signor *Scrifignani*: La finanza è esausta, l'erario dimanda prontamente danaro; è uopo trovarsi. Ma non si parli di macino, di questa peste che ha depauperato i popoli, di questo iniquo balzello che racchiude due gran mali, l'inceppamento dell'agricoltura e l'ingiustizia nella percezione.

Non riguardate quei luoghi ove son vicini i molini, ed ove i soli panettieri sdaziano i frumenti, perchè quivi altro danno non arreca che l'aumento del prezzo, benchè sensibilissimo, del pane e della pasta; ma considerate questo dazio in rapporto a tutti i comuni della Sicilia ed ove si devon percorrere sino a 20 miglia per andare a molire, colla deficienza di strade, coi soprusi dei gabellieri e dei custodi, qualunque si fosse il metodo della percezione che inventerete e scorgerete che languisce per settimane intere la povera gente, vien costretta a continui andirivieni, intere famiglie di coloni provano la fame e spesso son costretti ad abbandonare i seminati; non si rende gravoso tal dazio, non si vulnera l'agricoltura?

Ingiustizia nella ripartizione. L'agiato poco pane consuma, perchè si asside a lauta mensa imbandita da diverse vivande; ma l'agricoltore che grondando di sudore bagna la terra che coltiva, l'artiere che si affanna sugl'istrumenti del suo mestiere, i poveri insomma che non si diffamano che col pane, ne consumano questi venti volte più, e quindi quasi in pena della lor miseria pagano un dazio trabocchevolmente maggiore. Aggiungete a ciò che in Sicilia, tranne pochissimi, tutti anelano l'abolizione del macino; che se noi lo rimetteremo i popoli ci guarderanno sospettosi, e chi sa dove la pubblica tranquillità..... (*Rumore*)

Ma si dice esservi bisogno di denaro; la rivoluzione si compie coll'oro. Io sostengo che essa per mezzo dei soli popoli comincia e s'inoltra.

Se togliete il macino al sopravvenire d'un pericolo chiamando il popolo direte: ecco il nemico che s'avanza per gravarci del dazio: allora ed uomini e donne, e vecchi e fanciulli correranno con ronche, marre, spade ad atterrirlo, e trionferanno. Ma se lasciate il macino, chi sa se all'appressar del pericolo, freddi rimarranno ed impassibili.

Io feci una mozione in cui diceva, che le chiese nostre madri comuni non soffriranno nessun danno prestandoci il terzo d'argento onde darlo in pegno a chi ci vorrebbe sborsar denaro.

Ma se tal metodo non piace, ed i comuni vorrebbero a lor grado di terzo in terzo soddisfare l'equivalente del dazio, io son d'avviso sceglier questo. Sappiate per altro che inutile anzi dannoso sarebbe imporre il macino, essendo fatte le provvisioni di farina presso molti comuni.

— Il signor presidente dichiara alla Camera se si volesse occupare in primo luogo della mozione tendente a trovare un surrogato al macino, oppure a seguir la discussione.

La Camera a maggioranza decide di seguirsi la discussione.

— Il signor *Vigo:* Io sarò breve, e non ho che aggiungere a quanto si è annunziato dagli onorevoli miei preopinanti. Con somma compiacenza confesso e mi rallegro che egregiamente è stata esaminata la quistione, e che le idee che dovea alla Camera sommettere sono state discusse; poco mi resta a dire. Noi al 12 gennaro ed al 13 aprile abbiamo inalberato una bandiera di guerra, non solo contro la caduta dinastia, ma innanzi un popolo che congiura contro di noi. Devo ripetere una idea che mi sembra necessaria. Noi abbiamo urgente necessità di denaro, è certissimo.

Tra i mezzi adottati dalla Commissione s'è scelto il macino. Vediamo se è prudente il toglierlo.

Io lo sento calunniare; ma il macino sorse col Parlamento al 1542, e rinasce col Parlamento, il popolo lo può soffrire. L'essere un dazio antico importa esservi l'abitudine a pagarlo, perciò si rende men grave.

L'essere odioso non monta, giacchè anche le dogane sono odiose, odioso il registro, odiosa la fondiaria; felice in questo caso chi vive colla manna discesa dal·

cielo, come favoleggiavano i poeti. Fra tutti i dazi il meno odioso è il macino. (*Rumore*) Signori, io non mi scoraggio dalle grida, ma dalla sola ragione; questa è Camera sapiente e legislativa, e prima d'irrompere a cattive deliberazioni, discute e maturamente riflette. *(Applausi)*

Tutti viviamo col pane. Ora il macino come si riscotea dal Governo passato, era odiato, gravoso sul povero, sul ricco, sull'artigiano, sull'agricoltore, sul boscaiuolo: una rete di ferro pesava sull'afflitta Sicilia. Dal tugurio si dovea passare alla città, donde dal ricevitore per ottenere una polizza ed insidie si tramavano e contravvenzioni s'inventavano: una stadera pesava i cereali: un limite ristretto fissavasi, varcato il quale, arresti, confische, carcerazioni seguivano: la bisaccia pagava come il frumento, sin adesso si paga il sacco. L'acqua necessaria per le semole pagava come il frumento.

In una parola s'abbominavano i modi e le mani che inferociano. Due fila d'arpie pesavano sulla povera gente, e con stratagemmi facean mercimonio dell'inganno, ove l'avevan tratto. Che il Parlamento abolisca siffatti modi!

Il dazio però ridotto a metà non si riduce che ad 8 grani per ogni tumulo: aggiungendo l'aumento che porta il forno e la molitura si riduce a tre piccoli per rotolo. Or v'è chi consumi più d'un rotolo di pane al giorno calcolando l'un per l'altro, e vecchi, e donne, e bambini, ed invalidi? Dunque il massimo divorator di pane paga tre piccoli di dazio al giorno. E questo è quel balzello che suscita i popoli, li fa insorgere a spezzare la sacra bandiera tricolore? Lungi queste esagerazioni poetiche, io che son poeta ne do primo l'esempio. *(Ilarità)*

Dal Peloro, al Pachino, al Lilibeo è insorta Sicilia per acquistar la propria indipendenza, per infrangere sotto i piedi una corona che la svergognava. (*Applausi*) Non calunniate il primo popolo del mondo. In tutto il mondo si parla di Palermo, si eleva a cielo il Siciliano, ed esso poi ricusa a pagar 3 piccoli? Onorevoli colleghi, invece di far la guerra a dazi, facciamola piuttosto a Ferdinando II. (*Battute di mano prolungate)*

—Il signor *Interdonato:* Signori, quando l'entusiasmo ha posa comincerò a parlare. Signori, non è con magnifiche e calde parole, non è con l'impeto delle passioni che le quistioni di finanza discutonsi, è con mente fredda, con calma ragione che deggionsi trattare le ma-

terie d'imposte. La quistione delle imposte è questione di cifra, e fa mestieri esaminarla colla severità propria del calcolo.

Gravissima cosa è il sistema di dazi di un paese, sotto la quistione del dazio vi è una grande quistione sociale, la quistione di classe, la quistione insolubile della ripartizione. È un bel dire al povero: la patria richiede da te un sacrifizio, paga. La patria richiede sacrifizi dal popolo intero, non li richiede specialmente dal povero, nè è giusto che una classe dica all'altra, si riversi su te il sacrificio che la patria richiede. Non si aduli il povero per ferirlo, non si dica che egli sopporterà volentieri i sacrifizi, per costringerlo a sopportarli; non si ama il popolo col lodarlo, si ama col fargli del bene, col difendergli gl'interessi. Signori, io vi dicea che sotto la quistione delle imposte si ascondeva un altissima e scabrosa quistione sociale, e vi dicea il vero. Le rivoluzioni sono all'ordine del giorno in Europa; credete voi che questo fenomeno si riattacchi solamente alle idee di un miglior reggimento, di più larghe forme di governo? V'ingannate; sugli sconvolgimenti onde la vecchia Europa sente agitarsi le viscere si dibatte una quistione vitale al progresso dell'umanità, vitale all'ordinamento delle società civili, si dibatte la questione del povero e del ricco.

Signori, io sento di parlare ad una grande Assemblea che rispetto; ma sento altresì che fuori di quest'Assemblea vi è un mondo che mi ascolta, e molto più in là ci aspetta la storia, la storia che giudicherà le mie e le vostre opinioni: parlo dunque con tutta la franchezza di una libera coscienza.

Sì, onorevoli signori, è la questione del povero e del ricco che commuove l'Europa. Avvezziamoci a parlare senza ritegno il linguaggio del vero, avvezzatevi a sentire quelle parole di verità, se intendete a fare il bene, e un bene durevole.

Lo addentellato delle nostre società in un passato feudale, e la legge propria del movimento industriale de' nostri giorni, tendono a dividere le società in due grandi classi al tutto separate dal povero e dal ricco; il ricco che fassi sempre più ricco, il povero che si fa sempre più povero, avvegnachè è pur troppo vero che la ricchezza è produttrice di nuova ricchezza, e la povertà ingenera nuova povertà. L'industrialismo produce le grandi fortune e il proletario a fianco, è l'aristocrazia del denaro quella che va a sostituirsi nella

scena del mondo all'aristocrazia del feudo. Signori, quando queste grandi separazioni si avverano nella società, è per due modi che può ricondursi l'equilibrio ed un'equa ripartizione, un modo doloroso estraneo riprovevole sono i grandi sconvolgimenti sociali quando le cose son giunte a più non posso. Un altro provvido giudizioso laudevole sta riposto nelle leggi opportune, che il disquilibrio delle fortune tendono a moderare.

A questa seconda categoria appartengono le leggi delle imposte; un buon sistema d'imposte che tende a discaricare il povero favorisce la condizione ed aggrava il ricco, potrebbe in buona parte moderare quella fatale tendenza. Le vie dirette non ci offrono allo stato della società, al rispetto della proprietà sociale ed industriosa, questa via indiretta delle imposte va giusto a riuscire all'intento, e il ricco avrebbe a dolersene? no; perchè va meglio per lui dar parte delle sue ricchezze onde la società abbia vita, equilibrio ed ordinamento, che negarla, sicchè ne avvenga il disordine e la dissociazione. — Signori, il dire la verità a tutti è fare il bene di tutti.

Eccovi dunque al proposito del dazio sul macino. Ogni quistione daziaria ha due parti, l'una sta nel rapporto dei contribuenti e il Governo, l'altra dei contribuenti tra loro. Sul primo riguardo è giusto che il Governo si abbia i mezzi che indispensabili sono al bisogno dello Stato; nel secondo una equa, una provvida ripartizione impone che si aggravi il ricco, e si discarichi il povero.

Accordiamo il dazio sul macino, su questa seconda idea. Si è detto da alcuno che il dazio sul macino non è vero che grava sul povero; pure era facile il dirlo, ma non sarebbe così facile il dimostrarlo. Bisognerebbe negare la evidenza per negare, che questo dazio apporta un incarimento nel pane, ma che lo incarimento del pane offende il povero, e non il ricco, è unfatto che l'esperienza ci mostra, che il buon senso ci persuade. Vi ricordo che simili sofismi si fecero in Inghilterra al proposito della legge sui cereali. Si sostenea da taluni, che il caso del grano non era poi di gran danno al povero ed all'industrioso; ma quei ragionamenti furono ribattuti vittoriosamente, ma il buon senso del popolo inglese, e poi delle Camere fe'giustizia alla ragione del povero, e il povero vinse, e la imposta sui cereali fu tolta.

Se il dazio del macino pesa sul povero, se ogni da-

zio, che pesa sul povero è ingiusto, barbaro e contrario all'ordine ed al progresso della vera civiltà, come può domandarsi, che da un Governo che sorge dalla rivoluzione, che tende al bene dell'umanità, oggi si rimetta? Nè mi si parli di antichi Parlamenti che l'imposero, di antica abitudine a pagarlo. Signori, l'antichità di una ingiustizia non la fa meno ingiusta. Il Parlamento, che la rivoluzione del 1848 ha chiamato a provvedere ai destini della Sicilia, non è il Parlamento di più secoli indietro. L'antichità di un sopruso, di una angaria non importa antica abitudine, ma odio antico, ma antica riprovazione; è necessità di nuovo provvedimento. La nostra rivoluzione ha rotto le abitudini del servaggio, romperà anche quelle delle ingiustizie.

Signori, intendiamoci bene; le rivoluzioni non si fanno a volontà; esse sono lo effetto dei lunghi patimenti del popolo, patimenti morali per la classe che pensa, patimenti materiali per la classe che lavora. Il popolo non vede, non guarda, che gli effetti; ei non sa rimontare alle cause. Non è un fargli torto il dire, che in ogni riforma di Governo egli ricerca il suo alleviamento; è un dire la verità.

Il popolo di Sicilia, io lo credo e lo sento, per la sua vivissima penetrazione, pel suo sentimento di patriottismo, sa elevarsi anche più al pensiero della nostra esistenza nazionale, della nostra indipendenza. Questo popolo per il suo entusiasmo, pel suo eroismo sentirà, che ogni sacrifizio, che tende a quel santo fine è santo, e vorrebbe, ne son certo, soffrire il macino e peggio ancora per la santa causa, che ha impreso a difendere. Ma se il popolo è generoso, noi dobbiamo essere giusti, non dobbiamo abusare della sua virtù, non dobbiamo aggravare le sue afflizioni, non dobbiamo su lui riversare i sacrifizi, che altri dovrebbe con più ragione sopportare. (*Applausi*)

Non è giustizia, non è prudenza il dire a questo popolo il giorno in cui dà compimento ad una rivoluzione: Tu soffri del dazio sul macino, non importa, per non imbarazzarsi di ricercare altri mezzi alle finanze, perchè non ci sarebbe tanto facile di colpire le fortune del ricco, quanto ci è facile di colpire quelle del povero, perchè tu hai contratto pel passato l'abitudine di soffrire questo balzello, e il ricco non è avvezzo a pagare; perchè le doglianze del ricco si fanno sentire più fortemente che le lacrime del povero; e finalmente perchè tu sei un popolo generoso, devi tu soffrire ogni sacri-

fizio. Decretiamo che il dazio sul macino sia rimesso!!

Signori, pensateci bene, abolite il dazio sul macino, ed avrete fatto un solenne atto di giustizia e di prudenza.

Ma qui ritorna la quistione dal lato delle finanze. Il ministro ha detto, e ha detto bene: noi abbiamo gettato il guanto a Ferdinando II. Noi abbiamo la guerra: immensi, senza limiti sono i nostri bisogni, i bisogni di guerra; non soccorrere a questi bisogni è un perdere la rivoluzione, e la patria.

Io piglio l'argomento del ministro, e l'accetto quale egli il presenta, e lo fo mio. Sì, noi abbiamo la guerra: i nostri nemici sono ancora in casa nostra, sono in Messina; da qui a pochi giorni potrebbero anche esser nell'Isola. Sì, noi abbiamo la guerra. La guerra vuole grandi mezzi, vuole grandi somme, e pronte, ed attuali. Ebbene, io dico al ministro, e voi mi proponete, e domandate come mezzo le onze 200,000 sul macino, onze 200,000 che non potreste esigere, che da qui ad un anno. Ditemi, sarebbe mai vostra intenzione ad accorrere da qui ad un anno a scacciare i nemici da Messina? Pensereste forse, che la guerra nell'Isola debba venire da qui ad un anno? E se no: perchè tanta questione sul macino?

Il macino ridotto a metà, tolte le spese, non potrebbe darvi che un 20 mila onze al mese; e mentre la guerra vi richiede dei milioni, voi disputate, voi insistete, perchè sia stabilita una angarica imposta, che non potrebbe darvi che 20 mila onze al mese. Siamo nella guerra: ci vogliono mezzi grandiosi, e pronti. Saremo nella guerra, ci vogliono mezzi preparati anticipatamente, ci vogliono provvisioni in serbo, e capitali accumulati. Non si fa la guerra coi dazi. La guerra in casa propria toglie le possibilità di esiger dazi. Se dunque il ministro ama la Patria, se ne conosce gli urgenti e gravissimi bisogni, estraordinari di guerra, proponga mezzi anche estraordinari e gravissimi per avere grosse somme, e nel più breve tempo; non venga a propormi di gravare sul povero il dazio più odioso perchè gli somministri dei mezzi da qui ad un anno, e gli tolga l'amore del popolo. Grandi mezzi e pronti ci vogliono, o signori, se amate di salvare la patria, provvedimenti estraordinari è uopo proporre all'oggetto. Io potrei indicarveli questi provvedimenti, ma sicuro come io sono del patriottismo e della intelligenza del ministro delle finanze, è da lui che li attendo. (*Applausi*)

Il ministro delle finanze: Io sapeva bene esservi (28)
bisogno d'una somma straordinaria, e fu perciò che pregai la Camera per un imprestito di mezzo milione: e se questo non basterà converrà ricorrere ad altri mezzi. Ma questo non tocca affatto la quistione sul macino, il quale si è da me domandato per rinforzare il credito pubblico che è l'anima dello Stato, senza il quale ci sarebbe difficile effettuare l'imprestito, giacchè gli sborsanti direbbero, se la finanza non ha mezzi per se stessa come mai potrà pagare i debiti? Io quindi per gli ordinari bisogni e per agevolare la finanza ho proposto il pagamento del macino.

— Il signor *Interdonato*: Torniamo dunque a considerare il dazio sul macino come mezzo a provvedere ai bisogni ordinari.

Signori, non conviene dare al ministro più di quanto egli ha domandato: non potendo noi avere sul momento uno stato discusso de' bisogni del paese, ce ne siamo rimessi a lui; egli certamente nel presentare il suo progetto ebbe a misurare questi bisogni, e meglio che noi ebbe a conoscerli. Noi siamo dunque più corrivi ad aggravare di pesi la nazione che non sia il ministro stesso della finanza. Egli ci domandava il dazio sulla fondiaria al 12 1/2 per cento sugli antichi riveli, e per un sol terzo, ci domandava una metà del dazio sul macino. Or bene, la Camera si trova di avergli accordato il dazio sulla fondiaria al 16 1/2 per cento su nuovi catasti, e per due terzi. Riunite il di più de'nuovi catasti, l'aumento dell'imposizione e il raddoppiamento de' terzi, e troverete che voi avete votato forse altre 200 mila onze più delle somme dal ministro richieste per la fondiaria. Aggiungete ancora i molti beni che oggi formano patrimonio dello Stato siccome osservò la Commissione, e de'quali il ministro non avea tenuto ragione, e vedrete che la cifra che il ministro richiede nel dazio sul macino, vi trovate di averla precedentemente accordata per mezzo della fondiaria.

Se dunque non volete snaturare le funzioni della Camera che dee difendere gl'interessi de' contribuenti, tramandarvi in sostenitori delle finanze, ciocchè al ministro dell'finanze si aspetta, non siate più generosi a dare, di quanto egli fu largo a dimandare. Se la cifra domandata dal ministro è rimpiazzata, l'abolizione del dazio sul macino è una necessaria conseguenza, senz'altro esame sulla natura ingiusta e vessatoria di sì fatto balzello.

Signori, noi usciamo da uno stato di rivoluzione, e ci incamminiamo ad uno stato di guerra. La guerra in casa propria si fa più coll'animo dei popoli, che coi mezzi. Domanderei quali mezzi si ebbe la nostra rivoluzione, e pure fu vittoriosa perchè il popolo la volle. Discarichiamo dunque questo popolo per quanto ci è possibile de' più odiosi ed angarici pesi, facciamo che sperimenti il bene della rivoluzione, e noi vinceremo la guerra, poichè il popolo è con noi. Signori, ricordiamo che il povero non ha le fortune per darle alla patria, egli non ha che il suo sangue, e siccome l'ha versato per la patria, sarà pronto a versarlo, se nella patria troverà la madre amorosa che lo alimenti, che non l'opprima d'insopportabili gravezze. (*Applausi prolungati*)

— Il signor *Bruno:* Due sono le opinioni che si sono caldamente discusse: alcuni vorrebbero abolire il dazio del macino, altri lo vorrebbero rimettere; contro gli uni si oppone gli interessi della finanza, contro gli altri l'interesse del povero; io dichiaro fin d'ora che non sono per nessuna di queste opinioni. — Il pomo della discordia in questa discussione mi sembra di esser quello di trovare una risorsa che fornisse alla finanza un equivalente a ciò che essa verrebbe a perdere coll'annullamento del dazio del macino. Tra i mezzi proposti nissuno ha colpito lo scopo; io credo potervi indicare alcune risorse che ho potuto ricordarmi in questo momento, le quali se saranno accolte dalla Camera, io son pronto a presentarle completamente fra due ó tre giorni. Nel mio progetto non si tratta d'imporre nuovi dazi, di aggravare alcun dazio esistente, non si tratta di svegliare alcun pregiudizio, di ferire menomamente gl'interessi di alcuna classe, di alcun individuo; io vorrei indicare quella risorsa che Roberto Peel adottava in Inghilterra, cioè l'attenuazione di alcuni altri balzelli, inguisachè mentre voi favorite la finanza, favorite altresì gl'interessi dei consumatori.

L'ex-ministro Santangelo per assicurare uno spaccio esteso alle cartiere napolitane imponeva un dazio di ducati 10 a quintale sulla carta estera che s'importava in Sicilia; da ciò n' è derivato che noi siamo stati obbligati a consumare carta di Napoli di peggiore qualità e di prezzo più caro; ora se voi riducete questo dazio a due o tre ducati a quintale, avrete da qui a due mesi una risorsa chè potrebbe riparare in gran parte quel vuoto che lascerebbe l'abolizione del ma-

cino, e permetterete intanto al popolo di comprare una carta di migliore condizione e di più basso prezzo. Inoltre noi paghiamo sul carbone un dazio di ducati 2 per ogni tonnellata: questo balzello c'impedisce di comprare il carbone straniero, e noi che manchiamo di boschi abbiamo veduto carbonizzare gli alberi fruttiferi delle nostre campagne; se voi riducete questo dazio ad un quarto, vedrete ricomparire nelle nostre rade le navi di carbone straniero che mancano da otto anni, e con questo mezzo mentre offerite alla finanza delle nuove risorse, favorirete l'agricoltura perchè non saremo più costretti a svellere le piante frugifere per fornire combustibile ai consumatori. Dippiù, noi paghiamo un dazio di ducati 18 a cantaio lordo sul tabacco manifatturato, e di ducati 9 sul tabacco in foglia; questo dazio rende troppo esiguo il commercio di questo articolo, per cui i nostri venditori son costretti a macinare perfino le foglie del cavolo e di altre erbe per vendere a basso prezzo; se voi riducete quest'altro dazio vedrete incontanente aumentare il commercio in guisa da fornire nuovi introiti alla finanza, e migliori condizioni al consumatore. — Visarebbero ora i prodotti coloniali; non parlo dello zucchero, perchè un' attenuazione di dazio su questo genere non potrebbe attualmente portare un accrescimento di consumo, perchè di presente io credo ci sarà una diminuzione sensibile di consumo pel risparmio dell'immensa quantità di cassettine di dolci che tutta la Sicilia offriva in tributo agl' impiegati di Napoli. (*Ilarità*) Potrei dire del caffè il quale paga attualmente un balzello di ducati 12 a cantaio napoletano; diminuendo questo dazio l'accrescimento del consumo darà ancora nuovi mezzi alla finanza.

Questi sono gli espedienti che possono da un canto dare una buona risorsa all'erario nazionale, e dall'altro favorire i consumatori. Dappoichè io mi permetto di ricordare alla Camera un principio economico e politico insieme, ed è quello che per esigere molto bisogna imporre poco. Voi col decreto sulla fondiaria, permettetemi che vel dica, avete dato troppo di amaro ai contribuenti; bisogna adesso per lenire l'asprezza della vostra legge dare un dolce a costoro.

Signori, non c'illudiamo; si dice che questo dazio pagasi dai ricchi, dai borghesi, ma io sono stato ancora nel regno, e so che essi pagano il dazio soltanto nel tempo del lavoro e per gl' individui che travagliano alla campagna, ma i lavoranti son quelli che pag no

il dazio per le loro famiglie che abitano in paese, e per tutto il tempo del riposo sui lavori campestri. — Si dice pure, che il popolo non soffre in questo dazio perchè si tratta di un esimo sul pane; ma io sono stato nel regno ed ho visto centinaia d'individui, i quali non potendo pagar questo dazio trituravano il frumento in una dura pietra per farne una disgustosa polenta. (*Consentimento e Bene!*)

Signori, le rivoluzioni in tutto il mondo e presso i popoli più generosi si sono fatte sempre per l'unico scopo di migliorare la propria sussistenza; la rivoluzione americana è dovuta a mille casse di tè di cui si voleva forzatamente obbligare la compera. Non v'illudete di qualche lettera che si scrive dai comuni, dove si dice che il popolo è pronto a qualunque sacrifizio; queste lettere saranno forse segnate da due, quattro, dieci individui volonterosi e caldi di amor cittadino; ma io domanderei a ciascuno individuo se riceve di buon grado questo dazio; se il popolo è pronto a qualunque sacrifizio lo sarà non sotto una forma odiata, ma sotto di un'altra che gli sembrerà meno pesante.

Io diceva in principio che la mia opinione non tendeva nè ad abolire, nè a rimettere il dazio, noi da qui a quattro mesi torneremo sulla questione della fondiaria; allora forse le nostre circostanze politiche saranno più tranquille, allora conosceremo forse lo stato discusso, dove rileveremo quali sieno i pesi della nazione e quali le risorse, ed allora potremo conoscere se questo dazio debbesi continuare o annullare, ma allora se si tratta di continuarlo presentandolo col quadro completo del sistema daziario, il popolo vedrà che se da un lato trovasi gravato da questo balzello, dall'altro sarà sgravato da molti altri che si annullano e si stremano. Perciò io vorrei sospendere ancora per quattro mesi codesto balzello, poichè ritengo che le risorse finanziarie non dipendono dalla gravezza delle imposte, ma piuttosto dalla loro diminuzione. (*Si battono le mani*)

— Il signor Abate *Venuti*: Signor presidente, la quistione, che di presente ci occupa, mi sembra, o signori, più di fatto, che di diritto; avvegnachè qui non si tratti, se il dazio del macino sia ragionevole o no, se giusto od ingiusto, dovrà essere questo oggetto di ricerca, anzi per un piano diffinitivo di finanze, e non pel momento che se ne richiede uno provvisorio. I fatti adunque che noi ci abbiamo son due: difetto di finanze da

un lato, stato morale ed economico del popolo dall'altro. Signori, allorquando il popolo contro il passato Governo levossi, non fu, no, solamente pel cambiamento di forma di quel Governo che l'avea sino allora oppresso: poteva quest'idea generosa essere solo vagheggiata da menti illuminate, e non da gente guidata da un ordine di fatto; egli lo fece principalmente pel disgravio di quelle imposizioni, che sì tremendamente l'opprimevano. (*Un po' di bisbiglio*)

Signori, chi non ha temuto di esporre il collo alla mannaia del tiranno, non teme di dir cosa che alla Camera in parte possa dispiacere. Noi pugnammo per esser liberi, ed allora il saremo quando potremo liberamente parlare. (*Applausi*)

Ei non fa mestieri d'illuderci; lo stato del popolo è questo: odio immenso pel macino; io, io sì, che nel centro della rivoluzione ebbi ad essere per diversi paesi dell'Isola, io vi assicuro, e sull'onor mio lo giuro, che l'uno dei principali motivi alla rivoluzione presente si fu per lo appunto l'odiata imposizione del macino. E come no, se tanti e tali erano i soprusi e le angherie, che per essa ne venivan alla gente?

E non vel dimostra chiaramente quella tanta contenzione di animo, che i rappresentanti dei paesi ci hanno nella presente discussione dimostrato? Crederete voi forse, che ciò provenga da particolare interesse? Oh no! Quei deputati che ebbero la virtù di aggravarsi d'una fondiaria così pesante, non potrà mai credersi, che saranno ora per tener dietro ad interesse così per loro miserabile, qual è quello del macino. Signori, noi siamo i rappresentanti del popolo, e dobbiamo fare tutto quanto esso pretende. Il popolo richiede, ed imperiosamente, l'abolizione del macino; dobbiamo a qualunque costo abolirlo. Ma come riempiere frattanto il vuoto che però ne verrebbe alla finanza? Io non istarò ad intrattenervi sui diversi progetti, che gli onorevoli miei preopinanti hanno potuto proporvi: una sola osservazione mi si permetta di fare. Lorchè la salute della cosa pubblica il richiede non vi ha sacrifizio che non debbasi sostenere. Lo stato nel quale noi ci troviamo è uno stato straordinario, ed è quindi necessario, che per mezzi straordinari vi si provvegga. Non è questo il momento di badare ai principii della scienza, ai principii del diritto. L'attualità delle cose si dee solamente imporre, ed è in vista di essa che dobbiamo risolvere. Ove non avvi altro

mezzo, o perchè non giovarci di quelle preziose suppellettili che nei corpi morali si rinvengono? Temete voi forse di offendere con questo la religione? No, o signori, nè se ciò fosse, io ne avrei fatto parola. La religione non si mantiene per lo sfarzo dell'oro e dell'argento (*Applausi*); essa si conserva piuttosto per la purità e lo zelo dei ministri, e l'intemerata coscienza dei popoli. Voi, non son molti giorni, sanciste con un decreto che le campane nelle chiese pel bisogno dello Stato si fondano: che meraviglia ci ha dunque, se pel bisogno medesimo s'impadronisca lo Stato di tutto quell'argento e quell'oro, che sì inutilmente in taluni giorni pompeggia, e per la maggior parte del tempo si sta poi in rancide casse sepolto? Ed è questo per avventura un esempio nuovo che noi daremmo al mondo? Non è anzi al contrario stato questo il rimedio, che in circostanze simili alle nostre hanno preso tutti quanti i Governi? Signori, ponete ben mente alla risoluzione che andrete quanto prima a prendere; la rimposizione del macino non so a quali tristissimi effetti possa portarvi: tra due mali, quello cioè di vedere una buona porzione del regno fortemente sommossa, e l'altro di contentarnela con qualche piccolo sacrificio dalla parte nostra, non ci ha dubbio di scelta. Abolite il macino, e fate poi tutte quelle risoluzioni che meglio vi aggradano pel ripianamento delle finanze. (*Applausi immensi*)

— Il signor *La-Farina*: La questione importante si è discussa; io quindi non aggiungo che poche parole.

Parlo colle cifre alle mani, giacchè da alcuni preopinanti si è detto di ragionar coi calcoli, e poi han terminato coll'entusiasmo e l'immaginazione. Io non mi fo trascinare dall'abbaglio, e benchè son uso parlar col cuore che non mai s'inganna, anzichè colla mente che spesso rompe nei sofismi, pure mi è forza ragionare colle antipatiche cifre.

Il signor Bruno ha manifestato principii di scienza inconcussi; ma questa risorsa non accenna che l'avvenire. Il ministro però vuol mezzi pronti ponendoci innanzi l'urgenza della finanza. Io osservo che pria di detronizzarsi il tiranno, l'articolo 6 del presente progetto dicea: « Rientreranno da gennaio 1848 in poi a far parte del patrimonio attivo dello Stato di Badia della Magione con tutte le sue dipendenze, l'ex-ricetta dell'ordine Gerosolimitano, ecc. » La quistione quindi mi sembra risoluta; io non propongo che la vendita di questi due beni; dei quali la Badia della Magione

ha un valore di 150,000 onze, e l'ex-ricetta dell'ordine Gerosolimitano 50,000; mi avviso esser questo il mezzo più facile e spedito onde ovviare alle presenti urgenze.

Le splendide rivoluzioni si compiono per grandi principii, a cui grandi bisogni corrispondono. La Camera, abolendo una volta per sempre il macino, darà un gran passo verso le riforme. Al contrario vendendo i beni proposti a piccole porzioni, crea un gran numero di piccoli proprietari di cui manchiamo, ma i quali sono sempre i più interessati a mantenere una rivoluzione.

— Il deputato signor *Bonelli*: Signori, il primo passo da darsi, se vogliasi una ragionata discussione sulla necessità del dazio sul macino da imporsi, giusta l'avviso del signor ministro delle finanze, consiste nel conoscer il quantitativo del bisogno che fa d'uopo soddisfare per proporzionarvi la corrispondenza.

Stando a' lumi ricavati dal Ministero, si sa che il titolo del dazio in esame ammonta in un anno ad onze 600,000 ed alcune decine di migliaia; la metà quindi risulta in onze 300,000 e rotte decine: togliendo da questa cifra onze 111,000, totale di spese che si erogano per la completa esazione, la sopradetta metà viensi a ridurre ad once 200,000 circa. Ed in ciò scorgesi che la cifra richiesta nella testè cennata somma resta conforme al risultato del calcolo fissato dal Ministero con molta approssimazione. Or tenendo conto di tali posizioni si fa ritornare alla memoria de' signori deputati che ieri mentre il signor ministro facea istanza che la fondiaria si lasciasse sul piede del 12 1[2 per cento, con esempio raro di generosità, non solo si annuì al voto ministeriale, ma si lasciò inoltre la riscossione sul piede in cui trovavasi nello scorso anno 1847, e vi aggiunse inoltre l'importare del dazio da doversi valutare secondo i nuovi catasti per quelle comuni, presso le quali trovavasi di già in percezione; d'onde avviene l'aumento netto di once 100,000 circa, deducendovi le partite esentate; ed in conseguenza il vuoto che si presentava per il macino, dalla cifra di onze 200,000, resta ridotto a sole onze 100,000. Or se contro questo restante di debito si mettono avanti tutte le rendite regie, l'ammontare della lista civile e del mantenimento della luogotenenza, tenendo presente che il progetto ministeriale fu presentato alquanti giorni prima della memoranda dichiarazione del 13 aprile, conseguenza legittima della quale si è la so-

spensione di tutte le regie prestazioni, ed il ritorno al nostro regime di tutte le proprietà che si appartenevano alla Corona, si scorgerà ad evidenza, che il restante del vuoto resta con esuberanza ripianato; d'onde inevitabilmente consegue, che soddisfatto il bisogno per cui sembrava necessario il far ricorso al dazio sul macino, una tale imposta non è più al caso di proporla. Un tal balzello adunque dee del tutto restare abolito. Un rispettabile deputato intanto sulla supposizione, che con realtà necessitassero le sopraddette onze 200,000 allo Stato, opinava di ripararvi, trasmutando in monete gli oggetti preziosi di puro lusso della chiesa e simili. Ma io fo riflettere invece che, cessato il bisogno, riempito il vuoto, come mi son dato la cura di far osservare, gli espedienti moltiplici de' quali è parola non sono affatto da porsi in opera, anche nella circostanza che qualche porzione di debito rimanesse ad estinguersi. Per qual ragione, io chiedo, si è tanto declamato, e con piena ragione, contro il dazio sul macino generale? Perchè (e ciò si è valorosamente sostenuto) trovasi da gran numero di comuni per intimo sentimento abborrito, e che quindi un tal peso rallenterebbe l'affezione alla gran causa generale delle masse popolari. Ed io in conferma posso aggiungere, che esplicito comando ho ricevuto da' miei costituenti di fare in modo che un tale insoffribile peso restasse del tutto estirpato. Or chi non si avvede, che con i mezzi proposti verrebbe ad inciamparsi negli stessi inconvenienti tanto per parte del popolo, che della classe numerosa sacerdotale, la quale tanta influenza esercita sullo stesso? Il debito è estinto, come io dimostrava; la imposizione del dazio, io conchiudo, non deve aver luogo, molto più che col ricorrere a' metodi proposti ci discrediteressimo in somiglianti occorrenze con appigliarci a mezzi estremi, che varrebbero a caratterizzarci per estremamente poveri.

— Il cavaliere *Emerico Amari*: Io riprendo la discussione ove la lasciò il signor La-Farina, cioè colle cifre.

Si dice che il ministro vuole 200,000 onze; a me sembra che vada errato. Ponete mente ad una cosa importante; tutte le finanze attuali non consistono che in 700,000 onze; se con questa cifra potete sovvenire ai bisogni del domani, decidetelo nella vostra coscienza. Pria le finanze si avevano due milioni all'anno; cioè 568,000 di fondiaria, 607,000 di dogana, 104,000 di registro, 134,000 di lotteria, 56,000 di tesoreria napo-

litana, 40,000 di stralcio e 40,000 d'introito sanitario. (28)
Questo era lo rendale passato: intanto oggi sulle dogane, lotterie ed altro non si può più contare; altro non rimane che 568,000 onze di fondiaria, soggetto di grande contrasto. In mezzo a molte querele da parte dei proprietari dietro tante discussioni, il patriottismo della Camera decretò di pagarsi la fondiaria, ed oggi volete cancellare una cifra che tanto interessa allo Stato? Si domanda per ora un mezzo di potere andare avanti, essendovi un bisogno di 5000 onze al giorno: dunque questo dazio non si propone che come ordinario, e non puossi perciò ricorrere ad una vendita straordinaria di beni. Al 1812 Ferdinando per l'urgenza fu autorizzato dal Parlamento ad una consimile vendita; eppure con tutta quella fiducia che spirava un Governo stabile non trovò compratori e dovette per risorsa ricorrere alla lotteria. Io in questo momento sarei l'ultimo a ricorrere ad un mezzo cotanto precipitoso e straordinario; noi daremo un colpo di morte all'imprestito che andremo a fare, se la finanza non ispirerà tutta la fiducia possibile. Il credito è come uno specchio limpido, ogni fiato l'appanna. Considerino bene queste osservazioni, pensino alle sorti di Sicilia, prima di cancellar dallo Stato l'ultimo cespite ove poggiasi l'estrema risorsa che rimane alla finanza.

— Il signor principe di *Bellaprima*: Debbo interessar la Camera nella presente questione. Al primo momento in cui s'aprì la discussione presente intesi una proposizione troppo dura per me; cioè è necessario che non si tolga il macino, sulla ragione che per la confederazione italiana saremo costretti ad abbattere le dogane.

Io però avviso che sì per principii di diritto naturale, come ancora di equità sociale dobbiamo prima porre il pensiero alla fusione nazionale, poi all'italica federazione, la quale non si potrà ottenere, se non si avrà la prima. Or per conseguire la nazionale fusione, è mestieri di leggi eque, e che sieno eseguite volonterosamente. Quando poi sarem fusi (dappoichè il tiranno caduto per indebolirci metteva a bella posta scissure) e formeremo una massa forte, allora sarà tempo di federarci onde rispettare il diritto delle genti. Per ottenere tanto bene nel nostro regno, si ponga mente al dazio da tutti odiato, abborrito, su quel balzello che non lascia altra speme al povero che quella di mangiare un pane di sudore bagnato ed amareggiato d'affanni.

Noi abbiamo ottenuto la rivoluzione, ove due elementi son concorsi, il morale ed il materiale. I filosofanti ne hanno ordito la gran tela, il popolo v'ha dato l'atto materiale. Or quando nel paese che io rappresento s'alzò la tricolore bandiera, il popolo, è vero, non dissemi di togliere il macino, ma io da presidente di quel comitato lo scemai col fatto, ed il popolo mi ringraziava. Noi abbiamo oramai posto le basi alla rivoluzione, come l'atto solenne emesso, chiaro ce lo mostra, ed innalzato il principio della sovranità popolare. Che si rispetti questo gran popolo!

Intorno le comuni per altro, abolito essendo il macino, molti si son provvisti di farine; or se si ristabilisce, sarebbe lo stesso che non ottenere provvisoriamente lo scopo che cercasi. Qual danno poi non insorgerebbe dovendosi affidare l'esecuzione di un tal dazio a molti impiegati angarici, i quali per lunga stagione si son pasciuti delle lacrime del povero e della vedova? La metà verrà sciupata da queste tigri, da questi vandali, ed il popolo soffrirà senza che la nazione possa ottenere alcun vantaggio.

— Il signor *Bertolami*: In discussione di sì grave momento, e con tanto calore agitata, io comincio dal ricordare alla Camera, che nessuno ha diritto a pretender rispetto per le proprie opinioni se non se ne professi altrettanto per l'altrui. Io dirò quel che la coscienza mi detta, e perchè irresistibilmente essa mel detta, e parlerò senza desiderio di plausi, e senza timore di disapprovazione. Il macino non si vuole da taluni, e chi lo vorrebbe? E chi fra noi vorrebbe farsi sostenitore di vincoli e di balzelli? Ma la quistione di cui ci occupiamo sta nel vedere, se il dazio sul macino debba o non debba sussistere nelle condizioni attuali della pubblica finanza. Quanto ha detto il ministro, a mostrare le tremende necessità che ci stringono, non è stato da alcuno dei miei preopinanti validamente combattuto, perchè non han potuto trovare mezzo che ci salvi dall'urgente bisogno da non rinunziare almeno alle imposte, che proveggano naturalmente alla parte ordinaria delle attuali esigenze: e quando la finanza sia minacciata nella sua vitalità, io credo bene che la coscienza d'ogni buon cittadino non potrebbe non sentirne sgomento. Ma ci si dice: il dazio sul macino debbe proscriversi, perchè immorale.

Signori, io non ho mai saputo che la moralità o immoralità fosse nei mezzi, ma sibbene nel fine: era

immorale quel dazio, quando pagavasi dal popolo a sostegno d'una tirannide che l'opprimeva, e lo schiacciava; ma non è, no, immorale quando lo paga per la salute dello Stato; per quella libertà, di cui uno dei mille vantaggi si è il pagare a ragion veduta, ed il pagare il meno che fia possibile. L'obolo che si paga allo czar delle Russie dee pesare sull'anima di ogni essere intelligente, che è astretto dalla forza a pagarlo; le gioie, gli anelli, le collane, i domestici arredi, il sangue che si dannò al cenno di un pontefice italiano pel risorgimento d'Italia sono un tributo ragionevolissimo, nè solo lieve, ma pieno di una sublime esultanza. Si obbietta anche che il dazio del macino dee affatto bandirsi, perchè per esso la rivoluzione fu consumata dai contadini in Sicilia. Signori, le cagioni materiali produttrici della rivoluzione furono, non nella intensità delle imposizioni, ma nella impossibilità di soddisfare per la natura del Governo. Se la Sicilia fosse stata sufficientemente libera a provvedere alla sua vita industriale; se l'agricoltura fosse stata soccorsa di lumi e di vantaggi materiali; se il commercio fosse stato sgombro di tanti vincoli, onde era soffocato; se l'opera dell'ingegno avesse avuto il debito valore; se mille vampiri non avessero succhiato il sangue di quel popolo, la cui rovina era loro commessa, oh! allora i proprietari avrebbero pagato lietamente l'imposta territoriale, e i possidenti e i non possidenti avrebbero pagato senza lamento il balzello del macino. Il popolo scosse le sue catene, perchè i limiti della sua sofferenza furono valicati: e la sua sofferenza non istava nei pesi che corrispondeano ai suoi poteri, ma nella morte dei poteri suoi. Si asserisce da taluno che il dazio del macino gravi esclusivamente sul povero. Signori, se domandiamo quei tali, che non si curano di guardar oltre alla superficie dei fatti, ci rispondono, che il macino si paga dal povero, al pari che dal ricco, perchè in fatto l'uno e l'altro lo pagano; ma se addentriamo un po' più il fatto stesso, non possiamo non confessare che il proprietario paga in maggior parte cotal peso, perocchè è il proprietario che dee somministrare il pane al lavorante, al domestico, al bracciante; ed anche il pane dell'indigenza ricade su lui; dacchè se essa non desta quel generoso senso di pietà, al quale ha diritto, dee però oggi destarne qualche altro che non differisca dalla paura! Signori, io ho seguìto ansioso e col cuore profondamente addolorato il

lungo e grave cammino di questa discussione per trovare un mezzo che valga a supplire il dazio sul macino; ed oh! come avrei applaudito a chi mi avesse sollevato il cuore da una lotta sì crudele! Ma il mezzo efficace non si è trovato perchè nè i beni della corona troverebbero in atto compratori, nè saria utile consiglio, cred'io, stabilire la nostra finanza attuale sui futuri vantaggi possibili del nostro commercio. Or, signori, se il mezzo nuovo non si trova e gli antichi si rigettano, noi spingeremmo un infelice entusiasmo, un popolo al suicidio, ed io non saprei davvero trovar parola a dire qual misfatto sia per me l'adulare un popolo, perchè in fine i tiranni è bene che siano adulati, perchè lo meritano; ma i popoli, per Dio! non lo meritano! (*Applausi*) Signori, il popolo siciliano ha sufficiente buon senso per vedere com' egli sia ancora nella via dei sacrifizi inevitabili per lo riacquisto della sua libertà; e mentre gli altri popoli fratelli d'Italia gareggiano l'uno l'altro nella virtù del sacrifizio, questo popolo, che ha sfidato gli orrori d'un inferno scatenato contro lui, vorrà ora attentare alla propria vita, per non pagare metà di quell'imposta che pagava agli agenti del dispotismo? Signori, trovate un mezzo salutare, ed io chiamerò traditore della patria chiunque si attenti a parlarci del dazio, onde è questione; ma finchè questo mezzo, che valga ad assicurare i presenti e futuri passi della finanza, non mi sta innanzi gli occhi, io non potrò che dire a questo popolo, cui siamo orgogliosi di rappresentare: popolo generoso! hai fatto tanti sacrifizi per la salute della patria, non ti gravi ora di sostenere quest'altro! (*Applausi continuati*)

— Il signor *Daita*: Nella presente quistione alcuni si son fatti panegiristi, altri detrattori dei dazi; io però avviso che toccando gli estremi sempre si devia. Nell' annunziare un' opinione è mestieri preventivamente conoscere la facilità di poter effettuare quel che uno proponesi, giacchè sovente le circostanze possono difficultare l'esecuzione di un desiderato progetto.

Alcuni abbracciano una tal cosa, mentre altri l'abborrono, e ciò perchè speciali circostanze danno il più giusto consiglio ad abbracciarla o ripudiarla; quindi la Camera stabilisca i modi come possa esser mandato ad effetto il dazio in discussione. Se trovasi difficoltà per alcuni, mentre per altri tal dazio è eseguibile, si conciliino in modo le cose, che i mezzi adoprati possan condurre allo scopo. Chi dice che il popolo gioisce

sentendosi gravato di tal dazio, dice pazzia. Chi asserisce però che minaccioso insorge, bestemmia.

Tornando all'argomento io dico, che gli sforzi debbono essere ad un fine diretti. e certo meriteremmo la taccia di pazzi se desiderando il fine non ne avessimo i mezzi. Non perchè alcuni ci han voluto destar simpatie per questo dazio, perciò ne dobbiam fare un fratello.

Or il macino per antico che sia ha subìto delle vicissitudini. Nei tempi andati in tutti i comuni s'esigeva con modi diversi tanto che il Parlamento del 1810 dovette ricorrere ad un'altra forma; eppure malgrado ciò gl'inconvenienti proseguirono, e sempre nascono per le circostanze topografiche. Vi son paesi ove facile è la riscossione d'un dazio, in altri produce funeste conseguenze: in fatti nei metodi antichi il dazio campestre era lo strasatto che si faceva coi proprietari, i quali transigevano coi comuni calcolando una somma presuntiva da contribuirsi come una somma convenuta. Altrove si ricorreva all'abborrita testatica, onde vieppiù facilitare la riscossione del dazio. In quei luoghi ove non vi son molini ad acqua è impossibile, difficoltoso l'esiger il macino, perciò per antico che sia il dazio, deve adattarsi alle circostanze locali. Quando il passato Governo volendo ridurre tutto ad uniformità, stabiliva unico modo d'esazione non ostante ogni difficoltà, venne incontro a tutte le antipatie. In quelle comuni ove tal dazio non è esigibile, questa violenta misura posa il suo granello nella bilancia de'mali onde più sdegnati insorgessero i popoli. Quindi per arrivare allo scopo che ci abbiamo prefisso, è uopo consultar prima il sito topografico dei luoghi. Applichiamo quanto si è detto, onde conchiudere. È certo che la finanza ha bisogno della cifra in quistione; dunque in quei luoghi ove facile riesce la riscossione del macino, si paghi, e nessun danno avverrà. Ma in quei comuni nei quali per le difficoltà locali non puossi, perchè andar contro la natura? Si conciliano dunque gl'interessi così; se ove è impossibile l'esazione il comune di proprio volere si vuol tassare pagando con modo diverso la stessa cifra del macino, allora si otterrà lo scopo desiderato e più facile s'avrà il pagamento quanto più facile e pronti saranno i mezzi che stabiliremo.

— Il signor *Emerico Amari* propone di dovere esser sicuri sui mezzi da adottarsi pria di votare, giacchè ignorando il metodo, molti si asterranno di consentire

il macino. Ed insiste in ciò perchè un collega dissegli, che se ai comuni si lasciasse la libertà di tassarsi, acconsentirebbe pel dazio ; e conchiude di decidersi prima la quistione dei mezzi, ed all' ultimo riserbarsi quella dei principii.

La Camera però pria vuole votare sull' ammissione del macino, e poi sui mezzi di riscossione.

— Qui insorgono molte discrepanze se doveasi votare l'articolo del progetto della Commissione, o riformarsi prima.

La Commissione modifica la seconda parte dell'articolo in discussione ne' seguenti sensi :

« Facoltandosi il ministro delle finanze a stabilire degli strasatti nei comuni ove il macino non può riscuotersi co' mezzi ordinari. »

Si votò dalla stessa Commissione, e si ritenne la riforma.

— Il signor *Interdonato* : Si voti primieramente se debba o no restare a metà il dazio sul macino, e poscia con quali modifiche si debba esigere.

— Il presidente chiama ai voti, se vogliasi o no il dazio salvo le emende. A maggioranza si decide di ritenersi.

— Indi insorge la quistione se dovea ragionarsi sul peso o sulla misura, e si ritiene sulla misura.

Si vota se si dovesse adottare la riforma della Commissione sulla seconda parte di questo articolo, ed a maggioranza si rigetta.

— Quindi si legge quest'altra riforma : « Sarà esatto sulla misura e nel modo meno pesante. Ogni municipio è libero a scegliere il modo a soddisfarlo. » Ma siccome vi furon molte obbiezioni, la Camera non aggiorna la votazione.

— Il presidente alle ore 8 p. m. dichiara sciolta la seduta.

Tornata del 17 *aprile* 1848 (*ore* 3 1/2 *pom.*)

PRESIDENZA DEL SIGNOR MARCHESE DI TORREARSA.

.

— Il presidente invita la Camera sulla discussione dei mezzi di percepire il macino.

— Il *ministro della finanza* : Prima di deliberare sulle eccezioni intorno alla riscossione del macino avverte la Camera ad essere in ciò limitata, altrimenti ne ver-

rebbero due mali: cioè 1° l'erario perderebbe, essendo difficile la riscossione di una somma lasciata in balìa dei comuni: 2° si aumenterebbero le vessazioni, e si susciterebbe una guerra fra un territorio ed un altro.

Onde limitare per quanto è possibile queste eccezioni, ho formulato un' emenda per accorciare le discussioni.

Dopo il 1° paragrafo cioè: il dazio sul macino resta ridotto a metà ragionato sul peso netto, ed esatto a misura, soggiungo:

1° Sono eccettuati dall'imposta del macino con l'obbligazione del compenso tutti quei comuni ove la riscossione riesce vessatoria per mancanza di molini, e quegli altri che posseggono dei beni patrimoniali.

2° Il compenso si ragionerà sul ritratto del macino in ciascun comune nei cinque anni a contare dal 1843 al 1847, prendendo la media del coacervo ridotto a metà e sottraendo un'ottava parte per la quota del dazio comunale.

3° Se la spesa della custodia eccederà la somma ordinaria che pagavasi prima, la differenza sarà rimborsata dai rispettivi comuni all'erario nazionale.

4° Il compenso sarà pagato a rate mensili; e se il comune ritarda il pagamento a due mesi, cade dal diritto del compenso.

— Il rappresentante signor *Niccolò Bonelli*: Signori! è contro la verità, che se voglia adottarsi il metodo dello accollo in esame, se ne renda più difficile la esazione: mentre al contrario i comuni accollatori una volta che hanno assunto il peso della corrispondenza e contro il pericolo di essere privati di un tale desiderato beneficio premurosi di conservarlo, tenendo sempre nelle loro casse somme comunque pervenutevi, non possono che esser solleciti alla prestazione indossata, e lungi di raccogliere a gocce i proventi del dazio, si trovano anzi nel caso di versarle in masse mensili o bimestrali ad unica volta. Si aggiunga a ciò che le esigenze potendo variare, ma il debito per lo accollo non potendolo, non corre verun pericolo di diminuzione nella corrispondenza obbligata; ed in tal guisa il dazio non va soggetto ad eventi di diminuzione, ma resta in guisa stabile accertato; la facilità dunque e la invariabilità restano per tal guisa assicurate.

Ma non è questo il tutto, nè è questa la principale veduta da tenersi presente a vantaggio del metodo di accollo, di cui è la parola: avvi invece un beneficio di

somma importanza, se vi si voglia attendere con la dovuta premura. Oltrechè come si è dimostrato, colla via dell' accollo nessun pregiudizio si arreca alla finanza per riguardo ai due articoli testè cennati, e viene ad ottenersi il gran fine (nel proporre lo spediente di lasciare la scelta a comuni de' fonti, da' quali debbano estrarsi le somme corrisponsabili) di evitare il pericolo di qualunque rallentamento nell' animo dei contribuenti indisposti a corrisponderlo, rallentamento tanto fatale allo spirito che dee animare nelle presenti circostanze l'intiera nazione siciliana, obbligando per vie coattive i cittadini potentemente avversi alla corrispondenza del dazio e coartati dalla forza di altri, viene la massa totale a ripartirsi in due corpi uno avverso all'altro; ed ecco per tal via sciagurata rotta la unanimità della nazione.

Pensate, o signori, che tre elementi sono necessari, onde una guerra si conduca in modo da avere un buon fine: denaro pronto: una forza materiale proporzionata al bisogno: ed una forza morale che la faccia concordemente operare, ma non lasciate di perder di vista, chè se quest'ultimo ingrediente ha luogo potentemente, si avranno a disposizione gli altri due.

Una nazione strettamente riunita, in unità di pensiero fortemente rannodata e premurosa di ottenere il fine che si è proposto, v'ha tutta la probabilità che riesca nell'adoperare la sua forza allo scopo che s ɥı prefisso. Se scissa però trovasi in interessi opposti, perde l'energia tanto necessaria ad un esito felice, deboli in questa posizione sono gli sforzi personali; poco energiche le intraprese, difficilmente vengono a prodursi quei tratti di valore e quelle azioni che il bisogno e le circostanze momentaneamente comandano. Voi non avrete che masse, le quali con non altro fine agiscono che con quello della coartazione. Vi siano di esempio i fatti testè tra noi occorsi: se gli animi dei nostri nazionali non fossero concorsi al gran fine della rigenerazione per via di unità che alla resistenza guidavali generalmente, e moralmente rannodavali, avrebbero mai avuto luogo quelle prove di valore, di disprezzo di pericoli che si hanno fatto così mirabilmente trionfare? Mai no, o signori; dunque il rannodamento degli animi, di cui è parola, ha tanta importanza da far valevolmente distinguere la debolezza e la codardia delle masse che agiscono in forza di un comando esteriore.

Se i risultati di una truppa mercenaria, come il fatto ci avverte, restano infinitamente inferiori alle animate operazioni di un popolo che agisce concordemente e per principii interni, quale imprudenza non sarebbe il porre ostacoli ad un congiungimento tanto importante? Si abbia dunque, si conchiude, la finanza le rate necessarie a corrispondersi, se le abbia senza eventualità ed in masse accumulate; se le abbia volontariamente corrisposte e con allegrezza; e se le abbia senza opporre ostacoli alla unità della volontà. E se tutti questi beni si ottengono col metodo dell' accollo, lasciando liberi i comuni nella scelta dei mezzi, onde accumulare la corrispondenza, spariranno tutti gli ostacoli e le opposizioni che si intendono avanzare contro il salutare metodo dell' accollo che con tanta prudenza si è proposto. (28)

— Il signor *Scrifignani* fa riflettere alla Camera che quando si discuteva sull'ammissibilità della metà del macino si ottenne la maggioranza in vista delle modifiche che dovevano farsi: ora tolte queste eccezioni che allora si ventilavano, la Camera venne ad essere inceppata nel pronunziare il voto. In oltre non approva di far pagare ai comuni ciò che supera del coacervo.

— Il signor *Ondes-Reggio*: Signori! se si permettesse a tutti i comuni potere dare un compenso invece di pagare il dazio del macino, ne seguirebbe che le tasse pubbliche non s'imporrebbero più dal generale Parlamento, e che ciascun comune un diverso modo di contribuire alle nazionali spese s'avrebbe. Or se ciò non fosse per tornare nocevole agli stessi comuni, io non avrei difficoltà ad annuirlo; ma sapete quali ne saranno le conseguenze? Forse s'imporranno più gravose assai di come s'asserisce essere gravoso il macino e tutte sulla povera popolazione, imperocchè individui, che non sono della medesima, hanno nei comuni il potere di statuirle; eglino statuiscono, sotto vari aspetti, dei testatici, di cui in tutto o in massima parte affrancano se stessi e gli altri agiati loro amici o parenti, i testatici sono il peggiore tra i pessimi dazi, poichè sono arbitrari. Di più quando dei comuni vicini alcuni pagheranno il dazio del macino, ed altri invece un compenso affinchè gli abitatori dei primi non si conducessero a molire presso il territorio dei secondi, e così eccitare il pagamento del dazio, un ordinamento di corriere sarà indispensabile fra i vari comuni, un sistema di ricerche vessatorie sarà indispensabile fra

i vari comuni, laonde essi si metterebbero come in un piede di discordia e di guerra, mentre la loro concordia ed il loro affratellamento sono sempre da affermare e promuovere. Sento sempre ripetere che il popolo non vuole questo dazio. Eh via! si cessi di calunniare il popolo; il popolo siciliano vuole questo dazio, ne vuole altri cento, vuole ogni suo sagrifizio per mantenere la conquistata libertà.

— Un deputato vuol negare la scelta del pagamento in favor dei comuni, sulla ragione che tutte queste transazioni diverse imbarazzerebbero da un lato e dall'altro attenterebbero ai principii della nostra Costituzione. Poichè soggiunge il poter sovrano d'imporre i dazi appartiene alla Camera, non già ai comuni.

— Un altro deputato vuol negare il privilegio dello strasatto per quei comuni che hanno beni patrimoniali dicendo di non doversi avvantaggiare la condizione di coloro che trovansi in uno stato felice, ma opina di non accordarsi strasatto per nessuno, oppure per i comuni più miseri.

— Un deputato: Io non invidio la sorte dei comuni più agiati; ma non è ragione che si debba privare un comune dal pagare in un modo, sol perchè un altro non lo può. Anzi soggiungo, che dovendosi fare il coacervo di cinque anni, in cui vi erano computate le bisacce, la quarta da corrispondersi ai comuni, e le spese degli impiegati, io voglio che si dichiari di detrarsi.

— Il *ministro delle finanze:* In quanto alla spesa degli impiegati rimane com' è, anzi accresce per le eccezioni che si vogliono introdurre cogli strasatti. La quarta per i comuni io l'ho diffatti detratta.

Ho manifestato inoltre alla Commissione di farsi un regolamento onde togliere tutte le vessazioni ed angherie che commetteansi sotto il passato Governo, siccome si scorge nel progetto in discussione al 2° paragrafo del 5° articolo.

Intorno poi a rimettere in piena libertà dei comuni il compenso, ciò, lungi dall'agevolare, compromette l'interesse dello Stato. Noi abbiamo vinto perchè la rivoluzione si è fatta con unità di mire e d'interessi, e se lasciassimo tale strasatto dipendente dai capricci municipali, noi non avremmo più una Sicilia, noi non ci potremmo più sostenere. *(Si battono le mani)*

Il presidente chiama alla votazione il progetto del ministro, articolo per articolo.

« Art. 1. Sono eccettuati dall'imposta del macino con

l'obbligo del compenso tutti quei comuni ove la riscossione riesce vessatoria per mancanza di molini ad acqua, e quegli altri che posseggono de' beni patrimoniali. »

La Camera quasi ad unanimità accetta questo articolo.

— Dell'articolo 2 del progetto del ministro se ne fecero altri due, e sono:

« Art. 2. Il compenso si ragionerà sul ritratto del macino in ciascun comune nei cinque anni a contare dal 1843 al 1847, prendendo la media del coacervo ridotto a metà. »

« Art. 3. È sottratta una ottava parte per la quota del dazio comunale, ed un decimo in riguardo dei mutati metodi di percezione. »

— Un deputato sostiene di farsi il coacervo sul piede dei cinque anni precedenti al 1843; ma il signor Calcagno prova che se si adottasse questo parere, non si pagherebbe affatto dazio, facendo conoscere gl'immensi guadagni che recava agli appaltatori.

— L'arciprete *Avola* fa riflettere alla Camera, che le spese necessarie per i mezzi di custodia ed altro, che prima si pagavano per l'intero dazio restano le stesse ora, quantunque il dazio sia ridotto a metà.

— Il signor *Paternostro* insiste sulla mozione del ministro.

Si vota per il secondo e terzo articolo suddetti, e la Camera quasi ad unanimità li accetta.

Si legge il primo articolo: « Se la spesa della custodia eccederà la somma ordinaria che pagavasi prima, la differenza sarà rimborsata da' rispettivi comuni all'erario nazionale. »

Il signor *Navarra* si oppone sul motivo che i comuni non debbono soffrire una doppia spesa.

La Camera quasi ad unanimità accetta il quarto articolo.

« Art. 5. La somma del compenso sarà pagata a rate mensili. »

La Camera lo accetta pure quasi ad unanimità.

— Si legge una mozione d'un deputato così concepita:

« 1° Non sia più riattivato alcun ricinto, specialmente ove si è abolito.

« 2° Non si parli più di consumo rurale tanto abborrito.

« 3° L'orzo, la segala, il grano turco e gli altri vili le-

gumi paghino per dazio la metà di quanto pagasi per il grano.

« 4° I mugnai siano abilitati a poter evitare la presenza dei custodi convenendo a pagare degli strasatti. »

La Camera invitata a votare, a gran maggioranza rigetta il 1° articolo. Sul 2° dichiara non esser luogo a deliberare.

Ad unanimità accetta il 3° articolo della mozione.

— Il signor *Vigo* a questo proposito disse che voleva proporre una simile mozione onde togliere totalmente il dazio su questi cereali, perchè sono veramente il cibo degl'indigenti: ma approva ad ogni modo di pagar una metà del dazio di quanto pesa sul frumento, pel motivo che la povera gente avrebbe veduto una gradazione ragionata sui dazi dei cereali.

Si passa ai voti l'articolo 4°, e viene dalla Camera ad unanimità rigettato.

— Il presidente legge una lettera al momento pervenutagli, consegnata dal signor Carnazza, del seguente tenore:

« Il signor Pietro Castagna non potendo altrimenti aiutar la sua patria, vende a vantaggio di essa un suo proprio fondo urbano acquistato nel 1818 sito vicino lo stradone di Sant'Antonino del valore di onze seimila, sperando che con un tal esempio si vogliano animare i ricchi a soccorrere la patria. »

La Camera dietro grandi acclamazioni dichiara di farsi un voto di ringraziamento, e di aver ben meritato della patria.

Si legge l'appendice all'articolo 5 sul macino:

« Il ministro delle finanze presenterà alla Camera un progetto di regolamento per l'amministrazione del detto dazio, che abbia per fine la rimozione delle vessazioni finora sperimentate nell'applicazione dei metodi di custodia e di percezione sostenuti dalle Istruzioni dei 27 luglio 1842, e la diminuzione possibile del numero e dei soldi degl'impiegati, che non appartengono alla classe dei sorvegliatori a piedi ed a cavallo, ed a quella dei custodi pesatori, pei quali i soldi attuali saranno provvisoriamente e sino alla formazione dello stato discusso conservati. »

Il signor *Calcagno* dice non esser luogo a discutere di questa appendice dietro d'aver la Camera gettate le basi sui metodi di percezione.

— Il signor *Picardi*, qual membro della Commis-

sione, modifica l'appendice del quinto articolo del progetto nel modo seguente:

« Il ministro delle finanze formerà un regolamento per l'amministrazione di detto dazio, che abbia per fine la rimozione delle vessazioni finora sperimentate nell'applicazione dei metodi di custodia e di percezione, sostenuti dalle Istruzioni dei 27 luglio 1842, e la diminuzione possibile del numero e dei soldi degl'impiegati. »

La Camera a maggioranza accetta questa modificazione fatta all'appendice del quinto articolo sul macino.

— Il signor *Vigo* rammenta alla Camera la mozione del signor Daita, di dividere il progetto della Commissione in due parti, onde per l'urgenza rimettersi alla Camera dei pari la prima parte concernente la fondiaria ed il macino, e frattanto proseguire a discutersi il rimanente del progetto.

— Il presidente gli risponde che il signor Daita aveva ritirata la sua mozione, ed invita la Camera a votare.

A gran maggioranza viene accettata.

— Il presidente propone alla Camera, ove lo creda conveniente ed utile, dispensare la seconda e la terza lettura.

La Camera a maggioranza vi consente.

(Num. 31.) *Decreto per la riscossione dei dazi di fondiaria e di macino.*

Palermo, 3 maggio 1848.

PARLAMENTO GENERALE DI SICILIA.

Essendo urgente che il potere esecutivo si abbia i mezzi di continuare a provvedere ai bisogni dello Stato, finchè non sarà approvato il nuovo stato discusso,

Il Parlamento decreta quanto segue:

Art. 1. È autorizzata provvisoriamente la scossione della imposta fondiaria e di quella sul macino, sotto le modificazioni espresse negli articoli seguenti:

.

Art. 9. Il dazio sul macino sarà ridotto a metà, e riscosso sulla misura alla ragione di tarì 6 e grana 8, per ogni salma legale. Nei comuni di Palermo e Messina, ove il dazio comunale si paga indipendentemente da quello, che si esige per conto della finanza dello Stato, la tariffa sarà minore di un quarto, e si ridurrà a tarì 4 e grana 16 per ogni salma.

La quarta parte dell'introito effettivo, netto di spese, e senza alcun'altra detrazione sarà contribuito a rate bimestrili alle comuni in ragione della popolazione rispettiva, ai termini dell'ultimo stato legale. Saranno escluse da questa regola le città di Palermo e di Messina e la comune di Lipari. Saranno però le due città, ugualmente che tutte le altre comuni della Sicilia, liberate dall'obbligo di pagare i compensi, che hanno finora pagato per surrogato alla tassa sui negozianti, e al dazio sulla carne già abolito.

Art. 10. La segala, conosciuta in diversi comuni del reame di Sicilia sotto la denominazione di *frumento germano*, l'orzo ed il grano turco, pagheranno moliti metà del dazio dovuto su le farine provenienti dal grano.

Art. 11. Saranno eccettuati dall'imposta nazionale sul macino, con obbligo però di compenso, quei comuni nei quali la scossione tornerebbe difficile e vessatoria per la mancanza dei molini ad acqua, e quegli altri che siano forniti di tanti beni patrimoniali da potere pagare il compenso, senza imporre gabelle annuali.

Il compenso si ragionerà sul ritratto dal macino in ciascun dei detti comuni nei cinque anni dal 1843 al 1847, prendendo la media proporzionale del coacervo ridotto a metà.

Da questa si diffalcherà una quarta parte per la quota del dazio comunale, ed un decimo in riguardo ai mutati metodi di percezione.

Se la spesa della custodia intorno i territorii di questi comuni eccederà la somma necessaria al mantenimento degli impiegati, nel caso in cui non avesse luogo la eccezione, la differenza sarà pagata dai rispettivi comuni all'erario nazionale.

L'erario ripiglierà la scossione del dazio, annullandosi la eccezione, quando il comune ritardasse il pagamento del compenso oltre due mesi.

La somma del compenso sarà pagata dai comuni a rate mensuali.

.

Fatto e deliberato in Palermo il 3 maggio 1848.

Il presidente della Camera dei Pari
DUCA DI SERRADIFALCO.

Il presidente della Camera dei Comuni
MARCHESE DI TORREARSA.

ALLEGATO N° X.

Prospetto delle entrate e delle spese per l'amministrazione del macino in Sicilia dal 1843 al 1859.

Anno	Introiti	Spese	Rapporto tra gl'introiti e le spese	*Osservazioni*
	ducati	ducati	ducati	
1843	2,098,105			Per il primo periodo dal 1843 al 1847 il dazio si era di tornese uno a rotolo, e dato in regìa per anni sei, che non poterono compiersi per la sopravvenuta rivoluzione del 1848. In questo periodo non si comprendono gl'introiti dei comuni di Palermo, Messina, Lipari, Catania e Girgenti perchè esclusi dal contratto di regìa.
1844	2,070,379			
1845	2,179,796			
1846	2,180,758			
1847	2,004,131			
Sommano .	10,533,169			
1850	2,469,282	225,430	0,0915	Il nuovo periodo dopo la rivoluzione del 1848 sarebbe quello dal 1849 al 1860, ma il dazio essendo stato ripristinato solo in settembre 1849, ed abolito nel 1860, non si è fatta menzione di questi due anni.
1851	2,531,224	368,797	0,1455	
1852	2,536,535	375,919	0,1482	
1853	2,423,756	366,903	0,1515	
1854	2,385,122	535,861	0,2240	
1855	3,471,342	352,475	0,1020	L'aumento che si riscontra a datare dal 1855, provenne dall'essèrsi elevata la ragionata a tornese uno e mezzo con reale decreto 13 novembre 1854.
1856	3,693,822	460,357	0,1242	
1857	3,704,872	484,711	0,1310	
1858	3,625,008	440,751	0,1215	
1859	3,581,292	436,106	0,1215	
Sommano .	30,422,255	4,047,310	0,1330	

ALLEGATO N° XI.

Progetti di riforma del dazio sul macino in Sicilia negli ultimi tempi del cessato Governo.

I.

Memoria e progetto del Direttore delle finanze in Sicilia, per un nuovo ordinamento del dazio sul macino.

L'amministrazione del dazio sul macino non può non richiamare le più solerti cure del real Governo, perciocchè mentre è una delle principali risorse della finanza di Sicilia, è tal balzello, lo si deve confessare, che grava pesante più sul povero che sul ricco, su di un articolo di suprema necessità.

Dall'un dei lati quindi vi ha la finanza che non può rinunziare a questa sua importante entrata; dall'altro vi sta l'interesse del pubblico bene che consiglia di alleviare per quanto si possa il dazio, e sciorre i ceppi soverchiamente vessatorii che pel sistema che lo dirige si frappongono alla proprietà individuale, ed alla pubblica industria.

Perchè un sistema daziario fosse apprezzabile convien che sappia combinare la certezza dell'imposta, con l'agevolezza ne' modi di pagarla.

Or guardando a questi due essenziali obbietti nell'amministrazione del dazio sul macino riesce sommamente doloroso l'osservare come col sistema attuale nè l'uno nè l'altro scopo completamente si ottiene.

Da una parte la finanza non ritrae quanto pur grandemente dovrebbe dal dazio, dall'altra i consumatori di buona fede, senza punto giovarsi del tanto di meno che la finanza ne incassa, deggion soffrire non poche vessazioni derivate da un sistema di stretta e severa, ma pur sempre inefficace, vigilanza.

Il real Governo non ha lasciato in tutti i tempi di escogitare nuovi mezzi e nuovi provvedimenti creduti atti a reprimere le fraudi al dazio sul macinato, ma disavventuratamente questi non son tornati che di danno alla finanza per le enormi spese di custodia e sorveglianza di cui l'ha gravata, di danno ai consumatori per gli obblighi ognor crescenti loro imposti.

Le svariate formalità che accompagnano il consumatore dal momento che trae alla ricevitoria del macino per dichiarare la quantità del cereale che vuol molire, pagandone anticipatamente il dazio corrispondente, fino a che può ridursi col macinato a propria casa o nel luogo ove si propone farne mercato, son tante e tali che rendono l'imposta quant'altra mai odiosa, e le vessazioni ch'essa porta con sè, riescono a' contribuenti più gravose del dazio stesso.

Vi ha in primo luogo una ricevitoria che pesa il grano che vuolsi portare a macinare (1) ed incassatone il dazio rilascia le doppie bollette.

A ciò ottenere ogni contribuente è costretto ad attendere la sua volta fra la folla dei consumatori che concorrono alla ricevitoria, e talvolta debbe anche attendere il comodo del ricevitore e de' suoi subalterni, e chi non sa quanto la perdita di tempo costa cara all'uomo che vive della fatica delle sue braccia!!...

Nè questo è tutto: altri maggiori inciampi e ritardi, altre e più gravi formalità l'attendono al molino. Colà non può recarsi a qualunque ora gli piaccia, ma deve adattarsi all'orario prestabilito, deve aspettare che il custode pesatore venga ad aprire il molino, che il mugnaio possa mettersi all'opera: colà avviene la seconda pesata del grano, la verifica delle bollette che l'accompagnano, e tant'altre formalità che assorbiscono un tempo prezioso al consumatore, tempo che a seconda dei casi, e delle circostanze, può essere lungamente protratto, come pel sopraggiungere, cosa frequentissima, del sotto-ispettore del circondario, dell'ispettore del distretto, i quali impiegati pei doveri insiti alla lor carica, ove esattamente li adempiscano, sottoponendo tutto ad accurata e minuziosa disamina, vengono ad arrestare per parecchie ore l'attività del molino, a ripetere le operazioni di controllo già fatte, e questo tutto a scapito del contribuente, che perde talvolta le intiere giornate per la più piccola quantità di macinato che seco trar dee dal molino. Nè uscitone è sicuro di non trovar più inciampi ed ostacoli, mentre, oltrechè vien determinata da' regolamenti financo la via a tenersi dal conduttore delle farine, egli non è esente da nuove verifiche, e spesso pel semplice sospetto di contravvenzioni, o per la mancanza di una forma-

(1) Articolo 6° delle Istruzioni del 27 luglio 1842.

lità nella bolletta, come il *visto uscire* che debbe apporvi il custode pesatore, vedersi obbligato da un sotto-ispettore o commesso a cavallo con cui s'imbatte per via, a rifar suoi passi ond'essere condotto a nuove verifiche, soggiacendo spesso a multe e confische per errori od omissioni qualche volta innocenti, e casuali.

Or tutta questa perdita di tempo non è prezzo che viene ad aggiungersi al dazio? Certo che sì. E pur sarebbe a desiderarsi che le vessazioni che hanno a lamentarsi dai contribuenti si limitassero al tempo materiale, che assorbiscono tutte le richieste formalità.

Altra e di più grave conseguenza essi ne incontrano per la immoralità della maggior parte degli impiegati, i quali abusando dei mezzi che la legge e i regolamenti han posto in lor mano, sottopongono i contribuenti ad angherie e soprusi d'ogni maniera, ad ingiuste confische, ad arbitrarie multe.

Pongasi mente che il custode pesatore all'accedere di un contribuente nel molino è obbligato prima di permettere la macinazione del cereale, che quegli ha per l'oggetto apportata, di vedere se la quantità risponde perfettamente o pur no a quella denunziata nella ricevitoria ed indicata nella bolletta. Or chi non vede quanto questa facoltà del custode pesatore gli lasci largo campo ad esercitare abusi a carico del contribuente di buona fede, sia per nimistà privata, sia come mezzo a illecite scroccherie a di lui danno?

È orribile il dirlo, il regio Governo ha dovuto, non è guari, punir con la destituzione un custode pesatore, il quale, alterando la stadera, faceva risultar sempre nel peso un eccesso a danno dei contribuenti, frodando una parte del cereale, ovvero obbligandoli a dargli una mancia.

Nè più felice per certo è la condizione dei mugnai di buona fede; essi che togliendo in affitto i molini, ove non ne sieno, come generalmente avviene, diretti proprietarii, contraggono le loro obbligazioni verso il padrone cui pagan la debita pensione ragguagliata sulla presente molenda, incontrano vincoli così gravi allo sviluppo della loro industria, che spesso ne traggono ben scarso profitto, e vengono perciò sospinti a frodi e contravvenzioni a danno delle finanze. Il mugnaio, come fittaiuolo, rappresenta certamente il proprietario del molino, ma se si riguarda agli immensi obblighi che pesano sul mugnaio, alle svariate condizioni cui i regolamenti sul macino sottopongono la in-

terna ed esterna tenuta de' molini (1); se si riguarda che il mugnaio non ritiene neppure le chiavi del suo molino, e che debbe attendere per darsi giornalmente al lavoro da cui trar deve la propria sussistenza, che piacesse al custode pesatore, depositario della chiave, di venire ad aprire il molino; se si riguarda all'obbligo che gli si dà di far sosta al suo lavoro, appena il sole giunge al tramonto; se si riguarda che gli è inibito anche l'abitazione della sua famiglia entro il molino, o in comunicazione allo stesso (2) dovendone egli stesso sgombrare cessato il lavorio; se si riguarda a tutto ciò, e a molti altri doveri che pesano su di lui, che lungo sarebbe l'enumerare, non saprebbesi al certo più definire, chi sia il vero padrone del molino, se il mugnaio che pagandone l'affitto ne assume l'utile dominio, ovvero il fisco che tutto a seconda dei propri interessi, e delle guarentigie di cui ha bisogno, vi dirige e vi regola.

In taluni comuni è costume di pagarsi al mugnaio la *molenda*, cioè il dritto di molitura, in genere. Ma l'esistenza di questa quantità di cereale nel molino, di conto proprio del mugnaio, destando fondati motivi di essere mezzo a frodi del dazio, ha consigliata l'amministrazione di mettere mano anche su di ciò, e però si è avvenuto d'interdirsi al mugnaio il libero uso di questo cereale, che è prezzo di sue fatiche, mentre chiuso entro apposito granaio se ne ritiene la chiave dal ricevitore (3) e perchè fosse dato al mugnaio di disporne conviene che lo riduca in farina, sottostando a tutte le formalità richieste dai regolamenti in vigore pel dazio sul macinato, ed anco a formalità maggiori, dappoichè per aprirsi il granaio che contiene la molenda, occorre la presenza del ricevitore depositario della chiave, o di persona da questi delegata (4). Spesso il mugnaio per deficienza di forza produttiva delle sue macchine, vede con pena volgere il sole al tramonto, senza aver finito il suo còmpito: egli avrebbe la notte per sè, la notte che nei mesi invernali specialmente gli tornerebbe as-

(1) Articolo 27 delle Istruzioni del 27 luglio 1842.

(2) Articolo 112 del regolamento pratico del 6 dicembre 1842.

(3) Articoli 117 e 118 del regolamento pratico del 6 dicembre 1842.

(4) Articolo 119 del regolamento pratico del 6 dicembre 1842.

sai utile, e lo metterebbe al caso di rispondere a tutte le esigenze dei consumatori, ma la notturna macinazione è per regola generale vietata (1); che se poi il prepotente bisogno della consumazione richiede in qualche molino la notturna attività, allora la si concede in modo di eccezione, ma fa d'uopo (2) che il mugnaio vi resti chiuso dalla parte esterna, solo e privo di ogni soccorso e di ogni scampo ove un qualche pericoloso accidente venisse nel corso della notte a sorprenderlo, ed a minacciare la sua vita. Subbietto di grave sollecitudine del religiosissimo monarca Ferdinando II di sempre felice rimembranza, non meno che del suo augusto successore, fu la sorte dei mugnai esposti talmente in caso di sinistro ad esser privi dei soccorsi dell'arte salutare e de' conforti di nostra sacrosanta religione, ma a malgrado i provvedimenti dettati dalla sovrana sapienza e cristiana carità, il male non si è potuto torre dalla radice, mentre è giunto troppo difficile il conciliare l'obbietto a tutte le esigenze, cioè il grave interesse da una parte di non far mancare lo abbasto alle popolazioni in quei luoghi ove la notturna macinazione venisse indispensabilmente richiesta da' bisogni della consumazione, le guarentigie dall'altra degli interessi della finanza, mentre se la notturna macinazione seguisse senza chiudersi esternamente le porte dei molini, non vi sarebbe più dazio, o per lo meno soffrirebbe una immensa minorativa, essendo che nella notte deve necessariamente sostare il sistema di vigilanza, che forma tutto il presidio, sebbene pur sempre inefficace, che l'imposta può aversi.

Le ultime sovrane disposizioni sulla materia non han potuto che abilitare i mugnai in caso di presente pericolo a scassinare le imposte, o sconnettere le tegole per trovare quei soccorsi di cui potessero aver bisogno; il che, come testè si diceva, non ha sufficientemente provveduto alla bisogna, mentre se lor presta qualche scampo, in caso di una frana od alluvione, di nessun conforto riesce loro in caso di personale infortunio, in cui meglio di ogni altra cosa i mugnai avrebbero bisogno di essere circondati dall'affetto della fa-

(1) Articolo 112 del regolamento pratico del 6 dicembre 1842.

(2) Articolo 113 del regolamento pratico del 6 dicembre 1842.

miglia, alla quale per vedute di guarentigia, si è dovuto interdire la presenza nel molino.

L'attual sistema adunque per la scossione del dazio sul macino, porta naturalmente con seco vincoli durissimi pei contribuenti, ed impone obblighi molto severi a' mugnai; esso ingenera ad un tempo effetti di grave angheria, e di diminuzione di proprietà, ed intralcia di troppo una branca di pubblica industria.

Ma come risponde al tornaconto finanziero?

La quistione non si scioglie più felicemente. E dapprima all'interesse finanziero non ben risponde l'attuale sistema, perciocchè l'influenza della finanza pei principii della scienza economica, non ismentiti dalla pratica, mal si esercita sul sistema sociale, quando imponendo dei tributi si vale di cattive pratiche nel riscuoterli, dappoichè, astrazion fatta dei principii generali che insegnano come intralciare di troppo l'industria vale diminuire i mezzi produttivi e quindi indirettamente arrestare l'incremento della imposta, lo sciupìo che si fa di una parte di essa lasciandole divorate dalla frode e dallo ingente spesato che si sostiene per evitarla, non è che un sottrarre una parte delli averi dei cittadini, senza poterla, per mezzo delle pubbliche spese, rimettere vantaggiosamente in circolazione.

Questo avviene per fermo nell'amministrazione del dazio sul macinato che costa l'esorbitante cifra di 500,000 ducati circa, val quanto dire quasi il sesto del prodotto che si calcola per 3 milioni e 600 mila ducati; ciò che riesce contrario ai principii della scienza economica che vieta un dazio lorchè si rende molto costoso.

Questo ingente spesato va in gran parte perduto, perchè mentre lo si sostiene per aver mezzo ad evitare la frode, la frode non si evita, e valga il vero, le continue oscillazioni che riceve la percezione che spesso ha portato delle scoraggianti minorative.

Perchè ciò?... è facile l'indovinarlo: perchè l'organizzazione non vale allo scopo.

La direzione centrale sedente in Palermo, è troppo lontana, anzi troppo estranea, al materiale andamento del servizio nei molini.

Le direzioni provinciali sono anch' esse lontane. Gl'ispettori verificatori, e i sotto-ispettori che sono per dir così il cardine di tutto il sistema di vigilanza e di controllo, quand' anche fossero uomini di specchiata

illibatezza di costumi, di grande operosità ed attitudine, non possono al certo trovarsi in tutti i momenti presenti in ciascun molino del loro distretto e circondario per imporne al numeroso stuolo dei custodi pesatori.

L'amministrazione del macino non è assomigliabile a nessun'altra in quanto che veruna ha bisogno di tanti bassi impiegati quanti ne esige il servizio di essa amministrazione. E ciò è grave inconveniente perciocchè ove trovare migliaia di gente della più infima classe sociale, non usa nè educata a' principii di delicatezza, che con piccoli stipendi, ma con largo adito a ruberie, si mantenga onesta e fedele?...

E questo inconveniente cresce a dismisura se si riflette per poco, che quando nelle altre amministrazioni gl'infimi impiegati si hanno l' ultima ed insignificante parte nello andamento degli affari, in quella del macino sono essi invece che ne assumono tutto il dettaglio, e nelle loro mani restano affidati gl'interessi tutti di una amministrazione direi anormale, di una amministrazione che respinge da sè ogni idea di esatto controllo, se togli quello della buona fede, tanto difficile a rinvenirsi da per tutto e specialmente in uomini di condizione bassa e miserabile, quali possono essere necessariamente i custodi pesatori.

Che n'è avvenuto?... Lo dica l'esperienza del fatto, meglio che le deduzioni della logica, lo dica l'esorbitante contrabbando che impudentemente si consuma tuttodì ad onta di ogni previsione, a disprezzo di ogni vigilanza, in dileggio di ogni minaccia, dicanlo le fasi che riceve continuamente la percezione, incerta, oscillante, e sempre isterilita dallo inonesto traffico che a suo danno si esercita da quattro diverse classi di persone; dagl'impiegati in primo ed essenzial luogo, perciocchè senza la loro connivenza è impossibile che si consumi il contrabbando, o se si fa per inganno è ben sterile, dal contribuente, dal mugnaio e ne partecipa anche il padrone del molino il quale reso accorto che il mugnaio si arricchisce con la frode, aumenta la pigione del molino, locchè riesce di funestissima conseguenza agl'interessi della finanza, mentre quanto più alza la pigione che il mugnaio corrisponder deve al padrone, tanto più ei si vede stimolato a contrabbandare avendo fatto assegnamento sopra una data cifra di utile nella quale mette principalmente a calcolo la frode, cifra a cui non vuole nella menoma parte rinunziare.

Nella scossione dei dazi doganali avviene per fermo il contrabbando ad onta delle barriere che vi si oppongono, ma il contrabbando pei dazi indiretti convien si eserciti con astuzie e con pericoli immensi, convien che lo si faccia a cielo aperto: epperò la cooperazione che possono prestarvi gli impiegati inonesti è più limitata, ed essi prendon più presto una parte passiva che attiva nel contrabbando: essi lascian passare sinchè possono, senza grandemente compromettersi, il contrabbando, e questo stesso non possono farlo senza l'accordo di molti fra di loro, ciò che costituisce per essi il maggior pericolo di venir scoverta la loro infedeltà.

Non avviene così pel dazio sul macino: il contrabbando che si esercita per lo stesso rimane occulto sotto il tetto del molino, e perchè fosse lecito al contribuente di consumarlo, basta lo accordo con due soli uomini, il custode pesatore ed il mugnaio. Quanto agli impiegati della vigilanza, cioè i sotto-ispettori e commessi a cavallo, quando pur essi non entrassero nel fraudolente accordo, la loro sorveglianza, o per ignavia propria, o per l'astuzia del custode pesatore, può facilmente venire elusa.

Ed in vero essi avrebber molto da fare se le mille volte al giorno sorprendessero tutti i molini, e se fermar volessero tutti i conduttori di farine che incontrano per via onde vedere se la quantità del macinato che traggon dal molino, corrisponda o pur no alle bollette.

Il contrabbando doganale d'altra parte ha bisogno di molti mezzi, e di grandi stenti e pericoli, ciò che circoscrive la classe di tali contrabbandieri, dappoichè non è di tutti il darsi ad una vita disastrosa e continuamente minacciata da pericoli di ogni sorta: ma il contrabbandiere al dazio sul macino può essere il più inetto e vigliacco uomo del mondo; egli non deve che trovar modo, mercè il fraudolente accordo col custode pesatore, di essergli permesso macinar per dieci, quando ha pagato per cinque, e tutti gli eventi a cui si espone in caso di sorpresa, tutti i rischi e pericoli che corre sono di perdere il genere, mentre la misura dello arresto e del confino, la si usa dall'amministrazione con molta riserba.

Gli economisti fissano nei dazi in generale la quantità del contrabbando presso a poco per un quinto.

Nel macino è certamente di più, appunto per la maggiore facilità nel consumarlo.

Riesce molto difficile il precisare a punto fisso la cifra del contrabbando al dazio sul macino; nello stato attuale però è cosa assai discreta, ed al di sotto del vero, il presumere che rappresenti un quarto. Questa presunzione non è punto gratuita, ma è il risultato di studi e lavori statistici fatti in proposito. D'altronde se a punto fisso, come sopra si diceva, non riesce agevole marcare la quantità del contrabbando al dazio sul macino, la sua esistenza, ed in proporzione enorme, è tal fatto che non merita prova, dappoichè non si prova ciò che è chiaro come la luce del giorno. (28)

Basta infatti guardare alle oscillazioni che tuttodì ha l'imposta per vederne la cagione quasi del tutto nel contrabbando. In una imposta che grava su di un articolo di suprema necessità per la vittuazione dell'uomo; non si potrebbero normalmente ammettere che due condizioni di effettivo scadimento, la minorazione cioè, della popolazione, l'incarimento de' cereali.

Ma l'una cagione, non può, tranne il caso di una letale epidemia, essere che il fatto di un momento; l'altra non può esercitare una grande influenza sulla pubblica consumazione, mentre sol nei casi estremi, ed in una data condizione di miseria, l'uomo può rinunziare al pane, e trovare altri succedanei per isfamarsi, fra di noi specialmente ove si rifugge all'uso delle patate come succedaneo al frumento. Or come avviene adunque che in un dato comune o distretto, in un trimestre, a cagion d'esempio, si esige venti, quando nel precedente si esigeva quaranta; come si spiega che per effetto di severe misure adottate dal Governo, la scaduta percezione si rialza tutto ad un tratto? Queste fasi di alternativa nella percezione dei dazi indiretti possono essere un fatto naturale senza che vi prenda per nulla parte il contrabbando. Le dogane in un mese posson dare quel tanto che non diedero in un anno per straordinari accidenti, come per interruzioni di relazioni commerciali con uno o diversi Stati, per vicende politiche o belligere, per carestie o pestilenze, ecc. ecc., ma tutte queste diverse vicende non si trovano nel dazio sul macino e la compensazione che avviene nelle dogane, non potrebbe regolarmente avvenire pel macino, mentre non può accadere in senso assoluto, che si consumi oggi quel tanto che non si consumò ieri.

Ma ciò, come testè si diceva, avviene alla giornata, mentre in presenza di una minorativa di dazio la finanza usa mezzi di severità a danno degli impiegati

negligenti ed infedeli, ed ecco subito temporaneamente rimettersi, e rialzarsi anco la percezione; dico temporaneamente, perchè appena cessata l'azione dell' energia governativa, gl'impiegati s'intiepidiscono, e la percezione subitamente ricade. Non è egli questa la prova più evidente che la minorativa nella percezione del macino rappresenti quasi intieramente la quotità del contrabbando?

Il contrabbando adunque si esercita più che altro mai nel dazio sul macino, nè valgon mezzi ad infrenarlo sistematicamente. La facilità di esercitarlo si oppone non solo a qualunque previsione, ma rende gl'impiegati corrivi ad esercitarlo, epperò ne è avvenuta tale una demoralizzazione tra di essi, che sarà forse irrimediabile, mentre non basta il togliere gli inonesti, supplendovi i buoni, dacchè vengono questi subitamente trascinati anch' essi alla frode, quando si accorgono che il contrabbando è il motto d'ordine di tutti, e che l' essere onesti non vale che divenir segno alle odiosità e maltratti, ed alle calunnie dei compagni e superiori. Sprone ed incoraggiamento per altro al male oprare, è sempre anco ne' meno tristi, la facilità dei mezzi. E sì che i custodi pesatori non mancano di mezzi per esercitare lor frodi senza andare incontro a pericoli certi di essere scoverti.

L'arma più potente che questi impiegati hanno nelle loro mani per esercitare il contrabbando, è il doppio uso delle bollette, al che non si è potuto giammai opporre efficace rimedio. Egli è vero che ad evitare tal fraudolente uso si è voluto obbligare il custode pesatore ad apporre nella bolletta l'ora dell'uscita delle farine dal molino, ma oltrecchè siffatta indicazione può esser fallace, non può rigorosamente assegnarsi ai contribuenti anche il tempo che debbono impiegare nel transito, e se lo si fa, è una vessazione di più, anzi una indicibile angheria d'aggiungersi a quelle che gravano su i contribuenti, di cui sopra si è tenuto discorso.

Dal fin qui detto quindi risulta:

1° Che il dazio pesa troppo, ma è principale risorsa della finanza.

2° Che riesce troppo angarico, pe' modi di riscossione, ma ciò è insito alla natura dell' attual sistema, che tutto è poggiato sopra basi di sorveglianza e vigilanza.

3° Che il dazio costa molto, senza rendere quel

tanto che dovrebbe, ma sarebbe inconciliabile con l'attuale sistema una economia nella spesa, con la sicurtà della scossione.

Il gran problema quindi a risolversi, sarebbe il conciliare la minorativa del dazio col mantenimento dell'attual percezione in 3 milioni e 600 mila ducati, l'affrancamento delle vessazioni ai contribuenti e l'economia e forse completo annullamento per l'avvenire delle spese di esazione, con la sicurtà della percezione portandola anzi al suo vero ed effettivo livello. Ardua impresa parrebbe il conciliare tutti questi importanti obbietti, ma pure studiando su di un nuovo riorganamento da potersi dare alla percezione del dazio sul macino, sarà agevole il rinvenire un metodo che a tutto risponda e provveda.

Un fatto semplice elementare in effetti cade sott'occhio, al quale non si è prestata l'attenzione che merita per la conseguenza da trarsene. È desso l'appigionamento certo ed invariabile, che il proprietario del molino ordinariamente fa delle sue molende. Così egli francandosi delle cure, e della spesa della custodia, attende al tempo prefisso dal contratto la sua pigione, nulla gli cale del crescere o decrescere delle moliture. È questo il pensiero e la sollecitudine del suo fittaiuolo, che scuote sul grano che macina il diritto della molenda, che gli è stato ceduto.

La finanza col balzello imposto anch'essa ha creato il suo diritto: diritto proibitivo come quello della proprietà. Or chi vieta di far lo stesso alla finanza? È questo un punto luminoso di centro, che spande i suoi raggi per diradare ogni tenebra. E vaglia il vero, la molenda che ordinariamente nelle macchine idrauliche suol essere un tumolo a salma, quando il prezzo del grano è basso è qualche cosa di più di un terzo del balzello, e nei prezzi cari di ora è quasi la metà. Ove poi il macinìo fassi coi centimoli la molenda è pari al balzello. Il balzello adunque nella sua maggiore elevazione sulla molenda, sta come tre ad uno. Se si componessero le ragioni di cui si è fatto cenno, lo statista per la media potrebbe contentarsi della proporzione di due ad uno.

Or se in tesi generale la molenda in Sicilia è riscossa da'proprietari dei molini per via di appigionamento, giova ripeterne la domanda, perchè non farsi altrettanto del balzello? Forse perchè al paragone la prima

rappresenta una sola unità, ed il secondo ne rappresenta due ed anche tre?

La logica non rifiuterebbe la identità del principio per la differenza numerica, che non verrebbe governata con regole diverse. È facile il comprendere che una idea così semplice e naturale fosse prevalsa sin dallo inizio della imposizione di tal balzello sul macino, il quale per tanto tempo non venne riscosso che per mezzo di appalti parziali. Ma con questi furono implicati gli accolli datine ai comuni, e cogli accolli le barriere di comune a comune, e le separazioni del consumo civico dal rurale. In tempi, in cui presso noi le scienze economiche non avevano schiarito gl'intelletti a reggere gli appalti parziali, sorse una colluvie di divieti ed istruzioni nelle quali per raffinamento di vessazioni si distinse la comune di Piazza che diede norma alle altre. Nacquer da per tutto pastoie ed inceppamenti alla industria agricola, non fu lecito al pastore portarsi un tozzo di pane accompagnando la greggia nel territorio di una vicina comune, ove eran pronte le ingorde schiere dei pubblicani ad angariarlo ed affliggerlo.

Non era certamente comportabile coi progressi di civiltà siffatto stato di cose. Ma ciò che doveasi abolire non era il sistema semplice degli appalti parziali, ma tutto quel che sugli stessi erasi addossato di odioso e di vessatorio. Il vizio non era nel principio, ma negli errori che vi si erano intromessi. E per solo manco di analisi, onde avviene che scambiasi spesso la causa con l'effetto, o il principale collo accessorio, nel farsi la riforma si abbandonò l'idea semplice e naturale dei parziali affitti, che aveva il suo specchio negli appigionamenti che fanno i particolari dei lor molini, e si passò a quella che non poteva non produrre tanti altri mali, quanti di presente ne lamentiamo di una pubblica generale amministrazione.

Or perchè non si ritorna agli affitti parziali, evitando però gl'inconvenienti, in cui per manco di sviluppo di principii economici per l'addietro inciampossi?

Sorge spontanea la domanda, ma come attuarsi i parziali affitti?

A prima giunta parrebbe invero cosa molto difficile il dare un avviamento tutto affatto diverso ad una amministrazione così vasta, qual si è quella del macino, e la trepidanza che nasce spontanea quando si tratta di innovare radicalmente un sistema, opporrebbe tante

oggezioni, in gran parte immaginarie dal farne credere difficile, se non impossibile, il cambiamento.

E pure non è così.

Rispondendo dapprima alla domanda come attuarsi gli affitti parziali, per ciò che riguarda la esatta cognizione del reddito di ciascun molino, diremo come base fondamentale del presente progetto sia stata una elaborata statistica, che guardando a diversi elementi e fondandosi segnatamente sul concorso della percezione pel triennio dal 1856 al 1858, che offre dati più sicuri sulla normalità del consumo, ha dato i suoi risultati in un quadro generale che regola con precisione la cifra del reddito di ogni molino sulla base dell'attuale percezione.

Da questo quadro generale si estrarrebbero le cifre in esso già designate, che appartengono a ciascuna provincia, distretto, comune, circondario, a ciascun molino in fine, e queste cifre pubblicate e sparse dovunque in Sicilia, formerebbero base alla confezione degl'incanti per gli appalti.

Il nuovo progetto non altera punto gl'introiti attuali, perciocchè, come si è detto, i calcoli statistici fatti, che servir deggiono di base agli appalti parziali, son fondati sull'attuale percezione. Quel che cambia non è che il modo di riscuotere. Invece che esigere dal consumatore la finanza scuote il dazio dallo appaltatore, con questa grande differenza però che la cifra prefissa pagarsi da costui è certa ed indefettibile, quando quella che pagavasi dai contribuenti era soggetta a tutte le vicissitudini di cui testè si è distesamente favellato.

Lo appalto del dazio in dettaglio verrebbe fatto o per molini a solo, o a gruppi di molini, o a comune, o a distretto, per come potrebbesi trovare migliore convenienza, ciò che si presterebbe moltissimo a richiamare la concorrenza degli oblatori, mentre si adatterebbe alle piccole come alle grandi fortune de' capitalisti.

Mezzo poi potentissimo a richiamare gli attendenti, quello sarebbe appunto che il real Governo il quale presume la quotità del contrabbando al dazio essere di un quarto, non si fa a calcolarla nella concorrente somma nel fissare il prezzo venale dello estaglio, ma lo lascia a beneficio dello speculatore; e questo vistoso profitto che in atto fraudolentemente si divide, come sopra dimostrossi, tra quattro classi, cioè, contribuenti, impiegati, mugnai e proprietari dei molini, da giusto e lecito

guadagno tutto verrebbe a concentrarsi nelle mani di un solo, l'appaltatore.

Egli è vero che se in massa si presume essere nell'attualità il contrabbando al dazio per un quarto, non si ha tuttavia la conoscenza esatta della sua quotità per ciascun molino, ma al certo questo sarebbe uno dei tanti vantaggi del progetto, cioè di potersi a punto fisso conoscere per ogni molino la cifra del contrabbando, mentre gl'incrementi agli estagli sarebbero l'indizio più sicuro di ciò che in atto va perduto per la frode.

Libero adito lascierebbesi a mugnai di farsi appaltatori, ed essi riunendo le due speculazioni molto profitto dalla industria loro ritrarrebbero, e quelli tra costoro a cui per essere stati di mala fede nulla importerebbe lo affrancamento delle vessazioni, ove si facessero appaltatori del dazio, com'è con fondamento a sperarsi, vedrebbero nel nuovo sistema offrirsi loro una brillante prospettiva di onesti lucri, maggiori e più sicuri al certo di quelli che con la frode si procuravano.

Il nuovo sistema adunque avrebbe, diremo così, come fautori, quegli stessi che sono sotto l'attuale sistema i più pericolosi nemici della finanza.

Non si escluderebbero dallo attendere allo affitto del dazio i padroni dei molini, ed anche gl'impiegati che non rimanessero in servizio della nuova amministrazione. A richiamare poi con più certezza gli attendenti si darebbe facoltà a coloro che non appartenessero alla classe dei mugnai, o proprietari dei molini, di ripeterne ove il volessero lo appigionamento; questa facoltà mentre indurrebbe ogni speculatore ad attendere allo affitto del dazio, senza il timore di poter venire defraudato ne' suoi interessi da un mugnaio che non gli ispirasse la debita fiducia, dall'altro canto sarebbe un mezzo indiretto di coazione a mugnai di farsi appaltatori.

Ed in vero molto rileva il concentrare in unica mano l'affitto del molino, e l'appalto del dazio per la semplificazione che ne risulta nel pratico andamento del nuovo sistema, epperò in vista di tanta utilità dovrebbe di leggeri concedersi questa piccola ferita al diritto della proprietà.

Guarentigia alla solvibilità dello appaltatore, e quindi alla sicurtà del dazio sarebbe una adeguata cauzione in rendita sul Gran Libro o con biglietto di tenuta corrispondente al fruttato del dazio per otto giorni, come altresì l'obbligo di versamenti nelle casse dei percettori

e ricevitori in ogni sera, passandosi subito alla inversione della cauzione sol che si fosse mancato a due pagamenti.

La percezione adunque come si è veduto, non solo sarebbe mantenuta nel livello attuale, ma anche assolutamente assicurata.

Circa poi alla economia della spesa non vale il dimostrarlo. Cesserebbero le spese non lievi di materiale, cesserebbero le direzioni provinciali, e quanto al personale attivo non rimarrebbero che un ispettore, due sotto-ispettori, e due commessi a cavallo per ogni distretto, destinati a sorvegliare lo andamento del servizio.

Puossi calcolare che con 40 mila ducati all'anno si sarebbe a tutto provveduto, quando di presente s spende 500 mila ducati circa.

Benvero principii di equità consigliano di mantenere i soldi a titolo di pensione agli attuali impiegati, che rimarrebbero disponibili per essere utilizzati come meglio verrebbe dato nel servizio dello Stato. Pel momento quindi la economia si limiterebbe alle spese di materiale, indennità di cavallo ed altro. Questa economia formerebbe subito attenuazione al dazio, nè questa sola si apporterebbe allo stesso.

Strano parrà in vero il parlarsi di attenuazione di dazio quando si bandisce l'integrità dell'attuale percezione. Ma egli è questo il gran problema che il progetto si propone di sciogliere.

Abbiamo veduto come stabilendosi gl'incanti sul piede dell'attuale percezione siasi lasciato a beneficio dello appaltatore la quotità del contrabbando, sarà facile quindi l'indovinare come questo ingente lucro che si presenta agli attendenti (lucro che salta agli occhi di tutti, perciocchè a tutti è noto l'esorbitante contrabbando al dazio sul macinato), debba potentemente contribuire a rialzare lo estaglio di ciascun molino. Ora l'aumento che sarà per ricavarsi per mezzo degl'incanti, unito alle spese di amministrazione, è quello appunto che cedendosi a beneficio dei contribuenti sminuirà nella concorrente somma il balzello, ed in proporzione darà ribasso agli estagli.

Semplice idea la è questa della più facile attuazione, ma insieme provvida e preveggente quanto generosa, perocchè la finanza contenta di esigere quel tanto, che in atto riscuote, ne lascierebbe il di più a totale beneficio del consumatore, ma senza impegnarsi anticipa-

tamente ad una data cifra di riduzione del dazio che per possibile fallacia di un calcolo a *priori* potrebbe riuscire incomportabile. Egli non è poi a dire quanto il sistema degli affitti provvederebbe al completo annullamento delle gravi ambagi in cui versa l'attuale amministrazione.

Libera sarebbe la macinazione in qualunque ora tanto di giorno che di notte: libera la circolazione delle farine. Non più regolamenti sulla interna ed esterna tenuta dei molini. Non più barriere alla industria, che attingerebbe quello sviluppo non mai avuto per lo addietro: ed invero quando ogni altro vantaggio mancasse basterebbe questo rilevante beneficio a pro de'consumatori, per raccomandare il nuovo metodo

Nella stessa guisa che finora ha pagato la molenda, il consumatore pagherebbe insiememente il dazio, senza formalità alcuna di bolletta e d'altro. Il sistema di custodia e vigilanza che di presente riesce tanto angarico, sparirebbe tutto ad un tratto, e lo appaltatore non avrebbe altro diritto che quello di guardarsi il dazio entro il molino che appartiene al suo appalto, ciò che gli riuscirebbe agevole e di poco o di niuna spesa, specialmente se lo appaltatore fosse il mugnaio (e a ciò ottenere aspira il progetto), dappoichè come egli basta a se stesso per guardarsi la molenda, a se stesso pure basterebbe per guardarsi il dazio.

Ma sia o no il mugnaio lo appaltatore, nè l' uno nè l'altro certamente in balìa di se medesimi lasceransi nello andamento del servizio dei molini.

L'influenza governativa non cesserebbe del tutto, se non che lasciando il carattere di fiscalìa assumerebbe quello più nobile e più confacente all'alta missione del Governo, cioè di bene intesa tutela del pubblico e privato interesse.

Lorchè si tratta di libertà alla industria sorge sempre il timore, spesso più immaginario che reale, che ne conseguiti il monopolio. Checchè ne fosse nel presente caso della possibilità del monopolio, a prevenirlo non lascia d'intendere il progetto col prescrivere allo appaltatore di scuotere nè più nè meno del dazio stabilito, come al mugnaio di esigere nè più nè meno dell'attuale molenda, e le contravvenzioni a tal divieto verrebbero efficacemente giudicate e punite.

Una specie di straordinaria ed eccezionale giurisdizione verrebbe creata per siffatte contravvenzioni. Riuniti in Commissione l'ispettore del distretto, due sotto-

ispettori ed un commesso a cavallo da segretario, sarebbero i giudici di prima istanza di questo tribunale di eccezione, e le loro decisioni resterebbero inappellabili sino a ducati 20. (28)

Vi sarebbe luogo ad appello per un interesse maggiore di lire 20 presso la Commissione provinciale composta di due ispettori de' più vicini distretti, presieduta dal Procurator Regio del Tribunale ed assistita dal segretario di quest'ultimo.

Le multe ricadrebbero a favore del vicino mugnaio, se la esazione fosse stata fatta in meno: a profitto del contribuente, se in più.

Oltre delle multe potrebbe esservi luogo secondo i casi a misure più gravi, come alla chiusura del molino che appartiensi al contravventore, dandosi in affitto insieme al dazio a colui che ne avesse reclamato.

Le forme e le altre particolarità di tali giudizi e sentenze che avrebbero effetto e valore come quelle pronunziate da qualunque pubblico magistrato verranno distesamente sviluppate nel progetto di regolamento, che in appresso sarà trascritto.

Altra indispensabile limitazione a prescriversi sarebbe quella d'inibirsi la erezione di nuovi molini durante lo appalto, tranne il caso che venisse richiesta da rilevanti motivi di pubblica utilità, ed in tal caso andrebbe dovuto un risarcimento allo appaltatore dei vicini molini; d'altronde molini in Sicilia ve n'ha forse di troppo, ed una volta affrancata la macinazione dagli immensi obblighi attuali, e lasciati liberi i mugnai a macinare anco la notte, è a presumere, che da per tutto e in ogni luogo i molini basterebbero alle esigenze della popolazione consumatrice. D'altronde se dopo l'attuazione del nuovo progetto si rendesser frequenti le dimande per l'apertura dei nuovi molini, ciò verrebbe a confermare l'attuale esistenza di un ingente contrabbando, ed il regio Governo potrebbe caso per caso, anche di accordo con gli appaltatori dei vicini molini, a siffatte dimande provvedere.

Che se poi per una causa qualunque venisse chiuso un molino, allora finchè altro non possa impiantarsene sarebbe logico e giusto il principio di ripartirsene il dazio a'molini vicini in proporzione dello estaglio rispettivo, essendo che essi ne raccolgono l'utile più o meno esteso, secondo la maggiore o minore distanza del molino caduto nella inattività.

A siffatta reimposizione del dazio, come anche alle

debite guarentigie verso lo appaltatore, il mugnaio e il contribuente, in ciò che rispettivamente riflette il proprio interesse o il proprio diritto, intender dovrebbero per ogni distretto i pochi impiegati che restassero al servizio della nuova amministrazione secondo le norme ed i regolamenti da dettarsi in proposito.

Son queste le basi su cui si poggia il nuovo progetto, queste le estese vedute su cui si fonda l'importante fine che si propone. Però delle obbiezioni sorgeranno, e sì che ogni novità ne attira di ben molte!

Si temerà forse della gara e de' monopolii dei mugnai? Ma giova ripeterlo, lo appalto del dazio a dettaglio più o meno esteso, sarebbe perfettamente assomigliabile allo affitto che fa della cosa sua il proprietario del molino. La pigione dovuta a costui non rappresenta che la molenda.

Il mugnaio mercè un compensamento al proprio travaglio, percepisce le molende del molino, che poi con una pigione che ne contiene lo strasatto le corrisponde allo affittante. Perchè il monopolio e la gara da rovesciare gli affitti dei molini non accade per le molende che potrebbero essere richiamate ad un molino in pregiudizio dell'altro?... Risponde l'esperienza, ogni avventore va a macinare ove gli è più comodo; e difficilmente il comodo prevale all'ingordigia di una lieve economia.

Ammesso anche il caso del ribasso rispettivo tra due mugnai, come mezzo al monopolio, ne avverrebbe lo stesso che avviene tra venditori di una merce, che per troppo contendersi la concorrenza si distruggono a vicenda. L'inconveniente adunque sarebbe momentaneo perchè la distruzione de'contendenti non tarderebbe ad avvenire; ma dileguansi questi panici timori, gl'interessi privati non si urtano e non si collidono sino a distruggersi scambievolmente e lo istinto e la legge della conservazione mantiene l'equilibrio.

Altronde, come si è veduto, per un eccesso di previsione, e per isfuggire ogni attacco, il progetto vi ha opportunamente provveduto coll'inibire all'appaltatore ed al mugnaio di esigere pel balzello e pella molenda una somma minore, come gli proibisce di riscuotere un dippiù. Una tal misura avrebbe per sentinella il vigile sguardo del privato, cioè dell'altro mugnaio interessato a discovrire la frode; ma in ogni modo ove, contro ogni aspettativa, la fraudolosa affluenza in danno di un altro molino, possa qualche volta avvenire, vi sarebbe l'autorità che provvederebbe convenevolmente.

Le multe e le altre penali stabilite, combinate accortamente in un sistema di pronta ed eccezionale giurisdizione, varrebbero per fermo a provvedere al temuto pericolo.

Altra obbiezione si farebbe forse al progetto, quella cioè, che grave offesa sarebbe alla proprietà l'obbligarsi i proprietari e fittaiuoli dei molini a cedere lo appigionamento agli appaltatori.

Ma non è forse condizione indispensabile dell'ordinamento sociale che taccia l'interesse privato là dove si tratta della pubblica utilità?... Che se così non fosse, lo Stato dovrebbe ben guardarsi dallo imporre qualsivoglia balzello, che il diritto della proprietà senza dubbio attacca ed offende; d'altronde questa facoltà, come sopra si è veduto, non sarebbe che mezzo al fine di costringere indirettamente i mugnai a farsi appaltatori del dazio, ciò che assicurerà il vero successo alle idee del progetto, di affrancare cioè i contribuenti da ogni inciampo, e la finanza di ogni molesta cura. La grande utilità quindi del fine completamente giustifica il mezzo: e sì che tal mezzo è efficace, dappoichè il mugnaio il più restìo ad attendere allo appalto, docile diverrà allo impulso, quando si vedrà minacciato dal pericolo di dover cedere il molino. Ecco quindi come tratterebbesi più presto di una lieve offesa al libero arbitrio, che di una offesa alla proprietà.

Una terza obbiezione sarebbe quella di potersi mettere a repentaglio la rendita dello Stato nel cangiamento dei mezzi di riscuoterla. Ma questa obbiezione darebbe argomento a credere di non essersi compreso il progetto.

Il nuovo metodo per la sua stessa natura e per le sue forme non costituirebbe a prima giunta che un semplice innocuo tentativo.

Prima che potesse venirsi all'attuazione di esso, ove piacesse alla sovrana sapienza di consentirne il tentativo, dovrebbero preceder gli avvisi per gl'incanti, quindi gli incanti, la stipulazione dei contratti, per ultimo la sovrana autorizzazione sugli stessi. Il metodo attuale dovrebbe adunque ancora continuare, circondandolo anche, se così sia d'uopo, di maggiori cure, ed intanto si attenderebbe agli appalti; riunendo questi con tutte le garentie che si sono ideate sarebbe tutto riunito, e sarà allora il momento di proscrivere il vecchio metodo per inaugurare il novello poggiato sopra basi di vera utilità pubblica e dello Stato, ma nella contraria ipotesi, cioè della non riuscita dei contratti, che cosa mai

si sarà perduto? Nulla al certo; non resterebbe che il dolore di non aver potuto apportare rimedio a' mali gravissimi che la presente organizzazione del dazio sul macino lascia a deplorare.

Ci piace conchiudere con la sentenza dello economista francese: « Se non si fosse giammai tentato (egli scriveva), il mondo civile non sarebbe unquamai progredito, perchè dunque non si tenta? »

E perchè non si tenta ripetiamo noi col Say alla rassicurante prospettiva di tante utilità e del nium pericolo? perchè non si tenti ciò che richiamerebbe (ci si permette lo sperarlo) le benedizioni di tutta Sicilia al Monarca Augusto che ci governa?

Progetto di regolamento.

Art. 1. Sulle cifre risultanti dal coacervo della percezione del balzello sul macinato, giusta l'apposita mappa si aprirà per ogni molino lo incanto dell'appalto del dazio per essere aggiudicato al maggiore offerente, che godrà del beneficio dei quinti sullo aumento che porterà alla cifra di base.

La durata dell'appalto sarà di anni 3.

Art. 2. La pubblicazione degli avvisi precederà di 2 mesi il termine che sarà fissato per la presentazione delle offerte; sarà indicato il giorno della aggiudicazione preparatoria, e poi quello della definitiva, rimanendo salvi gli additamenti di decima e di sesta.

Art. 3. Saranno in essi indicate le autorità nelle cui mani si dovranno presentare le offerte, e che presiederanno agli incanti, ed avranno la incombenza della formazione dei contratti.

Art. 4. Stabiliti i contratti, salvo sempre l'approvazione governativa sarà determinato il tempo in cui dovrà cessare il metodo attuale, per darsi cominciamento al novello.

Art. 5. Lo importare dell'aumento che sarà per ricavarsi per mezzo degli incanti, e del risparmio possibile delle spese presenti, formerà subito diminuzione del dazio sul macinato in favore dei contribuenti, ed in proporzione verranno diminuiti gli estagli.

Art. 6. Lo stesso beneficio avrà luogo a misura che si otterranno mano mano altri risparmi, e si avranno incrementi maggiori pe' futuri appalti del dazio.

Art. 7. Sarà libera la macinazione de' cereali, esente

da qualunque formalità, e libera sarà del pari la circolazione delle farine.

Art. 8. Ben vero la macinazione non potrà farsi che nei molini appaltati, e gli appaltatori avran diritto a denunziare, ed a percepirne gli utili.

Art. 9. Non sarà permesso durante lo appalto di aprirsi nuovi molini, se non per rilevante pubblica utilità, e stabilito prima il compenso da darsi agli appaltatori dei vicini molini.

Art. 10. Ove in una comune venisse introdotta farina per la via di mare, ne sarà riscosso il dazio, non più dalle ricevitorie, ma per mezzo della dogana, e questo farà deduzione proporzionale agli estagli dei molini della comune stessa, secondo la destinazione che farà degli stessi anticipatamente il direttore generale.

Art. 11. Agli appalti potrà concorrere qualunque individuo avente le condizioni di legge, o qualunque società del paese, non esclusi i mugnai, padroni di molini, ed impiegati non rimasti al servizio della novella amministrazione tuttochè godenti del soldo.

Art. 12. Lo appaltatore dovrà dare idonea cauzione. per giorni otto sopra il Gran Libro, o con denaro, o con biglietto di tenuta benvisto all'amministrazione.

Art. 13. I versamenti saranno fatti in ogni sera nelle mani del ricevitore o percettore. Mancandosi ai due pagamenti, lo erario farà la inversione della cauzione salvo il subappalto a danno dello appaltatore, e salvo un' amministrazione economica pella quale si farà apposito regolamento.

Art. 14. Gli appalti potranno aver luogo, o per molini a solo, o a gruppi di molini, o a comune, o a distretto.

Art. 15. Lo appaltatore in quanto alla custodia del dazio non avrà altro diritto che quello di guardarselo entro al molino che appartiene al suo appalto.

Art. 16. Ove l'offerente allo appalto del dazio chiedesse anche per suo conto l' uso del molino, il proprietario od il fittaiuolo di questi saran tenuti a cedergliene lo appigionamento per lo estaglio corrispondente alle molende presunte nella cifra dello appalto del dazio, depurato dalle spese necessarie, che v'han fissate pe'molini ad acqua ad un quaranta per cento dello importare delle stesse molende, ed a tre quarte parti pe'centimoli. In ogni caso lo estaglio non potrà essere

minore dello imponibile fondiario, nè maggiore dell'ultimo affitto.

Art. 17. Ove lo appaltatore del dazio avrà anche dalle mani dello erario lo affitto dei molini, insieme alla tangente del dazio per ogni giorno, dovrà anche pagare la tangente del fitto del molino.

La pigione poi di questa verrà corrisposta dallo erario, in quel termine che piacerà a chi va dovuta.

Art. 18. Gli appaltatori non potranno riscuotere nè più nè meno del dazio stabilito. Nè la molenda può essere alterata in più o in meno oltre le consuetudini locali.

Art. 19. I contravventori all'articolo precedente, ed all'articolo 8 saranno soggetti alla multa di ducati 6 per ogni salma, esigibile anche sulla cauzione a profitto del vicino che ne avrà reclamato, se la esazione ne è stata fatta in meno ; a profitto del contribuente, se è stata fatta in più. Potrà essere anche chiuso il molino che appartiensi al contravventore, e potrà esser dato in affitto insieme col dazio, a colui che ha sofferto il pregiudizio colla minorativa.

Art. 20. Ove per una causa qualunque, compresa quella del precedente articolo, sarà chiuso un molino, si farà la ripartizione del dazio a molini vicini in proporzione dello estaglio rispettivo.

Art. 21. In ogni distretto vi sarà un ispettore, due sottoispettori, due commessi a cavallo.

Essi colla dipendenza gerarchica sorveglieranno lo andamento del servizio e della percezione, e provvederanno ai bisogni che potrebbero occorrere facendo il giro del distretto, e ponendosi d'accordo coi ricevitori o percettori dei circondari.

Art. 22. Ove saranno ad alcuni di essi presentati reclami per le contravvenzioni di cui sopra si è parlato, si formeranno in Commissione, che sarà composta dallo ispettore da presidente, dai due sottoispettori, e da uno dei commessi a scelta del primo, per fare da segretario.

Art. 23. La Commissione avrà la incumbenza di prendere le informazioni tutte per poter decidere coscienziosamente. Essa sentirà le ragioni e giustificazioni dello incolpato, e nel giro di otto giorni al più tardi, dacchè fu presentato il reclamo, essa darà la sua sentenza motivata, la quale non sarà soggetta a gravame sino a ducati 20. Una tal sentenza sarà scritta in

due originali firmati da tutti i decidenti, che saran vistati dal giudice del luogo, il cui cancelliere sopra l'originale che servirà di spedizione da consegnarsi alla parte vittoriosa, scriverà la formola del *comandiamo* per esser mandata ad esecuzione; il tutto *gratis*, in carta libera, e senza altra formalità all'infuori del registro.

Art. 24. Ove lo interesse della vertenza superi i ducati 20, il condannato potrà appellare alla Commissione provinciale, che sarà composta da due ispettori dei più vicini distretti, presieduta dal procuratore regio del tribunale, ed assistita dal segretario di quest'ultimo.

Art. 25. I termini per la discussione del reclamo saranno il triplo di quelli di prima istanza, e le forme della istruzione saranno nel modo stesso economiche, e rimesse alla coscienza dei decidenti.

Art. 26. La decisione sarà resa esecutiva come per prima istanza sulla formola di esecuzione che scriverà il cancelliere del tribunale civile, sulla firma del procuratore regio.

Art. 27. Il direttore generale del macino avrà la facoltà d'invigilare in tali giudizi, e, ove il crederà, potrà anche farli terminare con una transazione. La stessa facoltà avranno i decidenti di prima e di seconda istanza.

Art. 28. Le Commissioni distrettuali (salvo sempre la sorveglianza del direttore generale) avranno la facoltà di provvedere per le reimposizioni in caso di chiusura de' molini, e per l'amministrazione economica di qualche molino mancante dello appalto.

In tali casi lo ispettore darà di tutto conoscenza al direttore generale, che potrà emettere al bisogno le disposizioni che crederà necessarie, senza che intanto la Commissione locale sospendesse di provvedere per tutto.

Disposizioni transitorie.

Art. 29. Gli attuali impiegati saranno mantenuti nei loro soldi.

Art. 30. Essi rimarranno disponibili per essere piazzati o nella nuova amministrazione, anche per coadiuvarla ove ne sorgesse il bisogno, o nelle altre amministrazioni dello Stato.

II.

Memorandum del Ripartimento delle finanze presso il Luogotenente Generale in Sicilia, sopra alcuni punti relativi all'amministrazione sul macino.

(Dipartimento delle finanze.)

Nel regolamento pratico del servizio per l'amministrazione del regio dazio sul macino, formato ed approvato dal luogotenente generale del tempo, con ministeriale del 6 dicembre 1842 in adempimento dell'articolo 9 del regio decreto del 27 luglio di quello anno, all'articolo 112 veniva stabilito per regola, che i molini e i recinti dei centimoli restar dovessero chiusi dalle ore 23 e mezzo sino allo spuntare del sole, senza che vi rimanessero i mugnai, dovendo le chiavi conservarsi dallo agente della percezione; ed allo articolo 113 poi, ordinavasi per eccezione, che quante volte si dovesse macinare la notte, il mugnaio o mugnai dovessero restar chiusi nel molino, o recinto di centimoli.

Sorgeva da queste statuizioni, che quando accadeva il caso eccezionale della macinazione in tempo di notte i mugnai, rimanendo chiusi nei molini, potevano, sorpresi da incendio, alluvione, o altro qualsiasi grave sinistro, mancare del tutto di umani soccorsi, e quel che più monta, de' conforti della nostra sacrosanta religione.

Or l'animo pietoso del Re Ferdinando II, di sempre felice ricordanza, veniva grandemente commosso dalla sorte dei mugnai esposti a cotali triste eventualità, e con quella benignità onde intender soleva al benessere dei sudditi, comandava che si fosse trovato modo come ovviarvi.

Questa sovrana determinazione pervenuta in via confidenziale il 25 febbraio 1854 tramandavasi riserbatamente il 2 marzo di quello anno al direttore generale dei dazii indiretti, da cui allora dipendeva l'amministrazione del macino, perchè avesse provveduto di tal, che eseguendosi il pio desiderio dell'augusto Monarca si fossero dall'altro ottenute le convenienti guarentigie nell'interesse della regia finanza.

In adempimento emettevasi da quel funzionario in data del 1° aprile 1854 una circolare, nei sensi che i molini attivati la notte per la macinazione dovessero

chiudersi non più esternamente ma internamente, pernottandovi in uno ai mugnai e contribuenti anche i custodi pesatori ed i sorvegliatori alternativamente, ai quali restando affidate le chiavi ne potessero fare uso in caso di urgente bisogno. (28)

Ma non così presto siffatto espediente adottavasi che a non meno grave inconveniente veniva richiamata l'attenzione del real Governo.

Reclami e rimostranze pervenivano sul pericolo in cui la pernottazione in luoghi d'aria malsana esponeva i custodi ed i sorvegliatori facendoli segno a febbri perniciose, e spesso anche letali. Rilevavasi anche, che si compromettevano gl'interessi dell'amministrazione, dappoichè nulla di più facile ai mugnai e contribuenti di violentare nel corso della notte i loro inermi custodi e costringerli o a tacere nel timore di una vendetta, o a rendersi anche compartecipi di loro frodi e contravvenzioni.

Questo Real Governo vedevasi pertanto nel dovere d'implorare nuove sovrane determinazioni, e la M. S. con real rescritto del 7 giugno alla Consulta commetteva il discutere ed avvisare in proposito, tenendo presente l'odine sovrano del 25 febbraio 1854.

Importava trovar modo come conciliare lo adempimento del volere Sovrano con la rimozione delle gravi inconvenienze incontrate negli espedienti adottatisi per mandarlo ad effetto: in una parola, dovevasi provvedere, che com'era costante desiderio del pio Monarca, e come lo sarà sempre dello augusto suo successore, che tutte ha ereditate le paterne virtù, i tratti generosi della sua clemenza, venissero in tutto ed a tutti estesi, perciocchè se infelice era la sorte dei mugnai per le triste eventualità cui restavano esposti, non meno interessante era quella dei custodi e sorvegliatori per le febbri perniciose, e letali che potevano incontrare nei luoghi di malsania.

A questo scopo mirando, la Consulta credeva raggiungerlo con suggerire, che restando ferma la sovrana determinazione del 25 febbraio 1854 si fosse fatta distinzione tra molini nei quali senza pericolo della salute si poteva ordinare ai custodi la pernottazione, e quelli nei quali, attesa la cattiva aria, non si poteva far dimora senza comprometterla; che però in quanto ai primi si fosse provveduto alla custodia con la chiusura interna e la pernottazione dei custodi, ed in quanto ai secondi con la stessa chiusura della parte

interna e con la sorveglianza di pattuglie volanti composte sia dagli stessi custodi, sia dai sorvegliatori a cavallo o come meglio avesse creduto l'amministrazione.

Consentito dal real Governo alle sovrane determinazioni siffatto avviso della Consulta rassegnavasi con rapporto del 26 agosto 1854.

Ma posteriormente il direttore generale de' dazi indiretti con motivato rapporto rilevava gli ostacoli che a suo credere si frapponevano al conseguimento dello scopo, la mercè dello espediente suggerito dalla Consulta.

Vertevano siffatte difficoltà principalmente nel non potere i custodi e sorvegliatori (stanchi della fatica di tutto il giorno) proseguire a vegliare la notte pattugliando.

In siffatta collisione di opinioni il reale Governo proponeva, che fermo il principio di non doversi i molini giammai chiudere esternamente, si fosse stato strettamente alla disposizione dell'articolo 112 del regolamento, quello cioè di non potere i mugnai pernottare nei molini, e che ove per le speciali circostanze di talune località si risentisse l'indispensabile bisogno di attivare i molini nel corso della notte, sarebbe stato quello il caso in cui si avesse potuto adottare lo espediente indicato dalla Consulta, delle pattuglie volanti.

Queste cose rassegnate all'alta mente sovrana, la M. S. con regio rescritto del 24 novembre 1854 degnavasi approvare le proposizioni del reale Governo, se nonchè, invece delle pattuglie volanti, dichiarava essere suo sovrano volere che in quei molini da attivarsi la notte si fossero destinati due custodi, uno pel giorno e l'altro per la notte.

Delle difficoltà pur facevansi sull'attuazione di questo provvedimento, ma il reale Governo, sia chiarendo le insorte dubbiezze, sia anche aggiungendo altre disposizioni per la pratica osservanza del disposto, le sovrane prescrizioni comandava si ubbidissero.

Erano in tale stato le cose, quando molte rappresentanze pervenivano al reale Governo da funzionari e da proprietari di molini; gli uni or per una, or per altra località, proponevano la notturna macinazione, ristretta in forza del reale rescritto del 24 novembre 1854 in più severi limiti che per lo addietro non fosse, come quella che venisse consigliata dall'urgente bisogno di non far mancare le farine necessarie alla consumazione;

gli altri lamentavano l'attenuazione delle loro rendite, mentre erano obbligati a pagare la stessa fondiaria che contribuivano, lorchè i molini erano attivati giorno e notte.

Fra' funzionari che avevano fatto rimostranze era principalmente l'intendente di Messina, il quale per le speciali circostanze di quella provincia aveva più d'ogni altro lamentato gl'inconvenienti gravissimi che il divieto della macinazione notturna induceva. E con quello zelo che meritava la faccenda, dietro avere esso funzionario riunito attorno a sè una Commissione di funzionari finanzieri, erasi fatto a proporre la sospensione del divieto della notturna macinazione per tutti i molini compresi nel territorio di Messina, suoi villaggi e casali, e l'esame per tutti gli altri comuni della provincia, delle circostanze locali per applicarsi, o la severità del divieto imposto dal reale rescritto del 24 novembre, o l'eccezione da esso preveduta.

Ebbe allora il reale Governo a sperimentare la necessità di conoscere la forza di ciascun molino, in ragione composta della durata della sua attività e del còmpito che fosse allo stesso assegnato in rapporto ai bisogni delle circonvicine popolazioni.

Bisognava all'uopo la compilazione d' una esatta e circostanziata statistica, e fu ordinata; ma siffatto lavoro non era da attenderselo in breve tempo, ed intanto era urgente provvedere e fu provveduto con misure eccezionali al permesso della macinazione notturna in quelle località ove la si diceva richiesta dal prepotente bisogno della pubblica consumazione.

In breve facendosi generale a tutta l'isola il bisogno della notturna macinazione, e dovendosi dal reale Governo nell'interesse di non far mancare l'occorrente alla pubblica annona permettere, la regola generale della chiusura dei molini lungo la notte divenne la eccezione, e questa alla sua volta in regola generale si tramutava.

Fu mestieri allora farne rispettoso rassegnamento a S. M., e la M. S. dando come in ogni cosa argomento di risplendere così negli atti di pietà, che in quelli di sovrana sapienza, col reale rescritto 12 febbraio 1855 « informata del vero stato delle cose (son le parole di « quella venerata sovrana determinazione), e riconoscendo esser primo bisogno di non far mancare la « pubblica sussistenza » nel mentre degnavasi approvare le disposizioni già datesi per la notturna macinazione in quei molini ove se ne fosse risentito il bisogno,

autorizzava S. E. il luogotenente generale a provvedere in casi di urgenza con simiglianti misure ai bisogni del pubblico servizio.

Ordinava però nel tempo stesso che ad evitare l'inconveniente della chiusura esterna dei molini si fossero con ogni sollecitudine riuniti i direttori pei dipartimenti dello interno, finanze e polizia per proporre il modo come conciliare l'interessantissimo bisogno di non far mancare quanto occorresse all'annona delle popolazioni con la filantropica veduta di non lasciare i mugnai esposti talvolta alla privazione dei soccorsi della medicina e dei conforti della religione.

Adempivano prontamente i signori direttori il comando sovrano, e rilevavano:

1° Che l'imporre ai molinari di non lavorare la notte, oltrechè in taluni luoghi non potesse avere effetto, perchè si correrebbe il grave rischio di mancare il necessario alla pubblica consumazione, dasse luogo a molti reclami dei fittainoli e proprietari dei molini, che potrebbero con qualche fondamento chiedere compensamento sulla fondiaria all'attenuazione della loro rendita.

2° Che potesse anche incorrersi nel più grave pericolo di chiusura ed abbandono di molti molini con attenuazione della percezione del dazio e danno per l'annona.

3° Che la custodia e sorveglianza notturna menerebbe a frodi e contravvenzioni potendo gli agenti, o per infedeltà o per timore di violenze su di loro da parte dei mugnai e contribuenti, chiudere gli occhi a tante irregolarità.

4° Che di molto si eleverebbe la spesa per la custodia e sorveglianza, dovendosi aumentare più di un migliaio e mezzo di nuovi impiegati.

I direttori poi osservano che comunque la statistica dei molini non fosse compita, pure si poteva ritenere, che per ben pochi molini fosse dato di star fermo al divieto della notturna macinazione.

Osservavano infine che per quanto fosse lodevole e degno del religioso animo di S. M. il pensiero di prevedere le triste eventualità cui andavano incontro i mugnai rinchiusi esternamente nei molini, pur non di meno lo stesso non era a presumere che venisse convenientemente assecondato dalla filantropia di coloro che potessero correre in soccorso di essi mugnai, e che quindi tanto valesse il lasciarli chiusi esternamente,

quanto il rinchiuderli dallo interno di unita ai custodi.

Per siffatte considerazioni il Consiglio dei direttori proponeva: che lasciando ferma la disposizione di tenersi chiusi i molini al di fuori avessero o no operato macinazione, e ciò almeno finchè il compimento della statistica avesse fatto, viste le peculiari circostanze di ogni molino, adottare qualche altro espediente, si fossero autorizzati i mugnai e le persone che restavano entro i molini in caso di precisa e dimostrabile urgenza, in un sinistro straordinario, di scassinare le porte per cercare i soccorsi dei quali potevano abbisognare.

Furono queste le proposizioni che in adempimento dell'ultima parte del regio rescritto del 12 febbraio 1855 vennero rassegnate con rapporto del 24 di quel mese.

Nessuna sovrana determinazione intervenne indi a tale rapporto avendo S. E. il ministro per gli affari di Sicilia con ministeriale del 28 febbraio 1855 dichiarato, che non ne faceva d'uopo delle altre, prima che i signori direttori in vista dei risultati della statistica avessero suggeriti gli opportuni espedienti.

Ma a malgrado delle reiterate premure fatte dal regio Governo per la sollecita compilazione della detta statistica, a malgrado di essersi assegnato un termine a presentarla, si fu obbligato ad accordar proroghe e non pria del 1858 cominciarono ad aversi per ciascuna provincia i corrispondenti lavori. Tuttavia però non sono al completo, mancando per qualche provincia delle altre notizie, e per quella di Caltanissetta l'intiero lavoro.

È perciò che non si è potuto ancora rassegnare un completo e circostanziato rapporto sull'obbietto.

Cade qui in acconcio il rilevare, che quand'anche fosse già completata la surriferita statistica, essa che d'altronde non poteva offrire che notizie approssimative, or ne dà molte più vaghe ed indeterminate dopo la sovrana risoluzione racchiusa nel regio rescritto del 30 ottobre 1857, confermato ed esteso maggiormente nella sua applicazione con l'altro del 2 giugno 1858.

Con tali sovrani rescritti, nello scopo di promuovere la erezione di nuovi molini e non offendere menomamente la libera concorrenza, fu inibita la interposizione della pubblica autorità nel fissare i limiti e le condizioni al prezzo delle moliture, fu accordata franchigia delle spese di custodia per tutti i molini dell'isola,

franchigia altresì d'immissione per le macchine che volessero collocarsi in territorii che difettassero al tutto di molini, o che ne mancassero di estivi, ed infine fu disposto che si accordassero gratuitamente i suoli comunali o demaniali a coloro che intendessero destinarli al solo uso di erigervi macchine da molino.

Agevolezze cotali non hanno potuto non produrre il loro effetto nello incremento di questa industria, ed infatti svariate domande pervennero, ed alla giornata giungono in Ministero per la erezione di nuovi molini.

I lavori statistici quindi finora compilati non possono essere la esatta espressione del numero e delle condizioni peculiari di tutt'i molini dell'isola, perchè tuttogiorno o se n'erigono dei nuovi, o gli antichi, pei miglioramenti operativi, maggior potenza produttiva acquistano, come anche ciò può avvenire talvolta, ed avviene in senso inverso, mentre alla giornata dei molini vengono chiusi o per mancanza dell'acqua, o perchè il proprietario non vi trova più il suo tornaconto o per qualunque altra circostanza.

Pare quindi che il lavoro della statistica sia inattendibile nella bisogna.

Il reale Governo intanto non ha mancato di versare tutta la sua attenzione affin di escogitare i mezzi più acconci a conciliare l'adempimento del piissimo sovrano volere con gl'interessi finanzieri, ed è andato anche all'idea di poter domandare all'opera d'una macchina quel servizio di controllo affidato all'uomo.

Maturando questo pensiero si è giunto ad avere tre progetti di macchina che applicata ai molini marcherebbe da se stessa la quantità di frumento che si molirebbe in ciascun giorno.

I tre surriferiti progetti vennero fatti: uno dal barone Atanasio, l'altro da don Salvatore Versace, ed il terzo da don Giuseppe Demartino.

Non si è risparmiato a spese ed a cure per mettere ad esperimento questi meccanismi con sottoporli anche all'esame d'una Commissione; ma finora non si hanno avuti risultati completamente felici, e tali da potere con fiducia assicurare ad una di siffatte macchine il servizio di controllo della molenda.

Il progetto dell'Atanasio corrisponderebbe allo scopo se non presentasse, a giudizio della Commissione che lo ha esaminato, il grave inconveniente di doversi la macchina giornalmente scostare dalla pietra affinchè

questa possa martellarsi, ciò che certamente darebbe luogo a frodi e contravvenzioni.

Si sta cercando che l'inventore suggerisca un mezzo come potere ovviarsi a questo inconveniente, e far che il suo meccanismo valga allo scopo cui vuolsi destinare.

Se si riuscirà a tanto, sarà risoluto non solo il problema del come conciliare l'oggetto della notturna macinazione a tutte le esigenze, ma anche si otterrebbe un positivo risparmio nella sorveglianza della macinazione diurna, e maggior guarentigia per gl'interessi della finanza, perciocchè l'opera della macchina sarebbe certamente più fedele di quella dell'uomo, il quale sventuratamente è per propria indole inchinevole alla malafede ed alla frode.

Trattatosi nuovamente l'affare nel Consiglio tenuto dal luogotenente generale coi direttori il dì 6 corrente mese, è stato rilevato che sulla statistica dei molini, per le ragioni di cui sopra si è tenuto conto, non si può fare alcun assegnamento. Che il provvedimento che convien emettere dev'essere generale e non parziale, e tale sarebbe il permettersi in un molino la notturna macinazione e in tal altro no. Che ciò darebbe luogo a molti reclami e rimostranze da parte di quei proprietari e mugnai cui verrebbe impedito attivare i loro molini durante la notte, i quali non cesserebbero di pretendere l'attenuazione della fondiaria che contribuiscono sui molini stessi. Che dalle notizie di fatto raccolte deducesi che per ben pochi molini, ritenuti i bisogni annonari delle popolazioni, potrebbe vietarsi la notturna macinazione. Che il pio desiderio della Maestà Sua non verrebbe d'altronde completamente eseguito finchè vi fosse un solo mugnaio che dovesse necessariamente lasciarsi chiuso esternamente nel molino. Che inoltre non verrebbe raggiunto anche perchè non è a sperarsi che vi siano uomini tanto filantropi d'accorrere prontamente al soccorso dei mugnai tutte le volte che ne risentissero bisogno.

Per siffatte considerazioni quindi dovendo cercare altro espediente per venirsi all'attuazione dell'ordine sovrano, senza ledere gl'interessi della finanza, senza esporre la vita degl'impiegati addetti alla custodia, e quel che è più, senza far mancare il necessario alla pubblica annona, è sembrato miglior partito quello d'insistere sul progetto dell'impianto della macchina da controllo, come quella che risponderebbe non solo a tutte le esigenze, ma che darebbe anche il vantaggio

di un positivo risparmio nella spesa della sorveglianza e custodia diurna.

Il luogotenente generale, consentendo l'avviso dei signori direttori, con rapporto dell'8 andante ha quindi proposto che piaccia a Sua Maestà (D. G.) degnarsi permettere che si continui nell'antico sistema della chiusura esterna dei molini, dando però abilità ai mugnai di scassinare le porte, o sconnettere le tegole dei molini in caso di qualche sinistro, e che intanto voglia la Maestà Sua degnarsi ordinare di spingersi attivamente il progetto dell'impianto della macchina da controllo, con commettersene anche all'estero l'esecuzione, ove non si possa trar partito dal sistema inventato dal signor Atanasio, e dagli altri meccanici Versace e Demartino.

Palermo, 11 giugno 1859.

ALLEGATO N° XII.

Decreto 13 agosto 1847 di Ferdinando II per la soppressione del dazio comunale sul macino nelle provincie napoletane.

Ferdinando II per la grazia di Dio re del regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme, ecc., duca di Parma, Piacenza, Castro, ecc., ecc., gran principe ereditario di Toscana, ecc. ecc. ecc.

Nell'ascendere al Trono Noi promettemmo a' nostri buoni ed amatissimi popoli di rivolgere tutte le nostre cure allo alleviamento delle imposte, alla diminuzione de' pubblici debiti che i deplorabili avvenimenti del 1820 avevano resi necessari.

Fedeli a queste promesse, fu pagato il debito galleggiante in 4,345,000 ducati.

L'ammortamento del debito de' nostri reali dominii di qua dal Faro fu lealmente continuato; e dopo avere estinto quello delle lire sterline Anglo-Napolitane, abbiamo di più impiegato alla estinzione considerevoli somme col metodo del sorteggio.

La tesoreria de' nostri reali dominii al di là del Faro ha contemporaneamente liquidato il suo debito verso i particolari creditori dello Stato, pagatone gran parte; e fondi perenni e regolari si sono assegnati per la sua estinzione.

Ha ancora estinto il debito di un milione di once, quello di un milione di ducati per le strade, ed i ducati centocinquantamila presi a prestito anche per le strade.

La diminuzione de' debiti porta per prima felice conseguenza la diminuzione delle imposte.

Ne' reali dominii di qua dal Faro fu diminuito per metà il dazio fiscale sul macino imposto con decreto del 28 maggio 1826.

Fu con decreto del 26 di agosto 1833 interamente abolito il gravoso dazio di rivela sui vini, e quello di sei carlini a botte ne' casali di Napoli.

Col decreto de' 21 novembre 1846, volendo favorire la esportazione dell'olio di oliva, ne fu notabilmente diminuito il dazio di estrazione.

Ne' reali dominii al di là del Faro con decreto dei 22 marzo 1832 fu abolito il dazio di grana quattro a rotolo sulla carne, eccetto solo i capoluoghi delle provincie.

Con decreto del 17 dicembre 1838 fu portata una riduzione sul dazio fiscale del macino.

Con decreto del 27 luglio 1842, relativo allo stesso, furono renduti più semplici e meno gravosi i metodi di esazione, e più favorita l'interna circolazione.

Volendo Noi aprire larghe vie al commercio de' nostri popoli, ed accrescerne la prosperità, non Ci siamo tardati dal riflesso che le nostre finanze potevano soffrire scapito, specialmente dalla generosa riduzione delle nostre tariffe doganali.

Ne' reali dominii di qua dal Faro il prezzo del sale è grave, e più davvicino angustia le classi le più bisognose, e le industriali.

Era nostro costante proposito di portarvi un alleviamento; ma ogni buona regola di pubblica amministrazione esige che ogni diminuzione d'imposte riposi sopra una sicura e solida base, che ne renda stabile il vantaggio.

Del pari Ci era penoso il vedere continuata la esazione della residua parte del dazio fiscale sul macino nelle provincie di qua dal Faro.

Nelle varie visite da noi fatte nelle provincie Ci siamo convinti essere questi i dazi che gravitano maggiormente sulle popolazioni.

Per tali considerazioni abbiamo sovranamente *ordinato* ed *ordiniamo* quanto segue:

Art. 1.

Sarà dal primo gennaio 1848 totalmente abolito il dazio fiscale sul macino ne' reali dominii di qua dal Faro, e quindi cesserà la esazione de' ducati 625,946 residuo di 1,254,000 ducati primamente imposto.

Art. 2.

Il nostro ministro segretario di Stato degli affari interni farà contemporaneamente sparire dalle tasse de' comuni la corrispondente somma.

Art. 3.

Dal primo gennaio 1848 il dazio civico sul macino, che s'impongono i comuni, a' termini dell'articolo 200 della legge del 12 dicembre 1816, non potrà eccedere un carlino a tumolo.

Art. 4.

Non sarà, per alcuna ragione, nella esazione del dazio civico sul macino, praticato il così detto *metodo di transazione.*

Art. 5.

Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari in-

terni Ci presenterà nello spazio di tre mesi un quadro generale contenente la esecuzione data alle presenti nostre sovrane disposizioni, e per ciascuna provincia un quadro parziale, autenticato dalle firme dell'Intendente, del Segretario generale e del Consiglio d'Intendenza, ed a loro stretta responsabilità.

Art. 6.

Ordiniamo alla Consulta de' reali dominii di qua dal Faro a vegliare nell'esame de' dazi civici ad essa delegato alla esatta esecuzione degli articoli 3 e 4.

Art. 7.

Vogliamo che dal primo gennaio 1848 l'attuale dazio sul sale ne' reali dominii di qua dal Faro sia ridotto di un terzo, vale a dire da dodici grana sia ridotto a grana otto a rotolo alla minuta.

Art. 8.

Volendo in questa occasione che i nostri amatissimi sudditi al di là del Faro abbiano del pari pruove della nostra beneficenza, nè potendo applicarla al sale perchè sullo stesso non esiste alcun dazio, e non essendovi altra imposta sulla quale possa cadere qualche alleviamento, e sebbene il macino formi fino dal principio del decimosesto secolo una delle principali risorse di quella finanza, Noi ordiniamo che dal primo gennaio 1848 il dazio sul macino sia diminuito per la annua somma di ducati trecentomila.

Art. 9.

Il dazio di ducati sette e grana venti sulla botte napolitana, imposto col real decreto del 30 novembre 1824 con le tariffe allo stesso annesse per i vini di Sicilia alla loro immessione in Napoli, e nella giurisdizione dei dazi di consumo, è ridotto a cominciare dal primo gennaio 1848 in poi a ducati tre e grana sessanta la botte napolitana.

Art. 10.

Tutti i nostri ministri segretari di Stato, ed il nostro Luogotenente generale ne' nostri reali dominii di là del Faro sono incaricati della esecuzione di questo Nostro Atto Sovrano.

Napoli, il dì 13 di agosto 1847.

FERDINANDO.

Il Consigliere Ministro di Stato
Presidente interino del Consiglio de' Ministri
Marchese DI PIETRACATELLA.

ALLEGATO N° XIII.

Decreto del dittatore Garibaldi che abolisce il dazio sul macino in Sicilia, il 19 maggio 1860.

Alcamo, 19 maggio 1860.

N° 5. — *Italia e Vittorio Emanuele.*

Giuseppe Garibaldi Comandante in capo le forze Nazionali in Sicilia.

In virtù dei poteri a lui conferiti;

Decreta:

1° In ogni comune libero della Sicilia il municipio è obbligato a riconoscere lo stato delle Casse pubbliche e ad assicurarsi delle somme che vi si trovassero. Di tale atto sarà disteso processo verbale, che sarà firmato dal capo del municipio, dal gestore del danaro pubblico e dal cancelliere comunale.

2° L'imposta sul macinato e qualunque imposta decretata dall'autorità borbonica dopo il 15 maggio 1849 sono abolite.

3° L'abolizione di ogni dazio d'immissione fissata pel 1853 da decreti del 23 agosto e del 23 settembre 1848, pei cereali, il granone, le patate e tutta sorte di legumi avrà ogni effetto.

4° Sarà ripresa l'amministrazione dei beni aggregati al demanio dello Stato, coi decreti del 5 agosto e del 2 settembre 1848.

5° Gli enfiteuti ed i fittuarii di beni che, giusta l'articolo precedente e per altre cause, appartengono allo Stato, sono inibiti di pagare il canone o il prezzo del fitto al Governo borbonico, e a qualunque altro illegittimo possessore. Ogni pagamento, che da oggi innanzi facessero, non sarà riconosciuto: concorrendovi dolo o frode l'enfiteuta o fittuario colpevole sarà punito come reo d'alto tradimento, e con una ammenda uguale al triplo valore delle somme corrisposte.

6° Nei comuni occupati dalle forze nemiche, ogni cittadino ha l'obbligo di rifiutare al Governo borbonico il pagamento delle imposte, le quali sin da oggi appartengono alla nazione.

7° I capi de' municipi, i governatori ed i comandanti delle forze pubbliche sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il dittatore G. GARIBALDI.

Il segretario di Stato F. CRISPI.

ALLEGATO N° XIV.

Decreti di abolizione del macino nelle Marche e nell'Umbria.

N° 97. — *Il regio commissario generale straordinario per le provincie dell'Umbria:*

Considerando che l'imposizione del macinato è stata in ogni tempo reputata ingiusta, come quella che colpisce direttamente la classe più povera;

Considerando che l'indole stessa di questa tassa è vessatoria, portando un vincolo al soddisfacimento del primario dei bisogni, e quindi è ad aversi contraria ad ogni massima di sano regime commerciale;

Considerando che se le popolazioni di queste provincie giustamente desiderano liberarsi da una tal tassa, non disconoscono per altro come loro corre l'obbligo di contribuire largamente alle ingenti spese che la pubblica amministrazione esige; ed anzi riconoscono come sarebbe grave colpa diminuire le risorse del pubblico erario in questa solenne epoca del patrio risorgimento:

Sentito il Consiglio di questo regio commissariato generale,

Decreta:

Art. 1. Il dazio sul macinato è abolito nelle provincie amministrate da questo regio commissario generale, a far tempo col 1° gennaio 1861.

Art. 2. Un'apposita Commissione sarà incaricata delle liquidazioni relative, non che di proporre la sostituzione dell'equivalente con altra o altre tasse o coll'aumento delle già esistenti, e di suggerire quei provvedimenti equitativi che per gl' impiegati fosse opportuno di prendere.

È ordinato che il presente decreto venga inserto nella raccolta degli Atti ufficiali di questo regio commissariato generale, mandando a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Fuligno nel palazzo del Governo, questo giorno 29 ottobre 1860.

Il regio commissario generale
G. N. PEPOLI.

N° 308. — *In nome di Sua Maestà il Re Vittorio Emmanuele II.*

Il governatore della provincia di Como, regio commissario generale straordinario nelle provincie delle Marche:

Considerando che la tassa detta del macinato colpisce la derrata più necessaria all'uomo;

Che essa aggrava particolarmente il povero, presso il quale il consumo di generi indispensabili è massimo, in confronto del consumo del superfluo che è minimo o nullo;

Che quindi essa è necessariamente male distribuita;

Che per questi motivi un'imposta, non identica di nome, ma somigliante e quasi uguale nella qualità, venne, or fa diversi anni, abolita nelle provincie antiche del regno di S. M. Vittorio Emanuele II;

Considerando d'altra parte che la sua abolizione immediata togliendo al bilancio di queste provincie una rendita ragguardevole in un momento di grande bisogno, costringerebbe il Governo a sostituirne una altra;

Che vuolsi in ciò molta considerazione per non produrre un male mentre un altro se ne toglie;

Che oltre alla sostituzione di una rendita nuova a quella che si vorrebbe abolire, il bilancio di queste provincie verrebbe eziandio colla subìta abolizione aggravato da rilevanti indennità verso gli appaltatori dell'esazione dell'imposta sul macinato, indennità difficile a liquidarsi, fonte di liti e seme di malcontenti nuovi per interessi che si toccherebbero direttamente o indirettamente;

Che oltre a tutto questo la subìta abolizione dell'imposta sul macinato getterebbe sul lastrico ben mille impiegati colle loro famiglie;

Che volendo e dovendo a ciò rimediare sarebbe necessario che il bilancio delle Marche provvedesse alla sussistenza di quelli per un tempo più o meno lungo, con novello aggravio dei contribuenti;

Che lo stabilire fin d'ora il provvedimento per gli appaltatori e per gl'impiegati è impossibile, a ciò esigendosi uno studio minuto di fatti e di diritti che l'angustia del tempo e le preoccupazioni presenti non consentono;

Che il riservare il provvedimento all'avvenire, determinandolo per ora soltanto in massima, non toglierebbe nè a' contribuenti la spiacevole prospettiva di un nuovo peso, nè agli appaltatori, agli impiegati, alle loro famiglie, a tutti quelli che hanno attinenze d'interessi con loro, la dolorosa incertezza dell'avvenire;

Considerando che i contratti d'appalto per l'esazione dell'imposta sul macinato nelle Marche vanno a scadere col 31 dicembre 1861, e che per conseguenza cessano con quel giorno le obbligazioni del Governo verso di loro;

Che gli impiegati prevenuti un anno prima della cessazione della loro occupazione, hanno agio bastevole a provvedere a sè medesimi in altro modo; tanto più che in forza della cessazione degli appalti in corso, essi sarebbero stati egualmente ed alla stessa epoca nel caso di doversi procurare un diverso collocamento;

Che in un anno sotto un Governo nazionale, libero ed intraprendente, debbono aprirsi nuove carriere alla umana attività, per poco che le popolazioni diano retta alle naturali ispirazioni dell'interesse privato, impossibili per lo passato a cagione della compressione morale e delle pastoie giuridiche e legislative;

In virtù di poteri conferitigli col decreto reale 12 settembre 1860,

Decreta:

Articolo unico.

L'imposta detta del *Macinato* è abolita nelle provincie delle Marche a far tempo dal 1° gennaio 1862.

Il presente decreto sarà inserto nel *Corriere delle Marche*, giornale ufficiale di queste provincie, pubblicato nei comuni ed inserto nella raccolta ufficiale degli Atti del regio commissario generale straordinario, mandandosi a chiunque spetta di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Ancona, 3 novembre 1860.

LORENZO VALERIO.

ALLEGATO N° XV.

Esperienze sulla macinatura delle granaglie.

Relazione al signor ministro delle finanze
di C. PERAZZI.

All'incarico avuto dal signor ministro delle finanze di verificare con appositi esperimenti la possibilità di stabilire con sufficiente approssimazione un dazio sulla macinatura delle granaglie in ragione dei giri e del diametro delle macine, il sottoscritto soddisfa con questa relazione, nella quale si riassumono le prove fatte ed i risultamenti che si ottennero.

Ogni mugnaio sa che quantunque si possa imprimere ad una macina qualunque velocità, pure avvi un limite al disopra o al disotto del quale la farina riesce imperfetta: o in altri termini che pei molini da grano avvi una velocità normale alla quale corrisponde la migliore macinatura.

E perciò, sia che il mugnaio disponga di una quantità di forza motrice oltre il bisogno, oppure che ne abbia appena a sufficienza per lavorare con tornaconto, egli non permetterà che il suo molino giri più o meno veloce, ma ogni sua miglior cura sarà rivolta a regolare l'immissione del grano alle macine in guisa da rallentarne, oppure accelerarne il movimento fino a riacquistare la velocità normale che corrisponde al diametro del suo molino.

Il mugnaio sa pure che, se si fanno lavorare due macine girate dalla stessa ruota motrice, si ottiene più farina da quella coppia di cui le macine hanno maggior diametro: o in altri termini che quantunque la macina di maggior diametro giri meno veloce alla sua circonferenza, pur tuttavia la quantità di farina prodotta in un tempo dato è maggiore perchè più estesa è la superficie delle macine.

Per ultimo non v'ha mugnaio che non sappia che la quantità di farina prodotta dal suo molino dipende altresì dalla qualità e dallo stato della superficie delle

sue macine, dall'abilità e dalla cura dello scalpellino nel prepararle, dalla qualità e dalla durezza della granaglia passata al molino, e finalmente dal genere di macinatura che si vuole ottenere. (28)

Verificare con appositi esperimenti se, malgrado tutte queste cause che possono influire sul prodotto di un molino, pur tuttavia vi abbia modo di determinare con sufficiente approssimazione, contando con mezzo meccanico i giri fatti da una macina di cui si conosca il diametro, la quantità di farina prodotta da un molino qualsiasi, è la questione che si tratta di studiare.

In ognuna delle esperienze che si sono fatte si procedette come appresso.

Mentre lo scalpellino ravvivava i solchi delle macine messe a nostra disposizione, si prendeva nota delle dimensioni e della qualità di esse, e subito dopo si applicava all'albero verticale che sostiene e fa girare la macina superiore un eccentrico atto a trasmettere il movimento dell'albero stesso a un contatore *Garnier* che si fissava al trave anteriore del castello di sostegno del molino. Poscia, tenendo conto della qualità e del peso della granaglia versata nella tramoggia, si disponevano le cose in modo da poter raccogliere a parte la farina, onde pesarla a intervalli, registrando il tempo trascorso fra due pesate, e leggendo nel contatore i giri fatti dalla macina.

Grazie alla squisita cortesia del deputato Grattoni, le prime nostre esperienze vennero fatte nei molini della Società anonima di Collegno.

Son questi molini tra i più grandiosi e i più perfetti di quelli detti all'americana: ogni operazione vi è regolata con tutta quanta quella intelligenza e quell'ordine che caratterizzano le opere di quel valente ingegnere.

La Società predetta fa il commercio delle farine, e perciò la lavorazione è diretta allo scopo di ottenere farine delle qualità più ricercate.

Le macine che vi si impiegano sono le notissime di *La Fertè*: quelle che si esperimentarono avevano un diametro di metri 1 36, con occhio di 0 30 e spessore di 0 26. Per ognuna delle granaglie che si provarono non si cessò dal lavoro che a completa usura dei solchi della macina. Ogni cura altresì si è posta per condurre tutti gli esperimenti in modo analogo, e colla massima regolarità onde eliminare ogni altra

causa che potesse avere influenza sulla quantità di farina macinata.

Nel quadro qui appresso sono riassunti i risultamenti che si ottennero, i quali esprimono la media di *farina ottenuta in cento giri di macina, variando la qualità delle granaglie, rimanendo costante ogni altro elemento e lavorando nelle condizioni di un molino perfetto che macina per ottenere farine delle qualità più ricercate in commercio.* Non occorre dire che per valore delle granaglie e delle farine si prese il prezzo medio di quelle adoperate o prodotte nel giorno e nello stabilimento in cui si fecero le esperienze.

Si deve però notare che per talune di queste farine, come quelle di segala, avena, ecc., non facendosene gran commercio, il valore non è che approssimativo.

Granaglia sperimentata			Media dei giri per minuto	Media della farina macinata		Valore per quintale di farina	Valore del prodotto di 100 giri
Qualità	Peso dell'ettolitro	Valore per quintale		in un'ora	in 100 giri		
	chilogr.	lire	N°	chilogr.	chilogr.	lire	lire
Grano Piemonte.....	77.50	23.63	121	110.52	1.52	29. »	0.44
» Odessa	78.10	24.70	122	77.10	1.05	30.40	0.32
» Tangarok.....	»	27.65	124	85.70	1.14	34.65	0.40
» Barletta	77.10	26.68	122	95.70	1.31	32.85	0.43
Segala	69. »	18.10	121	79.07	1.08	25. »	0.26
Avena	41. »	18.10	122	153.80	2.12	20. »	0.42
Fave	83. »	17. »	111	341.80	5.05	21.62	1.09
Meliga	75. »	17.80	119	94.40	1.33	21. »	0.28
Veccia.....	82. »	15.80	122	311.05	4.24	20.73	0.88

La seconda serie d'esperimenti venne fatta in un molino situato nei dintorni di Torino, ma in condizioni affatto diverse da quelle di Collegno; cioè in un molino costrutto tanto imperfettamente quanto lo è la maggior parte dei molini di campagna che macinano pel pubblico.

Il diametro delle macine, provenienti dalle cave di Lombardia, era di metri 1,24 con occhio di metri 0,26, e spessore di metri 5,10 alla circonferenza e di metri 0,14 al centro. Anche qui si procurò di eliminare ogni causa perturbatrice, conducendo le varie esperienze in modo analogo e colla massima regolarità.

Il seguente quadro indica, per ognuna delle granaglie che si sperimentarono, la media di *farina prodotta in cento giri di macina, variando la qualità delle granaglie, ogni altro elemento rimanendo costante, e lavorando nelle condizioni di un molino da campagna che macina per il pubblico.*

Granaglia sperimentata		Media dei giri per minuto	Media della farina macinata		Valore del prodotto di 100 giri
Qualità	Peso dell'ettolitro		in un'ora	in 100 giri	
	chilogr.	N°	chilogr.	chilogr.	lire
Grano Piemonte	78	128	97.40	1.27	0.37
Meliga	»	154	68.60	0.77	0.16

Per ultimo una terza serie d'esperimenti venne fatta colla cooperazione dell'altrettanto stimato quanto gentile ingegnere Borgnini in un suo molino situato nelle vicinanze di Asti.

Anche qui si lavora pel pubblico, ma il molino è perfettamente costrutto all'americana; le macine sono identiche a quelle di Collegno e il lavoro vi procede in modo altrettanto regolare. Vi ha però questa differenza, cioè che qui si ha per scopo di macinare al miglior mercato possibile più che di produrre ottima farina.

Lo scopo che ci eravamo proposto in questi esperimenti era di determinare la quantità di *farina macinata in cento giri di macina variando la quantità di forza motrice impiegata e il genere di macinatura, mantenendo costante ogni altro elemento.* I resultamenti che si ottennerro sono espressi nel seguente quadro:

Qualità del grano	Genere di macinatura	Farina macin. in 100 giri dopo chiusa la saracinesca di circa ½	Farina macin. in 100 giri dopo chiusa la saracinesca di circa ¼	Farina macin. in 100 giri utilizzando tutta la forza	Valore del prodotto di 100 giri a tutta forza
		chil.	chil.	chil.	lire
Piemonte	comune	1.14	1.48	2.22	0,64
Tangarok	semola	1.88	2. »	2.48	»

Dalle citate esperienze si deduce che il prodotto *in quantità di farina* ottenuto per cento giri di macina può variare fra i limiti qui appresso indicati:

I. *Variando la specie della granaglia macinata:*

da chilogrammi 1,05 (Grano Odessa — Collegno.)
a 1,08 (Segala — id.)
a 1,33 (Meliga — id.)
a 2,12 (Biada — id.)
a 4,24 (Veccia — id.)
a 5,05 (Fave — id.)

cioè da 1 a 5.

II. *Per la stessa specie:*

1° *Variandone la qualità.*

da chilogrammi 1,05 (Grano Odessa — Collegno.)
a 1,14 (Grano Tangarok — id.)
a 1,31 (Grano Barletta — id.)
a 1,52 (Grano Piemonte — id.)

cioè da 1 a 1 1/2.

2° *Variando il genere di macinatura.*

da chilogrammi 1,52 (Grano Piemonte, macinatura per farine di prima qualità — Collegno.)
a 2,22 (Grano Piemonte, macinatura corrente — Asti.)
a 2,48 (Grano Tangarok, macinatura per semola — Asti.)

cioè da 1 a 1 1/2 a 1 5/8.

3° *Variando la quantità di forza motrice.*

da chilogrammi	2,22	(Grano Piemonte — Asti.)
a	1,48	(id. — id.)
a	1,14	(id. — id.)

cioè da 1 a 2 3 a 1 2, e se si vuole anche più sotto.

4° *Variando l'estensione della superficie, la qualità delle macine e l'impianto più o meno perfezionato del molino.*

da chilogrammi	2,22	(Molino perfezionato, macinatura comune — Grano Piemonte — Asti.)
a	1,23	(Molino non perfezionato, macinatura comune, — Grano Piemonte.)

Perciò si conchiude che quando si volesse stabilire un dazio sulla macinatura delle granaglie fondato sul numero dei giri delle macine, è necessario anzitutto di fare una distinzione fra le une e le altre specie di granaglie che si vogliono sottoporre al dazio. E questa distinzione resulta ancor più necessaria quando si tenga conto del valore commerciale delle granaglie che si considerano. Infatti, qnand'anche per certe considerazioni si ammettesse potersi trascurare la differenza fra il valore del prodotto di 100 giri delle diverse qualità di grano e quello delle biade, delle fave e delle veccie, lo stesso evidentemente non potrebbe farsi trattandosi della meliga e della segala.

Scendendo poi a considerare il caso più particolare di un molino qualunque, ma destinato a macinare soltanto, per esempio, grano, si arriva alle conclusioni che appresso.

Se macinando grano della qualità più comune, col genere di macinatura più preferita, si determini con una esperienza normale, e per ciascun molino in particolare, il prodotto di 100 giri di macina, questo potrebbe, con discreta approssimazione, assumersi quale prodotto normale, tuttavolta che non succedano variazioni di qualche considerazione nella quantità di forza motrice applicata al molino.

Che se le indicate variazioni della forza motrice non si possono trascurare, e lungo l'anno si determini, utilizzando la forza di cui può disporre il molino durante

l'esperienza, il prodotto di 100 giri della macina, anche questo potrebbe assumersi qual prodotto normale, ogni qualvolta si ammetta che durante il periodo di due osservazioni la forza motrice rimanga costante.

Il numero delle macine in Italia si può ritenere di 60 a 65 mila. A molte però, e per la loro costruzione e per la insignificanza del loro prodotto non si penserà di applicare un contatore; ciò non ostante sarebbe molto grande il numero dei contatori da applicarsi.

Un contatore *Garnier* costa a Parigi in dettaglio lire 130, e quella fabbrica ne costruisce oggidì da 25 a 30 al mese. Non v'ha dubbio che, qualora si facesse un contratto per la fornitura di parecchie migliaia di simili apparecchi, il prezzo sarebbe di molto inferiore all'indicato; tuttavia, quando si voglia averli ben costrutti e di sufficiente durata, conviene contare di spendere non meno di 100 lire caduno.

Quanto al tempo necessario per averli, quand'anche se ne ripartisse la commessa ai principali fabbricanti d'Italia e di fuori, pare allo scrivente che, non possa essere di molto inferiore a un anno e mezzo. La spesa per la collocazione dei contatori sugli alberi delle macine tenendo conto del costo dell'eccentrico e d'ogni altra cosa, s'avvicinerà di certo in media a 50 lire cadun contatore.

Torino, 14 settembre 1865.

C. PERAZZI.

ALLEGATO N° XVI.

Statistica dei molini e delle macine esistenti in Italia.

Numero d'ordine	PROVINCIE	Popolazione dei comuni della provincia di cui i dati statistici furono trasmessi	Popolazione dei comuni della provincia di cui i dati statistici non furono trasmessi	Popolazione totale della provincia	Numero dei molini: consegnato	Numero dei molini: supposto	Numero dei molini: totale	Numero delle macine: consegnato	Numero delle macine: supposto	Numero delle macine: totale	Abitanti per ogni macina	ANNOTAZIONI
1	Alessandria	645607	»	645607	482	»	482	1108	»	1108	583	
2	Ancona	254849	»	254849	183	»	183	363	»	363	700	
3	Aquila	309451	»	309451	447	»	447	586	»	586	528	
4	Arezzo	»	219559	219559	»	395	395	»	873	873	252	Arezzo fu supposta avere in media lo stesso numero di molini e di macine per un certo numero d'abitanti che Firenze e Siena prese complessivamente.
5	Ascoli	196030	»	196030	175	»	175	292	»	292	673	
6	Avellino	355621	»	355621	583	»	583	771	»	771	462	
7	Bari	554402	»	554402	1013	»	1013	1260	»	1260	440	
8	Benevento	220506	»	220506	251	»	251	406	»	406	543	
9	Bergamo	347235	»	347235	661	»	661	1162	»	1162	299	
10	Bologna	407452	»	407452	368	»	368	1053	»	1053	387	
11	Brescia	486383	»	486383	881	»	881	1806	»	1806	270	
12	Cagliari	»	372097	372097	»	7060	7060	»	7100	7100	52	Onde determinare il numero delle macine e dei molini nella provincia di Cagliari venne essa paragonata a quella di Sassari.
13	Caltanisetta	223178	»	223178	181	»	181	218	»	218	1022	
14	Campobasso	346007	»	346007	626	»	626	926	»	926	375	
15	Caserta	653464	»	653464	473	»	473	756	»	756	863	
16	Catania *	355959	94501	450460	249	66	315	287	76	363	1235	
17	Catanzaro	384159	»	384159	1137	»	1137	1299	»	1299	295	
18	Chieti	327316	»	327316	407	»	407	539	»	539	607	
19	Como	457434	»	457434	967	»	967	1809	»	1809	253	
20	Cosenza	431922	»	431922	885	»	885	1186	»	1186	364	
21	Cremona	339641	»	339641	355	»	355	675	»	675	502	
22	Cuneo	597279		597279	734	»	734	1453	»	1453	411	
23	Ferrara	199158	»	199158	427	»	427	631	»	631	314	
24	Firenze	696214	»	696214	1266	»	1266	2842	»	2842	245	
25	Foggia	312885	»	312885	824	»	824	1028	»	1028	304	
26	Forlì	224463	»	224463	237	»	237	439	»	439	510	
27	Genova	650143	»	650143	1601	»	1601	2588	»	2588	251	
28	Girgenti *	230558	33322	263880	617	89	706	652	94	746	354	
29	Grosseto	100626	»	100626	209	»	209	343	»	343	292	
30	Lecce	447982	»	447982	1761	»	1761	2045	»	2045	219	
	Da riportarsi .	10755924	719479	11475403	18000	7610	25610	28523	8143	36666		

* Per le provincie segnate con asterisco il numero dei molini e delle macine fu determinato, per quei comuni di cui mancavano i dati statistici, proporzionalmente alla popolazione in base ai dati desunti dai comuni della stessa provincia dei quali si avevano i dati.

Segue ALLEGATO N° XVI.

Statistica dei molini e delle macine esistenti in Italia.

Numero d'ordine	PROVINCIE	Popolazione dei comuni della provincia di cui i dati statistici furono trasmessi	Popolazione dei comuni della provincia di cui i dati statistici non furono trasmessi	Popolazione totale della provincia	Numero dei molini: consegnato	Numero dei molini: supposto	Numero dei molini: totale	Numero delle macine: consegnato	Numero delle macine: supposto	Numero delle macine: totale	Abitanti per ogni macina	ANNOTAZIONI
	Riporto .	10755924	719479	11425403	18000	7610	25610	28523	8143	36666		
31	Livorno	116811	»	116811	74	»	74	136	»	136	860	
32	Lucca	256161	»	256161	617	»	617	1458	»	1458	176	
33	Macerata	229626	»	229626	191	»	191	392	»	392	587	
34	Massa	140733	»	140733	624	»	624	1283	»	1283	109	
35	Messina	394761	»	394761	700	»	700	735	»	735	537	
36	Milano	948320	»	948320	588	»	588	1248	»	1248	757	
37	Modena	260591	»	260591	452	»	452	1041	»	1041	250	
38	Napoli	867983	»	867983	252	»	252	596	»	596	1528	
39	Novara	579385	»	579385	1306	»	1306	2285	»	2285	253	
40	Palermo	584929	»	584929	359	»	359	458	»	458	1275	
41	Parma	256029	»	256029	442	»	442	1013	»	1013	253	
42	Pavia	419785	»	419785	510	»	510	882	»	882	476	
43	Perugia	513019	»	513019	835	»	835	1243	»	1243	414	
44	Pesaro	202568	»	202568	305	»	305	558	»	558	364	
45	Piacenza	218569	»	218569	446	»	446	921	»	921	238	
46	Pisa	243028	»	243028	459	»	459	875	»	875	278	
47	Porto Maurizio . .	121330	»	121330	225	»	225	355	»	355	342	
48	Potenza	492959	»	492959	1496	»	1496	1598	»	1598	308	
49	Ravenna	209518	»	209518	91	»	91	221	»	221	950	
50	Reggio (Calabria) .	324546	»	324546	556	»	556	676	»	676	480	
51	Reggio (Emilia) . .	230054	»	230054	300	»	300	922	»	922	249	
52	Salerno	528256	»	528256	719	»	719	1001	»	1001	528	
53	Sassari	215967	»	215967	4100	»	4100	4120	»	4120	52	
54	Siena	193935	»	193935	332	»	332	698	»	698	278	
55	Siracusa	259613	»	259613	318	»	318	361	»	361	720	
56	Sondrio	106040	»	106040	670	»	670	1014	»	1014	105	
57	Teramo	230061	»	230061	291	»	291	378	»	378	619	
58	Torino	941992	»	941992	1505	»	1505	3047	»	3047	309	
59	Trapani *	122917	92064	214981	123	92	215	155	116	271	794	
	TOTALE .	20965410	811543	21776953	36886	7702	44588	58193	8299	66452	328	

* Per le provincie segnate con asterisco il numero dei molini e delle macine fu determinato, per quei comuni di cui mancavano i dati statistici, proporzionalmente alla popolazione in base ai dati desunti dai comuni della stessa provincia dei quali si avevano i dati.

Segue ALLEGATO N° XVI.

Prospetto riassuntivo de' molini esistenti in ciascun compartimento del regno.

Compartimenti	Popolazione	Numero dei molini	Numero delle macine	Numero degli abitanti per ogni macina	*Osservazioni*
Piemonte	3535736	5853	10836	327	
Lombardia	3104838	4632	8596	362	
Parma e Piacenza	474598	888	1934	240	
Ex-ducato di Modena . . .	631378	1376	3246	194	
Toscana	1826334	3352	7225	253	
Ex-Pontificio	2436683	2812	5192	470	
Provincie Napoletane . . .	6787520	11721	15051	451	
Isola di Sicilia	2391802	2794	3152	760	
Sardegna	588064	11160	11220	52	
Totale .	21776953	44588	66452	328	

SESSIONE 1867
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 94-F

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

Araldi, Briganti-Bellini Bellino, Macchi, Pepoli (1), Morpurgo, Correnti, Ferracciu, Fossa, Greco Luigi, Maiorana Calatabiano, Dina, Pessina, Grattoni, Giorgini, Lazzaro, Corapi (2), Corsi,

sul progetto di legge modificato dal Senato del Regno, presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 4 *luglio* 1868

Modificazioni alla legge sul registro e bollo.

Tornata del 13 luglio 1868

SIGNORI! — Il progetto di legge per modificazioni alle tasse di registro e bollo da voi votato nel dì 21 maggio 1868, ha subite alcune modificazioni nell'altro ramo del Parlamento le quali, tranne poche, sono piuttosto miglioramenti di forma che emendamenti sostanziali. Tornato il progetto alla Camera al seguito di esse, vi è piaciuto rinviarlo alla Commissione che ne aveva fatto in precedenza lo studio, onde preso da noi in esame, è ora dover nostro rendervi conto delle variazioni in esso introdotte dal Senato.

L'articolo 5 del progetto nostro (divenuto sesto nel riordinamento che precedè la votazione) stabiliva che per la esazione delle tasse sugli atti privati bastasse la iscrizione della loro autenticazione sul repertorio dei notari, *fermo l'obbligo nelle parti di sottoporre a registrazione l'originale*, e che le parti ed i testimoni dovessero apporre la firma loro alla colonna sesta del repertorio. Dopo votato quest'articolo, e precisamente nelle tornate del 12 e 13 maggio, venne in discussione la disposizione proposta da più parti della Camera sull'obbligo di consegnare all'ufficio del registro una copia degli atti privati; discussa e contrastata, terminò con una proposta del commissario regio il quale presentò un emendamento, accettato poi dalla Camera, che divenne l'articolo 15 del progetto inviato al Senato. Con esso fu stabilito che i notai ed altri ufficiali autorizzati alla stipulazione degli atti, nel presentarli alla registrazione dovessero consegnare all'ufficio del registro una copia in bollo da centesimi 50. Che tali copie dovessero conservarsi nell'ufficio e trasmettersi ogni due anni all'archivio locale; che gli atti privati, autenticati da notaio, dovessero depositarsi presso il medesimo in originale, e che *esso fosse responsabile* del pagamento delle tasse.

Al Senato le due disposizioni sono apparse contraddittorie in quanto, dovendosi per la seconda depositare l'originale presso il notaio, non potessero poi le parti ottemperare al disposto della prima, che impone

(1) Senatore del Regno. — (2) Dimesso.

ad esse di registrarlo. Ha quindi soppresso l'articolo 6, e ha detto nell'articolo 15 esplicitamente che il notaio *dovrà presentare l'atto* e sarà responsabile dei diritti. Si potrebbe per avventura osservare che nella seconda disposizione è imposto alle parti l'obbligo di pagare le tasse di registrazione, non di portare materialmente esse stesse il documento all'ufficio, e che nelle prime era semplicemente decretata la *responsabilità* del notaio per le tasse. Quindi, tenendole ferme ambedue, si poteva bene registrare l'atto dalle parti direttamente, o col mezzo del notaio, salvo a questo di vigilare l'adempimento e ritirare l'atto per esonerarsi della propria responsabilità; e con ciò sarebbe dileguata la contraddizione. Senonchè sembra inutile approfondire vieppiù la questione, essendo certo che, colla soppressione fatta dal Senato della prima disposizione, e colle semplicità e correzioni introdotte nella seconda, si ottiene maggior chiarezza.

L'articolo 113 della legge sul registro stabiliva una multa di lire 5 ogni 10 giorni di ritardo alla presentazione dei repertorii per quegli ufficiali cui incombe tenerli ed esibirli. Coll'articolo 10 del progetto votato dalla Camera si era voluto impedire che la negligenza loro si protraesse di troppo, e veniva perciò stabilito che, dopo un mese, si dovesse far luogo alla sospensione dell'ufficiale moroso, da provocarsi dal presidente del tribunale di prima istanza. Il Senato ha creduto più opportuno sostituire al presidente il procuratore del Re, ed ha riformato in questo senso l'articolo.

L'articolo 12, lettera *A*, mantenuto quanto alla sostanza delle disposizioni, è stato modificato nella forma, e la semplice lettura basta a far capire la importanza delle varianti introdotte.

Alla lettera *G* si è aggiunto l'obbligo di valersi di marche di registrazione pel pagamento della tassa relativa all'autenticazione degli atti privati, nella veduta di non obbligare la parte ad andare all'uffizio del registro.

Per l'articolo 88 della legge sul registro, la quietanza delle tasse si faceva col mezzo di marche di riscontro; il Senato ha considerato come questo metodo fosse stato sostituito all'obbligo di lasciare la copia dell'atto che era sancito nell'articolo 36 della legge del 1862; che la pratica aveva constatato essere simile metodo sottoposto a frodi, e fastidioso per le parti, onde, ripristinando il progetto l'uso delle copie, ha trovato conveniente abolire l'articolo 88 suddetto, e ne ha posta la disposizione in uno speciale paragrafo dell'articolo 13.

Nel nuovo articolo 17 ha il Senato reputato opportuno di completare l'articolo 16, il quale sottopone a bollo le ricevute e bollette per le contribuzioni *dirette*, dicendo più esplicitamente che le esenzioni sancite dall'articolo 21, n° 5, della legge sul bollo, ov'erano comprese, è limitato agli altri documenti quivi contemplati, quelle escluse.

Rammenterà la Camera come una delle innovazioni portate alla legge di bollo fu quella relativa alle ricevute e quietanze, le quali si vollero sottoposte al bollo di 5 centesimi quando avessero il valore di oltre lire 10, in sostituzione delle disposizioni contenute nell'articolo 19, n° 2, della legge pel quale erano sottoposte al bollo di centesimi 10 se superiori al valore di lire 30.

Nel formulare la disposizione, fu creduto opportuno dalla Commissione vostra di riassumere il più possibile esattamente le disposizioni relative alla medesima, del citato articolo 19, n° 2, per le quali si era avuto cura di escludere *quelle che costituiscono atto liberatorio da precedenti contratti e condanne.*

E la ragione della esclusione che la Commissione aveva creduto mantenere nel nuovo progetto, si era che la specie eccettuata è sottoposta ad un diritto proporzionale di registro dall'articolo 43 della legge, diritto specificato nell'articolo 56 della tariffa annessa alla medesima, e pello stesso articolo 19, al n° 6, della legge sul bollo, le liberazioni devono essere scritte su carta da una lira.

Al Senato è sembrato che fosse inutile mantenere simile eccezione, inquantochè ha trovato che dove il progetto specifica le varie ricevute e quietanze, ne annovera alcune, le quali contengono liberazioni da atti precedenti, quindi ha riputato opportuno abrogare affatto il n° 2 dell'articolo 19.

E la Camera può, a nostro credere, accettare questa variante, ritenendo bensì non essere abrogate nè le disposizioni dell'articolo 19, n° 6, nè quelle dell'articolo 43 della legge e dell'articolo 56 della tariffa sul registro, le quali seguiteranno ad applicarsi come si applicavano quando era in vigore il n° 2 dell'articolo 19 ora abrogato, anzi sostituito dalle disposizioni del presente progetto.

Tra le nuove disposizioni del progetto della Camera vi era quella relativa alla tassa sui biglietti per l'ingresso ai teatri (articolo 25). Quando fu discussa nel seno della Commissione, alcuno proponeva che si stabilisse un tanto per cento sugl'incassi serali; altri dicevano che con ciò si correva pericolo di colpire la

impresa, anzichè i ricorrenti, e di riduplicare la tassa di ricchezza mobile: prevalse quindi il concetto d'imporre il biglietto.

Il Senato ha creduto miglior consiglio adottare la tassa del dieci per cento, ed ha per avventura evitato l'obietto che sorse nella Commissione nostra, dichiarando essere il corrispettivo della tassa di bollo che si potrebbe imporre sui biglietti medesimi.

Nell'articolo 44 del progetto del Senato si esonerano da tassa i miserabili per certi decreti ed atti occorrenti secondo la legge sulle concessioni governative; questa disposizione non è che il complemento delle disposizioni in favore dei miserabili.

Nell'ultimo articolo si è dichiarato che le ricevute dei funzionari ed impiegati dello Stato e dei pensionati pel Veneto cesseranno di essere fatte in carta da bollo dal 1° settembre.

Tutte le altre disposizioni qui non rammentate specificatamente, sono coordinazioni di articoli o variazioni lievi di parole, o trasposizioni che s'intendono facilmente alla sola lettura.

La Commissione vostra trovando tutte le proposte varianti accettabili, e sorte dalla difficoltà speciale di una legge modificativa di altre tre, discussa in mezzo ad un numero di emendamenti non comune, non esita a proporvene l'accettazione, ed a far voti perchè nel riformare il regolamento della Camera si trovi modo di concedere alle Commissioni uno studio più tranquillo degli emendamenti, onde i progetti possano riuscire più ordinati e perfetti.

CORSI, *relatore*.

PROGETTO DI LEGGE

MODIFICATO DAL SENATO DEL REGNO

nella seduta del 30 giugno 1868

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO I.

Modificazioni alla legge sulle tasse di registro.

Art. 1.

Il multiplo dell'imposta per la valutazione degli immobili, di che al numero 2 dell'articolo 23 della legge di registro, è portato da 100 a 120; ed il maggiore o minor valore che possa dar luogo al ricorso per perizia sopra domanda rispettivamente dell'amministrazione o della parte, è ridotto dal quarto all'ottavo.

~~*Identico al qui contro.*~~

Art. 2.

Il procedimento della stima, di che all'articolo 23 e seguenti della citata legge, potrà aver luogo anche per gl'immobili trasferiti a titolo oneroso, qualora il prezzo o correspettivo enunciato nell'atto sia inferiore di un quarto al multiplo soprindicato dell'imposta di cui sono gravati gl'immobili che sono subbietto del trasferimento, e questo non sia seguìto all'asta pubblica.

Non avrà però luogo il procedimento di stima quando il contribuente paghi la tassa in ragione del risultato del multiplo medesimo.

Art. 3.

Per le costituzioni di doti e per le donazioni e liberalità fatte da persone che non siano ascendenti o discendenti degli sposi a contemplazione di certo e determinato matrimonio, e in favore degli sposi medesimi o della prole nascitura, le tasse proporzionali stabilite dalla tariffa sono ridotte alla metà.

Non ha luogo la riduzione per i lucri dotali, e per le liberalità subordinate alla eventualità della morte.

La denunzia e il pagamento della tassa per la devoluzione di detti lucri, e per l'avveramento delle liberalità subordinate all'eventualità della morte, dovranno effettuarsi nei termini e colle forme prescritte per i trasferimenti a causa di morte.

Art. 4.

Ai numeri 4 e 5 dell'art. 66 è sostituito il seguente:

« Le sentenze, le omologazioni dei concordati, i decreti, i provvedimenti, i processi verbali ed ogni altro atto relativo alla istruzione della causa che emana dalle Corti, dai tribunali e dalle preture, ovvero dalle cancellerie rispettive, nella materia con-

tenziosa civile e commerciale, i decreti ed i provvedimenti che rendono esecutive le sentenze degli arbitri o de' tribunali esteri. »

L'articolo 67 è soppresso.

Art. 5.

La registrazione degli atti di usciere, soggetti a tassa fissa, sarà fatta per mezzo delle marche stabilite dall'articolo 72 della legge di registro, le quali saranno apposte ed annullate dal cancelliere del collegio giudiziario o della pretura cui l'usciere è addetto.

Il termine per la registrazione di tutti indistintamente gli atti d'usciere sarà di 20 giorni dalla data dell'atto.

È fatta eccezione per le notificazioni delle comparse, le quali dovranno essere munite delle marche prescritte entro tre giorni da quello in cui sono state eseguite.

La omessa o ritardata presentazione al cancelliere dei suddetti atti d'usciere per l'apposizione delle prescritte marche farà luogo all'applicazione a carico dell'usciere della pena pecuniaria stabilita dall'articolo 93 della legge di registro.

Potranno però le citazioni e gli altri atti essere compilati in carta bollata del valore doppio di quello che è prescritto per i rispettivi tribunali, innanzi ai quali si fa l'atto, ed in tal caso saranno esenti dalla registrazione, ma avranno il semplice visto del cancelliere apposto a cura dell'usciere, della parte o del procuratore prima della loro notificazione.

Art. 6.

La pena stabilita dal penultimo capoverso dell'articolo 110 della legge di registro sarà applicabile anche alla mancanza od inesattezza di ogni iscrizione a repertorio di taluna delle indicazioni prescritte dai numeri 2, 3, 4 e 5 del successivo articolo 111.

Sotto la indicazione di data dell'atto voluta dal succitato numero 2 è compresa anche la designazione del luogo ove l'atto è stato stipulato.

Art. 7.

I funzionari i quali, secondo l'articolo 110 delle legge di registro, sono sottoposti alla tenuta del repertorio, avranno obbligo, sotto la pena comminata in quell'articolo per la omissione, d'inscrivere nel medesimo anche le dichiarazioni o certificati di conformità, o autenticazione delle copie, o estratti indicati all'articolo 11, lettera *G*, sotto la data della rispettiva emissione.

Art. 8.

Le contravvenzioni al disposto dell'articolo 11, lettera *G*, saranno punite con la pena pecuniaria di lire

dieci a carico del notaio, archivista, o altro pubblico ufficiale autorizzato.

Art. 9.

La pena di cinque lire per ogni dieci giorni di ritardo nella presentazione dei repertorii, prescritta dall'articolo 113 della legge sul registro, sarà applicata ai notari, ai cancellieri, ed agli uscieri che se ne renderanno colpevoli, se il ritardo non oltrepasserà il mese.

Se il ritardo sarà più lungo di un mese, il notaio, il cancelliere, o l'usciere che se ne renderà colpevole, incorrerà nella pena prescritta pel ritardo d'un mese, e potrà inoltre essere sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

Appena scorso il mese, il ricevitore del registro dovrà denunziare il caso al procuratore del Re, il quale provocherà dall'autorità competente l'applicazione della sospensione a chi si rese colpevole del ritardo.

Il ricevitore sarà tenuto a rilasciare regolare ricevuta dei repertorii che gli verranno consegnati.

Art. 10.

Non potrà l'amministrazione essere condannata al rimborso delle spese di lite in favore della parte avversaria, quando l'azione giudiziaria sia stata promossa senza prima presentare domanda in via amministrativa, e senza che siano trascorsi 40 giorni da questa presentazione.

Facendosi luogo alla piena accoglienza della domanda presentata in via amministrativa, dovrà restituirsi alle parti la tassa di bollo del relativo ricorso.

Art. 11.

Alla tariffa delle tasse di registro sono fatte le seguenti modificazioni:

Parte prima della tariffa.

A) Il decreto del prefetto, indicato nell'articolo 53 della legge 25 giugno 1865, sarà sottoposto a registrazione, nell'atto della quale sarà pagata la tassa dei trasferimenti a titolo oneroso, giusta l'articolo 1 della tariffa annessa alla legge sul registro.

Per questa registrazione e pel pagamento della relativa tassa sono applicabili le norme stabilite negli articoli 86 e 141 della legge di registro, per gli atti e contratti di alienazione.

B) Le tasse proporzionali, fissate in detta prima parte in ragione di lire 2 50, lire 1 25, e lire 1 per cento, sono rispettivamente elevate, la prima a lire 3, la seconda e la terza a lire 1 50 per ogni cento lire.

Per la compra e vendita di navi e merci fra com-

mercianti, la tassa sarà di centesimi 50 ogni cento lire di prezzo.

C) La tassa proporzionale di centesimi 50, di che all'articolo 95 della tariffa, è portata a lire 1 20 per ogni cento lire; è abrogata la seconda parte di detto articolo.

D) La tassa proporzionale, stabilita dall'articolo 96, è elevata a lire 3 per ogni cento lire.

E) La tassa proporzionale, di che all'articolo 97, è elevata a lire 6 per cento, quanto alle donazioni, assegnazioni o liberalità ivi indicate, quando hanno luogo tra zii e nipoti, o tra prozii e pronipoti.

F) La tassa proporzionale, stabilita dall'articolo 98, è portata a lire 8 per cento.

G) All'articolo 104 della tariffa è aggiunta la seguente disposizione:

Sono soggetti alla tassa fissa di lire 1 i certificati o dichiarazioni di conformità, o autenticazione delle copie, o estratti di atti, o documenti in forma pubblica o privata, fatte dai notai, archivisti od altri pubblici ufficiali autorizzati.

L'autenticazione delle firme apposte nelle scritture private, di cui all'articolo 1323 del Codice civile, è soggetta alla tassa di lire 1 se una sola è la firma che viene autenticata; se le firme sono più, la prima è soggetta alla detta tassa di lire 1; ognuna delle altre alla tassa di centesimi 50.

Pel pagamento della tassa non si computano le firme dei testimoni.

Le tasse prescritte in questa lettera *G* saranno soddisfatte mediante l'apposizione di marche di registrazione. Queste saranno applicate prima che sia scritto l'atto, e verranno annullate facendovi passar sopra due o più righe della scrittura che costituisce l'atto.

Sono eccettuate dalla tassa sopra stabilita le autenticazioni, dichiarazioni e certificati anzidetti, relativi agli atti di che nell'articolo 143 della legge di registro, a quelli di usciere, e alle sentenze ed atti giudiziari pei quali è provveduto alla lettera *N* del presente articolo.

Parte seconda della tariffa.

H) La tassa di che all'articolo 105 è estesa all'intiero asse ereditario, ed è elevata a lire 1 20 per ogni cento lire.

I) La tassa stabilita dall'articolo 106 è portata a lire 3 per cento.

L) La tassa fissata dall'articolo 108 è elevata a

lire 6 per cento quanto alle trasmissioni che hanno luogo tra zii e nipoti, o tra prozii e pronipoti.

M) La tassa di che all'articolo 109 è portata all'8 per cento.

Parte terza della tariffa.

N) Le disposizioni della tariffa relativa alle prime copie delle sentenze saranno applicate alla registrazione degli originali.

Quando gli originali siano stati registrati, le copie che saranno dai cancellieri rilasciate o anche solo autenticate o munite di visto delle sentenze dei provvedimenti o dei decreti, sieno definitivi, sieno non definitivi, e compresi o non compresi nei numeri 127 e 129 della tariffa annessa alla legge sul registro, verranno tutte rispettivamente assoggettate alle tasse segnate nel suddetto numero 129, secondo i varii magistrati che pronunciarono la sentenza, il provvedimento o il decreto.

Le copie di provvedimenti delle Corti di cassazione indicati nell'articolo 128 di detta tariffa, sieno o non sieno definitivi, saranno assoggettate alla tassa di lire 4.

Queste medesime tasse saranno rispettivamente pagate secondo i diversi magistrati avanti dei quali procedesi, per le copie di tutti, in genere, gli atti ricevuti dai cancellieri giudiziari o compiuti col loro intervento, anche per Commissione o delegazione.

Sono tuttavia eccettuate le copie degli atti diversi da sentenze i quali intervengono nei procedimenti contenziosi in materia civile e commerciale.

In tutti i casi sopradetti la tassa sarà corrisposta coll'applicazione di marche di registrazione conformemente al disposto dell'articolo 72 della legge sul registro.

Nella spedizione, o autenticazione o apposizione di visto alle copie, il cancelliere dovrà, sotto la pena in proprio di lire 10, dichiarare che l'originale venne registrato riportando le indicazioni della nota di seguita registrazione.

O) Le tasse proporzionali di lire 1, stabilite dall'articolo 130, sono portate a lire 1 50 per cento.

P) Per gli atti d'usciere, che occorrono nei procedimenti contenziosi o in quelli di volontaria giurisdizione, le tasse di lire 2, lire 1, e centesimi 50, determinate dalla seconda parte dell'articolo 130, saranno applicate secondo che il procedimento sia di competenza di una Corte, di un tribunale civile o di commercio, oppure di una pretura.

Art. 12.

Mediante il pagamento delle tasse stabilite coi successivi articoli 16, 18 e 19, le ricevute, bollette e quietanze nei medesimi indicate non saranno soggette all'obbligo della registrazione ed al pagamento delle corrispondenti tasse proporzionali, se non quando se ne faccia uso o inserzione ai termini degli articoli 46 e 74 della legge di registro.

Anche gli atti indicati nel seguente articolo 20 non sono soggetti alla registrazione se non nel caso che se ne faccia uso o inserzione.

Art. 13.

Dal giorno in cui andrà in attività la presente legge gli atti soggetti alla registrazione entro un termine fisso, trascorso detto termine, e dentro l'anno successivo, potranno ancora registrarsi mediante il pagamento delle pene e sovratasse dalla legge stabilite.

Trascorso l'anno predetto, la registrazione non potrà aver luogo tranne che mediante il pagamento del doppio di dette pene e sopratasse.

Eguale norma sarà applicata agli atti e scritti in contravvenzione alla legge sul bollo.

Art. 14.

I notai e gli altri ufficiali autorizzati alla stipulazione degli atti pubblici, nel presentare alla registrazione gli atti da essi rogati, dovranno consegnare all'uffizio del registro una copia certificata conforme, scritta su carta bollata da centesimi 50.

È fatta eccezione all'obbligo di consegnare la copia per gli atti giudiziari.

Gli ufficiali del registro conserveranno queste copie secondo le norme che saranno determinate con apposito regolamento approvato con decreto reale.

Trascorsi due anni, le copie saranno trasmesse all'archivio della conservazione degli atti e contratti.

Trattandosi d'atti privati, autenticati a norma dell'articolo 1323 del Codice civile, l'atto, per gli effetti della presente legge, sarà depositato in originale presso il notaio, il quale sarà obbligato a presentarlo alla registrazione ne' termini prescritti dall'articolo 73 della legge del registro, dal giorno dell'autenticazione; e sarà responsabile del pagamento della tassa di registro solidalmente con le parti, sotto la sanzione dell'articolo 93 della detta legge. Il notaio rilascierà alle parti, che la richieggono, la copia conforme dell'atto da esso autenticata.

Queste copie di atti pubblici o privati saranno rilasciate senz'altra spesa che quella della carta bollata e della scritturazione.

Per gli atti in forma privata, sieno o no autenticati, quando contengano contratti o convenzioni di qualsivoglia specie o costituiscano obbligazioni od estinzioni di obbligazioni, sarà presentata all'uffizio del registro, insieme all'atto originale, la copia scritta sopra carta bollata da centesimi 25, certificata conforme da chi la presenta; e questa copia sarà conservata com'è stabilito per le copie degli atti pubblici.

Art. 15.

È abrogato l'ultimo capoverso dell'articolo 88 della legge sul registro.

Capitolo II.

Modificazioni delle leggi sulle tasse di bollo e società.

Art. 16.

È abrogata la disposizione di cui al numero 2 dell'articolo 20 della legge sul bollo.

Sono soggetti alla tassa di centesimi 5, stabilita al paragrafo 1° del detto articolo:

Le bollette o quietanze di pagamento dei diritti marittimi o di dogana e dei dazi di consumo, a chiunque appartengano, tenuti in economia o appaltati, e le quietanze o bollette di pagamento di contribuzioni dirette, devolute allo Stato, alle provincie, ai comuni ed alle Camere di commercio, per pagamenti non inferiori a lire 1.

Pei pagamenti inferiori a lire 1, sarà applicata a ciascuna bolletta o quietanza il bollo straordinario da centesimi 1.

Art. 17.

Le disposizioni di favore risultanti dall'articolo 21, n° 3, della legge sul bollo, rimangono limitate alle quietanze e bollette per il pagamento di contribuzioni indirette, non indicate nell'articolo precedente, ed alle quietanze per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia penale.

Art. 18.

È abrogata la disposizione di cui al n° 2 dell'articolo 19 della legge sul bollo.

Le quietanze o ricevute ordinarie specificate nell'articolo qui appresso, le quali abbiano l'importare di lire 10 o più, o contengano quietanza senza specificare la somma, saranno fatte in carta da bollo da 5 centesimi, o saranno munite di una marca da bollo di centesimi 5.

In quest'ultimo caso il sottoscrittore della ricevuta dovrà sempre apporvi la data e cancellare la marca

scrivendo una parte della sua firma sulla medesima, prima di consegnarla, e ciò sotto pena di lire 20.

Sotto la stessa pena è punito il rifiuto di rilasciare ricevute, il rilascio di ricevute senza bollo o marca, e la rinnovazione o convalidazione della ricevuta per mezzo della carta o della marca, fatte dopo rilasciata.

La specificazione di una somma minore di lire 10, fatta nell'intento di evitare la tassa, ed ogni altra frode diretta a cotesto fine, saranno punite colla multa di lire 50, senza pregiudizio delle pene maggiori cui potessero essere soggetti gli autori, in virtù delle leggi penali.

Art. 19.

S'intenderà per ricevuta ordinaria, agli effetti di che all'articolo precedente, ogni nota, atto o scritto qualunque, rilasciato per liberazione a qualunque titolo, il quale indichi quietanza totale o parziale, col pagamento di moneta, compensazione o accreditamento;

Ogni nota, atto o scritto che annulli semplicemente un debito preesistito o l'atto relativo;

Ogni dichiarazione di saldo o altra equivalente, fatta sulle cambiali, conti, note o fatture da chiunque rilasciate, o le dichiarazioni scritte o impresse con stampiglia di *pagato*, *saldato*, *bilanciato*, *discaricato*, o altra equivalente, solita a significare pagamento di denaro;

Le ricevute, quietanze e riconoscimenti dati per pagamenti fatti per o con cambiali, tratte, buoni o altri atti, e quelle semplici di cambiali, buoni, tratte o altri atti;

Le lettere in qualunque modo inviate per accertare ricevimento di denaro a saldo totale o parziale di un debito.

Non saranno considerate ricevute ordinarie quelle che importano liberazioni risultanti da precedenti convenzioni scritte o da sentenze, eccettuate le ricevute di frutti, canoni, affitti e simili.

Art. 20.

L'articolo 21, numero 21, della legge sul bollo è modificato come appresso:

Le obbligazioni chirografarie per somme o valori non eccedenti le lire 30, e tutte le quietanze o ricevute ordinarie minori di lire 10, quando sono tra quelle di cui all'articolo precedente, o non formano acconto o residuo di maggiori somme o valori: le quietanze o ricevute suddette quando se ne vorrà far uso nei modi indicati dall'articolo 2 della legge sul bollo, dovranno avere il bollo di centesimi cinque.

Art. 21.

La tassa sulle bollette per quietanze, di cui al n° 14 dell'articolo 20 della legge sul bollo, è ridotta a centesimi 10, e sarà applicabile anche alle ricevute non istaccate dai registri a madre e figlia, purchè fatte in moduli a stampa.

La medesima tassa di centesimi 10, da corrispondersi in modo straordinario, sarà dovuta per le ricevute che non si riferiscono a pagamenti dei dazi o contribuzioni rilasciate per conto delle amministrazioni dello Stato sopra moduli stampati.

Art. 22.

Per le bollette o quietanze, di che nei precedenti articoli 16, e 21, rilasciate dagli agenti delle amministrazioni dello Stato, le marche saranno apposte ed annullate dagli agenti medesimi.

Art. 23.

Sul prodotto lordo quotidiano dei teatri o luoghi chiusi, in cui si danno spettacoli o altri trattenimenti pubblici, di che nell'articolo 32 della legge di pubblica sicurezza, allegato *B* della legge 20 marzo 1865, numero 2248, per prezzo d'ingresso, sedie, logge, palchi, ecc., e sullo ammontare degli abbuonamenti e de' fitti di sedie, palchi e simili, sarà pagata una tassa del 10 per cento in compenso di quella del bollo che potrebbe essere apposto a' biglietti d'ingresso o ai fogli comprovanti gli abbuonamenti o gli affitti suddetti.

Il pagamento delle tasse sarà eseguito dall'impresario, appaltatore o chiunque abbia ottenuta la licenza voluta dagli ordinamenti di pubblica sicurezza, e colle norme e cautele stabilite con regolamento approvato per decreto reale.

Art. 24.

La tassa annuale, di che nell'articolo 38 della legge sul bollo, è elevata da centesimi 50 a lire una per ogni lire mille, ed è resa obbligatoria per tutti indistintamente i biglietti, i buoni o altri simili titoli in circolazione, da chiunque sia fatta l'emissione, sia questa stata o no autorizzata, e ciò senza pregiudizio della questione intorno alla legalità della emissione.

La tassa sarà liquidata giusta le norme stabilite col citato articolo, e dovrà essere pagata in due rate uguali alla scadenza del 1° luglio e del 1° gennaio di ciascun anno.

La tassa sarà dovuta per un intiero semestre anche quando la circolazione dei biglietti abbia cominciato, o sia cessata nel corso di un semestre.

Ove il pagamento sia ritardato oltre venti giorni dalla scadenza di ciascuna rata, sarà dovuta una pena

pecuniaria eguale al decimo della tassa di cui fu ritardato il pagamento.

Art. 25.

Sono esentate dalla tassa di registro e bollo, per un quinquennio dall'atto di fondazione, le operazioni delle Banche popolari e delle società cooperatrici, quali sono quelle di consumo e di produzione, purchè siano rette coi principii e le discipline della mutualità, e finchè il capitale sociale effettivo non superi le lire 30,000.

Sono pure esenti dai diritti di bollo e da quelli di cancelleria i certificati di specchietto rilasciati dalle cancellerie criminali ad operai per la loro ammissione alle società mutue di soccorso, e gli avvisi pubblicati dalle società stesse a fine di convocazione.

Art. 26.

Le tasse graduali di bollo stabilite dagli articoli 8 e 9 della legge 14 luglio 1866 sono, per le cambiali ed altri effetti di commercio, stabilite come segue:

fino a lire 100	C.	5
da lire 100 a lire 200 . . .	»	10
da lire 200 a lire 300 . . .	»	15
da lire 300 a 600	»	30
da lire 600 a 1000.	»	50
da lire 1000 a 2000	L.	1 00

e così di seguito per ogni lire 1000 centesimi cinquanta di più.

Dovranno farsi in carta dello stesso valore di quella prescritta per le cambiali, o avere corrispondenti marche da bollo che verranno apposte dagli uffizi del bollo e registro nel modo prescritto dall'articolo 16 della legge sul bollo, le delegazioni mercantili, le cessioni poste a piè delle fatture accettate o no, ed ogni altro atto contenente trasferimento di danaro o recognizioni di debito dipendente da operazioni commerciali, in modo equivalente alle cambiali o biglietti, comunque la forma non si presti alla gira.

Le cambiali o effetti di commercio creati e pagabili all'estero, i quali ricevono una o più firme nel regno, pagheranno la metà della tassa stabilita dalla legge, e, come sopra, ridotta per le altre cambiali o recapiti mercantili, e saranno muniti di marche che verranno annullate come quelle delle ricevute.

Art. 27.

Le lettere di cambio, i biglietti all'ordine e gli altri recapiti di commercio, non regolarmente, ed originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge bollati, non potranno produrre alcuno degli effetti cambiari previsti dalle leggi civili e commerciali.

Tale inefficacia, quando non sia stata eccepita dalle

parti in corso di causa, dovrà essere rilevata e pronunciata d'uffizio dai giudici sotto la pena stabilita dall'articolo 108 della legge sul registro.

Art. 28.

Per la circolazione o negoziazione di cui possono essere suscettibili le cartelle, i certificati, le obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie, da chiunque emessi, tanto provvisori che definitivi, sia nominativi che al portatore (eccettuati i libretti e le ricevute di cui al numero 29 dell'articolo 21 della legge sul bollo, i biglietti e recapiti indicati negli articoli 24 e 26 della presente legge, i titoli del debito pubblico dello Stato, i Buoni del tesoro, le azioni nominative delle Banche popolari e delle altre società cooperative, che individualmente abbiano un valore nominale non superiore a lire cento, e finchè il capitale sociale non superi le lire 30,000), è dovuta una tassa annuale nella misura di quella graduale stabilita dall'articolo 8 della legge sul bollo colla riduzione di un terzo.

La tassa sarà liquidata sul valore effettivo dei titoli risultanti dalla media del loro corso legale durante l'anno precedente nel luogo della loro emissione.

Per le frazioni del valore imponibile si osserveranno le disposizioni dell' articolo 10 di detta legge sul bollo.

I titoli che nell'anno precedente non hanno avuto corso legale saranno valutati in base alla dichiarazione delle società, istituti di credito, provincie, comuni, stabilimenti ed altre amministrazioni che li hanno emessi, salvo il diritto agli agenti finanziari di constatarne in altro modo il valore.

Art. 29.

Per le azioni delle società nazionali anonime o in accomandita cesserà l'applicazione della legge 21 aprile 1862, numero 588, rimanendo però ferme rispetto alle azioni stesse le disposizioni contenute nell'articolo 149 del decreto sulle tasse di registro.

Art. 30.

La tassa annua imposta dall'articolo 28 sarà pagata in due rate semestrali posticipate, computabili dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno.

Per i titoli emessi od estinti nel corso di un semestre la rata di tassa sarà liquidata per l'intiero semestre.

Il pagamento della tassa dovrà eseguirsi direttamente dalle società, istituti di credito, stabilimenti, provincie, comuni o altre amministrazioni che hanno fatta l'emissione dei titoli, salvo il loro regresso verso i proprietari o possessori.

Art. 31.

Qualora la negoziazione dei titoli soggetti alla tassa fissata coll'articolo 28 avvenga per atto pubblico o per scrittura privata separata dal titolo, l'atto o la scrittura saranno tuttavia assoggettati alla prescritta registrazione, ma sarà per questa corrisposta la semplice tassa fissa di una lira, ognorachè il prezzo della negoziazione sia pagato nell'atto stesso dall'acquirente con danaro, ovvero colla cessione di altri titoli cadenti sotto le disposizioni dello stesso articolo 28.

Art. 32.

La tassa sulla circolazione dei titoli sarà dovuta indipendentemente dalle tasse fisse e graduali di bollo, pagate all'epoca della loro emissione.

Art. 33.

Le società, gl'istituti, gli stabilimenti, le provincie, i comuni e le altre amministrazioni che emettono titoli negoziabili assoggettati alla tassa stabilita dall'articolo 28, dovranno denunziarli all'ufficio di registro del distretto nel quale hanno la sede principale, indicandone il numero ed il rispettivo valore nominale.

Questa denunzia dovrà farsi per i titoli in corso entro 60 giorni da quello in cui andrà in vigore la presente legge, e per quelli che si emetteranno in appresso, entro 60 giorni dalla data di ciascuna emissione.

Eguale denunzia dovrà farsi per l'estinzione dei titoli, entro il semestre successivo a quello in cui ne è avvenuta l'estinzione.

Art. 34.

Per l'omessa o ritardata denunzia dei titoli in corso o di nuova emissione sarà dovuta una pena pecuniaria uguale alla metà della tassa.

Per la denunzia infedele sarà parimente applicata una pena pecuniaria uguale alla tassa dovuta sui titoli o valori occultati.

L'omessa o ritardata denunzia dell'estinzione dei titoli toglierà il diritto alla esonerazione od al rimborso delle tasse per i semestri anteriori alla denunzia.

Il ritardo oltre 20 giorni dalla scadenza di ciascun semestre al pagamento delle rate semestrali di tassa dovute sui titoli darà luogo ad una sopratassa eguale al decimo della tassa di cui fu ritardato il pagamento.

Le pene pecuniarie stabilite dal presente articolo saranno a carico esclusivo delle società, istituti, stabilimenti, provincie, comuni ed altre amministrazioni obbligate alla denunzia od al pagamento della tassa.

Art. 35.

L'azione al conseguimento ed alla restituzione della tassa sulla negoziabilità e delle pene pecuniarie relative si prescriverà nel termine di 5 anni, computabili dalla scadenza di quello stabilito per il pagamento, o dal giorno in cui il pagamento fu eseguito.

Art. 36.

Per l'esazione coattiva della tassa sulla negoziabilità e delle relative pene pecuniarie, e per la decisione delle controversie che insorgono sulle medesime, saranno applicate le disposizioni della legge sulle tasse di registro.

Art. 37.

In luogo delle tasse di registro e bollo, dovute sugli atti che si fanno per le operazioni di anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori, le casse di risparmio, le società o gli istituti pagheranno, entro 20 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, una tassa speciale in ragione di lire 1 per ogni mille lire sulla somma complessiva delle operazioni che ognuna delle predette casse, società ed istituti avrà fatte nel semestre precedente.

Le anticipazioni o sovvenzioni, fatte per un tempo maggiore di sei mesi, si valuteranno per una somma doppia; e così sarà raddoppiata la somma per ogni semestre di maggiore durata della anticipazione o sovvenzione.

Le rinnovazioni o proroghe saranno considerate come nuove operazioni, e l'esenzione dalla tassa di bollo non si estenderà alle cambiali ed ai biglietti all'ordine che si emettessero a maggiore garanzia delle sovraccennate operazioni.

Sono esenti dalla tassa speciale le operazioni d'anticipazione o sovvenzione, fatte dai Monti di Pietà per somme inferiori a lire 300.

I mutui e le sovvenzioni fatte dalle indicate casse, istituti e società senza deposito o pegno, ovvero con costituzione d'ipoteca, e le relative quietanze soggiaceranno al bollo e registro, come ogni altra convenzione della specie intervenuta fra particolari.

Con decreto reale saranno determinate le norme per la denunzia e l'accertamento delle operazioni soggette a tassa, e sarà provveduto al modo di riscossione della tassa medesima ed all'applicazione delle sanzioni penali nei limiti tracciati dal precedente articolo 34.

Art. 38.

Per le società straniere che fanno operazioni nel regno, la tassa di cui agli articoli 12 e 15 della legge

21 aprile 1862, n° 588, è portata a lire 1 per ogni migliaio.

Capitolo III.

Modificazione della legge sulla tassa di manomorta.

Art. 39.

Per la liquidazione della tassa, a termini dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1862, n° 587, il prezzo locativo presumibile, depurato dalle deduzioni nell'articolo stesso indicate, non potrà mai essere minore del multiplo in ragione di otto volte l'imposta fondiaria principale.

Capitolo IV.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 40.

Le disposizioni dell'articolo 45 della legge sul bollo circa la solidarietà delle parti per il pagamento delle pene sono applicabili alle pene tutte stabilite dalla presente legge.

Art. 41.

Tutte le tasse stabilite, aumentate o ridotte con la presente legge, le quali sieno individualmente superiori a centesimi 10, sono soggette all'aumento del decimo a titolo di sovrimposta di guerra, a norma delle leggi 5 e 9 luglio 1859, n^i 3482 e 3487, 5 dicembre 1861, n° 362, e 14 agosto 1862, n° 762.

Art. 42.

Alla prima parte dell'articolo 44 della legge sul bollo è sostituita la seguente:

Le controversie e le contravvenzioni in materia di tasse di bollo saranno conosciute e decise, le prime dal tribunale civile del luogo nel quale la tassa sarà richiesta, le seconde dal tribunale correzionale del luogo nel quale le contravvenzioni saranno state accertate.

Art. 43.

Nel regolamento da emanarsi in forza dell'articolo 14 sarà anche provveduto, onde in quelle provincie, nelle quali dopo l'osservanza della legge 14 luglio 1866 non esisteva archivio destinato per la conservazione degli atti, sia presentata copia degli atti pubblici, o scritture private, di cui all'articolo 1323 del Codice civile. Tale deposito sarà fatto nel modo previsto dal suddetto articolo in carta semplice, e senz'altre spese.

Art. 44.

Oltre all'esenzione dalle tasse di registro e bollo, conformemente al disposto della relativa legge in favore dei miserabili, i decreti e gli atti sotto i numeri 11, 41, 42, 44 e 47 della tariffa annessa alla legge sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi saranno rilasciati gratuitamente a coloro che nei modi previsti dal regolamento relativo proveranno il loro stato miserabile all'autorità che deve rilasciarli.

Art. 45.

Sono abrogate le disposizioni delle leggi del 21 aprile 1862, numeri 587 e 588, e del 14 luglio 1866, numeri 3121 e 3122, in quanto siano contrarie alla presente, ed in ogni altra parte le leggi stesse saranno rispettivamente osservate, anche per l'esecuzione di questa legge.

Art. 46.

La presente legge anderà in osservanza il 1° gennaio 1869 in tutto il regno, fuorchè nelle provincie della Venezia e di Mantova, alle quali sarà estesa quando avrà luogo l'unificazione legislativa, promulgandosi intanto separatamente l'articolo 23, che entrerà in vigore in quelle provincie a cominciare dallo stesso giorno.

Però le ricevute dei funzionari ed impiegati dello Stato per i loro stipendi, pensioni, indennità ed anticipazioni saranno esenti dal bollo anco nelle dette provincie a cominciare dal primo settembre 1868.

~~*Il presidente del Senato*~~

~~CASATI~~

L'approvato nella tornata del 16 luglio 1868.

PROGETTO DI LEGGE

per una tassa sul macinato

Art. 1.

È imposta a favore dello Stato una tassa sulla macinazione dei cereali, giusta la tariffa seguente:

Grano a quintale	L. 2 »
Granturco e segala	» 1 »
Avena	» 1 20
Altri cereali, legumi secchi e castagne	» » 50

Questa tassa dovrà essere pagata dall'avventore nelle mani del mugnaio, prima dell'esportazione delle farine.

Art. 2.

In correspettività e saldo delle quote riscosse, il mugnaio pagherà all'esattore delle tasse dirette, nei modi e tempi che saranno stabiliti con decreto ministeriale, una quota fissa per ogni cento giri di macina.

A questo effetto sarà a cura e spesa dello Stato applicato all'albero d'ogni macina un contatore dei giri.

Art. 3.

La quota di cui all'articolo precedente sarà stabilita mediante convenzione tra il mugnaio e l'amministrazione, avuto riguardo alla qualità e potenza degli apparecchi ed al sistema di macinatura.

Se l'accordo non potrà conseguirsi sarà in facoltà dell'amministrazione di appaltare la tassa; se non vorrà valersi di questa facoltà si ricorrerà al giudizio di uno o tre periti nominati dal presidente del tribunale, secondo la importanza dei casi. Il giudizio dei periti sarà esecutivo, salvo alle parti il ricorso all'autorità giudiziaria per il regolamento definitivo della quota ed il diritto ai relativi conguagli.

Tranne il caso dell'appalto del dazio, tanto l'amministrazione quanto i mugnai potranno chiedere di anno in anno la revisione della convenzione medesima ed un nuovo giudizio di periti, se non potesse conseguirsi l'accordo.

Questa revisione potrà essere richiesta anche durante l'anno, quando si verificassero nuovi fatti straordinari ed imprevisti.

Art. 4.

Nei mulini ove si macina granturco o segala si accorderà uno sgravio del 50 per cento sul numero dei giri, che, giusta le norme da stabilirsi con decreto reale, si riconosceranno imputabili alla macinazione di questi cereali.

Art. 5.

Quando il congegno applicato ad un mulino venisse a guastarsi, il mugnaio dovrà darne immediata notizia all'agente finanziario, e, per i giorni in cui il congegno non avesse funzionato, la tassa sarà stabilita in ragione della media giornaliera, da determinarsi secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento.

Art. 6.

In difetto della denunzia, di cui all'articolo precedente, il mugnaio, oltre la multa nella quale incorrerà a termini dell'articola 16, pagherà la tassa di macinazione, dal momento dell' ultima verificazione sino a quello in cui il guasto sarà constatato, alla ragione del massimo lavoro fatto dalla macina in un tempo eguale.

Art. 7.

Nei mulini, a cui non fosse possibile o conveniente applicare un contatore dei giri, od altro congegno meccanico, la tassa sarà pagata sul prodotto presuntivo della macinazione di ciascun mulino.

L'accertamento si farà nei modi e colle forme stabilite dalle leggi del 14 luglio 1864, n° 1830, 28 giugno 1866, n° 3023, e 28 maggio 1867, n° 3719, per la ricchezza mobile.

La tassa sarà pagata alle epoche e nei modi da stabilirsi dall'amministrazione finanziaria.

L'esercente del mulino, in vicinanza del quale ne venisse istituito uno nuovo, o quello che esisteva aumentasse il numero o la potenza delle sue macine, potrà presentare una dichiarazione rettificativa, ed ottenere la riduzione del canone anche nel decorso dell'anno, quando giustifichi che da ciò sia derivata la diminuzione di un decimo o più dell'ordinario lavoro.

Art. 8.

La sospensione del lavoro del mulino durante l'anno per forza maggiore non darà luogo alla esonerazione proporzionata del canone, se non duri per un mese oltre il termine calcolato nello stabilire il canone

stesso, ed egualmente se non duri lo stesso tempo nel caso che la sospensione non fosse stata prevista.

Art. 9.

I mugnai che riscuotono la molenda in natura dovranno, se così piace all'avventore, riscuotere nella stessa forma anche il dazio, ricevendo i generi al prezzo delle ultime mercuriali del mercato più vicino. Una copia di queste mercuriali, firmata dal sindaco, dovrà tenersi costantemente affissa nell'interno del mulino.

È fatto obbligo ad ogni mugnaio di tenere nel mulino una bilancia bollata per pesare i grani e le farine.

Art. 10.

Chiunque esercita un mulino sarà tenuto a dichiararlo all'autorità finanziaria entro un mese dalla pubblicazione della presente legge; e chi intende nell'avvenire d'impiantare un mulino nuovo, di attivarne un antico, o di aumentare il numero delle macine di un mulino in esercizio, dovrà fare la menzionata dichiarazione all'autorità finanziaria due mesi prima di por mano al lavoro di macinazione.

Art. 11.

Nessuno potrà macinare i generi indicati nell'articolo 1 senza essere munito di speciale licenza, per cui pagherà centesimi 50 per ogni macina od altro apparecchio di macinazione.

La licenza dovrà rinnovarsi ogni anno.

Se avranno luogo aumenti di macine o di altri apparecchi di macinazione, l'esercente dovrà ottenere una licenza suppletoria, pagando il diritto contemplato al primo comma di quest'articolo. La licenza suppletoria sarà rinnovata contemporaneamente alla principale.

Art. 12.

L'amministrazione potrà esigere dagli esercenti una cauzione.

Le norme per la cauzione saranno determinate dal regolamento, da approvarsi con decreto reale.

Art. 13.

I delegati dell'autorità finanziaria avranno pur sempre diritto di entrare nei locali addetti alla macinazione, farvi le verificazioni occorrenti, e prendere ispezione dei registri.

Essi potranno anche adire l'autorità giudiziaria per le visite domiciliari che si rendessero necessarie nel caso di non dichiarato esercizio di macinazione.

Art. 14.

Fuori del caso di macinazione abusiva, la circolazione dei generi indicati all'articolo 1 e delle farine non potrà assoggettarsi a visite od a restrizioni di sorta, salvochè si tratti dell'esecuzione di prescrizioni generali di dogana.

Art. 15.

Il Governo potrà sospendere dall'esercizio del mulino per tempo determinato, previo diffidamento al proprietario, il mugnaio:

1° Che rimanga in arretrato del pagamento, oltre il termine prescritto dal regolamento, del canone o della tassa dovuta;

2° Che non dichiari entro il termine prescritto l'aumento del numero o della potenza delle macine;

3° Che scientemente esiga dai contribuenti un compenso maggiore di quello che la legge prescrive.

Art. 16.

Saranno sottoposti a multa da lire 50 a lire 500 gli esercenti di mulini:

1° Che non fossero forniti della prescritta licenza o non l'avessero rinnovata in tempo debito;

2° Che non dessero subito avviso all'agente finanziario dei guasti e delle alterazioni avvenute nel congegno meccanico applicato dall'amministrazione;

3° Che continuassero a macinare dopo, e finchè duri la sospensione contemplata dall'articolo precedente;

4° Che rifiutassero ai delegati dell'amministrazione finanziaria o dell'autorità giudiziaria l'entrata nei luoghi, o si opponessero all'esercizio delle facoltà di cui è cenno all'articolo 13;

5° Che togliessero o guastassero i contatori od altri congegni applicati d'ordine del Governo, ne mutassero le indicazioni, ne levassero, alterassero o falsificassero i bolli; e, tanto in questo, quanto nei casi accennati al numero 4 del presente articolo, e al numero 3 dell'articolo precedente, senza pregiudizio delle disposizioni delle leggi penali generali.

Art. 17.

Coloro che avessero macinato senza avere fatto la dichiarazione prescritta dall'articolo 9, o fossero incorsi nelle contravvenzioni ricordate ai numeri 3 e 5 del precedente articolo, oltre la penale entro i limiti fissi ivi stabilita, ed oltre il dazio su tutta la macinazione di contrabbando, dovranno pagare una multa, che si misurerà tra il doppio ed il quintuplo del dazio medesimo, la quale sarà portata al decuplo, se chi non dichiarò il suo esercizio riscosse da altri per proprio conto la tassa imposta dalla legge.

Art. 18.

Sono applicabili alle contravvenzioni alla presente legge, in quanto non sia in questa diversamente disposto, gli articoli 21, 24 e 25 della legge sulle tasse governative e sui dazi di consumo 3 luglio 1864, numero 1827.

Nel caso di macinazione non dichiarata, avrà inoltre

applicazione l'articolo 22 della legge stessa, e l'apparato macinatore sarà posto fuori d'esercizio.

Art. 19.

Gl'impiegati dello Stato od altri pubblici agenti che si rendessero colpevoli di collusione nella macinazione di contrabbando, incorreranno nella destituzione e nel triplo della multa stabilita dalla presente legge, ed, in caso di corruzione, saranno puniti inoltre colla interdizione dai pubblici uffici, e con una multa speciale, che raggiunga il triplo del valore delle cose promesse o ricevute, e la quale non potrà essere minore di 250 lire, senza pregiudizio del disposto delle leggi penali generali.

Art. 20.

Dove il Governo lo riconosca indispensabile, potrà aggregare ai contabili dello Stato qualche agente collettore incaricato di recarsi a riscuotere direttamente dai mugnai le somme da loro dovute.

Art. 21.

Per la provvista ed applicazione dei contatori ed altri congegni meccanici di cui all'articolo 2, viene stanziata nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle finanze del corrente esercizio la somma di lire 3,000,000.

Art. 22.

Il Governo avrà facoltà di sostituire con decreto reale al contatore dei giri ogni altro congegno meccanico che fosse in seguito riconosciuto più atto ad accertare il lavoro fatto dal mulino, rimanendo ferma sempre la tariffa di cui all'articolo 1.

Art. 23.

Sulle farine importate dall'estero si pagherà al passaggio della linea doganale il dazio stabilito nell'articolo 1 per il relativo cereale coll'aumento di un quinto; e ciò in aggiunta a quei dritti doganali a cui fossero già sottoposte.

Sul pane, sul biscotto e sulle paste importati nel regno, si pagherà una tassa eguale a quella che colpisce le farine di cui sono composti.

La tassa sarà riscossa anche all'entrata nelle città franche, eccettuato il caso di transito.

Alla esportazione dallo Stato delle farine, del pane, del biscotto e delle paste, sarà restituita la tassa di macinazione, con le norme che verranno prescritte per decreto reale, ragguagliando il quintale di farina a chilogrammi cento venticinque di grano e colla deduzione del 10 per cento.

La restituzione della tassa nel caso di esportazione

non avrà luogo pel primo trimestre nel 1869, se non previa giustificazione che la farina pagò effettivamente il dazio di macinatura.

Art. 24.

La presente legge andrà in attività col primo gennaio 1869; e, a datare da tal giorno, le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3023, saranno applicate eziandio ai redditi provenienti dai titoli del debito pubblico, pei quali si riscuoterà l'imposta di ricchezza mobile, mediante ritenuta, all'atto del pagamento degli interessi fatto dal tesoro così all'interno che all'estero.

Art. 25.

Col 1° gennaio 1869 cesserà pure il diritto di prestino e forno, che si esige nei comuni aperti delle provincie venete e mantovana; e verranno riscossi nei comuni chiusi delle provincie stesse i dazi di conto dello Stato sulla introduzione delle farine, del pane, delle paste e del riso, nella misura prescritta dal decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3018, per le altre parti del regno.

Art. 26.

Il Governo del Re ha facoltà di provvedere con decreto reale a quanto occorra per l'esecuzione di questa legge.

Approvato nella tornata del 21 Maggio 1868.

Pisanelli

PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI

ALLA LEGGE

sul registro e bollo

Capitolo I.

Modificazioni alla legge sulle tasse di registro.

Art. 1.

Il multiplo dell'imposta per la valutazione degli immobili, di che al numero 2 dell'articolo 23 della legge di registro, è portato da 100 a 120; ed il maggiore o minor valore che possa dar luogo al ricorso per perizia sopra domanda rispettivamente dell'amministrazione o della parte, è ridotto dal quarto all'ottavo.

Art. 2.

Il procedimento della stima, di che all'articolo 23 e seguenti della citata legge, potrà aver luogo anche per gl'immobili trasferiti a titolo oneroso, qualora il prezzo o correspettivo enunciato nell'atto sia inferiore di un quarto al multiplo soprindicato dell'imposta di cui sono gravati gl'immobili che sono subbietto del trasferimento, e questo non sia seguìto all'asta pubblica.

Non avrà però luogo il procedimento di stima, quando il contribuente paghi la tassa in ragione del risultato del multiplo medesimo.

Art. 3.

Per le costituzioni di doti e per le donazioni e liberalità fatte da persone che non siano ascendenti o discendenti degli sposi a contemplazione di certo e determinato matrimonio, e in favore degli sposi medesimi o della prole nascitura, le tasse proporzionali stabilite dalla tariffa sono ridotte alla metà.

Non ha luogo la riduzione per i lucri dotali, e per le liberalità subordinate alla eventualità della morte.

La denunzia e il pagamento della tassa per la devoluzione di detti lucri, e per l'avveramento delle liberalità subordinate all'eventualità della morte, dovranno effettuarsi nei termini e colle forme prescritte per i trasferimenti a causa di morte.

Art. 4.

Ai numeri 4 e 5 dell'art. 66 è sostituito il seguente:

« Le sentenze, le omologazioni dei concordati, i decreti, i provvedimenti, i processi verbali ed ogni altro atto relativo alla istruzione della causa che emana dalle Corti, dai tribunali e dalle preture, ovvero dalle cancellerie rispettive, nella materia contenziosa civile e commerciale, i decreti ed i provvedimenti che rendono esecutive le sentenze degli arbitri o de' tribunali esteri. »

L'articolo 67 è soppresso.

Art. 5.

La registrazione degli atti di usciere, soggetti a tassa fissa, sarà fatta per mezzo delle marche stabilite dall'articolo 72 della legge di registro, le quali saranno apposte ed annullate dal cancelliere del collegio giudiziario o della pretura cui l'usciere è addetto.

Il termine per la registrazione di tutti indistintamente gli atti d'usciere sarà di 20 giorni dalla data dell'atto.

È fatta eccezione per le notificazioni delle comparse, le quali dovranno essere munite delle marche prescritte entro tre giorni da quello in cui sono state eseguite.

La omessa o ritardata presentazione al cancelliere dei suddetti atti d'usciere per l'apposizione delle prescritte marche farà luogo all'applicazione a carico dell'usciere della pena pecuniaria stabilita dall'articolo 93 della legge di registro.

Potranno però le citazioni e gli altri atti essere compilati in carta bollata del valore doppio di quello che è prescritto per i rispettivi tribunali, innanzi ai quali si fa l'atto, ed in tal caso saranno esenti dalla registrazione, ma avranno il semplice visto del cancelliere apposto a cura dell'usciere, della parte o del procuratore prima della loro notificazione.

Art. 6.

Per la esazione delle tasse e pene pecuniarie di registro, dovute sulle scritture private autenticate da notaio a forma dell'articolo 1323 del Codice civile, basterà, in mancanza di altre prove, la iscrizione della loro autenticazione sul repertorio prescritto dall'articolo 110 della suddetta legge, fermo l'obbligo nelle parti di sottoporre alla formale registrazione l'originale dell'atto.

Oltre alle indicazioni prescritte dall' articolo 111 della stessa legge per l'iscrizione a repertorio delle autenticazioni, le parti, i testimoni e il notaio che hanno sottoscritto l'atto in forma privata dovranno apporre la propria firma nella colonna sesta del repertorio.

Art. 7.

La pena stabilita dal penultimo capoverso dell'articolo 110 della legge di registro sarà applicabile anche alla mancanza od inesattezza di ogni iscrizione a repertorio di taluna delle indicazioni prescritte dai numeri 2, 3, 4 e 5 del successivo articolo 111.

Sotto la indicazione di data dell'atto voluta dal succitato numero 2 è compresa anche la designazione del luogo ove l'atto è stato stipulato.

Ove si tratti di omissioni o irregolarità nelle iscrizioni a repertorio delle autenticazioni di firme apposte alle scritture private, oppure della mancanza nella co-

lonna sesta del repertorio di alcuna delle firme prescritte dall'articolo 5 della presente legge, invece della pena pecuniaria stabilita dal citato articolo 110, il notaio incorrerà per ogni contravvenzione in una multa eguale alla tassa dovuta sulla scrittura, ed in ogni caso non minore di lire 25.

Art 8.

I funzionari i quali, secondo l'articolo 110 della legge di registro, sono sottoposti alla tenuta del repertorio, avranno obbligo, sotto la pena comminata in quell'articolo per la omissione, d'inscrivere nel medesimo anche le dichiarazioni o certificati di conformità o autenticazione delle copie o estratti indicati all'articolo 12, lettera *G*, sotto la data della rispettiva emissione.

Art. 9.

Le contravvenzioni al disposto dell'articolo 12, lettera *G*, saranno punite con la pena pecuniaria di lire dieci, a carico del notaio, archivista, o altro pubblico ufficiale autorizzato.

Art. 10.

Le penali stabilite dall'articolo 113 della legge pei notari, cancellieri giudiziari ed uscieri, che sieno in ritardo a presentare i loro repertorii, potranno estendersi fino ad un mese, trascorso il quale, il ricevitore del registro dovrà darne partecipazione al presidente del tribunale dal quale dipendono, che dovrà provocarne la sospensione.

Il ricevitore però sarà tenuto a rilasciare regolare ricevuta dei repertorii che gli verranno consegnati.

Art. 11.

Non potrà l'amministrazione essere condannata al rimborso delle spese di lite in favore della parte avversaria, quando l'azione giudiziaria sia stata promossa senza prima presentare domanda in via amministrativa, e senza che siano trascorsi 40 giorni da questa presentazione.

Facendosi luogo alla piena accoglienza della domanda presentata in via amministrativa, dovrà restituirsi alle parti la tassa di bollo del relativo ricorso.

Art. 12.

Alla tariffa delle tasse di registro sono fatte le seguenti modificazioni:

Parte prima della tariffa.

A) Nelle espropriazioni per causa di utilità pubblica la tassa, di che all'articolo 1 della tariffa, sarà riscossa sulla registrazione del decreto del prefetto, indicato nell'articolo 53 della legge 25 giugno 1865, n° 2359, salvo, quanto alle espropriazioni nell'interesse dello Stato, il disposto dell'articolo 86 della legge di registro.

B) Le tasse proporzionali, fissate in detta prima parte in ragione di lire 2 50, lire 1 25, e lire 1 per cento, sono rispettivamente elevate, la prima a lire 3, la seconda e la terza a lire 1 50 per ogni cento lire.

Per la compra e vendita di navi e merci fra commercianti, la tassa sarà di centesimi 50 ogni cento lire di prezzo.

C) La tassa proporzionale di centesimi 50, di che all'articolo 95 della tariffa, è portata a lire 1 20 per ogni cento lire; è abrogata la seconda parte di detto articolo.

D) La tassa proporzionale, stabilita dall'articolo 96, è elevata a lire 3 per ogni cento lire.

E) La tassa proporzionale, di che all'articolo 97, è elevata a lire 6 per cento, quanto alle donazioni, assegnazioni o liberalità ivi indicate, quando hanno luogo tra zii e nipoti, o tra prozii e pronipoti.

F) La tassa proporzionale, stabilita dall'articolo 98, è portata a lire 8 per cento.

G) All'articolo 104 della tariffa è aggiunta la seguente disposizione:

Sono soggetti alla tassa fissa di lire 1 i certificati o dichiarazioni di conformità, o autenticazione delle copie, o estratti di atti, o documenti in forma pubblica o privata, fatte dai notai, archivisti od altri pubblici ufficiali autorizzati.

L' autenticazione delle firme apposte nelle scritture private, di cui all'articolo 1323 del Codice civile, è soggetta alla tassa di lire 1 se una sola è la firma che viene autenticata; se le firme sono più, la prima è soggetta alla detta tassa di lire 1; ognuna delle altre alla tassa di centesimi 50.

Pel pagamento della tassa non si computano le firme dei testimoni.

Sono eccettuate dalla tassa sopra stabilita le autenticazioni, dichiarazioni e certificati anzidetti, relativi agli atti di che nell'articolo 143 della legge di registro, a quelli di usciere, e alle sentenze ed atti giudiziari pei quali è provveduto alla lettera *N* del presente articolo.

Parte seconda della tariffa.

H) La tassa di che all'articolo 105 è estesa all'intiero asse ereditario, ed è elevata a lire 1 20 per ogni cento lire.

I) La tassa stabilita dall'articolo 106 è portata a lire 3 per cento.

L) La tassa fissata dall'articolo 108 è elevata a

lire 6 per cento quanto alle trasmissioni che hanno luogo tra zii e nipoti, o tra prozii e pronipoti.

M) La tassa di che all'articolo 109 è portata all'8 per cento.

Parte terza della tariffa.

N) Le tasse che si percepiscono nella misura stabilita dagli articoli 127 e 128 della tariffa per le copie rilasciate, od anche solo autenticate o vidimate dai cancellieri, quando l'originale della sentenza, decreto o provvedimento sia stato registrato col pagamento della tassa rispettivamente prescritta dai citati articoli, sono ridotte come segue:

Se si tratta di sentenze o decreti di Corti d'appello, tribunali o preture, soggiaceranno rispettivamente alle tasse di che nell'articolo 129 della tariffa; ove si tratti di provvedimenti preparatorii o definitivi delle Corti di cassazione, le copie medesime soggiaceranno indistintamente alla tassa fissa di lire 4.

In tutti questi casi la tassa sarà corrisposta colla applicazione di marche di registrazione, secondo l'articolo 72 della legge.

Nella spedizione o autenticazione delle copie, il cancelliere dovrà, sotto la pena in proprio di lire 10, dichiarare che l'originale venne registrato riportando le indicazioni della nota di seguita registrazione.

Queste tasse medesime, nella rispettiva misura di lire 4, 2, 1 e centesimi 50, saranno nello stesso modo applicate anche alle sentenze sì definitive, che interlocutorie, preparatorie, incidentali, provvisionali o simili, che non definiscono il merito delle causa, ed alle copie di tutti in genere gli atti ricevuti dai cancellieri giudiziari, o compiuti col loro intervento anche per commissione o delegazione.

Le disposizioni della tariffa relative alle prime copie delle sentenze saranno applicate alla registrazione degli originali.

Sono tuttavia eccettuate le copie degli atti diversi da sentenze, che intervengono nei procedimenti contenziosi in materia civile e commerciale.

O) Le tasse proporzionali di lire 1, stabilite dall'articolo 130, sono portate a lire 1 50 per cento.

P) Per gli atti d'usciere, che occorrono nei procedimenti contenziosi o in quelli di volontaria giurisdizione, le tasse di lire 2, lire 1, e centesimi 50, determinate dalla seconda parte dell'articolo 130, saranno applicate secondo che il procedimento sia di competenza di una Corte, di un tribunale civile o di commercio, oppure di una pretura.

Art. 13.

Mediante il pagamento delle tasse richiamate coi successivi articoli 16, 17 e 18, le ricevute, bollette o quietanze nei medesimi indicate non saranno soggette all'obbligo della registrazione ed al pagamento delle corrispondenti tasse proporzionali, se non quando se ne faccia uso o inserzione, ai termini degli articoli 46 e 74 della legge di registro.

Lo stesso obbligo di registrazione solo negli accennati casi d'uso o d'inserzione ricorrerà per gli atti indicati nel numero 21, articolo 21 della legge di bollo, in quanto non sieno soggetti a registrazione in un termine fisso; il valore però delle ricevute quivi designate è ridotto a lire 10.

Art. 14.

Dal giorno in cui andrà in attività la presente legge gli atti soggetti alla registrazione entro un termine fisso, trascorso detto termine, e dentro l'anno successivo, potranno ancora registrarsi mediante il pagamento delle pene e sovratasse dalla legge stabilite.

Trascorso l'anno predetto, la registrazione non potrà aver luogo tranne che mediante il pagamento del doppio di dette pene e sopratasse.

Eguale norma sarà applicata agli atti e scritti in contravvenzione alla legge sul bollo.

Art. 15.

I notai e gli altri ufficiali autorizzati alla stipulazione degli atti pubblici, nel presentare alla registrazione gli atti da essi rogati, dovranno consegnare all'uffizio del registro una copia certificata conforme, scritta su carta bollata da centesimi 50.

È fatta eccezione all'obbligo di consegnare la copia per gli atti giudiziari.

Gli ufficiali del registro conserveranno queste copie secondo le norme che saranno determinate con apposito regolamento approvato con decreto reale.

Trascorsi due anni, le copie saranno trasmesse all'archivio della conservazione degli atti e contratti.

Trattandosi di atti privati, autenticati a norma dell'articolo 1323 del Codice civile, l'atto, per gli effetti della presente legge, sarà depositato in originale presso il notaio; il quale sarà responsabile del pagamento delle tasse di registro, e rilascierà alle parti, che la richieggono, la copia conforme da esso autenticata.

Queste copie di atti pubblici o privati saranno rilasciate senz'altra spesa che quella della carta bollata e della scritturazione.

Per gli altri atti in forma privata, quando contengano contratti o convenzioni di qualsivoglia specie, o costituiscano obbligazioni od estinzione d'obbliga-

zioni, sarà presentata all'uffizio del registro, insieme all'atto originale, la copia scritta sopra carta bollata da centesimi 25, certificata conforme dalla parte producente; e questa copia sarà conservata come è stabilito per le copie degli atti pubblici.

CAPITOLO II.

Modificazioni delle leggi sulle tasse di bollo e società.

Art. 16.

È abrogata la disposizione di cui al numero 2 dell'articolo 20 della legge sul bollo.

Sono soggetti alla tassa di centesimi 5, stabilita al paragrafo 1° del detto articolo:

Le bollette o quietanze di pagamento dei diritti marittimi o di dogana e dei dazi di consumo, a chiunque appartengano, tenuti in economia o appaltati, e le quietanze o bollette di pagamento di contribuzioni dirette, devolute allo Stato, alle provincie, ai comuni ed alle Camere di commercio, per pagamenti non inferiori a lire 1.

Pei pagamenti inferiori a lire 1, sarà applicata a ciascuna bolletta o quietanza il bollo straordinario da centesimi 1.

Art. 17.

Le quietanze o ricevute ordinarie, di cui parla l'articolo 19, numero 2, della legge sul bollo, le quali abbiano l'importare di lire 10 o più, o contengano quietanza senza specificare la somma, saranno fatte in carta da bollo da 5 centesimi, o saranno munite di una marca da bollo di centesimi 5.

In quest'ultimo caso il sottoscrittore della ricevuta dovrà sempre apporvi la data e cancellare la marca scrivendo una parte della sua firma sulla medesima, prima di consegnarla, e ciò sotto pena di lire 20.

Sotto la stessa pena è punito il rifiuto di rilasciare ricevute, il rilascio di ricevute senza bollo o marca e la rinnovazione o convalidazione della ricevuta per mezzo della carta o della marca, fatte dopo rilasciata.

La specificazione di una somma minore di lire 10, fatta nell'intento di evitare la tassa, ed ogni altra frode diretta a cotesto fine, saranno punite colla multa di lire 50, senza pregiudizio delle pene maggiori cui potessero essere soggetti gli autori, in virtù delle leggi penali.

Art. 18.

S'intenderà per ricevuta ordinaria, agli effetti di che all'articolo precedente, ogni nota, atto o scritto qua-

lunque, rilasciato per liberazione a qualunque titolo, il quale indichi quietanza totale o parziale, col pagamento di moneta, compensazione o accreditamento;

Ogni nota, atto o scritto che annulli semplicemente un debito preesistito o l'atto relativo;

Ogni dichiarazione di saldo o altra equivalente, fatta sulle cambiali, conti, note o fatture da chiunque rilasciate, o le dichiarazioni scritte o impresse con stampiglia di *pagato*, *saldato*, *bilanciato*, *discaricato*, o altra equivalente, solita a significare pagamento di denaro;

Le ricevute, quietanze e riconoscimenti dati per pagamenti fatti per o con cambiali, tratti, buoni o altri atti, e quelle semplici di cambiali, buoni, tratte o altri atti;

Le lettere in qualunque modo inviate per accertare ricevimento di denaro a saldo totale o parziale di un debito.

Non saranno considerate ricevute ordinarie quelle che importano liberazioni risultanti da precedenti convenzioni scritte o da sentenze, eccettuate le ricevute di frutti, canoni, affitti e simili.

Art. 19.

L'articolo 21, n° 21, della legge sul bollo, è modificato come appresso:

Le obbligazioni chirografiche per somme o valori non eccedenti le lire 30, e tutte le quietanze o ricevute ordinarie non eccedenti le lire 10 quando non costituiscono atto liberatorio da precedenti contratti o condanne o non formino acconto o residuo di maggiori somme o valori; le quietanze suddette quando dovranno prodursi in giudizio dovranno avere il bollo di cinque centesimi.

Art. 20.

La tassa sulle bollette per quietanze, di cui al n° 14 dell'articolo 20 della legge sul bollo, è ridotta a centesimi 10, e sarà applicabile anche alle ricevute non istaccate dai registri a madre e figlia, purchè fatte in moduli a stampa.

La medesima tassa di centesimi 10, da corrispondersi in modo straordinario, sarà dovuta per le ricevute che non si riferiscono a pagamenti dei dazi o contribuzioni rilasciate per conto delle amministrazioni dello Stato sopra moduli stampati.

Art. 21.

Per le bollette o quietanze, di che nei precedenti articoli 16 e 20, rilasciate dagli agenti delle amministrazioni dello Stato, le marche saranno apposte ed annullate dagli agenti medesimi.

Art. 22.

Le disposizioni di favore risultanti dall'articolo 21, n° 3, della legge sul bollo, rimangono limitate alle quietanze e bollette per il pagamento di contribuzioni indirette, non indicate nell'articolo 12 della presente legge ed alle quietanze per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia penale.

Art. 23.

La tassa annuale, di che nell'articolo 38 della legge sul bollo, è elevata da centesimi 50 a lire una per ogni lire 1000, ed è resa obbligatoria per tutti indistintamente i biglietti in circolazione, da chiunque sia fatta l'emissione, sia questa stata o no autorizzata, e ciò senza pregiudizio della questione intorno alla legalità della emissione.

La tassa sarà liquidata giusta le norme stabilite col citato articolo, e dovrà essere pagata in due rate uguali alla scadenza del 1° luglio e del 1° gennaio di ciascun anno.

La tassa sarà dovuta per un intiero semestre anche quando la circolazione dei biglietti abbia cominciato, o sia cessata nel corso di un semestre.

Ove il pagamento sia ritardato oltre venti giorni dalla scadenza di ciascuna rata, sarà dovuta una pena pecuniaria eguale al decimo della tassa di cui fu ritardato il pagamento.

Art. 24.

Sono esentate dalla tassa di registro e bollo, per un quinquennio dall'atto di fondazione, le operazioni delle Banche popolari e delle società cooperatrici, quali sono quelle di consumo e di produzione, purchè siano rette coi principii e le discipline della mutualità, e finchè il capitale sociale effettivo non superi le lire 30,000.

Sono pure esenti dai diritti di bollo e da quelli di cancelleria i certificati di specchietto rilasciati dalle cancellerie criminali ad operai per la loro ammissione alle società mutue di soccorso, e gli avvisi pubblicati dalle società stesse a fine di convocazione.

Art. 25.

I biglietti di prezzo non superiore ad una lira e il prezzo per ingresso ai teatri o luoghi chiusi in cui si danno spettacoli od altri trattenimenti pubblici, di che nell'articolo 32 della legge di pubblica sicurezza, allegato *B*, della legge 20 marzo 1865, n° 2248, sono assoggettati a titolo di tassa di bollo al pagamento di centesimi cinque ciascuno.

Sull'ammontare dei biglietti serali di prezzo superiore a lire una, sugli abbuonamenti e sul prezzo dei posti distinti e dei palchi è dovuta una tassa in ragione del 10 per cento.

Il pagamento delle tasse sarà eseguito dall'impresario, appaltatore, o chiunque abbia ottenuta la licenza voluta dagli ordinamenti di pubblica sicurezza, e colle norme e cautele stabilite con regolamento approvato per decreto reale.

Art. 26.

Le tasse graduali di bollo stabilite dagli articoli 8 e 9 della legge 14 luglio 1866 sono, per le cambiali ed altri effetti di commercio, stabilite come segue:

fino a lire 100	C.	5
da lire 100 a lire 200 . . .	»	10
da lire 200 a lire 300 . . .	»	15
da lire 300 a 600	»	30
da lire 600 a 1000.	»	50
da lire 1000 a 2000	L.	1 00

e così di seguito per ogni lire 1000 centesimi cinquanta di più.

Dovranno farsi in carta dello stesso valore di quella prescritta per le cambiali, o avere corrispondenti marche da bollo che verranno apposte dagli uffizi del bollo e registro nel modo prescritto dall'articolo 16 della legge sul bollo, le delegazioni mercantili, le cessioni poste a piè delle fatture accettate o no, ed ogni altro atto contenente trasferimento di danaro o recognizioni di debito dipendente da operazioni commerciali, in modo equivalente alle cambiali o biglietti, comunque la forma non si presti alla gira.

Le cambiali o effetti di commercio creati e pagabili all'estero, i quali ricevono una o molte firme nel regno, pagheranno la metà della tassa stabilita dalla legge, e, come sopra, ridotta per le altre cambiali o recapiti mercantili, e saranno munite di marche che verranno annullate come quelle delle ricevute.

Art. 27.

Le lettere di cambio, i biglietti all'ordine e gli altri recapiti di commercio, non regolarmente, ed originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge bollati, non potranno produrre alcuno degli effetti cambiari previsti dalle leggi civili e commerciali.

Tale inefficacia, quando non sia stata eccepita dalle parti in corso di causa, dovrà essere rilevata e pronunciata d'uffizio dai giudici sotto la pena stabilita dall'articolo 108 della legge sul registo.

Art. 28.

Per la circolazione o negoziazione di cui possono essere suscettibili le cartelle, i certificati, le obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie, da chiunque emessi, tanto provvisori che definitivi, sia nominativi che al portatore (eccettuati i biglietti e recapiti indicati negli articoli 23 e 26 della presente legge,

i titoli del debito pubblico dello Stato, i buoni del tesoro, le azioni nominative delle Banche popolari e delle altre società cooperative che individualmente abbiano un valore nominale non superiore a lire cento, e finchè il capitale sociale non superi le lire 30,000), è dovuta una tassa annuale nella misura di quella graduale stabilita dall'articolo 8 della legge sul bollo colla riduzione di un terzo.

La tassa sarà liquidata sul valore effettivo dei titoli risultanti dalla media del loro corso legale durante l'anno precedente nel luogo della loro emissione.

Per le frazioni del valore imponibile si osserveranno le disposizioni dell' articolo 10 di detta legge sul bollo.

I titoli che nell'anno precedente non hanno avuto corso legale, saranno valutati in base alla dichiarazione delle società, istituti di credito, provincie, comuni, stabilimenti ed altre amministrazioni che li hanno emessi, salvo il diritto agli agenti finanziari di constatarne in altro modo il valore.

Art. 29.

Per le azioni delle società nazionali anonime o in accomandita cesserà l'applicazione della legge 21 aprile 1862, numero 588, rimanendo però ferme rispetto alle azioni stesse le disposizioni contenute nell'articolo 149 del decreto sulle tasse di registro.

Art. 30.

La tassa annua imposta dall'articolo 28 sarà pagata in due rate semestrali posticipate, computabili dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno.

Per i titoli emessi od estinti nel corso di un semestre la rata di tassa sarà liquidata per l'intiero semestre.

Il pagamento della tassa dovrà eseguirsi direttamente dalle società, istituti di credito, stabilimenti, provincie, comuni o altre amministrazioni che hanno fatto l'emissione dei titoli, salvo il loro regresso verso i proprietari o possessori.

Art. 31.

Qualora la negoziazione dei titoli soggetti alla tassa fissata coll'articolo 28 avvenga per atto pubblico o per scrittura privata separata dal titolo, l'atto o la scrittura saranno tuttavia assoggettati alla prescritta registrazione, ma sarà per questa corrisposta la semplice tassa fissa di una lira, ognorachè il prezzo della negoziazione sia pagato nell'atto stesso dall'acquirente con danaro, ovvero colla cessione di altri titoli cadenti sotto le disposizioni dello stesso articolo 28.

Art. 32.

La tassa sulla circolazione dei titoli sarà dovuta in-

dipendentemente dalle tasse fisse e graduali di bollo, pagate all'epoca della loro emissione.

Art. 33.

Le società, gl'istituti, gli stabilimenti, le provincie, i comuni e le altre amministrazioni che emettono titoli negoziabili assoggettati alla tassa stabilita dall'articolo 28, dovranno denunziarli all'ufficio di registro del distretto nel quale hanno la sede principale, indicandone il numero ed il rispettivo valore nominale.

Questa denunzia dovrà farsi per i titoli in corso entro 60 giorni da quello in cui andrà in vigore la presente legge, e per quelli che si emetteranno in appresso, entro 60 giorni dalla data di ciascuna emissione.

Eguale denunzia dovrà farsi per l'estinzione dei titoli, entro il semestre successivo a quello in cui ne è avvenuta l'estinzione.

Art. 34.

Per l'omessa o ritardata denunzia dei titoli in corso o di nuova emissione sarà dovuta una pena pecuniaria uguale alla metà della tassa.

Per la denunzia infedele sarà parimente applicata una pena pecuniaria uguale alla tassa dovuta sui titoli o valori occultati.

L'omessa o ritardata denunzia dell'estinzione dei titoli toglierà il diritto alla esonerazione od al rimborso delle tasse per i semestri anteriori alla denunzia.

Il ritardo oltre 20 giorni dalla scadenza di ciascun semestre al pagamento delle rate semestrali di tassa dovute sui titoli darà luogo ad una sopratassa eguale al decimo della tassa di cui fu ritardato il pagamento.

Le pene pecuniarie stabilite dal presente articolo saranno a carico esclusivo delle società, istituti, stabilimenti, provincie, comuni ed altre amministrazioni obbligate alla denunzia od al pagamento della tassa.

Art. 35.

L'azione al conseguimento ed alla restituzione della tassa sulla negoziabilità e delle pene pecuniarie relative si prescriverà nel termine di 5 anni, computabili dalla scadenza di quello stabilito per il pagamento, o dal giorno in cui il pagamento fu eseguito.

Art. 36.

Per l'esazione coattiva della tassa sulla negoziabilità e delle relative pene pecuniarie, e per la decisione delle controversie che insorgono sulle medesime, saranno applicate le disposizioni della legge sulle tasse di registro.

Art. 37.

In luogo delle tasse di registro e bollo, dovute sugli

atti che si fanno per le operazioni di anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori, le casse di risparmio, le società o gli istituti pagheranno, entro 20 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, una tassa speciale in ragione di lire 1 per ogni mille lire sulla somma complessiva delle operazioni che ognuna delle predette casse, società ed istituti avrà fatte nel semestre precedente.

Le anticipazioni o sovvenzioni, fatte per un tempo maggiore di sei mesi, si valuteranno per una somma doppia; e così sarà raddoppiata la somma per ogni semestre di maggiore durata della anticipazione o sovvenzione.

Le rinnovazioni o proroghe saranno considerate come nuove operazioni, e l'esenzione dalla tassa di bollo non si estenderà alle cambiali ed ai biglietti all'ordine che si emettessero a maggiore garanzia delle sovraccennate operazioni.

Sono esenti dalla tassa speciale le operazioni d'anticipazione o sovvenzione, fatte dai Monti di Pietà per somme inferiori a lire 300.

I mutui e le sovvenzioni fatte dalle indicate casse, istituti e società senza deposito o pegno, ovvero con costituzione d'ipoteca, e le relative quietanze soggiaceranno al bollo e registro, come ogni altra convenzione della specie intervenuta fra particolari.

Con decreto reale saranno determinate le norme per la denunzia e l'accertamento delle operazioni soggette a tassa, e sarà provveduto al modo di riscossione della tassa medesima ed all'applicazione delle sanzioni penali nei limiti tracciati dal precedente articolo 34.

Art. 38.

Per le società straniere che fanno operazioni nel regno, la tassa di cui agli articoli 12 e 15 della legge 21 aprile 1862, n° 588, è portata a lire 1 per ogni migliaio.

Capitolo III.

Modificazione della legge sulla tassa di manomorta.

Art. 39.

Per la liquidazione della tassa, a termini dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1862, n° 587, il prezzo locativo presumibile, depurato dalle deduzioni nell'articolo stesso indicate, non potrà mai essere minore del multiplo in ragione di otto volte l'imposta fondiaria principale.

CAPITOLO IV.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 40.

Le disposizioni dell'articolo 45 della legge sul bollo circa la solidarietà delle parti per il pagamento delle pene sono applicabili alle pene tutte stabilite dalla presente legge.

Art. 41.

Tutte le tasse stabilite, aumentate o ridotte con la presente legge, le quali sieno individualmente superiori a centesimi 10, sono soggette all'aumento del decimo a titolo di sovrimposta di guerra, a norma delle leggi 5 e 9 luglio 1859, ni 3482 e 3487, 5 dicembre 1861, n° 362, e 14 agosto 1862, n° 762.

Art. 42.

Alla prima parte dell'articolo 44 della legge sul bollo è sostituita la seguente:

Le controversie e le contravvenzioni in materia di tasse di bollo saranno conosciute e decise, le prime dal tribunale civile del luogo nel quale la tassa sarà richiesta, le seconde dal tribunale correzionale del luogo nel quale le contravvenzioni saranno state accertate.

Art. 43.

Nel regolamento da emanarsi in forza dell'articolo 14 sarà anche provveduto, onde in quelle provincie, nelle quali dopo l'osservanza della legge 14 luglio 1866 non esisteva archivio destinato per la conservazione degli atti, sia presentata copia degli atti pubblici, o scritture private, di cui all'articolo 1323 del Codice civile. Tale deposito sarà fatto nel modo previsto dal suddetto articolo in carta semplice, e senz'altre spese.

Art. 44.

Sono abrogate le disposizioni delle leggi del 21 aprile 1862, numeri 587 e 588, e del 14 luglio 1866, numeri 3121 e 3122, in quanto siano contrarie alla presente, ed in ogni altra parte le leggi stesse saranno rispettivamente osservate, anche per l'esecuzione di questa legge.

Art. 45.

La presente legge andrà in osservanza il 1° gennaio 1869 in tutto il regno, fuorchè nelle provincie della Venezia e di Mantova, alle quali sarà estesa quando avrà luogo l'unificazione legislativa, promulgandosi intanto separatamente l'articolo 25, che entrerà in vigore in quelle provincie a cominciare dallo stesso giorno.

Approvato il 21 Maggio 1868.

Modificazioni alla legge sulle tasse di registro.

Progetto delle
modificazioni arrecate
alla Legge sulle tasse di Registro Bollo Successioni
e Successioni
Riordinamento
della commissione

Art.° 1= Il multiplo dell'importo per la valutazione degli immobili, di cui al N.° 2. dell'Art.° 23 della legge sul Registro, è portato da 100 a 120; ed il maggiore e minore valore che possa dar luogo a verun aggravio per perizia sopra domanda rispettivamente dell'amministrazione, o della parte è ridotto dal quinto all'ottavo.

Art.° 2= Il procedimento della stima, di cui all'Art.° 23 e seguenti della citata legge, potrà aver luogo anche per gl'immobili trasferiti a titolo oneroso, qualora il prezzo o corrispettivo enunciato nell'atto sia inferiore di un quarto al multiplo sopra indicato dell'importo di cui sono gravati gl'immobili che sono subietto del trasferimento, e questo non sia seguito all'asta pubblica.

Non avrà però luogo il procedimento di stima, quando il contribuente pagherà la tassa in ragione del risultato dal multiplo medesimo.

Art.° 3°= Per le costituzioni di dote e per le donazioni e liberalità fatte da persone che non siano ascendenti o discendenti degli sposi a contemplazione di certo e determinato matrimonio, e in favore degli sposi medesimi o della prole nascitura, la tassa proporzionale stabilita dalla tariffa sono ridotte alla metà.

Non ha luogo la riduzione per i lucri dotali, e per le liberalità subordinate alla eventualità della morte.

La denunzia e il pagamento della tassa per la deduzione di detti lucri, e per l'avveramento delle liberalità subordinate all'eventualità della morte, dovranno

effettuarsi nei termini e colle forme pre-
scritte per i trasferimenti a causa di morte.

Art.° 4 = La registrazione degli atti di
ascrizione, soggetti a tassa fissa, sarà fatta
per mezzo delle marche stabilite dall'arti-
colo 72 della legge di registro, le quali saran-
no apposte ed annullate dal cancelliere del
collegio giudiziario o della pretura cui l'
ascrizione è addotta.

Il termine per la registrazione di tutti
indistintamente gli atti d'ipoteca, sarà
di 20 giorni dalla data dell'atto.

È fatta eccezione per le notificazioni
delle compre, le quali dovranno essere
munite delle marche prescritte entro
tre giorni da quello in cui sono state
eseguite.

La consegna o rilascio della prescritta fede
al cancelliere dei suddetti atti d'ipo-
teca per l'apposizione delle prescritte
marche sarà luogo all'applicazione
a carico dell'ascrivente della prima pe-
cuniaria stabilita dall'art.° 93 della
legge di registro.

Saranno però le citazioni e gli al-
tri atti esecutivi compilati in carta bol-
lata del valore doppio di quello che è
prescritto pei rispettivi tribunali, cimare
zi ai quali si fa l'atto; ed in tal caso non
saranno esenti dalla registrazione, ma
avranno il semplice merito del cancel-
liere apposito, a carico dell'ascrivente della
parte e del provveditore, prima della lo-
ro notificazione.

Art.° 5 = Con la esazione delle tasse
e pene pecuniarie di registro, dovute sul
le scritture private autenticate da

notaro a forma dell'Art.° 1323 del Codice civile, la tarà in mancanza di altre prove, la iscrizione della loro autenticazione sul repertorio prescritta dall'Art.° 110 della suddetta legge, fermo l'obbligo nelle parti di sottoporre alla formale registrazione l'originale dell'atto.

Oltre alle indicazioni prescritte dall'Art.° 111 della stessa legge per l'iscrizione a repertorio delle autenticazioni, le parti, i testimoni e il notaro che hanno sottoscritto l'atto in forma privata dovranno apporre la propria firma nella colonna stessa del repertorio.

Art.° 6 = La pena stabilita dal penultimo capoverso dell'Art.° 110 della legge di registro sarà applicabile anche alla mancanza od inesattezza in ogni iscrizione a repertorio di taluna delle indicazioni prescritte dai numeri 2. 3. 4 e 5 del succitato articolo 111.

Sotto la indicazione di data dell'atto voluta dal prescritto N.° 2, è compresa anche la designazione del luogo, ove l'atto è stato stipulato.

Così le tratte di omissioni o irregolarità nelle iscrizioni a repertorio delle autenticazioni di firme apposte alle scritture private, e apposte della mancanza nella colonna sesta del repertorio ciascuna delle firme prescritte dall'Art.° 5. della prescritta legge, invece della pena pecuniaria stabilita dal citato art.° 110, il notaio incorrerà per ogni contravvenzione in una multa eguale alla tassa corsa sulla scrittura, e in ogni caso non minore di lire 25.

#

Art.° 7. I funzionari i quali secondo l'Art.° 180 della legge di registro sono sottoposti alla tenuta del repertorio, avranno obbligo, sotto la pena comminata in quell'articolo per la contravvenzione, di inscrivere nel medesimo anche le dichiarazioni o certificati di conformità, o autenticazioni delle copie o estratti indicati all'Art.° 11 sotto la data della rispettiva emissione.

Art.° 8. Le contravvenzioni al disposto dell'Art.° 11, lettera c) saranno punite con la pena pecuniaria da dare carico del notaro, archivista, o altro pubblico ufficiale autorizzato.

Art.° 9 = Le annuali tabelle dall'Art.° 113 della legge pei notari, e quelle dei giudizi ed uscieri, che siano in ritardo a presentare i loro repertorii, pel anno scaduto fino a un mese, trascorso il quale, il ricevitore del registro dovrà dare partecipazione al procuratore del tribunale dal quale dipendono, che curi provocarne la sospensione.

Il ricevitore però sarà tenuto a rilasciare regolare ricevuta dei repertori che gli verranno consegnati.

Art.° 10 = Non potrà l'amministrazione essere condannata al rimborso delle spese di lite in favore della parte avversaria, quando l'azione giudiziaria sia stata promossa senza previa presentazione domanda in via amministrativa, e senza che siano trascorsi quaranta giorni da questa presentazione.

Facendosi luogo alla prima accoglienza della domanda presentata in via amministrativa dovrà restituirsi alle parti la tassa di bollo del relativo ricorso.

Art.° 11 = Alla tariffa delle tasse di registro sono fatte le seguenti modificazioni:

Parte 1.ª della tariffa.

A) Nelle espropriazioni per causa di utilità pubblica la tassa, di che all'art.° 1. della tariffa, sarà riscossa sulla registrazione del decreto del Prefetto, indicato nell'art.° 53 della legge 25 giugno 1865, numero 2359, salvo, quanto alle espropriazioni nell'interesse dello Stato, il disposto dell'art.° 81 della legge di registro.

B) Le tasse proporzionali fissate in

della prima parte in ragione di £ 2.50, £ 1.25 e £ 1. per cento, so rispettivamente elevate, la prima a £ 3, la seconda e la terza a £ 1.50 per ogni 100 lire.

Per la compra e vendita di navi o parti di esse commerciante la tassa sarà di centesimi 50 per ogni 100 lire di prezzo.

C) La tassa proporzionale di cent. cinquanta, di che all'Art.° 95 della tariffa è portata a £ 1. per ogni 100 lire, è abrogata la seconda parte d'detto articolo.

D) La tassa proporzionale stabilita dall'Art.° 96, è elevata a £ 3 per ogni 100 lire.

E) La tassa proporzionale, di che all'Art.° 97, è elevata a £ 6 per cento, eguale alle donazioni, assegnazioni o liberalità ivi indicate, quando hanno luogo tra Zii e nipoti, o tra prozii e pronipoti.

F) La tassa proporzionale, stabilita dall'Art.° 98, è portata a £ 8 per cento.

G) All'Art.° 104 della tariffa è aggiunta la seguente disposizione:

Sono soggetti alla tassa fissa di £ 1. i certificati o dichiarazioni di conformità o autenticazione delle copie o estratti d'atti o documenti in forma pubblica o privata, fatte dai notai, avvocati, o altri pubblici ufficiali autorizzati.

L'autenticazione delle firme apposte nelle scritture private, di cui all'Art.° 1323 del Codice civile, è soggetta alla tassa di £ 1, se una sola è la firma che viene autenticata; se le firme sono più, la prima è soggetta alla detta

tassa di una lira, ognuna delle altre alla tassa di centesimi 50.

Pel pagamento della tassa non si computano le frazioni dei centesimi.

Ciascuna contravvenzione sarà punita colla pena pecuniaria di £ 10 a carico del notaio, avvocato, o altro pubblico ufficiale autorizzato.

I funzionari sopra indicati che, giusta l'art.° 110 della legge di registro, sono sottoposti alla tenuta del repertorio, avranno obbligo, sotto la pena comminata in quell'articolo per la omissione, d'iscrivere nel loro detto anche le dichiarazioni o certificati di conformità o autenticazione delle copie o estratti anzidetti, sotto la data della rispettiva ~~spedizione~~.

Sono eccettuate dalla tassa sopra stabilita le autenticazioni, dichiarazioni e certificati anzidetti, relativi agli atti di cui nell'Art.° 113 della legge di registro, a quali diffazione e alle sentenze e atti giudiziari pei quali è provveduto alla lettera N del presente articolo.

Parte 2.ª della tariffa

H) La tassa di che all'Art.° 105. è estesa all'intiero a spese erariale ed è elevata a £ 1.20 per ogni cento lire.

I) La tassa stabilita dall'Art.° 106 è portata a £ 3 per cento.

L) La tassa fissata dall'Art.° 108 è elevata a £ 6 per cento quanto alle trasmissioni che hanno luogo tra figli e nipoti o tra padri e pronipoti.

M) La tassa, di che all'Art.° 109, è portata all'8 per cento.

Parte 3.ª della tariffa

N) Le tasse che si percepiscono nella nuova stabilita dagli Articoli 127 e 128 della tariffa pei le copie richieste, o anche solo autenticate o vidimate dai cancellieri, quando l'originale della sentenza, decreto o provvedimento, sia stata vergata col pagamento della tassa rispettivamente prescritta dai citati articoli, sono ridotte come segue:

Se si tratta di sentenze o decreti di Corti d'appello, Tribunali o Preture, soggiacciono rispettivamente alle tasse di che all'articolo 129 della tariffa; ove si tratti di provvedimenti preparatorii o definitivi delle Corti di Cassazione, le copie medesime soggiacciono invariabilmente alla tassa fissa di £ 4.

In tutti questi casi la tassa sarà corrisposta coll'applicazione di marche di registrazione, secondo l'Art.° 72 della Legge.

Nella spedizione o autenticazione delle copie il cancelliere dovrà, sotto la pena in proprio di £ 10, dichiarare che l'originale venne registrata riportando le indicazioni della nota di seguita registrazione.

Queste tasse medesime, nella rispettiva misura di Lire 4, 2, 1, e centesimi 50, saranno nello stesso modo applicate anche alle sentenze definitive che interlocutorie, preparatorie, incidentali, provvisionali o simili, che non definiscono il merito della causa, ed alle copie di tutte in genere gli atti ricevuti dai cancellieri giudiziari o compiuti col loro intervento anche per commissione o delegazione.

Le disposizioni della tariffa relative alle prime copie delle sentenze saranno applicate alla registrazione degli originali.

Sono tuttavia eccettuate le copie degli atti diversi da sentenze, che intervengono nei procedimenti contenziosi in materia civile e commerciale.

O) Le tasse proporzionali di £ 1, stabilite dall'Art.° 130, sono portate a Lire 1.50 per cento.

P) Per gli atti d'usciere, che occorrono nei procedimenti contenziosi o in quelli di volontaria giurisdizione, le tasse di £ 2, £ 1, e centesimi 50, determinate dalla seconda parte dell'Art.° 13 saranno applicate secondo che il procedimento sia di competenza di una Corte, di un tribunale civile o di commercio, oppure di una pretura.

Art.° 12 = Mediante il pagamento delle tasse richiamate coi precedenti articoli 12, 13 e 14, le ricevute, bollette o quietanze nei medesimi indicate non saranno soggette all'obbligo della registrazione ed al pagamento delle corrispondenti tasse proporzionali, se non quando se ne faccia uso o ispezione ai termini degli articoli 46 e 74 della legge di registro.

Lo stesso obbligo di registrazione solo negli accennati casi d'uso o d'ispezione ricorrerà per gli atti indicati nel Art.° 21 dell'Art.° 21 della legge di bollo, in quanto non siano soggetti a registrazione in un termine fisso; il valore però delle ricevute quivi designate è ridotto a £ 10.

Art. 13 = Dalla promulgazione della

Art. 14. I notai, e gli altri ufficiali autorizzati alla stipulazione degli atti pubblici, nel presentare alla registrazione gli atti da essi rogati, dovranno consegnare, all'uffizio del registro, una copia certificata conforme, scritta su carta bollata da centesimi 50.

È fatta eccezione all'obbligo di consegnare la copia per gli atti giudiziari.

Gli ufficiali del registro conserveranno queste copie secondo le norme che saranno determinate con apposito regolamento.

Trascorsi due anni, le copie saranno trasmesse all'archivio della conservazione degli atti e contratti.

Trattandosi di atti privati, autenticati a norma dell'articolo 1323 del Codice civile, l'atto sarà depositato in originale presso il notaio; il quale sarà responsabile del pagamento delle tasse di registro, e rilascierà alle parti che la richieggono, la copia conforme da esso autenticata.

Queste copie di atti pubblici o privati saranno rilasciate senz'altra spesa che quella della carta bollata e della scritturazione.

Per gli altri atti in forma privata, quando contengano contratti o convenzioni di qualsivoglia specie, o costituiscano obbligazioni od estinzione d'obbligazioni, sarà presentato all'uffizio del registro, insieme all'atto originale, la copia certificata conforme dalla parte producente; e questa copia sarà conservata come è stabilito per le copie degli atti pubblici.

Approvato con Decreto Reale

Il qui sopra scritto bollato
Or centesimi 25.

presente legge gli atti soggetti alla registrazione entro un termine fisso, trascorso detto termine, e dentro l'anno successivo, potranno ancora registrarsi mediante il pagamento delle pene e tasse dalla legge stabilite.

Trascorso l'anno predetto, la registrazione non potrà aver luogo tranne che mediante il pagamento del doppio di dette pene e soprattasse.

Eguale norma sarà applicata agli atti e scritti in contravvenzione alla legge sul bollo.

Cap. 2°.

Modificazioni alle leggi sulle tasse di bollo e società.

Art. 15 = È abrogata la disposizione di cui al N° 2 dell'Art° 20 della legge sul bollo.

Sono soggette alla tassa di centesimi 5, stabilita al paragrafo 1° dell'articolo:

Le bollette o quietanze di pagamento dei diritti marittimi o di dogana e dei dazi di consumo a chiunque appartengano, tenute in economia o appaltate, e le quietanze o bollette di pagamento di contribuzioni dovute allo Stato, alle provincie, ai comuni ed alle Camere di commercio, per pagamenti non inferiori a £ 1.

Pei pagamenti inferiori a £ 1 sarà applicata a ciascuna bolletta o quietanza il bollo straordinario da centesimi 1.

Art° 16 = Le quietanze o ricevute ordinarie di cui parla l'Art° 19, N° 2, della legge sul bollo, le quali abbiano l'importare di lire 10 o più, o contengano quietanza senza specificare la somma, saranno fatte in carta da bollo da 5 centesimi, o saranno munite di una marca da bollo

di centesimi 5.

In quest'ultimo caso il sottoscritto dove della ricevuta dovrà sempre apporvi la data, e cancellare la marca scrivendo una parola colla sua firma sulla me desima, prima di consegnarla, e ciò sot to pena di £ 20.

Sotto la stessa pena è punito il rifiu to di rilasciare ricevute, il rilascio di ricevute senza bollo o marca, e la rinno vazione o convalidazione della ricevuta per mezzo della carta o della marca, fatte dopo rilasciata.

La specificazione di una somma in nove di £ 10, fatta nell'intento di evitare la tassa, ed ogni altra frode diretta a co testo fine, saranno punite colla multa di £ 50, senza pregiudizio delle pene maggiori cui potessero essere soggetti gli autori, in virtù delle leggi penali.

Art. 15 — S'intenderà per ricevuta ordinaria agli effetti ~~della~~ presente, ogni nota, atto o scritto qualunque rilasciato per liberazione a qualunque titolo, il quale rendi chi quietanza totale o parziale, col paga mento di moneta, compensazione o accre ditamento;

Non saranno considerate ricevute ordi narie quelle che comprovano liberazioni so lamente da precedenti convenzioni scrit te o da sentenze, quietanze di ricevute di frutti, canoni, affitti e simili.

Ogni nota, atto o scritto che annulli par zialmente un debito preesistito o l'atto re lativo;

Ogni dichiarazione di saldo o altra equivalente fatta sulle cambiali, conti,

1 di che sull'articolo precedente,

18 L'articolo 21 numero 21 della legge sul bollo è modificato come appresso:

« Le obbligazioni chirografarie per somme o valori non eccedenti le lire 30 e tutte le quitanze o ricevute ordinarie non eccedenti le lire 10 quando non costituiscono atto liberatorio da precedenti contratti o condanne o non formino acconto o residuo di maggiori somme o valori; le quitanze suddette quando dovranno prodursi in giudizio dovranno avere il bollo di cinque centesimi. »

~~Metto ai voti quest'aggiunta.~~

note o fatture da chiunque rilasciate, o le dichiarazioni scritte o sottoscritte, con firma propria o altrui, relative, sia annuale, sia mensile o altra equivalente, fatte a seguito di avvenuti pagamenti di denaro;

Le ricevute, quietanze e riconoscimenti dati per pagamenti fatti per vaglia cambiali, tratte, buoni o altri titoli, e quelle semplici di cambiali, buoni, tratte o altri atti;

Le lettere in qualunque modo inviate per ricevute ricevimento di denaro a saldo totale o parziale di un debito;

Art.° 19° = La tassa sulle bollette per quietanze di cui all'art.° 14 della legge sul bollo, è ridotta a centesimi 10 e può essere applicata anche alle ricevute non chiuse dal registro a madre e figlia, purchè fatte in modelli a stampa.

La medesima tassa di centesimi 10, da convenirsi in modo straordinario, sarà dovuta per le ricevute che non si riferiscono a pagamenti di dazi o contribuzioni, rilasciate per conto delle amministrazioni dello Stato sopra modelli stampati.

Art.° 20° = Per le bollette o quietanze, di che nei precedenti articoli 12 e 14, rilasciate dagli agenti delle amministrazioni dello Stato, le marche saranno apposte e annullate dagli agenti suddetti.

Art.° 21° = Le disposizioni e gravezze sostituite dall'art.° 21, N.° 3 della legge sul bollo, riguardano tuttavia alle quietanze bollette per il pagamento di contribuzioni indirette, non indicate nell'art.° 12 della precedente legge e alle

Art°. 246.

— Le lettere di cambio, i biglietti all'ordine e gli altri scritti di commercio, sono sottoposti ~~bollati~~ di originale~~=~~ mente e nel tempo prescritto dalla legge bollati, sono pertanto prodotti alcuno degli effetti cambiari prescritti dalle leggi civili e commerciali.

Sulla insufficienza, quando non sia stata eseguita sulle parti in ~~tempo~~ tempo di legge, giusta quanto disposto e prescritto dall'ultimo capoverso dell'art. 106. della legge sul registro.

#

biglietti, comunque la forma non rispondesse alla legge.

Le cambiali o effetti di commercio creati e pagabili all'estero, i quali rimanevano una o molte firme nel regno, pagheranno la metà della tassa stabilita dalla legge, e come sopra ridotta per le altre cambiali o recapiti non eccettuati e saranno munite di marche che saranno annullate come quelle delle ricevute.

Art°. 247°. # Per la circolazione o negoziazione di cui possono essere suscettibili le cartelle, i certificati, le obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie, da chiunque emessi, tanto provvisori che definitivi, siano nominativi che al portatore, eccettuati i biglietti e recapiti indicati negli articoli 18 e 19 della presente legge, i titoli del debito pubblico dello Stato e i buoni del tesoro, le azioni nominative delle banche popolari e delle altre società cooperative che individualmente abbiano un valore nominale non superiore a lire cento, e finchè il capitale sociale non superi le £ 30 000 è dovuta una tassa annuale nella misura di quella graduale stabilita dall'Art°. 8 della legge sul bollo colla riduzione di un terzo.

La tassa sarà liquidata sul valore effettivo dei titoli risultante dalla media del loro corso legale durante l'anno precedente nel luogo della loro emissione.

Per le frazioni del valore imponibile si osserveranno le disposizioni dell'Art°. 10 di detta legge sul bollo.

I titoli che nell'anno precedente non hanno avuto corso legale, saranno valutati in base alla dichiarazione delle società, istituti di credito, provincie, comuni, stabilimenti ed altre amministrazioni che li hanno emessi, salvo il diritto agli agenti finanziari di constatarne in altro modo il valore.

(94-c)

Art. 28

Per le azioni delle società nazionali anonime o in accomandita cesserà l'applicazione della legge 21 aprile 1862, numero 588, rimanendo però ferme le disposizioni contenute nell'articolo 149 del decreto sulle tasse di registro.

Art. 29

La tassa annua imposta dall'articolo 20 sarà pagata in due rate semestrali posticipate, computabili dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno.

Per i titoli emessi od estinti nel corso di un semestre la rata di tassa sarà liquidata per l'intiero semestre.

Il pagamento della tassa dovrà eseguirsi direttamente dalle società, istituti di credito, stabilimenti, provincie, comuni o altre amministrazioni che hanno fatto l'emissione dei titoli, salvo il loro regresso verso i proprietari o possessori.

Art. 30

Qualora la negoziazione dei titoli soggetti alla tassa fissata coll'articolo 20 avvenga per atto pubblico o per scrittura privata separata dal titolo, l'atto o la scrittura saranno tuttavia assoggettati alla prescritta registrazione, ma sarà per questa corrisposta la semplice tassa fissa di una lira, ognorachè il prezzo della negoziazione sia pagato nell'atto stesso dall'acquirente con danaro, ovvero colla cessione di altri titoli cadenti sotto le disposizioni dello stesso articolo 20.

Art. ~~29~~ 31

La tassa sulla circolazione dei titoli sarà dovuta indipendentemente dalle tasse fisse e graduali di bollo, pagate all'epoca della loro emissione.

Art. ~~30~~ 32

Le società, gl'istituti, gli stabilimenti, le provincie, i comuni e le altre amministrazioni che emettono titoli negoziabili assoggettati alla tassa stabilita dall'articolo 20, dovranno denunziarli all'ufficio di registro del distretto nel quale hanno la sede principale, indicandone il numero ed il rispettivo valore nominale.

Questa denunzia dovrà farsi per i titoli in corso entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente

Αν αντίρρησι ο γονεύς, πρέπει
μέσα στο πρώτο εξάμηνο και μετά,
η υποβολή μιας νέας
δήλωσης, αν δεν έχει υποβληθεί
η δήλωση μέσα στην
και επιβάλλεται
αντίρρηση ο γονέας.

1.

Sessione 1887 — 1894 A
Prima della X legislatura

Relazione
della commissione
composta dei Deputati
Arnaldi, Bizzozero, Bellini Ugo, Bonacci, Morpurgo
Correnti, Ferracciù, Fortis, Greco Luigi, Indelicato
Calabrese, Rina, Pedini, Ratteni, Giorgini
Salaris, Cordio
sul progetto di legge modificato
dal Senato del Regno e presentato
dal Ministro di finanze
(Cambray Digny)
nella tornata del 4 luglio 1888.

Modificazioni alle leggi sulla tassa di
Registro Bollo, Società, e Manomorta.

Signori! Il progetto di legge per modificazioni alle tasse di Registro e Bollo da voi votato nella
ha subito alcune modificazioni all'atto stesso del Parlamento le quali, tranne poche, sono piuttosto miglioramenti di forma che emendamenti sostanziali. Tornato il progetto alla Camera dei Deputati per l'approvazione, la Giunta ha ritenuto che la maniera fatta in precedenza dallo studio, onde fosse da voi in esame, era ora dover nostro rendervi conto delle variazioni in

Si è così introdotto.

All'Art. 5 del Progetto portato (dall'
to 6°. del Regolamento che
prende la votazione) Stabi
lisce che per la stabilizzazione delle
tasse degli atti privati
basta per la iscrizione della
loro enunciazione sul Repertorio
dei Notari, senza l'obbligo
nelle parti di sottoporre alla
registrazione l'originale, e che
le parti ed i testimoni doves
sero apporre la firma loro
alla 6ta Colonna del Repertorio
Dopo votato quest'Articolo
e precisamente nella tornata
del 12 e 13 Maggio venne in
discussione la disposizione
proposta da più Parti della
Camera, sull'obbligo di
continuare all'ufficio del
Registro una copia degli
atti privati; ~~Questa disposizione non è stata approvata~~
~~contro votata~~ e continuata
termino con una proposta
del Commissario Regio il
quale propose un emenda
mento ammesso poi dalla
Camera che diventò l'Art.
15 del Progetto emendato dal
Senato. Con esso fu stabilito:
Che i Notari ed altri ufficiali
autorizzati alla deputazione
degli atti nel presentarsi
alla registrazione dovessero
contrassegnare all'ufficio del

100

Registro una copia in bollo
da cent 50.
Che tale copia dovrebbe conse-
varsi nell'ufficio e trascri-
versi ogni tre anni all'
Archivio locale

Che gli atti privati autenticati
dal Notaio dovrebbero depo-
tarsi presso di lui in ori-
ginale, e che è poi sotto la sua re-
sponsabilità del pagamento della
tassa

Si tenuto fedele dei protocolli dovrà
apporre contrassegno
in quanto dovendo di per la
seconda deportare l'origi-
nale presso il notaio non po-
trebbe per le parole collocate
se all'atto della prima
che incombe ad esso di registrare
lo. Che giudicando opportuno
l'Art.° 6 e la Detta dell'
Art.° 13 stabilendo che
il notaio dovrà presentare
l'atto e sarà responsabile
dei diritti. Si potrebbe
per avventura osservare
che nella suddetta disposizione
è imposto alle parti l'obbligo
di pagare la tassa di registro
che, non disponendo material-
mente e giuridicamente il documento
all'Ufficio, e che nulla prima
eventualmente dovere
potrebbe pretendersi -
dal notaio per la tassa. Giudi-

tenendole presso amendue di
poteva bene registrare l'atto
dalla parte direttamente o col
mezzo del notaro fatto a que
sto diretto l'adempimento
per liberarsi dalla propria
responsabilità; e con ciò sarebbe
adeguata la contraddizione. Le
non che sembra inutile appro
fondire di più la questione
essendo certo che con la dop
pia pubblicazione fatta dal Senato
della prima deliberazione, e
colle condizioni introdotte
nella seconda sottosta
maggior semplicità e chiarezza
Detto il 13 Marchetti ritiene stabilire
va una multa da 5 a 10
giorni diretta alla pu
nizione dei registratori
per quegli uffiziali cui incom
be tenere ed esibirli. Col
detto voto del progetto votato
dalla Camera si era voluto
impedire che la negligenza
loro sopra tutto dello stesso
e venisse perciò stabilito che
dopo una mese si dovesse far
luogo alla destituzione
degli uffiziali morosi dal
provvedere di bollo dal Pretid. del Trib.
di prima istanza. Il Senato
ha creduto più opportuno
sostituire al Ministero
il Procuratore del Re e do
ha riformato in questo

Lettera A

Sul n.° 2 [illegible] pervenuto giunto alla sottoscritta Delle dichiarazioni è stato rimandato nella forma e la semplice lettera bastata se fosse esposta la importanza della cosa tale ritorna

Alla lettera B si è aggiunto l'obbligo di rilasciare la ricevuta [illegible] Rejetta bene pel giustamento della tassa relativa all'autorizzazione eleggente pervenuta nella vendita di non obbligare la parte ad andare all'ufficio del registro

Per l'Art.o 88 della detta Legge stato la quietanza della tassa si fanno col mezzo di marche di registro [illegible] ritenuto; Ed enunciato considerato come questo metodo proposto sostituito all'obbligo di lasciare la copia dell'atto chiesta [illegible] nell'Art.o 36 della Legge del 1862.: che la pratica aveva contrattato spesa simile metodo sotto posto a prova, e fatto dopo per le parti, hanno riportato [illegible] Ed enunciato, ha rejetato come [illegible] abolire l'Art.o 88. suddetto, e ne ha proposta la

disposizione un nuovo spazio
speciale giusta l'art 15.
Relativamente all'art. 17 ha ritenuto
opportuno di
completare l'art. 16,
ripetendo sottoporre al bollo
le quietanze e bollette per
contribuzioni dirette,
avendo più esplicitamente
che la disposizione contenuta
dall'art 21 n° 5 della
stessa legge sul bollo, non è ancora com-
piuta, è limitata agli
altri documenti giusti
contemplati, quelle della
Rappresentanza la Camera come
una delle innovazioni
portate dalla legge del bollo
più gravose alle
ricevute e quietanze, le
quali se ordinariamente sottoposte
al bollo di 5 cent. quando
avevano per oggetto somme di oltre
50, in sostituzione delle
disposizioni contenute
nell'art 19 n° 2 della detta
legge per le quali erano
sottoposte al bollo di cent 10
se superiori al valore
di £ 50.
Relativamente alla disposizione
più ardua opportuna
della commissione nostra
di riprendere di più profonda
studiamente, le disposizioni
non relative alle me-

dell'atto sott.to lett. A. per le quali si domanda che siano dichiarate quelle che costituiscono atto lesivo da precedente contratto e condanna.

Elaborazione della collezione che la sommissione aveva creduto mantenere nel nuovo progetto, si crede che debba essere esclusa e sottoposta ad un diritto proporzionale di registro del 4 % stabilito dall'Art.o 43 della Legge, diritto specificato nell'Art.o 56 della tariffa annessa alla medesima, e nell'Art.o stesso 19 al 1 % stabilito dall'Art.o 56 della tariffa annessa alla medesima, e nell'Art.o stesso 19 al 1 % stabilito dall'Art.o 56 della tariffa annessa alla medesima, e nell'Art.o stesso 19 al 1 %

Abbiamo creduto che fosse inutile mantenere questa eccezione in quantochè ha luogo che come il progetto stesso la vuole succedere le quietanze, ne annovera alcune le quali contengono obbligazione da sole precedenti quindi non reputano opportuno abbracciare affatto dall'Art.o 2 dell'Art.o 19.

E la Camera pure è in voto credere doversi mantenere questa eccezione, ritenendo non

stesse abrogate per le disposizioni dell'Art. 16 n. 4 per quelle dell'Art. 2 della Legge e 5 dell'Arrêté sur Negotiis le quali seguiteranno ad applicarsi come si applicavano quando emanarono dall'Art. 16 non abrogate dall'adottando dalle disposizioni del presente progetto.

Le stesse disposizioni del progetto della Commissione non guida alcuna delle tre da sui biglietti pubblicati a tratti (Art. 25) quando più discosta per loro della commissione almeno proponeva che stabilisse un tanto per cento sugli incassi giornali; altri osservando che con ciò si sarebbe giuocato di sorpresa la compilata anche che i concorrenti e di rendita pubblica la tassa di ricchezza mobile; pubblica quando il concetto dispone di biglietto.

Il Senato ha creduto meglio consiglio adottare la tassa di tanto per cento ed ha per avventura evitato l'obbietto che forse nella commissione nostra richiamando sopra il concetto della stessa di bollo che fu subito

imposte sui beni stabili, ecc.

Nell'Art. 2/4 del progetto del Senato si conserva per la tassa i medesimi [illegible] quanto stabilito dalle leggi sulle contribuzioni governative; [illegible]

[illegible] sulle quali imposte fu stabilita [illegible] legge testè votata, non [illegible]

Nell'ultimo capoverso si richiama [illegible] ai comuni [illegible] ex [illegible] specificatamente nel Bilancio [illegible]

Tutte queste disposizioni [illegible] catamente sono contenute [illegible] Articoli e varie [illegible] che [illegible] sulla sola lettura.

La Commissione crede [illegible] tutte le proposte [illegible] e sorte dalla [illegible] legge modificativa [illegible] che richiesta, [illegible] numero di emendamenti non comuni, non [illegible]

[illegible] quelle disposizioni come [illegible] dell'imposta sui beni stabili

[illegible] da pensionarsi

proporrumo l'accettazione
di una fav voti perché nel
riformato regolamento
elettorale siano inviti
di comunale alle persone
buone uno studio più
tranquillo degli emendamenti
onde il progetto
possano avere più
ordinati e perfetti

(N.101)

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SUL REGISTRO E BOLLO

Capitolo I.

Modificazioni alla legge sulle tasse di registro.

Art. 1.

Il multiplo dell'imposta per la valutazione degli immobili, di che al numero 2 dell'articolo 23 della legge di registro, è portato da 100 a 120; ed il maggiore o minor valore che possa dar luogo al ricorso per perizia sopra domanda rispettivamente dell'amministrazione o della parte, è ridotto dal quarto all'ottavo.

Art. 2.

Il procedimento della stima, di che all'articolo 23 e seguenti della citata legge, potrà aver luogo anche per gl'immobili trasferiti a titolo oneroso, qualora il prezzo o correspettivo enunciato nell'atto sia inferiore di un quarto al multiplo soprindicato dell'imposta di cui sono gravati gl'immobili che sono subbietto del trasferimento, e questo non sia seguito all'asta pubblica.

Non avrà però luogo il procedimento di stima, quando il contribuente paghi la tassa in ragione del risultato del multiplo medesimo.

Art. 3.

Per le costituzioni di doti e per le donazioni e liberalità fatte da persone che non siano ascendenti o discendenti degli sposi a contemplazione di certo e determinato matrimonio, e in favore degli sposi medesimi o della prole nascitura, le tasse proporzionali stabilite dalla tariffa sono ridotte alla metà.

Non ha luogo la riduzione per i lucri dotali, o per le liberalità subordinate alla eventualità della morte.

La denunzia e il pagamento della tassa per la devoluzione di detti lucri, e per l'avveramento delle liberalità subordinate all'eventualità della morte, dovranno effettuarsi nei termini e colle forme prescritte per i trasferimenti a causa di morte.

Art. 4.

Ai numeri 4 e 5 dell'art. 66 è sostituito il seguente:

« Le sentenze, le omologazioni dei concordati, i decreti, i provvedimenti, i processi verbali ed ogni altro atto relativo alla istruzione della causa che emana dalle Corti, dai tribunali e dalle preture, ovvero dalle cancellerie rispettive, nella materia contenziosa civile e commerciale, i decreti ed i provvedimenti che rendono esecutive le sentenze degli arbitri o de'tribunali esteri. »

L'articolo 67 è soppresso.

Art. 5.

La registrazione degli atti di usciere, soggetti a tassa fissa, sarà fatta per mezzo delle marche stabilite dall'articolo 72 della legge di registro, le quali saranno apposte ed annullate dal cancelliere del collegio giudiziario o della pretura cui l'usciere è addetto.

Il termine per la registrazione di tutti indistintamente gli atti d'usciere sarà di 20 giorni dalla data dell'atto.

È fatta eccezione per le notificazioni delle comparse, le quali dovranno essere munite delle marche prescritte entro tre giorni da quello in cui sono state eseguite.

La omessa o ritardata presentazione al cancelliere dei suddetti atti d'usciere per l'apposizione delle prescritte marche farà luogo all'applicazione a carico dell'usciere della pena pecuniaria stabilita dall'articolo 93 della legge di registro.

Potranno però le citazioni e gli altri atti essere compilati in carta bollata del valore doppio di quello che è prescritto per i rispettivi tribunali, innanzi ai quali si fa l'atto, ed in tal caso saranno esenti dalla registrazione, ma avranno il semplice visto del cancelliere apposto a cura dell'usciere, della parte o del procuratore prima della loro notificazione.

Art. 6.

Soppresso.

Per la esazione delle tasse e pene pecuniarie di registro, dovute sulle scritture private autenticate da notaio a forma dell'articolo 1323 del Codice civile, basterà, in mancanza di altre prove, la iscrizione della loro autenticazione sul repertorio prescritto dall'articolo 110 della suddetta legge, fermo l'obbligo nelle

l' anno, quando si
ed imprevisti.

Nei mulini ove s
corderà uno sgravio
giri che, giusta l
reale, si riconoscer
questi cereali.

Quando il conge
a guastarsi, il mu
all' agente finanzia
gno non avesse fu
gione della media
le norme che ver

In difetto del
dente, il mugna
a termini dell'
nazione, dal mo
quello in cui il
del massimo lav
eguale.

Nei mulini,
applicare un
meccanico, l
tivo della m
L' accertar
lite dalle le
1866, n. 3
chezza mo
La tass
bilirsi dal
L' eser
nisse ist
tasse il
present
la ridu
quand
zione

ıulino durante l'anno
;o alla esonerazione
duri per un mese
stabilire il canone
lo stesso tempo nel
stata prevista.

ɜnda in natura do-
e, riscuotere nella
o i generi al prezzo
› più vicino. Una
dal sindaco, dovrà
erno del mulino.
di tenere nel mu-
i grani e le farine.

tenuto a dichia-
mese dalla pub-
intende nell'av-
, di attivarne un
le macine di un
nzionata dichia-
si prima di por

icati nell'arti-
cenza, per cui
l altro appa-

di altri ap-
ttenere una
templato al
suppletoria
ncipale.

ɜnti una

ɜte dal

parti di sottoporre alla formale registrazione l'originale dell'atto.

Oltre alle indicazioni prescritte dall'articolo 111 della stessa legge per l'iscrizione a repertorio delle autenticazioni, le parti, i testimoni e il notaio che hanno sottoscritto l'atto in forma privata dovranno apporre la propria firma nella colonna sesta del repertorio.

Art. 7.

La pena stabilita dal penultimo capoverso dell'articolo 110 della legge di registro sarà applicabile anche alla mancanza od inesattezza di ogni iscrizione a repertorio di taluna delle indicazioni prescritte dai numeri 2, 3, 4 e 5 del successivo articolo 111.

Sotto la indicazione di data dell'atto voluta dal succitato numero 2 è compresa anche la designazione del luogo ove l'atto è stato stipulato.

Ove si tratti di omissioni o irregolarità nelle iscrizioni a repertorio delle autenticazioni di firme apposte alle scritture private, oppure della mancanza nella colonna sesta del repertorio di alcuna delle firme prescritte dall'articolo 5 della presente legge, invece della pena pecuniaria stabilita dal citato articolo 110, il notaio incorrerà per ogni contravvenzione in una multa eguale alla tassa dovuta sulla scrittura, ed in ogni caso non minore di lire 25.

Art. 8.

I funzionari i quali, secondo l'articolo 110 della legge di registro, sono sottoposti alla tenuta del repertorio, avranno obbligo, sotto la pena comminata in quell'articolo per la omissione, d'inscrivere nel medesimo anche le dichiarazioni o certificati di conformità o autenticazione delle copie o estratti indicati all'art. 12, lettera *G*, sotto la data della rispettiva emissione.

Art. 9.

Le contravvenzioni al disposto dell'articolo 12, lettera *G*, saranno punite con la pena pecuniaria di lire dieci, a carico del notaio, archivista, o altro pubblico ufficiale autorizzato.

Art. 10.

Le penali stabilite dall'articolo 113 della legge pei notari, cancellieri giudiziari ed uscieri, che sieno in ritardo a presentare i loro repertorii, potranno esten-

dersi fino ad un mese, trascorso il quale, il ricevitore del registro dovrà darne partecipazione al presidente del tribunale dal quale dipendono, che dovrà provocarne la sospensione.

Il ricevitore però sarà tenuto a rilasciare regolare ricevuta dei repertorii che gli verranno consegnati.

Art. 11.

Non potrà l'amministrazione essere condannata al rimborso delle spese di lite in favore della parte avversaria, quando l'azione giudiziaria sia stata promossa senza prima presentare domanda in via amministrativa e senza che siano trascorsi 40 giorni da questa presentazione.

Facendosi luogo alla piena accoglienza della domanda presentata in via amministrativa, dovrà restituirsi alle parti la tassa di bollo del relativo ricorso.

Art. 12.

Alla tariffa delle tasse di registro sono fatte le seguenti modificazioni:

Parte prima della tariffa.

A) Nelle espropriazioni per causa di utilità pubblica, la tassa, di che all'articolo 1 della tariffa, sarà riscossa sulla registrazione del decreto del prefetto indicato nell'articolo 53 della legge 25 giugno 1865, N. 2359, salvo, quanto alle espropriazioni nell'interesse dello Stato, il disposto dell'articolo 86 della legge di registro.

B) Le tasse proporzionali, fissate in detta prima parte in ragione di lire 2 50, lire 1 25, e lire 1 per cento, sono rispettivamente elevate, la prima a lire 3, la seconda e la terza a lire 1 50 per ogni cento lire.

Per la compra o vendita di navi e merci fra commercianti, la tassa sarà di centesimi 50 ogni cento lire di prezzo.

C) La tassa proporzionale di centesimi 50, di che all'articolo 95 della tariffa, è portata a lire 1 20 per ogni cento lire; è abrogata la seconda parte di detto articolo.

D) La tassa proporzionale, stabilita dall'articolo 96, è elevata a lire 3 per ogni cento lire.

E) La tassa proporzionale, di che all'articolo 97, è

elevata a lire 6 per cento, quanto alle donazioni, assegnazioni o liberalità ivi indicate, quando hanno luogo tra zii e nipoti, o tra prozii e pronipoti.

F) La tassa proporzionale, stabilita dall'articolo 98, è portata a lire 8 per cento.

G) All'articolo 104 della tariffa è aggiunta la seguente disposizione:

Sono soggetti alla tassa fissa di lire 1 i certificati o dichiarazioni di conformità, o autenticazione delle copie, o estratti di atti, o documenti in forma pubblica o privata, fatte dai notai, archivisti od altri pubblici ufficiali autorizzati.

L'autenticazione delle firme apposte nelle scritture private, di cui all'articolo 1323 del Codice civile, è soggetta alla tassa di lire 1 se una sola è la firma che viene autenticata; se le firme sono più, la prima è soggetta alla detta tassa di lire 1; ognuna delle altre alla tassa di centesimi 50.

Pel pagamento della tassa non si computano le firme dei testimoni,

Sono eccettuate dalla tassa sopra stabilita le autenticazioni, dichiarazioni e certificati anzidetti, relativi agli atti di che nell'articolo 143 della legge di registro, a quelli di usciere ed alle sentenze ed atti giudiziarii pei quali è provveduto alla lettera *N* del presente articolo.

Parte seconda della tariffa.

H) La tassa di che all'articolo 105 è estesa all'intiero asse ereditario, ed è elevata a lire 1 20 per ogni cento lire.

I) La tassa stabilita dall'articolo 106 è portata a lire 3 per cento.

L) La tassa fissata dall'articolo 108 è elevata a lire 6 per cento quanto alle trasmissioni che hanno luogo tra zii e nipoti, o tra prozii e pronipoti.

M) La tassa di che all'articolo 109 è portata all'8 per cento.

Parte terza della tariffa.

N) Le tasse che si percepiscono nella misura stabilita dagli articoli 127 e 128 della tariffa per le copie rilasciate, od anche solo autenticate o vidimate dai

cancellieri, quando l'originale della sentenza, decreto o provvedimento sia stato registrato col pagamento della tassa rispettivamente prescritta dai citati articoli, sono ridotte come segue:

Se si tratta di sentenze o decreti di Corti d'appello, tribunali o preture, soggiaceranno rispettivamente alle tasse di che nell'articolo 129 della tariffa; ove si tratti di provvedimenti preparatorii o definitivi delle Corti di Cassazione, le copie medesime soggiaceranno indistintamente alla tassa fissa di lire 4.

In tutti questi casi la tassa sarà corrisposta colla applicazione di marche di registrazione, secondo l'articolo 72 della legge.

Nella spedizione o autenticazione delle copie, il cancelliere dovrà, sotto la pena in proprio di lire 10, dichiarare che l'originale venne registrato riportando le indicazioni della nota di seguita registrazione.

Queste tasse medesime, nella rispettiva misura di lire 4, 2, 1, e centesimi 50, saranno nello stesso modo applicate anche alle sentenze si definitive, che interlocutorie, preparatorie, incidentali, provvisionali o simili, che non definiscono il merito delle cause, ed alle copie di tutti in genere gli atti ricevuti dai cancellieri giudiziari, o compiuti col loro intervento anche per commissione o delegazione.

Le disposizioni della tariffa relative alle prime copie delle sentenze saranno applicate alla registrazione degli originali.

Sono tuttavia eccettuate le copie degli atti diversi di sentenze, che intervengono nei procedimenti contenziosi in materia civile e commerciale.

O) Le tasse proporzionali di lire 1, stabilite dall'articolo 130, sono portate a lire 1 50 per cento.

P) Per gli atti d'usciere, che occorrono nei procedimenti contenziosi o in quelli di volontaria giurisdizione, le tasse di lire 2, lire 1, e centesimi 50, determinate dalla seconda parte dell'articolo 130, saranno applicate secondo che il procedimento sia di competenza di una Corte, di un tribunale civile o di commercio, oppure di una pretura.

Art. 13.

Mediante il pagamento delle tasse richiamate coi successivi articoli 16, 17 e 18, le ricevute, bollette o quietanze nei medesimi indicate non saranno soggette all'obbligo della registrazione ed al pagamento delle corrispondenti tasse proporzionali, se non quando se

ne faccia uso o inserzione, ai termini degli articoli 46 e 74 della legge di registro.

Lo stesso obbligo di registrazione solo negli accennati casi d'uso o d'inserzione ricorrerà per gli atti indicati nel numero 21, articolo 21 della legge di bollo, in quanto non sieno soggetti a registrazione in un termine fisso; il valore però delle ricevute quivi designate è ridotto a Lire 10.

Art. 14.

Dal giorno in cui andrà in attività la presente legge gli atti soggetti alla registrazione entro un termine fisso, trascorso detto termine, e dentro l'anno successivo, potranno ancora registrarsi mediante il pagamento delle pene e sovratasse dalla legge stabilite.

Trascorso l'anno predetto, la registrazione non potrà aver luogo tranne che mediante il pagamento del doppio di dette pene e sopratasse.

Eguale norma sarà applicata agli atti e scritti in contravvenzione alla legge sul bollo.

Art. 15.

I notai e gli altri ufficiali autorizzati alla stipulazione degli atti pubblici, nel presentare alla registrazione gli atti da essi rogati, dovranno consegnare all'uffizio del registro una copia certificata conforme, scritta su carta bollata da centesimi 50.

È fatta eccezione all'obbligo di consegnare la copia per gli atti giudiziari.

Gli ufficiali del registro conserveranno queste copie secondo le norme che saranno determinate con apposito regolamento approvato con decreto reale.

Trascorsi due anni, le copie saranno trasmesse all'archivio della conservazione degli atti e contratti.

Trattandosi di atti privati, autenticati a norma dell'articolo 1323 del Codice civile, l'atto, per gli effetti della presente legge, sarà depositato in originale presso il notaio, il quale sarà responsabile del pagamento delle tasse di registro, e rilascierà alle parti, che la richieggono, la copia conforme da esso autenticata.

Queste copie di atti pubblici o privati saranno rilasciate senz'altra spesa che quella della carta bollata e della scritturazione.

Per gli altri atti in forma privata, quando contengano contratti o convenzioni di qualsivoglia specie, o costituiscano obbligazioni od estinzione d'obbligazioni,

sarà presentata all'uffizio del registro, insieme all'atto originale, la copia scritta sopra carta bollata da centesimi 25, certificata conforme dalla parte producente; e questa copia sarà conservata come è stabilito per le copie degli atti pubblici.

Capitolo II.

Modificazioni delle leggi sulle tasse di bollo e società.

Art. 16.

È abrogata la disposizione di cui al numero 2 dell' articolo 20 della legge sul bollo.

Sono soggetti alla tassa di centesimi 5, stabilita al paragrafo 1° del detto articolo:

Le bollette o quietanze di pagamento dei dritti marittimi o di dogana e dei dazi di consumo, a chiunque appartengano, tenuti in economia o appaltati, e le quietanze o bollette di pagamento di contribuzioni dirette, devolute allo Stato, alle provincie, ai comuni ed alle Camere di commercio, per pagamenti non inferiori a lire 1.

Pei pagamenti inferiori a lire 1, sarà applicata a ciascuna bolletta o quietanza il bollo straordinario da centesimi 1.

Art. 17.

Le quietanze o ricevute ordinarie, di cui parla l'articolo 19, numero 2, della legge sul bollo, le quali abbiano l' importare di lire 10 o più, o contengano quietanza senza specificare la somma, saranno fatte in carta da bollo da 5 centesimi, o saranno munite di una marca da bollo di centesimi 5.

In quest' ultimo caso il sottoscrittore della ricevuta dovrà sempre apporvi la data e cancellare la marca scrivendo una parte della sua firma sulla medesima, prima di consegnarla, e ciò sotto pena di lire 20.

Sotto la stessa pena è punito il rifiuto di rilasciare ricevute, il rilascio di ricevute senza bollo o marca e la rinnovazione o convalidazione della ricevuta per mezzo della carta o della marca, fatte dopo rilasciata.

La specificazione di una somma minore di lire 10, fatta nell'intento di evitare la tassa, ed ogni altra frode diretta a cotesto fine, saranno punite colla multa di lire 50, senza pregiudizio delle pene maggiori cui po-

tessero essere soggetti gli autori, in virtù delle leggi penali.

Art. 18.

S'intenderà per ricevuta ordinaria, agli effetti di che all'articolo precedente, ogni nota, atto o scritto qualunque, rilasciato per liberazione a qualunque titolo, il quale indichi quietanza totale o parziale, col pagamento di moneta, compensazione o accreditamento;

Ogni nota, atto o scritto che annulli semplicemente un debito preesistito o l'atto relativo;

Ogni dichiarazione di saldo o altra equivalente, fatta sulle cambiali, conti, note o fatture da chiunque rilasciate, o le dichiarazioni scritte o impresse con stampiglia di *pagato*, *saldato*, *bilanciato*, *discaricato*, o altra equivalente, solita a significare pagamento di denaro;

Le ricevute, quietanze e riconoscimenti dati per pagamenti fatti per o con cambiali, tratti, buoni o altri atti, e quelle semplici di cambiali, buoni, tratte o altri atti;

Le lettere in qualunque modo inviate per accertare ricevimento di denaro a saldo totale o parziale di un debito.

Non saranno considerate ricevute ordinarie quelle che importano liberazioni risultanti da precedenti convenzioni scritte o da sentenze, eccettuate le ricevute di frutti, canoni, affitti e simili.

Art. 19.

L'articolo 21, N. 21, della legge sul bollo, è modificato come appresso:

Le obbligazioni chirografiche per somme o valori non eccedenti le lire 30, e tutte le quietanze o ricevute ordinarie non eccedenti le lire 10 quando non costituiscono atto liberatorio da precedenti contratti o condanne o non formino acconto o residuo di maggiori somme o valori; le quietanze suddette quando dovranno prodursi in giudizio dovranno avere il bollo di cinque centesimi.

Art. 20.

La tassa sulle bollette per quietanze, di cui al N. 14 dell'articolo 20 della legge sul bollo, è ridotta a centesimi 10, e sarà applicabile anche alle ricevute non istaccate dai registri a madre e figlia, purchè fatte in moduli a stampa.

La medesima tassa di centesimi 10, da corrispondersi in modo straordinario, sarà dovuta per le ricevute che non si riferiscono a pagamenti dei dazi o contribuzioni rilasciate per conto delle amministrazioni dello Stato sopra moduli stampati.

Art. 21.

Per le bollette o quietanze, di che nei precedenti articoli 16 e 20, rilasciate dagli agenti delle amministrazioni dello Stato, le marche saranno apposte ed annullate dagli agenti medesimi.

Art. 22.

Le disposizioni di favore risultanti dall'articolo 21, N. 3, della legge sul bollo, rimangono limitate alle quietanze e bollette per il pagamento di contribuzioni indirette, non indicate nell'articolo 12 della presente legge, ed alle quietanze per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia penale.

Art. 23.

La tassa annuale, di che nell'articolo 38 della legge sul bollo, è elevata da centesimi 50 a lire una per ogni lire 1000, ed è resa obbligatoria per tutti indistintamente i biglietti in circolazione, da chiunque sia fatta l'emissione, sia questa stata o no autorizzata, e ciò senza pregiudizio della questione intorno alla legalità della emissione.

La tassa sarà liquidata giusta le norme stabilite col citato articolo, e dovrà essere pagata in due rate uguali alla scadenza del 1. luglio e del 1. gennaio di ciascun anno.

La tassa sarà dovuta per un intiero semestre anche quando la circolazione dei biglietti abbia cominciato, o sia cessata nel corso di un semestre.

Ove il pagamento sia ritardato oltre venti giorni dalla scadenza di ciascuna rata, sarà dovuta una pena pecuniaria eguale al decimo della tassa di cui fu ritardato il pagamento.

Art. 24.

Sono esentate dalla tassa di registro e bollo, per un quinquennio dall'atto di fondazione, le operazioni delle Banche popolari e delle società cooperatrici, quali sono quelle di consumo e di produzione, purchè siano rette

coi principii e le discipline della mutualità, e finchè il capitale sociale effettivo non superi le lire 30,000.

Sono pure esenti dai diritti di bollo e da quelli di cancelleria i certificati di specchietto rilasciati dalle cancellerie criminali ad operai per la loro ammissione alle società mutue di soccorso, e gli avvisi pubblicati dalle società stesse a fine di convocazione.

Art. 25.

I biglietti di prezzo non superiore ad una lira e il prezzo per ingresso ai teatri o luoghi chiusi in cui si danno spettacoli od altri trattenimenti pubblici, di che nell'articolo 32 della legge di pubblica sicurezza, allegato *B*, della legge 20 marzo 1865, N. 2248, sono assoggettati a titolo di tassa di bollo al pagamento di centesimi cinque ciascuno.

Sull' ammontare dei biglietti serali di prezzo superiore a lire una, sugli abbuonamenti e sul prezzo dei posti distinti e dei palchi è dovuta una tassa in ragione del 10 per cento.

Il pagamento delle tasse sarà eseguito dall' impresario, appaltatore, o chiunque abbia ottenuta la licenza voluta dagli ordinamenti di pubblica sicurezza, e colle norme e cautele stabilite con regolamento approvato per decreto reale.

Art. 26.

Le tasse graduali di bollo stabilite dagli articoli 8 e 9 della legge 14 luglio 1866 sono, per le cambiali ed altri effetti di commercio, stabilite come segue:

fino a lire 100	C.	5
da lire 100 a lire 200 . .	»	10
da lire 200 a lire 300 . .	»	15
da lire 300 a lire 600 . .	»	30
da lire 600 a lire 1000. .	»	50
da lire 1000 a lire 2000 .	L.	1 00

e così di seguito per ogni lire 1000, centesimi cinquanta di più.

Dovranno farsi in carta dello stesso valore di quella prescritta per le cambiali, o avere corrispondenti marche da bollo che verranno apposte dagli uffizi del bollo e registro nel modo prescritto dall' articolo 16 della legge sul bollo, le delegazioni mercantili, le cessioni poste a piè delle fatture accettate o no, ed ogni altro atto contenente trasferimento di danaro o recognizioni di debito dipendente da operazioni commerciali, in

modo equivalente alle cambiali o biglietti, comunque la forma non si presti alla gira.

Le cambiali o effetti di commercio creati e pagabili all'estero, i quali ricevono una o molte firme nel regno, pagheranno la metà della tassa stabilita dalla legge, e, come sopra, ridotta per le altre cambiali o recapiti mercantili, e saranno munite di marche che verranno annullate come quelle delle ricevute.

Art. 27.

Le lettere di cambio, i biglietti all'ordine e gli altri recapiti di commercio, non regolarmente, ed originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge bollati, non potranno produrre alcuno degli effetti cambiarii previsti dalle leggi civili e commerciali.

Tale inefficacia, quando non sia stata eccepita dalle parti in corso di causa, dovrà essere rilevata e pronunciata d'uffizio dai giudici sotto la pena stabilita dall'articolo 108 della legge sul registro.

Art. 28.

Per la circolazione o negoziazione di cui possono essere suscettibili le cartelle, i certificati, le obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie, da chiunque emessi, tanto provvisori che definitivi, sia nominativi che al portatore (eccettuati i biglietti e recapiti indicati negli articoli 23 e 26 della presente legge i titoli del debito pubblico dello Stato, i buoni del tesoro, le azioni nominative delle Banche popolari e delle altre società cooperative che individualmente abbiano un valore nominale non superiore a lire cento, e finchè il capitale sociale non superi le lire 30,000), è dovuta una tassa annuale nella misura di quella graduale stabilita dall'articolo 8 della legge sul bollo colla riduzione di un terzo.

La tassa sarà liquidata sul valore effettivo dei titoli risultanti dalla media del loro corso legale durante l'anno precedente nel luogo della loro emissione.

Per le frazioni del valore imponibile si osserveranno le disposizioni dell'articolo 10 di detta legge sul bollo.

I titoli che nell'anno precedente non hanno avuto corso legale, saranno valutati in base alla dichiarazione delle società, istituti di credito, provincie, comuni, stabilimenti ed altre amministrazioni che li hanno emessi, salvo il diritto agli agenti finanziari di constatarne in altro modo il valore.

Art. 29.

Per le azioni delle società nazionali anonime o in accomandita cesserà l'applicazione della legge 21 aprile 1862, N. 588, rimanendo però ferme rispetto alle azioni stesse le disposizioni contenute nell'articolo 149 del decreto sulle tasse di registro.

Art. 30.

La tassa annua imposta dall'articolo 28 sarà pagata in due rate semestrali posticipate, computabili dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno.

Per i titoli emessi od estinti nel corso di un semestre la rata di tassa sarà liquidata per l'intiero semestre.

Il pagamento della tassa dovrà eseguirsi direttamente dalle società, istituti di credito, stabilimenti, provincie, comuni od altre amministrazioni che hanno fatto l'emissione dei titoli, salvo il loro regresso verso i proprietarii o possessori.

Art. 31.

Qualora la negoziazione dei titoli soggetti alla tassa fissata coll'articolo 28 avvenga per atto pubblico o per scrittura privata separata dal titolo, l'atto o la scrittura saranno tuttavia assoggettati alla prescritta registrazione, ma sarà per questa corrisposta la semplice tassa fissa di una lira, ognorachè il prezzo della negoziazione sia pagato nell'atto stesso dall' acquirente con danaro, ovvero colla cessione di altri titoli cadenti sotto le disposizioni dello stesso articolo 28.

Art. 32.

La tassa sulla circolazione dei titoli sarà dovuta indipendentemente dalle tasse fisse e graduali di bollo, pagate all'epoca della loro emissione.

Art. 33.

Le società, gl'istituti, gli stabilimenti, le provincie, i comuni e le altre amministrazioni che emettono titoli negoziabili assoggettati alla tassa stabilita dall'articolo 28, dovranno denunziarli all'ufficio di registro del distretto nel quale hanno la sede principale, indicandone il numero ed il rispettivo valore nominale.

Questa denunzia dovrà farsi per i titoli in corso entro 60 giorni da quello in cui andrà in vigore la presente legge e per quelli che si emetteranno in appresso, entro 60 giorni dalla data di ciascuna emissione.

Eguale denunzia dovrà farsi per l'estinzione dei ti-

toli, entro il semestre successivo a quello in cui ne è avvenuta l'estinzione.

Art. 34.

Per l'omessa o ritardata denunzia dei titoli in corso o di nuova emissione sarà dovuta una pena pecuniaria uguale alla metà della tassa.

Per la denunzia infedele sarà parimente applicata una pena pecuniaria uguale alla tassa dovuta sui titoli o valori occultati.

L'omessa o ritardata denunzia dell'estinzione dei titoli toglierà il diritto alla esonerazione od al rimborso delle tasse per i semestri anteriori alla denunzia.

Il ritardo oltre 20 giorni dalla scadenza di ciascun semestre al pagamento delle rate semestrali di tassa dovute sui titoli darà luogo ad una sopratassa eguale al decimo della tassa di cui fu ritardato il pagamento.

Le pene pecuniarie stabilite dal presente articolo saranno a carico esclusivo delle società, istituti, stabilimenti, provincie, comuni ed altre amministrazioni obbligate alla denunzia od al pagamento della tassa.

Art. 35.

L'azione al conseguimento ed alla restituzione della tassa sulla negoziabilità e delle pene pecuniarie relative si prescriverà nel termine di 5 anni, computabili dalla scadenza di quello stabilito per il pagamento, o dal giorno in cui il pagamento fu eseguito.

Art. 36.

Per l'esazione coattiva della tassa sulla negoziabilità e delle relative pene pecuniarie, e per la decisione delle controversie che insorgono sulle medesime, saranno applicate le disposizioni della legge sulle tasse di registro.

Art. 37.

In luogo delle tasse di registro e bollo dovute sugli atti che si fanno per le operazioni di anticipazioni o sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci, titoli o valori, le casse di risparmio, le società o gli istituti pagheranno, entro 20 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, una tassa speciale in ragione di lire 1 per ogni mille lire sulla somma complessiva delle operazioni che ognuna delle predette casse, società ed istituti avrà fatte nel semestre precedente.

Le anticipazioni o sovvenzioni, fatte per un tempo maggiore di sei mesi, si valuteranno per una somma doppia; e così sarà raddoppiata la somma per ogni semestre di maggiore durata della anticipazione o sovvenzione.

Le rinnovazioni o proroghe saranno considerate come nuove operazioni, e l'esenzione dalla tassa di bollo non si estenderà alle cambiali ed ai biglietti all'ordine che si emettessero a maggiore garanzia delle sovraccennate operazioni.

Sono esenti dalla tassa speciale le operazioni d'anticipazione o sovvenzione, fatte dai Monti di Pietà per somme inferiori a lire 300.

I mutui e le sovvenzioni fatte dalle indicate casse, istituti e società senza deposito o pegno, ovvero con costituzione d'ipoteca, e le relative quietanze soggiaceranno al bollo e registro, come ogni altra convenzione della specie intervenuta fra particolari.

Con decreto reale saranno determinate le norme per la denunzia e l'accertamento delle operazioni soggette a tassa, e sarà provveduto al modo di riscossione della tassa medesima ed all'applicazione delle sanzioni penali nei limiti tracciati dal precedente articolo 34.

Art. 38.

Per le società straniere che fanno operazioni nel regno, la tassa di cui agli articoli 12 e 15 della legge 21 aprile 1862, n° 588, è portata a lire 1 per ogni migliaio.

CAPITOLO III.

Modificazione della legge sulla tassa di manomorta.

Art. 39.

Per la liquidazione della tassa, a termini dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1862, n° 587, il prezzo locativo presumibile, depurato dalle deduzioni nell'articolo stesso indicate, non potrà mai essere minore del multiplo in ragione di otto volte l'imposta fondiaria principale.

CAPITOLO IV.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 40.

Le disposizioni dell'articolo 45 della legge sul bollo circa la solidarietà delle parti per il pagamento delle pene sono applicabili alle pene tutte stabilite dalla presente legge.

Art. 41.

Tutte le tasse stabilite, aumentate o ridotte con la presente legge, le quali sieno individualmente superiori a centesimi 10, sono soggette all'aumento del decimo a titolo di sovrimposta di guerra, a norma delle leggi 5 e 9 luglio 1859, numeri 3482 e 3487, 5 dicembre 1861, n° 362, e 14 agosto 1862, n° 762.

Art. 42.

Alla prima parte dell'articolo 44 della legge sul bollo è sostituita la seguente:

Le controversie e le contravvenzioni in materia di tasse di bollo saranno conosciute e decise, le prime dal tribunale civile del luogo nel quale la tassa sarà richiesta, le seconde dal tribunale correzionale del luogo nel quale le contravvenzioni saranno state accertate.

Art. 43.

Nel regolamento da emanarsi in forza dell'articolo 14 sarà anche provveduto, onde in quelle provincie, nelle quali dopo l'osservanza della legge 14 luglio 1866, non esisteva archivio destinato par la conservazione degli atti, sia presentata copia degli atti pubblici, o scritture private, di cui all'articolo 1323 del Codice civile. Tale deposito sarà fatto nel modo previsto dal suddetto articolo in carta semplice, e senz'altre spese.

Art. 44.

Sono abrogate le disposizioni delle leggi del 21 aprile 1862, numeri 587 e 588, e del 14 luglio 1866, numeri 3121 e 3122, in quanto siano contrarie alla presente, ed in ogni altra parte le leggi stesse saranno rispettivamente osservate, anche per l'esecuzione di questa legge.

Art. 45.

La presente legge anderà in osservanza il 1° gennaio 1860 in tutto il regno, fuorchè nelle provincie della Venezia e di Mantova, alle quali sarà estesa quando avrà luogo l'unificazione legislativa, promulgandosi intanto separatamente l'articolo 25, che entrerà in vigore in quelle provincie a cominciare dallo stesso giorno.

Il Presidente
G. Lanza.

UNIFICAZIONE DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE E SUGLI ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 1.

Le concessioni governative, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti amministrativi designati nell' annessa tabella, allegato A, sono soggetti alle tasse in essa determinate.

Per l'applicazione e per la liquidazione delle tasse si osserveranno le norme stabilite nella stessa tabella, la quale farà parte integrante della presente legge.

Art. 2.

La esazione delle tasse determinate dalla presente legge sarà fatta dall'Ufficio del Registro, nella cui giurisdizione sono rilasciati la concessione governativa, il provvedimento e l'atto amministrativo, o è ricevuta la dichiarazione, respettivamente soggetti a tassa.

Per altro per le tasse fisse che non superino le lire cinque potrà farsi uso di marche da bollo, che dovranno presentarsi dal contribuente all'Ufficio che rilascia la concessione, l' atto ed il provvedimento, o riceve la dichiarazione e da esso venire annullate nei modi prescritti dalla legge sul bollo vigente nel Regno.

Per la esazione delle tasse sui passaporti e legalizzazione sono mantenute le norme stabilite dalle leggi vigenti.

Art. 3.

Coloro che alla pubblicazione della presente legge tengono alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè od altri stabilimenti e negozi in cui si venda e si smerci vino al minuto, birra, liquori, bevande o rinfreschi, o abbiano aperte sale pubbliche di bigliardo o di altri giuochi leciti, stabilimenti sanitari e bagni pubblici, dovranno entro mesi tre dalla detta pubblicazione, e sotto pena di decadere dalla facoltà dell' esercizio,

Relazione
sul Progetto di Legge pel Regio e il Bello, già votato dal Senato del Regno.

Come l'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ebbe a dire nella tornata del 30 giugno, il Senato approvò il progetto di legge per modificazioni alle tariffe doganali, quale venne votato dalla Camera dei Deputati nella tornata del 30 giugno.

Il Senato approvò il progetto di legge così come era stato votato dalla Camera dei Deputati, limitandosi soltanto ad alcune modificazioni di forma, che non alterano punto la sostanza del progetto, nè l'economia delle nuove tariffe, nè le tariffe stesse; tranne quella dell'articolo 23 intesa a rendere più semplici, più uniforme l'applicazione della nuova imposta sugli spettacoli. Le modificazioni introdotte dal Senato, tutte più o meno importanti, non hanno per oggetto che di coordinare meglio le varie disposizioni fra loro, e di rendere la forma più chiara e precisa.

Confido pertanto che il progetto di legge, quale venne definitivamente votato dal Senato, sarà dalla Camera dei Deputati approvato, e che così potrà essere promulgato e divenire esecutorio il più presto possibile.

Sessione Parlamentare 1867. 2

SENATO DEL REGNO

PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 30 Giugno *1868*

OGGETTO

Modificazioni alle leggi sulle tasse di registro, bollo, società e manomorta.

Capitolo I.

Modificazioni alla legge sulle tasse di registro.

Art. 1.

Il multiplo dell'imposta per la valutazione degli immobili, di che al numero 2. dell'articolo 23 della legge di registro, è portato da 100 a 120; ed il maggiore o minor valore che possa dar luogo al ricorso per perizia sopra domanda rispettivamente dell'amministrazione o della parte, è ridotto dal quarto all'ottavo.

Art. 2.

Il procedimento della stima, di che all'articolo 23 e seguenti della citata legge, potrà aver luogo anche per gl'immobili trasferiti a titolo oneroso, qualora il prezzo o corrispettivo enunciato nell'atto sia inferiore di un quarto al multiplo sopraindicato dell'imposta di cui sono gravati gl'immobili che sono subbietto del trasferimento, e questo non sia seguito all'asta pubblica.

Non avrà però luogo il procedimento di stima,

quando il contribuente paghi la tassa in ragione del ri-
sultato del multiplo medesimo.

Art: 3.

Per le costituzioni di dote, e per le donazioni
e liberalità fatte da persone che non siano ascendenti
e discendenti degli sposi a contemplazione di certo
e determinato matrimonio, e in favore degli sposi
medesimi, e della prole nascitura, le tasse proporzio-
nali stabilite dalla tariffa sono ridotte alla metà.

Non ha luogo la riduzione per i lucri dotali,
e per le liberalità subordinate alla eventualità
della morte.

La denunzia, e il pagamento della tassa
per la devoluzione di detti lucri, e per l'avvera-
mento delle liberalità subordinate all'eventualità della
morte, dovranno effettuarsi nei termini e colle for-
me prescritte per i trasferimenti a causa di morte.

Art: 4.

Il numero 4° 5 dell'articolo 66 è sosti-
tuito il seguente:

"Le sentenze, le omologazioni dei concor-
dati, i decreti, i provvedimenti, i processi verbali,
ed ogni altro atto relativo alla istruzione della
causa che emana dalle Corti, dai tribunali, dalle
preture, ovvero dalle cancellerie rispettive, nella
materia contenziosa civile e commerciale, i decreti
ed i provvedimenti che rendono esecutive le sentenze
degli arbitri, e dei tribunali arbitri."

L'articolo 67 è soppresso.

Art: 5.

La registrazione degli atti di usciere soggetti a tassa fissa sarà fatta per mezzo delle marche stabilite dall'articolo 7° della legge di registro. Queste saranno apposte ed annullate dal cancelliere del collegio giudiziario o della pretura cui l'usciere è addetto.

Il termine per la registrazione di tutti indistintamente gli atti d'usciere sarà di 20 giorni dalla data dell'atto.

È fatta eccezione per le notificazioni delle comparse, le quali dovranno essere munite delle marche prescritte entro tre giorni da quello in cui sono state eseguite.

La omessa o ritardata presentazione al cancelliere dei suddetti atti d'usciere per l'apposizione delle prescritte marche farà luogo all'applicazione a carico dell'usciere della pena pecuniaria stabilita dall'articolo 93. della legge di registro.

Potranno però le relazioni, gli altri atti essere compilati in carta bollata del valore doppio di quello che è prescritto per i rispettivi tribunali, innanzi ai quali si fa l'atto, ed in tal caso saranno esenti dalla registrazione ma avranno il bollo visto del cancelliere apposto a cura dell'usciere della parte o del procuratore prima della loro notificazione.

Art: 6.

La pena stabilita dal penultimo capoverso dell'articolo 110 della legge di registro sarà applicabile anche alla mancanza od inesattezza di ogni iscrizione a repertorio di taluna delle indicazioni prescritte dai numeri 2, 3, 4 e 5 del succitato articolo 111.

Sotto la indicazione di data dell'atto voluta dal numero 2. è compresa anche la designazione del luogo ove l'atto è stato stipulato.

Art: 7.

I funzionari i quali secondo l'articolo 110 della legge di registro sono sottoposti alla tenuta dei repertorii, avranno obbligo sotto la pena comminata in quell'articolo per la omissione d'inscrivere nel medesimo anche le dichiarazioni e certificati di conformità o autenticazione delle copie o estratti indicati all'Art.° 11. lettera **G**, sotto la data della rispettiva emissione.

Art: 8.

Le contravvenzioni al disposto dell'articolo 11, lettera **G** saranno punite con la pena pecuniaria di lire dieci, a carico del notajo, archivista, o altro pubblico ufficiale autorizzato.

Art: 9.

La pena di cinque lire per ogni dieci giorni di ritardo nella presentazione dei repertorii prescritta dall'articolo 113 della legge sul registro sarà applicata ai Notari ai Cancellieri ed agli usciери che se ne renderanno colpevoli, e il ritardo non oltrepasserà il mese.

Se il ritardo sarà più lungo di un mese, il notajo, il cancelliere e l'usciere che se ne renderà colpevole incorrerà nella pena prescritta pel ritardo di un mese e potrà inoltre essere sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

Spirato il corso il mese il ricevitore del registro dovrà denunziare il caso al Procuratore del Re il quale provocherà dall'autorità competente l'applicazione della sospensione a chi si rese colpevole del ritardo.

Il Ricevitore sarà tenuto a rilasciare regolare ricevuta dei repertorj che gli verranno consegnati.

Art.° 10.

Non potrà l'amministrazione essere condannata al rimborso delle spese di lite in favore della parte avversaria, quando l'azione giudiziaria sia stata promossa senza prima prodotta domanda in via amministrativa, e senza che siano trascorsi 90 giorni da questa presentazione.

Facendosi luogo alla piena accoglienza della domanda presentata in via amministrativa dovrà restituirsi alle parti la tassa di bollo del relativo ricorso.

Art.° 11.

Alla tariffa delle tasse di registro sono fatte le seguenti modificazioni:

Parte prima della tariffa.

A.) Il decreto del prefetto indicato nell'articolo 53 della legge 23 Giugno 1863 sarà sottoposto a registrazione; nell'atto della quale sarà pagata la tassa dei trasferimenti a titolo oneroso, giusta l'articolo 1. della tariffa annessa alla legge sul registro.

Per questa registrazione e pel pagamento della relativa tassa sono applicabili le norme stabilite negli articoli 86 e 141 della legge di registro, per gli atti e contratti di alienazione.

B.) Le tasse provinciali fissate in detta prima parte in ragione di lire 2.75, lire 1.25, e lire 1 per cento, sono rispettivamente elevate la prima a lire 3 la seconda

e la leva a lire 1.50 per ogni cento lire.

Per la compra o vendita di navi e merci fra commercianti la tassa sarà di centesimi 50 ogni cento lire di prezzo.

C.) La tassa proporzionale di centesimi 50, di che all'articolo 95 della tariffa, è portata a lire 1.20 per ogni cento lire: è abrogata la seconda parte di detto articolo.

D.) La tassa proporzionale, stabilita dall'articolo 96, è elevata a lire 3 per ogni cento lire.

E.) La tassa proporzionale, di che all'articolo 97, è elevata a lire 6 per cento, quanto alle donazioni, assegnazioni o liberalità ivi indicate, quando hanno luogo tra zii e nipoti, o tra prozii e pronipoti.

F.) La tassa proporzionale, stabilita dall'articolo 98, è portata a lire 8 per cento.

G.) All'articolo 104 della tariffa è aggiunta la seguente disposizione:

Sono soggetti alla tassa fissa di lire 1 i certificati o dichiarazioni di conformità e autenticazione delle copie o estratti di atti, e documenti in forma pubblica o privata fatte dai notai, archivisti ed altri pubblici ufficiali autorizzati.

L'autenticazione delle firme apposte nelle scritture private, di cui all'articolo 1323 del Codice civile, è soggetta alla tassa di lire 1 se una sola è la firma che viene autenticata. Se le firme sono più la prima è soggetta alla detta tassa di lire 1; ognuna delle altre alla tassa di centesimi 50.

L'apposizione della tassa non si computa tra le firme dei testimoni.

Le tasse prescritte in questa lettera G) saranno

Le tasse prescritte in queste lettere G) saranno soddisfatte mediante l'apposizione di marche di registrazione. Queste saranno applicate prima che sia scritto l'atto e verranno annullate facendovi passar sopra due o più righe della scrittura che costituisce l'atto.

Sono eccettuate dalla tassa sopra stabilita le autenticazioni, dichiarazioni e certificati mentovati relativi agli atti di che nell'articolo 143 della legge di registro, a quelli di ufficiere ed alle sentenze ed atti giudiziarj pei quali è provveduto alla lettera N del presente articolo.

Parte seconda della tariffa.

H.) La tassa di che all'articolo 105 è estesa all'intiero asse creditario, ed è elevata a lire 1.20 per ogni cento lire.

I.) La tassa stabilita dall'articolo 106 è portata a lire 3 per cento.

L.) La tassa fissata dall'articolo 108 è elevata a lire 6 per cento quanto alle trasmissioni che hanno luogo tra fili e nipoti o tra frezii e pronipoti.

M.) La tassa di che all'articolo 109 è portata all' 8 per cento.

Parte terza della tariffa.

N) Le disposizioni della tariffa relative alle prime copie delle sentenze saranno applicate alla registrazione degli originali.

Quando gli originali siano stati registrati, le copie che saranno dai cancellieri rilasciate o

anche solo autenticate o munite di visto delle sentenze dei provvedimenti o dei decreti siano definitive siano non definitive, e comprese o non comprese nei numeri 129 e 129 della tariffa annessa alla legge sul registro verranno tutte respettivamente assoggettate alle tasse segnate nel suddetto numero 129, secondo i varii magistrati che pronunciarono la sentenza, il provvedimento o il decreto.

Le copie dei provvedimenti delle Corti di Cassazione indicati nell'articolo 128 di detta tariffa, siano o non siano definitive saranno assoggettate alla tassa di lire 4.

Queste medesime tasse saranno respettivamente pagate secondo i diversi magistrati avanti dei quali si procederà, per le copie di tutti, in genere gli atti ricevuti dai cancellieri giudiziarii e compiuti col loro intervento anche per commissione e delegazione.

Sono tuttavia eccettuate le copie degli atti diversi da sentenze eguali intervengono nei procedimenti contenziosi in materia civile e commerciale.

In tutti i casi sopradetti la tassa sarà corrisposta coll'applicazione di marche di registrazione conformemente al disposto dell'articolo 72 della legge sul registro.

Nella spedizione e autenticazione o apposizione di visto alle copie, il cancelliere dovrà sotto la pena in proprio di lire 10 dichiarare che l'originale venne registrato riportando le indicazioni della nota di eseguita registrazione.

O) Le tasse proporzionali di lire 1, stabilite dall'articolo 130, sono portate a lire 1.50 per cento.

P) Per gli atti di usciere, che occorrono nei procedimenti contenziosi e in quelli di volontaria

giurisdizione le tasse di lire 2, lire 1, e centesimi 50, determinate dalla seconda parte dell'articolo 130, saranno applicate secondo che il procedimento sia di competenza di una Corte, di un tribunale civile e di commercio, oppure di una pretura.

Art.° 12.

Mediante il pagamento delle tasse stabilite coi successivi articoli 16, 18 e 19, le ricevute, bollette o quietanze nei medesimi indicate non saranno soggette all'obbligo della registrazione ed al pagamento delle corrispondenti tasse proporzionali, se non quando se ne faccia uso o inserzione ai termini degli articoli 46 e 78 della legge di Registro.

Anche gli atti indicati nel seguente articolo 20 non sono soggetti alla registrazione se non nel caso che se ne faccia uso o inserzione.

Art.° 13.

Dal giorno in cui andrà in attività la presente legge gli atti soggetti alla registrazione entro un termine fisso, trascorso detto termine e dentro l'anno successivo, potranno ancora registrarsi mediante il pagamento delle pene e sopratasse dalla legge stabilite.

Trascorso l'anno predetto la registrazione non potrà aver luogo giammai che mediante il pagamento del doppio di delle pene e sopratasse.

Eguale norma sarà applicata agli atti e scritti in contravvenzione alla legge sul bollo.

Art.° 14.

I notai, gli altri ufficiali autorizzati alla stipulazione degli atti pubblici, nel presentare alla registrazione gli atti da essi rogati, dovranno consegnare all'uffizio del registro una copia certificata

conforme, scritta su carta bollata da centesimi 50.

È fatta eccezione all'obbligo di consegnare la copia per gli atti giudiziari.

Gli ufficiali del registro conserveranno queste copie secondo le norme che saranno determinate con apposito regolamento approvato con decreto reale.

Trascorsi due anni le copie saranno trasmesse all'archivio della conservazione degli atti contrattuali.

Trattandosi di atti privati autenticati a norma dell'art° 1323 del Codice Civile, fatto, per gli effetti della presente legge, sarà depositato in originale presso il notaio il quale sarà obbligato a presentarlo alla registrazione ne' termini prescritti dall'art. 73 della legge del registro, dal giorno dell'autenticazione, e sarà responsabile del pagamento della tassa di registro solidalmente con le parti sotto la sanzione dell'art. 93 della detta legge. Il notaio rilascierà alle parti, che la richieggano la copia conforme all'atto da esso autenticata.

Queste copie di atti pubblici e privati saranno rilasciate senz'altra spesa che quella della carta bollata e della scrittura.

Per gli atti in forma privata, siano o no autenticati quando contengano contratti o convenzioni di qualsivoglia specie e costituiscano obbligazioni od estinzione d'obbligazioni, sarà presentata all'ufficio del registro, insieme all'atto originale la copia scritta sopra carta bollata da centesimi 25 certificata conforme da chi la presenta, e questa copia sarà conservata come è stabilito per le copie degli atti pubblici.

Art.: 15.

È abrogato l'ultimo capoverso dell'art 88 della legge sul registro.

Capitolo II

Modificazioni delle leggi sulle tasse di bollo e società.

Art.: 16.

È abrogata la disposizione di cui al numero 2 dell'articolo 20 della legge sul bollo.

Sono soggette alla tassa di centesimi 5, stabilita al paragrafo 1° del detto articolo:

Le bollette equietanze di pagamento dei ruoli marittimi e di dogana e dei dazi di consumo a chiunque appartengano, tenuti in economia o appaltati, e le equietanze o bollette di pagamento di contribuzioni dirette, dovute allo Stato, alle provincie, ai comuni ed alle Camere di commercio per pagamenti non inferiori a lire 1.

Pei pagamenti inferiori a lire 1, sarà applicata a ciascuna bolletta equietanza il bollo straordinario di centesimi 1.

Art.: 17.

Le disposizioni di sovra risultanti dall'articolo 21 n.° 3. della legge sul bollo rimangono limitate alle equietanze e bollette per il pagamento di contribuzioni indirette, non indicate nell'articolo precedente, e alle quietanze per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia penale.

Art.: 18.

È abrogata la disposizione di cui al N.° 2 dell'art.

19 della legge sul bollo.

Le quietanze o ricevute ordinarie specificate nell'articolo qui appresso, le quali abbiano l'importare di lire 10 o più o contengano quietanza senza specificare la somma, saranno fatte in carta da bollo da 5 centesimi, o saranno munite di una marca da bollo di centesimi 5.

In quest'ultimo caso il sottoscrittore della ricevuta dovrà sempre apporvi la data e cancellare la marca scrivendo una parte della sua firma sulla medesima, prima di consegnarla, e ciò sotto pena di lire 20.

Sotto la stessa pena è punito il rifiuto di rilasciare ricevute, il rilascio di ricevute senza bollo o marca, la rinnovazione e convalidazione della ricevuta per mezzo della carta e della marca fatte dopo rilasciata.

La specificazione di una somma minore di lire 10, fatta nell'intento di evitare la tassa ed ogni altra frode diretta a questo fine, saranno punite colla multa di lire 50, senza pregiudizio delle pene maggiori cui potessero essere soggetti gli autori, in virtù delle leggi penali.

Art. 19.

S'intenderà per ricevuta ordinaria, agli effetti di che all'articolo precedente ogni nota, atto o scritto qualunque, rilasciato per liberazione a qualunque titolo, il quale indichi quietanza totale o parziale, col pagamento di moneta, compensazione o accreditamento;

Ogni nota, atto o scritto che annulli semplicemente un debito preesistito o l'atto relativo;

Ogni dichiarazione di saldo o altra equivalente, fatta sulle cambiali, conti, note o fatture da chiunque rilasciate, o le dichiarazioni scritte o impresse con stampiglia di pagato.

Saldato bilanciato, discaricato, o altra equivalente solita a significare pagamento di denaro;

Le ricevute quietanze e riconoscimenti dati per pagamenti fatti per o con cambiali, tratte buoni o altri atti o quelle surrogate di cambiali, buoni tratte o altri atti;

Le lettere di qualunque modo inviate per accertare ricevimento di denaro o saldo totale o parziale di un debito.

Non saranno considerate ricevute ordinarie quelle che importano liberazioni risultanti da precedenti convenzioni scritte o da sentenze eccettuate le ricevute di fitti, canoni, affitti e simili.

Art: 20.

L'articolo 21. N. 21. della legge sul bollo, è modificato come appresso:

Le obbligazioni chirografarie per somme o valori non eccedenti le lire 30, e tutte le quietanze o ricevute ordinarie minori di lire 10, quando sono fra quelle di cui all'articolo precedente, o non formano ricevo o residuo di maggiori somme o valori: le quietanze e ricevute saldatelle quando se ne vorrà far uso nei modi indicati dall'art. 2 della legge sul bollo dovranno avere il bollo di centesimi cinque.

Art: 21.

La tassa sulle bollette per quietanze di cui al N. 16 dell'articolo 20 della legge sul bollo è ridotta a centesimi 10, e dovrà applicarsi anche alle ricevute non staccate dai registri a madre e figlia purchè fatte su moduli a stampa.

La medesima tassa di centesimi 10, da corrispondersi in modo straordinario, sarà dovuta per le ricevute che non si riferiscono a pagamenti dei dazi e contribuzioni rilasciate per conto delle Amministrazioni dello Stato sopra modelli stampati.

Art: 22.

Per le bollette o quietanze, di che nei precedenti articoli

16 e 21 rilasciate dagli agenti delle amministrazioni dello Stato, le marche saranno apposte ed annullate dagli agenti medesimi.

Art°. 23.

Sul prodotto lordo quotidiano dei teatri o luoghi chiusi, in cui si danno spettacoli o altri trattenimenti pubblici, di che nell'art. 32 della legge di Pubblica Sicurezza, Allegato **B** della legge 20 marzo 1865 n. 2248, per prezzo d'ingresso sedie, loggie, palchi, e sullo ammontare degli abbonamenti e de' fitti di sedie, palchi e simili sarà pagata una tassa del 10 per 100 in compenso di quella del bollo che potrebbe essere apposto ai biglietti d'ingresso o ai fogli comprovanti gli abbonamenti e gli affitti suddetti.

Il pagamento delle tasse sarà eseguito dall'impresario, appaltatore o chiunque abbia ottenuta la licenza voluta dagli ordinamenti di pubblica sicurezza, e colle norme e cautele stabilite con regolamento approvato per decreto reale.

Art°. 24.

La tassa annuale, di che nell'articolo 38 della legge sul bollo, è elevata da centesimi 50 a lire una per ogni lire mille, ed è resa obbligatoria per tutti indistintamente i biglietti, i buoni e altri simili titoli in circolazione, da chiunque sia fatta l'emissione, sia questa stata o no autorizzata, e ciò senza pregiudizio della questione intorno alla legalità della emissione.

La tassa sarà liquidata giusta le norme stabilite col citato articolo e dovrà essere pagata in due rate uguali alla scadenza del 1. luglio e del 1. Gennajo di ciascun anno.

La tassa sarà dovuta per un intiero semestre anche quando la circolazione dei biglietti abbia cominciato, o sia cessata nel corso di un semestre.

Ove il pagamento sia ritardato oltre venti giorni dalla scadenza di ciascuna rata, sarà dovuta una pena pecuniaria

eguale al decimo della tassa di cui fu ritardato il pagamento.

Art. 25.

Sono esentate dalla tassa di registro e bollo per un quinquennio dall'atto di fondazione, le operazioni delle Banche popolari e delle società cooperatrici quali sono quelle di consumo e di produzione, purchè rette coi principii e le discipline della mutualità, e finchè il capitale sociale effettivo non superi le lire 30,000.

Sono pure esenti dai diritti di bollo e da quelli di cancelleria i certificati di specchietto rilasciati dalle cancellerie criminali ad operai per la loro ammissione alle società mutue di soccorso, gli atti, pubblicati dalle società stesse a fine di convocazione.

Art. 26.

Le tasse graduali di bollo stabilite dagli articoli 8 e 9 della legge 14 luglio 1866 sono per le cambiali ed altri effetti di commercio, stabilite come segue:

fino a lire 100	C. 5
da lire 100 a lire 200	" 10
da lire 200 a lire 300	" 15
da lire 300 a lire 600	" 30
da lire 600 a lire 1000	" 50
da lire 1000 a lire 2000	" 1.00

e così di seguito per ogni lire 1000 centesimi cinquanta di più.

Dovranno tenersi in carta dello stesso valore di quella prescritta per le cambiali, o avere corrispondenti marche da bollo che verranno apposte dagli uffizi del bollo e registro nel modo prescritto dall'articolo 12 della legge sul bollo, le delegazioni mercantili, le cessioni scritte a piè delle fatture accettate o no, ed ogni altro atto contenente trasferimento di danaro o ricognizioni di debito dipendente da operazioni commerciali, fin

modo equivalente alle cambiali o biglietti, comunque la forma non si presti alla giro.

Le cambiali o effetti di commercio creati e pagabili all'estero, i quali ricevono una o più firme nel regno, pagheranno la metà della tassa stabilita dalla legge, e, come sopra ridotta per le altre cambiali o recapiti mercantili, e saranno munite di marche che verranno annullate come quelle bollate ricevute.

Art: 27.

Le lettere di cambio, i biglietti all'ordine e gli altri recapiti di commercio, non regolarmente, ed originariamente e nel tempo prescritto dalla legge bollati, non potranno produrre alcuno degli effetti cambiarii prescritti dalle leggi civili e commerciali.

Tale inefficacia, quando non sia stata eccepita dalle parti in corso di causa, dovrà essere rilevata e pronunciata d'ufficio dai giudici sotto la pena stabilita dall'articolo 105 della legge sul registro.

Art: 28.

Per la circolazione o negoziazione di cui possono essere suscettibili le cartelle i certificati, le obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie, da chiunque emessi, tanto provvisori che definitivi, sia nominativi che al portatore, eccettuati i libretti e le ricevute di cui al n. 29. dell'art: 21 della legge sul bollo i biglietti e recapiti indicati negli articoli 24 e 26 della presente legge, i titoli del debito pubblico dello Stato, i buoni del tesoro, le azioni nominative delle Banche popolari e delle altre Società cooperative che individualmente abbiano un valore nominale non superiore a lire cento, e finchè il capitale sociale non superi le lire 30,000), è dovuta una tassa annuale nella

misura di quella graduale stabilita dall'articolo 8 della legge sul bollo colla riduzione di un terzo.

La tassa sarà liquidata sul valore effettivo dei titoli risultanti dalla media del loro corso legale durante l'anno precedente nel luogo della loro emissione.

Per le frazioni del valore imponibile si osserveranno le disposizioni dell'articolo 10 della legge sul bollo.

I titoli che nell'anno precedente non hanno avuto corso legale, saranno valutati in base alla dichiarazione delle società, istituti di credito, provincie, comuni, stabilimenti ed altre amministrazioni che li hanno emessi, salvo l'obbligo degli agenti finanziari di constatarne in altro modo il valore.

Art. 29.

Per le azioni delle società nazionali anonime o in accomandita sarà l'applicazione della legge 21 aprile 1862 N. 588, rimanendo però ferme rispetto alle azioni delle dispositioni contenute nell'articolo 149 del decreto sulle tasse di registro.

Art. 30.

La tassa annua imposta dall'articolo 28 sarà pagata in due rate semestrali posticipate computabili dal 1° Gennaio e dal 1° Luglio di ciascun anno.

Per i titoli emessi od estinti nel corso di un semestre la rata di tassa sarà liquidata per l'intiero semestre.

Il pagamento della tassa dovrà eseguirsi direttamente dalle società istituti di credito stabilimenti provinciali, comuni ed altre amministrazioni che hanno fatto l'emissione dei titoli, salvo il loro regresso verso i proprietarii o possessori.

Art. 31.

Qualora la negoziazione dei titoli soggetti alla tassa fissata coll'articolo 28 avvenga per atto pubblico o per scrittura

privata separata dal titolo l'atto o la scrittura saranno tuttavia assoggettati alla prescritta registrazione, ma sarà per questa esatta soltanto la semplice tassa fissa di una lira, ognora che il prezzo della negoziazione sia pagato nell'atto stesso dall'acquirente con danaro, ovvero colla cessione di altri titoli cadenti sotto le disposizioni dello stesso articolo 28.

Art. 32.

La tassa sulla circolazione dei titoli sarà dovuta indipendentemente dalle tasse fisse e graduali di bollo, pagate all'epoca della loro emissione.

Art. 33.

Le società gli istituti, gli stabilimenti le provincie, i comuni e le altre amministrazioni che emettono titoli negoziabili assoggettati alla tassa stabilita dall'articolo 28, dovranno denunziarli all'ufficio di registro del distretto nel quale hanno la sede principale, indicandone il numero ed il rispettivo valore nominale.

Questa denunzia dovrà farsi per i titoli in corso entro 60 giorni da quello in cui andrà in vigore la presente legge e per quelli che si emetteranno in appresso, entro 60 giorni dalla data di ciascuna emissione.

Eguale denunzia dovrà farsi per l'estinzione dei titoli entro il semestre successivo a quello in cui ne è avvenuta l'estinzione.

Art. 34.

Per l'omessa o ritardata denunzia dei titoli in corso e di nuova emissione sarà dovuta una pena pecuniaria uguale alla metà della tassa.

Per la denunzia infedele sarà parimente applicata una pena pecuniaria uguale alla tassa dovuta sui titoli o valori occultati.

L'omessa o ritardata denunzia dell'estinzione

dei titoli toglierà il diritto alla esonerazione od al rimborso delle tasse per i semestri anteriori alla denuncia.

Il ritardo oltre 20 giorni dalla scadenza di ciascun semestre al pagamento delle rate semestrali di tasse dovute sui titoli darà luogo ad una sopratassa eguale al decimo della tassa di cui fu ritardato il pagamento.

Le pene pecuniarie stabilite dal presente articolo saranno a carico esclusivo delle società, istituti, stabilimenti, provincie, comuni ed altre amministrazioni obbligate alla denuncia od al pagamento della tassa.

Art: 35.

L'azione al conseguimento ed alla restituzione della tassa sulla negoziabilità e delle pene pecuniarie relative si prescriverà nel termine di 3 anni, computabili dalla scadenza di quello stabilito per il pagamento, o dal giorno in cui il pagamento fu eseguito.

Art: 36.

Per l'esazione coattiva della tassa sulla negoziabilità e delle relative pene pecuniarie e per la decisione delle controversie che insorgono sulle medesime saranno applicate le disposizioni della legge sulle tasse di registro.

Art: 37.

In luogo delle tasse di registro e bollo dovute sugli atti che si faranno per le operazioni di anticipazioni e sovvenzioni sopra deposito o pegno di merci titoli e valori, le casse di risparmio le società ed istituti pagheranno entro 20 giorni dalla scadenza di ciascun semestre una tassa speciale in ragione di lire 1 per ogni mille lire sulla somma complessiva delle operazioni che ognuna delle predette casse, società ed istituti avrà fatte nel semestre precedente.

Le anticipazioni o sovvenzioni, fatte per un tempo

maggiore di sei mesi, si valuteranno per una somma doppia, e così sarà raddoppiata la somma per ogni semestre di maggiore durata della anticipazione o sovvenzione.

Le rinnovazioni o proroghe saranno considerate come nuove operazioni, e l'esenzione dalla tassa di bollo non si estenderà alle cambiali ed ai biglietti all'ordine che si emettessero a maggiore garanzia delle sovraccennate operazioni.

Sono esenti dalla tassa speciale le operazioni di anticipazione o sovvenzione, fatte dai Monti di Pietà per somme inferiori a lire 300.

I mutui e le sovvenzioni fatte dalle indicate casse, istituti e società senza deposito o pegno, ovvero con costituzione di ipoteca, e le relative quietanze soggiaceranno al bollo e registro, come ogni altra convenzione della specie intervenuta fra particolari.

Con decreto reale saranno determinate le norme per la denunzia e l'accertamento delle operazioni soggette a tassa, e sarà provveduto al modo di riscossione della tassa medesima ed all'applicazione delle multe nei limiti tracciati dal precedente articolo 34.

Art. 38.

Per le società straniere che fanno operazioni nel regno, la tassa di cui agli articoli 12 e 15 della legge 21 Aprile 1862. n° 588 è portata a lire 1 per ogni migliaio.

Capitolo III

Modificazione della legge sulla tassa di manomorta.

Art. 39.

Per la liquidazione della tassa, a termini dell'art.

2. della legge 21 Aprile 1862, n° 587, il prezzo locativo presumibile deputato dalle deduzioni nell'articolo stesso indicate, non potrà mai essere minore del sestuplo in ragione di otto volte l'imposta fondiaria principale.

Capitolo IV.
Disposizioni generali e transitorie

Art: 40.

Le disposizioni dell'articolo 43 della legge sul bollo circa la solidarietà delle parti per il pagamento delle pene sono applicabili alle pene tutte stabilite dalla presente legge.

Art: 41.

Tutte le tasse stabilite, aumentate e ridotte con la presente legge le quali siano individualmente superiori a centesimi 10, sono soggette all'aumento del decimo a titolo di sovrimposta di guerra a norma delle leggi 5 e 9 luglio 1859, numeri 3452 e 3487, 5 Dicembre 1861, n° 362, e 14 Agosto 1862, n° 762.

Art: 42.

Alla prima parte dell'articolo 44 della legge sul bollo è sostituita la seguente:

Le controversie e le contravvenzioni in materia di tasse di bollo saranno conosciute e decise, le prime dal tribunale civile del luogo nel quale la tassa sarà richiesta, le seconde dal tribunale correzionale del luogo nel quale le contravvenzioni saranno state accertate.

Art: 43.

Nel regolamento da emanarsi in forza dell'articolo

14 sarà anche provveduto, onde in quelle provincie, nelle quali dopo l'osservanza della legge 14 luglio 1866, non esistesse archivio destinato per la conservazione degli atti, sia presentata copia degli atti pubblici, o scritture private, di cui all'articolo 1323 del Codice civile. Tale deposito sarà fatto nel modo prescritto dal suddetto articolo in carta semplice e senz'altre spese.

Art°: 44.

Oltre all'esenzione dalle tasse di registro e bollo, conformemente al disposto della relativa legge in favore dei miserabili, i decreti e gli atti sotto i numeri 41, 41, 42, bis e 47 della tariffa annessa alla legge sulle concessioni governative, negli atti e provvedimenti amministrativi saranno rilasciati gratuitamente a coloro che nei modi prescritti dal Regolamento relativo proveranno il loro stato miserabile all'autorità che deve rilasciarli.

Art°: 45.

Sono abrogate le disposizioni delle leggi del 21 aprile 1862, numeri 587 e 588 e del 14 luglio 1866, numeri 3121 e 3122 in quanto siano contrarie alla presente, ed in ogni altra parte le leggi stesse saranno rispettivamente osservate, anche per l'esecuzione di questa legge.

Art°: 46.

La presente legge andrà in osservanza il 1° Gennaio 1869 in tutto il Regno, fuorchè nelle provincie della Venezia e di Mantova, alle quali sarà estesa quando avrà luogo l'unificazione legislativa, promulgandosi intanto separatamente l'articolo 23, che entrerà in vigore in quelle provincie a cominciare dallo stesso giorno.

Ordino le ricevute dei funzionari ed impiegati

15 bis

delle Stato per i loro stipendi pensioni, indennità ed
assegnazioni stranno esenti dal bollo anco nelle dette
Provincie a cominciare dal primo Settembre 1865.

Firenze li 4 Luglio 1865.

Il Presidente del Senato
Casati

Relazione e progetto di legge

sul

Contributo personale

Signori! — Gli scrittori più avveduti tali che fecero oggetto speciale dei loro studj i sistemi tributarj, e le varie forme d'imposta, si accordano nel constatare che la contribuzione personale, introdotta con nomi diversi in molti Stati ha ottenuto ben poche simpatie e lasciò di sè poco liete memorie. Riferendo alle ragioni più intime di questo fenomeno, alcuno ha osservato che la tassa di famiglia o la imposta personale appartiene all'infanzia dei sistemi di contribuzione e però non risponde a quel vasto concetto economico che vogliamo riassunto in questa formula ottimale: ottenere il maggior rendito possibile a profitto dello Stato col minor disagio possibile del contribuente. Altri ebbe ad osservare in particolar modo che il contributo personale non consente di ripartirsi con giusta proporzione fra i cittadini le gravezze imposte dallo Stato ed offende in tal guisa il principio di equità.

Con tutto che la esattezza di questi apprezzamenti non possa essere facilmente contraddetta, è nondimeno fuor di dubbio che questa imposta trova applicazione assai frequente: fu osservato che nei tempi più recenti essa parve meno ampiamente odiata così in Italia come in Francia, e venne più facilmente conservata presso i popoli di ceppo slavo e latino, ma in epoche meno prossime può dirsi che non vi fu terra

di Europa in cui non se ne facesse esperimento. A tacere di quegli Stati nei quali l'imposta personale valse a mantenere odiose separazioni di classi ed a perpetuare la minorità civile d'un gruppo di popolazione, la Prussia, dove è tuttora il paese in cui si ricava da esse meno sfregevole risorta per le pubbliche finanze: stanziata essa con una classificazione tendente a proporzionarle alla diversa fortuna del cittadino, riordinatasene la legislazione nel 1851, essa sostituisce nelle regioni renane la tassa sul macinato e sul macello (mahl- und schlacht-steuer) che funziona entro la cinta delle città; e deve perciò credersi che non ne sia malagevole né scarso mente fruttuosa l'applicazione se nel l'anno 1854 il suo ricavato ammontò a circa 30 milioni di franchi. — Nel Belgio lo Stato non attinge da questa fonte alcuna parte delle sue entrate, ma ne profittano invece a larga mano i comuni campestri, giacchè (per quanto afferma quello scrittore autorevolissimo ch'è il Sig.r Esquiros de Parieu) essa trovasi inscritta in ben 1800 bilanci. — Parimenti nella libera Svizzera è un'imposta personale quella che prende il nome di Militärpflichtersatz e come lo indica questa intitolazione, è un compenso pagato in da chi sfugge al servigio militare. E come questi, altri esempj potrebbonsi additare fra le nazionalità varie che compongo l'impero d'Austria e in mezzo alla popolazione numerosa dell'impero russo.

Dell'Italia non è mestieri far parola: perocchè tutti sanno che quest'imposta, al

pare di quella del macinato, riescì subito molto alle plebi, scomparvero non appena la aspettazione di libera vita trovarono modo di essere soddisfatte. Nel Regno di Napoli essa era stata introdotta a titolo suppletivo di tributo prediale[1] in Toscana, per la legge fondamentale dell' 11 Febbrajo 1815 presso il posto della tassa sul macino, e il legislatore ne appoggiava l'introduzione coll'intendimento di ripartire in modo più equo le gravezze fra i cittadini, esistette nelle provincie subalpine,[2] nelle modenesi[3] e nelle terre di Lombardia e di Venezia, dove lo stato ed il comune partivansene il prodotto e dove scomparve nel 1848.

Questi rapidissimi ricordi possono dar modo a comprendere a quali argomentazioni s'ispirino quelli che non credono nè impossibile, nè male consigliata anche in tempi più civili la introduzione di questa forma tributaria. A dire in particolare delle condizioni e dei bisogni del nostro paese, l'imposta personale che si paga direttamente ed in una quota certa e determinata sembra preferibile così nei riguardi e nell'interesse del cittadino, come pel maggior vantaggio della pubblica finanza. Per entrambi i pregi relativi di questa forma di contributo risiedono nella sua semplicità: essa profitta senza alcun dubbio alle stato, che evita in tal guisa i congegni avviluppati e costosi della esazione indiretta; — il maggior numero dei contribuenti si acquista dal canto proprio con maggiore facilità alle esigenze di una imposta che può cercare di proporzionarsi alla fortuna

(1) Bon. Arias, Storia della finanza ecc.
(2) Vedi la legge del 1853
(3) Rapporto Peruzzi

individuale di ciascheduno e il cui soddisfacimento non dà luogo, quanto ai altri tributi, a cure moleste o a sospetti di aggravj superiori a quelli che vennero preventivamente dichiarati.

Le molte ragioni che si addussero a giustificare la preferenza di cui godono nei ritrovati le imposte indirette hanno certamente un grande valore: nessuno potrebbe negare infatti, anche per ripetuta esperienza, che il tributo si paghi con maggiore facilità ed in più larga misura quanto meno è visibile la mano del fisco che lo preleva; e però questo modo quasi nascosto ed inavvertito con cui ha luogo l'esazione dell'imposta indiretta merita in via generale una seria considerazione. Ma è pur a dubitarsi che s'ottengano gli stessi risultati allorquando si tratta di rincarire a beneficio dello Stato il prezzo corrente d'un oggetto di prima necessità. Allora è opportuno a tenersi conto del fatto che l'imposta perde completamente quel requisito della proporzionalità, che non si scompagna in modo assoluto da essa quando colpisce oggetti di non necessario consumo. La storia dei sistemi tributarj e delle loro applicazioni lascia credere esatti questi apprezzamenti: perocchè la impopolarità di consimili esperienze andò mano mano crescendo, e mentre da un lato il profitto netto dello Stato fu ben lungi dall'adeguare l'aspettazione, dall'altro l'imposta non potè mai farsi strada nelle abitudini popolari ed affettarsi gradatamente in tal guisa da essere facilmente tollerata.

Stimo pertanto, come noi siamo, dalla necessità

Stretti, pertanto, come noi siamo, dalla necessità

[illegible] proposta [illegible] direttamente alle pubbliche finanze, ed [illegible] personale parrebbe offrire [illegible] mezzo [illegible] al raggiungimento di questi scopi, [illegible] sembra [illegible] preferire del pari di ottenere [illegible] quella [illegible] di ripartizione che [illegible] il primo dovere del Legislatore [illegible] la prima e più [illegible] sulle [illegible]. In quei luoghi nei quali la capitazione ha sollevato maggiori antipatie [illegible] stata [illegible] modo uniforme, senza alcun riguardo alla fortuna ed alla capacità produttiva del contribuente. Nemmeno oggidì per forme di proporzionalità potrebbe [illegible] esattissima, poichè si richiederebbero indagini minute, quanto moleste, solo a [illegible] di accertarvici, ma anche una distribuzione [illegible] non affatto proporzionale per poggiare maggiormente il tributo sul criterio della rendita individuale e per tal guisa potrebbe [illegible] attenuata l'impopolarità.

Queste poche considerazioni valgono, o Signori, a chiarire il concetto a cui s'ispira il progetto di legge che ho l'onore di presentarvi, e del quale mi studierò di descrivere attentamente brevemente il semplicissimo meccanismo d'applicazione.

In questo progetto, tutti i cittadini, dell'una e dell'altro sesso, appartenenti ai Comuni rurali, come ai campestri, purchè di età non inferiore ai 15 anni, nè superiore ai 60, sono tenuti al pagamento del contributo personale. Alcune esenzioni vengono necessariamente accolte, ed anch'esse mirano a determinare maggiormente il concetto della legge, sì che giusto [illegible] chiedere la contribuzione piuttosto alla rendita di cui l'individuo è fornito, di quello che alla

persona per modo fallo della sua esistenza.

Da queste prime basi si può argomentare approssimativamente, ma bensì in modo abbastanza esatto, quale sarebbe il numero dei contribuenti: facendo larga parte alle eccezioni e alle possibili lacune; si arriverebbe, secondo i dati del censimento 31 Ottobre 1857 per le provincie della Venezia, e secondo quelli del 31 Dic. 1861 per le altre provincie del Regno, una popolazione superiore al numero di 12 milioni che sarebbe tenuta di soddisfare questa imposta allo Stato.

Per determinare in appresso la somma complessiva che verrebbe ricavata da questa imposta, il progetto di legge stabilisce che debba entrare nelle casse dello Stato la somma risultante dalla contribuzione annua media di lire 5 per testa di contribuente. Posta questa base generale, il prodotto di quest'imposta, non depurato dalle spese di esazione, salirebbe a sessanta milioni di lire.

Onde proporzionare il contributo, secondo i principj enunciati al vario grado di fortuna dei contribuenti, questi ultimi sarebbero ripartiti in sei classi, per modo che i meno provveduti non pagassero una quota annua maggiore di lire due, i più ricchi una quota annua di lire trenta. Le giunte comunali, come quelle che godono di maggiore autorità, e sono più alla portata di conoscere la condizione economica d'ogni cittadino, assistite da speciali Commissioni, compilerebbero i ruoli dei contribuenti assegnando a ciascheduno la classe in cui deve essere inscritto. Ripeterassi perciò che in ogni Comune l'imposta pagata allo Stato dovesi corrispondere alla media contribuzione di lire cinque per ciascheduno cittadino, compito dalla imposta personale, che in esso risiede.

Conti

[illegible] per l'anno che si è contenuto nel progetto e che non hanno bisogno di particolari spiegazioni, non è da tacersi di due principali obbiezioni che possono esser fatte a questo modo di ripartizione.

Si osserverà, non v'ha dubbio, che dividendo in tal guisa tutto il territorio dello Stato, per modo che ogni comune faccia parte a sè, prescindendo alla numerazione dei contribuenti che in esso risiedono e quindi li classifichi partendo dalla base fissa di una media contribuzione di lire 6 per ciascun contribuente, non si tien conto delle varie gradazioni di ricchezza che possono esistere e certamente esistono fra l'uno e l'altro comune; ~~considerato~~ Nessuno potrebbe disconoscere la esattezza di questo appunto, ma ammettendo pure il fatto che la proporzionalità, ricercata ed in qualche parte conseguita entro la cerchia del Comune, venga a mancare talvolta quando si pongano a confronto cittadini residenti in Comune diverso, non si può a meno di convenire che questa imperfezione è tutta propria dell'indole stessa di questa imposta e non potrebbe essere pienamente evitata con altro modo di applicazione. Forse una via sarebbe aperta a superare questa difficoltà assegnando a ciascun Comune un contingente proporzionale al grado presunto della sua ricchezza: ma questo fatto il sistema uscirebbe nella legge della stessa di famiglia che sta in vigore nelle provincie lombarde, ma ognuno vede che ammesso un simile partito gli verrebbe a togliere completamente gli errori e le probabili ingiustizie, e se esso può attuarsi in un piccolo Stato, ne riesce ostacolo gravissimo l'applicazione sopra un vasto territorio e per un numero di abitanti considerevole.

Si può osservare del pari che dalle sei classi si determinate fra il minimo importo di lire due e il massimo di lire trenta non può nascere una proporzionalità rispondente ai molteplici gradi di fortuna individuale e che potrà riuscire forse ben poco carico più contribuente più ricco la quota assegnatagli, quando invece per molti di quelli che risulteranno compresi nella classe più fortunata la gravezza potrà risultare abbastanza sensibile. A questa obbiezione si può, per dir vero, dare una risposta più soddisfacente, benchè pur essa, al pari della precedente, derivi piuttosto dalla natura della tassa di quello che dal modo e dagli accorgimenti coi quali venne stanziata. Si può rispondere esser bensì vero che la ripartizione non si effettua in misura veramente proporzionale, ma che quei contribuenti i quali pagano le più alte quote, tuttochè a primo aspetto più favoriti, vengono poscia pur altresì assoggettati a contributi che non ricadono sulle altre classi:

Del resto mi si conceda di ripetere che questa forma d'imposta non può per l'indole sua sfuggire a censure antiche ed ottimamente ragionate se non quando venga posta a confronto con altre che egualmente si diffondono sopra un vasto numero di contribuenti e sotto il pretesto di offrir modo ad un pagamento, che si asserisce pressochè inavvertito, deludono quel supremo precetto di giustizia ch'è l'eguaglianza vera di tutti i cittadini anche in fatto di tributi. Sopra queste ovvie considerazioni io mi farò debito di non insistere maggiormente, nè mi dilungherò a dimostrarvi che le complicate classificazioni accolte in qualche legge e

[illegible] la, [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] maggior grado di equità [illegible]

Bisogna [illegible] la maggiore semplicità a cui si attiene il seguente progetto di legge [illegible] per avventura [illegible] luogo a qualche considerazione sopra l'ineguaglianza finale della imposta e sul modo con cui esso potrebbe in qualche caso determinarsi, io credo conveniente di sottoporre senza più il progetto stesso ai vostri saggi riflessi.

A. Mongiorgio

Progetto di legge

Art. 1.

Tutti i cittadini, appartenenti all'uno e all'altro sesso, dimoranti nei Comuni urbani e nei Comuni rurali, salve le eccezioni specificate nella presente legge, sono tenuti al pagamento della imposta che prende il nome di contributo personale.

Art. 2

Sono dispensati dal pagamento del contributo personale

1 Le persone di età inferiore a 18 anni e superiore ad anni 60.

2 I poveri che sono incapaci di lavorare per fisica infermità o per altra ragione giustificata.

3 Tutti gl'impiegati dello Stato il cui stipendio non superi lire 2000.

Art. 3

Per effetto di questa imposta dovrà entrare ogni anno nelle casse dello Stato una somma corrispondente a lire cinque per ciascheduno cittadino pagante il contributo personale.

La quota inferiore o superiore che sarà tenuto a pagare ogni contribuente sarà determinata nel seguente articolo.

Art. 4

La ripartizione dell'imposta personale in modo che essa si proporzioni alle rendite presunte d'ogni contribuente verrà fatta in ciascun Comune dalla Giunta comunale col mezzo della compilazione dei ruoli in cui verrà assegnata ad ognuno la classe che gli compete.

I cittadini verranno inscritti nell'una o l'altra delle classi seguenti:

I	classe,	contributo annuo di	L.	2
II	"	"	"	4
III	"	"	"	8
IV	"	"	"	15
V	"	"	"	20
VI	"	"	"	30

Prima di assegnare all'contribuente l'una o l'altra classe, la Giunta determinerà il contingente spettante al Comune dipendentemente dalla valutazione media annua di lire 5 per ogni cittadino ~~calpesto~~ dimorante nel Comune ed assoggettato all'imposta personale.

Art. 5

La Giunta si farà assistere da una commissione di cinque cittadini da essa eletti.

Nello assegnare al contribuente l'una o l'al-

Allegato L

[illegible] comunale da cui può dipendere la sua [illegible] economica.

Art. 6

La dimora del cittadino nel Comune stabilisce si compilano i ruoli da servire alla Giunta di ricorrere per i contribuenti

I mutamenti di residenza stabile di domicilio alla Giunta onde ne sia tenuto conto nella formazione dei ruoli dell'anno successivo

Art. 7

I ruoli dei contribuenti e la loro classificazione dovranno approntarsi per il 1° dicembre di ciascun'anno.

Ogni contribuente ha facoltà d'ispezionare i ruoli entro il mese di Dicembre e di ricorrere entro lo stesso termine al Consiglio Comunale contro la classificazione in ciò che esso lo riguarda.

Una Commissione di nove membri sarà eletta dal Consiglio comunale, anche fuori del proprio seno per deliberare inappellabilmente sopra i ricorsi.

Art. 8

Il pagamento dell'imposta avrà luogo posticipatamente per metà nell'ultima quindicina di Giugno e per l'altra metà in quella di Dicembre.

Il pagamento è effettuato per una sola volta nel mese di Gennaio determinato per le imposte dirette.

Art. 9

Un apposito regolamento disciplinerà il modo di appalto del contributo personale, i privilegi fiscali dell'esattore e gli eventuali pre-

vidimenti per quali sarà fatta facoltà al
contribuente di pagare quest'imposta anche
in una maniera meno gravosa di sale:

Mussolini

94-D

Invio al Deputato Corsi

I

D

N° 9 Ll. A Bf.

Mazzo 4°

Signori

Posti dalle circostanze nella dura necessità di gravare il paese di nuove imposte, onde colmare, e per dir meglio approssimarsi a colmare il disavanzo del Bilancio, è nostro dovere di ricercare tutti quei modi e quei temperamenti, che mentre concorrano ad accrescere quanto più si può gl'introiti dell'erario, vengano dall'altro canto a pesare il meno possibile sui contribuenti, e si ottenga lo scopo col minore tormento del pubblico.

Noi crediamo che una delle imposte più facili, più economiche e più lucrose esista in realtà, e sia una tassa generale sulla trasformazione delle produzioni agricole, che può rendere all'Erario circa 150 milioni. Della quale ove se ne concedesse una parte ai comuni, non dovrebbe ciò considerarsi come una perdita per l'erario stesso, mentre permetterebbe allo stato di valersi di altre imposte, che ora la necessità dei tempi obbligatorii, e di quelle necessarie per godere ai comuni.

Tassare la produzione del lavoro non è cosa nuova. In Inghilterra la imposta sulla fabbricazione della birra fu adottata

(2°)

Dazio sopra, ed è una delle tasse più proficue di quel Regno, vista la meravigliosa quantità della sua produzione.

In Italia pure havvi una tassa sulla fabbricazione di quella bevanda, ma essendone poco esteso il consumo, ivi come pronto dell'Inghilterra, piccola risorsa può venirne all'Erario. ha bisogno è d'altronde piuttosto di una trasformazione di una classe della agricola un prodotto industriale, mentre essendo l'Italia nostra un paese essenzialmente agricolo di questi sono le trasformazioni dei prodotti che devono essere tassate, e che giustamente devono somministrare allo Stato una bella sorgente d'introiti. Questo medesimo sistema venne già applicato parzialmente in Francia, coll'imposta sulle bevande, e tutti sanno qual cospicua rendita ne ritraggano la Finanza di quel paese.

Il sistema Francese però è vessatorio e dispendioso, quindi non lo reputiamo applicabile ora al paese nostro, ove le popolazioni sono ancora meno tolleranti di certi regolamenti, che le Finanze si vuol fare, ove l'Amministrazione nuova è ancor meno ordinata di quella che in Francia più

(3) realtà è dura da lungo tempo, do
ve infine la spesa di percezione
sarebbe proporzionalmente maggio
re, perchè la materia prima in
generale costa meno che non nel
paese col quale facciamo questo
confronto. Inoltre benchè l'esempio
delle altre nazioni, più già qualche
cosa, pure non è una prova apo
dittica che la tassa in questione
più giusta ed applicabile in Italia. | A dimostrare che è giusta
ed applicabile è diretto il seguito
del nostro ragionamento.

L'obbiezione principale
che può farsi contro la giustezza
di questa nuova imposta, sta
in ciò, che imponendo i prodotti
del suolo, si viene a sopra caricare di tasse i produttori, cioè i pro
prietarii e coltivatori del suolo
istesso, i quali già colla tassa
fondiaria pagano la loro quota
allo stato, e sono abbastanza gra
vati ~~molto~~ molto più se si tenga conto
che i comuni e le provincie, trag
gono dallo stesso cespite gran parte
delle loro risorse. Quindi la nuo
va imposta generale sulla tra
formazione delle produzioni a
gricole, non verrebbe ad essere in
fondo che un'aggiunta ed un'
aggravio della fondiaria suddetta.

Inoltre

(4) Si dirà: Il povero contadino e specialmente il mezzadro, il quale gode di una specie di comproprietà, apportando il lavoro al capitale, con grande vantaggio morale e sociale del paese, ha la sua uva e le sue olive, i suoi vasi vinarii ed i suoi torchii, mette l'opera sua e della sua famiglia, ma può mancargli il denaro occorente per l'anticipazione della tassa; poichè egli non essendo capitalista, non ha quello, che gl'industriali come i fabbricanti di birra, chiamano il capitale circolante, previsto in tutte le imprese industriali.

Questa obbiezione ha l'apparenza della ragione, e colpirebbe infatti nel giusto, qualora la nuova imposta di cui parliamo, venisse nella sua applicazione a ferire direttamente il prodotto del lavoro agricolo, e i produttori. Per questa guisa verrebbe due volte a colpire la stessa rendita, ed a questa tassa mancherebbe il carattere principale di giustizia che deve avere ogni imposta.

I sostenitori di questa lusinghiera

5ª utopia, che chiamasi l'imposta unica fanno brillare ai meno esperti in tali materie ~~cose finanziarie~~ l'argomento che quella è la più giusta perchè è generale e cade su tutti i contribuenti. (E veramente imposte buone non sono, che quelle, le quali hanno questi caratteri. Tutto l'errore di questa dottrina sta in ciò, che è impossibile in pratica stabilire e conoscere con esattezza la rendita di ogni contribuente, che si apre vasto campo alla frode, e si forma una ineguaglianza avvantaggiando l'immoralità sulla moralità, perchè le sorgenti di rendita sono molto più e svariate fino all'infinito, ai nostri giorni sopratutto, di modo che più la civiltà e le industrie si sviluppano, e più questa dottrina invocata come progresso diventa impossibile. (Ma se havvi questa impossibilità di colpire direttamente tutte le rendite, ne viene per conseguenza che occorrerà colpirle indirettamente. ~~Alle~~ Nelle trasformazioni che subiscono le merci, lo sfogo del prodotto del lavoro, viene a essere in ultima analisi il padre e il fattore della rendita medesima. La produzione è l'effetto del lavoro,

Vi ciamo

(6) guidato dall'intelligenza ed
aiutato dalla forza, dal tempo
e da tutti gli elementi che la
~~Dea~~ e la provvidenza della natura pone a
disposizione dell'uomo. I suoi
prodotti costituiscono la rendita
delle nazioni, come il consumo
ne forma l'uscita, e la diffe-
renza fra il lavoro ed il consumo,
ossia l'economia forma il capi-
tale delle nazioni, ne crea
l'agiatezza, la prosperità, il
ben essere. Quindi la forza d'
un popolo è il lavoro nemico
capitale dell'ozio e dell'in-
fingardaggine, e padre di quelle
maschie virtù che son figlie dell'
animo e del corpo continuamente
esercitati ed attivi. La morale è
strettamente collegata all'eco-
nomia politica, cioè alla di-
rezione che un Governo saggio
deve dare alle Nazioni verso
il lavoro, e verso l'economia.
Conseguenza di queste dottrine
si è che la produzione dovrebbe essere
incoraggiata ed agevolata, mentre
il consumo figlio dei bisogni, e
del desiderio di godimento, avrebbe
piuttosto mestieri di freno, onde
non si consumi più di quello che
si produce, e si fermi o si di-

minuisca la creazione del capitale. Non sarà adunque che noi crediamo dannosa l'immissione diretta del Governo nelle private transazioni, e solo utile la libertà, acciò trovi il rimedio, nello stimolo del bisogno e del godimento, che quando è più costoso il procurarselo, questo bisogno stesso e questo desiderio di agi sono uno sprone all'attività umana, ed un impulso alla produzione, mediante la cui rendita soltanto possono raggiungersi le soddisfazioni necessarie o desiderate. Moralmente parlando, è giusta pertanto la tassa che noi vi proponiamo (se è meno giusta economicamente. Dicemmo infatti che principal carattere di giustizia, per una imposta, è d'essere generale per tutti i contribuenti alla medesima. Ora non tutti i contribuenti son produttori, e molti produttori non lo sono di materie imponibili, ma all'opposto tutti i contribuenti son consumatori. Imponendo per conseguenza la trasformazione dei prodotti agricoli in oggetti consumabili, e specialmente in commestibili, si colpiscono tutte le rendite, poichè tutte quelle derrate ci

non ci faremo grammatici consiglieri di misure o di leggi di tale natura, perchè siamo persuasi che

consumano, ed è impossibile che il contribuente sfugga all'imposta, qualora questa si confonda nel prezzo di ciò ch'egli consuma. Deve pe' suoi bisogni o piaceri, risolvendosi essa in un'aumento di prezzo delle cose consumate.

Mi sento oppormi la sola grave obbiezione che esista contro questa teoria, e dirmi: Ma con una imposta sui generi di produzione agricola, voi venite a colpire generi di prima necessità, che sono più produttivi appunto perchè sono consumati dal maggior numero che sfortunatamente non è dei ricchi, per conseguenza fate pesare la taxa principalmente sui poveri, e così rompete quella proporzione esatta, che deve rinvenirsi fra le taxe applicate ad ogni contribuente, e l'importanza della sua rendita. A questa obbiezione che per essere la sola ~~fondata~~ derrei ~~è~~, non è perciò meno priva di ogni fondamento, si risponde: Che non è poi vero che la taxa in questione pesi principalmente sui poveri, mentre anche nei generi di prima necessità, il ricco consuma più del povero, quindi paga un'importo tanto maggiore

quanto più numerose sono le misure del suo consumo. Si omette che l'aumento del prezzo di quanto occorre per vivere, porta con se l'aumento dei salarii pel povero, e si omette pure che oltre ai generi di prima necessità, il ricco ne ha molti altri imponibili, e per cui versa la sua quota all'erario; aggiungiamo soltanto che come l'imposta unica è un'utopia appunto, perchè non può raggiungere direttamente tutte le rendite, così non esiste praticamente imposta piacevole nè comoda, nè che paja e sattamente arrivare ad essere proporzionata in senso matematico alle facoltà dei contribuenti. Anche dunque per questo lato, la tariffa che si propone, sta per quanto è possibile alle cose umane entro i limiti della equità e della giustizia distributiva. Ammettiamo poi che le tariffe d'imposta sui generi di prima necessità debbano essere moderate, perchè non se ne inspessisca il consumo, non ne viene che per conseguenza che la tariffa benchè moderata, non rechi un grande rinforzo alle finanze dello stato; poichè la misura e il prodotto delle imposta non consiste nel rapporto col valore intrinseco della merce, ma

(10) nella possibilità che il consu-
matore paghi, senza diminuire
l'importo stesso
il consumo, e sta nella mollez-
tenzione di questo. Così per e-
sempio, il sale, benchè oggetto
di poco valore intrinseco, frutta
una grossa importa, mentre i
lavori d'oro e simili, benchè di
grande valore intrinseco, poco
rendono all'erario; i vini comu-
ni danno un ragguardevole pro-
dotto d'importa, mentre i vini
di lusso, le danno lieve. Da ciò
ne deriva che le taxe suntuarie,
non fanno che inspacciare la
produzione, e scemando il lavoro,
generare il doppio danno di ren-
dere nulla al tesoro e diminuire
la ricchezza pubblica: mentre
le taxe sui generi di prima
necessità, rendono molto all'e-
rario, e giovano ad accrescere la
pubblica ricchezza, stimolando
al lavoro col timore delle pri-
vazioni, e coll'allettamento di
un maggior salario.

Pè tuttavia un'ultima oppo-
sizione, che può farsi a questo
progetto, e dire: Il prodotto del
lavoro è l'entrata delle nazioni,
il consumo è l'uscita; imponendo
questo, voi venite illogicamente

(11) a togliere per l'erario non di quello che incarco, ma di quello che spendo per le mie necessità? Ciò può rispondersi; che tutto dipende dalla scelta delle materie, e delle trasformazioni di quelle che sono suscettibili d'imposta. Scelta in vero non facile e che costituisce la gran difficoltà che il legislatore deve superare. Tuttavia esistono principii che debbono guidarlo.

Il prezzo corrente delle merci, è sempre il risultato che naturalmente si stabilisce per l'eterna legge economica, tra l'offerta ridotta al più basso prezzo possibile dalla concorrenza dei produttori, e la domanda innalzata al più alto prezzo possibile dalla concorrenza dei consumatori. Questa legge regola le transazioni, e funziona come metro regolatore, sempreché non venga turbata dal protezionismo, e dal tristo seguito, o causa d'esso al tempo medesimo, dalle leggi di Maximum che impongono i produttori a vantaggio dei consumatori, o da quelle di minimum palliato sotto i più speciosi pretesti, ma che non meno costringono i consumatori a pagar più caro ciò che potrebbero avere a miglior mercato.

Il valore reale è il risultato

(72) della natura e della quantità di lavoro, che esige la produzione delle merci, ossia quello che il Commercio chiama Prezzo di costo. La libertà e la concorrenza fra produttori tende a cercare i processi economici che diminuiscono il Prezzo di costo a vantaggio dei consumatori. Questo prezzo di costo non può essere inferiore al valore reale perchè in tal caso la produzione cesserebbe. Perciò quando lo stato subisce una trasformazione della materia prima, occorre nella quale di quelle, che i produttori possono offrire ad un prezzo inferiore a quello per cui i consumatori consentano a richiederla. In altre parole bisogna che l'ammontare delle importe possa aggiungersi al valore reale, sul quale è basato il prezzo corrente della merce. In tale misura però, che il consumatore non sia costretto di diminuire la quantità di derrate di cui ha bisogno, e che egli potrebbe consumare per la natura, e l'estensione de' suoi bisogni, onde la domanda non venga diminuita, e turbato l'equilibrio fra questa e l'offerta,

(13) poiché in tal caso la tassa non ricadrebbe sul consumatore, ma sul produttore.

Da questi principii derivano le qui appresso conseguenze:

1.° Che nella trasformazione delle materie agricole, bisogna constatare la materia imponibile, in quanto alla quantità, il più vicino che si possa alla sua origine, o alla sua sorgente, cioè alla sua fabbricazione, e alla sua produzione per le materie indigene, e all'entrata nel paese per le esotiche.

2.° Che il produttore non sia passibile della tassa, nè tampoco l'anticipi, ma venga costituito depositario responsabile della quantità di materia imponibile da lui prodotta, e constatata in suo possesso, finchè non la passi al Commercio.

La prima di queste conseguenze è una condizione indispensabile, perchè il meno possibile sfugga all'imposta, e possa questa applicarsi a una quantità di materia imponibile abbastanza grande, onde senza diminuire il prodotto, sia permesso di ridurre per quanto è possibile la tariffa della imposta, e porre così la merce alla portata dei consumatori.

(14) La seconda conseguenza è senza dubbio un incommodo pel produttore, al quale deve egli sottoporsi rassegnatamente, come ad un dovere cittadino, inerente alla sua condizione di produttore, e che lo obbliga a tollerare questa responsabilità; e le formalità che ne sono la necessaria conseguenza; in quella stessa guisa che il giovane è soggetto ad essere scritto soldato, e deve rassegnarvisi di buona voglia. E col detto abbozzo il produttore si sottrae pure ad un onere che porterebbe un turbamento nelle funzioni del suo stato economico, mentre è pur da considerarsi che quelle misure gli tornano a vantaggio tendendo a generalizzare il pagamento della imposta, ed abbassarne conseguentemente la tariffa in modo che il consumatore e non lui produttore la sopportino. Il consumo in sostanza è il vero padre della rendita, esso ne crea le fonti, e senza di esso la produzione rimarrebbe inerte e avvilita, e senza moto perchè la rendita è una ruota, i cui raggi sono i varii rami di consumo delle produzioni Nazionali.

Ma l'incarco delle imposte, ~~bisogna~~ è necessario
che sia sicuro, quindi ha bisogno di
quella garanzia, che forma ciò che forma
mano i privilegi fiscali.

Il bisogno di ravvicinare per quanto
è possibile il pagamento della tassa all'
epoca ed al luogo ove la merce si compra,
diede origine alle bollette di cau-
zione, e a tutte le formalità relative
al trasporto delle materie imponibi-
li: forme vessatorie e dannose agl'
interessi commerciali, e nello stesso
tempo dispendiose allo stato. Per e-
vitarle il miglior mezzo è che la
tassa sia pagata dall'acquirente
all'epoca della prima vendita.
Tra la produzione d'ogni genere di
lavoro, e il consumo, v'è un intermez-
zo diario, che percorre d'un insieme di
transazioni combina ed agevola lo
smercio per le prime, e l'acquisto per
secondo: questo intermediario è il
commercio, senza le cui transazioni
ed operazioni, non v'è quasi smercio,
e v'è minor consumo: i cambi da
lui procurati sono di vantaggio
tanto ai produttori che ai consu-
matori. Impadronendosi dunque
del momento in cui le transazioni

avvengono, per esigere la tassa in
questione, è lo stesso che farla pa-
gare in una circostanza favorevole al
produttore, che si sgrava della res-
ponsabilità, ed al commerciante che
è per natura del suo stato tenuto
a consimili anticipazioni, da esso
già usate nelle materie esotiche,
pagando le tasse doganali di entrata, ed il
quale acquista così l'inestimabile
vantaggio della libertà di circola-
zione della sua merce, e ~~da lui compensata~~.
Ciò facilmente può ottenersi con e
stabilendo la quantità del genere im-
ponibile al momento della sua pro-
duzione: dichiarandone depositario
e custode il produttore, il quale
come dicemmo in principio, esso
è già soggetto alla tassa fondia-
ria, non ne deve altra per quel
che riguarda la produzione, ma
resta soltanto debitore verso lo
stato di quella parte che riguar-
da il proprio consumo, ed obbli-
gandolo al momento della vendi-
ta di far pagare la tassa al suo
acquirente, di guisachè per tal mo-
do venga questa a gravare non sulla
produzione, ma sul consumo che è

rappresentato dall'acquisto.

Questi principii che a nostro avviso costituiscono la sana teoria delle imposte, ci hanno condotto a raccomandare il presente progetto di legge, sul quale aggiungeremo poche osservazioni circa le modalità di esso. (Oltre all'osservazione generale che deve guidare il passaggio del prodotto dal produttore al consumatore per il tramite del commercio, scegliemmo i cereali perchè debbono subire la trasformazione della macinazione quasi generalmente, il vino quella della spillatura, l'uva che deve essere pigiata, e passare per la fermentazione prima di diventare bevanda; l'olio che passa per il frantoio, innanzi di potere essere usato come condimento, il bozzolo che non diventa seta, se non quando è uscito dal bacinello del trattore.

Col colpire tutte queste derrate, la tassa ci sembrò acquistare quel carattere di generalità, che crediamo non possa andar disgiunto

dalla giustizia distributiva, perchè tutte le provincie d'Italiane, trovano in una o in più di esse, la loro principale risorsa agricola.

La misura non ci sembra troppo gravosa, anzi leggera, e quale si conviene alle tasse nuove, restando circa ~~di~~ sul 5 ~~sotto detta~~ 8 % del valore reale ordinario.

Una grave obbiezione può farsi al modo di percezione. Questa è la sua novità, sempre pericolosa, siamo i primi a riconoscerlo, in materia di tasse. (Ma pur troppo lo stato delle nostre finanze ci obbliga a ricorrere a nuove imposte, alle cui nature bisogna adattare i sistemi per riscuoterle.

Noi proponiamo di affidare la percezione di questa tassa ai comuni, perchè ci spaventa il creare nuovi impiegati, e numerosi quanto sarebbero richiesti da questa imposta, la di cui misura sarebbe mestieri di aggravare se dovessero aggiungervisi le spese di percezione. È inutile il dissimularsi

16. Se le imposte nuove, e non ne ho fatto l'esperienza, non si assettano che dopo molti e lunghi esperimenti. Se la percezione fa cassa ai di un'imposta contro, e che crea posizioni economiche personali, è ben difficile ed o che di ciò abbiamo l'esperienza cambiarle, e molto più annullarle. L'incaricare i comuni evita questo grandissimo inconveniente, e facilita tutti i miglioramenti ed i mutamenti anche radicali che l'esperienza potrà suggerire in futuro. La spesa di accertamento è assai minore per i comuni, di quello che non lo sarebbe per lo stato. 1.° Perchè più corto è il tempo, nel quale la sorveglianza debbe esercitarsi. Le operazioni della raccolta delle varie derrate agricole si compiono in pochi giorni, che forse non oltrepassano i quindici nello stesso comune, mentre per le complessivamente dalla Provincia della Valtellina a quella di Girgenti, o di Siracusa, corrono parecchi mesi

Dalla maturazione all'immagazzinamento di esse, quindi sarebbe maggiore la durata della sorveglianza, se lo stato dovesse incaricarsene.

2° Perchè i comuni hanno facilità maggiore di conoscere le produzioni e gli ammagazzinamenti nella ristretta loro cerchia, e quindi minore che grandi quantità di generi si sottraggano al pagamento dell'importa.

E qui giova osservare che gli ammagazzinamenti e le trasformazioni e manipolazioni delle derrate agricole, si fanno per lo più fuori dei grandi comuni, dove la sorveglianza riuscirebbe più difficile. La causa di ciò deve rinvenirsi nel maggior valore dei locali e della mano d'opera nei grandi Comuni. Non pretendiamo che nulla sfugga all'importa per frode: ma le derrate sulle quali vi proponiamo di applicarla, andranno di certo meno che tutte l'altre soggette

a quello immenso! Essi sono di tal volume e di tal qualità che tanto malagevole e pericoloso riesce nasconderle, quanto facile si è scoprirle, se la frode si esercitasse in grandi proporzioni. Non si nascondono facilmente ne le granaglie ne le farine, ne le uve ne il vino ne l'olio, ne i bozzoli ne le sete. Questi derrate appena raccolte, o appena trasformate, hanno pur che un seguito bisogno di cure e di riguardi per esser conservate in buono stato, e tale da procurare ~~procacciare~~ prezzi rimuneratori. Molto meno si nascondono alla sorveglianza comunale i campi accusatori della produzione di alcune, ne gli alberi rivelatori della esistenza di altre. Di modo che se una parte ne sfuggirà all'imposta, essa sarà ben piccola, e tale che farà onta alla morale di che la sottrae, non danno alle finanze dello stato, che dovrebbero spendere una somma cento cupla forse del merito della tassa sfuggita per ottenere che venga sottratta un lieve

Lav. n° 2

misura. L'interesse comunale è salvaguardia bastante della riscossione. E questo interesse viene per questo da noi proposto nella larga misura di circa 50 % della tassa governativa. Ma con ciò non s'intende di dar tutto intiero ai comuni questo vantaggio. Noi anzi vivamente speriamo, che una legge freneri la tendenza sovverchia, che i Comuni e le Provincie hanno finquì mostrato allo sperdere, e diminuisca alquanto quelle spese che obbligatorie vengono chiamate. Oltre a ciò allorchè ai comuni avrete accordate risorse nuove per circa 50 milioni senza aggravio quasi di nuove spese, mentre quella di sorveglianza per l'accertamento riuscirà per essi piccolissima, la saggezza vostra vedrà se giovi limitare ad essi la facoltà di sovraimporre la fondiaria, e se una parte di ciò che essi ora sovrimpongono

43) sulle tasse dirette, che sarà risparmiata, senza alcun pregiudizio dei vantaggi dell'Erario nazionale.

Veniamo ora a dire sul sistema della importa, fondato sulle denunzie e sul pagamento colle marche da bollo

Il primo nulla ha di grave, ove la scheda della denunzia sia redatta sopra un modello chiaro e semplice. Nel nostro caso non occorrono sistemi e modelli complicati. Per la quantità del genere prodotto bastano forse due colonne; e per la vendita occorre solo la data, ed una formula, come per esempio la seguente:

X ha venduto ad Y ettolitri (o miriagrammi) (vino, grano ecc.)

Cosa estremamente facile, fino a che solo conosca le cifre dei numeri di riempire i vuoti; e se non si annoverassero fra gli analfabeti coloro i quali soltanto conoscono le cifre numeriche, di assai si diminuirebbe quello dei celebri 19 milioni. Questo sistema ha altresì il vantaggio che uno è il denunziante la

la quantità del genere soggetto a tassa, e allo quello che deve pagarla: lo che diminuisce la spinta alla falsa denunzia, che pure viene punita con se vere penalità — ha marca da collo diminuisce l'inconveniente, poiché il contribuente fa una sola operazione denunziando e operando il pagamento, con risparmio conside revole di tempo, e in qualche caso anche di spesa.

Veniamo a trattare l'ultima questione, quella cioè dell'obbligo imposto ad ogni proprietario di pagare all'approssimarsi del nuovo raccolto, la tassa sulle quantità consumate, e su quelle invendute. Il consumo non è che una vendita che il produttore fa a se stesso o alla sua famiglia, e nessun argomento di giustizia può invocarsi per sottrarsi alla imposta, fuorchè un principio ingiustificabile. In quanto alla parte invenduta, faremo osservare, che allorquando un proprietario conserva allo l'anno

(25) il suo raccolto, ciò fa o per la speranza che le condizioni commerciali ne facciano aumentare il prezzo, o che la qualità della merce se ne avvantaggi; In ambedue questi casi entra nella categoria dei commercianti, i quali devono appunto, secondo il proposto sistema, anticipare la taxa. Prova viceversa, coll'adoperando, ch'egli è in tali condizioni economiche da non risentir danno per quella anticipazione. Né vale il dire che talvolta trovi l'impossibilità della vendita. In Italia la Dio mercé è un paese civile e posto in tali condizioni di viabilità, da non permettere questa assoluta impossibilità di vendita. Il prezzo sarà più alto o più basso; ma lo smercio è sicuro per tutte le derrate, la maggior parte delle quali si consuma all'interno, e le oscillazioni dei prezzi vennero già scontate nell'acquisto, o lo sono nel valore del capitale.

Veniamo ora alla parte più interessante del progetto, quale

^ che va sempre migliorandosi

(26) si è la valutazione di ciò che la terra può rendere allo stato, la qual valutazione si trova nel prospetto allegato a questo sistema di legge. Le cifre della produzione vennero attinte alle sorgenti ufficiali, e possono considerarsi come fatti accertati. I soli prodotti sui quali si dovè fare un certo apprezzamento, furono il vino e i bozzoli, per la condizione eccezionale, in che l'oidium e l'atrofia han messo queste due derrate.

Fortunatamente l'insolfe-razione ha quasi distrutti i malefici effetti dell'oidium sulle uve, dimodochè ormai può tenersi per normale il prodotto ottenuto negli ultimi anni a noi vicini. Un quarto dei bozzoli può troppo non può dire altrettanto, ma prendendo una cifra al disotto della media tra i 3 milioni e mezzo circa di miriagrammi, che l'Italia produceva prima che l'atrofia venisse a togliere una delle

I principali suoi esportazioni, e del milione circa che produsse nel 1864, crediamo di non andar lungi dal vero nel calcolo di ciò che subito potrebbe fruttare l'importo, lasciando al futuro, che pur tuttavia già si va sperare non lontano, gli aumenti inimancabili, non potendo essere eterna l'anormalità del raccolto.

Signori

Riassumiamo i vantaggi del sistema che vi proponiamo.

Voi li ravvisiamo nella denunzia fatta da chi non risente l'onere diretto del pagamento della importa, nell'assoggettare a questo pagamento l'ente, che per la sua natura e per le sue abitudini, vi è soggetto in tutte le commerciali transazioni, nella semplicità del modo di riscossione e nella sua economia. Finalmente nel non portare con le gravi spese d'impianto, e nel non creare situazioni che im-

15 Segnino l'avvenire, lascian-
do così libero il campo ai mi-
glioramenti che dentera l'espe-
rienza.

Accoglietelo con benevolen-
za, e miglioratelo coi vostri
lumi e colla vostra saggezza

~~Grandi~~ Tassa sulla produzione dei cereali

Art. 1.

È imposta a favore dello Stato una tassa sulla vendita dei sottonotati prodotti ~~cereali~~ e nella misura seguente

a	grano per ettolitro	£. 1.
b	formentone	" — 50
c	altri cereali legale orto avena	" — 50
d	riso	" 1. 50
e	legumi secchi	" — 50
f	castagne	" — 20

Ai diritti doganali per l'importazione dei ~~cereali~~ suddetti prodotti ~~dello stesso~~ sarà aggiunta una sovratassa eguale a quella ~~sovratassa~~ legale ~~che grava~~ che grava i suddetti prodotti ~~nello stesso~~ nonchè una sovratassa eguale a quella ~~sovratassa~~ legale che grava i ~~suddetti~~ prodotti nazionali.

I comuni ~~colla quota di~~ fondo come disposto dall'art. 3 della presente legge

Nella riscossione dei generi sudetti ~~venuti~~ dall'estero sarà ~~rettificata~~ la tassa sulle farine che verranno prescritte dal R. decreto salvo la deduzione del 10 per 0/0

Art. 2.

La tassa sarà applicata a ciascun ettolitro dei generi suddetti nei modi che verranno qui appresso indicati

+ cui si assoggettasse

Art 1.

Cassiron

Una tassa addizionale ~~di~~ ~~sulla misura qui sotto indicata~~ sarà riscossa a conto dei Comuni in conseguenza dei quanto essi dovranno operare e di quanto si dispone nei seg.i artt.

Questa tassa sarà di ~~[illegible]~~

ogni ettolitro di

/a/	Grano	£ 0.50
/b/	Formentone ed altri cereali	— 25
/c/	riso	— 75
/d/	legumi secchi	— 25
/e/	castagne	— 10

4

Chiunque raccolga o produca i generi sopranotati dovrà entro il termine di dieci giorni decorrendi da quello in cui ne sarà pubblicato l'avviso trasmettere al Sindaco del Comune ove produrrà i suddetti generi, una dichiarazione contenente

/a/ il suo nome cognome e il domicilio reale o elettivo nel Comune

/b/ il luogo ove intende ammagazzinare i detti generi

/c/ il numero e la capacità dei magazzini o granaie ove dispone

5

Con decreti prefettizi sarà indicato per ciascuna provincia il tempo in cui si procederà alla verificazione delle quantità dei generi contemplati nella presente legge

6

Ogni proprietario o produttore di detti generi dovrà dichiarare la quantità rispettiva di quelli che sono di sua proprietà

La dichiarazione sarà trasmessa al Sindaco del luogo ove furono ammagazzinati, non prima del giorno che precede quello dal quale comincia a decorrere il termine indicato nell'art precedente

Il Sindaco ordinerà la verificazione per mezzo di agenti comunali

Un agente finanziario potrà vigilarla

7

Gli interessati potranno entro le 24 ore presentare ricorso al Sindaco contro il risultato dell'accertamento a loro carico

Lo stesso diritto di reclamare entro lo stesso termine è dato all'agente finanziario

Il Sindaco potrà ordinare

una seconda verificazione per
mezzo di tre periti nominati
uno dal Giudice 1° altro dall'interessato
ed il terzo dal giudice del
mandamento

Le spese della seconda
verificazione resteranno a
carico della parte soccombente

Compiuto l'accertamento e
fattone noto al pubblico il risultato,
il Sindaco trasmetterà al Dir.
delle tasse della provincia non
più tardi del 30 ottobre la
tabella dei produttori e della
quantità soggette a tassa
unitamente alle osservazioni
e ai ricorsi che fossero pervenuti
fatti dalle parti

L'ammontare risultante
la regolarità delle operazioni
fatte, formerà i ruoli e darà
debito ad ogni produttore della
tassa dovuta per i generi dai
lui ammagazzinati

I locali nei quali vennero
ammagazzinati garantiscono
l'ammontare del pagamento della
tassa, degli arti aggiunti
delle penalità, e delle
spese in preferenza di qualunque
altro creditore

Art. 1°

1° produttore pone

della granitello [illegible] di
rinvenne maggiore della denun-
=ciazione ed altresì dovrà
immediatamente pagare la
tassa su tutto il resto del
genere da lui raccolto ed
ammagliettato

Questo verrà ritenuto dal
Comune che venderà l'altro originale
dopo quindici [illegible] dalla ricevuta della
somma importante la stessa

Ogni proprietario che non faccia la
denuncia nei modi e nei termini stabiliti
dall'art. 8
della presente legge andrà soggetto
alla multa di [illegible] della tassa
[illegible] e altresì dovrà immediatamente pagare la tassa
sulla parte che si rinvenne
maggiore della denunciata

Queste multe andranno
a vantaggio del Comune che
fa l'accertamento

Art. 10

Il produttore o proprietario
del genere allorché vende dovrà
farne un ricordo in doppio ori-
ginale ed in carta libera o su
stampati che si distribuiranno
gratuitamente dai Comuni firmato
dalle due parti contraenti o da
delle due parti in caso che il compratore
non sappia scrivere, e dal venditore o rappresentante
rappresentante.

Questo ricordo dovrà
contenere il nome e cognome
del venditore e del compratore
e qualità
e la granitello del genere venduto

Su di uno degli originali
dovrà mettersi una marca
da bollo applicata eguale alla
tassa dovuta secondo gli art. 2 e
3 della presente legge

11

Entro il mese di giugno di
ogni anno i proprietari ed i fittavoli dei
generi suddetti dovranno dare una
nuova denuncia pure in
doppio originale ed in carta
libera come all'art.° precedente
dei generi suddetti tuttora
nei loro magazzini indicando
la quantità non più suddetta
quella venduta accompagnando
con i ricapiti di cui all'art.°
precedente, e quelli altra dalla
sua famiglia e dai lui consumata.

Uno dei due originali dovrà
esser munito di una marca
da bollo uguale alla tassa
dovuta per il genere consumato, e
per quello tuttora esistente nei
nei suoi magazzini
rango l'altro colla completa
quietanza del Comune

11

Entro il mese di giugno
di ogni anno ~~il produttore~~
dovranno dare una nuova
denuncia pure in doppio
originale ed in carta libera
come all'art.° precedente

12

L'ufficio comunale ~~Municipale~~ annullerà con un timbro speciale tutte le marche da bollo apposte sul ricordo ~~sulle denunzie~~ e rilascierà al produttore gli altri originali senza marca notandovi il valore di quella apposta all'originale che ritiene

Trasmetterà alla Dir. prov.le delle tasse gli originali, annullate con le marche da bollo ogni ~~15~~ 15 giorni

13 A ~~di~~ cui agli artt 10, 11

Le false denunzie ~~saranno~~ e l'omissione di esse saranno punite con una multa equivalente alla doppia tassa del genere ~~tassato~~ contrattato e venduto; essa sarà a carico dei firmatari che saranno ~~entrambi~~ responsabili

Le multe andranno a profitto del Comune

14

Nel mese di giugno e di novembre la Dir. prov.le delle tasse verserà al Cons.le la loro quota del valore delle marche da bollo apposte sulle denunzie

5

(1) Tassa sulla produzione del vino e dell'aceto.

Art. 1.

È imposta a favore dello Stato una tassa sulla produzione del vino e dell'aceto di vino in ragione di ~~centesimi~~ £ 1.10 per ciascun ettolitro di vino imbottato.

Ai diritti doganali sull'introduzione del vino e dell'aceto di vino estero, sarà aggiunta una sopratassa ~~di £ 1.50~~ e- guale ~~alla tassa sulla produzione~~ all'interno.

Nella esportazione del vino e dell'aceto di vino, sarà restituita ~~la tassa di fabbricazione~~ colle norme che verranno prescritte per decreto reale.

(1) quella sulla quale si volge la presente legge comprendiamo alla sopratassa comunale dell'art 3.

Nota a maggiorato 1/1 per riesportazione esteri quella sopratassa 2° salva la deduzione del 10 % 3°

La tassa sarà applicata a ciascun ettolitro di vino nuovo, mosto od aceto di vino nei modi che verranno qui appresso indicati.

È esente dalla tassa l'acquerello ossia vinello fatto con acqua mista sulle vinacce dopo estrazione il mosto, che non abbia una forza alcoolica inferiore a 5 gradi.

(2) 3°

Una tassa addizionale di £ 0,55 sarà riscossa per conto dei Comuni in corrispettivo di quanto essi dovranno sopravare e di quanto si dispone negli articoli seguenti.

4.°

Chiunque possegga vasi vinarii dovrà nel termine di dieci giorni da quello in cui sarà pubblicato l'avviso nel Comune, far pervenire al sindaco una nota del numero e della capacità d'essi vasi.

I sindaci faranno fare la verifica del numero e della capacità d'essi vasi, ed apporre sui di essi un bollo a fuoco che indichi la loro capacità. Questa verificazione potrà essere sorvegliata da un agente finanziario ove l'Amministrazione lo creda opportuno.

Chiunque in avvenire faccia fabbricare o acquisti nuovi vasi vinarii, dovrà darne denunzia al sindaco, come pure di quelli che venissero venduti o dismessi. Entro dieci giorni dalla denunzia il sindaco dovrà ve=

(3)

rificare la capacità di quelli costruiti e di nuovo di assicurarsi che quelli disfatti non possano più essere usati a contenere vino od aceto.

I Sindaci avranno cura di tenere esatta la statistica dei vasi vinari appartenenti ad ogni proprietario, e dei loro movimenti, mandandone copia alla Direzione Compartimentale delle tasse ogni semestre.

5°

Chiunque intenda fabbricar vino, sia o no coltivatore, dovrà entro il termine di dieci giorni da quello che ne sarà pubblicato l'avviso nel comune, trasmettere al Sindaco una dichiarazione contenente:

1° Il suo nome, cognome e il domicilio reale o elettivo nel Comune.

2°. Il luogo della fabbricazione e se intenda imbottarlo, ed il luogo dove farà l'imbottamento.

3° Il numero e la capacità dei vasi di cui dispone.

(4)

Se i vasi siano di sua pro
prietà o di chi altri.

6°

Con decreti dei Prefetti sarà
indicato per ciascuna pro
vincia il tempo in cui si pro
cederà alla verificazione del
mosto o vino imbottato.

Questi decreti saranno
pubblicati in ciascun comu
ne 40 giorni prima che co
minci a decorrere il termine
stabilito. (4)

Chiunque abbia imbotta
to vino o mosto, dovrà di=
chiararne la quantità effetti=
va.

La dichiarazione sarà tras
messa al sindaco, non più tar
di del giorno che precede quello
dal quale incomincia a decor
re il termine indicato nell'Art° 6.
Nel caso che in quel giorno si
abbia del mosto non ancora
imbottato o dell'uva non an
cora pigiata, si dovrà dichia
rare altresì la quantità del
primo, e il peso approssimativo
della seconda, la quale verrà
valutata ad un ettolitro per
ogni tanti chilog. d'uva, quan

verranno fissate da un regolamento locale.

Il Sindaco ne ordinerà la verificazione per mezzo di agenti comunali.

Un agente sindacale potrà vigilarla.

8.°

Se nel verificare il morto imbattato trovasi del morto ancora mescolato alle vinacce, questo sarà aggiunto al vino imbattato, rimandolo secondo il rapporto che verrà fissato da un regolamento locale per l'uno e l'altro morto.

9.

L'interessato potrà entro le 24 ore presentare reclamo al Sindaco contro il misfatto dell'accertamento a suo carico.

Lo stesso diritto di reclamare è dato all'agente sindacale.

Il Sindaco potrà ordinare una seconda verificazione per mezzo di tre periti nominati l'uno da lui, l'altro dal produttore, ed il terzo dal giudice di mandamento.

Le spese della seconda verifica resteranno a carico della parte soccombente.

(6) (10)

Compiuto l'accertamento e fattone noto al pubblico il risultato, il Sindaco trasmette e va al Direttore delle tasse della provincia, non più tar e di del 15 Decembre, la tabella indicativa dei produttori e delle quantità di vino o di ace to di vino soggetto a tassa e nitamente alle osservazioni ed ai ricorsi che fossero pre e sentati dalle parti.

L'Amma riconosciute le regolarità delle operazioni fatte, formerà i ruoli e darà debito ad ogni produttore della tassa dovuta pel vino da lui imbottato.

I recipienti, non che il vino e l'aceto garantiscono l'Amma del pagamento della tassa e delle penalità di cui negli ar e ticoli seguenti, e delle spese in preferenza di ogni altro creditore.

11.

Chiunque non denunzi nei modi e termini stabiliti nella presente legge i vasi

vinarii ed il vino imbottato andrà soggetto alla multa di £. 10. per ettolitro di capacità del vaso non denunziato, e dovrà pagare immediatamente la tassa sul vino imbottato in aggiunzione della dichiarazione senza pregiudizio di quella che dovrà pagarsi come negli articoli seguenti.

Queste multe anderanno a vantaggio del Comune che fà l'accertamento.

Art. 12.

Il produttore e proprietario del vino od aceto di vino, allorchè vende la sua merce dovrà farne un ricordo in doppio originale di carta libera o pri stampati che si distribuiranno gratuitamente dai Comuni, firmato dalle due parti contraenti o da chi per esse in caso che l'uno o l'altro o ambedue non sappiano scrivere. Questo ricordo dovrà contenere i nomi del venditore e del compratore, e la quantità di vino o di aceto venduta. Uno degli originali d'ogni ricordo ~~contratto~~ dovrà

(8) ~~Ogni~~ Marca una apposita marca da bollo uguale alla tassa dovuta secondo gli articoli 1 e 3 pel vino ed aceto di vino venduto.

13

Entro il mese di Settembre di ogni anno, ogni produttore dovrà dare una nuova denunzia giurata doppia originale ed in carta libera come nell'Art.° precedente, del vino ed aceto di vino esistente tuttora nei suoi vasi, indicando per la quantità non più esistente quella venduta accompagnandola con i ricordi di cui all'Art.° 12 e quell'altra da lui e dalla sua famiglia consumato. Uno dei due originali dovrà portare una marca da bollo uguale alla tassa dovuta pel vino ed aceto consumato e per quello tuttora esistente ne' suoi vasi.

14

Le false denunzie saranno punite con una multa equivalente alla doppia tassa + sulla intera merce venduta a carico dei due firmatarii. Ambedue saranno pure tenuti responsabili del pagamento della tassa

(g)stessa ove non si presenta il ricordo, o lo si presenta senza la marca da bollo o con una insufficiente.

L'ufficio comunale annullerà con un timbro speciale tutte le marche da bollo apposte sui ~~tratti~~ ricordi e mederà ~~le fedi demaniali~~. Restituirà al produttore gli altri originali senza marca notando sul valore dei vii. Trasmetterà alla Direzione Provinciale delle tasse gli originali colle marche da bollo ogni 15 giorni.

Nella mese di Decembre la Direzione provinciale delle tasse, verserà ai Comuni la loro quota sul prodotto delle marche da bollo apposte sui ricordi con ~~tratti e bollo demaniale~~.

+ quella apposta sull'originale non ritirato

+ luglio e dì

Atti 10

N.° 2

Tassa sulla produzione dell'olio

Art. 1

È imposta a favore dello Stato una tassa sulla produzione dell'olio di oliva in ragione di £. 4.40 per ciascun ettolitro di olio prodotto

Ai diritti doganali che si pottero all'introduzione dell'olio dall'estero sarà aggiunta una sopratassa di £. 60 uguale a quella ~~della tassa~~ che colpisce la presente legge ~~raccolta all'interno~~ comprendente anche all'~~introduzione~~ sopratassa pel comune come dispone l'art. 3 ~~della presente legge~~

Nella ripartizione del generale ~~suddetto~~ verrà restituita la tassa colle norme che verranno prescritte pel R. decreto salva la deduzione del 10 per %

La tassa sarà applicata a ciascun ettolitro di olio prodotto nei modi e colle norme che verranno qui appresso indicati

Una tassa addizionale di £. 1.20 per ettolitro sarà riscossa a conto dei Comuni in corrispettivo di quanto dovranno

operare e di quanto è disposto
negli artt. seguenti

4

Chiunque ~~possieda olive~~
~~dovrà entro il giorno~~ dè [illegible]
frantoi dove olive dovrà
nel giro di 10 giorni da quello in
cui ne sarà pubblicato l'avviso
nel Comune per pervenire una
dichiarazione al Sindaco del
Comune ove ~~essi~~ son poste
del numero e della qualità
delle mole e delle botche che
essi contengono

I Sindaci potranno
farne fare la verificazione
che potrà anche venir fatta
vegliata da un agente fiscale
Municipale ove l'Amministrazione lo
creda opportuno

Chiunque in avvenire
vorrà stabilire frantoi da
olive dovrà pure dare la
stessa denuncia al Sindaco
del luogo ove vorrà ~~stabilire~~ impiantarli

I Sindaci avranno
cura di tenere esatta la
statistica dei frantoi da
olive e del loro movimento
mandandone copia alla

contenente la
detta ubicazione del locale

11

Dir compartimentale delle tasse
ogni semestre

Chiunque raccolga ~~abbia fatto fare~~
olive dovrà nel termine di 10
giorni da quello che ne sarà
pubblicato l'avviso nel Comune
trasmettere al Sindaco una di-
chiarazione contenente

1.° il suo nome e cognome
e il domicilio reale o elettivo
nel Comune 2.° la quantità di olive prodotte
e

2.° il luogo dove le ~~abbia~~ portate a
frangere o ~~la intenda~~ ~~condurre~~ ~~a~~ frangere il
~~olio o vendere le olive~~

3.° il luogo ove le frante
3.° l'olio prodotto o a chi
vendesse le olive

Chiunque produca olio
nel proprio frantoio dovrà
entro il 3.° di 10 giorni da
quello che ne sarà pubblicato ~~il~~
altro avviso nel Comune dove ~~egli~~
è situato ~~il suo~~ dichiarare le
olive ~~estratte~~ 1.° la quantità delle
olive portatevi a frangere

~~2.° la quantità delle~~
2.° i proprietarii di
esse

3.° la quantità di olio
prodotto per conto di ciascheduno
proprietario

7

~~Chiunque~~ Con decreto prefettizio sarà indicato ogni triennio per ciascuna provincia il tempo in cui dovrà aver effetto la formazione e la verificazione delle tariffe

e in cui potrà procedersi

~~quantità di olive e di olio~~

5

8

Il Sindaco potrà ordinare le verificazioni delle quantità di olio ammattate per mezzo degli agenti comunali

Un agente finanziario potrà registrarle

9

Gl'interessati potranno entro le 24 ore presentare ricorso al Sindaco contro il risultato dell'accertamento a loro carico

Lo stesso diritto di reclamo è dato all'agente finanziario

Il Sindaco potrà ordinare una seconda verificazione per mezzo di tre periti nominati uno da lui, l'altro dall'interessato ed il terzo dal giudice di mandamento

Le spese della seconda verificazione resteranno a

12

varie della parte soccombente

Vi ricam

Art. 10

Compiuto l'accertamento e fattone noto al pubblico il risultamento il Sindaco trasmetterà al Dir. delle Gabelle della provincia non più tardi della fine di febbraio la tabella la tabella indicativa dei prodotti, delle quantità di olio soggetto a tassa unitamente alle osservazioni ed ai ricorsi che fossero pervenuti dalle parti.

L'amministrazione riconosciuta la regolarità delle operazioni fatte, formerà i ruoli e darà debito ad ogni produttore della tassa dovuta per l'olio da lui ammagazzinato

I vasi che contengono la merce non che il genere stesso garantiscono l'Amministrazione del pagamento della tassa, e delle penalità di cui negli art.i seguenti e della quale ha preferenza di qualunque altro creditore

Chiunque non denuncia nei modi e termini stabiliti dalle prescritte leggi i prodotti che sarà

lavorato e l'olio ammagazzinato
andrà soggetto alla multa
di £ 50 per mola e per
torchio del frantoio non
denunciato e da in possesso del
proprietario dell'olio dovrà
pagare immediatamente la
tassa sull'olio posseduto e la
doppia tassa sull'olio
rinvenuto maggiore della dichia-
razione o sulla totalità dell'olio
se avesse omesso di fare dichia-
razione alcuna

Queste multe
andranno a vantaggio del Comune
che fa l'accertamento

12

Il produttore o proprie-
tario allorchè vende la sua intera
raccolta dell'olio dovrà fame un
ricordo in doppio originale ed in
carta libera o su stampati che
si distribuiranno gratuitamente
dai Comuni firmati dalle due
parti contraenti o da chi per esse
in caso che l'una o l'altra o
ambedue non sapessero scrivere
Questo ricordo dovrà contenere
i nomi e cognomi del venditore
e del compratore, la quantità
di olio venduta. X

15

La di uno degli detti originali dovrà staccarsi a Mercato una apposita marca del bollo uguale alla tassa dovuta secondo gli artt. 1, e 3 della presente legge sull'olio venduto.

13

Entro il mese di ottobre di ogni anno ogni produttore dovrà dare una nuova denuncia pure in doppio originale ed in carta libera come nell'art. precedente dell'olio esistente tuttora nei suoi vasi indicando la quantità non più esistente quella venduta aumentandola con i ricordi di cui all'art. 12 e quella altra da lui e dalla sua famiglia consumata. Uno dei due originali dovrà avere una marca del bollo uguale alla tassa dovuta per l'olio consumato e quello tuttora esistente nei suoi vasi

14

L'ufficio comunale annullerà con un marchio speciale tutte

questo va al n° 14
e succede il 14 diventa 15

marche da bollo apposte sui ricordi e rilascierà al produttore l'altro originale senza marca non andosi il valore di quella apposta nell originale che ritiene

Trasmetterà alla Direzione Provinciale delle tasse gli originali colle marche da bollo ogni quindici giorni

15

Le false denunzie saranno punite con una multa equivalente alla doppia tassa sulla intera merce venduta a carico dei due firmatarii. Ambedue pure saranno tenuti responsabili del pagamento della tassa ove non si presentasse il ricordo o le si presentasse mancante della marca da bollo o con una insufficiente

16

Nei mesi di marzo e di settembre la Direzione provinciale delle tasse verserà ai Comuni la loro quota sul prodotto delle marche da bollo apposte sui contratti e sulle denunzie

16

Progetto

~~Progetto~~

N° 4

Tassa sulla produzione della seta ~~filata~~ greggia

Art. 1

È imposta a favore dello Stato una tassa ~~unica tassa~~ sulla produzione della seta ~~greggia~~ greggia in ragione di £ 3 per ~~ciascun~~ chil. di seta ~~filata~~ greggia

Ai diritti doganali per l'introduzione dei bozzoli dall'estero sarà aggiunta una tassa di £ 0.30 per chil. ~~uguale a quella indicata all'articolo~~

2

La tassa sarà applicata a ciascun chil. di seta greggia nei modi che saranno qui appresso indicati

3

Una tassa addizionale di £ 1.50 per ciascun chil. di seta filata sarà riscossa per conto dei Comuni in corrispettivo di quanto essi dovranno operare e di quanto si dispone negli articoli seguenti

4

Chiunque possegga filande da seta dovrà nel termine di 10 giorni da quello in cui ne sarà pubblicato l'avviso

1 greggia della sublime
ciò del titolo da a

+ e sulla seta greggia una uguale a quella sulla quale si volesse la presente legge comprendendovi anche la sopratassa comunale come all'art.° 3

nel Comune far pervenire una
dichiarazione al Sindaco del
Comune ove esse non possa
della abitazione del locale e
del numero delle bancarelle
che esso contiene

I Sindaci ~~daranno fatto~~ faranno fare la
verificazione del numero delle bancarelle
~~verificazione~~ di ~~tenere stabilita~~
~~stabilito dello stesso mese~~
~~mandando copia al Dir. Questa~~
verificazione potrà esser sorvegliata
da un agente provinciale

Chiunque in avvenire
vorrà stabilire filanda o
trarre seta dovrà darne denuncia
al Sindaco del Comune dove
intende ~~fa~~ stabilirle e assoggettarle
dopo stabilite alla verificazione di cui sopra

I Sindaci avranno
cura di tenere tutta la
stabilitura delle filande ~~mandando~~
mandando copia dei loro
movimenti alla Direz.ne com.
partimentale delle tasse ogni
tre mesi

5

Chiunque tragga
seta dovrà aperta denuncia
la campagna serica dichiarare
con denuncia in doppio originale
ed in carta libera

nel Comune ove è posta la filanda con

1.° la quantità dei bozzoli che ha adoperati alla Filatura

2.° la quantità di seta greggia sabbine, ~~netta seta~~, e dei cascami separatamente per ogni specie

6

Dovrà altresì allorchè vuole esportare la seta della propria filanda prevenirne l'autorità comunale che potrà verificare il peso della seta da esportarsi

7

Il Sindaco potrà pure far verificare il peso della seta esistente nei magazzini alla fine di ogni filatura per mezzo di un agente comunale un agente finanziario potrà vigilare questa verifica e quella dell'art.° precedente

8

Gli interessati potranno entro le 24. ore presentar ricorso al Sindaco contro il risultato del peso

a suo carico

Lo stesso diritto di reclamare è dato all'agente finanziario

Il tribunale potrà ordinare una nuova verificazione per mezzo di tre periti nominati l'uno da lui, l'altro dall'interessato, ed il terzo dal giudice del mandamento

Le spese della seconda verificazione resteranno a carico della parte soccombente

9

Compiuto l'accertamento il tribunale trasmetterà al Direttore delle tasse della provincia la tabella dei produttori e delle quantità di detta foglia e tasta unitamente alle osservazioni ed ai ricorsi che fossero presentati dalle parti

L'amministrazione riconosciuta la regolarità delle operazioni fatte, formerà i ruoli e darà debito ad ogni fittatore della tassa dovuta per la testa da lui tratta

Le fittanze ed i locali

delle stesse dipendenti garentiranno l'ammontare del pagamento della tassa e delle penalità di cui agli artt. seguenti non che delle spese in preferenza di qualunque altro creditore

10

Il proprietario di filande che non denunciano nei modi e termini stabiliti negli artt. 4, 5 della presente legge andrà soggetto alla multa di £ 20 per caldaia e quelli che omettessero di fare la denuncia stabilita coll'art. 5 a quella di altre £ 10 per ogni bacinella

Queste multe andranno a vantaggio del Comune che fa l'accertamento

11

Il filatore allorchè estrae dalla sua filanda la seta greggia sublimata dovrà dare denuncia in doppio originale ed in carta libera da lui firmato pel Chg. della peso di detta seta

Su di uno di esso originale dovrà attaccarsi una apposita

marca da bollo uguale alla tassa
dovuta secondo gli art.i 1, e 3 per
la seta estratta

12

Alla fine della trattura
dovrà dando la denunchia di
cui all'art.o 5 apporre sulla di
uno di quegli originali non la
nota delle denunchie che avrà
già fatte secondo il disposto dall'art.o 6;
ed una di marche da bollo
uguali alla tassa dovuta pella
seta sublime trattora dichia-
rata nella sua fidanda

13

Entro il mese di dicembre
la Dir.ne delle tasse
rilascierà al Comune

Le folde denunchie di
cui agli art.i 5, e 12 saranno
munite colla doppia tassa
sul peso della seta rinvenuta
in più e in ogni caso coll'
assoggettare immediatamente
il filatore al pagamento della
tassa su tutta la seta da
lui lavorata anche la multa sud.a andrà

luglio e di
Nel Entro il mese di dicembre
a vantaggio del Comune

14 17

Entro il mese di decembre la Direzione prov.le delle Dazie verserà ai Comuni la loro quota sul prodotto delle marche da bollo applicate sui ricordi

B

16

Previsione del Prodotto dell' Imposta p.

Qualità del genere imposto	Quantità presunta	Tariffa proposta per lo Stato	Tariffa proposta per i Comuni	Prodotto per lo Stato	Prodotto pei Comuni	Totale	Valore approssimativo dei Generi	Ragguaglio dell'imposta sul valore
Grano Sp.	Ett. 34,000,000.	L. 1.00	L 0.50	34,000,000	17,000,000	51,000,000	850,000,000	6 — %
Granturco	„ 16,000,000.	0.50	0.25	8,000,000	4,000,000	12,000,000	240,000,000	5 — „
Segale, Orzo Avena, e Cereali diversi	— „ 17,000,000.	0.50	0.25	8,500,000	4,250,000	12,750,000	200,000,000	6. 1/3 „
Riso	„ 1,500,000.	2.00	1.00	3,000,000	1,500,000	4,500,000	60,000,000	7. 1/2 „
Castagne	„ 5,000,000	0.20	0.10	1,000,000	500,000	1,500,000	30,000,000	5 „
Legumi secchi	„ 4,000,000	0.50	0.25	2,000,000	1,000,000.	3,000,000	60,000,000	5. — „
Vino	„ 30,000,000	1.10	0.55	33,000,000	16,500,000	49,500,000	1,000,000,000	4.95 „
Olio d'Oliva	„ 1,500,000	4.40	2.20	6,600,000	3,300,000	9,900,000	200,000,000	4.95 „
Bozzoli	Mil. 1,500,000	2.00	1.00	3,000,000	1,500,000	4,500,000	100,000,000	4 1/2 „
				99,100,000	49,550,000	148,650,000	2,740,000,000	5 4/4 % 5.425

Camera dei

Deputati

Circolare

REGNO D' ITALIA

R. PREFETTURA

DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Cremona il 5 Settembre 1867.

N. 6489. Div. 2. Sez. 1.

Oggetto

Copia dei bilanci 1867
e dei consuntivi 1866.

Il R. Ministero dell' Interno con dispaccio 29 Agosto p. p. N. 24317 ha disposto che venga trasmesso quanto prima all'onorevole Deputato Marchese Gioachino Pepoli Sindaco di Bologna una copia dei bilanci 1867 e dei conti finanziarj 1866 dei Comuni del Regno dovendo servirsene la Commissione istituita per la tassa sul macinato di cui il prefato Deputato Pepoli è Segretario.

In evasione a tale richiesta si invitano i Signori Sindaci a trasmettere a quest' Ufficio una copia conforme dei rispettivi bilanci 1867 e consuntivi 1866 quand' anche non fossero ancora approvati.

L' oggetto è di tutta urgenza, epperò si pregano i Signori Sindaci a disporre perchè venga immediatamente allestita e qui trasmessa la detta copia. Che se per qualche Comune i detti conti non fossero per anco in tutto od in parte allestiti, i Signori Sindaci rispettivi dovranno farli tosto redigere o completare servendosi anche all' uopo di idoneo personale sussidiario onde alla maggior possibile sollecitudine vada congiunta l' esattezza dell' operazione.

Il Prefetto

THOLOSANO

Ai Signori Sindaci del Circondario di Cremona.

